STORIA

D' ITALIA

DAL 1850 AL 1865

In continuazione a quella

DI

GIUSEPPE LA FARINA.

VOLUME SECONDO.

PARTE I.

DOCUMENTI.

Disp. 3 e 4.

MILANO,

CASA EDITRICE ITALIANA DI M. GUIGONI.

1866.

STORIA
D'ITALIA
DAL 1850 AL 1865

STORIA
D'ITALIA

DAL 1850 AL 1865.

In continuazione a quella di

GIUSEPPE LA FARINA

VOLUME SECONDO.

PARTE PRIMA.

Documenti

MILANO

CASA EDITRICE ITALIANA DI M. GUIGONI.

1866.

Tip. Guigoni.

DOCUMENTI

PER LA

STORIA D'ITALIA

IN CONTINUAZIONE A QUELLI PUBBLICATI

DA

GIUSEPPE LA FARINA.

N. B. Il compilatore di questa collezione si è attenuto scrupolosamente al proposito dichiarato dallo stesso Giuseppe La Farina nelle poche parole premesse al Volume dei Documenti che fa seguito alla Storia del 1815 al 1850, raccogliendo ed ordinando soltanto quegli atti pubblici, leggi, editti, convenzioni trattati che mutarono od essenzialmente modificarono lo stato politico dell'Italia dal 1849 fino al 1865 o che tutto al più chiariscono qualche speciale avvenimento o storico episodio.

I.

Nota del Consiglio dei Ministri di S. M. il Re di Sardegna sulle trattative di pace coll'Austria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Le esorbitanti condizioni proposte dal Gabinetto austriaco nelle trattative della pace, e la sua insistenza nell'esecuzione pura e semplice dell'art. 3 dell'armistizio delli 26 marzo ultimo passato, che porta l'ammessione nella città e nella cittadella di Alessandria di una guarnigione mista di forza uguale, fanno sentire al governo del Re la necessità di spiegare alla Nazione la sua condotta, e di protestare in faccia all'Europa che per lui non sta se la pace non è prontamente conchiusa.

Quando la fortuna avversa alle sue armi nella battaglia di

Novara pose il Re Carlo Alberto nella necessità di dover ricercare una sospensione delle ostilità, le condizioni che il nemico imponeva erano tali che quel Principe generoso pensando che particolari avversioni fossero entrate a rendere più gravose le proposte, non dubitò di togliersi di mezzo abdicando spontanea mente a favore del figlio la corona.

Di fatti furono modificate le condizioni, ma non talmente che non contenessero l'uso rigoroso di tutti i vantaggi della vittoria; ed il nuovo Principe trovossi nella dura alternativa o di accettare, o di perder coll'esercito la fortuna del paese.

Fra le condizioni imposte la più dolorosa era quella dell'occupazione assoluta della città e cittadella di Alessandria; questa sebbene modificata sino all'ammessione di una guernigione mista di forza uguale, non cessò di essere gravosissima, se non dal lato militare (poichè una guernigione mista non numerosa, se le ostilità si ripigliassero, dovrebbe necessariamente cedere il luogo) certo perchè ferisce il sentimento nazionale.

Il Ministero che venne a reggere lo Stato dopo il fatto di codesto armistizio prese solenne impegno di procurarne la modificazione: ei vi adempì con ogni caldezza d'ufficii, per cui pareva la vertenza felicemente composta, consentendo i generali austriaci a sospendere l'effettuazione di questo articolo dell'armistizio con che non progredissero gli ulteriori lavori intorno alla città di Alessandria, e fosse ammesso un battaglione delle loro truppe ad occupare la città di Valenza. E sebbene essi subordinassero cotali modificazioni all'annuenza del governo imperiale, tuttavia l'espressioni usate crebbero la fiducia che la questione si riducesse a semplici termini di forma.

E veramente annunciatasi nel Foglio Ufficiale l'acquistata certezza, l'annunzio non fu smentito da' fogli austriaci, e l'occupazione non fu posta ad effetto.

Eseguitosi per noi fedelmente l'armistizio in ogni sua parte s'iniziavano le negoziazioni della pace; ma le proposte dell'Austria furono tali, che il Governo del Re non credette che l'onore e l'interesse della Nazione potessero comportarne l'accettazione e ricusolle risolutamente.

Intanto i generali austriaci adducevano una negativa venuta da Vienna a qualunque modificazione dei patti dell'armistizio, e richiedevano l'esecuzione compiuta dell'art. 3, anzi spinsero la pretesa al punto di voler far entrare in calcolo della guernigione Sarda l'effettivo della Guardia Nazionale di Alessandria, a meno che se ne operasse il disarmamento.

Il Ministero non potè vedere in codesta pretesa che l'uso di quella preponderanza che le circostanze del momento accordano al nemico; tuttavia, se stretto dall'impegno preso in un armistizio controfirmato dal generale maggiore, cui per legge era data la risponsabilità della guerra, sentì di non potere ricusare l'esecuzione fin dove la lettera si portava: si oppose fermamente ad ogni estensione, e mantenne che nel computo della guernigione Sarda non entrasse la milizia nazionale, e non fosse disarmata.

Nello stesso tempo ordinò ai Plenipotenziarii incaricati delle trattative della pace di lasciare immediatamente Milano, onde l'esecuzione di codesto articolo dell'armistizio, che si subisse come legge di guerra, non paresse confermata, come preliminare di pace dalla presenza sul luogo di quelli che ne seguivano le negoziazioni.

Il governo del Re non cura le declamazioni di una fazione, che dopo aver posto in fondo la fortuna del paese, fa accusa a chi venne dopo la sventura delle necessità create dalle sue improntitudini, e cerca ogni via per impedire che se ne possano riparare le forze; esso ha la fiducia nella Nazione, la quale comprenderà facilmente che la fede data, e la lealtà da un lato, l'onore, l'interesse e le condizioni del paese dall'altro, segnarono la linea della sua condotta. Davanti il Parlamento nazionale ei potrà dare a suo tempo sopra tale punto ampj, formali, irrecusabili schiarimenti. Intanto esso conforta la Nazione, e specialmente le popolazioni delle provincie e città occupate, a serbare un forte, dignitoso e leale contegno. Esso francamente dichiara di voler la pace, ma tale, che salvi l'onore e l'interesse del paese: sopra tali basi è pronto a riavvicinarsi alle negoziazioni; spera che il Gabinetto imperiale intenderà la ragionevolezza di modificare le sue risoluzioni; ha fede che le potenze amiche comprenderanno quanto all'interesse d'Europa importi la dignità e la forza della monarchia di Sardegna; e se l'insistenza sovra esagerate pretese mutasse l'indugio di pacifiche negoziazioni in quello di una tregua, esso confida nello spirito nazionale di questi popoli, mentre dal canto suo non tralascierà cura per mettersi in grado di difendere l'indipendenza.

Torino, addì 25 Aprile 1849.

G. De Launay — De Margherita — Pinelli — Della Rocca.
Galvagno — Mameli — Nigra.

2.

Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera dei Deputati in Torino sulla presentazione del trattato di pace nella tornata del 20 *agosto* 1849.

Nella seduta del 7 corrente ebbi l'onore di enunciare alla Camera che la pace era conchiusa, e che il ministero ne avrebbe comunicato gli articoli dopo che sarebbero state scambiate le ratifiche.

Il ministero credeva, che per l'indennità dei 75 milioni fossero sufficienti titoli provvisori. Una lettera del conte di Pralormo, fondandosi dell'espressione testuale del trattato, portò opinione che questi titoli provvisorj non fossero sufficienti e che fossero necessarj titoli definitivi.

Il ministero allora credette di consultare la Camera, e chiese il comitato segreto per comunicarle il trattato; poscia presentò una legge relativa a questa stessa indennità.

Ieri al tardi giunse la notizia che le ratifiche erano scambiate senza che fossero stati necessarj titoli definitivi, accettandosi i provvisorj; perciò il ministero si trova ora in grado di poter comunicare alla Camera in seduta pubblica il trattato.

Depongo sulla tavola del presidente i documenti relativi al medesimo, i diversi progetti le istruzioni, le corrispondenze.

Credo però opportuno, anzi necessario di esporre brevemente alla Camera quali sieno state le trattative, quali sieno state le questioni che abbiano avuto a decidere coll'Austria.

Affinchè la cosa riesca più chiara credo opportuno di dividere le quistioni, e prendendole ad una ad una, in qual modo si siano condotti i negoziati. Le questioni coll'Austria erano sette: nazionalità ed amnistia; rinunzia al Lombardo-Veneto; ducati di Modena e di Parma; convenzioni del 1834 sul contrabbando; definizione della questione del Gravellone; convenzione del 1751, sul transito del sale; e finalmente l'indennità.

Nel trattare coll'Austria il Ministero ha creduto che vi fossero due generi di questioni, l'una materiale, e l'altra morale. Esso pensò che la morale fosse la più importante, senza però lasciare d'impiegare tutti i mezzi che erano a sua portata, affinchè la questione materiale fosse anche essa vantaggiosamente conclusa.

La prima per il ministero è stata la questione d'onore, la questione di coscienza. Esso ha creduto che l'abbandonare i Lombardi-Veneziani che vennero a combattere con noi, fosse vergogna per il ministero, per il Piemonte: ed era certo che la Camera e tutto il paese non li avrebbero abbandonati in qualunque caso. Perciò ha cercato nelle sue relazioni colle potenze estere di dimostrare, che l'amnistia era una condizione davanti alla quale il Piemonte non avrebbe giammai piegato. Gli è stato domandato: e se *l'amnistia non fosse possibile*, *cosa fareste?* Il ministero ha risposto: se l'amnistia non fosse possibile ad ottenersi non moveremmo la guerra, ma l'aspetteremmo e saremmo certi che il paese non mancherebbe, quando gli si dicesse che l'onore del Piemonte, quell'onore che ha attraversato tanti secoli illibato e senza macchia, stava in pericolo ed aveva bisogno di essere difeso. (*Bravo!*)

Questa necessità non è avvenuta. Per lealtà debbo dire, che nè io mi immagino, nè il Ministero s'immagina che noi abbiamo ottenuto l'amnistia per intimidazione.

La nostra lealtà ci obbliga a confessarlo, ma quando gli uomini si mettono nei limiti del vero, e del giusto, quando seguitano sentimenti riconosciuti generosi da tutta la civiltà, hanno vera forza morale purchè persistano e siano costanti. Le potenze amiche hanno negato i soccorsi materiali. Non sta a noi il giudicare della loro politica interna, e quali motivi avessero per negarci questo servizio.

Tuttavia debbo dirlo ugualmente ad onore della verità; la Francia e l'Inghilterra ci hanno portato grandi aiuti morali, e sicuramente senza il loro aiuto le nostre condizioni sarebbero state peggiori di quello che non furono. (*Rumori*).

Viene in secondo luogo la rinunzia al Lombardo-Veneto; questa rinunzia (mi pare inutile che io lo dica) pur troppo fu fatta sulla bilancia che tiene Iddio sui campi di battaglia. Vi è da aggiungere, che il re Carlo Alberto nel suo proclama dell'anno scorso, quando entrò in Lombardia, disse, che non sete di potere, non ambizione di regno più vasto lo conduceva, ma il desiderio di rendere indipendenti tutti gli Italiani. Ora Iddio ha giudicato così di noi; questo fatto non si è potuto compiere. Abbiamo creduto che fosse l'onore del Piemonte il dimostrare, che non desiderio di ampliarsi, ma desiderio d'indipendenza, scopo disinteressato lo avea condotto alla guerra, ed a questa condizione ci siamo piegati.

Terzo, viene la questione dei Duchi di Parma e Modena. Era

desiderio dell'Austria di trattare per i Duchi di Parma e Modena; era non solo desiderio, ma necessità del Piemonte di fare che i Duchi di Parma e Modena fossero considerati quali sovrani indipendenti. In questo possiamo vantarci, che il successo dei negoziati fu pieno ed intero. Furono presentati in principio i pieni poteri del cav. De Bruck plenipotenziario dell'Austria, nei quali era in certo modo implicato ciò che dai francesi viene detto *suzeraineté*, e noi gli abbiamo rifiutati. Non credo necessario di esporre alla Camera il seguito della corrispondenza, colla quale si è definita questa questione, e posso annunziare (e me ne gode l'animo) che i duchi di Parma e Modena sono stati compresi bensì nel trattato, ma semplicemente richiedendo, che potessero accedervi, e questa loro accessione è anch'essa venuta.

La domanda di accedere al trattato implicò naturalmente piena sovranità e piena indipendenza.

Viene in quarto luogo la Convenzione, la Convenzione del 1834 sul contrabbando.

Siffatta questione porge vantaggi reciproci. È vero bensì che i maggiori vantaggi non sono per noi (*movimento*), ma siccome in tutti i trattati si deve cedere qualche cosa, per avere qualche altra concessione, abbiamo in compenso ottenuto che fosse annullato il trattato del 1751, che da cento anni destava questioni tra l'Austria ed il Piemonte, e che recava molto impedimento al commercio piemontese. Fu egualmente ottenuto, che la sopratassa dei vini, la quale opprimeva il commercio, particolarmente delle provincie limitrofe della Lombardia, fosse anch'essa soppressa.

Vi era la questione del Gravellone, questione che dura fino dai tempi del trattato d'Aquisgrana. Il trattato d'Aquisgrana aveva definito, che la linea di demarcazione del confine fra la Lombardia ed il Piemonte, fosse il corso del Ticino, salvo quell'isola che si trova innanzi a Pavia, e che è formata dal canale detto il Gravellone. La questione insorse se quel limite fosse nel mezzo del canale, nel filone dell'acqua, oppure da uno dei lati. Questa questione si è decisa nel primo senso.

Sul ponte che si trova sul Gravellone, l'Austria desiderava che si ponesse un pedaggio. È stato invece concertato che il ponte sia libero affatto da ogni pedaggio, affinchè ogni commercio delle provincie vicine e di Genova, non avesse a soffrire incagli di sorta (*movimento*). Viene in ultimo la questione dell'indennità.

Il primo progetto presentato dall'Austria in aprile, fissava l'indennità che deve pagare il Piemonte alla somma di 210 milioni per l'Austria e di 20 milioni per i proprietari che avevano sofferti danni dalle ostilità in Lombardia.

Rimaneva ancora una partita aperta, ed era quella degl'interessi dei Duchi di Modena e di Parma, la quale cosa avrebbe portato tal somma di 230 milioni ad una somma superiore, e poi aveva il gran danno di lasciare la questione aperta ed indefinita, senza sapere quando si potesse conchiudere.

L'enormità di queste pretese unita all'occupazione di Alessandria, fece sì, che ai tempi del mio onorevole predecessore furono rotti i negoziati e richiamati i negoziatori a Torino.

Rimase sospesa la negoziazione per circa un mese; quindi il 5 giugno venne il barone De Brenner a Torino dicendo, che il signor De Bruck intendeva partire per Vienna e interrogando se non si potessero riannodare i negoziati.

La risposta del Ministero fu, come era naturale, che l'esorbitanze delle pretese dell'Austria avevano impedito di continuarli, e che ove fosse scesa a più onesti patti, si sarebbero potuto riprendere, secondo era il nostro accordo. Aggiunse il Ministro, che pure non intendeva riprendere le trattative, se la cittadella d'Alessandria non era affatto sgombra da truppe estere.

Partì il barone De Brenner e ritornò a Milano, ed un giorno dopo venne il barone Metzbourg, dicendo che l'Austria avrebbe riprese le trattative sulla base di 75 milioni. Il Ministro non credette di poter accettare questa base, e propose sessanta milioni. Finalmente dopo molti negoziati si ridusse a proporne settanta.

Il motivo di questa proposta, che pare sia stata fatta un poco avventatamente, si troverà nei documenti e nelle corrispondenze coi gabinetti di Londra e di Parigi. Essi credevano che il Piemonte ponesse tergiversazioni in questo trattato. Il Piemonte che ha sempre creduto ehe fosse primo dovere di un governo di mantenere illibata la fede, e di mantenerne altrettanto illibata la reputazione, conoscendo d'altronde che le pretese dell'Austria sarebbero sempre state all'incirca intorno a quella somma, credette di dover far vedere che non tanto badava ai sacrifici materiali, per mostrarsi poi più risoluto nel non scendere a sacrifici morali, ed accettò per conseguenza di riprendere le trattative sulla base di 75 milioni, così si seguitò a trattare per un dato tempo, come appare dai documenti, e come appare dalla storia che si è fatta delle trattative.

Quando meno si poteva aspettare tal cosa il signor De Bruck presentò un *ultimatum* il 18 luglio. Questo *ultimatum* di cui si è tanto parlato nei giornali in tutta l'Europa, questo *ultimatum* che generalmente si dice, che il Piemonte aveva accettato, ho l'onore di annunziare alla Camera che non solo non è stato accettato, ma che non uno forse degli articoli che conteneva è rimasto intatto nel trattato che ora si è presentato.

Venne finalmente il progetto del trattato definitivo, ed il Piemonte lo accettò, ponendo pure la condizione che non l'avrebbe accettato se non dopo la pubblicazione dell'amnistia.

Fu inteso che il trattato sarebbe stato presentato, poscia si sarebbe pubblicata l'amnistia, quindi si sarebbe addivenuto allo scambio delle ratifiche.

Questo è adunque il trattato che ho l'onore di presentare alla Camera, e di deporre sul tavolo della presidenza.

Il Ministero ha la coscienza di aver fatto ciò che dipendeva da lui perchè i patti fossero buoni. Certamente sono onerosi, ma dobbiamo pensare che Carlo Alberto ha fatto il maggiore dei sacrifici, ha rinunziato alla corona, ha accettata la morte nell'esilio, per poter rendere più facile l'inevitabile accordo. Pensiamo anche noi che abbiamo in cuore un altare eretto a questo magnanimo Re, a sacrificarvi i nostri affetti e le nostre passioni, ed a cercare soltanto ciò che è pel bene della patria e pel bene dell'Italia.

2. *bis.*

Trattato di pace tra il Piemonte et l'Austria. (a)

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne de Chypre, de Jérusalem, etc. Sa Majestè l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie, de Bohême de la Lombardie et de Venise, etc., etc. ayant également à cœur de mettre fin aux calamités de la guerre e de rètablir les anciennes relations d'amitié et de bonne intelligence qui ont subsistè entre leurs États respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d'un traité de paix définitif, et ont en conséquence nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, etc., le Sieur Charles Beraudo comte de Pralormo, Grand-croix de l'Ordre Royal des Saints Maurice, et Lazare, et de celui Imperial de la Couronne de Fer, son Ministre d'État; le Sieur Joseph chevalier Dabormida, chevalier de l'Ordre Royal des Saints Maurice, et Lazare. son Général d'artillerie e son aide de camp; le Sieur Charles chevalier Boncompagni de Mombello, chevalier de l'Ordre Royal des S.ts Maurice et Lazare, Président de la Cour d'Appel.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, etc., etc. Le Sieur Charles Louis chevalier de Bruck, chevalier de l'Ordre Impérial de Léopold, son Ministre de commerce et des travaux publics.

Lesquels apres avoir reconnu leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE I.

Il y aura à l'avenir et pour toujours paix, amitié, et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche leurs héretiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.

(a) Quantunque il testo di questo Trattato di pace si trovi nel Volume dei Documenti della Storia di Giuseppe La-Farina, abbiamo giudicato opportuno ristamparlo in questa Collezione per comodo dei lettori, ed anco perchè la presente Opera stando da sè, è bene che sia corredata di tutti i principali documenti che si riferiscono al racconto compreso in questo periodo.

ARTICLE II.

Tous les traités et conventions conclus entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche qui étaient en vigueur au 1.er Mars 1848 sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu'on n'y déroge pas par le présent traité.

ARTICLE III.

Les limites des États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne du côté du Pô et du côté du Tessin seront telles qu'elles ont été fixées par les paragraphes 3, 4, 5 de l'article LXXXV de l'Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, c'est-à-dire, telles qu'elles existaient avant le commencement de la guerre en 1848.

ARTICLE IV.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne tant pour Elle, que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre, comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l'Acte précité du 9 juin 1815.

Toutefois le droit de réversibilité de la Sardaigne sur le Duché de Plaisance est maintenu dans les termes des Traités.

ARTICLE V.

Son Altesse Royale l'Archiduc, Duc du Modène, e Son Altesse Royale l'Infant d'Espagne Duc de Parme et de Plaisance seront invités à accéder au présent Traité.

ARTICLE VI.

Ce Traitè sera ratifié, et les ratifications de même que les Actes d'accession et d'acceptation en seront échangées dans le terme de quatorze jours ou plus tôt si faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé, et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 9 Août 1849.

Sottoscritti: CH. DE PRALORMO.
G. DABORMIDA.
C. BONCOMPAGNI.

DE BRUCK.

Articles séparés et additionnels au Traité de paix.

Article I.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engagé à payer à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche la somme de soixante-quinze millions de francs à titre d'indemnité des frais de la guerre de toute nature et des dommages soufferts pendant la guerre par le Gouvernement Autrichien, et par ses sujets, villes, corps moraux, ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations, qui auraient été élevées pour la même cause par Leurs Altesses Royales l'Archiduc Duc de Modène et l'Infant d'Espagne Duc de Parme et Plaisance.

Article II.

Le payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulé par l'article précédent sera effectué de la manière suivante:

Quinze millions de francs seront payés en argent comptant moyennant un mandat payable à Paris à la fin du mois d'octobre prochain sans intérêts, qui sera remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur au moment de l'échange des ratifications du présent Traité.

Le payement des soixante millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs à effectuer de deux en deux mois à raison de six millions chacun en argent comptant à commencer du permier terme qui sera en échéance à la fin du décembre prochain avec l'intérêt à cinq pour cent sur le montant du terme à payer.

Pour chaque terme les intérêts seront calculès à dater du premier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifications du présént Traité seront échangées.

Pour garantie de l'exactitude de ce payement le Gouvernement Sarde remettrà en dépôt à celui de Sa Majesté Impériale, Royale Apostolique, au moment de l'échange des ratifications du présént Traité, soixante inscriptions d'un million de francs chacune en capital, soit cinquantemille francs de rente chacune sur le grand livre de la dette pubblique de la Sardaigne. Ces inscriptions seront restituées au Gouvernement de Sa

Majesté Sarde au fur et à mésure des versements qui seront effectués à Vienne en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus.

Si le Gouvernement Sarde, par quelque motif que ce soit, manquait de retirer ces inscriptions, et de faire les versements stipulés, il est entendu que deux mois après l'échéance du terme non payé, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale e Royale Apostolique serait autorisé, par ce fait même, à faire vendre chaque fois à la Bourse de Paris des rentes pour la somme échue de six millions, soit trois-cent-mille francs de rente.

Le déficit qui pourrait en resulter comparativement à leur valeur nominale, serait à charge du Gouvernement de Sa Majesté Sarde, et le montant en devrà être payé par lui dans le plus bref délai possible en lettre de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus qui seraient calculés jusqu'au jour où ce payement aurà effectivement lieu.

Article III.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche s'éngage de son côté à faire évacuér entiérement par les troupes autrichiennes dans le terme de huit jours après la ratification du présent Traité, les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit le territoire Sarde dans ler limites établies à l'article III du Traité de paix de ce jour.

Article IV.

Comme il existe depuis de longues années une contestation entre la Sardaigne e l'Autriche à l'égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endroit serà formée par le thalweg du canal dit Gravellone, et qu'on féra construire de commun accord, et à frais communs sur le même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de pèage.

Article V.

Les deux hautes parties contractantes désirant donner plus d'etendue aux relations commérciales entre les deux pays, s'éngagent à negocier prochainement un Traité de Commerce et de Navigation sur la base de la plus stricte réciprocité et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.

À cétte occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.

Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontiéres de leurs territoires, Elles déclarent de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but, Elles remettent en vigueur la Convention conclue entre la Sardaigne et l'Autriche le 4 décembre 1824, pour deux ans à commencer du 1.er octobre prochain, avec la condition énoncée à l'article 24 de la dite Convention, c'est-à-dire, qu'elle sera considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l'une des deux Parties ne déclare à l'autre, trois mois au moins avant l'éxpiration de la periode des deux années, qu'elle devra cesser d'avoir son effet.

Les deux Parties contractantes s'engagent à introduire successivement dans la dite Convention toutes les améliorations que les circonstances rendront necessaires pour atteindre le but qu'Elles ont en vue.

Article VI.

Le Gouvernement Autrichien, en retour des avantages, que la remise en vigueur de cette Convention procure à son commerce, consent à la résiliation de celle conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement Sarde, et celui de la Lombardie, et déclare en consequence qu'elle n'aura plus aucune valeur à l'avenir. Il consent en outre à revoquer, aussitôt aprés la ratification de la presente Convention, le decret de la Chambre Aulique qui a imposé, à dater du 1.er mai 1846, une surtaxe sur les vins du Piémont.

Article VII.

Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s'ils etaient insérés mot à mot au Traité

principal de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les Plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à Milan le 6 Août 1849.

Ch. De Pralormo.
G. Dabormida.
C. Boncompagni.

Bruck.

3.

Proclama del re Vittorio Emmanuele nel riassumere l'esercizio della prerogativa reale dopo la sua malattia.

Vittorio Emmanuele II re di Sardegna, ecc., ecc.
Ai Popoli del Regno.

Nel riassumere coll'esercizio dei miei doveri la firma degli affari che per la malattia onde fui travagliato dovetti affidare a S. A. R. il duca di Genova, sento in cuore quanta debba essere la mia gratitudine verso la Provvidenza che volle, nel darmi un fratello, darmi un amico, il quale coll'opera e col senno potesse all'occasione far pienamente le mie veci.

Mi è caro in quest'occasione render grazie parimente a coloro che, nel porger voti onde mi fosse da Dio restituita la salute e le forze, seppero penetrare l'intimo del mio pensiero, ed insieme conoscere il maggiore dei miei desiderii, quello di poter impiegare al bene di tutti la vita che impetrarono mi venisse riserbata.

Ma se io non doveva tacere i sensi di gratitudine che mi si destano in cuore per atti che a me personalmente si riferivano,

altra ben più triste e grave occasione mi impone di volger parole d'affetto a coloro, i quali nel lutto che minaccia lo Stato e la mia Casa così spontanei ed unanimi si unirono in sol voto ed in nn solo dolore.

In questi tristi giorni, resi più tormentosi dall'incertezza e dalla lontananza, nn pensiero m'è di conforto e lo sarebbe egualmente al Re Carlo Alberto, a mio padre, ove gli fosse dato esserne a parte. D'aver tanto amato e l'Italia ed il suo popolo, d'aver tanto operato e tanto sofferto per esso, di trovarsi lontano, infermo, in terra ospitale, è vero, ma pure in terra di volontario esiglio, Egli avrebbe il maggiore dei gniderdoni, qnel voto a cni anelava la sua grand'anima, s'Egli vedesse ora quanta gratitudine, qnanto amore abbia saputo comprarsi, col suo sapiente concedere, e col suo forte operare.

Sarà ginnto a qnest'ora in Oporto S. A. R. il Principe di Carignano, che gli saprà narrare quali si sien mostrati per lui coloro, ai quali Egli volle dare libertà vera, ed onorata indipendenza; e fra tante ingiurie della fortuna, avrà almeno il conforto di sapere non tutte disperse le sue speranze, non tutti sterili i suoi sacrificii.

A fecondare quei germi che la sna mano spargeva, a render durevole il beneficio, volle destinarmi Iddio in tali momenti, ed in tali occasioni, che il Trono dovette sembrarmi, e fu una sventura; ma se egli non nega ajnto ad un cuor retto, e ad un caldo ed operoso volere, non sarà sventura per lo Stato, io ne ho la piena fidncia.

Io conosco quali doveri da compiere e qnali esempii da seguire, e sento la Dio grazia animo saldo abbastanza per accettarne il peso; ma sento altresì che io fallirei all'impresa, se invece d'aiuto trovassi inciampo, e se quel popolo, senza il concorso del quale non possono reggersi le libere istituzioni, ne turbasse lo sviluppo, e ne rendesse impossibile l'esercizio. Ad esso io volgo sincere e franche parole, quali si convengono ad un Re leale, e quali debbono udirsi da un popolo libero.

Chi ubbidisce al senno e non alle passioni, chi girando l'occhio sullo stato politico d'Europa, sa nel presente leggere l'avvenire, conoscerà che le mie parole sono gravi ed accennano a

realtà, sulle quali a tutti importa seriamente riflettere: conoscerà che l'esprimerle è atto di cuor retto, non pensoso di sè, ma del pubblico bene.

Quelli invece cui la passione toglie di vedere dure ma indeclinabili realtà, quelli che nutrono desiderii o pensieri d'impossibile effetto, quelli — non voglio evitare la parola — che mi si dichiarano nemici, confido che io saprò farmeli amici mostrando loro coll'opera quale io mi sia veramente, e di quali calunnie io fui fatto segno; e di leggieri ne saran fatti accorti, ove siano nemici leali; ove nol fossero, saprò amarli egualmente, e saprò perdonare, purchè non avversino e non turbino quelle leggi, e quegli ordini che, stabiliti da Re Carlo Alberto, ho giurato difendere e mantenere.

Le nostre libere istituzioni hanno nemici di più d'un genere, ed in più d'un modo potrebbero perire: ma contro i più gravi pericoli possono trovar ferma e sicura difesa nella volontà e nel senno dell'universale.

D'ambedue ha date prove il Paese nel passato, e dovrà darne nell'avvenire; saldo volere, e senso pratico sono i caratteri del suo popolo. È giunta l'occasione di applicare al bisogno queste preziose facoltà.

L'Europa minacciata nella sua esistenza sociale, è costretta oramai a scegliere fra questa e la libertà. L'una e l'altra potrebbero esistere unite non solo, ma aiutarsi a vicenda, ove fosse negli uomini operar giusto e temperato pensare: ma ciò non è, o è raro pur troppo.

Costretti a scegliere fra le due, non esitano i popoli, nè i governi. Se volgiamo intorno lo sguardo, ne vediamo numerosi esempii. Vediamo in più luoghi la società, scalzata nei suoi fondamenti dagli eccessi della libertà, volgersi sbigottita a chi la salvi, anche a costo di perdere i beneficii d'una libertà vera ed onesta.

Sta in voi, nel vostro senno preservarvi da questi estremi, non rendere la libertà impossibile, nè impraticabile lo Statuto.

Da voi dipende [consolidare quegli ordini che stabiliva Re Carlo Alberto, render compiuti i suoi voti, e se vi è avviso aver seco obblighi di gratitudine, tenere per fermo che nessun

segno potreste mostrarne che fosse di lui e di voi più degno nè che gli riuscisse più accetto.

Gli ordini politici, le costituzioni, gli statuti non gli stabilisce, nè li rende adatti ai veri bisogni di un popolo il decreto che li promulga, bensì il senno che li corregge, ed il tempo che li matura: e questo lavoro dal quale solo può sorgere la potenza e la felicità d'uno Stato, si conduce coll'azione calma e perdurante del raziocinio, non coll'urto delle passioni: si conduce procedendo a gradi per le vie del possibile e non get tandosi a slanci inconsiderati per sentieri che l'esperienza da secoli ha dimostrato impraticabili.

Una pace, che non potrà essere se non onorata e degna di noi, darà campo, lo spero, al senno del popolo e dei suoi legislatori onde riparare alle ingiurie della fortuna, e collocare questo Regno in quel grado che gli compete fra gli Stati liberi e civili.

La mia Casa unita da secoli alle pubbliche venture, a parte in ogni tempo dei lutti come delle allegrezze comuni, è ora, mercè il Re Carlo Alberto, stretta con un nuovo vincolo a questa nobil parte d'Italia. Solo pegno dei miei desiderii, solo scopo delle mie parole è il render questo vincolo indissolubile, e restaurare con esso la forza, la dignità e le fortune dello Stato. Coll'aiuto della Provvidenza, col concorso franco ed operoso dell'universale, non sarà vana la mia promessa, nè tradita la speranza d'un avvenire che cancelli la memoria delle sofferte sventure. E potrà Re Carlo Alberto, che vorrà Iddio donare alle nostre tante e così ardenti preghiere, godersi, anco lontano, nel nobile pensiero d'aver poste alla sua fama quelle fondamenta che sole son degne d'un Principe, la felicità del suo popolo assicurata da rispettate e libere istituzioni.

Dato dal R. Castello di Moncalieri, li 3 Luglio 1849.

VITTORIO EMANUELE.

D'AZEGLIO.

1.

Discorso della Corona allo aprirsi della terza legislatura del 30 *luglio* 1849.

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI,

L'opera alla quale vi chiama lo Stato in questa nuova sessione è grave e difficile, ma perciò appunto è sovr'ogni altra onorevole. Nel compierla con fortezza e prudenza acquisterete validi titoli alla riconoscenza del Paese, che tanto aspetta da voi.

Le prove della fortuna che per gli animi rimessi e volgari si risolvono in pretto danno, possono pei cuori animosi volgersi in beneficio e profitto. — Un popolo forte si matura alla scuola delle avversità. Gli sforzi ch'esso fa per uscire da una difficile posizione gl'insegnano a distinguere la realtà dalle illusioni, l'informano della più rara come della più feconda fra le virtù della vita pubblica la perduranza. — Io v'invito a mostrarla, ed io stesso guidato dai grandi esempi paterni saprò darne prova pel primo. — Io v'invito a mostrare insieme quella serena ed illnminata fermezza che ha salvato tanti popoli generosi. — È della essenza dei governi rappresentativi, che vi siano opinioni e partiti diversi; ma vi sono quistioni talmente vitali, vi sono quistioni nelle quali è talmente urgente il pericolo della cosa pubblica, che soltanto nell'obblio delle passioni di parte e delle gare personali è possibile aspettare salute. — Tal'è l'occasione presente; i negoziati coll'Austria sembrano presso al loro termine, quando saranno conchiusi il Parlamento ne riceverà dai nostri Ministri comunicazione e delibererà sulla parte che lo Statuto lo chiama ad esaminare. — Io v'invito, o signori, a porre in questa deliberazione quella sapienza pratica che viene imposta dallo stato presente d'Italia e d'Europa. Ella è onore-

vole cosa per chi si commette alla fortnna saperne virilmente accettare i giudicii. — Le nostre relazioni colle Potenze estere sono generalmente amichevoli ed in via di divenirle. Alla Frane cia ed all'Inghilterra, che ci accordarono l'appoggio della loro potente parola è dover nostro l'esprimere gratitudine. — Non meno della quistione esterna avrà ad occuparvi l'interna onde riparare ai danni delle passate vicende. Ordine, miglioramenti ed economia sono gli effetti cui tendono le leggi, che verranno sottoposte al vostro esame.

Esse avranno per oggetto gli ordini militari onde correggere qnei difetti resi evidenti da una dura esperienza, il riordinamento del Consiglio di Stato, la riforma di alcune parti dei nostri Codici Civile e Penale onde renderli più consentanei alle nostre politiche istituzioni e ridurre ad effetto quell'uguaglianza legale e politica proclamata dallo Statuto. — Sarete pnre chiamati a deliberare in alcune altre proposizioni dirette ad introdurre nei varii rami della cosa pubblica i miglioramenti dai tempi richiesti. Io raccomando specialmente alla vostra sollecitudine quelle che hanno per iscopo di soddisfare il più alto ed urgente bisogno della nostra epoca, l'educazione popolare. — La condizione delle pubbliche finanze richiede la massima vostra cura. È forza provvedere alle gravi necessità presenti e ad un tempo stabilire nn sistema finanziario che valga a mantenere inconcusso quell'alto credito di cui il Piemonte ha sempre mai goduto. — Io confido, che il mio Governo mercè l'efficace vostro concorso potrà, coll'introdurre in ogni ramo del pubblico servizio tutti i miglioramenti possibili, raggiungere questo doppio scopo senza soverchiamente gravare i nostri popoli. — Se le norme della più severa economia ci sono imposte dalle attuali nostre condizioni esse non debbono estendersi alle grandi opere di pnbblica utilità, che col fecondare le risorse dello Stato danno frutti senza paragone maggiori dei sagrifizii ch'esse richieggono. — Quindi non gindicherete inopportune le proposte che vi verranno fatte per condurre a compimento l'incominciata rete di strade ferrate, dalle qnali ridondar debbono infiniti vantaggi materiali e quello morale non meno importante di rendere ognor più stretti i legami di sim-

patia e d'interesse che uniscono fra loro le provincie dello Stato. — Io son certo che vi mostrerete solleciti ad assecondare il voto più caro del mio cuore, quello cioè di promuovere efficacemente il miglioramento della condizione fisica e morale della classe più numerosa e meno agiata. Coll'estendere viemmaggiormente i benefizii della civiltà, col fare in modo che allo svolgimento delle istituzioni politiche corrispondano veri progressi sociali adempiremo non solo ad un sacro dovere di umanità ma renderemo altresì più salde ed inconcusse le basi sulle quali riposa il moderno incivilimento, la famiglia e la proprietà.

Signori Senatori, Signori Deputati: Il Piemonte raffermando queste istituzioni che sole possono darci vera e stabile libertà acquisterà il raro vanto di essersi saputo guardare dagli eccessi d'anarchia come di reazione che turbano le altre parti d'Europa.

Se la nostra parte è travagliosa e difficile essa è pure confortata da molte speranze. Dopo quello che vi porge la fiducia nella Provvidenza la maggiore è nella vostra virtù, nell'amor patrio, nella saviezza vostra, ed in essa confida lo Stato ed io pienamente confido.

5.

Ratificazione dell'atto di abdicazione di Re Carlo Alberto.

En la casa Fonda de Pedro Sistiaga, sita en la calle del Correo de esta villa de Tolosa, a tres de abril de mil ochocientos quarenta y nuebe, ante mi, Juan Fermin de Furumdarena, escribano publico de S. M., notario de reynos, y secretario del ayuntamiento de esta capital, en presencia del Marques Carlo Ferrero della Marmora, principe Macerano, primer ayudante de campo de S. M. el rey de Cerdena, y del conte Guztabo Ponza de San Martino, intendente general: Personalemente constituido Carlos Alberto de Savoya, rey abdicatario de Cerdena, declara querer confirmar y ratificar de su propria y libre voluntad el acta verval hecha por el mismo en Novara, la noche del veinte y tres de marzo ultimo, en virtud del eual abdicò la corona del reyno de Cerdena y de todos los dominios que de el dependen eu fabor de su hijo primogenito Victor Manuel de Savoya. In fin de que esta declaracion tenga la autenticidad que sea necesaria y surta los efectos a que se dirige, firma de so pugno juntamente con los individuos precitados, y en presencia de los segnores D. Antonio Vicente de Parga Gefe superior politico de esta provincia de Guipuzcoa, y D. Xavier de Barcuiztegui diputado general de la misma; y en fé de todo, y de que se me ha asegurado por los dos ultimos la identitad de los tres primeros, lo hice yo el scribano en union con los dichos segnores — Carlo Alberto — Carlo Ferrero della Marmora — Gustavo Ponza di S. Martino — Antonio Vicente de Parga — Xavier de Barcuiztegui — ante mi Juan Fermin de Furumdarena.

Jo, Juan Fermin de Furumdarena, escribano publico de S. M., notario de reynos y secretario del ayuntamiento de esta capital de Guipuzcoa, presente fui al otorgamiento del acto ori-

ginal que queda protocolizada en el registro corriente de escrituras y numeria que regenta mi hijo Josè Maria, escribano asi bien de S. M. y numeral de esta villa de Tolosa, y con la remission necessaria de ello y de que esta primera copia corresponde bien y fielmente con la original, signo y firmo en este papel comun por no usarse del sellado en esta provincia.

Juan Fermin de Furumdarena.

El licenciado D. Juan Francisco de Arrizabalaga, abogado de los tribunales del reyno, y primier teniente de alcalde de esta villa de Tolosa, egerciendo funciones de juez de primera instancia del partido della misma:

Certifico, que D. Juan Fermin de Furumdarena por quien va dada la copia de acta precedente, es como en ella se titula escribano publico de S. M. notario del reyno, y secretario del ayuntamiento de esta villa, capital de Guipuzcoa, y el signo y firma que aparecen al pie son de su puno y letra, y la que acostumbra en los documentos que autoriza.

Y para los efectos que convengan firmo en Tolosa à tres de abril de mil ochocientos cuarenta y nueve.

(*L. S.*) Juan Francisco de Arrizabalaga.

D. Antonio Vicente Parga, caballero de la muy veneranda Orden de San Juan de Jerusalem, comendador de la real y distinguida Orden Espanola de Carlos tercero, Gefe superior poliiico de la provincia de Guipuzcoa, etc., etc.

Certifico, que la firme que antecede del teniente de alcalde primero de esta villa de Tolosa, actualmente en ejercicio de las funciones de juex de primera instancia de este partido, es la misma que acostumbra en cuantos documentos y escritos sus-

cribe, mereciendo por lo tanto entero credito en juicio y fuera de el. Y para los fines convenientos libro la presente en Tolosa à tres de abril de milochocientos cuarenta y nueve.

(*L. S.*) Antonio Vic. de Parga.

El Ministro de la Gobernacion del Reyno:

Certifico que Don Antonio Vicente de Parga Gefe actualmente politico dea provincia de Guipuzcoa, y la firma que precede la misma quelusa en todos sus escritos. Y para que conste y pueda acreditarse como y cuando convenga doy la presente en Madrid a seis de abril de milochocientos cuarenta y nueve.

(*L. S.*) El Conde de San Luis.

Don Pedro Josè Pidal, Marques de Pidal, caballero gran crnz de la real y distinguida Orden espanola de Carlos tercero, y primier secretario de Estado y del despacho, etc., etc.

Certifico que el Conde de San Luis es de la gobernacion del reyno y la firma que preeede la misma que usa en todos sus escritos. Y para que conste y produzca los efectos convenientes doy la presente firmada de mi mano en Madrid à seis de abril de milochocientos cuarenta y nueve.

(*L. S.*) Pedro J. Pidal.

Visto alla Legazione di Sardegna per la legalizzazione della sottoscrizione del signor Pedro J. Pidal, Ministro degli affari esteri.

Madrid (7) sette Aprile mille ottocento quaranta nove.

(*L. S.*) *Il Segretario di Legazione*
A. Taliacarne.

Traduzione fatta a Madrid.

Nella casa, albergo di Pietro Sistiaga, situata nella contrada del Corriere di questa città di Tolosa, il 3 aprile mille ottocento quaranta nove, dinanzi di me Giovanni Firmin di Furumdarena, scrivano pubblico di S. M., notajo del Regno e segretario della municipalità di questa capitale, in presenza del marchese Carlo Ferrero della Marmora, principe di Masserano, primo ajutante di campo di S. M. il Re di Sardegna, e del conte Gustavo Ponza di S. Martino, intendente generale, è comparso personalmente Carlo Alberto di Savoja re abdicatario di Sardegna, il quale ha dichiarato confermare e ratificare di sua propria e libera volontà l'atto verbale fatto da lui stesso a Novara della sera del 23 Marzo ultimo scorso, in virtù del quale ha abdicato alla corona del Regno di Sardegna e di tutti gli Stati che ne dipendono in favore del suo figlio primogenito Vittorio Emanuele di Savoja. Ed all'oggetto che questa dichiarazione ne abbia la necessaria autenticità, e produr possa i debiti effetti, sottoscrive di propria mano cogl' individui precitati ed in presenza del signor D. Antonio Vincenzo Parga capo superiore politico di questa provincia di Guipuzcoa e D. Saverio di Barcuiztegui deputato generale ella provincia. In fede di che e di ciò che mi è stato assicurato dagli ultimi due sulla identità dei tre primi, io scrivan ottoscritto ho steso il presente atto, congiuntamente ai sopradetti signori: Carlo Alberto — Carlo Ferrero della Marmora — Gustavo Ponza di San Martino — Antonio Vincenzo di Parga — Saverio di Barcuiztegui, sottoscritti in mia presenza — Giovanni Firmin di Furumdarena.

Io Giovanni Firmin di Furumdarena, scrivano pubblico di S. M., notajo del regno e segretario della municipalità di questa capitale Guipuzcoa, ho assistito alla presentazione dell'atto originale consegnato al registro corrente degli atti tenuti da mio figlio Josè Maria, ugualmente scrivano di S. M. e mune-

rario di questa città di Tolosa. In fede di che e della concordanza perfetta e fedele di questa prima copia coll'originale, io sottoscrivo e segno sopra questa carta ordinaria, perchè non vi è carta bollata in questa provincia.

GIOVANNI FIRMIN DI FURUMDARENA.

Il licenziato Don Giovanni Francesco di Arrizabalaga, avvocato dei tribunali del regno, primo aggiunto del sindaco di questa città di Tolosa, esercente le funzioni di giudice di prima istanza del detto distretto, certifica, che Don Giovanni Firmin di Furumdarena, dal quale è stata rilasciata la copia dell'atto antecedente è, come s' intitola, scrivano pubblico di S. M., notajo del regno e segretario della municipalità di questa città capitale di Guipuzcoa e che la sottoscrizione e segnatura apposta a piedi sono di sua mano e scrittura, come lo pratica in tutti i documenti che autentica, e per tutti gli effetti di diritto mi sottoscrivo

(*L. S.*) GIOVANNI FRANCESCO DI ARRIZABALAGA.

Don Antonio Vincenzo di Parga, cavaliere dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, commendatore dell'Ordine reale e distinto spagnolo di Carlo III, capo superiore politico della provincia di Guipuzcoa, etc., etc.

Certifica che la sottoscrizione qui soprapposta de l'aggiunto del sindaco di questa città di Tolosa, esercente attualmente le funzioni di giudice di prima instanza del distretto, è la stessa che ha l'abitudine di porre in tutti i suoi documenti e scritture, e che per conseguenza gli si deve prestar fede tanto in giudizio che fuori. Per tutti gli effetti di diritto rilascio il presente a Tolosa, il 3 aprile 1849.

(*L. S.*) ANTONIO VINCENZO DI PARGA

Io sottoscritto, Ministro dell' interno del Regno, certifico che Don Antonio Vincenzo di Parga è attualmente capo politico della provincia di Guipuzcoa, e che la sottoscrizione che precede, è la stessa di cui si serve in tutti i suoi scritti, e affinchè questo possa constare ovunque e quando convenga, rilascio il presente a Madrid, il 6 aprile 1849.

(*L. S.*) CONTE DI SAN LUIGI.

Io sottoscritto Don Pedro Josè Pidal, Marchese di Pidal, cavaliere gran croce dell' ordine reale e distinto spagnuolo di Carlo III, primo segretario di Stato degli affari esteri, etc., etc.

Certifico che il Conte di San Luigi è Ministro dell' interno del regno, e che la sottoscrizione che precede è quella stessa di cui si serve in tutti i suoi scritti, ed onde ciò possa constare per tutti i fini di diritto, rilascio il presente, firmato di mia mano. Madrid, li 6 aprile 1849.

(*L. S.*) PEDRO J. PIDAL.

6. (a)

Proclama del Re Vittorio Emanuele dopo lo scioglimento della Camera de' Deputati nella terza legislatura.

VITTORIO EMANUELE II RE DI SARDEGNA, ECC., ECC.

Nelle gravità delle circostanze presenti, la lealtà ch'io credo aver dimostrata sinora nelle parole e negli atti dovrebbe forse bastare ad allontanar dagli animi ogni incertezza. Sento ciò non ostante se non la necessità, il desiderio di volgere a' miei popoli parole che sieno nuovo pegno di sicurezza ed espressione al tempo stesso di giustizia e di verità.

Per la dissoluzione della Camera dei Deputati, le libertà del paese non corrono rischio veruno. Esse sono tutelate dalla venerata memoria di Re CARLO ALBERTO mio padre, sono affidate all'onore della Casa di Savoia, sono protette dalla religione dei miei giuramenti; chi oserebbe temere per loro?

Prima di radunare il Parlamento volsi alla Nazione e più agli elettori franche parole. Nel mio Proclama 3 luglio 1849. Io gli ammonivo a tener tali modi che non si rendesse impossibile lo Statuto. Ma soltanto un terzo o poco più di essi concorreva alle elezioni.

Il rimanente trascurava quel diritto, che è insieme stretto dovere d'ognuno in un libero Stato. Io aveva adempito il dover mio: perchè non adempierono al loro?

(a) Nella compaginatura e riscontro dei documenti è occorso un doppio errore tra la enumerazione a piedi del testo e quella dei documenti, che per altro il cortese lettore avrà facilmente rilevato. Il trattato di pace, e il discorso che lo precedette furono in questo volume collocati ai N. 2 e 2 *bis* mentre nel testo sono citati al N. 5. 6. e il Proclama di Moncalieri porta qui il N. 6, mentre è citato al N. 7.

Nel discorso della Corona io faceva conoscere — e non n'era pur troppo bisogno — le tristi condizioni dello Stato. Io mostrava la necessità di dar tregua ad ogni passione di parte, e risolvere prontamente le vitali quistioni, che tenevano in forse la cosa pubblica. Le mie parole erano mosse da profondo amor patrio e da intemerata lealtà. Qual frutto ottennero?

I primi atti della Camera furono ostili alla Corona. La Camera usò d'un suo diritto. Ma se io aveva dimenticato, essa non dovea dimenticare.

Taccio della guerra fuor di ragione mossa dall'Opposizione a quella politica che i miei ministri lealmente seguivano, e che era la sola possibile.

Taccio degli assalti mossi a detrimento di quella prerogativa che mi accorda la legge dello Stato. Ma bene ho ragione di chiedere severo conto alla Camera degli ultimi suoi atti, e ne appello, sicuro, al giudizio d'Italia e d'Europa.

Io firmava un trattato coll'Austria onorevole e non rovinoso. Così voleva il ben pubblico. L'onore del Paese, la religione del mio giuramento volevano insieme che venisse fedelmente eseguito senza doppiezza o cavilli. I miei Ministri ne chiedevano alla Camera, che apponendovi una condizione, rendeva tale assenso inaccettabile poichè distruggeva la reciproca indipendenza dei tre Poteri e violava così lo Statuto del Regno.

Io ho giurato mantenere in esso giustizia, libertà nel suo diritto ad ognuno. Ho promesso salvare la Nazione dalla tirannia dei partiti, qualunque siasi il nome, lo scopo, il grado degli uomini che li compongono.

Queste promesse, questi giuramenti li adempio disciogliendo una Camera diventata impossibile, li adempio convocandone un'altra immediatamente; ma se il Paese, se gli Elettori mi negano il loro concorso, non su Me ricadrà oramai la responsabilità del futuro; e ne' disordini che potessero avvenirne, non avranno a dolersi di Me, ma avranno a dolersi di loro.

Se io credetti dover mio il far udire in questa occasione parole severe, mi confido, che il senno, la giustizia pubblica conosca che esse sono impresse al tempo stesso di un profondo amore de' miei popoli e de' loro veri vantaggi, che sorgono dalla

ferma mia volontà di mantenere le loro libertà e di difenderle dagli esterni come dagl'interni nemici.

Giammai sin qui la Casa di Savoia non ricorse invano alla fede, al senno, all'amore de' suoi popoli. Ho dunque il diritto di confidare in loro nell'occasione presente e di tener per fermo, che uniti potremo salvar lo Statuto ed il Paese dai pericoli che lo minacciano.

Dato dal Nostro Real Castello di Moncalieri addì 20 Novembre 1849.

VITTORIO EMANUELE.

M. D'AZEGLIO.

7.

Amnistia proclamata dal Feld-Maresciallo Radetzky dopo la sottoscrizione del Trattato di pace col Piemonte.

Molti sudditi Lombardo-Veneti, i quali in causa dei politici sconvolgimenti si erano allontanati dal loro paese, sono già rientrati nel Regno senza soffrire alcuna molestia per la parte presa nei medesimi.

Essendo venuto a mia cognizione che molti altri di questi sudditi, benchè volonterosi di restituirsi in patria, si trattengono ciò nullameno negli esteri Stati, a ciò indotti da gente torbida e proterva, che non cessa di malignare e di travisare il generoso e leale procedere del Governo di S. M. verso i sudditi traviati, io mi trovo indotto a dichiarare, a toglimento di ogni dubbiezza ed a conforto dei trepidanti che tutti i sudditi Lombardo-Veneti, tuttora assenti all'estero per causa degli sconvolgimenti politici possono *liberamente* ed *impunemente* ritornare nel Regno a tutto il mese di settembre prossimo venturo, e tanto essi, quanto i già rientrati saranno trattati come tutti gli altri sudditi, eccettuati gl'individui nominatamente descritti nell'*elenco* sottoposto, i quali per la loro ingiustificabile perse-

veranza nelle mene rivoluzionarie, e per le sovvertitrici loro tendenze, non possono nell'interesse della pace e della tranquillità generale tollerarsi per ora negli II. RR. Stati.

Quelli che entro il termine prefinito non entrassero nel Regno, si riterranno esclusi per fatto proprio del beneficio come sopra loro accordato.

Tutti coloro che non ritornano, sia per effetto del presente proclama, ossia per fatto proprio, potranno chiedere a senso delle leggi veglianti l'autorizzazione di emigrare.

Se poi qualcuno venisse in progresso giudicato colpevole di nuovo attentato a danno della tranquillità dello Stato, in allora la parte di reità perdonata verrà accumulata sulla nuova, e potrà essere per intiero, secondo le leggi, punito.

Gli effetti del presente proclama non sono estensibili alla città di Venezia e sue dipendenze le quali si mantengono tuttora in istato d'insurrezione.

PROVINCIE LOMBARDE

Provincia di Milano: Casati conte Gabrio — Durini conte Giuseppe — Mauri Achille — Correnti Cesare — Broglio Emilio — Arese conte Francesco — Borromeo conte Vitaliano — Borromeo conte Giberto — Litta duca Antonio Arese — Litta conte Giulio Arese — Restelli Francesco avvocato — Toffetti Sangian conte Vincenzo — Raimondi marchese Giorgio — Fava dottor Angelo — Simonetta Francesco — Terzaghi nobile Giulio — Maestri dottor Pietro — Martini conte Enrico — Camperio Filippo — Crivelli nobile Vitaliano — Parravicini Cesare — Sandrini Giuseppe — Polli Elia — Bianchi Giovini Aurelio — Belcredi dottor Gaspare — Greppi conte Marco di Antonio — Rosales d'Ordogno marchese Gaspare — Cristina Triulzio principessa Belgiojoso — Cernuschi dottor Enrico — Pallavicini Giorgio — Griffini comandante — Oldofredi Tadini conte Ercole.

Provincia di Como: Nessi Pietro professore — Brambilla abate Giuseppe — Facchinetti prete Abbondio — Giudici Vittorio — Tibaldi Ignazio — Strigelli dottor Pietro — Cattaneo Giovanni — Rezzonico dottor Francesco — Cesati barone Vincenzo — Badoni Giuseppe.

Provincia di Bergamo: Camozzi nobile Gabriele — Camozzi nobile Battista — Tasca nobile Ottavio.

Provincia di Sondrio: Dolzini Francesco speditore.

Provincia di Cremona: Aporti sacerdote Ferrante — De Lugo nobile Ferdinando.

Provincia di Brescia: Martinengo nobile Giuseppe di Roccafranca — Contratti Luigi professore — Cassola Carlo impiegato giudiziario — Campana avvocato Giuseppe — Borghetti Giuseppe.

Provincia di Mantova: Guerrieri Anselmo.

PROVINCIE VENETE.

Provincia di Padova: Meneghini Andrea — Stefani Guglielmo — Cotta don Carlo — Negri dottor Cristoforo — Magarotto Cesare — Tésta Girolamo.

Provincia di Vicenza: Pasini Valentino — Tecchio Sebastiano — Bonolo dottor Girolamo Paolo — Caffo nobile Luigi — Pisani Carlo.

Provincia d'Udine: Cavedalis — Freschi conte Gherardo — Beltrame commissario distrettuale di Spilimbergo — Casatti dottor Agostino — Dall'Ongaro abate Francesco.

Provincia di Rovigo: Anau Salvatore — Maggi Giuseppe — Gelbati Antonio — Bussani avvocato di Badia — De Boni Filippo.

Provincia di Treviso: Da Camia Giuseppe sacerdote — Ferro Francesco avvocato — Gritti nobile Giovanni — Origo nobile Guglielmo — Varisco Giuseppe medico — Modena Gustavo.

Provincia di Verona: Zanchi Antonio — Milani Giovanni — Merighi Vittorio — Canella dottor Costantino — Papesso medico.

Milano, il 12 Agosto 1849.

RADETZKY *Feld-Maresciallo.*

8.

Altro Proclama del Maresciallo Radetzky pel quale nella ricorrenza dell'anniversario natalizio dell'Imperatore si estende l'amnistia del 12 agosto 1849.

Autorizzato da S. M. il clementissimo nostro imperatore Francesco Giuseppe I, colgo l'avventurata occasione che mi offre il glorioso suo giorno natalizio, onde estendere la grazia concessa côl mio Proclama 12 corrente mese alla maggior parte dei profughi sudditi del Regno Lombardo-Veneto, anche a quelli che rimasero in queste provincie.

Si reca quindi a pubblica notizia ciò che segue:

1. Coloro i quali per delitti politici, cioè pel delitto d'alto tradimento, ribellione, sollevazione, o per partecipazione o correità a tali delitti, si trovano sotto processo, o almeno in arresto, verranno tantosto messi in libertà, nè saranno da chiamarsi ad ulteriore giustificazione.

2. Tutte le inquisizioni preliminari incorse pei suddetti delitti avranno tosto da troncarsi, nè saranno più da proseguirsi; in generale nessuno potrà venir chiamato a responsabilità per le vicende politiche degli anni 1848-1849.

3. Da questa grazia vengono esclusi:

a) Coloro che i quali oltre i delitti politici sono incolpati di qualunque azione soggetta alle vigenti leggi penali, o i quali negli scorsi sconvolgimenti politici si sono fatti rei di omicidio, ferimento o cattura di sudditi austriaci; e s'intende per altro da sè che non vi è compreso il caso di un aperto combattimento.

b) Esclusi sono tutti gli II. RR. impiegati ed ufficiali, i primi dei quali, se anche non incorrono in alcun'altra pena, non ponno venir lasciati nei loro impieghi se notoriamente

hanno preso parte nelle mene rivoluzionarie; e gli ufficiali poi in attività di servizio ed in istato di pensione verranno assoggettati alle conseguenze delle loro tendenze delittuose.

Gli officiali che abbandonarono il servizio conservando il carattere militare deporranno quest'ultimo: essi resteranno per altro, e così quelli che abbandonarono il servizio non mantenendo il carattere, senza ulteriore responsabilità.

c) Al pari degl'impiegati regii, non possono i sacerdoti, maestri ed impiegati comunali venir conservati ne' loro impieghi, se si sono fatti rei dei suddetti delitti.

4. Coloro i quali vennero già condannati meramente per delitti politici devono mettersi del tutto in libertà.

5. Vengono quindi incaricate le rispettive autorità a rassegnare tosto un elenco delle sentenze in proposito pronunciate, indicando la qualità delle pene stabilite per ogni singolo individuo, onde possa disporsi la relativa scarcerazione.

6. Vengono pure messi in libertà tutti coloro i quali vennero condannati o sono in corso d'inquisizione, oppure si trovano in arresto precauzionale per minori eccessi politici, dovendo valere per gli stessi ciò che venne stabilito dagli articoli 1 e 2. A tali eccessi appartengono: le pronunciate opinioni politiche, il portar distintivi di partito, il cantare inni così detti patriottici, il propagare scritti rivoluzionarii, gazzette, ecc. Non essendo per altro possibile l'enumerare tutti simili eccessi, deve rimettersi al criterio dei giudicii militari il dichiarare quali casi vi appartengano.

7. S'intende da sè, che non acconsentendo le circostanze di levare [illegible] lo stato d'assedio, [illegible] genti relative disposizioni, cosicchè eventuali trasgressioni delle stesse verranno trattate come per lo innanzi.

8. Oltracciò mi trovo indotto di estendere la stessa grazia a chi arruolò per servigi esteri individui che non si trovano in alcun nesso militare.

9. Dovendo valere il presente atto di grazia solo pel passato, e credendo di potere ripromettermi, che atteso il cangiato stato di cose sarà per cessare da qui innanzi ogni sorta di criminose e sconsiderate dimostrazioni, avverto chiunque che in appresso

le trasgressioni di legge, come son quelle che formano il soggetto della presente amnistia, verranno punite più rigorosamente, attesa la emergente loro pertinacia.

Gli effetti del presente Proclama non sono estensibili alla città di Venezia e sue dipendenze, le quali si mantengono tuttora in istato d'insurrezione.

Vogliano le popolazioni di queste Provincie riconoscere con grato animo in questo nuovo atto della inesauribile Sovrana grazia il vivo desiderio di felicitarle, e possa anch'io venire in breve messo nella situazione di togliere l'ultimo vincolo alla civile libertà — lo stato d'assedio.

Milano, il 18 Agosto 1849.

RADETZKY *Feld-Maresciallo.*

9.

Estratto dalla Gazzetta officiale di Milano del 24 Agosto 1849.

Il dì 18 di questo mese era destinato a festeggiare l'anniversario della nascita di Sua Maestà, e fino dalla vigilia, pochi malintenzionati avevano fatto circolare ed affiggere per la Città alcuni avvisi che dissuadevano la popolazione dal prender parte a quell'*allegrezza.*

All'alba furono tirate molte salve d'artiglieria; un proclama del feld-maresciallo Radetzky annunziava un'amnistia ai detenuti politici, e il giorno avanti era stato pubblicato il perdono per quelli che, compromessi nella rivoluzione precedente, erano passati all'estero. Pochissimi erano stati eccettuati.

Ciò non ostante, i nemici dell'ordine pubblico, diportandosi colla più nera ingratitudine, fecero in modo che molti altri cittadini di ogni classe si dàssero a fare una dimostrazione scandalosa ed antipolitica. In una parte della città il nome di S. M.

ed i colori imperiali furono insultati, ingiuriati e mutilati, e la forza armata disposta pel buon ordine, fu fatta segno di offese e di grida rivoluzionarie.

In mezzo a questa obbrobriosa scena la forza armata arrestò alcuni colpevoli. — Fatte delle indagini sulla loro condotta per ordine superiore, ed esaminati gli atti commessi da loro, furono in ragione del grado di colpabilità condannati ad una maggiore o minor pena, nel modo che segue:

1. Negroni Angelo di Padova di anni 30, possidente, 40 colpi di bastone;
2. Mazzucchetti Giovanni, Milanese, Avvocato, di anni 24, 30 colpi;
3. Bossi Carlo, di 22 anni, Orologiaro, 40 colpi;
4. Lotti Paolo di Monza, di anni 21, Studente, 30 colpi;
5. Bonnetti Milanese, di anni 31, Litografo, 50 colpi;
6. Moretti, Milanese, di anni 26, domestico, 50 colpi;
7. Cesana, di anni 32, Pittore, 40 colpi;
8. Scotti di Monza, negoziante, 50 colpi;
9. Vigorelli, Milanese, possidente, 50 colpi;
10. Garavaglia di Novara, di anni 39, 30 colpi;
11. Tandea Giuseppe Milanese, di anni 40, 25 colpi;
12. Rossi, Studente di Milano, 30 colpi;
13. Carabelli, operaio, 40 colpi;
14. Berlusconi Giuseppe, 50 colpi;
15. Ferrandi libraio, 30 colpi;
16. ERNESTA GALLI DI CREMONA, CANTANTE di anni 20, 40 COLPI DI BASTONE;
17. MARIA CONTI DI FIRENZE, CANTANTE, di anni 18, 30 COLPI;
18. Albrisi, di Lodi, possidente, un mese di ferri;
19. Gravena, di anni 57, possidente, due mesi di ferri;
20. Trabottini, spedizioniere, un mese di ferri e 4 giorni a pane e acqua. — Dieci altri sono condannati alla reclusione e al pane ed acqua per due e tre giorni la settimana.

10.

Notificazione del Comando Militare di Verona portante sentenza di morte per detenzione d'arme.

Giovanni Frigio, figlio di Antonio, nativo di Costalunga, distretto di San Bonifacio, provincia di Verona, di anni 31, cattolico, ammogliato senza figli, coltivatore, è stato arrestato in casa propria da un distaccamento di guardie di polizia, nella notte del dì 8 Luglio corrente, e trovato detentore di *un* fucile da caccia e di due cappotti da soldato.

Essendo comparso oggi dinanzi alla giustizia sommaria militare, *per la detenzione di detta arme,* al seguito dei decreti di S. E. il maresciallo conte Radetzky del 29 Settembre 1848 e 10 Marzo dello stesso anno, oltre la confisca dell'arme stessa, è stato condannato a morte e fucilato.

Comando della Piazza di Verona 25 Luglio 1849.

GHERARDI *Tenente-maresciallo.*

11.

Proclama del Feld-Maresciallo Radetzky
agli abitanti del Regno Lombardo-Veneto.

Sua Maestà l'Imperatore si è degnata di nominarmi governatore generale per gli affari civili e militari del Regno Lombardo-Veneto. La Maestà Sua pose nelle mie mani questo duplice potere per congiungere alla forza ed alla santità della legge anche i mezzi onde farla valere.

Che il non osservare le leggi conduca all'anarchia ed alla rovina dei popoli, da voi medesimi lo avete esperimentato. Il dominio per un solo anno d'un potere senza legge può in così breve spazio di tempo seminar più sciagure, che la legislazione ed amministrazione più saggie non siano capaci di riparare in dieci anni.

Ancora una volta io quindi vi esorto, siate *voi pure un anello della grande catena* che unisce tra loro i popoli della nostra comune monarchia, le cui *liberali istituzioni* assicurano ogni sviluppo dei vostri interessi e della vostra *nazionalità*, conciliabile colla prosperità di ciascuno e di tutti.

Abitanti del Regno Lombardo-Veneto! Lunge dai vostri cuori la *diffidenza* rispetto alla *sincerità e purezza delle intenzioni* del vostro governo; diffidenza che molti di voi ancor padroneggia. Egli è desiderio e volontà dell'Imperatore, nostro signore, di vedere il Regno Lombardo-Veneto *felice e contento* sotto il suo scettro; ed io vado superbo di essere stato eletto ad organo della sua volontà. S'io ebbi pure ad essere fatto segno di qualche immeritata ingiuria, nel mio cuore n'è spenta ogni rimembranza. Perdono ed obblio del passato, è la mia divisa. Io conto sulla vostra cooperazione, sulla vostra fiducia; io ne abbisogno per dar vita ai proponimenti che mi animano pel bene d'un paese per lungo *soggiorno divenuto a me caro*, ed in cui io *amo la mia seconda patria.*

Verona, 25 Ottobre 1849.

Conte Radetzky

Governatore generale per gli affari civili e militari.

12.

Proclama di Carlo Lodovico duca di Parma, ecc., per cui annuncia la sua abdicazione in favore del figlio Carlo Ferdinando.

NOI CARLO II DI BORBONE, ECC.

Allorchè piacque alla Divina Provvidenza di chiamarci a rientrare nel possesso, e Regime dei Ducati di Parma, Piacenza, e Provincie annesse, secondo gli Ereditarii Nostri Diritti sanzionati dai Trattati, l'unico scopo a cui dirette furono le mire dell'animo Nostro, e per sacro dovere, e per vivo sentimento di ereditata affezione verso i novelli Nostri Sudditi, fu quello di renderli contenti, e felici per quanto fosse dato alle Nostre forze di fare.

Non appena però avemmo il tempo di ravvisare nei Nostri Sudditi i figli di coloro che tanto amarono i Padri Nostri, nè Essi ebbero quello di riconoscere tornati sotto il tetto Avito i Figli dei Loro ben Amati Sovrani, che gli avvenimenti politici i quali agitavano di già l'Italia tutta, giunsero anche a sconvolgere le menti di una parte ardita sì, benchè poco numerosa degli Abitatori dei Nostri Stati. Sorgevano, è vero, i buoni, e dimostravano con cuore, ed efficacia la loro affezione, temperando con siffatte riprove della loro buona volontà l'amarezza del Nostro cuore in quegli infausti giorni. Se non che le mene dei perturbatori, l'aspetto ognor più imminente d'inevitabil guerra civile incalzando ogni giorno più, ed essi rimanendo soli forse ad essere le vittime della lor fedeltà senza speranza di poter far argine al torrente che tutto minacciava di sterminare, Ci costrinse al doloroso appiglio, per non esporli maggiormente, di allontanarci temporariamente dai Nostri Stati.

L'impressione dolorosa però che portammo con Noi, nel vedere in simil guisa ricompensate le concessioni larghissime, sì

amministrative che politiche alle quali aderimmo per far paghi i Lor desiderii, non che il dubbio, passato ormai a convinzione, che le Nostre forze non fossero sufficienti al peso delle esigenze dei tempi, ed allo stabilimento di un nuovo ordine di cose, hanno fatto sì che dopo maturo, e coscienzioso esame, e dopo aver ricevuta dichiarazione dal Nostro Amato Figlio e Legittimo Successore in data del 14 Novembre del decorso 1848 da Edimburgo in Scozia di accettare la Nostra rinunzia, abbiamo presa la solenne, ferma, ed irrevocabile risoluzione di abdicare, come *irrevocabilmente e solennemente abdichiamo* alla Sovranità sopra gli Stati componenti il Ducato di Parma secondo i Trattati di Vienna, di Parigi ed altri a favore del Nostro Amato Figlio Ferdinando Carlo di Borbone.

In forza di questa Nostra solenne, e formale abdicazione, Noi sciogliamo tutti i Pubblici Funzionarii del Nostro Stato sì Civili, che Militari dal vincolo di giuramento che a Noi li legava, indirizzandoli fin d'ora alla Persona del Nuovo Loro Sovrano, verso del quale avranno ormai a compiere i doveri di fedeltà e sudditanza come si conviene.

Svincoliamo del pari i popoli dello Stato Nostro dai Loro doveri di Sudditanza verso di Noi rivolgendoli al Legittimo Nostro Successore.

Rendiamo grazie ai buoni Nostri Sudditi i quali colle dimostrazioni del Loro affetto hanno contribuito a renderci meno amaro il contegno dei pochi traviati sedotti dai tristi, e indelebile ne serberemo la memoria nel Nostro Cuore per tutto lo spazio di vita che il Signore Ci accorderà, e li preghiamo a voler trasfondere il sentimento del Loro affetto ereditato dagli Avi Loro, nè mai in Loro spento verso il Nuovo Regnante in cui pur vivo l'affezione di famiglia per essi, e che saprà certo contraccambiare col suo vivo, e costante desiderio di tutto mettere in opera per renderli felici.

Ed ora altro a Noi non resta nel chiudere quest'Atto Solenne di Abdicazione se non d'invocare l'aiuto, e la speciale protezione dell'Onnipotente Signore sopra del Nuovo Sovrano, onde a Lui conceda lume, forza, e consiglio onde adempiere i gravi doveri, e sacri che gli sono imposti nel reggere e felicitare i

Popoli alla Sua cura affidati, a Suo onore e della Nostra Famiglia, e sopra dei Nostri Amati Figli, e già Nostri Sudditi, onde voglia ridonar loro la calma, la pace, la vera interna concordia, ricondurre i traviati nel sentiero del dovere, riconfortare i buoni nei loro sentimenti, e diffondere sopra tutti la pienezza delle sue benedizioni, senza le quali ogni umano disegno e sforzo, è vano, per giungere a felicità.

Dato nella Nostra Signoria di Weisstropp in Sassonia il giorno 14 del mese di Marzo dell'anno del Signore 1849.

CARLO II.

(*L. S.*) T. Ward.

(*Pubblicato in Parma il* 20 *maggio* 1849).

13.

Proclama di Carlo III nel pigliare possesso degli Stati di Parma e Piacenza.

Noi Carlo III di Borbone Infante di Spagna, per la grazia di Dio, Duca di Parma, Piacenza e Stati annessi, ecc., ecc., ecc.

Sua Altezza Reale l'Augusto Nostro Genitore avendo col Manifesto in data del dì 14 Marzo dell'anno corrente da Weisstropp in Sassonia proclamato da lui formale rinunzia alla Sovranità del Ducato di Parma, Piacenza e Provincie annesse, e succedendo Noi legittimamente a Lui dal giorno in cui gli piacque di abdicare, egli è perciò che annunciamo solennemente col presente alle popolazioni del Ducato di Parma, Piacenza, e Provincie annesse la Nostra elevazione alla Sovranità degli Stati Parmensi sotto il nome di Carlo III, e ci siamo affrettati di recarci in questa Nostra Capitale onde prender formalmente possesso degli Stati a Noi devoluti per diritti ereditarii.

Speriamo che la conclusione della pace ed il ristabilimento dell'ordine politico e sociale nella Penisola ci metterà fra poco in grado di assumere le redini del Governo, e frattanto confermiamo il Governo Provvisorio militare instituito in forza del Proclama dell'Augusto Nostro Predecessore Carlo II dato da Weisstropp in Sassonia il 21 Agosto 1848.

Al prossimo Nostro ritorno in questi Nostri Stati ereditarii, quando la quiete sia perfettamente ristabilita, gli animi pacificati, sarà Nostra sollecita cura di *porre le basi per uno Statuto* consentaneo alle esigenze de' tempi ed alle massime di una sana politica, e tale da assicurare ai Nostri popoli la vera felicità e la vera libertà che non ponno andar disgiunte dall'ordine e dalla obbedienza alle leggi.

Contiamo sul buon senno, e sul retto sentire de' Nostri popoli non che nell'affezione da essi mai sempre dimostrata agli Augusti Nostri Antenati, la cui memoria non è estinta ne' loro cuori, del che abbiamo potuto con gioia persuaderci all'arrivo Nostro in questi Stati per agevolarci l'impresa che assumiamo, e che speriamo condurre a buon fine coll'aiuto dell'Ounipotente.

Parma, li 18 Maggio 1849.

CARLO.

Per espresso ordine di S. A. R.
Il Governatore Generale
V. CORNACCHIA.

11.

Proclama dell'I. R. Tenente-maresciallo Governatore supremo civile e militare degli Stati di Parma, per cui s'annuncia l'amnistia.

Dacchè venne in questi Stati reintegrato il legittimo governo, molti sudditi di S. A. R. il Duca di Parma, compromessi nelle passate politiche vicende, fecero ritorno nel territorio dello

Stato, senza venir molestati per la parte che presero in questi avvenimenti: altri però, più titubanti o più compromessi degli altri, esitano ancora a restituirsi in patria.

Per togliere questo stato d'incertezza e dare agli abitanti di questi Stati una prova novella delle generose ed indulgenti disposizioni di S. A. R. il Duca, sono autorizzato di dichiarare che possono liberamente ed impunemente restituirsi nel territorio degli Stati Ducali, sino a tutto il mese di Settembre prossimo venturo, senza soffrire molestia di sorta tutti coloro che si sono allontanati a motivo degli sconvolgimenti politici, ed i quali non sono nominati nel qui annesso elenco degl'individui esclusi, per ora, dagli Stati Ducali per la loro ingiustificabile perseveranza nelle mene rivoluzionarie e per le sovvertitrici loro tendenze politiche.

Chi però non approfittasse, nel termine prescritto dei beneficii di questa amnistia, come pure quelli che sono indicati nel suddetto elenco, verranno riguardati come emigrati e potranno chiedere la legale autorizzazione di emigrare. Se poi qualcuno venisse in progresso giudicato colpevole di nuovo attentato a danno della tranquillità dello Stato, la parte di reità perdonata verrà accumulata sulla nuova, e potrà essere punito per l'intiera, secondo le leggi vigenti.

Parma, l'8 Agosto 1849.

Barone Di Sturmer.

I sovraccennati individui esclusi per ora dagli Stati Ducali, sono:

Il conte Luigi Sanvitale.
L'avvocato Pietro Gioja.
Il conte Gregorio Ferdinando de Castagnola coi suoi due figli.
Il dottor Pietro Pellegrini.
Il capitano Eugenio Leonardi.
Il tenente Angelo Grossardi.
Il calzolaio Enrico Azzoni e suo fratello Giuseppe.

15.

Il Governo Estense riconosce come legge nello Stato di Modena i decreti del maresciallo Radetzky.

MINISTERO DI BUON GOVERNO.

Questo Ministero dipendentemente dagli ordini ricevuti da S. A. R. e relativamente alle Notificazioni 16 Gennaio e 1 Febbraio ultimi scorsi, rende nota al pubblico la Notificazione 20 Novembre p. p. dell'I. R. Comando del sesto corpo d'armata che ne ha fatto analogo invito.

NOTIFICAZIONE.

S. E. il signor feldmaresciallo conte Radetzky con suo ossequiato dispaccio 13 Novembre 1849 N. 685 ha trovato nell'interesse della I. R. Armata di ordinare, che indistintamente contro chiunque si renderà colpevole del delitto sia di falso arruolamento, sia di seduzione o prestato aiuto alla diserzione dei militari appartenenti all'I. R. esercito austriaco, sia di occultamento dei disertori dalle bandiere di S. M. I. R. A. *venga proceduto e giudicato secondo le vigenti leggi militari austriache.*

Locchè viene recato a conoscenza del pubblico per opportuna sua norma; restando incaricati i rispettivi Comandanti delle II. RR. Truppe della corrispondente esecuzione nei casi contingibili.

Piacenza, dall'I. R. Comando del sesto Corpo d'armata, 30 Novembre 1849.

L'I. R. Generale d'Artiglieria
Barone D'Aspre.

Dalla residenza del Ministro di Buon Governo, Modena 11 Dicembre 1849.

De Buoi.

C. F. Bartolomasi *Segretario.*

16.

Notificazione del Comando militare di Parma sullo stato d'assedio.

Essendo tuttavia in vigore nei Ducati lo stato d'assedio, si crede opportnno di ricordare colla presente Notificazione agli abitanti tutti di questi Stati le disposizioni che a qnello riguardano e già rese note con Proclami anteriormente pubblicati dalle Snpreme Autorità.

Le disposizioni suddette sone riassnnte nei segnenti articoli:

Art. 1. I colpevoli dei delitti qui appresso indicati saranno trattati a norma della legge stataria

a) sedizioni, spionaggio, resistenza a mano armata e specialmente assalimento di singole sentinelle, pattuglie ed in generale della forza armata;

b) seduzione dei soldati, sia delle Regie Truppe, sia delle Imperiali Reali Austriache o d'altre Potenze alleate alla diserzione, o in generale ad infedeltà verso del Sovrano, o ad arrnolamento per servizio straniero;

c) ritenzioni d'armi da taglio, da punta e da fuoco e munizioni.

Per rispetto alle armi tutte quelle specialmente proibite dal Codice penale comune, e per quelle da fuoco anche le decomposte.

Art. 2. Nel corso del giorno e così fino alle ore dodici di sera non potranno radunarsi più di venti persone nelle strade o pubbliche piazze, e dovranno all'invito d'una pattuglia immediatamente disciogliersi; in caso contrario saranno arrestati. Dalle ore dodici in avanti non potranno star unite più di cinqne persone nei lnoghi pubblici suddetti.

Art. 3. Restano pure vietate le adunanze tumultuose di persone nei casi di arresti operati da agenti della pubblica forza,

o da pattuglie militari. Gli autori saranno arrestati e puniti coll'applicazione della legge stataria.

Art. 4. Le sentinelle e pattuglie avranno non solo il diritto, ma anche il dovere, di far uso delle loro armi in qualunque maniera contro coloro che non si fermeranno immediatamente al loro invito, ma colla fuga tenteranno sottrarsi all'arresto.

Art. 5. Qualunque casa dalla quale si facesse fuoco o si gettassero pietre o altri oggetti sopra pattuglie e singoli soldati e militari qualunque verrà immantinente occupata dalla forza armata, e qualora si tentasse resistenza verrà fatto uso delle armi. Il Comando militare ne disporrà poscia la perquisizione ed ordinerà gli arresti che crederà necessari.

Art. 6. Sono severamente proibiti i canti sediziosi od ingiuriosi, sia verso il Governo, sia verso il militare, sia verso le Autorità costituite, *siccome pure ogni sorta di canti e schiamazzi in tempo di notte che potessero turbare la pubblica quiete*. I contravventori saranno arrestati e puniti a norma delle leggi militari.

Art. 7. Qualunque insulto od offesa qualsiasi fatta ad un individuo appartenente allo stato militare, ed in causa, e per ragione di detta sua qualità, sarà pure punito coll'immediato arresto e coll'applicazione delle leggi militari a norma della gravità dell'ingiuria e dell'importanza del caso.

Art. 8. Tutte le botteghe di caffè, locande, osterie e bettole dovranno esser chiuse alle ore 11 di sera, eccettuato in Parma *il Caffè degli Svizzeri* e *l'Albergo della Posta*, non che nei vari paesi e borgate que' caffè ed alberghi che per motivi di pubblica utilità avessero già ottenuto o fossero per ottenere permesso speciale di restare aperti in ora più tarda dall'Autorità militare del luogo.

I proprietari delle suaccennate botteghe sono responsabili dell'osservanza di questa legge sotto pena d' una multa di lire nuove *quattrocento* e sospensione del loro esercizio.

Art. 9. Alle ore 12 di sera saranno chiuse le porte della città di Parma e non si apriranno, senza un permesso speciale, che soltanto per le diligenze, corrieri e militari oppure legni in posta.

Tutti gli altri che vogliono passare più tardi dell'ora suindicata devono premunirsi del *visto* del Comando Superiore militare sul loro passaporto se forestieri, e se sono della città di un viglietto di libero passaggio rilasciato dal Comando antidetto.

Art. 10. Tutti gli albergatori, proprietari di case e chiunque tiene alloggi, hanno l'obbligo di notificare all'ufficio di pubblica sicurezza gl'individui non domiciliati nel Comune alloggiati presso di loro. Nel caso d'inosservanza di questa prescrizione incorreranno per la prima contravvenzione in una multa di lire *cento;* la seconda contravvenzione sarà punita coll'immediato arresto.

Parma, 24 Settembre 1849.

Il Comandante militare della città di Parma
incaricato di far pubblicare in tutto lo Stato
le disposizioni contenute nella presente Notificazione

MELLI, *Tenente Colonnello.*

Visto — Parma 24 Settembre 1849.
Il Colonnello Comandante generale in 2.° delle I.R. Truppe
Direttore generale dell'Amministrazione militare

CROTTI.

17.

Decreto del Duca di Parma che regola la giurisdizione delle Autorità militari e giudiziarie pei reati politici.

NOI CARLO III DI BORBONE
INFANTE DI SPAGNA, PER LA GRAZIA DI DIO, DUCA DI PARMA, PIACENZA E STATI ANNESSI, ECC., ECC., ECC.

Volendo stabilire le norme colle quali si abbia a procedere nel caso, in cui, come di presente, sia dichiarato in vigore lo stato d'assedio, e abbenchè per regola generale la dichiarazione dello stato d'assedio importi la cessazione di qualsivoglia giurisdizione delle Autorità civili e giudiziarie, dovendo ogni affare essere devoluto all'Autorità militare, tuttavia piacendoci di limitarne l'applicazione così da evitare, per quanto mai far si possa, le conseguenze che deriverebbero da così fatto stato eccezionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I crimini, i delitti, e le contravvenzioni i quali abbiano per fine di compromettere la sicurezza interna od esterna dello Stato, e l'ordine pubblico, o in qualsivoglia altro modo turbare la pubblica tranquillità sono di competenza dell'Autorità militare, la quale giudicherà a norma delle leggi dello stato d'assedio.

Art. 2. Le Autorità giudiziarie dovranno perciò rimettere alla detta Autorità militare tutti gl'imputati di crimini, delitti, o contravvenzioni della natura prementovata, e aderire alle domande che dalla stessa Autorità militare saranno fatte per la consegna degl'imputati sopradetti.

Art. 3. Qualora però l'Autorità militare dopo l'esame dei fatti stimasse di dover rimettere gl'imputati alle Autorità giudiziarie, queste cureranno che sia proceduto a termine delle leggi ordinarie.

Art. 4. Le stesse Autorità giudiziarie hanno eziandio la facoltà di rimettere all'Autorità militare gli imputati di crimini, o delitti che sebbene non aventi direttamente per fine il turbamento del buon ordine, e della pubblica tranquillità, dovessero però per la frequenza loro, o per gli eccessi con cui venissero commessi, essere prontamente repressi.

Art. 5. L'Autorità militare incaricata di giudicare giusta le leggi dello stato d'assedio è affidata ai rispettivi Comandanti locali, i quali si atterranno alle istruzioni loro date dall'Autorità superiore militare.

Art. 6. Tutte le Autorità di qualsivoglia ordine dovranno, per la parte che a ciascuna di esse concerne, curare la precisa esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma il 28 Settembre 1849.

CARLO.

18.

Notificazione del Comando militare austriaco della città e fortezza di Piacenza.

S. A. R. il Duca regnante in questi Ducati, volendo assicurare il ben essere de' suoi sudditi, si è degnato notificare nei Ducati ripetutamente le prescrizioni dello stato d'assedio, onde ciascheduno ne venga di nuovo informato e così sia garantito dalle tristi conseguenze che ne verrebbero inevitabilmente ai contravventori, ed ai turbatori dell'ordine e della pubblica sicurezza.

Da questa benignissima sovrana cura prendo motivo di esprimere agli abitanti di questa Città e Fortezza, posta sotto il mio comando, la piena mia soddisfazione per la buona loro condotta e stretta osservanza delle leggi, senza delle quali il pubblico non potrà godere i beneficii risultanti dalla pace, e così assicurare la prosperità delle proprie famiglie.

Nondimeno per corrispondere alle ottime intenzioni di S. A. R. essendo anche mio desiderio di evitare ad ognuno i danni di una pena, trovo opportuno di ricordare agli abitanti che tuttora restano in vigore gli articoli 1, 2, 5, 8, 9, 10 e 11 del Proclama 13 Marzo 1849, lusingandomi di non essere forzato alle severe punizioni in esso contenute.

Piacenza, 4 Ottobre 1849.

L' I. R. Generale Maggiore
Conte Toròk.

19.

Decreti del Duca di Parma per cui vengono riunite e coordinate le disposizioni risguardanti lo stato d'assedio.

Noi Carlo III di Borbone, ecc.

Viste le leggi e disposizioni risguardanti allo stato d'assedio attualmente in vigore;

Volendo riunire e coordinare le leggi stesse per modo che non insorgano dubbii intorno ai fatti punibili giusta le leggi medesime,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La sedizione, ed ogni attentato, o cospirazione contro la sicurezza dello Stato;

L'incitamento, o la seduzione di soldati, sia delle truppe dello Stato, sia delle Potenze Alleate alla diserzione od infedeltà verso il proprio Sovrano;

La opposizione o resistenza a mano armata contro gli Agenti della forza pubblica, e l'assalimento, anche di singole sentinelle o pattuglie, come in generale di ogni individuo militare mentre esercita le sue funzioni;

La diffusione di stampe, o scritti rivoluzionarii, o la loro affissione in luogo pubblico;

Le adunanze tumultuose che nei casi di arresti operati da pattuglie, o dagli agenti della pubblica forza tendessero ad impedire in qual si sia modo che gli arresti medesimi fossero eseguiti,

Saranno punite colla morte per fucilazione.

Art. 2. Sarà punita colla stessa pena la delazione, la ritenzione, o l'occultazione in qualunque siasi luogo, o modo, di

armi, o munizioni, rimanendo ferme le disposizioni del Nostro Decreto dell' 11 Gennaio 1851 N. 12 intorno alle licenze di caccia o di porto d'armi, e le licenze speciali che potessero essere state concedute per ordine Nostro, siccome pure le prescrizioni concernenti la delazione o ritenzione di quelle armi, che sono proprie dell'uffizio o della qualità di cui taluno è rivestito.

Art. 3. In caso di sedizione, di attruppamento, di opposizione, o resistenza a mano armata di cui è detto nell'articolo 1 gli abitanti di una casa dalla quale si facesse fuoco, o si gettassero pietre o tutt'altro sovra pattuglie, sentinelle, od agenti della pubblica forza, saranno tenuti responsabili del crimine avvenuto sino a che non abbiano svelati o non siensi riconosciuti i veri colpevoli.

Art. 4. Quale si sia ingiuria, od insulto fatto ad un individuo militare per ragione di tale sua qualità, od in causa della medesima, ovvero in esercizio od in causa dell'esercizio di sue funzioni sarà punito colla reclusione.

Art. 5. Se si tratterà di percosse, le quali abbiano recate ferite, o contusioni, la pena sarà quella de' lavori forzati a tempo, salvo l'applicazione delle più gravi pene che il commesso crimine fosse per importare giusta le leggi in vigore.

Art. 6. Chiunque presti favore a' disertori delle truppe dello Stato, e delle Potenze Alleate sia col somministrare abiti, sia col dar loro ricovero, od occultarli, od in qualsivoglia altro modo coadiuvarli, sarà punito colla reclusione.

La stessa pena sarà applicata a chi senza licenza del Governo s'arruolasse volontariamente nelle truppe di una Potenza straniera o a chiunque altro ne favorisse in qualsivoglia modo l'arruolamento.

Art. 7. Ogni canto rivoluzionario in luogo pubblico, o che possa essere inteso in pubblici luoghi circostanti, sarà punito colla reclusione, e sarà poi applicata la pena dei lavori forzati a tempo ogni qualvolta i sovraddetti canti siano stati causa immediata di fatti che abbiano compromessa la tranquillità e l'ordine pubblico.

Art. 8. Alle pene comminate dagli Articoli 10, 11, 12, 13 e

15 dell'Appendice al Codice penale comune approvato col Decreto del 13 Dicembre del 1820, N. 182 in ciò che concerne al divieto d'ogni società soggetta a vincolo di segreto, è sostituita la pena dei lavori forzati a tempo.

Art. 9. Chiunque sia convinto d'aver tenute corrispondenze allo scopo di eccitar odio, o disprezzo contro il Governo legittimo, o nelle quali si manifestino principii contrarii al sistema del Governo medesimo;

Chiunque ecciti altrui a far offerte, o le raccolga, o si presti a secondarle allo scopo di turbare la tranquillità, l'ordine pubblico, o a favorire massime o disegni contrarii ai principii del Governo legittimo;

Chiunque sparga notizie dirette a sovvertire l'ordine e la quiete pubblica;

Chiunque ecciti altrui, o dia opera a dimostrazioni pubbliche per biasimare e contrariare qual si sia disposizione del Governo, o i principii politici, od amministrativi stabiliti nello Stato.

Sarà punito nei tre primi casi colla reclusione, e nell'ultimo coi lavori forzati a tempo, salvo l'applicazione della pena comminata all'articolo 1 quando la dimostrazione avesse promossa la sedizione.

Art. 10. Ogni pubblico discorso, scritto, o fatto tendente a spargere lo sprezzo, od il malcontento contro Chi governa; o ad ispirare avversione alla forma di Governo, od all'Amministrazione dello Stato, sarà punito col massimo de'lavori forzati a tempo.

Art. 11. Ogni altro discorso del genere di quelli accennati nell'articolo precedente che non fosse pubblico sarà punito colla reclusione.

Art. 12. La introduzione in questi Stati, esposizione, vendita, o distribuzione di libri, stampe, o litografie contenenti principii rivoluzionarii sarà punita coi lavori forzati a tempo.

Art. 13. La sola detenzione dei libri, stampe, o litografie accennati nell'articolo precedente, o di scritti rivoluzionarii sarà punita colla reclusione quando il detentore non ne abbia ottenuta licenza in iscritto dall'Autorità competente, o per la qua-

lità sua di pubblico funzionario o Magistrato non gli sia lecito di ritenerli.

Art. 14. Chiunque si permettesse di portare segni rivoluzionarii sarà punito colla prigionia da sei mesi a due anni, ovvero con multe da trecento a mille lire, od anche con pena disciplinare.

La sola detenzione di siffatti oggetti sarà punita colla prigionia non maggiore di un anno, ovvero con una multa dalle lire 180 alle 500 a norma delle circostanze. In ogni caso gli oggetti tutti saranno appresi e confiscati.

Art. 15. Ove in qualche Comune avvenissero ribellioni alla forza armata con assembramento di popolo, od altri fatti tumultuosi compromettenti l'ordine pubblico e la quiete della popolazione, sarà ivi spedita quella quantità di truppa che verrà riputato conveniente, e la medesima sarà mantenuta per un tempo da determinarsi a norma delle circostanze a carico del Comune stesso, senza che sia per ciò impedito l'esercizio dell'azione pubblica e della civile per risarcimento di danni contro gli autori dei fatti stessi.

Art. 16. Le botteghe da caffè, gli alberghi, le locande, osterie e bettole dovranno essere chiuse alle ore dodici pomeridiane a meno che i conduttori delle medesime non godessero di una speciale licenza.

I contravventori saranno puniti di una multa da lire 50 alle 500.

Art. 17. Chiunque da alloggio a persona forestiera, o se suddita di questi Stati di diversa Provincia, nella Città, e nei luoghi ove risiede un Comando militare di Città, o di Piazza, dovrà darne immediatamente avviso al Comando stesso. Negli altri Comuni dello Stato una tale denunzia dovrà essere fatta all'uffizio Podesteriale od anche al Sindaco più vicino, ma però entro lo spazio di ore ventiquattro.

Le contravvenzioni a siffatta disposizione saranno punite con una multa di lire 16 alle 200.

Art. 18. Nei casi tutti in cui, pe' fatti non contemplati dalla presente legge, e pei quali, in forza dell'art. 1 del Nostro Decreto in data del 28 Settembre 1849 (N. 509), sieno competenti

i Tribunali militari, siccome crimini, delitti o contravvenzioni aventi per fine di compromettere l'ordine pubblico, o di turbare in quale si sia modo la quiete o sicurezza pubblica, saranno applicate le pene stabilite pe' casi speciali dal Codice penale comune, aumentate di un grado, salvo il caso in cui la pena inflitta dal Codice stesso fosse quella dei lavori forzati a vita.

Art. 19. Il Consiglio di Guerra permanente creato coll' atto del dì 5 Febbraio 1851 per giudicare i fatti commessi in violazione delle leggi dello stato d'assedio, avrà la facoltà nell'applicazione delle pene criminali di discendere a seconda de' casi da uno a tre gradi ove circostanze attenuanti siano per consigliarlo.

Ove però si tratti dell'applicazione della pena capitale dovrà essere osservato quanto è disposto dall'articolo 68 del Codice di processura criminale militare.

Art. 20. Il Consiglio di Guerra permanente dovrà del pari giudicare i colpevoli di calunnia, o falsa testimonianza, di cui è parlato negli articoli 396 e seguenti del Codice penale comune, allorquando la calunnia o la falsa testimonianza esponga l'imputato ad inquisizione, o condanna per qualcuno de' crimini, delitti, o contravvenzioni preveduti e puniti dalla presente legge.

Art. 21. In tutti i casi in cui dalla presente legge è imposta la sola multa, questa sarà inflitta in via amministrativa e senza formalità di giudizio dal Comandante della Città e Provincia in cui avvenne la contravvenzione.

Art. 22. I fatti che non presentassero tutti gli estremi dei crimini, delitti, o contravvenzioni di cui è detto nella presente legge, ma che non fossero ad un tempo spogli d'ogni colpa, saranno in via disciplinare puniti dal rispettivo Comandante della Città e Provincia.

Art. 23. Il presente Decreto sarà obbligatorio anche pe' forestieri scorse le ore ventiquattro da che saranno entrati nel territorio dei Nostri Stati.

Art. 24. Le leggi tutte concernenti lo stato d'assedio sono abrogate ad eccezione del precitato Nostro Decreto in data del 28 Settembre 1849 (N. 509).

Art. 25. Il Capo dello Stato Maggiore generale delle Nostre Truppe è incaricato dell'eseguimento del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma 22 Dicembre 1851.

CARLO.

Da parte di S. A. R.
Il Capo di Stato Maggiore Generale
GODI.

20.

NOI CARLO III DI BORBONE, ECC.

Veduto il Nostro Decreto alla data del 22 Dicembre 1851 (N. 328);

Veduto l'articolo 9 del Codice di processura criminale militare;

Volendo dare al Consiglio di Guerra permanente una formazione che meglio risponda allo scopo dell'istituzione sua,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Consiglio di Guerra permanente, incaricato di giudicare i fatti contemplati dal Nostro Decreto 22 Dicembre 1851 (N. 328), sarà quindi innanzi composto di

a) Un Uffiziale Superiore da essere scelto dalla classe degli Uffiziali in attività, o da quella degli Uffiziali pensionarii;

b) dell'Auditore di Guerra Capo, o di chi ne compie le veci;

c) di due Capitani;

d) di due Luogotenenti;

e) di due Sottotenenti.

Art. 2. Ciascuno degli Uffiziali or nominati avrà un voto: di guisa che il Consiglio di Guerra permanente formerà un totale di otto voti come ogni altro Consiglio di guerra.

Art. 3. Il Capo dello Stato Maggiore generale delle Nostre Reali Truppe curerà l'eseguimento del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma questo giorno trenta Marzo 1853.

CARLO.

Da parte di S. A. R.
Il Capo dello Stato Maggiore Generale
GODI.

21. A (a)

Parma, 24 Settembre 1849.

Regio Comando Militare
della Citta' di Parma.

P. N.° 95.

NOTA

Il Comando dei Reali Dragoni spedirà tosto due Dragoni alla Casa di Forza col qui accluso ordine aperto onde prendere in consegna il detenuto F..... I..., e tradurlo subito nella Reale Cittadella, ove il Signor Capitano Scarabelli comandante l'esecuzione di già lo attende per farlo punire con 25 colpi di bastone, poscia rimetterlo in libertà.

Il Tenente Colonnello
Comandante della Città di Parma
MELLI.

Al Comando dei Reali Dragoni
Parma.

B

REGIO COMANDO MILITARE
DELLA CITTA' DI PARMA.

Rapporto del giorno 24 Settembre 1849.

Quel F..... I..... di Parma, che per canti e schiamazzi notturni si rese colpevole di turbata tranquillità pubblica, e fu

(a) Dalla lunga serie di Documenti di questa ragione che si riscontrano nel Volume intitolato: *I Borboni di Parma dal 1847 al 1859*, pubblicato per cura del Governo dell'Emilia nel 1860, abbiamo estratto alcuni pochi più notevoli tanto per dar un saggio ai lettori dei gesti di quella tirannide; i quali senza queste testimonianze officiali irrefragabili non sarebbero creduti veri nè verosimili.

punito come da rapporto dell'11 corrente, nel giorno 20 fu recidivo ed arrestato dagli agenti della pubblica sicurezza è stato con rapporto rimesso al Comando di città.

Questa mattina verificato l'esposto alle ore una pomeridiana, ha ricevuto il meritato castigo di 25 colpi di bastone, e fu poscia messo in libertà.

Il Tenente Colonnello
Comandante Militare della Città di Parma

MELLI.

Vidi! (sic)
Il Colonnello Comandante Generale
in 2.° delle RR. Truppe

CROTTI.

C

REGIO COMANDO MILITARE
DELLA CITTA' DI PARMA.

Rapporto del giorno 27 Settembre 1849.

Dietro il processo compilato dal Signor Auditore di Guerra di seconda classe, e ponderato il voto informativo dello stesso Signor Auditore, il Comandante della città di Parma dispone, che siano puniti disciplinarmente gli otto detenuti arrestati in Gainago il giorno 13 corrente, come segue:

1.° B....... G....., con 40 colpi di bastone come uno dei principali che esternava ingiurie contro il legittimo Governo e pubbliche Autorità:

2.° B..... F.....
3.° B..... S.....
4.° C..... V.....
5.° C..... G..... } con 20 colpi.
6.° V..... V.....
7.° V..... G.....

8.° A..... D..... con 12, giacchè gracile e malaticcio, non che uno dei meno colpevoli.

I nominati T..... F...., e T..... G...., saranno arrestati per subire la meritata pena.

Il Signor Arciprete Don F.... F..., Parroco di Gainago, subirà nella Reale Cittadella la prigionia di un mese, e dovrà stare presente alla punizione dei suoi, da lui traviati Parrocchiani. Il mese decorrerà dal 28 cadente mese di Settembre, e terminerà col 27 Ottobre.

Questa sentenza verrà eseguita domani giorno 28, alle ore otto antimeridiane, sotto il comando del signor Capitano Scarabelli.

Il Tenente Colonnello
Comandante Militare della Città
MELLI.

Vidi!
Il Colonnello Comandante Generale
delle RR. Truppe in 2.°
CROTTI.

D

REGIO COMANDO MILITARE
DELLA CITTA' DI PARMA.

Rapporto del giorno 3 *Ottobre* 1849.

Essendo risultato dagli esami fatti dal signor Auditore di Guerra in secondo, che fra i quattro detenuti per canti sediziosi fatti in Soragna il giorno 11 dello scorso Settembre, tre sono chi più chi meno rei, e il quarto solamente arrestato perchè trovato in compagnia dei suddetti, così questo Regio Comando militare di città ordinava, che

1.° T.... A...., vetturale, causa principale dello scandalo avvenuto; e di più uomo di sentimenti cattivi in ogni genere, sia punito con 30 colpi di bastone;

2.° T..... G...., meno reo, con colpi 15;

3.° B..... F...., di meno perversa condotta, ma però cantante tali canzoni sediziose, con colpi 20.

Circa poi al F.... S..., Israelita, imputato del puro delitto

di essersi trovato in compagnia di tali cattivi soggetti, venne ordinato che fosse presente alla punizione inflitta ai tre succitati individui, senza però subire alcuna punizione corporale.

Detta sentenza venne eseguita questa mattina alle ore 11 nella piazza della Reale Cittadella sotto il comando del signor Capitano Scarabelli.

Il Tenente Colonnello
Comandante della città di Parma

MELLI.

Visto!
Il Colonnello Comandante Generale
delle RR. Truppe in 2.°

CROTTI.

E

REGIO COMANDO MILITARE
DELLA CITTA' DI PARMA.

Rapporto del giorno 6 *Ottobre* 1849.

Il Comando della Piazza di Pontremoli annunciando con Nota datata dal 27 Settembre p. p. a codesto Regio Comando Militare, che nel giorno 12 del passato Agosto 1849 certi, B . . . . R . . . . d'anni 31, C . . . P . . . d'anni 18, e G.... P.... d'anni 26 contadini nati e domiciliati in Argenzio (Pontremoli) si sono recati alla Chiesa di Cerettoli schiamazzando ed insultando i devoti nel tempo degli Uffizi Divini, e così riconosciuti come disturbatori dell'ordine, e della pubblica tranquillità, venne ordinato che fossero puniti con 25 colpi di bastone per cadauno.

Detta sentenza fu eseguita in Pontremoli alle ore 7 del mattino 3 corrente.

Il Tenente Colonnello
Comandante Militare della città di Parma

MELLI.

Vidi!
Il Colonnello Comandante Generale
in 2.° delle RR. Truppe

CROTTI.

F

REGIO COMANDO MILITARE
DELLA CITTA' DI PARMA.

Rapporto del giorno 18 *Ottobre* 1849.

S.... T.... arrestato nel Caffè Ghia detto *Schincon* la notte del giorno 16 Ottobre corrente, ove indusse un militare austriaco ad ubbriacarsi è stato questa mattina punito con 25 colpi di bastone e poscia posto in libertà; anche il militare austriaco che ha con lui passata la notte è stato pure punito corporalmente.

Il S..... fu arrestato dai soldati austriaci, e da essi con il relativo rapporto rimesso al Comando di città.

Il Tenente Colonnello
Comandante della città di Parma

MELLI.

Vidi!
Il Colonnello Comandante Generale
in 2.° delle RR. Truppe

CROTTI.

G

REGIO COMANDO MILITARE
DELLA CITTA' DI PARMA.

Rapporto del giorno 22 *Ottobre* 1849.

Z.... G.... d'anni 20 contadino, nativo di Castelnuovo di Terzi (Alseno) venne colà arrestato nel pomeriggio del 17 passato Settembre dai Dragoni R. e tradotto il giorno 26 di detto mese nelle Carceri della Reale Cittadella imputato di disprezzo con parole allo Stemma Reale.

Dal costituito giudiziario sommario che venne esteso contro l'inquisito essendo stato comprovato l'insulto fatto allo Stemma

Reale, preso però in contemplazione che il suddetto trovasi già in prigione dal 17 p. p. mese e volendo dare al medesimo una punizione più mite, questo Reale Comando militare di città ha disposto che Z.... G.... sia punito con 15 colpi di bastone, e poscia messo in libertà. Detta sentenza ebbe la sua esecuzione nella R. Cittadella la mattina del 22 corrente alle ore 10 alla presenza del signor Capitano Scarabelli.

Il Tenente Colonnello
Comandante Militare della Città

MELLI.

Vidi!
Il Colonnello Comandante Generale
in 2.° delle RR. Truppe

CROTTI.

H

REGIO COMANDO MILITARE
DELLA CITTA' DI PARMA.

Rapporto del giorno 14 *Marzo* 1850.

Il maresciallo d'alloggio dei Reali Dragoni di Borgo S. Donnino fatto consapevole che un F..... V..... Tessitore, teneva presso di sè in propria casa insegne rivoluzionarie, si trasferì con due Reali Dragoni nel giorno sette Marzo corrente al domicilio suo ove eseguirono una perquisizione rinvenendogli una stampa contenente la protesta dei Lombardo-Veneti ai fratelli d'Italia e d'Europa, due medaglie portanti l'effigie di Pio IX con nastri tricolorati, ed un quadro rappresentante il Risorgimento d'Italia davanti al quale teneva una lampada come se fosse una Divina immagine. — Tutti questi oggetti furongli confiscati, ed arrestato il F..... venne deposto in quelle Carceri Comunali. — Esso è individuo di pessima condotta per cui è vincolato a diversi precetti di Buongoverno, e siccome alcune volte ebbe a mancarvi subì pena di prigionia.

Per tale complesso di circostanze *il sottoscritto lo ha condannato* a subire 25 colpi di nervate ed a due mesi di prigionia nella Casa di Correzione a disposizione della Generale Direzione dell'ordine pubblico col digiuno a pane ed acqua per tutta la quaresima un giorno sì e l'altro no.

Uscendo dalla Casa di Correzione il giorno 12 Maggio verrà presentato agli Uffizi di quel Dicastero per la conveniente ammonizione e perchè ai precetti di cui è gravato vi sia aggiunto anche quello speciale di non parlare di cose politiche sotto pena di essere punito ancora corporalmente con altri 25 colpi di nervate.

Il Tenente Colonnello
Comandante Militare della Città

MELLI.

I

COMANDO GENERALE DELLE R. TRUPPE
Polizia militare.

NOTA

AL COMANDO DI PIAZZA DELLA CITTA' DI PONTREMOLI.

Avendo saputo che un tal R..... G..... di Pontremoli si è permesso di beffare in pubblico alcuni Invalidi stanziati in detta Città, codesto Comando di Piazza ordinerà che al mezzo giorno di mercoledì, 25 del corrente mese, gli vengano in pubblica piazza date venticinque legnate.

Il prefato Comando ordinerà pure che sian puniti nella stessa guisa, ma solo con dieci legnate, tutti coloro che per imitare alcuni liberali di Aulla (Estense) facessero nella Lunigiana Parmense pompa di cappelli foderati ai tre colori italiani, e ciò solo a que' borghesi, non contadini, conosciuti per persone di

opinione liberale esaltata: e così pure a que' mercanti o Cappellai che osassero fabbricarne o venderne.

23 Settembre 1850.

Il Colonnello
Capo dello Stato Maggiore Generale
delle Reali Truppe
Firmato — GODI.

K

REGIO COMANDO MILITARE
DELLA CITTA' DI PARMA.

Rapporto del giorno 11 *Aprile* 1851.

Questa mattina alle ore otto, certo C.... G...., Calzolaio di Fiorenzuola è stato punito nella Casa di Forza ove stava ditenuto, con 15 colpi di nervo perchè, nel dì 9 di Marzo ultimo scorso in una pubblica osteria, osò parlare in modo irriverente ed ingiurioso dei Decreti di S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano.

Esso venne posto in libertà appena subita la punizione e fatto presentare a questi uffici è stato ammonito autorevolmente accompagnandolo di un salvo-condotto per recarsi al suo domicilio a senso di quanto era ordinato dal Capo dello Stato Maggiore Generale con Nota in data di jeri N. 17779.

Il Comandante della Città e Provincia
BASSETTI.

L

P. S. N.° 1234. Parma 16 Gennaio 1851.

SEGRETERIA DI GABINETTO

AL REGIO COMANDO MILITARE
DELLA CITTA' E PROVINCIA DI PARMA.

NOTA

S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano veduto il rapporto di codesto Regio Comando Militare in margine accennato vuole che

al Z.... G...., di cui al N.° II del detto Rapporto, sieno applicati 50 colpi di nervo.

Il sottoscritto però, avuto riguardo a quanto il sullodato Regio Comando riferisce circa al fisico del Z..., lo autorizza a fargli applicare il detto numero di nervate in tanti giorni quanti crederà nella sua saggezza convenire perchè il Z.... stesso non ne risenta grave danno.

Il Ministro di Stato pel Dipartimento delle Finanze
Incaricato provvigionale

M. A. ONESTI.

M

N.° 1214-1318. Parma 15 Febbraio 1851.

REGIO COMANDO MILITARE

DELLA CITTA' E PROVINCIA DI PARMA.

ALLA REGIA SEGRETERIA INTIMA DI GABINETTO

Parma.

NOTA.

Fino dall'8 corrente il Comando del R. Corpo di Gendarmeria trasmetteva a questo Comando un Processo verbale a carico del Medico-Chirurgo condotto, Dottor F.... G...., essendosi egli permesso proposizioni sconvenienti.

Ecco di che si trattava:

Nella sera del 10 Gennaio ultimo scorso il Dottore G.... era chiamato dalla B...., moglie del Guardia Campestre del Comune per farle una cacciata di sangue: terminato il salasso, nel consegnare il vaso contenente il sangue alla figlia della suddetta, di nome M.... d'anni 18, questa scherzando disse: *ecco abbiamo la frittura*, al che il medico rispondeva: *sì la mangieremo domani in onore del Duca che è la sua funzione:* a questo la giovine soggiungeva: *il Duca è un Signore: sì*, ripigliava il medico. *è un Signore, come noi mangia, beve e dorme.*

Sembrando a questo Comando fosse necessario l'accertarsi bene della sussistenza delle date accuse, si scriveva tosto con postilla dell'8 stesso N. 1214-1220 al suddetto Comando del R. Corpo di Gendarmeria, che quand'egli credesse potersi prestare intera fede alle cose riferite, senza bisogno di più accurata verificazione, facesse pur procedere all'arresto del Dottor G....; quindi fatto estendere altro atto, pel quale si ha confermato quanto era detto nel primo, coll'aggiunta che la madre e figlia suddette si dicono pronte a sostenere quanto hanno deposto anche sotto vincolo di giuramento, dicendo inoltre che il Dottor G...., non ischerzava ma che si esprimeva così da lasciare scorgere *disprezzo ed irriverenza* verso il Sovrano, è stato proceduto all'arresto di esso G...., che tradotto a Parma, giace nella Casa di forza a disposizione di questo Comando, il quale ha ricevuto oggi gli atti e li trasmette qui alligati, pel caso che il grave mancamento commesso dal G..., si dovesse punire con pene superiori a quelle che sono in facoltà di questo Comando, che per ciò stesso attenderà congruo riscontro per far eseguire quanto sarà determinato.

Il Comandante della Città e Provincia

BASSETTI.

Trovasi a tergo di questo rapporto scritto di mano del Duca Carlo III

Riceva 10 legnate e gli sia levata la condotta.

22.

Sovrana determinazione del Duca di Parma sul licenziamento dei mezzaiuoli e famigli colonici.

Noi Carlo III di Borbone ecc.

È pervenuto a Nostra scienza che non pochi proprietari e fittaiuoli tanto di privati possedimenti, quanto del Patrimonio dello Stato, e di pubblici Stabilimenti hanno licenziato e licenziano giornalmente i loro coloni, sia mezzaiuoli che famigli da spesa o di altra denominazione, i quali coltivano i fondi su cui dimorano, non per giusta cagione, ma unicamente perchè quei contadini si conservarono sudditi fedeli al Nostro legittimo Governo durante le passate anarchiche violenze politiche, e tali si mantengono e manifestano di presente non ostante le insinuazioni rivoluzionarie di quei loro padroni: ed è pure a Noi noto che la più parte di quei contadini non possono allogarsi in altre proprietà non essendo accettati nè dalle persone che posseggono quelle proprietà perchè nutrono sentimenti avversi al legittimo Governo ugualmente che quelle che lor dieder licenza, o quindi sono animate da un medesimo spirito, nè dalle persone di pensar retto ed affezionate a Noi, lasciandosi queste imporre dalla tristizia di quelle e da tema di procacciarsi dispiaceri o danni.

Volendo por freno a tanto ardire del partito rivoluzionario che mira ad alienare da Noi una classe dei Nostri amatissimi sudditi che nutrono affezione e fedeltà al legittimo Nostro Governo, venendo ad un tempo in loro soccorso,

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. Quind'innanzi e sino a nuova disposizione quando i proprietari od i fittaiuoli avranno giuste e legittime ragioni, e

così quelle prevedute dal Codice Civile, od altre che saranno giudicate tali che giustificano la data licenza ai coloni, dovranno far conoscere le ragioni medesime al Pretore nella di cui giurisdizione è situata la proprietà, il quale esaminerà sommariamente e diligentemente i fatti addotti, e dopo sentite e ponderate le discolpe dei coloni giudicherà a termine di legge.

Art. 2. Le sentenze che i Pretori pronuncieranno su questa materia saranno sempre appellabili.

Art. 3. I Regi Procuratori presso i Tribunali civili e criminali e presso i Tribunali civili e correzionali veglieranno a che i Pretori giudichino sollecitamente siffatte cause.

Art. 4. Tutte le licenze date dopo il San Martino dello scorso anno 1849 sino al presente dai proprietari o fittaiuoli ai loro coloni siano essi mezzaiuoli, o famigli da spesa o sotto qualsivoglia denominazione dimoranti sui fondi rurali affidati alla loro coltivazione, non potranno avere verun effetto se non saranno state confermate entro il venturo mese di Aprile dai Pretori rispettivi nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 1.

Art. 5. Quando fosse scoperto che un Pretore avesse, per favorire il proprietario od il fittaiuolo, giudicato men che rettamente, sarà immediatamente destituito.

Art. 6. Se risultasse che l'ingiustizia commessa dal Pretore era nota a qualche Magistrato Superiore, cui è obbligo d'avere vigilanza verso di esso, e mancò di denunziare il colpevole, il detto Magistrato sarà pur egli destituito, salvo le altre pene stabilite dalle leggi quando l'ingiustizia fosse stata commessa dietro prevaricazione, concussione od altro delitto preveduto dalle leggi in vigore.

Art. 7. Tutte le Autorità civili e militari e principalmente i Comandanti delle Piazze ed i Reali Dragoni indagheranno le cagioni per cui i proprietari dei fondi rurali, od i fittaiuoli licenziano i loro coloni, e quando avranno certezza che le dette cagioni non hanno altro fondamento che l'essere i coloni stessi d'una opinione politica conforme al legittimo Nostro Governo, dovranno stenderne rapporto e trasmetterlo direttamente al Pretore cui può appartenere, il quale ne avrà quel riguardo che

crederà di giustizia per l'istruzione della causa e per la sentenza da proferirsi.

Art. 8. Il Presidente di Grazia, Giustizia e Buongoverno curerà l'immediata esecuzione della presente Determinazione.

Dato a Parma questo di 19 Marzo 1850.

CARLO.

Da parte di S. A. R.
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno

E. SALATI.

23.

Proclama del Duca di Modena Francesco V
dopo la battaglia di Novara.

NOI FRANCESCO V, PER GRAZIA DI DIO DUCA DI MODENA, ECC., ECC.

Si è avverata del tutto, e più presto ancora che si potesse sperare, la lusinga che avevamo dichiarata col nostro proclama del 14 corrente di riporre nella Divina Provvidenza: la giusta causa del trionfo: l'Armata Sarda, benchè combattesse con valore fu disfatta. Una pace onorevole e, per quanto è a ritenersi, duratura, va fra non molto a conchiudersi, e quindi cesserà con essa quello stato penoso di agitazione, in cui da un anno in circa ebbero a trovarsi questi dominii.

Fa d'uopo che ora tutti gli amici dell'ordine e del nostro legittimo governo si scuotano, e che deponendo ogni timore, cooperino, per quanto da loro rispettivamente dipende al mantenimento, della pubblica e privata tranquillità e sicurezza con quello spirito di unità, di attività e di vigore che finora fu proprio di coloro che si mostrarono avversi alla causa della religione e del trono.

All'opposto essendo a nostra cognizione che alcuni in questo breve periodo di crisi commisero ed eccitarono altri a commettere atti di aperta rivolta contro la nostra legittima autorità, violando le proprietà altrui e gravemente offesero le persone, determiniamo che debbano essi giudicarsi da una Commissione militare residente a Modena.

E siccome la popolazione di campagna si è a noi mostrata devota in ogni incontro, e l'abbiamo in singolar modo anche rilevato nella circostanza che ci siamo trasferiti dalla Capitale a Brescello, così vogliamo loro esprimere la nostra riconoscenza, come pure manifestiamo la piena nostra soddisfazione a tutti coloro che in tempi così difficili non hanno punto mancato a quei doveri che sono propri d'ogni buon suddito, e che hanno dato non dubbie prove e per loro onorevoli di sincero e fedele attaccamento alla nostra persona.

Sia pur noto alle nostre truppe che la condotta delle medesime tenuta in questi giorni ha in noi resa maggiore la confidenza, che in esse avevamo, e che lo spirito di cui si sono mostrate animate ci rende certi che possiamo in ogni evento contare sopra il loro coraggio.

Dato in Brescello questo giorno 29 Marzo 1849.

Francesco.

21.

Protesta della Commissione governativa toscana per l'occupazione dei territorj di Massa Carrara e Lunigiana.

La Commissione governativa che regge la Toscana a nome di S. A. R.

Il granduca Leopoldo II ha ricevuto con profondo dolore la officiale notizia che un corpo d'armata austro-estense ha militarmente occupato i territorii di Massa e Carrara, le provincie della Lunigiana e della Garfagna, e ne ha preso possesso a nome di S. A. R. il duca di Modena, e rispettivamente a nome di S. A. R. il duca di Parma.

I diritti incontestabili del governo di S. A. R. il granduca di Toscana alla conservazione delle provincie suddette da esso possedute fino a questo momento con la piena adesione di tutte le potenze europee, gli obblighi assunti dal governo medesimo verso quelle popolazioni le quali tanta fiducia gli attestarono con la loro spontanea dedizione e di tanta fedeltà e di tanto affetto gli diedero prova posteriormente ad essa, impongono alla Commissione governativa toscana il dovere di protestare solennemente contro siffatta occupazione, e di appellarne alla giustizia di tutti i governi d'Europa, affinchè il silenzio non diventi argomento di acquiescenza, nè in qualunque possibile eventualità venga interpretato come rinunzia di quei diritti che la Commissione governativa toscana intende al contrario di mantenere intatti con la presente protesta.

Nessuno ignora come dopo la rivoluzione di Lombardia avvenuta nel mese di marzo dello scorso anno, e la susseguente rottura delle ostilità fra il Piemonte e l'Austria, S. A. R. il granduca di Modena e S. A. R. il granduca di Parma, abbandonassero i loro Stati lasciando in tal modo quelle popolazioni senza governo, e quindi nel diritto pieno ed inespugnabile di provvedere alla propria sicurezza. Sciolti i governi di Modena e Parma, si costituirono immediatamente molti governi provvi-

sorii i quali furono solleciti d'interrogare i voti delle popolazioni. Da questo appello risultò che i popoli dei territorii di Massa e Carrara e quelli della Lunigiana e della Garfagna, i quali tutti sia per la loro geografica posizione, sia per ragioni d'industria e di commercio, sia finalmente per affetto, erano stati mai sempre avvezzi a considerare sè stessi come congiunti alla prossima Toscana, manifestarono senza indugio e senza esitanza la volontà di entrare a far parte di uno Stato col quale avevano ed hanno tanti e così intimi legami. Di questo universale sentimento delle popolazioni suddette, si fecero interpreti i governi provvisorii. E S. A. R. onde non preoccupare con una accettazione pura e semplice l'ordinamento futuro delle sorti italiane, consentì alla dimandata aggregazione, dichiarando formalmente però, siccome fece con il *motu-proprio* del 12 maggio 1848, che in ogni caso doveva intendersi preservata ai popoli che alla Toscana si univano, quella naturale libertà per cui potessero in qualunque evento provvedere a sè medesimi, e di essi non venisse disposto altrimenti senza il loro consentimento.

Questa aggregazione così conforme ai voti ed agli interessi dei popoli che l'operarono, non solo ricevè la più manifesta adesione, ma ebbe pur anco a suo favore l'opera, e l'opera efficace delle alte potenze europee. Infatti, allorquando dopo il disastro che colpì le armi piemontesi a Custoza e Somma Campagna, i nuovi confini della Toscana sembrarono minacciati, l'Inghilterra e la Francia interposero sull'istante la loro mediazione onde preservarli. E li preservarono. Nè certamente l'Austria aveva adesso verun diritto nè veruna ragione di più che allora non avesse per violarli. La posizione era nell'aprile del 1849 identica a quella dell'agosto 1848. Nell'ordinamento delle cose italiane, se un mutato consiglio per parte dei popoli che alla Toscana si unirono li spingerà a manifestare liberamente la volontà di separarsene, la Toscana, fedele alla parola già data, lascierà quei popoli pienamente signori dei loro destini. Ma ora, nelle condizioni presenti, mentre i popoli delle provincie recentemente occupate dalle truppe austro-estensi tutt'altra volontà hanno fin qui dimostrato fuorchè quella di separarsi dalla Toscana, la Commissione governativa mancherebbe gravemente ai

suoi doveri, alla dignità ed agl'interessi del paese, agl'impegni presi in altro tempo dalla Toscana verso quei popoli che in lei collocarono tanta fiducia, se non protestasse solennemente contro il fatto che a danno loro si è consumato.

Riassumendo in brevi parole le cose fin qui narrate, è indubitato, che nel mese di marzo del 1848, i popoli dei territori di Massa e Carrara, della Lunigiana e della Garfagna si trovarono abbandonati; è indubitato che in conseguenza di questo abbandono essi trovaronsi nel pieno diritto di provvedere alla propria sicurezza, è indubitato che questo diritto legittimamente e spontaneamente esercitarono aggregandosi alla Toscana; è indubitato finalmente che le alte potenze approvarono, e con l'opera loro sanzionarono l'avvenuta aggregazione.

Quindi è che la Commissione governativa che regge la Toscana a nome di S. A. R. il granduca di Toscana, facendo appello alla giustizia di tutte le potenze europee, solennemente dichiara, che la occupazione per parte delle truppe austro-estensi degli Stati di Massa e Carrara, e delle provincie di Lunigiana e di Garfagna, altro non è che un fatto lesivo dei più sacri diritti, e solennemente ed a tutti gli effetti protesta contro questo fatto, e contro le sue conseguenze.

Firenze, 22 Aprile 1849.

Orazio Cesare Ricasoli
1° *Priore ff. di Gonfaloniere*
L. Guglielmo Cambray Digny
Filippo Brocchi
Giuseppe Ulivi
Luigi V. Cantagalli
Carlo Buonaiuti
Giuseppe Bonini

Gustavo Galletti
Filippo Rossi
Carlo Azzurrini
Gino Capponi
Bettino Ricasoli
Carlo Torrigiani
Cesare Capoquadri

25.

Noi Francesco V per la grazia di Dio duca di Modena, ecc., ecc

Dopo un anno di politici sconvolgimenti, la Divina Provvidenza dispone che ritorni fra i nostri sudditi d'oltre Appennino il legittimo governo.

Vogliamo riprometterci cho ogni ordine di persone sarà per cooperare al ristabilimento del governo medesimo.

Si estende ai sudditi predetti l'amnistia da noi concessa coll'editto 8 Agosto p. p. agli altri sudditi estensi, che non furono capi o promotori di rivolta, e confidiamo che non avranno quelli ad abusare della nostra clemenza.

Si dichiarano nulli gli atti che dal 22 marzo 1848 in poi emanarono dai governi dai quali furono occupati i nostri dominii posti oltre l'Appennino.

Vengono richiamati al proprio impiego coloro che ne furono rimossi dall'epoca suddetta, e si confermano nel rispettivo uffizio le persone già da noi impiegate, che non se ne siano resi immeritevoli colla loro condotta.

Il ristabilimento della legittima autorità sarà al certo ben accolto dalla maggioranza degli abitanti, e singolarmente dalla popolazione di campagna, che in tempi così difficili non cessò dal mostrare affezione al nostro governo ed alla nostra persona.

Massa ducale, 16 Aprile 1849.

Francesco.

26. *

Messaggio della Commissione provvisoria di Governo della Toscana a Leopoldo II. [a]

Altezza Reale

Le parole che l'A. V. si è degnata rivolgere a questa Commissione governativa, sono state per noi una nuova prova del paterno invariabile affetto che ella portò sempre ai Toscani, e noi non sapremmo trovare espressioni che valessero a dire quanto viva sia la nostra riconoscenza, nè per descrivere i sentimenti che esse sono per risvegliare nell'animo dei popoli toscani. Nella speranza di vedere prontamente l'ottimo nostro Principe e Padre tornato in mezzo ai figli suoi, noi compiamo un sacrosanto dovere, rendendo conto all'Altezza Vostra dello stato attuale degli affari più gravi e delle condizioni presenti del paese.

Da una relazione che Vostra Altezza troverà unita al presente dispaccio risulta che, eccettuato Livorno, tutta Toscana è così sollecitamente tornata alla devozione del suo nome, da farci creder possibile che l'ordine venisse consolidato colle sole forze interne, quando si potesse ripristinarlo in Livorno e premunirci dal pericolo di una irruzione di qualche colonna di profughi.

Lo stato di Livorno è pur troppo deplorabile, e sebbene non minacci la rimanente Toscana, abbiamo dovuto, per considerazioni di umanità e di ordine sociale compromesse, provvedere a un sollecito rimedio. Ci siamo quindi rivolti alle Legazioni di Francia e d'Inghilterra che offrivano cortesi l'appoggio loro, onde ottenere ivi uno sbarco che togliesse quell'infelice paese

(a) Tutti i documenti notati col segno * sono tolti dalla Collezione intitolata: *Le sventure Italiane, ecc.* raccolta e pubblicata in Firenze, Stamp. A. Bellini 1863, dal chiarissimo Cav. Avv. Achille Gennarelli.

alle agitazioni dell'anarchia; e offrisse occasione alla maggioranza intimidita degli abitanti, di scuotere finalmente il giogo dei faziosi. La domanda da noi fatta è stata unicamente appoggiata a ragioni di ordine e di umanità, nè ha carattere menomamente politico, come Vostra Altezza potrà rilevare dal tenore della medesima.

Quanto al pericolo di un attacco al confine pontificio, sebbene persuasi che i campagnuoli potrebbero con le campane a martello e col soccorso dei volontari di frontiera farvi argine bastantemente, pure una forza compatta e regolare che fosse a disposizione del Governo per assicurarci da questa eventualità e dalle conseguenze che ne potrebbero emergere, rimaneva agli occhi nostri una urgente necessità.

Un altro motivo di temere attacchi dall'estero veniva dalla presenza di un numeroso corpo di Lombardi sparsi nella riviera di Levante, ed i quali ove si sciogliessero, come ve n'era apparenza, dal servizio di S. Maestà il Re di Sardegna, si temeva potessero a forza entrare in Toscana.

Preoccupavano questi timori le nostre menti, quando per mezzo di persona d'intera fiducia ne giunse una ambasciata confidenziale del Ministero Sardo, che ci diceva il Piemonte disposto a soccorrerci efficacemente quando ne avessimo fatta la domanda. Lunga discussione successe a questa offerta nel seno della Commissione governativa e del Ministero; fu maturato ogni argomento favorevole e contrario, tutto fu posto seriamente in bilancia; nè si trascurò di riflettere se si poteva senza danno attendere in proposito l'oracolo dell'Altezza Vostra. Ma considerammo potere il bisogno da un istante all'altro divenire urgentissimo, e di fronte al paese, di fronte all'Altezza Vostra medesima essere noi soli responsabili della riuscita dell'opera nostra. Non volendo però secondare arrischiatamente l'offerta piemontese, senza assicurarci dei motivi che l'avevano mossa e del grado di eseguibilità della medesima, chiamammo a noi il professore Giovanni Battista Giorgini, e munitolo di lettera credenziale pel Generale De Launay, lo incaricammo di recarsi a Torino e constatare se la nostra richiesta avrebbe certezza di assentimento, non solo per parte del Governo sardo ma ancora

per parte della Diplomazia, e se il soccorso in questione potrebbe aversi sollecitamente, senza suscitare nuove e pericolose complicanze. Soltanto dopo aver bene dilucidato questo punto importante, dovrà il Giorgini presentare al Governo sardo la domanda formale di cui accludiamo alla presente una copia.

A questo passo importante che potrebbe, salvando l'onore e le suscettibilità nazionali, consolidare interamente il trono all'Altezza Vostra e facilitare il riordinamento e il disciplinamento del nostro esercito, altro non resta a noi che invocare ardentemente il consenso. Vostro che deciderebbe, ne siam certi, quello delle Potenze; e darebbe modo a chi assumerà in nome Vostro le redini dello Stato, di premunire la Toscana da ogni pericolo interno ed esterno, e di spegnere in modo durevole ogni passione violenta, che un intervento Austriaco potrebbe comprimere momentaneamente, per quindi ridestarla più viva che mai.

Profondamente inchinati al Regio Trono, abbiamo la gloria di essere

Dell'Altezza Vostra Reale

Firenze 24 aprile 1849.

Umilissimi servi e sudditi
Orazio Cesare Ricasoli
ff. di Gonfaloniere,
Carlo Torrigiani,
G. Capponi,
Bettino Ricasoli,
Cesare Capoquadri.

27. A *

Lettera del Conte Walewsky Ministro di Francia a Firenze all'Ammiraglio Baudin.

MONSIEUR L'AMIRAL

La situation de Livourne devient de plus en plus critique, il est urgent d'y porter rémède; il est à craindre d'ailleurs que tant que l'anarchie qui règne dans cette ville ne sera pas comprimée par une force étrangère, les efforts faits auprès du Grand Duc pour le décider à revenir dans ses états sans le concours de l'Autriche, ne soient pas couronnés de succès. Si l'on veut empêcher les Autrichiens d'intervenir en Toscane, il faut occuper Livourne. Je ne cesse de l'écrire au Gouvernement de la R. P. Au surplus les désordres dont cette ville est le théâtre sont arrivés à un tel degré que le Gouvernement toscan vient de m'adresser, ainsi qu'au Ministre de S. M. B., une demande formelle d'occupation pour mettre un terme à un état de choses aussi déplorable: je transmets aujourd'hui même au gouvernement de la R. P. la demande du Gouvernement toscan, en l'appuyant de toutes mes forces.

La conversation que vous avez eue avec S. A. R. est do plus grand intérêt; vous lui avez tenu un langage qui ne peut manquer de produire sur elle une impression, et je ne désespère pas encore qu'elle ait été de nature à contrebalancer les conseils intéressés et pernicieux qui porteraient S. A. R. à se refuser au vœu unanime du peuple toscan. Aussi, comme le Grand Duc vous a dit qu'il vous donnerait sa réponse dans quelques jours, ne trouveriez-vous pas urgent, M. l'Amiral, de vous rendre à Gaëte pour l'obtenir vous même de sa bouche?

La Toscane toute entière l'appelle de ses vœux, et sur quel-

que point de territoire qu'il se présente, il sera porté en triomphe jusqu'à Florence (bien entendu à l'exception de Livourne).

Vous pouvez, M. l'Amiral, tenir ce fait pour certain et en donner l'assurance la plus formelle au Grand Duc.

On a été, et on est encore très inquiet de la possibilité du débarquement a Livourne du corps Lombard qui se trouve à la Spezia et dans la rivière de Gênes. Le débarquement de ce corps à Livourne aurait pour effet de ranimer les espérances de la faction démagogique, et de fournir de nouveaux éléments à la guerre civile. Si ce corps armé, de 6 à 7000 hommes, dit-on, venait renforcer les Livournais, nul doute qu'il ne fût cause des plus grands malheurs dans le pays, et avant toutes choses. il provoquerait immédiatement l'entrée sur le territoire toscan du corps autrichien qui se réunit en ce moment à Massa Carrara.

Toutes ces considérations m'ont déterminé, conjointement avec le Ministre de S. M. B., sur la demande qui nous en a été adressée par le Gouvernement toscan, à inviter les commandants des forces navales anglaises et françaises à Livourne de s'opposer au débarquement du corps Lombard. M. le Commandant du *Magellan* m'a fait savoir que ses instructions lui ordonnant de conserver une stricte neutralité entre les partis, il ne croyait pas pouvoir déférer à mon invitation.

Je regrette que le commandant du *Magellan* ait pensé qu'en prêtant son concours au Gouvernement toscan pour préserver son territoire de l'envahissement d'une troupe étrangère armée il serait sorti de la neutralité qui lui était prescrite; pour ma part je n'aurais considéré notre action dans cette circonstance que comme un acte de haute police maritime, dans l'intérêt de notre commerce et dans celui de la tranquillité d'un pays ami et de nos nationaux qui y sont établis.

WALEWSKY.

B *

Tentativi della Francia
per impedire l'occupazione austriaca in Toscana.

ANNOTAZIONE DI IGNOTA SCRITTURA.

La lecture de la dépêche ci-jointe est particulièrement recommandée; l'intervention étrangère et l'occupation de la *seule* ville de Livourne, sont des faits acquis et absolument indispensables.

La seule question à résoudre est la suivante: Vaut-il mieux que cette intervention précède la rentrée du Prince dans ses états, ou y succède? Il faut bien se pénétrer que la restauration du trône constitutionnel ayant un caractère tout spontané et national, ce serait temoigner aux Toscans une défiance injuste et blessante en se faisant précéder par une invasion étrangère; humiliation qui pourrait, peut-être, être évitée aujourd'hui; la réaction ayant été uniquement nationale.

Les deux Restaurations accomplies en France par les armes de l'étranger et ici on ne peut invoquer que l'expérience historique) sont devenues un foyer de ressentiments et de haines, contre la branche ainée ensuite contre la branche cadette: certes le fantôme qui gouverne aujourd'hui la France, en est la preuve la plus évidente: *c'est la mémoire du nom contre la quelle l'invasion étrangère a eu lieu, qui par le suffrage universel, a placé aujourd'hui un Bonaparte à la tête de la République françoise.* En résumé, *le retour accompli sous l'ombre des bayonnettes étrangères est indispensable, mais il semblerait que ce retour précédé de ces mêmes bayonnettes serait fatal au souverain et à sa dinastie.*

C *

Estratto di lettera dell'Ammiraglio Baudin al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica francese a Parigi.

Iéna. Gaëte, le 17 avril 1849.

J'ai appris hier le mouvement qui s'est opéré en Toscane en faveur du Grand-Duc; et comme je savais S. A. dépourvue de tout moyen de transport pour retourner par mer dans ses états, j'ai cru accomplir les intentions du Gouvernement en me rendant immédiatement à Gaëte, pour offrir au Grand-Duc de le porter, soit à Livourne, soit sur tout autre point de la côte de Toscane, où il lui plairait de débarquer . . . .

. . . .

J'ai vu le Grand-Duc dans l'après-midi; j'ai félicité S. A. de la résolution et de la vigueur avec lesquelles les Florentins se sont débarrassés du joug de la faction démagogique qui avait usurpè le pouvoir, et je me suis mis à sa disposition avec l'escadre sous mes ordres pour la conduire sur tel point de la côte de Toscane où il lui plaira de débarquer. Le Grand-Duc a accueilli avec un certain embarras l'offre de mes services: il ne sait pas, m'a-t-il dit. quand il pourra rentrer en Toscane; il n'a point d'armée, par conséquent point de force matérielle sur laquelle il lui soit possible de s'appuyer. J'ai répondu que, quant à présent, rappelé en Toscane par le vœu énergiquement prononcé de la grande majorité du pays, il ne paraissait n'avoir besoin d'aucune force étrangère; qu'il serait même facheux qu'il en appelât aucune autour de lui; que ce serait ôter au mouvement qui rétablissait son autorité en Toscane son caractère spontané et tout à fait national, que ce serait témoigner aux toscans une défiance injuste et blessante pour eux; que, si, plus tard quelques troupes lui deviennent nécessaires, et qu'il ne puisse ou ne veuille organiser une armée Toscane, il lui sera facile d'avoir à sa solde un corps piémontais; que le roi de

Sardaigne se prêtera sans doute très-volontiers à un arrange ment de cette nature, puisque déjà, au commencement de la crise qui a renversé le Gouvernement Grand-Ducal, Charles Albert avait été sur le point de faire marcher à son secours une division de son armée.

Enfin, avec tous les ménagements et tout le respect dus à son origine autrichienne, j'ai adjuré S. A. de se garder d'appeler les Autrichiens en Toscane: ils y sont comme dans tout le reste de l'Italie, l'objet de la répulsion générale; leur présence aliénerait au Grand-Duc les cœurs des toscans; elle exciterait inévitablement une irritation qui finirait par lui devenir funeste.

À ce sujet, j'ai cité à S. A. les termes même de la proclamation de la Municipalité de Florence, qui félicite les toscans de ce que la courageuse conduite qu'ils ont tenue en chassant les demagogues livournais et rétablissant eux-mêmes le Gouvernement du Grand-Duc, *lui épargnait les calamités et les humiliations d'une invasion étrangère.* J'ai ajouté que successivement *témoin de deux restaurations, accomplies en France par les armes de l'étranger, je savais à quel point la profonde blessure faite alors aux sentiments de notre nation, était devenu un foyer de ressentiments et de haines,* fatales d'abord à la branche ainée de la famille des Bourbons, et plus tard à la branche cadette. Je suis entré à ce sujet dans beaucoup de détails qui m'ont paru faire une certaine impression sur le Grand-Duc. Il m'a demandé quelques jours pour réflechir, et m'a promis de me faire connaître sa résolution. Mais il est évident pour moi que, faible comme il est, il ne peut manquer de succomber aux influences autrichiennes, qui l'entourent de plus près encore avec et plus de puissance, qu'elles n'entourent le Pape et le roi Ferdinand.

Ch. Baudin.

D *

Lettera del Conte Walewsky contro l'intervento austriaco all'Incaricato degli Affari Esteri a Firenze.

Florence 5 mai 1849.

Monsieur

Je viens d'avoir connaissance à l'instant de l'entrée sur le territoire toscan, du côté de Massa, du corps autrichien, commandé par le général D'Aspre, ainsi que des proclamations faites par ce général. Sans m'étendre sur toutes les refléxions que doit nécessairement faire naître le contenu de ces proclamations, je vous prie, Monsieur, de vouloir bien me faire savoir si :

L'entrée de l'armée autrichienne sur le territoire toscan a lieu sur la demande ou avec le consentement du Commissaire extraordinaire de S. A. R. le Granduc de Toscane.

Ou bien:

Si cet envahissement a lieu contre son gré ou à son insue.

Dans ce dernier cas, il ne saurait être douteux qu'une protestation du Gouvernement toscan contre la violation de son territoire ne soit indispensable, pour demontrer à l'Europe attentive, aussi bien qu'au peuple toscan qui vient, par un mouvement spontané et unanime, de renverser un pouvoir démagogique, en grande partie, en vue d'échapper à une invasion étrangère, que le Gouvernement de S. A. R. le Grand-Duc n'a pas appelé l'intervention autrichienne.

Vous comprendrez sans doute, Monsieur, combien il est important que le gouvernement de la République française soit fixé à cet égard dans le plus bref délai, pour déterminer l'attitude qu'il lui convient de prendre dans une circonstance aussi grave.

J'ose espérer que les bons rapports qui n'ont cessé d'exister entre la France et la Toscane, et qui viennent d'être cimentés encore par l'appui efficace que des circonstances récentes m'ont

permis de prêter, au nom du gouvernement de la République au gouvernement de la Toscane, lui imposeront l'obligation de s'expliquer avec moi à ce sujet, *franchement, loyalement, et sans aucune réserve*.

Il est d'ailleurs une coïncidence malheureuse entre l'envahissement du Grand-Duché par l'armée autrichienne, et la prise de possession du pouvoir par le Commissaire extraordinaire de S. A. R. le Grand-Duc; d'un autre côté. cette prise de possession n'a eu lieu qu'hier 4 mai, et déjà dans sa proclamation faite à Massa en date du même jour, M. le général D'Aspre annonce qu'il compte sur le concours du Commissaire extraordinaire; cette corrélation serait de nature à ne laisser aucun doute sur l'existence d'une entente complète, si une protestation explicite ne venait pas détruire tout ce que ces rapprochemens ont de convainquant.

Il en résulte donc, Monsieur, que, obligé de rendre compte aujourd'hui même au gouvernement de la République par dépêche télégraphique de l'envahissement de la Toscane par l'armée autrichienne, je croirais, ne pas m'écarter de la stricte vérité, en annonçant que cette armée est entré sur le territoire du Grand-Duché du consentement du gouvernement du Grand-Duc et invitée par lui, à moins que vous ne me fassiez savoir que, sans délai, Monsieur le Commissaire extraordinaire a protesté contre la violation du territoire toscan.

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance de ma haute considération.

A. Walewsky.

E *

Lettera dell'Imperatore d'Austria al Granduca di Toscana.

Il 27 marzo 1849.

Le due lettere da lei direttemi da Porto S. Stefano e da Mola di Gaeta, mi sono pervenute. Riceva l'espressione della sincera mia gratitudine per gli amichevoli auguri che ella mi ha offerti

in occasione del mio avvenimento al Trono. La provvidenza ha voluto chiamarmi ben presto ed in tempi gravi ad assumere un impegno di cui vedo chiaramente l'estension e l'importanza. Ciò non pertanto non temo; giacchè confido nell'assistenza dell'Onnipotente, come pure nel sentimento sano dei miei popoli, i quali nella loro maggiorità, mi hanno già date delle riprove che sono determinati di unirsi strettamente ad un Governo forte, il quale sappia tutelare le loro libertà contro l'arbitrio, e le loro vite e sostanze contro i pericoli ovunque minacciati dall'anarchia.

È da annoverarsi fra i casi più tristi del nostro tempo, grave di eventi, che Ella, dopo lungo silenzio, si trovi costretto a rannodare da una terra straniera le relazioni colla nostra famiglia. Ella mi ha espresso il desiderio che sia tirato un velo di obblio sugli avvenimenti che hanno cagionato queste tristi complicanze. Non posso che dividere tale desiderio, in quantochè gli sguardi sul passato non potrebbero destare in me che sensi dolorosi.

Sì grande che mai potesse essere il complesso dei doveri che si cercavano di dedurre dalla di lei posizione come sovrano di uno Stato italiano, mai avrebbe dovuto essere dimenticato che il suo diritto di sovranità stava fondato unicamente nella sua qualità di membro della nostra famiglia. Doveva perciò affliggermi che le esigenze dei tempi potessero condurre un Arciduca d'Austria a rinnegare quasi i colori e perfino il nome della gloriosa nostra Casa, a prendere le armi contro la medesima, e, nell'ora del pericolo, a cercare prima aiuto presso il dichiarato nemico di essa, anzichè là ove i vincoli del sangue, le più venerande memorie, costumi, diritti, e trattati avrebbero dovuto guidare un principe della nostra Casa. Ma comunque ciò sia, ella mi ha reso giustizia nel mostrarsi anticipatamente persuaso, che io non sarei per negarmi di prendere sinceramente parte alla dolorosa sorte che ha colpita V. A. I. e la sua famiglia. Mentre io le dedico personalmente questi sentimenti, il mio Governo ha già avuto cura di fare presso le potenze gli opportuni riservi, onde tutelare i diritti della nostra Casa sul territorio toscano. Il determinare l'epoca ed i mezzi per far valere questi riservi, dovrà dipendere dallo sviluppo degli eventi

politici, e da un accurato esame di tutte le circostanze. Se gli eventi procedono felicemente, spero che mi sarà concesso in un avvenire vicino, di attuare in un modo efficace quei voti sinceri che io nutro per la felicità di V. A. I. e della sua famiglia, come per il vero bene della Toscana: fino ad allora non posso che consigliarla di tenersi fermo al suo incontrastabile diritto, e di evitare qualunque passo che potesse pregiudicarlo.

Comunque possano variare le sorti, immutabili saranno gli amichevoli sentimenti ecc. ecc.

FRANCESCO GIUSEPPE.

F

Credenziale del Granduca
per un inviato al Maresciallo Radetzky.

A S. E. M. LE MARÉCHAL COMTE RADETZKY, CHEVALIER DE LA TOISON D'OR, ETC., ETC. A MILAN.

Mola di Gaeta, 20 Avril 1849.

M. LE MARÉCHAL

Le Comte Maurice Estérhazy désirant de vous transmettre une dépêche par une vóie sure et particulière, je n'hai pas hésité de mettre à sa disposition le Chev. Joseph Prévôt de St. Marc, attaché à ma maison, qui voyage sous le nom de Leblanc.

Il remplira, j'en suis sûr, la mission avec exactitude, et vous pouvez lui accorder pleine confiance.

Recevez, monsieur le Maréchal, les assurances sincères de ma parfaite considération et bienveillance.

LÉOPOLD.

G *

Relazione del Cav. G. Prévôt de St-Marc, inviato misteriosamente a chiedere l'intervento austriaco.

Monseigneur

Puisque la nécessité d'une quarantaine bien dure pour moi, dans les circonstances présentes, m'empêche de rendre comte verbalement de la mission que Votre A. I. et R. avait daigné me confier, il faut bien me résigner à lui en adresser le rapport.

Le 26 avril, je suis arrivé à Milan. Sur le champ je me suis rendu auprès du Maréchal. Après avoir passé par la filière des Aides de camp et du Chef d'état major, mon insistence a surmonté les difficultés que l'on m'opposait à voir sur le champ Son Excellence et j'ai été présenté au Maréchal.

Aprés avoir lu les dépêches S. E. M'ANNONÇA QU'IL ÉTAIT ENCHANTÉ DE CE QU'ELLES LUI ANNONÇAIENT, puisque toutes les intentions étaient conformes, l'intervention étant décidée: et me pria ensuite de lui faire un rapport sur la situation de la Toscane, rapport que j'étais d'autant plus à même de lui faire, qu'en touchant Livourne, j'avais recueilli toutes les informations possibles sur la situation du pays. Je demandai ensuite au Maréchal le chiffre de l'intervention: il me répondit qu'il était de 20.000 hommes. Quoique non autorisé par V. A. I. et R. à traiter cette question, je me récriai contre un nombre d'hommes si considérable, en disant que 4000 hommes seraient tout ce qu'il faudrait, et que 6,000 seraient du luxe. Q'une intervention raisonnable serait bien accueillie des habitants, tandis qu'un corps de troupes si nombreux ne ferait que les indisposer etc. etc. Le Maréchal me parut goûter ce que je lui représentais et me renvoya au lendemain pour un second entretien.

Le 27 à 9 heures du matin j'étais au rendez-vous. Je trouvais là le Chef d'état major, (baron de Hess, et le Ministre des finances, monsieur Brucher (*sic*).

La première question qui fut traitée, fut celle de la fixation de jour de l'entrée des troupes. J'insistai vivement que la date en fut aussi proche que possible. Le Maréchal la fixa au 6 mai, laissant au général D'Aspre la faculté, après m'avoir vu, de devancer cette date.

La seconde question fut le chiffre des hommes. Je fis valoir aussi énergiquement que possible, les raisons que j'avais données la veille pour diminuer de beaucoup le chiffre mis en avant. Après de longues discussions et beaucoup d'hésitations, on décida de s'en remettre encore au général D'Aspre, pour résoudre cette question, et je fus chargé de me rendre à son quartier général pour la traiter moi-même avec lui.

J'oubliais de parler d'une troisième question: il s'agissait de savoir sur quelle ville on marcherait d'abord, on voulait que ce fût sur la capitale. J'ai obtenu, non sans peine, qu'on irait droit à Livourne.

Le 27 à deux heures de l'après midi, accompagné d'un capitaine qu'on m'avait donné pour applanir les difficultés du voyage, je partis pour Massa, ayant acheté une voiture à Milan, pour me transporter. Je trouvais la route tout encombrée de troupes et de bagages; les chevaux manquant aux Postes, sans l'officier qui m'accompagnait, je ne serais jamais parvenu: enfin, malgré toutes les difficultés, le 29 au matin j'étais à Massa.

Je me présentais sur le champ au Général, que je connaissais déjà. Malgré toutes mes paroles, j'ai trouvé dans le Général une opposition systématique et entêtée que rien n'a pu vaincre: tout ce que j'ai pu obtenir, c'est qu'au lieu du 8, époque fixée par lui, les troupes entreraient le 6, et qu'on marcherait droit sur Livourne. J'ai remarqué peu d'entente entre le Maréchal et le Général D'Aspre, et j'ai pu me convaincre que ce dernier ferait beaucoup trop à sa tête. Le corps d'armée se compose de 19 à 18,000 hommes. Les généraux qui commandent sous D'Aspre, sont à ma connaissance: l'Archiduc Albert qui commande la première division; le général Kolowrat qui commande la brigade d'avant-garde, et le général Stadion l'autre brigade. Les troupes se composent de régiments de ligne et de deux bataillons de volontaires de Vienne: les hussards

commandés par le Prince de Lichtenstein, sont je crois le seul régiment de Cavalerie. L'artillerie est nombreuse; elle compte des batteries de pièces de dix-huit, qui ont eu une grande peine à passer les montagnes avant Pontremoli.

Voilà, Monseigneur, le rapport exact et succinct de la mission que V. A. I. et R. avait daigné me confier: voilà le résumé:

1° Le 6, la Brigade d'avant-garde entre en Toscane, le général D'Aspre m'en ayant donné sa parole: elle sera suivie du reste des troupes.

2° Le corps d'armée d'environ 19 à 18,000 hommes marche sur Livourne.

3° Si, Monseigneur, pense que le chiffre des troupes est trop fort, il faudrait envoyer sur-le-champ auprès du général D'Aspre et du Maréchal Radetzky pour tacher de le faire diminuer.

4° L'envoi d'un Commissaire auprès de l'armée est d'une absolue nécessité. Si le général Laugier était chargé de cet emploi, il pourrait appeler à lui les troupes fidèles, en se mettant à leur tête. Les Autrichiens paraitraient auxiliaires.

5° La question de l'entrée en Toscane a été agitée. Le Maréchal désirerait que Monseigneur attendît que l'ordre fût entièrement rétabli et assuré. Le général D'Aspre voudrait, au contraire, que l'A. V. I. précédât la troupe.

Pour finir mon rapport je dois dire que partout j'ai trouvé les sentiments de la plus grande bienveillance et de respect le plus profond pour V. A. I. Si une occupation étrangère est toujours une cruelle et triste nécéssité, la faute en est tout entière aux misérables qui l'ont amenée: elle sera autant que j'en puis juger, la moins lourde possible. Que le Commissaire de Monseigneur s'efforce surtout d'obtenir des chefs, que les soldats ne blessent pas l'amour propre des habitants: ces blessures là, ne se guérissent pas aussi vite que celles où le sang coule; et ce que je redoute le plus de l'Autrichien, c'est le mépris pour l'italien, qu'il ne dissimule pas.

Je n'ose ennuyer, maintenant, Monseigneur, du récit de mes infortunes de retour: je le ferai cependant brièvement pour l'explication du retard de mon arrivée le 29. Je voulais prendre le chemin de Lucques et puis de Sienne etc. etc. Le géné-

ral D'Aspre ne voulut jamais y consentir, me traduisant les rapports qui lui annonçaient que les routes étaient interceptées, les courriers et diligences n'allant plus, les voitures arrêtées etc. Alors je me décidais à envoyer un exprès à la Spezia, pour demander passage sur un bâtiment americain; la réponse fut qu'on m'attendait le lendemain 30. Je ne manquais pas d'arriver à l'époque fixée. L'*Alliganis* était parti dans la nuit, en revenant du consulat d'Amérique. Je trouvai ma voiture entourée de lombards qui venaient d'être repoussés par les bâtiments français, dans l'expédition qu'ils avaient tentée sur Livourne: mon postillon leur avait sans doute dit que j'étais courrier autrichien, parce qu'en partant de Massa le général D'Aspre était venu avec d'autres officiers me dire adieu à la voiture. Bref. Je fus accueilli par les cris de *mort au courrier autrichien* etc. etc. Monseigneur, peut me croire, j'ai vu la mort souvent de près, mais jamais je ne l'ai crue aussi certaine que ce jour là. Mon parti fût vite pris. Après avoir recommandé mon âme a Dieu, j'ai voulu mourir en homme. Je passe sous silence mon discours: en résumé, ni moi, ni mes papiers n'ont été touchés, et j'ai pu repartir sain et sauf pour la route de la Spezia à Gênes. Cette route était couverte de lombards debandés: deux fois j'ai été arrêté; une fois on a tiré sur moi; enfin je suis arrivé le premièr mai de bon matin à Gênes. Pas un seul bâtiment: obbligé d'attendre jusqu'au 3 où l'on annonçait un bateau de France qui n'arriva pas, désesperé, croyant rencontres plus de facilité à Livourne, le 3 au soir je m'embarquai sur le *Colombo* en compagnie d'un tas de misérables se rendant à Livourne, où je suis arrivé le 4. Je ne parle pas de ce que j'ai souffert en route; à Livourne j'ai cherché auprès des Consuls d'Angleterre et d'Amérique les moyens de partir sur le champ pour Naples; j'ai échoué: partant enfin le 5 au soir le bâtiment français, la *Ville de Marseille* m'a amené et me voici le 7 au Lazareth de Naples. Souffrance plus lourde pour moi que les dangers que j'ai courus, car mon désir de mettre de nouveau mon dévouement aux ordres de V. A. I. dans un moment où elle peut en avoir besoin, est paralysé.

Voilà le récit de ma campagne. Je suis fier qu'elle ait été périlleuse puisqu'elle me sert d'avantage à prouver à V. A. I.

et R. mon profond dévouement. Tout ce qu'il a été possible de faire pour arriver promptement, je l'ai fait; ma pensée unique a été dirigée vers ce but: tous mes plans, tous mes efforts ont été déjoués par une déplorable fatalité. Que Monseigneur daigne me permettre de déposer à ses pieds tous mes regrets de ce retard, avec l'expression d'un dévouement qui ne lui manquera jamais.

J. P. DE ST-MARC.

Pour pouvoir expédier mon rapport sans retard à mon arrivée à Naples, je l'écris le 6 mai à Civitavecchia.

H *

(Secrète).

Lettera del Conte Estérhazy Ministro austriaco, contenente le prime rivelazioni.

MONSEIGNEUR

Des dépêches que je viens de recevoir de Milan, par l'entremise d'un messager de confiance qui m'a été expédié en mission secrète à cet effet, me mettent à même de pouvoir confier à Votre Altesse Impériale, *sous le sceau du secrèt*, mais de la manière la *plus positive*, que LE VŒU QU'ELLE A DAIGNÉ M'EXPRIMER il y a peu de jours, est en train de se réaliser avec vigueur et *très-incessament*. Mon premier mouvement eut été de venir moi-même porter cette *bonne nouvelle* à Votre Altesse Impériale, mais la crainte de compromettre par ma présence à la Villa Cicerone l'intérêt élevé que je désire servir, m'a retenu. Il me tient pourtant fort à cœur de pouvoir avoir l'honneur d'entretenir Votre Altesse Impériale, *Elle même*, *et Elle seule*, des détails de la communication que je viens de recevoir, et cela le plus tôt possible. J'envisage comme un coup de la Providence, qui veille sur les bonnes causes, que mon Courrier m'ait atteint encore ce soir!

J'attends vos ordres, Monseigneur, quant au lieu et à l'heure où je pourrai avoir le bonheur d'approcher Votre Altesse Im, périale; mais je le répète, je crains que Mola ne soit point, *demain*, un terrain favorable pour une pareille audience, et je pense que si, *sous prétexte de faire une visite au Saint-Père* Votre Altesse Impériale voulait se rendre à Gaëte, LE CABINET DU CARDINAL NOUS SERAIT PLUS PROPICE. Seulement je supplierais que ce fût de *bonne heure* dans la matinée, car il y a urgence.

En attendant, j'ose supplier Votre Altesse Impériale *de se maintenir inébranlable dans l'attitude ferme et digne* QU'ELLE A PRISE ET QUI SEULE RÉPOND A LA MAJESTÉ DE SES DROITS ET DE SA CAUSE. La confiance dont Votre Altesse Impériale m'honore, m'inspire le courage d'exprimer ici même le vœu, qu'Elle ne reçoive point la députation de Florence, avant de m'avoir accordé l'audience que je sollicite.

Vous savez, Monseigneur, qu'il est dans ma nature de ne m'avancer qu'à bonnes enseignes. Vous me croirez donc sur parole si j'ose dire aujourd'hui que L'APPUI QUE VOUS DÉSIREZ, VOUS EST ASSURÉ. Mais les amis qui se préparent à voler au secours de Votre Altesse Impériale, ont besoin, à leur tour, de son assistance pour la servir avec une efficacité complète.

Daignez agréer, Monseigneur, les hommages du respect et du dévouement bien sincère, avec lesquels je suis de Votre Altesse Impériale

Gaëte, mardi, 24 avril 1849 à minuit

le très-humble et très-obéissant serviteur

M. ESTÈRHAZY.

I *

Risposta del Maresciallo Radetzky alla lettera del 20 aprile a S. A R il Granduca.

Milano, 27 aprile.

Altesse Impériale

J'ai reçu la gracieuse lettre, que Votre Altesse Impériale m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 20 avril, et je m'empresse de lui faire part, que le second corps de mon armée, sous les ordres du général d'artillerie baron D'Aspre, se trouvera entre le 6-7 mai à Viareggio, prêt à marcher sur Florence et Livourne, pour y rétablir l'autorité de Votre Altesse Impériale et à reduire à l'obéissance cette dernière ville, centre depuis des années des mouvements révolutionnaires et anarchiques.

J'ose prier Votre Altesse Impériale de bien vouloir se mettre en communication directe (par la voie de mer) avec le nommé général, et de l'informer de l'époque, dans laquelle elle compte rentrer dans ses États. D'ailleurs, je me permets de lui observer qu'il me parait convénable, qu'elle tarde à venir jusqu'à ce que l'ordre et la tranquillité y soient parfaitement rétablies, à fin que je puisse pleinement garantir la surêté de Votre Altesse Impériale et de Son Auguste famille.

J'ose présenter à cette occasion à Votre Altesse Impériale l'hommage du plus profond respect avec lequel j'ai l'honneur de me signer

De Votre Altesse Impériale etc.

J. Radetzky.

28. A*

R. Dipartimento
degli Affari Esteri.

Relazione dell'inviato prof. Giorgini
al Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri.

Eccellenza

Giunto ieri sera a Torino ho potuto stamani vedere il signor Bois-le-Comte, il signor d'Abercromby e il signor De Launay. Io debbo questo facile disimpegnò della missione affidatami all'assistenza veramente assidua e benevola della quale il signor Nerli mi è stato cortese. Mi affretto ora a render conto alla Commissione governativa per l'organo dell'E. V. del risultato di queste prime conferenze.

Il grado d'influenza che il Piemonte può spiegare negli affari dell'Italia centrale, la sua libertà d'azione rispetto alla Toscana, è troppo subordinata allo stato delle sue relazioni coll'Austria, perchè io possa dispensarmi dallo esporre all'E. V. quanto di esse relazioni mi parve più vero e più certo.

Ella deve a quest'ora sapere, come il Gabinetto di Vienna insistesse per la piena e immediata esecuzione dell'armistizio, anche per ciò che riguarda la occupazione della cittadella di Alessandria. — Veramente questa occupazione si riguarda come un fatto di nessuna importanza strategica, e non potè avere altro scopo che quella di umiliare il Piemonte colla ostentazione della vittoria. Se la guerra scoppiasse di nuovo, la parte austriaca della guarnigione sarebbe ridotta a mal partito, e costretta ad evacuare la Cittadella, perchè ella si troverebbe a ridosso non solamente la parte piemontese, ma anche la guardia nazionale e la intera popolazione di Alessandria. Il Ministero cedendo su questo punto, rispettava la parola del re senza compromettere nessuno interesse grave.

La sola difficoltà che tuttavia si opponga alla conclusione della pace è la cifra della indennità dovuta all'Austria per le spese della guerra. Le pretensioni dell'Austria sono talmente esorbitanti che il Piemonte ha troncate le trattative; risoluta dal canto suo a non denunziare la cessazione dell'armistizio, aspetta coll'arme al braccio che il Piemonte la denunzi (*a*). Nel peggior caso il Governo si trasferirebbe a Genova o a Chambery, limitandosi a difendere qualche palmo del territorio piemontese: e siccome Inghilterra e Francia vogliono la integrità di questo territorio, la occupazione militare del Piemonte sarebbe riguardata come un caso di guerra. Lord Abercromby e il sig. Bois-le-Comte si esprimono su questo punto in modo da non lasciar dubbio intorno alle intenzioni dei governi che rappresentano, ma sono concordi nel credere che da una questione di danaro tra l'Austria e il Piemonte non possa uscire una guerra generale, che sarebbe guerra di tutta Europa contro Austria e Russia. Tutte queste ragioni fanno credere che la probabilità della guerra sia remotissima, e che il Piemonte persistendo in una attitudine affatto passiva, detterà le condizioni della pace.

È anche sperabile che le trattative non tarderanno a riaprirsi. perchè i molti impegni dell'Austria, e in special modo quello di Ungheria, l'affrettano a disimpacciarsi da queste brighe italiane. Sarà anche di molto peso la opinione personale di Radetzky, il quale si mostra desideroso di una conciliazione, e biasima il Gabinetto di Vienna, e si duole di non essere ascoltato; questo so da lord Abercromby, il quale nelli scorsi giorni ebbe a trattare col maresciallo.

Ma sebbene possa contarsi sopra uno scioglimento pacifico della vertenza Austro-Piemontese, la questione dello intervento immediato è gravemente implicata nelle presenti incertezze. Io mi sono limitato a proporre al sig. De-Launay il quesito « se il Governo piemontese sarebbe disposto a intervenire in Toscana, qualora il Governo toscano ne facesse formale istanza. »

(*a*) Così sta stampato nella collezione citata: ma dal contesto parrebbe probabile che l'Inviato toscano volesse dire: il Piemonte, risoluto a non denunziare la cessazione dell'armistizio, aspettare coll'arme al braccio che l'Austria la denunziasse.

Ho detto le ragioni, che, posta la necessità di un intervento armato, inducevano la Commissione governativa a desiderare che questo intervento fosse piemontese, purchè effettuabile presto, e senza pericolo di suscitare complicauze nuove; ragioni che ella presupponeva gradite al Principe, a nome del quale regge lo Stato. Il sig. De Launay si mostrò affatto nuovo della cosa, e promesse di sottoporre il quesito al Consiglio dei Ministri. Mostrò per altro di dubitare che a quest'ora esistessero concerti europei, i quali assegnando all'Austria la parte di ristabilire il Granduca, escludessero l'intervento piemoutese; che il Granduca non fosse per accettarlo, o che l'Austria facendo valere l'impegno presso del Granduca e le sue ragioni diplomatiche sulla Toscana, ne pigliasse pretesto per tribolarci. Anche a me questo dubbio era passato per la mente, e non avevo mancato di esprimerlo alla Commissione governativa. Ma pure, ammessa la possibilità dei concerti anteriori, io ammetteva che il fatto nuovo della ristaurazione avvenuta in Toscana abbia mutato i termini della questione, e potuto indurre il Granduca a ringraziare un soccorso, il quale non essendo più necessario a ricuperare lo Stato, avrebbe inutilmente compromessa la sua grande popolarità. Ma il sig. De Launay non si appagava abbastanza di queste congetture, e mi invitava a recarmi domani al Ministero, per ricevere comunicazioni di quanto avesse deliberato il Consiglio. Più netta e più risoluta era la opinione dei Ministri d'Inghilterra e di Francia, ai quali molto piacerebbe l'intervento piemontese in Toscana. Il primo di essi lord Abercromby, ritiene che questo intervento non sarebbe avversato dall'Austria, la quale non può ragionevolmente negare al Granduca di Toscana il diritto di allearsi col Piemonte, o con qualunque altra potenza; e ritiene che la diplomazia non sarebbe disposta a menar buone le pretese dell'Austria. Il signor Bois-le-Comte desiderava al contrario, che per levare all'Austria qualunque appiglio, si dovesse dare all'intervento un diverso colore e, per esempio, prender motivo dallo insulto fatto ultimamente a Livorno alla bandiera sarda, per comparire in forze davanti a quella rada ed eseguire, se occorre, uno sbarco. Io non ho fatta gran festa a questa idea, che del resto mi era stata proposta

anche dal sig. De Launay, perchè mi sembra che un intervento, il quale non avesse altro oggetto che quello di esigere una riparazione dalla città di Livorno, male risponda ai moltiplici nostri bisogni, e sia talmente circoscritto e precario che di poco potrebbe avvantaggiarsene la Toscana. Io conto lasciar cadere la cosa, ma desidero che la Commissione governativa mi faccia conoscere le sue intenzioni, per il caso che sia di nuovo e più seriamente proposta dal signor De Launay.

Non occorre ch'io dica all'E. V. che tutti i ragionamenti su questo tema dell'intervento, partono dalla presupposizione che l'istanza debba farsi dal principe: questa idea presente per tutti e sottintesa in tutti i discorsi del Presidente dei ministri, e, delli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra, basterebbe per indurmi a non fare uso della nota della quale io sono munito, e che probabilmente non sarebbe accolta dal signor De Launay. Questo riguardo io debbo alla dignità della Commissione governativa ch'io rappresento. Importa dunque che la Commissione governativa usi ogni diligenza per provocare qualche spiegazione da parte di S. A. R. il Granduca. Il signor Nerli non ha mancato di scriverne a Gaeta, di dove probabilmente giungeranno istruzioni dirette a questa Legazione.

In aspettazione degli ordini dell'E. V. mi confermo con profonda stima ed ossequio

Torino 27 Aprile 1849

Umilissimo e devotissimo servo
G. B. Giorgini.

B *

Legazione di Toscana
in Torino.

Del medesimo al Senatore Gio. Baldasseroni.

Eccellenza

Ho l'onore di compiegare all'E. V. copia del dispaccio inviato questa mattina dal Ministro segretario di Stato per gli affari esteri. Ho appena il tempo di aggiungere che il sig. De Launay mi ha fatto stamani sapere che il Consiglio dei ministri sarebbe

disposto a mettere un corpo di truppa a disposizione di S. A. R. il Granduca, qualora la prelodata A. S. ne facesse formale richiesta, e fosse in grado di assicurare al governo di S. M. che l'ingresso della truppa sarda in Toscana non susciterebbe nuove complicanze, nè incontrerebbe opposizione seria per parte di altre potenze.

Sono con profonda stima ed ossequio

Torino 28 Aprile 1849

Um. Dev. servo

Cav. G. B. Giorgini.

C *

Nota dell' Inviato G. B. Giorgini sulle condizioni poste dal Piemonte all' intervento.

A S. E. il Ministro segretario di Stato per gli Affari esteri.

Eccellenza

Il signor De Launay nella giornata di jeri mi comunicò la risoluzione presa nel Consiglio dei Ministri, la quale non era diversa dalla mia aspettazione. — Il Piemonte metterebbe a disposizione di S. A. R. il Granduca un corpo di truppe, appena fosse certo che l'ingresso di questo corpo in Toscana non incontrerebbe opposizione per parte di altre potenze. Siccome la sola delle potenze che s'impacciano delle cose nostre, dalla quale si potesse temere opposizione, è l'Austria, così il Governo di S. M. desidera che S. A. R. s'incarichi di appianare le difficoltà che potrebbero insorgere da quella parte, prima di fare la formale richiesta, la quale dovrebbe ad ogni modo precedere l'intervento.

A questo punto dei Negoziati io ho creduto dovere per la prima volta affacciare la idea dell'intervento *italiano misto*. Ho fatto osservare al sig. De Launay come l'Austria, la quale forse vedrebbe di mal occhio un intervento piemontese puro, non avrebbe le ragioni medesime contro un intervento combinato di Piemontesi e Napolitani. — Le due Potenze sorvegliandosi scambievolmente in Toscana, non sarebbe più da temere per

l'Austria la influenza, e la preponderanza del Piemonte nell'Italia centrale; e la indipendenza del Governo granducale le sembrerebbe meglio assicurata. D'altronde la presenza dei Napolitani sarebbe all'Austria una specie di garanzia, contro le tendenze ultra-liberali della Toscana. Per tutte queste ragioni è credibile che l'idea dell'intervento misto sarebbe più facilmente accettata dall'Austria che quella dell'intervento piemontese solo. Ho dunque pregato il Ministero del Re a volersi spiegare su questo punto: se, cioè (qualora l'Austria si opponesse all'intervento del solo Piemonte) il Governo del Re si presterebbe ad agire di concerto colle truppe napolitane. — O in altri termini, se al Piemonte piacerebbe più un intervento *austriaco*, o un intervento *italiano misto*. Questo modo un po' crudo di proporre la questione, e di mettere come suol dirsi tra l'uscio, e il muro, mi faceva sperare in uno scioglimento favorevole. Io non ho anche veduto stamane il signor De Launay, ma siccome io aveva impegnato il marchese Massimo d'Azeglio ad appoggiare presso del signor Pinelli l'idea dell'intervento misto, ho dal marchese d'Azeglio la certezza che questa idea sia stata favorevolmente accolta, e spero averne più tardi la conferma dallo stesso signor De Launay. Spero che la Commissione governativa sara soddisfatta di questo risultato. Quanto ai modi della esecuzione, il Governo piemontese conterebbe d'imbarcare a Genova quel numero di battaglioni che fosse richiesto; a Napoli potrebbe farsi lo stesso, e in pochi giorni il Governo toscano avrebbe a sua disposizione le forze delle quali abbisogna.

Se questo è, S. A. R. il Granduca di Toscana confondendo le armi piemontesi collo napolitane piglierà la iniziativa della più bella tra tutte le imprese nazionali, la riconciliazione del Piemonte con Napoli.

Preme che S. A. R. sia informata colla maggiore sollecitudine. Io non posso scrivere a Gaeta col corriere d'oggi, restandomi appena il tempo di chiudere questo dispaccio. — Sono colla maggiore stima ecc.

Torino 29 Aprile 1849

G. B. Giorgini.

D *

Messaggio della Commissione Governativa al Granduca Leopoldo II.

ALTEZZA REALE

Un nuovo dispaccio della più alta importanza e relativo ai negoziati che l'Altezza Vostra conosce, essendo oggi stesso arrivato da Torino, la Commissione governativa sente il dovere di darne a Vostra Altezza immediata comunicazione, affinchè Ella degnisi portare la sua attenzione sopra il gravissimo argomento a cui il dispaccio stesso si riferisce.

La Commissione governativa è profondamente convinta che il sistema d'intervento italiano misto, sarebbe di grandissima utilità nel presente e preparerebbe considerevoli risultati per l'avvenire.

E poichè la Commissione istessa nutre fiducia che l'Altezza Vostra condivida questa sua rispettosa opinione, essa si affretta ad istruirla dello stato dei negoziati, affinchè in modo più diretto, e certo più efficace, Ella possa iniziare le opportune trattative col Governo di Napoli.

Le notizie che da ogni parte della Toscana pervengono, sono rassicuranti; soltanto turba alcun poco la universale serenità, l'agglomerazione di rilevanti forze austriache alla nostra frontiera, ignorandosi con quale intendimento questa minacciosa agglomerazione si eseguisca.

Profondamente inchinati al Regio Trono, abbiamo la gloria di essere

Dell'Altezza Vostra Reale

Firenze, li 2 Maggio 1849

Umilissimi devotissimi servitori

ORAZIO CESARE RICASOLI *ff. di Gonfaloniere,*	LUIGI GUGLIELMO CAMBRAY-DIGNY,
BETTINO RICASOLI,	GINO CAPPONI,
CARLO TORRIGIANI,	CESARE CAPOQUADRI.

29.

Proclama del Granduca di Toscana per cui nomina un Commissario straordinario con pieni poteri.

NOI LEOPOLDO II GRANDUCA DI TOSCANA ECC.

L'espressione d'attaccamento alla nostra R. Persona che offeriva di recente il contegno del Popolo toscano mentre scendeva grata al cuor nostro e ne temperava le angustie, non poteva non impegnarci a raddoppiare tosto ogni sforzo per ricomporre a quiete e ad ordine il paese, e per assicurare sotto l'impero delle leggi della giustizia e di un Governo forte la tranquillità di tutti e la libertà di ciascuno.

Considerando però che gli atti rivoluzionari consumati nel febbraio e marzo prossimi passati dalla fazione che impose violentemente alla Toscana il suo giogo col sovvertire l'ordine costituito, con far tacere e poi sciogliere le assemblee legislative, e con distruggere ogni garanzia costituzionale, hanno ridotto il paese a condizioni sì gravi ed anormali da reclamare provvisorie ed eccezionali misure, quali rispondano efficacemente alle urgenti necessità dello Stato.

Considerando che nell'attuale situazione non possono prestare nè opportuno nè solido appoggio i Corpi legislativi, i cui lavori furono di fatto nel febbraio soppressi e che le condizioni interne non permettono riassumere

Per questi motivi ordiniamo:

1.° Il Generale maggiore conte Luigi Serristori assumerà in nostro nome e come nostro Commissario il governo della Toscana con pieni e straordinari poteri per ricondurre il paese all'osservanza delle leggi, assicurare il ristabilimento dell'ordine, e preparare la più solida restaurazione del regime costituzionale già da Noi istituito.

2.° All'arrivo del Commissario straordinario rimarranno sciolte tanto la Commissione governativa formata dal Municipio di Firenze, quanto le altre istituite nelle altre Comunità della Toscana dopo gli 11 aprile decorsi: volendo Noi per altro qui contestata la nostra gratitudine ai benemeriti cittadini, che in momenti gravissimi e nella mancanza di ogni altra Autorità assunsero il reggimento del paese per sollecitare la restaurazione della monarchia costituzionale, e preservare il paese medesimo da più gravi disordini.

3.° Il Commissario straordinario eserciterà la temporaria sua missione coerentemente alle nostre istruzioni, ed al medesimo sarà dovuta completa obbedienza da tutte le autorità civili e militari dello Stato.

Toscani! Il Principe che per venticinque anni vi ha governato con cura ed affetto di padre, che vi fece ricchi d'istituzioni liberali, e seppe conservar fede alle medesime, anche quando l'improbità di faziosi osò convertirla a suo danno, e non dubitò di anteporre i suoi doveri alla propria corona, e l'esilio onorato ad un soglio contaminato dalla licenza e malignità soverchiante; quel Principe torna ora a dirigere a voi la sua voce. Voi l'avete invocata: voi stanchi delle violenze di pochi oppressori, ammaestrati da breve ma penosa esperienza, ravvivati a' sensi di antica devozione dall'abuso inverecondo dei più cari nomi e delle cose più sante, ascoltato ora e sempre questa voce. E la Toscana, questa gentil porzione d'Italia, tornerà, Dio soccorrendo, in breve alla invidiata antica sua prosperità.

Dato in Mola di Gaeta questo dì 1 maggio 1849.

LEOPOLDO.

30. *

Lettera del Commissario straordinario a Leopoldo II.

ALTEZZA IMPERIALE E REALE

Arrivai in Firenze la mattina di venerdì quattro maggio, ed entrai subito in funzione. Pubblicai il proclama dell'A. Vostra. Gl'incaricati dei portafogli furono provvisoriamente confermati, meno il sig. Tabarrini che desiderò ritirarsi.

Nella mattina del 5, potei avere, per via fiduciaria, i due qui uniti proclami del generale D'Aspre, in cui annunziava che era entrato nel territorio toscano con un corpo di 16,000 uomini circa. Tale notizia portò gl'incaricati dei portafogli a dare la loro dimissione; bensì dissero di continuare la trattazione degli affari fino alla nomina dei loro rimpiazzanti. Per quanto io so, la saputa dell'ingresso degli Austriaci in Toscana non ha turbato in niun luogo la tranquillità materiale, bensì ha risveglicto inquietudini nell'animo dei cittadini, secondo la diversità dei partiti cui appartengono. Generalmente nelle città le popolazioni se ne sentono umiliate.

Sono stato con moltissima insistenza aggirato dai ministri di Francia e d'Inghilterra affinchè io protestassi pubblicamente contro l'ingresso delle truppe austriache. Mi si è anche rimessa l'unita nota dal ministro di Francia. Ho resistito — nulla ho fatto di ciò che mi si domandava, non potendo ciò dipendere interamente che dalla volontà esplicita di V. A. I. e Reale.

Alcuni dei poteri straordinari conferitimi sono stati già attuati — gli altri anderò attuando a seconda dell'opportunità.

Livorno continua nella solita anarchia: si crede che dimani, domenica, saranno sotto Livorno le truppe austriache.

Tutti i servizi pubblici sono disorganizzati, e profondamente;

denari pochissimi, nè so come faremo, se dovremo pagare le truppe estere.

Le difficoltà della mia posizione sono anche più grandi di quelle che io mi era immaginato; io non posso continuare che pochissimi giorni, onde supplico vivamente l'A V. I. e R. a volere al più presto inviare il suo Ministero a reggere il paese, giacchè temo di non potere resistere solo a tanto peso; se la volontà non verrà meno, lo verrà al certo la salute e presto. Con gl'incaricati dei portafogli ora dimissionari, io non so ove voltarmi per trovare uomini che accettino i portafogli medesimi — nell'attualità delle circostanze, e forse oggi stesso posso trovarmi solo.

Scusi l'A. V. I. e Reale se non ho potuto dettagliarli ciò che è stato finora fatto da me: lo condoni a due giorni ed a tre notti di continuo agitato lavoro.

Ho l'alto onore di essere rispettosamente di Vostra Altezza Imperiale e Reale.

Palazzo Vecchio, li 5 Maggio 1849

Devotissimo servo e suddito
L. Serristori.

31. A*

Ministero dell'Interno.

Dispacci Telegrafici sulle pretese del General D'Aspre a Lucca.

Il Prefetto di Lucca al Ministro dell'Interno.

Lucca 5 maggio 1849. a ore 10 pom.

Il Generale D'Aspre mi ha detto volere sciogliere e disarmare tutta la Guardia Nazionale,— Istruzioni su di ciò. D'Aspre stesso mi ha detto d'informare subito per lo scioglimento della Nazionale.

B

Il Commissario straordinario al Prefetto di Lucca.

5 maggio.

Il Commissario straordinario non può dare istruzioni sopra fatti i quali contraddicono le istruzioni che ritiene dal suo Sovrano. Ciò è in dovere di dichiarare a discarico della propria responsabilità

Tanto in replica al di Lei dispaccio delle ore 10 di questa sera, onde si compiaccia farne partecipazione a S. E. il signor Generale barone D'Aspre.

C

Il Prefetto di Lucca al Commissario straordinario.

Lucca 6 maggio 1849, ore 9 ant.

Solamente in questo momento ho potuto partecipare a S. E. D'Aspre il dispaccio delle ore 11 e minuti 25 della notte scorsa. Egli dormiva allora e si alzò poco fa. Dopo averlo esaminato e letto disse — dunque non è Plenipotenziario.

Volle ritenerlo, lasciandomene copia collazionata; — nel darmela aggiunse — Voglio ristabilire la tranquillità anche per l'avvenire; se troverò ostacoli in chiunque, saprò superarli.

32. A

Proclama del Generale D'Aspre al suo ingresso in Toscana.

Toscani

A tutela dei diritti del vostro legittimo sovrano S. A. R. l'Arciduca Granduca Leopoldo II ed in esecuzione degli ordini superiori datimi da S. E. il Comandante in capo Feld Maresciallo conte Radetzky, sono entrato colle II. RR. Truppe da me comandate sul vostro territorio.

Toscani! Una fazione perversa aveva rovesciato fra voi l'ordine pubblico, vi aveva imposto per soddisfare alle sue private mire, alle sue criminose passioni, il giogo della più insoffribile anarchia. il vostro buon senso n'ha trionfato. La mia missione ha per oggetto di cooperare al consolidamento dell'ordine. Vengo a fare rinascere, a render salda la pubblica e privata sicurezza. All'ombra loro soltanto le istituzioni costituzionali impartitevi dal vostro legittimo Sovrano potranno prender salde radici, portar buoni e numerosi frutti.

Le mie Truppe avvezze alla più severa disciplina sapranno conservarla pienamente anche fra voi. Accoglieteci come amici, unitevi a noi. Lungi da voi ogni idea di resistenza che mi porrebbe nella spiacevole e dura necessità di far uso delle armi.

L'autorità legittimamente costituita nella persona del Commissario generale, il Generale conte Serristori, adempirà i propri incombenti. *Mi affido alla sua efficace cooperazione* per conseguire più facilmente il nostro scopo. La nostra ricompensa sarà di vedere restituita al vostro bel Paese la pace e la felicità.

Pietrasanta li 5 maggio 1849.

Firmato: Barone D'Aspre.

B *

Proclama del Generale D'Aspre stando per occupare Firenze.

Abitanti di Firenze

I vincoli di sangue, che uniscono il vostro Sovrano alla Casa imperiale del mio Monarca, i molteplici trattati che a S. M. l'Imperatore e Re mio Signore impongono il dovere di proteggere l'integrità della Toscana e di difendere i diritti del vostro Principe, hanno determinata l'Austria a cedere al desiderio di S. A. I. e R. il Granduca, ed a por termine allo stato di anarchia sotto il quale già da lungo tempo gemeva il vostro bel Paese.

La fazione che opprimeva Livorno fu dalle mie armi distrutta: e quella popolazione liberata dal giogo di orde ribelli, si sottomise al suo legittimo Sovrano.

Chiamato ora dal Principe vengo colle mie truppe nella vostra Città come amico, come vostro alleato.

Unitevi a noi, per viemeglio consolidare la quiete, la pace, l'ordine, e ricondurre stabilmente fra voi la concordia, l'impero delle leggi, e quei giorni di felicità, onde già un tempo l'Europa vi invidiava.

Empoli, 24 maggio 1849.

L'I. R. Generale d'Artiglieria
Comandante il 2.° Corpo d'Armata
Barone D'Aspre.

C *

Lettera del Maresciallo Radetzky al Conte Serristori nella quale dichiara avere il Granduca chiesto replicatamente l'intervento austriaco.

Milan, le 25 mai 1849.

MONSIEUR LE COMTE

Je m'empresse de vous accuser réception de la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire en date du 21 de ce mois.

En rendant justice aux sentiments dont cette lettre fait preuve, je dois me borner, pour ma part, à faire observer à Votre Excellence que l'assistance militaire, que d'après les ordres de l'Empereur mon Auguste maître, j'ai prêtée à la Toscane, a été accordée par Sa Majesté, non seulement en vertu de ses droits incontestables, mais sur la demande réiterée de S. A. I. et R. Monseigneur le Gran Duc lui même, et que les circonstances qui ont donné lieu à cette intervention aussi bien que des considérations militaires n'ont pas permis de la limiter à un point isolé du territoire grand-ducal.

Veuillez agréer à cette occasion, monsieur le Général, l'assurance de ma haute considération.

RADETZKY.

S. Excell. M.r le Comte L. SERRISTORI
Lieutenant général et Commissaire plénipotentiaire de S. A. I. et R. le Gran Duc de Toscane.

D *

Lettera del Maresciallo D'Aspre al Granduca, nella quale gli rimprovera il mistero serbato sul chiesto intervento.

Firenze, 25 maggio 1849.

MONSEIGNEUR

Je m'empresse d'informer Votre Altesse Impériale de mon entrée à Florence aujourd'hui 25 mai. J'ai l'honneur de lui

soumettre ci-joint un exemplaire de la proclamation par laquelle j'ai reçu l'ordre de me faire précéder en cette capitale.

Il sera agréable à Votre Altesse Impériale d'apprendre que depuis Pise jusqu'à Florence mes colonnes traversant le pays par Pontedéra et Pistoïe, on été accuillies partout avec l'enthousiasme le plus signalé, et des *evviva* sans fin portés a l'illustre personne de Votre Altesse Impériale et à sa maison.

Il ne fut plus question des couleurs tricolores: elles étaient spontanément remplacées par le rouge et blanc qui décoraient toutes les maisons.

L'accueil à Florence même était bien différent: excepté le bas peuple dans les rues, la population se fit peu voir. L'on m'assure que cette disposition du public ne provient nullement du fait de notre arrivée, mais bien du *mystère qu'on avait tenu sur la demande* de notre intervention de la part de Votre Altesse Impériale.

J'aurais désiré qu'une proclamation dans le sens de la mienne eût émané de la part de monsieur le comte Serristori, mais mes tentatives à ce sujet furent vaines.

A peine arrivé je me rends chez le Commissaire extraordinaire représentant Votre Altesse Impériale: j'ai lieu de croire que nous sommes parfaitement d'accord sur les mesures à prendre pour assurer l'ordre des choses; et nous attendons dans un ou deux jours la réunion du Ministère que Votre Altesse Impériale aura bien voulu nommer.

Je serai trop heureux de pouvoir contribuer à rendre à ces états une paix stable, et à me conformer au désir de son Auguste Souverain.

D'Aspre, F. M.

33.

Lettera del Municipio di Firenze al Conte Serristori Commissario straordinario di S. A. R. il Granduca di Toscana.

Eccellenza

Il Municipio di Firenze assumendo la direzione degli affari a nome di S. A. R. intese non solamente di redimere lo Stato dal dispotismo di una fazione, ma intese eziandio di salvare il paese dal non meritato dolore da un'invasione, di salvare il principato rinascente dall' infausto battesimo di una protezione straniera.

Adottando questa linea di condotta il Municipio si conformava alle intenzioni più di una volta espresse da S. A. R., ai precedenti del suo benefico regno, alle necessità del presente, alle ragioni dell'avvenire.

Le popolazioni toscane pienamente secondando il movimento iniziato a Firenze, si adoperarono a gara a restaurare il Governo costituzionale; l'impero della legge fu dunque ristabilito, fuorchè nella città di Livorno. Gli altri Municipi tutti risposero con entusiasmo all'appello nostro, e possono attestare come l'anarchia, per opera spontanea del popolo, subitamente cessasse.

Riconsegnando così il paese al Commissario straordinario nominato dal Principe, e rientrando nei limiti delle sue attribuzioni ordinarie, il Municipio sperò che avrebbe potuto l'E. V. col sapiente uso dei poteri, che le sono conferiti, condurre a buon termine i negoziati intrapresi per ottener un aiuto di forze estere, che non offendesse il sentimento nazionale. In questa condizione di cose il Municipio non potè intendere senza dolore, nè senza maraviglia, come un maresciallo imperiale invadesse d'improvviso il territorio toscano con un grosso corpo

d'armata, sotto pretesto di ristabilire l'ordine, e confidasse a questo effetto nella cooperazione di V. E., mentre le parole del Principe dall'E. V. rappresentato, sembravano raffidarci dal pericolo d'un intervento straniero.

Nell'atto di significare a S. A. R. per l'organo dell'E. V. la riconoscenza colla quale il Municipio raccolse le benevole espressioni del Principe; non poteva astenersi dal manifestare questi sentimenti, i quali, come furono la guida della sua condotta nel breve governo dello Stato, così sono sempre un pubblico voto di cui il Municipio di Firenze si reputava interprete fedele, e necessario.

Dalla Residenza del Municipio di Firenze

li, 6 maggio 1849

Dell'E. V.

Devotiss. Servitori
UBALDINO PERUZZI *Gonfal.*
ORAZIO CESARE RICASOLI
GUGLIELMO CAMBRAY-DIGNY
GIUSEPPE ULIVIERI
GIUSEPPE BONINI
CARLO AZZURRINI
FILIPPO BROCCHI
FILIPPO ROSSI
CARLO BONAIUTI

GOTTI *Cancell.*

31.

Lettera del Serristori al Granduca dopo essere stato esonerato dall'ufficio.

Altezza Imperiale e Reale

La mia riconoscenza per avermi dispensato dal posto di Commissario straordinario è così viva, che io non ho termini per esprimerla all'A. V. I. e R.

Rendo poi moltissime grazie all'A. V. I. e R. per la distinzione di cui si è degnata fregiarmi, e che grandemente apprezzo; ma avrei su ciò a fare a V. A. I. e R. l'umile preghiera, che *non ne fosse fatta* la pubblicazione, che tra *sei mesi almeno.* Tal temperamento in queste circostanze è indispensabile per me, onde la mia sicurezza personale non sia per essere compromessa. V. A. I. e R. concepirà facilmente come la mia attuale posizione, *come privato,* è difficile e pericolosa dopo avere esercitati poteri straordinarj. — Bisogna che con molta attenzione mi sottragga a private vendette. Vi riuscirò?

Ho l'alto onore di essere rispettosamente

Di V. A. I. e R.

Firenze 28 maggio 1849

Devotissimo Servitore
L. Serristori.

N. 35.

Editto Granducale per cui si demanda alle Autorità governative la cognizione di alcuni reati politici, e si determina la procedura economica sommaria dei relativi giudizj.

NOI LEOPOLDO II, ecc. ecc.

Visto il parere del Consiglio di Stato; Sezione di giustizia e grazia,

Sentito il nostro Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

1.° Coloro i quali col proclamare o insinuare idee o dottrine contrarie all'ordine sociale e politico legittimamente costituito in Toscana, coll'eccitare all'odio o al disprezzo della sovranità, o col favorire in qualunque altra guisa inganni, seduzioni ed agitazioni nel popolo, si siano manifestati e si manifestino avversi al principio costituzionale, ed alla pubblica tranquillità, il di cui perfetto, pacifico e stabile consolidamento potrebbe essere o tenersi esposto a pericolo di turbamenti qualora non fosse convenientemente tutelata da nuovi loro attentati, soggiaceranno alle seguenti disposizioni, restando al corso ordinario di giustizia la cognizione dei fatti costituenti il vero e proprio delitto di lesa maestà e ogni altro delitto dalle leggi veglianti.

2.° Il procedimento per la verificazione degli addebiti indicati nel precedente articolo sarà eccitato con semplice rapporto o querela, che il pubblico querelante, o qualunque agente del poter politico presenterà con firma o ratifica nella cancelleria della pretura, o nell'uffizio di delegazione, nel di cui circondario siano avvenuti i fatti costituenti l'addebito, ovvero abbia stabile dimora chi ne sia imputato.

3.° Del rapporto o querela sarà fatta immediatamente comu-

nicazione a cura del pretore o del delegato al regio procuratore presso quel tribunale di prima instanza nel circondario del quale sia compresa la pretura o delegazione ove ne è avvenuta l'esibizione.

4.° Il regio procuratore prenderà colla possibile prontezza il rapporto o querela in esame. Se l'addebito e i fatti dai quali questo è desunto presentano a di lui giudizio un titolo di vero e proprio delitto contemplato dalle vigenti leggi penali, aggiungerà speciale richiesta datata e firmata, cui dovrassi deferire, affinchè il procedimento ed il consecutivo giudizio sia condotto ed esaurito nei modi stabiliti dagli ordini generali; altrimenti ne farà rinvio apponendovi il visto con data e firma, alla pretura o delegazione dalla quale a lui pervenne.

5.° In questo secondo caso saranno tosto intraprese ed eseguite le opportune verificazioni coll'opera dei rispettivi cancellieri o coadiutori e con ogni mezzo di prova ammesso dalle leggi dello Stato.

6.° Le deposizioni dei testimoni saranno scritte per intero, e saranno firmate, previa lettura e ratifica da essi così come dal Cancelliere che dovrà inoltre attestare della eseguita lettura e ratifica, e della causa o d'incapacità o d'impedimento fisico per cui mancasse la firma del testimone.

7.° Occorrendo ricognizioni reali o personali, si osserveranno le regole comuni.

8.° Il procedimento sarà sempre chiuso con una speciale contestazione all'imputato di tutto ciò che sia venuto a risultare a di lui carico dalle eseguite verificazioni.

9.° A questo esame obbiettivo e finale dovrà assistere il pretore o il delegato, o chi temporariamente ne tenga le veci, ed apporvi la firma unitamente al cancelliere e all'imputato, quando non ne sia impedito per qualunque causa, della quale sarà allora fatta menzione, siccome ancora della eseguita lettura e della ratifica dell'esame.

10.° Sarà dato pieno e regolare sfogo alle verificazioni occorrenti a discarico dell'imputato, e in ispecie per dipendenza di ciò che egli abbia dedotto in qualunque dei di lui costituti e anco in quello obbiettivo.

11.° Qualora non ci siano da eseguire verificazioni a discarico, ovvero dopo che esaurite queste ne sia contestato l'esito all'imputato, gli si assegnerà nell'esame finale, che dee sempre chiudere come sopra il procedimento, un termine non minore di cinque giorni, nè maggiore di dieci a presentare, se voglia, una difesa scritta compilata da lui stesso o da chiunque altro ne assuma per lui l'incarico; a quest'effetto potrà data vista in cancelleria dell'esame o esami obiettivi da redigersi perciò in foglio a parte.

12.° Decorso il suddetto termine, il pretore o delegato rimetterà al prefetto del compartimento, nel circondario del quale è compresa la rispettiva prefettura e delegazione, tutte le carte del compiuto procedimento, insieme col relativo spoglio e indice, e colla difesa scritta, o anco senza questo se non sia stata presentata.

13.° Saranno egualmente trasmesse al prefetto le carte contenenti le verificazioni antedette, anco senza l'esame obiettivo, nel caso di assenza o di contumacia dell'imputato, il quale citato due volte coll'intervallo di otto giorni dopo la seconda citazione.

14.° La cognizione e la risoluzione dell'affare apparterrà al consiglio di prefettura, preseduto dal prefetto. La risoluzione sarà presa a pluralità di suffragi, e motivata quanto basti per indicare la qualità dell'addebito, e i rilievi di fatto, ai quali sia appoggiata, o riesca favorevole o contraria all'imputato.

15.° Qualora apparisca dalle carte d'istruzione scritta o dalla difesa, che le compite verificazioni imprimano nell'addebito i caratteri di vero e proprio delitto contemplato dalle leggi vigenti, la risoluzione si limiterà a decretare il rinvio al regio procuratore, affinchè l'affare abbia il corso ulteriore di giustizia nel tribunale ordinario alla di cui competenza appartiene.

16.° Il consiglio di prefettura, nei casi nei quali non sia luogo a dimettere l'imputato, avrà facoltà di sottoporlo a carcere da quindici giorni a sei mesi, o alla detenzione in una fortezza da otto mesi a tre anni.

17.° Se l'imputato venga sottoposto alla detenzione in una fortezza per più d'un anno, gli competerà, semprechè egli sia

presente, il ricorso al consiglio di Stato, sezione di giustizia e grazia, dentro il termine di cinque giorni continui, successivi a quello della notificazione della risoluzione presa dal consiglio di prefettura.

18.° Ogni risoluzione sarà notificata o alla persona, o in difetto all'ultimo domicilio conosciuto. L'atto di notificazione conterrà menzione della facoltà o del termine ad interporre il ricorso, allorchè la risoluzione ne sia suscettibile in coerenza del precedente articolo.

19.° Il ricorso dovrà esser interposto personalmente; potrà interporsi tanto in iscritto quanto a voce, o presso il segretario della prefettura, ovvero nella cancelleria di quella pretura o delegazione che ha eseguito il procedimento, o di quella prossimiore al luogo di detenzione in cui si trovasse il ricorrente l'officiale o ministro di cancelleria di quella pretura che lo riceva avrà cura di scrivere in lettere la data dell'esibizione, o dell'atto di dichiarazione verbale, di apporvi la propria firma e di trasmetterlo, senza ritardo, al prefetto che presiede il consiglio di prefettura, da quale emanò la risoluzione sottoposta a ricorso.

20.° Pendente il ricorso nulla si potrà innovare a riguardo del ricorrente. Gli assenti o contumaci non sono ammessi a interporlo; e solamente, costituendosi in luogo di custodia, sono ammessi a fare opposizione alla risoluzione che il consiglio di prefettura avesse adottato a loro carico.

21.° A cura del prefetto, appena gli pervenga l'atto del ricorso, sarà questo trasmesso insieme con tutte le carte dell'affare, cui si riferisce, al consiglio di Stato, sezione di giustizia e di grazia, che avrà facoltà di rigettare il ricorso, di riformare la risoluzione, contro la quale è stato interposto, od anco di rivocarla, o dimettendo il ricorrente, o rinviando al corso ordinario di giustizia quando vi sia luogo.

22.° La sezione predetta del consiglio di Stato risolverà a pluralità di suffragi con un voto scritto, strettamente motivato, da notificarsi in copia certificata, a diligenza del prefetto cui sarà trasmesso col ritorno di tutte le carte appartenenti all'affare risoluto.

36.

Decreto del Generale Oudinot, per il riordinamento della Guardia Civica in Roma, rimasto ineseguito. (a)

Il Generale in Capo dell'Armata francese, considerando che la Guardia Civica di Roma, che per lungo tempo ha reso grandi servigi al mantenimento dell'ordine, è al presente distratta dallo scopo della sua istituzione: Considerando che gran numero d'individui indegni di portarne la divisa sono stati successivamente ammessi nelle sue file

Dispone:

Art. 1. La Guardia Civica di Roma è sciolta.

Art. 2. Ella sarà immediatamente riorganizzata secondo le sue basi primitive.

Art. 3. Il Generale Governatore di Roma è incaricato delle presenti disposizioni.

Roma, 6 Luglio 1849.

Oudinot di Reggio.

(a) Si trova nella Collezione del cav. Achille Gennarelli, intitolata: *La politica della S. Sede e gli atti dei Buonaparte*, e si nota che il Governatore di Roma non potè eseguire che il primo articolo, perchè il Governo Pontificio non volle il resto.

37.

PIUS PP. IX.

Ai suoi amatissimi sudditi.

Iddio ha levato in alto il suo braccio, ed ha comandato al mare tempestoso dell'anarchia e dell'empietà di arrestarsi. Egli ha guidato le armi cattoliche per sostenere i diritti della umanità conculcata, della fede combattuta, e quelli della Santa Sede e della nostra Sovranità. Sia lode eterna a Lui, che anche in mezzo alle ire non dimentica la misericordia.

Amatissimi sudditi, se nel vortice delle spaventose vicende il nostro cuore si è saziato di affanni sul riflesso di tanti mali patiti dalla Chiesa, dalla Religione e da voi: non ha però scemato l'affetto, col quale vi amò sempre e vi ama. Noi affrettiamo co' nostri voti il giorno che ci conduca di nuovo fra voi; e allorquando sia giunto, noi torneremo col vivo desiderio di apportarvi conforto, e con volontà di occuparci con tutte le nostre forze del vero bene, applicando i difficili rimedj ai mali gravissimi, e consolando i buoni sudditi; i quali mentre aspettano quelle istituzioni, che appaghino i loro bisogni, vogliono, come noi lo vogliamo, veder guarentita la libertà e la indipendenza del Sommo Pontefice, così necessaria alla tranquillità del mondo Cattolico.

Intanto pel riordinamento della cosa pubblica andiamo a nominare una Commissione, che munita di pieni poteri e coadiuvata da un Ministero regoli il governo dello Stato.

Quella benedizione del Signore, che vi abbiamo sempre implorata anche da voi lontani, oggi con maggior fervore la imploriamo, affinchè scenda copiosa sopra di voi: ed è di grande conforto all'animo nostro lo sperare che tutti quelli che vollero rendersi incapaci di goderne il frutto pe' loro traviamenti, possano esserne fatti meritevoli mercè di un sincero e costante ravvedimento.

Datum Cajetae die 17 Julii 1849.

Pius PP. IX.

38.

Relazione del Ministro Bargagli al Ministro degli Affari Esteri, sulla udienza data dal Pontefice alla Deputazione Bolognese. — Firenze.

Mola di Gaeta 10 Luglio 1849.

Prima di lasciar Gaeta ho avuto ancora udienza da Sua Santità, che seguita ad essere sotto le impressioni dichiarate nel mio rapporto di jeri, poichè, *finchè la Francia non cominci ad accennare a un contegno diverso,* dureranno le perplessità ed i timori dell'animo suo.

Questo stato di cose dubbie, nonostante il fatto della rassegna delle chiavi di Roma, che si è poi ridotto ad una mera ostentazione. contrasta, Ei mi diceva. al desiderio di trasferire altrove la sua dimora. Una tale risoluzione farebbe facilmente supporre ai popoli che fosse assicurata la restaurazione del Governo pontificio, e forse un tal fatto sarebbe interpretato, come segnale di letizia, per garanzie di un avvenire tranquillo. Alle quali impressioni non rispondendo per ora la realtà dei fatti, Ei soggiungeva quanto convenisse anche politicamente evitare qualunque cambiamento che potesse dar luogo a false opinioni nel pubblico e fornire argomento alla Francia di supporre nella Corte Pontificia la credenza che la causa di essa possa aver progredito atteso gli avvenimenti ultimi di Roma.

Mi assicurava poi che appena fosse ristabilito il suo Governo in Roma, con tutte le garanzie che sono necessarie e che possa veramente dipendere dalla sua libera volontà il tornare a Roma, avrebbe Egli effettuato il desiderio di recarsi a Napoli, e di visitar poi anche Bologna prima di fare il suo ingresso in Roma.

La Deputazione Bolognese tanto della Città che del Commercio, fu ammessa all'udienza di S. Santità che si degnò accoglierla con modi di straordinaria bontà.

Alla preghiera fattagli di recarsi a Bologna per fissarvi la Sede del Governo, disse che nei momenti attuali non gli compariva fosse consigliata dalla prudenza una tale risoluzione, anche per evitare gli effetti della suscettibilità francese, attesa la presenza delle Armi Austriache in quelle parti. Quindi il Papa, il primo, nel silenzio dei Deputati, mosse parola sulla conservazione dello Statuto, alla quale volle mostrare *quanto ostassero nel momento le sfrenate ambizioni dei molti, la mancanza di possesso e d'uso delle libertà costituzionali nel popolo non educato o non atto per anche a queste forme di Governo, e la luttuosa esperienza che da 60 anni ne fa la Francia,* senza ricordare in quale abisso di miserie sia precipitata l'Italia, i cui Governi sono caduti nelle mani dei demagoghi non appena poterono indossare la veste di Deputati per forza d'intrigo e di mene.

Ragionò poi di garanzie che intendeva doversi ammettere. Disse che dovevano i popoli partecipare alla cosa pubblica *nella parte delle finanze*, ed aver modo di proporre regolarmente i progetti di Leggi che vi si riferiscono; che doveva esser libera e più ampia l'amministrazione Municipale; ma che la *stampa libera*, e la *facoltà di associarsi* ec. come anche i pretesi *diritti esperimentati tanto fatali e che formano fondamento al regime costituzionale*, NON SONO AFFATTO CONCILIABILI COLLE SUE CONVINZIONI *decisamente contrarie allo Statuto.* Ma che suo primo principio sarebbe il valersi delle capacità pei pubblici impieghi, ovunque esse si trovassero, senza distinzione nè di Classi, nè di Chierici o Laici, e senza la professione di un principio esclusivo o degli uni o degli altri.

Una nuova Deputazione della Provincia Bolognese è già in Napoli diretta per Gaeta.

S. BARGAGLI

N. 39

Decreto del Governo Militare Austriaco contro il Municipio di Bologna.

N. 1158. Gov. (*Urgentissima.*)

Presa esatta ispezione di tutti gli atti relativi alla deliberazione 27 Luglio p. p. del Consiglio Comunale di Bologna, quali le verranno restituiti da Monsignor Commissario straordinario, emersero varj difetti in ordine ed in merito, nei quali debbo dichiarare qnanto segue.

Ritenuto il preliminare permesso governativo per la detta riunione, ed ammesso pure (ciò che non consta dalla modula a stampa del relativo speciale invito) che i consiglieri comunali siano stati avvertiti *dell'urgenza* dell'adunanza, onde giustificare la deliberazione con qualunque numero d'intervenuti, è però chiaro, che per la legislazione vigente in ogni epoca la deliberazione stessa doveva limitarsi *all'unico* oggetto annunciato nella lettera d'invito, che risguardava il rapporto della Deputazione incaricata di umiliare al Santo Padre gli omaggi di devozione della Città di Bologna.

Ogni altro oggetto di competenza municipale poteva ben'essere promosso, ma non discusso immediatamente. Se da ciò solo deriva motivo di osservazione al Presidente del consiglio, molto più grave è la di Lui colpa, quando si rifletta all'assoluta illegalità, ed incompetenza della proposizione fatta dal Consigliere Conte Ranuzzi, poscia ammessa a deliberazione, ed unanimamente accolta dai 18 Consiglieri intervenuti, ch'era del tenore seguente, emendato, ed ampliato in qualche parte d'altra mano, e non peranco riportato nel processo verbale della seduta, il quale processo il giorno 8 corrente, per altra non indifferente irregolarità d'ordine non era ancora intieramente redatto.

» Persuaso il Consiglio che nel consolidamento delle libertà
» costituzionali si abbiano le maggiori garanzie di ordine e di
» progresso, esso invoca con lealtà, e con fiducia la *conserva-*
» *zione dello Statuto*, come arra sicura di conciliazione, e di
» concordia; *finalmente affida all'Autorità municipale, che gli*
» *succederà le manifestazioni di questi voti.* »

I Municipj, ed i consigli comunali devono per la vigente legislazione occuparsi dei soli oggetti economici dei comuni da essi rappresentati. I Consiglieri non hanno nemmeno il mandato di occuparsi delle riforme amministrative, e della costituzione amministrativa dello Stato: e se mai i 19 votanti presenti alla seduta 27 Luglio p. p. potevano versare in semplice errore col ritenersi ancora muniti di un mandato avuto sotto l'impero delle leggi dell'intruso Governo, deve però riguardarsi come assoluta, e grave trasgressione dei regolamenti quella di voler trasmettere alla futura autorità Municipale un mandato ormai divenuto nullo, ed eccitarla ad un passo illegale, ad una opposizione manifesta.

Ciò tutto premesso ho trovato di decretare.

1. Per ovviare a simili inconvenienti resta sospeso il privilegio goduto dal Comune di Bologna, e che l'Autorità governativa nella sussistenza della legge marziale non avrebbe dovuto rispettare, di andare esente dell'intervento di apposito rappresentante governativo a tutte le sedute del consiglio comunale. Il medesimo sarà responsabile dell'ordine, e dell'esatta osservanza dei Regolamenti.

2. A meritato gastigo del commesso arbitrio, il cessato Senatore Avvocato Zanolini, ed il proponente consigliere Conte Ranuzzi subiranno l'arresto in casa per otto giorni decorribili dall'8 del corrente mese.

E tanto l'avvoccato Zanolini, che il Conte Ranuzzi, che deve ritenersi autore o diretto, od indiretto dell'Articolo pubblicato in esteri fogli a modo di vanto nella predetta deliberazione irregolare, e nulla in ordine, ed in merito, assumeranno cogli altri 17 Consiglieri la solidarietà per la multa di scudi duemila, che in due giorni, a scanso di esecuzione fiscale, a carico di qualsiasi delli 19 individui, deve essere versata nella cassa del-

l'Amministrazione Camerale, riservandosi questo Governo di disporne per oggetto di pubblica utilità.

3. Nel processo verbale della seduta 27 Luglio da redigersi regolarmente, sarà fatta annotazione della nullità di ogni altra deliberazione, fuorchè quella sull'oggetto indicato nella lettera d'invito.

Mentre la Delegazione Apostolica verrà di ciò informata ed istruita da Monsignor Commissario straordinario, Ella resta invitato sig. Direttore interinale di Polizia a comunicare il giudizio con apposito processo verbale a chi di ragione, ed a farlo immediatamente eseguire.

Dall'I. R. Governo Civile e Militare

Villa Spada, li 11 Agosto 1849.

L'I. R. Tenente Mar. Strassoldo.

Al Dir. interinale di Pol. in
Bologna

POLIZIA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Bologna 12 Agosto 1849.

In esecuzione dell'ossequiato Dispaccio di Sua E. l'I. R. Tenente Maresciallo Strassoldo Generale Governatore Civile e Militare in data 11 corrente mese N. 11-58 e dappresso agli ordini ricevuti dall'Illustr. Sig. Direttore di Polizia, mi sono io sottoscritto trasferito alla casa d'abitazione del Sig. Avv. Antonio Zanolini situata in via Maggiore N..... e data al medesimo lettura del succitato Dispaccio per i titoli ivi espressi, gli ho intimato l'arresto in casa per otto giorni decorribili dal giorno otto di questo stesso mese. e l'ho diffidato ad assumere cogli altri 18 Consiglieri intervenuti alla seduta del 27 prossimo passato Luglio la solidarietà su la multa di Scudi 2000, da versarsi entro due giorni nella Cassa dell'Amministrazione Camerale a norma del dispaccio summentovato.

A tutto ciò il suddetto Sig. Avv. Zanolini non ha risposto se non che gli sia rilasciata una copia del Dispaccio che gli è stato letto, alla quale inchiesta ho dichiarato al Sig. Avv. Zanolini non essere in mia facoltà di farne il rilascio, riservandomi però di chiederne la relativa autorizzazione.

Lette le premesse cose al predetto Sig. Avv. Zanolini le ha confermate, e meco sottoscritte

A. Zanolini

L. Tassoni Vice Canc.

Oggi 13 Agosto 1849.

A norma della riserva fatta per me nel Verbale di cui sopra mi sono trasferito di nuovo all'abitazione dell'Illustr. Sig. Avv. Zanolini al quale ho notificato che *in seguito delle istruzioni chieste* all'I. R. Comando Civile e Militare *non può rilasciargli la copia del Dispaccio*, di cui aveva fatta domanda così ec. Seguono conformi intimazioni a tutti gli altri 18 consiglieri multati.

L. Tassoni Vice Canc.

40.

Proclama della Commissione Governativa Pontificia.

La Commissione Governativa di Stato in nome di Sua Santita' Pio Papa IX felicemente regnante a tutti i suoi sudditi del suo temporale dominio.

La Provvidenza Divina ha sottratto dal vortice tempestosissimo delle più cieche e nere passioni col braccio invitto e glorioso delle armi cattoliche i popoli di tutto lo Stato Pontificio. ed in modo speciale quello della città di Roma sede e centro della religione nostra santissima.

Quindi fedele il Santo Padre alla promessa annunciata col suo venerato *motu-proprio* dato da Gaeta il 17 del prossimo passato

mese, ci manda ora fra voi con pieni poteri onde riparare nei migliori modi e quanto più presto sarà possibile ai gravi danni arrecati dall'anarchia e dal dispotismo di pochi.

Nostra prima cura sarà quella che la religione e la morale sieno rispettate da tutti come base e fondamento d'ogni convivenza sociale; che la giustizia abbia il suo pieno e regolare corso indistintamente per ciascuno e che l'amministrazione della cosa pubblica riceva quell'assetto ed incremento di cui v'ha tanto bisogno dopo l'indegna manomessione fattane dai demaghoghi senza senno e senza nome.

A conseguire questi importantissimi risultati ci gioveremo del consiglio di persone destinate per la loro intelligenza e pel loro zelo non meno che per la comune fiducia che godono e che tanto contribuisce al buon esito degli affari. Richiede poi il regolare ordine delle cose che a capo dei rispettivi Ministeri vi sieno uomini integri e versati nel ramo cui dovranno attendere con ogni alacrità. Egli è quindi, che nomineremo quanto prima chi presieda agli affari interni e di polizia, a quelli della giustizia, alle finanze, alle armi, non che ai lavori pubblici e al commercio, restando gli affari esteri presso l'eminentissimo Cardinale Pro-Segretario di Stato, che durante la sua assenza avrà in Roma un sostituto per gli affari ordinarii.

Rinasca così, siccome speriamo, la fiducia in ogni ceto ed ordine di persone, mentre il Santo Padre nel suo animo veramente benefico si occupa di provvedere con quei miglioramenti e con quelle istituzioni che sieno compatibili colla sua dignità e potestà altissima di Sommo Pontefice, colla natura di questo Stato, la di cui conservazione interessa tutto il mondo cattolico, e co' bisogni reali de' suoi amatissimi sudditi.

Roma, dalla Nostra residenza del Palazzo Quirinale, il 1 Agosto 1849

1. G. *Card.* Della Genga Sermattei.
2. L. *Card.* Vannicelli Casoni.
3. L. *Card.* Altieri.

11.

Lettera di Luigi Napoleone Bonaparte Presidente della Repubblica francese al colonnello E. Ney.

Mon cher Ney,

Paris, le 18 Août.

La République française n'a pas envoyée une armée à Rome pour y etouffer la liberté italienne, mais au contraire pour la régler en la préservant de ses excès et pour lui donner une base solide en remettant sur le trône pontifical le prince qui le premier s'était placé hardiment à la tête de toutes les réformes utiles. — J'apprends avec peine que les intentions bienveillantes du S. P. comme notre propre action restent stériles en présence de passions et d'influences hostiles qui voudraient donner pour base à la rentrée du pape la proscription et la tyrannie.

Dites bien de ma part au général Rostolan que dans aucun cas il ne doit permettre qu'à l'ombre du drapeau tricolore on commette aucun acte qui puisse dénaturer le caractère de notre intervention.

Je resume ainsi le retablissement du pouvoir temporel du Pape: — Amnistie générale — Sécularisation de l'administration — Code Napoléon et gouvernement libéral.

J'ai été personellement blessé, en lisant la proclamation des trois cardinaux, de voir qu'il n'était pas même fait mention du nom de la France, ni des souffrances de nos braves soldats.

Toute insulte faite à notre drapeau ou à notre uniforme me va droit au cœur.

Recommandez au général de bien faire savoir que si la France ne vend pas ses services, elle exige au moins qu'on lui sache gré de ses sacrifices et de son abnégation. Lorsque nos armées fi-

rent le tour de l'Europe, elles laisserent partout, comme trace de leur passage, la destruction des abus de la féodalité et les germes de la liberté. — Il ne sera pas dit qu'en 1849 une armée française ait pu agir dans un autre sens et amener d'autre résultat.

Priez le général de remercier en mon nom l'armée de sa noble conduite. — J'ai appris avec peine que physiquement même elle n'était pas traitée comme elle meritait de l'être, et j'espère qu' il fera cesser sur-le-champ cet état de choses.

Rien ne doit être négligé pour établir convenablement nos troupes.

Recevez mon cher Edgar l'assurance, etc.

LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE.

12.

Per decreto della Commissione provvisoria Municipale di Roma istituita dal Generale Oudinot presieduta dal Senatore Principe D. Pietro Odescalchi il 23 Agosto, lo stesso Generale di Francia, siccome LIBERATORE DI ROMA, fu solennemente donato di medaglia d'oro colla sua effigie, erettogli un busto nella sala dei Grandi Capitani in Campidoglio con apposita lapide commemorativa, ed ascritto alla cittadinanza romana, trasmissibile alla sua discendenza.

Ecco il tenore della iscrizione :

XII - KAL - SEPTEMBER - AN - V - C - MM - DCII - PII - IX - P - M - IIII
IN - ÆDIBUS - CAPITOLINIS - XXVIRI - CVRATORES - VRBIS - CVM
CONVENISSENT - VERBA - FACTA - SVNT - DE VICTORE OVDINOTIO
RHEGII - DVCE - QVI - CVM - PRÆFECTVS - EXERCITVI - GALLORUM
ITALICO - PONTIFICIÆ - POTESTATIS - ET - PVBLICÆ - LIBERTATIS
RESTITVENDÆ - CAVSA - ADVENISSET - STRENVE - SAPIENTER - FELICITERQ
REM - GESSIT - SVA - MILITVMQVE - VIRTVTE - CIVIVM - ANIMOS - SIBI
DEVINXIT - EA - DE - RE - PLACVIT - CVDI - NVMISMA - SIGNATVM - IPSIVS
DVCIS - IMAGINE - QVOD - POPULI - ROMANI - VOLUNTATEM - AVCTORI
PACIS - SERVATORI - VETERVM - MONVMENTORVM - TESTARETVR.

13.

Circolare del Cardinale Antonelli
sull'argomento della lettera precedente. (a)

Circolare.

Illustriss.° e Reverendiss.° Sig.°

Una lettera, che vuolsi *scritta dal Presidente della Repubblica Francese* al Tenente Colonnello Ney in Roma, ha aggiunto baldanza alla schiera de' libertini, nemici giurati del Governo; e si sono sparse voci dappertutto, che si pretenda d'imporre a S. S. condizioni gravose. Il partito anarchico, per queste speranze, si mostra insultante per rifarsi, siccome crede e spera, della sconfitta sofferta. Ma ove si ponga mente a tal lettera già inserita in qualche giornale italiano, *essa non ha alcun carattere ufficiale*, essendo frutto soltanto di una privata corrispondenza. Le aggiungerò poi che *dallo stesso Comando Francese in Roma si è veduta con dispiacere.* Il Santo Padre va seriamente occupandosi per dare a' suoi sudditi quelle riforme, che crede utili al loro vero, e solido bene; nè alcuna Potenza gli ha imposto leggi su di ciò, mirando Egli a raggiungere un fine così importante, senza tradire i doveri della propria coscienza. Ella profitti di tali notizie, per smentire le falsità divulgatesi a pregiudizio dell'ordine pubblico, e persuada chiunque essere dell'interesse di tutte le Potenze di sostenere la libertà e l'indipendenza del Sommo Pontefice per la pace europea.

Con sensi di distinta stima mi confermo

Di Vostra Signoria Illustriss.° e Reverendiss.°

Portici 8 Settembre 1849.

Affezionatissimo per servirla.
G. Card. Antonelli.

(a) Questa Circolare che si trova nella Collezione pubblicata dal cav. Achille Gennarelli, sotto il titolo: *Politica della S. Sede e gli atti dei Buonaparte*, sembra essere stata diretta ai Nunzj Pontificj presso le Corti di Europa, ed ai Prelati preposti al governo delle Provincie.

41.

Motu-Proprio di Pio IX per cui si annunciano le riforme e l'amnistia dopo la restaurazione del Governo pontificale.

PIUS PP. IX

A' SUOI AMATISSIMI SUDDITI.

Non appena le valorose armi delle Potenze Cattoliche, le quali con vera filial devozione concorsero al ristabilimento della nostra piena libertà e indipendenza nel governo dei temporali dominj della S. Sede, vi liberarono da quella tirannide che in mille modi vi opprimeva, non solo innalzammo inni di ringraziamento al Signore, ma fummo eziandio solleciti di spedire in Roma una Commissione Governativa nella persona di tre ragguardevoli Porporati, affinchè in nome nostro riprendesse le redini del civile reggimento, e coll'aiuto di un Ministero si avvisasse, per quanto le circostanze il comportassero, a prendere quelle provvidenze, che sul momento erano reclamate dal bisogno dell'ordine, della sicurezza, e della pubblica tranquillità.

E con eguale sollecitudine ci occupammo a stabilire le basi di quelle istituzioni, che, mentre assicurassero a voi, dilettissimi sudditi, le convenienti larghezze, assicurassero insieme la nostra indipendenza, che abbiamo obbligo di conservare intatta in faccia all'universo.

Laonde a conforto de'buoni che tanto meritarono la nostra speciale benevolenza e considerazione, a disinganno de'tristi e degli illusi che si prevalsero delle nostre concessioni per rovesciare l'ordine sociale, a testimonianza per tutti di non aver Noi altro a cuore se non la vostra vera e solida prosperità, di nostro motu-proprio, certa scienza e con la pienezza della nostra autorità abbiamo risolnto di disporre quanto segue:

Art. 1.° Viene istituito in Roma un Consiglio di Stato. Questo darà il suo parere sopra i progetti di legge prima che siano sottoposti alla sanzione sovrana: esaminerà tutte le questioni più gravi di ogni ramo della pubblica amministrazione, sulle quali sia richiesto di parere da Noi e dai nostri ministri.

Un' apposita legge stabilirà le qualità e il numero dei Consiglieri, i loro doveri, le prerogative, le norme delle discussioni e quant'altro può concernere il retto andamento di sì distinto consesso.

Art. 2.° Viene istituita una Consulta di Stato per la Finanza Sarà essa intesa sul preventivo dello Stato e ne esaminerà i consuntivi, pronunciando sui medesimi le relative sentenze sindacatorie; darà il suo parere sulla imposizione di nuovi dazj e diminuzione di quelli esistenti, sul modo migliore di eseguirne il riparto, sui mezzi più efficaci per far rifiorire il commercio, ed in genere per tuttociò che riguarda gl'interessi del pubblico tesoro.

I Consultori saranno scelti da noi su note che ci verranno presentate dai Consigli Provinciali. Il loro numero verrà fissato in proporzione delle provincie dello Stato. Questo numero potrà essere accresciuto con una determinata addizione di soggetti che ci riserbiamo di nominare.

Un'apposita legge determinerà la forma della proposta dei Consultori, le loro qualità, le norme della trattazione degli affari e tuttociò che può efficacemente e prontamente contribuire al riordinamento di questo importantissimo ramo di pubblica amministrazione.

Art. 3.° La istituzione dei Consigli Provinciali è confermata. I Consiglieri saranno scelti da Noi sopra liste di nomi proposti da'Consigli Comunali.

Questi tratteranno gl'interessi locali della provincia, le spese da farsi a carico di essa e col di lei concorso, i conti preventivi e consuntivi della interna amministrazione: tale amministrazione poi sarà esercitata da una Commissione amministrativa che verrà scelta da ciascun Consiglio Provinciale sotto la sua responsabilità.

Alcuni membri del Consiglio Provinciale saranno prescelti a

far parte del Consiglio del capo della provincia per coadiuvarlo nell'esercizio della vigilanza che gl'incombe sui Municipj.

Un' apposita legge determinerà il modo delle proposte, le qualità e il numero dei Consiglieri per ogni provincia; e, prescritti i rapporti che debbono conservarsi fra le amministrazioni provinciali ed i grandi interessi dello Stato, stabilirà questi rapporti, ed indicherà come e fin dove si estenda su di quelle la superiore tutela.

Art. 4.° Le rappresentanze e le amministrazioni municipali saranno regolate da quelle più larghe franchigie che sono compatibili cogl'interessi locali dei Comuni.

La elezione dei Consiglieri avrà per base un esteso numero di elettori, avuto principalmente riguardo alla proprietà. Gli eligibili, oltre le qualità intrinsecamente necessarie, dovranno avere un censo da determinarsi dalla legge.

I capi delle Magistrature saranno scelti da Noi e gli anziani dai capi delle Provincie sopra terne proposte dei Consigli Comunali. Un'apposita legge determinerà le qualità e il numero dei Consiglieri comunali, il modo di elezione, il numero dei componenti le magistrature; regolerà l'andamento dell'amministrazione coordinandola cogl' interessi delle provincie.

Art. 5.° Le riforme ed i miglioramenti si estenderanno anche all'ordine giudiziario ed alla legislazione civile, criminale ed amministrativa. Una commissione da nominarsi si occuperà del necessario lavoro.

Art. 6.° Finalmente, propensi sempre per inclinazione del nostro cuore paterno all'indulgenza ed al perdono, vogliamo che si dia luogo ancor questa volta a tale atto di clemenza verso quei traviati che furono trascinati alla fellonia ed alla rivolta dalla seduzione, dalla incertezza e forse ancora dalla inerzia altrui. Avendo d'altronde presente ciò che reclamano la giustizia, fondamento de' regni, i diritti altrui manomessi o danneggiati, il dovere che c'incombe di tutelarvi dalla rinnovazione dei mali cui soggiaceste, e l'obbligo di sottrarvi dalle perniciose influenze de' corrompitori d'ogni morale e nemici della cattolica religione, che, fonte perenne d'ogni bene e prosperità sociale, formando la vostra gloria, ci distingueva per quella eletta fami-

glia favorita da Dio co' particolari suoi doni; abbiamo ordinato che sia a nostro nome pubblicata *un' amnistia della pena incorsa* da tutti coloro, i quali dalle limitazioni che verranno espresse non rimangano esclusi da questo benefizio.

Sono queste le disposizioni che pel vostro ben essere abbiamo creduto innanzi a Dio dover pubblicare, e che mentre sono compatibili colla nostra rappresentanza, appieno ci convincono poter produrre, fedelmente eseguite, quel buon risultato che forma l'onesto desiderio de' saggi. Il retto sentire di ognun di voi che anela maggiormente al bene, in proporzione de' sofferti affanni ne porge a Noi un' ampia guarentigia. Ma collochiamo principalmente tutta la nostra fiducia in Dio, il quale, anche in mezzo al giusto suo sdegno, non dimentica la sua misericordia.

Datum Neapeli in suburbano Portici die duodecima septembris MDCCCXLIX Pontificatus nostri anno IV.

PIUS. PP. IX.

45.

Notificazione d' Amnistia promulgata dalla Commissione Governativa dello Stato Pontificio.

La santità di N. S. mossa all'aspetto delle circostanze da cui rimane attenuata in parecchi de' suoi amatissimi sudditi la colpa da essi contratta nel partecipare alle turbolenze politiche, le quali tanto afflissero di recente gli Stati Pontificj, e desiderosa di prostrare sempre più la benignità dell'animo suo veramente paterno, usando del suo pieno potere a beneficio di tanti traviati forse più sedotti che seduttori, ci ha ordinato di render noto nell'augusto suo nome quanto si è degnata disporre in analogia all' articolo 6.° del Sovrano suo Motu-proprio dato da Napoli il 12 del corrente.

In esecuzione pertanto dei venerati comandi della S. S. ci rendiamo solleciti di pubblicare a termine della espressaci mente sovrana le seguenti disposizioni.

A coloro che presero parte alla testè cessata rivoluzione negli Stati Pontificj è concesso per degnazione sovrana il perdono in quanto alla pena che sarebbe loro dovuta in conseguenza dei delitti politici di cui si sono resi responsabili. Da questa grazia sono esclusi. — I membri del governo provvisorio. — I membri dell'Assemblea costituente che hanno preso parte alle deliberazioni dell'Assemblea stessa. — I membri del triumvirato e e del Governo della Repubblica. — I Capi dei Corpi Militari. — Tutti quelli che avendo goduto del beneficio dell'Amnistia altra volta accordata da S. S., mancando alla data parole d'onore, hanno partecipato alli passati sconvolgimenti negli Stati della S. Sede. — Coloro i quali oltre i delitti politici si resero responsabili di delitti comuni contemplati dalle vigenti leggi penali.

Col presente perdono non s'intende assicurare la permanenza negl'impieghi governativi, provinciali, municipali tutti quelli che per la loro condotta nelle trascorse vicende se ne fossero resi immeritevoli. Questa riserva è applicabile ai militari ed impiegati d'ogni arma.

Dalla nostra residenza al Quirinale questo dì 18 Settembre 1849.

1. G. *Card.* Della Genga Sermattei.
2. L. *Card.* Vannicelli Casoni.
3. L. *Card.* Altieri.

16.

Lettera del Cav. Bargagli sulle trattative per la deportazione dei compromessi politici al Ministro degli Affari Esteri — Firenze.

Mola di Gaeta li 9 Luglio 1849.

Il soverchio favore onde *il Governo attuale di Roma agevola l'evasione dei militari della rivoluzione*, mi ha fatto sentire il dovere di insistere col massimo impegno, profittando di una tale occasione, presso il D'Harcourt, perchè voglia predisporre colla sua influenza il Gabinetto di Parigi a secondare il partito, già divisato dal Governo Gran-Ducale (previ i debiti concerti con gli altri Governi della Penisola all'oggetto di una collettiva dimanda), DI FAR TRASPORTARE NELLE COLONIE D'INGHILTERRA E DI FRANCIA I MOLTI COMPROMESSI POLITICI DEGLI STATI ITALIANI, la cui presenza o vicinanza non può non essere gravemente pericolosa al sicuro andamento dei Governi, ed alla pubblica tranquillità.

E sebbene possa con tutto il fondamento ritenersi che queste torme che evadono da Roma non si dirigano per la parte della Toscana, ho voluto nonostante rappresentare al suddetto Ambasciatore i danni che potrebbero arrecare alla stessa Toscana le ardite escursioni di tali bande.

Nel prevenir poi l'E. V. che ho già rinnuovati premurosissimi ufficii su questo argomento *con S. Santità* e con S. M. il Re, e che da ambedue ho ottenute *le più esplicite promesse d'appoggio* per queste vedute del Governo, colgo la circostanza per rassegnare all'E. V. i sensi della mia alta considerazione.

S. BARGAGLI.

47.

Nota dei Cardinali Triumviri a Mons. Bedini Commissario Pontificio straordinario a Bologna, sui consigli di Censura.

ILLUST. E REVEREND. SIGNORE.

Tuttociò che V. S. Illustr. e Rev. col suo dispaccio del 17 del corrente deduce a discolpa dell'adesione prestata dall'Avvocato Speroni, non verrà trascurato, allorchè la sua condotta sarà posta sotto esame.

Intanto occorre che siano religiosamente osservate le istruzioni comunicatele sulla formazione dei Consigli di Censura per coteste provincie rimarcando non essere di necessità, come pare che si supponga, che l'individuo fornito di cognizioni legali sia scelto tra gl'impiegati: tanto portando la lettera e lo spirito di di dette istruzioni. E *venendo poi alla addotta* DECISA IMPOSSIBILITA' DI NON POTERLO TROVARE IN UNA CITTA' TANTO POPOLOSA E COLTA, siccome è cotesta, ne discenderebbe che la CORRUTTELA VI ABBIA POSTO LA SUA PRINCIPALE SEDE: *la qual cosa il superiore Governo non può nè deve credere.* Quindi V. Illustr. si affretti a compiere le censure di costà, di Ravenna e di Forlì, senza ulteriore indugio. E in attesa di conoscere che così sia seguito le ripetiamo i sensi della nostra più distinta stima.

D. V. Illustriss. e Rev.

Roma, 29 ottobre 1849.

Servitori

G. *Card.* DELLA GENGA.
L. *Card.* VANNICELLI.
L. *Card.* ALTIERI.

48 A.

Riscontro negativo del Governo di Vienna per mettere sudditi Pontifici nelle Truppe Austriache.

Monsignor Reverendiss.

In aggiunta al mio foglio ai 2 c. m. N. 1637-op. ho il pregio di parteciparle, che l'E. I. R. Ministero di Guerra in Vienna, alla determinazione del quale ebbi a sottoporre l'argomento contemplato sulla pregiatissima sua de' 25 Giugno p. p. N. 2069, ora con suo ossequioso Decreto de' 10 c. m. N. 5218-M Z G mi ha notificato: che in nessun modo possono essere accettate nelle file delle II. RR. Truppe gli individui cui accenna la predetta sua, e ciò a motivo di non esporre a guai l'assai esemplare spirito dell'armata di Sua Maestà, come per la necessità cui si trova costretto il Governo Imperiale di destinare in via forzata al servizio militare siffatta genia di gente, che pure non manca nelle proprie provincie dell'Impero.

Mi duole per ciò assai di non poter assecondare il desiderio da Lei espresso colla sovra citata sua, nel mentre colgo questa nuova opportunità di riprotestarle a Lei Monsignor Reverendissimo i sensi della più alta mia stima e considerazione.

Monza li 18 Luglio 1849.

Radetzki.

All'Ill. e Rev. Mons. Bedini Commis.
Straord. Pontificio per le Legazioni a
Bologna

18. B.

Richiami del Governatore Civile e Militare di Bologna al Commissario straordinario Pontificio.

Eccellenza

Dall'assistenza prestata dall'I. R. Truppe nelle perlustrazioni eseguitesi nella Delegazione di Ferrara, coll'arresto di 24 Individui, ed in seguito alla grassazione di Cotignola scorgerà l'E. V. la disposizione del Governo Austriaco di cooperare più che può allo scopo di prevenire delitti, o di scoprire i commessi a mantenimento dell'ordine pubblico, e sicurezza.

Quanto fece il Generale Rohn non fu che in adempimento degli ordini impartiti.

Passando ora al secondo punto della nota 20 corrente N. 365 V. E. avrà presente che il generale disarmo fu eseguito per rendere in seguito impossibili nuove rivolte, ed è di sommo interesse per lo stesso Governo pontificio mantenerlo in vigore.

L'estendere eccezioni coll'aumentare il numero delle armi nel contado, sarebbe un paralizzare gli effetti che la legge contempla, e sarebbe inoltre imprudente ed impolitico di dare le armi ai leali contadini, perchè al primo rumore passino nelle mani dei non pochi sleali abitanti delle Città.

Gli ordini di S. E. il sig. Feld Maresciallo essendo positivi, non annuisco alla ricerca fattami di 4 mila licenze per Ferrara avendo respinta uguale dimanda della direzione di Polizia di Bologna.

Devo poi osservare circa le armi già distribuite nelle diverse Legazioni essersi ripetuti i casi, in cui ai possessori furono tolte colla forza dai malviventi il cui numero è molto maggiore di prima in conseguenza dei Corpi Franchi. Ed in onta a tal aumento di malviventi non fuvvi epoca in cui le grassazioni sieno state minori, che nell'attuale disarmo degli abitanti della Campagna come S. E. V. vorrà rilevare dalle tabelle criminali.

Fin da quando assunsi il Comando di questo Ottavo Corpo di Armata proposi all'E. V. varj mezzi per guarentire la pubblica sicurezza, migliorando le condizioni nelle quali si trovano queste provincie; tra i proposti mezzi evvi la deportazione, l'erezione di case di lavoro per occuparvi gli oziosi, l'istituzione di una Guardia Locale di Polizia, l'istituzione di una Guardia di Sicurezza e l'attivazione di ben regolate pattuglie comunali foresi. Ed in questo riguardo mi riferisco alla mia nota 21 Ottobre p. p. N. 1377.

Vossignoria non si trovò disposto ad alcuna di queste istituzioni, ed anco quella delle pattuglie comunali il cui regolamento verrebbe tracciato con riguardo alle circostanze dei luoghi e degli abitanti del contado, non trovò accoglienza, in attesa della promessa istituzione della Guardia di Sicurezza.

Che le pattuglie comunali anche nell' attuale riforma sieno atte e corrispondano allo scopo della loro istituzione, Lo ravviserà nell' accluso rapporto della direzione di Polizia, la quale accerta che in Baricella mercè il buon servizio delle pattuglie comunali « *sono pienamente cessati quei delitti che per lo passato si commettevano con frequenza.* »

Finalmente perciò che riguarda la distribuzione di truppa nei luoghi più infestati non potrei nemmeno da questo lato corrispondere all'inchiesta avendo avuto già presente nell'attuale riparto tutte le circostanze locali, essendovi dappertutto forti presidii pronti a prestar assistenza dietro domanda, ciò che nella grassazione di Cotignola avrebbe potuto seguire ancora in tempo da Lugo, se durante le 4 ore che durò l'invasione qualcuno degli abitanti di Cotignola vi si fosse recato per darne l'avviso.

Avrei così esaurito l'argomento in riscontro delle pregiate note 20 21 corrente N. 365 409 e ritorno gli allegati rinnovando le proteste della mia distinta stima e considerazione.

Bologna li 22 Gennaio 1850.

I. R. Tenente Maresciallo Gov. Civ. Militare

THURN.

48. C.

Risposta alla precedente.

24 Gennaio 1850.

Dolorosissima è stata l'impressione che io m'ebbi alla lettura del pregiato foglio di V. E. R. . . . datato jeri, e permetterà l'E. V. che deponendo il mio dolore nell' animo suo benevolo, ed indulgente, io cerchi modo di alleviarlo. L'atrocità del caso di Cotignola, che senza pronta e energica repressione minaccia di rinnovarsi altrove, giustificherà lo spero questa rispettosa mia replica, poichè a soddisfare un debito di ufficio di umanità e di coscienza, io non crederò mai soverchie le più fervorose preghiere a *quella generosa forza* CHE CI HA DIFESA FINORA, CHE SOLA PUO' DIFENDERCI ADESSO, e che col generale disarmo verificatosi soltanto di queste Provincie ha riservato esclusivamente ogni mezzo di difesa.

Forte di queste riflessioni io mi faceva ad invocare dall'E. V. in tanto stremo, o armi, o armati; e immagini Ella stessa il grado della mia afflizione quando negandomisi gli uni e gli altri mi son visto segno invece a rimproveri per misure non adottate e da me non dipendenti! L'E. V. nella sua consumata esperienza non potrà non vedere che con così audace ed imponente nemico alle spalle, anzi nel cuore, dee stringerci verso più del da farsi, che del non fatto, ed il mostrarsi inoperosi ed impassibili il non adottare nuovi ed adatti provvedimenti a pro di Governati in pericolo, temo assai che altamente comprometta chi ha nome ed autorità di Governanti. *Dividendo io coll'E. V. per sovrana benignità l'onore di questo titolo, ne dividerò ora rassegnato* quella inevitabile mortificazione, che deriva da una disgraziata impotenza verificatasi nel più affliggente momento a danno de' nostri amministrati. Certo che mentre essi van ripetendo che chi li privò dei mezzi di difesa sentirà più vivo il

debito di difenderli, io non mi sarei limitato a ricordare che fu loro promessa un'arme in ogni casa isolata, ma mi sarà lecito di chiedere almeno, com'è che appena una vigesima parte di queste case isolate riceva il benefizio? Mi sarà lecito altresì di fare rispettosamente riflettere, non essere quindi meraviglia che restituite le armi in così scarso numero, ricadono poi facilmente in mano di numerosissimi assalitori: i quali già si sono sottratti al disarmo, disseminati poi questi senza freno nei più popolati territorj e pronti ad attrupparsi, offrono il doppio pericolo della parziale aggressione, e dell' aggressione in massa. Quindi l'inefficacia di piccole pattuglie forensi formate di genti non agguerrite, e timide che all'una o all'altra esponendosi, o armati in perlustrazione, o inermi alle ire e all'audacia di tanti aggressori è impossibile che non soccombano.

Tuttavia son ben lungi da lasciare all'E. V. un campo ad ulteriori rimproveri per quello che può da me dipendere. *Ella non ha che a prefiggere le norme per siffatte pattuglie* e ad incomberle, quando altra risorsa derivar non possa dalle sue truppe di cui m'è negato conoscere il numero, e quando non creda attendibili le riflessioni che rispettosamente le ho subordinate.

Circa la deportazione e l' organizzazione de' Veliti e della Guardia di Sicurezza, che l'E. V. deplora non verificarsi, ancora io potrei solo ripetere che non ho mai cessato d' insistere per esse presso il superiore Governo, ma debbo pur farmi carico delle non lievi angustie in cui esso si trova, poichè quello che potrebbe pretendersi in tempi ordinarj e tranquilli colla scorta di tutte le ordinarie e sufficienti risorse nol si può ragionevolmente, quando son così estesi e recenti i danni di una devastatrice rivoluzione; fra' quali non è ultima LA DIFFICOLTA' *di scegliere gente fida ed esperta* per una riorganizzazione qualunque, e a ciò si aggiunge il depauperamento del pubblico erario, che pure coraggiosamente sopporta il peso di una parte delle Truppe restauratrici e vinto dalla più doverosa gratitudine.

Desidero che questi riflessi muovano il benigno animo dell'Eccel. Vostra a compatire, piuttosto che a censurare il mio Governo se nell'attualità delle circostanze farà di accorrere agli

invocati provvedimenti, e spero che vorrà confortarlo con ulteriori prove di generoso ed efficace concorso alla sicurezza ed alla quiete di questi popoli.

Con tale fiducia ho l'onore ec.

Il Com. Pont. Straordinario

G. Bedini.

A S. Eccell. il Sig. Governatore
Civile e Militare — Bologna.

49 A.

Indirizzo della Camera dei Deputati del Parlamento Napoletano al Re; presentato dalla Commissione il 28 febbrajo ed approvato nella tornata del 3 marzo 1849.

Sire.

La Camera dei Deputati volendo provare a V. M. ed al Paese intero, che è suo costante desiderio di prestare al potere esecutivo un franco e leale concorso, nel silenzio de' Ministri, ha spontaneamente votata la riscossione provvisoria delle imposte. Ora sente il dovere e la necessità di rivolgersi alla M. V. E con fiducia ella si volge al Principe, che primo inaugurava nella penisola Italiana gli ordini costituzionali; e con fiducia ella attende una voce che riconduca l'armonia tra i poteri costituiti, ed impedisca, che uno Statuto liberamente dato, sia da' supremi agenti responsabili, più oltre manomesso.

Sire, i Deputati della Nazione, persuasi che i veri bisogni del Principe si confondono con quelli del popolo, di cui è capo e vindice supremo, non dubitano di manifestare francamente a V. M., che l'attual Ministero non ha la fiducia del paese, e che esso, falsando le istituzioni costituzionali, tradisce ad un tempo

gl'interessi del Principe e quelli del popolo. Cosiffatti bisogni ed interessi si riassumono, o Sire, nell'attuazione sincera e piena del regime costituzionale, consentito dal Principe, legittimo dritto del paese, voto precipuo de' suoi rappresentanti.

Non è dubbio, o Sire, che il Ministero ha contro di sè quasi unanime la riprovazione della Camera elettiva; riprovazione giustificata abbastanza dal tenore ch'esso ha serbato e serba tuttora.

Il Ministero ostinatamente ha celato alla Camera tutto ciò che riguarda così l'esterna come l'interna politica del Governo di V. M. facendo sembianza di crederla ostile ad ogni ragionevole ed onorata proposta: le ha negato ogni ragguaglio intorno alle condizioni economiche ed amministrative del paese; ha trascurato colpevolmente ogn'iniziativa di leggi, di cui suprema era la necessità ne' premordi del nuovo reggimento; e non contento di ciò, iteratamente prorogando le Camere, e fino impedendo che la loro voce giungesse innanzi al Trono, ha renduto ad esse impossibile ogni salutare provvedimento. Nè ha temuto, fatte silenziose le Camere, di sostituir la sua voce a quella de' rappresentanti della Nazione, usurpando la potestà legislativa con atti aggravanti, sopratutto la condizione della finanza e de' contribuenti. In fine ha trascurato e trascura, con gravissimo danno del paese, di adoperarsi a spegnere le funeste cagioni di dissidii, che han turbato l'amorevole accordo tra il militare ed il civile; accordo che non sarebbe mancato, e che la Camera sarà lieta di veder ristabilito tra i figliuoli della stessa Patria, aventi bisogni, glorie, sventure e speranze comuni.

Che più? Gli stessi diritti scolpitamente assicurati alla Nazione dallo Statuto non furono pel Ministero oggetto di religiosa osservanza, ma di ludibrio. V. M. voleva garantita la libertà individuale, libera la manifestazione del pensiero, inviolabile il domicilio, indipendenti i giudizii, uguali tutti innanzi alla legge, le conseguite franchigie e la pubblica tranquillità dalle armi cittadine sostenute e difese: ma in vece il Ministero non un solo di questi sacri diritti lasciava inviolato.

E ben potrebbe qui la Camera ritrarre agli occhi di V. M. un quadro doloroso di sofferenze e di angosce indicibili: le car-

ceri riboccanti d' imputati per sospetto di opinioni politiche: gran numero di famiglie vedovate de' loro più cari, astretti ai dolori dell'esilio, e l'universale mestizia inacerbita dal Ministero, che indugia a V. M. la gloria e le gioje del perdono.

Sire: la Camera non può sperare ormai che un Ministero, tante volte indarno censurato, si ritraesse dalla fallace sua via; nè d'altra parte essa stima, convenire alla propria dignità ed agl'interessi della Nazione consumare il suo tempo in una sterile lotta per combattere le illegalità e la ignavia de' Ministri. Contro le colpe di costoro ben sente ella di aver dritti severi ad esercitare; ma, per temperanza civile, antepone oggi di rivolgersi al Principe. Collocata V. M. nell'alta sfera di quelle sublimi attribuzioni costituzionali, che spogliandola di ogni possibilità di fare il male, le lasciano l'onnipotenza di operare il bene, non tarderà a proferire quella regia parola, medicina suprema a' travagli dello Stato: come dal loro canto i Deputati sono stati sempre e saranno parati a dare al Governo di V. M. quel pieno e costituzionale appoggio, che le frutterà non men sostanza di forza, che amore e riverenza de' popoli.

I Deputati componenti la Commissione.

D'Avossa — De Blasiis — Giardini — Mancini — Manna — Pepe — Pisanelli *Segretario.*

B.

Relazione del Ministero del Re per lo scioglimento della Camera.

SIRE.

Nella mancanza di ogni possibile accordo fra il Ministero e la pluralità della Camera elettiva, in tempi ne' quali, per le tristissime vicende in cui gli Stati confinanti sono miseramente travolti, questo Reame, divenuto segno da ogni parte ai più malvagi tentativi di sovversione, riman perplesso ed agitato nella incertezza de' suoi destini, non altro espediente offrivasi a noi, suoi fedelissimi sudditi e ministri, se non quello di rivolgersi alla inevitabile alternativa, o che fosse a noi dato il ritirarsi tutti, o che la suddetta Camera fosse sciolta. Nella gravità di sovrastanti casi, la inefficacia de' nostri voti perchè la Maestà Sua si appigliasse al primo de' due proposti partiti, ci rende unanimi nel richiamar la Sua Sovrana attenzione sulla imperiosa, urgentissima, invincibile necessità di ormai ricorrere al secondo. Conceda quindi la Maestà Sua, che a meglio indicarnele i prominenti motivi, noi percorriamo d'un rapido sguardo gli avvenimenti a cui si rannoda l'attuale stato delle cose, da quelli che per lo innanzi ci percossero, sino a quelli che tuttavia ci premono e c'incalzano.

La Maestà Sua inaugurava un'era novella in questa patria dilettissima con la Costituzione che spontaneamente concedea il 10 febbraio dello scorso anno a' suoi popoli: ed esser già stato il primo a formolarne il dettato in Italia, è una gloria che niuno le può contendere. Se non che, mentre a questo inatteso mutamento di civil comunanza le masse applaudivano a gara con leal rendimento di grazie al Cielo, un pugno di audaci, avidi a far mercato delle lacrime nostre, concepirono sordamente il reo disegno di avvelenare la pubblica gioia delle loro immonde passioni. Le collisioni, le turbolenze, i tumulti già scoppiavano

da ogni canto: e sotto le violenze che lo stringeano, il Ministero che aveva contrassegnata la Costituzione, dopo di essersi modificato in parte, si discioglieva interamente in sulla fine di marzo. Allora ogni argine fu rotto al torrente che straripava: i diritti non ebbero più limiti: la santità de' doveri fu profanata: le milizie cittadine, preposte al mantenimento dell'ordine, vennero trascinate nel disordine; l'ambizione, il raggiro ed il privato interesse, prevalendo a contaminar tutto. menarono alfine al memorabile conflitto del 15 maggio: e siccome nel precedente intervallo erasi proceduto alla prima elezione de' Deputati con regole sovversive della legge fondamentale che ci reggea, nè risultò una Camera, la quale, per giustificar le sua origine, si mostrò impaziente in usurpar poteri che non le competeano, anche prima di essersi costituita; ed in quel giorno fatale si trovò leggiadramente *(sic)* collocata dal canto de' faziosi.

Or non è da obbliarsi che il Ministero attuale, onorato dalla fiducia della Maestà Sua in momenti disastrosi, ne'quali sarebbe stata viltà, il rifiutare di obbedirla, prendea le redini dello Stato dopo la spaventevole catastrofe del 15 maggio; la quale, benchè compressa nelle strade di Napoli, pur prorompea in cento altri luoghi pari a fuoco sotterraneo che cercasse violentemente una uscita; e dopo aver commosso tutto, balzando di provincia in provincia, si dilatava con nuovo e più efferato mugghio nelle Calabrie, ove minacciò irreparabile una generale conflagrazione. Vidersi allora fra cittadini e cittadini, come se ogni vincolo sociale fosse andato in pezzi, attentati alla vita, attentati alla proprietà, attentati all'onore, e tutto rimescolato e confuso in una congerie di orribili ed inaspettati disordini. In ques o convulsivo stato di cose, il dover primo e più sacro dell' attual MInistero era quello di richiamare il governo ai suoi principii, e preservar la Costituzione dagli attacchi di chi avea voluto lacerarla: esso la riguardò come l' albero della vita, intorno a cui tutti, calmata la effervescenza delle passioni impure, si sarebbero un giorno riordinati e raccolti. Se questo non produsse immediatamente i suoi frutti, non fu colpa del Ministero; ma fu suo merito che in mezzo alle tempeste di esterminio esso non rimanesse schiantato fin dalle sue radici; perchè oppose alle percosse che

il crollavano una resistenza in gran parte passiva, ma sempre ferma e perseverante. Convinto che mercè la Costituzione la libertà si era identificata con la Corona, il Ministero, per serbare ad entrambe la loro integrità e la loro inviolabilità, si collocò intrepido fra la Corona e i pericoli che le sovrastavano; affinchè divenuto esso solo bersaglio a tutt'i colpi, quest'arca dell'alleanza si rimanesse invulnerata per la futura prosperità de' popoli. Tutto quello che ha operato nell'intervallo è stato in vista di questo eminente obbietto; e forte della sua coscienza, il Ministero se ne applaude, aspettando la retribuzione di giustizia, non da'suoi contemporanei, ma dall'imparziale posterità.

I primi nostri provvedimenti governativi portarono infatti la duplice impronta della fermezza e della più riconciliante moderazione. Poichè mentre dall'un canto, a tutelare la interna sicurezza dello Stato, e così preservar di rimbalzo il resto della minacciata Italia dalla funesta dissoluzione d'ogni ordine sociale, noi non fummo perplessi a richiamar subito nel Reame quella parte del napoletano esercito che già preparavasi a combattere pugne gloriose in regioni esterne; mostrammo dall'altro che non dovendosi eriger trofei alle civili vittorie, ogni rincrescevole classificazione tra vinti e vincitori dovea sparir senza ritardi: per cui oltre a 600 individui, presi nella maggior parte con le armi alla mano, e ancor luridi e fumanti del terribile conflitto del 15 maggio, vennero il dì appresso tutti rilasciati; e quest'atto di longanimità in un consimile clamoroso avvenimento, che avrebbe dovuto comporre immediatamente a stabil concordia le anime più ostinate nel mal operare, non ci riuscia malagevole, quando trattandosi di perdonare, il nobil cuore della Maestà Sua precorrea di gran lunga fino alle nostre intenzioni più occulte. Nè le altre simultanee misure che adottar ci convenne a garantia della tranquillità pubblica, furono suggerite da spirito men temperato ed indulgente; lasciando noi alla rigida storia il decider con facili confronti, se lo stato di assedio, a cagion di esempio, in cui fu dichiarata la Città di Napoli fosse stato più di nome che di fatto.

Fermi così nel preconcetto nostro politico sistema di rianimar la devozione per l'augusta persona della Maestà Sua, ed

il rispetto dovuto alla Costituzione accordatici dal Suo grande animo, noi ci rivolgemmo a pacificare per gradi le agitate provincie senza insoliti rigori, senza persecuzioni cieche, senza spargimento di sangue. E siccome in talune di esse offria perenne incitamento alle turbolenze lo stato di anarchia deplorabile in cui la contigua città di Messina si ritrovava, noi non fummo irrisoluti a spinger fin là i mezzi di disperdere a comun vantaggio i perturbatori dell'ordine, e ricongiunger di nuovo la intera isola al rimanente del Reame: al che bastarono pochi bravi di un esercito eminentemente intrepido e devoto; che in breve spazio, affrontando con valore ogni specie di pericolo, restituirono alla desiderata calma quella derelitta contrada. Indispensabile quanto salutare impresa, che unita sempre alla franca lealtà ad alla costante buona fede della politica del Governo, ci meritò al punto la stima dell'Europa che due grandi Potenze vollero esse, ad attestato di antiche benevole relazioni, delegar due rinomati Ammiragli a portar parole di pace, di libertà e di perdono a tutti gli altri abitanti della già insorta e desolata Sicilia.

Se non che le passioni sovvertitrici eran represse ma non disarmate negl'indomabili faziosi che avean tentata la rovina di tutti; e divenute impotenti a sfogarsi per le antiche vie, si gittarono, sotto le ipocrite apparenze dell'esercizio di un dritto, a macchinar più iniqui attentati ne' Collegi elettorali che si convocavano per la novella Camera, dopo che restò sciolta la precedente. Le liste degli elettori eran già incompiute; perchè in tanta general commozione i più timidi si ritrassero dal farvisi comprendere. Ciò malgrado la fazione audace, cui offriasi propizia l'opportunità di risommergere il reame ne' tumulti, abusando della generosità del Governo, il quale si astenne da qualunque atto che potesse inceppare la libertà de' suffragi, stimò che fosse ancor troppo esteso il numero di coloro che vi si trovavano iscritti; e pose tutto in opera per allontanarne la maggior parte col turpe mezzo delle menzogne, delle frodi, delle calunnie, delle minacce e delle violenze d'ogni specie. E che i successi rispondessero all'intento, lo provano geometricamente i fatti, poichè a Napoli, di 9384 elettori iscritti, soli,

1491 intervennero alla elezione; ad Aversa di 2822, ne comparvero soli 483; a Lagonegro di 3448 se ne mostrarono soli 652; a Catanzaro, di 5853, soli 1140; a Nicastro, di 3623, soli 932; a Foggia, di 4608. soli 1300; a Bovino, di 2108, soli 421; a Lecce, di 3568, soli 508; a Bari, di 9652, soli 2175; ad Altamura, di 2801, soli 478; e così di tutti gli altri. Nè mancarono dei Collegi che o non si riunirono affatto, o che facendosi giudici essi delle più alte prerogative della Corona, dichiararono illegalmente sciolta la precedente Camera, e ne confermarono senza forma di elezione i Deputati.

Frutto di tante inique pratiche e di una sì scandalòsa minoranza di elettori fu l'attual Camera de' Deputati, la quale, con poche onorevoli eccezioni tra coloro che ne fan parte, rappresentate da personaggi che intimamente convinti non potersi la vera libertà disgiugner mai dall'ordine, si fecero dell'una come dell'altro ardenti e leali propugnatori, spregiando i biasimi che lor ne veniano da una turba facinorosa ed insolente di spettatori, non parve riunirsi nella Capitale del Reame se non per mettere in piena mostra la impurità della sua origine. Poichè nella verifica de' poteri si lasciò trarre ad intrudere nel suo seno taluni individui a' quali mancavano i requisiti richiesti per sostenere un sì alto mandato; ed avvertita dell' errore, sdegnò fieramente di emendarlo; dando così l'esempio di un Consesso che delegato a concorrere alla formazione delle Leggi, cominciava esso medesimo dal conculcarne i più aperti dettati. E indi si organizzava in assemblea legislativa, fingendo di obbliar nettamente, che innanzi di prender seggio ne' suoi recinti, primo ed indispensabil dovere di ciascun Deputato era quello di prestare alla Costituzione in vigore quel giuramento temuto che rappresenta un atto, non sol di religione, ma di probità civile; e fingea di obbliarlo come obbietto di pochissima importanza, e come se Dio e la virtù non dovessero esercitar la menoma influenza sulle sue future ispirazioni, mentre la Maestà Sua e tutta la Sua Regal Famiglia sin dai primi giorni la giuravano con lealtà di benevoli affetti a piè degli Altari; e la giuravano i pubblici funzionari negli svariatissimi rami dell'Amministrazione dello stato, e la giuravano l'esercito e l'armata nelle loro più infime classi.

Al certo nell'indirizzo con cui rispose al discorso della Corona, la Camera non trascurò d'inserire per la Maestà Sua talune vaghe proteste di devozione, le quali prive di quella ingenuità espansiva che le indicasse surte dal profondo del cuore, vennero smentite immediatamente dai fatti; essendosi visti alcuni fra coloro che la compongono andar senza maschera suscitando brighe e fuori e dentro il Reame, sia per mettere in brani la Monarchia, sia per sovvertirla o venderla bruttamente ad altri. E per impadronirsi del poter supremo, di che avea fatto innanzi sì tristo esperimento, rifulsero fin da allora i lampi di quella irrequieta sua impazienza di allontanarne sotto qualsiasi pretesto l'attual Ministero; cui a'suoi occhi eran gravissime colpe di esser pervenuto con la sola perseveranza de' mezzi temperati a ricondurre la calma nel paese, a reprimere sempre rinascenti tumulti, a soffocar le perverse tendenze che han posto due vicini stati sull'orlo di un abisso, a serbar la Costituzione intatta e ne' soli precisi termini onde ci fu largita, a sostener finalmente con saldo animo, senza temerità e senza bassezza, la dignità e la indipendenza dello stato in faccia allo straniero.

E la Maestà Sua non ignora quante volte per solo amore di pace noi l'abbiam sollecitata umilmente a degnarsi di accogliere la nostra demissione. Ma quando la Camera tradita nella sua fremente ambizione, si lascia trascorrere in maligne accuse, che uomini d'intemerata vita non si abbasseranno mai a combattere; quando con novello stranissimo indirizzo, trascendendo essa i mezzi che la Costituzione le offre, osa fare alla indipendenza de' poteri del Principe apertissima ed irriverente violenza, per così dischiudersi le vie a riaccendere le collisioni onde il Reame fu per lo innanzi contristato; quando ad accrescere le perturbazioni e i pericoli, osa implicitamente, ma con arroganza intimargli, che terrebbe in poter suo le chiavi del Tesoro pubblico, fino a che le sue superbe insistenze non restino soddisfatte; quando alfine la M. S. francamente sia risoluta di continuarci quella fiducia che noi abbiamo la coscienza di non aver demeritata, mentre ogni ulterior contatto con la Camera de' Deputati è per noi divenuto impossibile; allora è di necessità

imperiosa ed urgente che quest' ultima venga sciolta, e che altra ne sia convocata, richiamando ai loro veri principii le leggi dell'elezione, affinchè i turbolenti fautori dell'anarchia non riescano più oltre a falsarle coi loro perversi raggiri ed improbi attentati.

È questo il voto che noi presentiamo unanimi a piè del suo Trono con quegli invariabili sentimenti di rispetto, di riconoscenza e di pienissima devozione, onde abbiamo l'onore di raffermarci.

Suoi umilissimi, obbedientissimi, felicissimi sudditi e ministri

Principe di Cariati
Principe di Torella
Ischitella
R. Carrascosa
Gigli
Francesco Paolo Ruggiero
Bozzelli
Raffaele Longobardi.

C.

Decreto Reale per lo scioglimento delle Camere dei Deputati in Napoli.

FERDINANDO II.
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sul rapporto del Nostro Ministro Segretario di Stato dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Nostri Ministri Segretari di Stato;

Veduto l'articolo 64 dello Statuto politico della Monarchia del 10 febbrajo dello scorso anno;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1.° La Camera de' Deputati è sciolta.

Art. 2.° Ci riserbiamo con altro Decreto di stabilire l'occorrente per la convocazione dei Collegi elettorali.

Art. 3.° I Nostri Ministri Segretari di Stato, ciascuno in ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Gaeta 12 marzo 1849.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Esteri
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato — Principe di Cariati.

Il Ministro Segretario di Stato
dei Lavori Pubblici
Firmato — R. Carrascosa.

Il Ministro Segretario di Stato
di Agricoltura e Commercio
incaricato del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Firmato — Principe di Torella.

Il Ministro Segretario di Stato
della Guerra e Marina
Firmato — Principe d'Ischitella.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia.
Firmato — Niccola Gigli.

Il Ministro Segretario di Stato.
dell'Istruzione Pubblica
Firmato — Bozzelli.

Il Ministro Segretario di Stato
delle Finanze
Firmato — F. P. Ruggiero.

Il Ministro Segretario di Stato dell' Interno
Firmato — R. Longobardi.

50.

Memorandum di Nicola Barone nel Processo di Stato sugli avvenimenti del 15. Maggio 1848 in Napoli estratto dalle Narrazioni storiche di Pier-Silvestro Leopardi.

Animato dal dovere di fedele sudditanza e dal nobile sentimento di particolare devozione verso l'augusta persona del Re, si dà l'onore di recare alla sovrana cognizione i veri fatti e gli autori di essi che operarono la deplorabile catastrofe del 15 Maggio 1848, *poichè difettano alla Giustizia i necessarii elementi di prova, per giungere al convincimento del suo giudizio su quel politico fatto.*

Signore; un partito di furiosi demagoghi, troppo noti nel Regno per la professione di fede repubblicana, avidi d'impieghi e di ricchezze, fattisi più audaci per tanti loro atti colpevoli impuniti dietro le spontanee sovrane concessioni, per via d'intrighi e di minacce riuscirono a farsi deputare dai collegj elettorali rappresentanti della nazione, *onde con questo perniciosissimo mezzo arrivare all'infernale scopo della loro demagogia.*

Di fatti riunitisi *quei demagoghi* nelle sale di Montoliveto, gran massa di popolo si fece davanti a quel palazzo verso le prime ore della sera del 14 maggio, vigilia dei tristi casi del dì seguente; e dietro *le trattative del primo messaggio* di S. M. dalle logge del palazzo i deputati [1] 1. Luigi Zuppetta 2. Aurelio Saliceti [2] 3. Ferdinando Petruccelli 4. Domenico Mauro 5. Paolo Emilio Imbriani 6. Goffredo Sigismondi 7. Giuseppe del Re 8. Costabile Carducci 9. Stefano Romeo 10. Principe di San Giorgio questore della Camera legislativa [3] 11. Silvio Spaventa

[1] Quelli che erano deputati veramente, o a dire del Barone, sono in caratter majuscoli.

[2] Non era deputato.

[3] Fu questore ma solo nel Luglio 1848.

12. Luca di Samuele Cagnazzi 13. Nicola de Luca 14. Giuseppe Devincenzi ordinarono a quella moltitudine in maggior numero armata che si fortificasse la capitale con valide barricate, onde combattere le regie truppe, nel caso che la M. S. non avesse pienamente condisceso a tutte le loro domande, e nel quale evento formarsi essi Deputati in Costituente del Regno con la proclamazione della decadenza del re e della sua dinastia; a quale effetto si alzarono tosto, per tali ordinamenti, le note barricate.

In quel frattempo si videro girare nella moltitudine i deputati e non deputati 15. Carlo Poerio 16. Giuseppe Pisanelli 17. *l'ex ministro* Francesco Paolo Ruggiero 18. Pasquale Stanislao Mancini 19. Giovanni Avossa (1) 20. Gennaro Bellelli 21. il duca Cirelli 22. e suo fratello Pietro 23. Ulisse De-Dominicis (2) 24. Francesco Antonio Mazziotti 25. Domenico Muratori (3) 26. Antonino Cimino 27. Giuseppe Pica 28. Pietro Leopardi (4) 29. Giuseppe Massari (5) 30 Giuseppe Ricciardi 31. Pasquale Amodio 32. Luigi Dragonetti (6) 33. Raffaele Conforti (7) 34. Pietro Mileti (8) 35. il Duca Proto 36. Ovidio Serino 37. Giambattista La Cecilia 38. Un Montuori 39. Cesare Napoletani 40. Un Monticelli 41. Mariano Vairo 42. Michele Solidati 43. Michele Viscuso 44. Gaetano 45. ed Andrea Zir, che con calde ed incitanti parole di democratici sentimenti, eccitando ed entusiasmando il popolo, lo spinsero o guidarono ai primi lavori delle barricate.

A quell'opera criminosa prestarono mano con indefesso ardore ed abile direzione, pugnando contro le reali truppe 46. Un Gallotti amnistiato, avanzo della comitiva Capozzi, 47. Pasquale Conforti 48. Salvatore Conforti (9) 49. Luigi 50. ed Emmanuele

(1) Giunse in Napoli la dimane all'una pomeridiana.
(2) Non s'era mosso dal proprio Comune.
(3) Era in Reggio intendente generale della Provincia.
(4) Era al campo di Carlo Alberto a Somma Campagna.
(5) Era a Milano.
(6) Ministro stette sempre da casa del Presidente del Consiglio Troya o nella Reggia.
(7) Ministro, recò la sera a Montoliveto la notizia delle discussione del Ministero, non accolta ancora ne respinta.
(8) Col Mocero e pochi altri rappresentano tutti i Calabresi venuti a Napoli il 12 Maggio.
(9) Era in Basilicata.

Leanzo 51. Giuseppe Martucci 52. Raffaele Reus, 53. e Francesco Bracale uscieri del Parlamento 54. GIACOMO TOFANO (1) 55. il Baroncino Virgilii 56. Giuseppe de Simone 57. Filippo Coppoletta 58. Cavaliere Giuseppe Cocozza 59. e suo fratello Francesco 60. Pietro 61 e Paolo Vecchione 62. Pasquale Ruffo Scilla 63. Barone Giovanni Siniscalchi 64. Arcangelo Sessa 65. Giuseppe Avitabile comandante la Guardia Nazionale di Napoli. (2)

Costui con forte mano di armati defilò per la strada di Toledo verso le tre pomeridiane e prese posizione ostile sulle prime barricate di S. Ferdinando e di S. Brigida (3) ove fece vivissimo fuoco ed accanitissimo contro le reali truppe. — Incominciate le ostilità quei deputati di Montoliveto costituironsi in permanenza con un Comitato di Governo provvisorio, decretarono la decadenza del re, con l'esecrando contemporaneo fatto di rottura in brani dei quadri e delle statue rappresentanti l'imagine del re e degli augusti antenati, gettandoli nel largo della Carità.

A tale orrendo spettacolo quei furibondi demagoghi non conobbero più limite all'escandescenza dei loro eccessi gridando ad alta voce: viva la repubblica! Morte al tiranno!

Il funesto dramma che l'esponente osservò, con *oneste persone* notate al margine, in tutti i più circostanziati particolari, *esser doveva un dì il testimone irrefragabile di criminosi fatti de' rei attori*; ed anche dopo il luttuoso giorno quel partito fazioso, anarchico, *abbenchè vinto e represso,* non ha cessato un istante di travagliare il real governo e la patria comune con dimostrazione di fatti, di cui è stata più volte teatro la capitale, e con armati rivolgimenti in varie provincie del Regno ove gli onesti cittadini hanno dovuto patire tanti mali detestabili.

Firmato: NICCOLA BARONE.

(1) Non era in Città.
(2) Semplicemente Maggiore di un Battaglione.
(3) A quell'ora già disfatte.

51. A.

Nota del Ministro Inglese residente in Napoli al Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari esteri di S. M. il Re delle Due Sicilie.

A. S. E. il Cavaliere
FORTUNATO ECC.

Napoli 16 settembre 1849.

Il sottoscritto inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. Britannica, ha l'onore d'informare S. E. il cavalier Fortunato, ministro segretario di Stato, presidente del Consiglio, incaricato del portafoglio degli affari esteri, che ha ricevuto ordine del suo governo di dichiarare a S. E. che in considerazione della parte presa negli affari di Sicilia dal Governo Inglese in diverse circostanze, ed in seguito di reiterati inviti della Corona di Napoli, il che è avvenuto anche recentissimamente, come pure a motivo dell' interessamento sincero che il governo della Regina prende alla prosperità del regno delle Due Sicilie, il Governo di S. M. Britannica trovasi perciò impegnato a rivolgersi al Governo Napoletano col mezzo della presente nota, nella piena fiducia che S. M. Siciliana ed il suo Governo renderanno giustizia ai sentimenti amichevoli che hanno dettato questo dispaccio.

Gli Agenti diplomatici della Corona d' Inghilterra sono stati premurosamente richiesti l'anno scorso da S. M. Siciliana d'impiegare i loro buoni ufficj come rappresentanti del Governo Inglese, acciò si adoperassero ad appianare all'amichevole le disgraziate divergenze esistenti tra il Governo del Re ed i suoi sudditi Siciliani. Gli agenti inglesi furono autorizzati dal Governo della Regina a corrispondere alla richiesta di S. M. Siciliana.

Ma gli agenti inglesi e il Governo del Re sapevano bene che il malcontento che aveva dato origine alle turbolenze di Sicilia, era profondamente radicato, generale, che esisteva da lunga data, e che era dovnto alla permanenza di molti abusi, attribniti a buon diritto alla sospensione dell'antica costituzione della Sicilia, modificata e riveduta nel 1812 sotto gli auspicii del Governo Inglese, e colla sanzione e beneplacito del Re. In consegnenza gli agenti diplomatici inglesi ricusarono di impiegare i loro buoni ufficj richiesti dal Re, a meno di essere autorizzati a dichiarare ai Siciliani che la costituzione della Sicilia riveduta nel 1812, con certe modificazioni prescritte, verrebbe riposta in vigore: essi sapevano benissimo che a meno di agire così, il malcontento ben fondato, che era stato causa delle turbolenze, non vi era probabilità che cessasse.

Un infinito numero di circostanze ben cognite al Governo Napolitano resero vani gli sforzi coi quali in differenti epoche nel 1848 e 1849, il Governo Inglese ha cercato di operare sulle basi sopraccennate una riconciliazione tra il Governo del Re ed i suoi sudditi Siciliani. Basti il dire che nell'ultima occasione nel marzo decorso, il Governo della Regina, unitamente al Governo di Francia, *ha raccomandato ai Siciliani di accettare le condizioni* che a loro erano state offerte dal Re nel suo proclama da Gaeta, in data del 28, febbraio ultimo scorso, sebbene il Governo della Regina *dovesse riconoscere che i provvedimenti* specificati in tale proclama *non corrisponderano alle disposizioni della costituzione del* 1812, alla quale erano state date solamente la sanzione e l'approvazione.

Disgraziatamente in un momento simile l'esasperazione prodotta dagli avvenimenti di Messina del precedente mese di settembre, esisteva ancora nello spirito degli uomini che dirigevano gli affari a Palermo. Gli accomodamenti proposti dal proclama di Gaeta furono rigettati, si fecero dei preparativi per difendere Palermo sino all'ultima estremità. È una grande sodisfazione per il Governo della Regina il sapere che lo spargimento di sangue, che l'attacco e la difesa di Palermo avrebbero cagionato alle truppe del Re ed alla popolazione di quella Città, che le tremende calamità che con tale conflitto avrebbe

molto probabilmente attirato su tutti gli abitanti di Palermo, sieno state risparmiate mediante l'amichevole intervenzione di un suddito inglese e degli ufficiali civili e di marina di S. M. che, in grazia loro, l'autorità del Re è stata ristabilita in Palermo tranquillamente e senza spargere una sola goccia di sangue. Ma il popolo di Palermo non si sottomise così pacificamente all'autorità reale, *se non perchè gli fu data l'assicurazione che il Re manterrebbe fedelmente la promessa che aveva data, colla sua parola reale, che cioè un' amnistia generale sarebbe concessa ai suoi sudditi Siciliani.*

Considerando la parte che gli ufficiali inglesi hanno preso a questo pacifico accomodamento, il Governo della Regina crede di potere esprimere con fondamento *la speranza che la parola reale non sarà violata*, e che l'amnistia, sulla cui fede i Palermitani hanno fatto la loro sommissione, sarà mantenuta dal Governo del Re di Sicilia. Ciononostante il Governo della Regina rammentandosi della parte che l'Inghilterra fu invitata a prendere alla nuova redazione della costituzione del 1812, non può dispensarsi dal sottoporre alla considerazione del Re di Sicilia e de' suoi ministri, che non si può giustamente credere che il popolo Siciliano abbia perduto il suo diritto antico è riconosciuto a questa costituzione, a motivo degli sforzi che ha fatti per recuperarne il godimento pratico.

Il Governo della Regina si permette inoltre di fare osservare che una sospensione continua di questi diritti antichi ed incontrastabili del popolo siciliano renderebbe continuo necessariamente ed aggraverebbe il malcontento manifesto che ha recentemente reso la Sicilia il teatro di conflitti cotanto disgraziati, e che in tal modo l'unione fra Napoli e la Sicilia potrebbe essere rotta dalle eventualità interne ed esterne, di cui la sagacità del Governo Napolitano deve risparmiare al Governo della Regina di segnalare la possibilità.

Il sottoscritto approfitta dell'occasione per rinnovare a V. E. la conferma della sua più distinta considerazione.

Firmato ; WILLIAM TEMPLE.

B.

Nota del Cav. Fortunato Presidente del Consiglio de' Ministri di S. M. Siciliana, ed incaricato del portafoglio degli Affari Esteri al Ministro plenipotenziario di S. M. Britannica a Napoli.

Napoli 20 settembre 1849

Ho ricevuto la nota del 16 settembre che V. E. mi ha fatto l'onore di dirigermi, e siccome io doveva fare, l'ho sottomessa all'esame del mio augusto Sovrano. Il Re mi ha ordinato di richiamare alla memoria di V. E. in un breve riepilogo, le circostanze che hanno fatto nascere lo stato attuale di cose.

Per quanto concerne i buoni ufficj della diplomazia inglese, impiegati per terminare la rivoluzione di Sicilia, ed ottenere dei cambiamenti nel governo, basati sulla costituzione del 1812, ho l'onore di dichiarare a V. E. *che quest'assunto, e tutto ciò che vi si riferisce, è stato lungamente discusso, completamente ventilato, e definitivamente riconosciuto per essere senza peso nè valore.* Nel tempo stesso mi sarà permesso di ricordarle che le generose concessioni fatte dal Re, col suo atto sovrano del 28 febbraio a Gaeta erano accompagnate dalle seguenti condizioni:

« Tutte queste concessioni devono essere considerate come
» non promesse nè fatte, nel caso in cui la Sicilia non si sot-
» tomettesse immediatamente al potere del suo legittimo sovra-
» no: e dato il caso che l'armata regia fosse costretta ad agire
» militarmente per rioccupare questa parte dei regi stati, l'I-
» sola sopporterà tutte le conseguenze della guerra e perderà
» i vantaggi che le sono offerti nel presente atto di conces-
» sione. »

V. E. non può ignorare le pratiche infruttuose di due ammiragli Parker e Baudin in Sicilia, nè perdere di vista le pra-

tiche premurose che seguirono immediatamente per parte di V. E. e del conte di Rayneval, allorquando entrambi andarono a Palermo per persuadere gl'insorgenti ad accettare le benevole concessioni ed il generoso perdono del Sovrano.

V. E. non può neppure fare a meno di ricordarsi le insolenti risposte, le grida di guerra che seguitarono loro Signori unitamente a que' personaggi distinti, grida proferite da qualche centinaio di uomini al soldo di coloro che hanno sì lungo tempo turbato la tranquillità della disgraziata Sicilia, ed ella deve avere trovato in tali manifestazioni la prova migliore che possa darsi di ciò che era il partito che commise tanti atti illegali. Infatti V. E. ed il conte di Rayneval, dispiacenti dell'infruttuosità delle loro premure combinate per giungere alla pacificazione della Sicilia, scrissero, l'uno il 28 e l'altro il 30 marzo p. p. al Governo del Re per esprimere il rammarico grande per la completa inutilità delle loro pratiche premurose. *Infine V. E. saggia ed illuminata com'è, non potrebbe dubitare che in conformità dei principj stabiliti dal Re, Sovrano indipendente, egli ha diritto di regolare l'amministrazione interna del suo regno a seconda della ispirazione della sua giustizia, senza pregiudicare a veruna altra Nazione.* Dopo avere avuto l'onore di constatare i principj che regolano le condizioni di tutte le nazioni, dopo avere dimostrato che gli sforzi degl'insorgenti siciliani hanno ceduto innanzi alle armi vittoriose del mio legittimo Sovrano e la fedeltà della maggior parte delle popolazioni, ho la soddisfazione di aggiungere che il Re è sempre ben disposto nella sua volontà libera e spontanea, a stabilire le forme amministrative adattate a questa parte del suo Regno, e desiderate dalla istessa popolazione.

Tutte le misure *sagacemente* adottate dal Principe di Satriano, dopo la sottomissione di Palermo, *sono state sempre dettate dallo spirito di umanità e dalla completa dimenticanza del passato.* Veruna idea di vendetta è venuta in mente al Governo del Re nell'Isola. V. E. deve sapere che sino ad oggi veruna esecuzione non ha avuto luogo per delitti politici, e che il rigor della legge non si è fatto sentire che contro gli assassini ed i perturbatori dell'ordine pubblico. Sebbene il Re insista pienamente sul prin-

cipio che nissun governo estero ha il diritto d'intervenire nell'amministrazione interna di un altro paese, *io non posso privarmi del piacere di esporre al Governo di una potenza alleata ed amica, che la Sicilia gode in questo momento di una perfetta tranquillità; che gli abitanti sono felici di vedersi riposti sotto la protezione del loro legittimo Sovrano, e che se un qualche agente estero non tenta di turbare la pace che regna attualmente nell'Isola, il Re è certo che tutti i suoi sudditi saranno uniti con un legame indissolubile di affetto e di fedeltà pel loro legittimo Sovrano.*

Ho l'onore ecc.

Firmato: FORTUNATO.

52 A.

Editto di Re Ferdinando II che sottopone gl' Insegnamenti ad un esame sulla Dottrina Cristiana

Considerando che il nobile ufficio di Maestro devesi affidare solamente alle persone che veramente sono istruite nelle scienze che insegnano, e che la base d'ogni insegnamento dev' essere la Religione Cattolica Romana fonte d'ogni civiltà; — sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici incaricato del Portafoglio dell'Istruzione Pubblica; — udito il nostro Consiglio de' Ministri Segretarii di Stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1.° Chiunque vorrà insegnare una scienza in qualunque Scuola anche privata, dovrà non solo ottenere il nostro Real permesso ai termini del Decreto del 12 novembre 1823; ma dovrà inoltre esser munito della corrispondente carta autorizzante della Regia Università degli studi.

Art. 2°. Qualunque sia la Scienza che voglia insegnarsi, coloro che aspirano ad esserne maestri, dovranno subire un esame in

iscritto sul Catechismo grande della Dottrina Cristiana; rispondere altresì ai quesiti sulla medesima Dottrina relativi alla scienza che si propongono d'insegnare, i quali saranno indicati dal consiglio Generale di Pubblica Istruzione. Siffatto esame verrà dato innanzi alla facoltà di Teologia della Regia Università degli Studi, ed avanti ai rispettivi Ordinarj.

Art. 3°. Se taluno volesse insegnare il solo leggere e scrivere dovrà almeno avere ottenuto la cedola in belle-lettere, e subire l'esame sul Catechismo della Dottrina Cristiana.

Art. 4°. Per insegnare si ricerca l'età di anni 28 compiuti.

Art. 5°. Le donne che assumono la qualità di maestre per insegnare sia le arti donnesche sia il leggere e scrivere, saranno tenute ad insegnare eziandio il Catechismo suddetto, e dovranno dare i corrispondenti esami, giusta i Regolamenti in vigore, ed avere l'età di 28 anni compiuti.

Art. 6°. I maestri di belle arti e lingue straniere saranno tenuti a dare un esame sull'arte o lingua che vogliono insegnare avanti ad una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, e quella sul Catechismo della Dottrina Cristiana.

Art. 7°. Sono esenti dalle disposizioni di questo decreto quelli che insegnano nei Seminari o Licei Vescovili sotto la dipendenza degli Ordinarj e le Corporazioni Religiose autorizzate ad istruire la Gioventù.

Tutti i permessi finora accordati restano di niun vigore.

Art. 8°. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, incaricato del Portafoglio del Ministro della Pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 23 ottobre 1849.

Firmato: FERDINANDO

Firmati: TROYA.
FORTUNATO.

B.

Estratto del Regolamento disciplinare per gli studenti decretato del Re Ferdinando II nel Consiglio ordinario di Stato il 6 novembre e promulgato dal Ministero della Istruzione Pubblica il 30 novembre 1840.

Art. 1.° Vi sarà in Napoli una Commissione composta di quattro preti Ecclesiastici e di uno *esperto* Commissario di Polizia, alla quale sarà affidata la cura degli studenti per rapporto all'assistenza alle Congregazioni di Spirito ed alle scuole.

Art. 2.° I quattro Sacerdoti saranno nominati dall'Arcivescovo e dal Presidente del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione. Uno di essi sarà scelto tra i Prefetti della Congregazione di Spirito. *Ed il più degno farà da Presidente* (sic). Il Commissario sarà nominato dal Direttore del Ministero dell'Interno pel ramo di Polizia.

« . . . .

» . . . .

Art. 5.° In ogni Città di Provincia ove sono studenti, si stabilirà da' Vescovi con consenso del Presidente Generale del Consiglio di Pubblica Istruzione una simile Commissione. Il Commissario ivi residente farà parte di essa.

Art. 6.° Ogni studente appena arrivato in Napoli od in altra Città, si farà ascrivere ad una delle Congregazioni di Spirito ivi esistente, nè potrà ottenere la carta di soggiorno senza una presente fede di ascrizione ad una di dette Congregazioni.

« . . . .

» . . . .

» . . . .

Art. 10.° Gli studenti non potranno essere ammessi allo esame pei Gradi Accademici se prima non sieno intervenuti almeno per otto mesi alla Congregazione. I Prefetti saranno tenuti esprimere nelle fedi l'assistenza di otto mesi, e rimetterle diretta-

mente in un plico con lettera d'accompagnamento al Rettore della Regia Università. Scorsi quattro mesi dalla data della prima fede, se vorranno dare altro esame, avran bisogno di una nuova fede che attesti la continuazione dell'assistenza anche dopo la prima.

» . . . .

» . . . .

» . . . .

» . . . .

Art. 15°. Gli studenti che non si uniformeranno a questi Regolamenti saranno subito rimandati nella loro patria per mezzo della Polizia. Ed a Direttori e Maestri che non metteranno in esecuzione quanto è prescritto a loro riguardo, saranno chiuse le Scuole e gl'Istituti.

53 A.

Relazione del Ministro dell'Interno al Re di Sardegna per conferire i diritti civili e politici agl'Italiani rifuggiti ne' Regii Stati.

Sire. — Uno de' più preziosi diritti riservati dalla legge a V. M. quello si è che consiste nel conferire i diritti civili e politici agli Italiani non soggetti allo Statuto, che a' suoi popoli fu largito dal magnanimo Re Carlo Alberto.

In forza però dei veglianti regolamenti, dee prima di tutto il Ministro dell'Interno, per ogni domanda che venga presentata alla M. V. a fine di ottenere la naturalità, far procedere a diligente e severe inchiesta in ordine alla persona del ricorrente ed assumere quindi il parere dell'Avvocato Generale; ciò che spesso richiede un considerevole spazio di tempo.

Coloro poi che impetrano lettere di naturalità, non altrimenti possono ottenerne la spedizione, che corrispondendo i relativi

diritti di emolumento fissati dalla generale tariffa, e tale spesa riesce a non pochi d'ostacolo per divenire cittadini degli stati di V. M.

Ora degni di specialissimo riguardo fra gli altri Italiani sono quelli al certo, i quali l'anno scorso associarono le loro sorti alle nostre in un comune vincolo di fratellanza, che reciproca simpatia ed alti interessi di nazionalità prima ancora della legge avevano fusi con noi, e che conseguentemente più degl' altri possono fondatamente chiedere la qualità di regnicoli.

Quindi è che il Ministero nel proporre a V. M. di facilitare a que' generosi cittadini il mezzo di conseguire i diritti civili e politici nel Regno, non fa che secondare le benevoli intenzioni dalla M. V. in tanti modi dimostrate in loro favore.

Sembrerebbe pertanto opportuno al Ministero, che la M. V. derogando, rispetto ad essi, alle generali massime stabilite per l'Istruzione delle domande di naturalità, ed esimendoli, ove speciali circostanze il persuadano, dal pagamento de' summenzionati diritti, creasse ad un tempo una Commissione che presa cognizione delle loro domande, avesse prontamente a spiegare il suo sentimento sopra ciascuna delle medesime.

Laonde io non esito a rassegnare alla Reale Firma l'unito progetto di Decreto, inteso allo scopo che ho avuto l'onore di esporre alla M. V.

Torino addì 4 Dicembre 1849.

Il Ministro Segretario di Stato dell'Interno.

GALVAGNO.

B.

R. Decreto per conferire la naturalità ai Cittadini delle Provincie unite al Regno di Sardegna colle leggi del maggio, giugno e luglio 1848.

Vittorio Emanuele II ecc.

Veduto l'art. 26 del Codice Civile
Veduto l'art. 1 della Legge 17 marzo 1848.
Sentito il Nostro Consiglio de' Ministri
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° È creata una Commissione all'effetto di esaminare e di dare il ragionato suo parere sopra le domande di naturalità che ci saranno presentate da cittadini delle provincie unite al Regno in forza delle leggi del 27 maggio, del 16 e 21 giugno, dell' 11 e 27 luglio 1848.

Art. 2.° La Commissione si occuperà preferibilmente delle domande di coloro che trovansi nelle seguenti due categorie:

1.° Gli esclusi dalle amnistie per fatti politici relativi alle cause dell' indipendenza italiana, i quali abbiamo prima d' ora fatta dichiarazione di domicilio nello Stato;

2.° Coloro che sieno rivestiti di qualche pubblico ufficio nello Stato.

Darà poi il suo avviso sulle altre domande che già sono state presentate, o che lo fossero entro il termine stabilito dall'articolo 10.

Art. 3.° Ogni domanda dovrà essere corredata degli opportuni documenti comprovanti l'origine, la condizione, la buona condotta ed i mezzi di sussistenza del ricorrente.

Art. 4.° Il nostro Ministro dell'Interno trasmetterà alla Com-

missione tutte le domande del genere di cui si tratta, sulle quali non si è fin qui provveduto.

Art. 5.° Le domande saranno d'ora innanzi direttamente rivolte dai ricorrenti al Presidente della Commissione.

Art. 6.° Non sarà dato corso alle domande de' condannati od inquisiti per crimini o delitti non politici.

Art. 7.° Dopo emesso dalla Commissione il suo parere sopra ciascuna delle domande, ce ne verrà immediatamente fatta relazione dal nostro Ministro dell'Interno, sulla cui proposta emaneranno le definitive nostre determinazioni.

Art. 8.° I Decreti di naturalità potranno essere spediti senza pagamento di alcun diritto.

Art. 9.° La Commissione sarà composta di nove membri, e potrà deliberare semprechè sieno presenti cinque di essi.

Art. 10.° Le domande dovranno essere trasmesse alla Commissione fra tutto il prossimo mese di gennaio.

Essa s'intenderà disciolta di pien diritto con lo spirar del successivo mese di febbraio.

Art. 11.° Il nostro Ministro Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserito nella Raccolta degli Atti del Governo.

Torino addì 4 dicembre 1848.

VITTORIO EMANUELE

GALVAGNO.

Reg. al Controllo Generale
addì 4 Dicembre 1848
Reg. 5 atti del governo c. 193
Moreno

N. — La Commissione si compose per Decreto Reale del 6 dicembre delli Generale Giacinto Collegno Presidente.

Domenico De-Ferrari Consigliere di Cassazione
Generale Giovanni Durando
Luigi Cibrario Consigliere nella Camera dei Conti

Carlo Persolio Sost. Avvocato generale presso il Mag. di Cassazione.
Carlo Panizzardi primo Ufficiale al Ministero dell' Interno
Giorgio Bellono Avvocato dei poveri
Vittorio Fraschini Avvocato
Angelo Fava, Ispettore generale delle Scuole di metodo,
Segretario : Avv. Angelo Boron Sottosegretario.

54.

Discorso della Corona nell' apertura del Parlamento Subalpino alla 4 Legislatura, 20 dicembre 1849.

SIGNORI SENATORI SIGNORI DEPUTATI

I fatti che m'indussero a sciogliere il Parlamento, e che dopo un appello al paese mi conducono oggi a convocarne un nuovo non debbono arrecarci sconforto.

Essi ci maturarono a quella scuola, alla quale solo si apprende la vita politica ; la scuola dell'esperienza.

Essi furono occasione di un nobile esempio di fiducia e concordia tra Popolo e Principe.

Essi diedero campo al paese di palesare che egli è atto a sostenere i suoi ordini politici e meritevole delle sue libertà.

Le condizioni nostre che io diceva gravi , or fanno quattro mesi, non sono di molto mutate.

Più agevoli bensì divennero le nostre relazioni colle Potenze amiche, come più saldo s'è fatto il nostro credito ; ma le più importanti questioni sia interne che esterne sono tuttora pendenti.

Questa situazione incerta ci torrebbe, ove durasse, riputazione al di fuori, e disgusterebbe il Paese di quelle istituzioni che,

promettendo buona amministrazione e progresso, avessero incagliato questo, e posta quella in disordine.

Il riparare a queste fatali conseguenze sta ora in voi. Sorge nel mio cuore una nuova e più ferma fiducia circa le future sorti del Paese e delle nostre istituzioni Gli elettori udirono la mia voce. Concorsero numerosi alle elezioni. Io sono felice di potere in questa solenne occasione esprimere loro la mia gratitudine. Il beneficio che essi arrecarono alla cosa pubblica, io lo considero fatto a me stesso: l'ho anzi più in grado e più caro, pensoso qual sono prima del pubblico che del mio proprio bene

Non accade accennare le quistioni, che per la loro urgenza richiedono una immediata soluzione. Vi sono note abbastanza, Non mi resta adunque se non a raccomandare alla vostra prudenza il pronto giudizio.

Signori Senatori Signori Deputati.

Onde rafforzare quegli ordini politici che istituiva Re Carlo Alberto, mio padre di augusta memoria, io feci quanto era in poter mio. Ma a volere che essi gettino profonde radici nei cuori e nelle volontà dell'universale non basta volontà o decreto di Re, se non si aggiunge la prova che li dimostri utili veramente e benefici nella loro pratica applicazione.

Questa indispensabile sanzione è ormai affidata alla vostra virtù. Io vi rammento che giammai maggiore occasione non vi si offerse d' usarla ; ed in nome di quella Patria che tutti abbiamo cotanto addentro nel cuore, io vi chiedo che , posto in disparte ogni altro pensiero, abbiate quel solo che può rimarginare le sue ferite ed arrecarle onore e salute.

35.

Sovrana risoluzione dell' Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe relativa alle franchigie e prerogative dei Vescovi dell'Impero per l'esercizio della loro giurisdizione.

In esecuzione dei diritti, garantiti alla Chiesa cattolica dal § 2 della patente del 4 marzo 1849, sopra proposta del mio Ministro del Culto e dell'Istruzione, e col parere del mio Consiglio de' Ministri. Approvo per tutte le provincie del mio Impero, per cui fu emanata quella patente le seguenti determinazioni:

1.° Tanto i Vescovi quanto i Fedeli loro soggetti possono, negli affari spirituali, rivolgersi al Papa e ricevere le decisioni e gli ordini del Papa senza essere vincolati ad una precedente approvazione delle autorità temporali.

2.° I Vescovi cattolici possono rilasciare ammonizioni e ordini al loro clero ed alle loro comunità in oggetti del loro potere d'ufficio, ed entro i limiti di esso, senza una precedente approvazione delle autorità politiche: però tutti i loro decreti, da quanto abbiano effetto esterno o debbano esser pubblicati, saranno comunicati in copia alle autorità governative nel cui circondario ha luogo la pubblicazione e essi vengono applicati.

3.° Le leggi, in forza delle quali finora era vietato al potere ecclesiastico l'infliggere pene ecclesiastiche, che non hanno effetto pei diritti civili, vengono abolite.

4.° Al potere spirituale compete il diritto di sospendere o dimettere, nelle forme prescritte dalle leggi della Chiesa, quelli che non adempiono agli uffici ecclesiastici secondo l'obbligazione assunta e di dichiararli decaduti dal diritto di percepire le rendite annesse al loro ufficio.

5.° Per eseguire tale sentenza, si può ricorrere alla cooperazione delle autorità politiche, quando, colla comunicazione degli

atti d'investitura, sia a queste dimostrata la procedura regolare dell'autorità spirituale.

6.° Il mio Ministro del Culto e dell'Istruzione è incaricato dell'esecuzione di queste determinazioni. [Le mie Autorità saranno istrutte che qualora un sacerdote cattolico abusi per altri scopi della propria posizione e delle facoltà a lui competenti per gli scopi ecclesiastici, in modo che si riconosca necessario il suo allontanamento dall'ufficio, dovranno prima passare di concerto co' suoi preposti ecclesiastici.

Sarà ingiunto alle Autorità giudiziarie che allorquando, un sacerdote cattolico viene condannato per delitto o trasgressione, saranno comunicati al Vescovo, dietro sua ricerca, gli atti del processo.

Nella nomina a Me competente dei Vescovi riconosco un diritto assunto da' miei illustri predecessori, che intendo esercitare per la salute e pel vantaggio della Chiesa e dell' Impero. Per procurare il bene della Chiesa nella scelta delle persone, sarò sempre disposto all'atto di provvedere ai Vescovati, di sentire, come fu finora consuetudine, il consiglio dei Vescovi, e specialmente de' Vescovi della provincia ecclesiastica, in cui è vacante il vescovato.

Il mio ministro del culto e dell'istruzione mi farà le opportune proposizioni riguardo alla forma da osservarsi nell'esercizio de' diritti Imperiali, riguardo al provvedere alle cariche ed ai beneficj ecclesiastici. In quanto il mio Governo sia chiamato a cooperarvi, saranno energicamente appoggiati I Vescovi nell'esecuzione delle misure decise nell'Assemblea dei Vescovi riguardo alle condizioni per l'ottenimento de' canonicati, dei canonicati-domicellarj, e riguardo ai Capitoli elettori di Olmütz e Salisburgo.

La completa esecuzione delle determinazioni prese dall'Assemblea de' Vescovi riguardo all'esame per concorsi parrocchiali non incontrerà alcun ostacolo, sotto la riserva che esse non possano essere cambiate senza previa intelligenza col Governo: però dove ed in quanto quelle decisioni non siano prese per norma: negli esami di concorso pel posto di parroco saranno osservate le prescrizioni preludenti.

Approvo che ogni Vescovo possa ordinare e dirigere il servizio divino nella sna diocesi, nel senso delle decisioni fatte dall'Assemblea dei Vescovi.

Le mie Autorità avranno l'istruzione d'invigilare in base alle vigenti leggi che nei luoghi ove la popolazione cattolica forma la maggioranza, non sia disturbata la solennità delle domeniche e dei giorni festivi con lavori romorosi o con pubblico esercizio del commercio.

Nel resto, prendo cognizione del tenore delle suppliche presentatemi dall'Assemblea dei Vescovi, ed autorizzo il mio Ministro dell'Istruzione e del Culto ad esaurirle in conformità dei principj esposti nel rapporto. Sulle questioni non ancora esaurite, mi saranno fatte colla possibile sollecitudine le opportune proposizioni, ed in quanto fosse necessaria una intelligenza colla Sede Pontificia saranno date le opportune disposizioni e fatti i relativi passi.

Questa intelligenza si estenderà anche al regolamento dell'influenza, che deve essere assicurata al mio Governo per tenere in generale lontani degli uffici ecclesiastici e dai beneficj quegl'individui, che potessero compromettere l'ordine civile.

Vienna li 18 aprile 1850.

Francesco Giuseppe.

56 A.

Nota del Cardinale Antonelli Pro-Segretario di Stato all'Incaricato d'Affari di Sardegna sulla presentazione al Parlamento Subalpino delle Leggi Siccardi.

Portici, 9 marzo 1850.

Una delle più gravi afflizioni, che amareggiavano l'animo della Santità di N. S., era quella prodotta dalla considerazione dello Stato, a cui si avviavano le cose ecclesiastiche e religiose nel Piemonte. Diffatti la sfrenata licenza della stampa che nulla di più sacro risparmiava, il disprezzo del Sacerdozio che tendeva a paralizzare l'azione de' sacri Pastori, gli sforzi continui diretti ad attaccare e rovesciare i diritti della Chiesa e a sottrarre dalla sua influenza la istruzione, facevano presagire le più funeste conseguenze

Il S. Padre nell'afflizione piangeva sui pericoli che minacciavano la Chiesa in Piemonte; ma in pari tempo sperava nella religione di Sua Maestà Sarda, e nella saggezza del suo Governo. Qual dispiacere non ha dovuto provare nel vedere sui pubblici fogli il progetto e la relazione sugli affari ecclesiastici letta alla tribuna dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, come ancora nel ricevere la susseguente comunicazione fatta da V. S. illustr. in nome del Signor Ministro degli Affari Esteri, con nota del 4 del corrente mese, relativa ai sei articoli che riguardano il foro ecclesiastico, la immunità locale, e la osservanza delle Feste. E tanto maggiore si è stata la sorpresa, in quanto che nella nota medesima si vorrebbe accagionare la stessa S. Sede, quasi che si fosse ricusata di corrispondere alle trattative del Governo Sardo.

In questo dispiacente inaspettato avvenimento Sua Santità ha creduto preciso dovere del suo Apostolico ministero di ordinare al sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato di rispondere

senza dilazione alla accennata di Lei comunicazione, a sostegno di quella afflitta Chiesa e dei diritti della S. Sede.

In primo luogo lo scrivente invita il Ministero Sardo a richiamare a memoria i Concordati di Benedetto XIII, di Benedetto XIV e Gregorio XVI, perchè voglia considerare la somma deferenza che i Sommi Pontefici hanno usato verso il Piemonte, e come la S. Sede abbia sempre religiosamente rispettate le disposizioni nei suddetti Concordati convenute. Lo invita inoltre a ricordare che, desiderando lo stesso Governo fino dal 1848 procedere a nuove trattative, S. Santità benchè avesse tutto il dritto di ricusarsi e d'insistere sulla osservanza dei Trattati, nondimeno benignamente deputava all'uopo il suo Plenipotenziario, il quale prese cognizione del progetto Sardo e presentò i suoi rilievi; ma a questi per parte del Plenipotenziario Sardo non fu dato alcun seguito, forse per le tristissime vicende sopravvenute. Ma se nelle lettere credenziali con cui il signor conte Siccardi fu inviato nei passati mesi in Portici, tra gli altri motivi della sua missione si accennava ancora a quello relativo all'oggetto, egli è un fatto che dopo essersi occupato d'altro argomento riguardante la sua missione, niuna trattativa intraprese su questo, anzi dichiarò avere ricevuto istruzioni di tornare in Piemonte, nè si ebbe in seguito altra relativa communicazione.

A fronte della semplice esposizione dei fatti il sottoscritto Cardinale lascia giudicare il Governo Sardo. se la condotta tenuta dalla S. Sede poteva somministrare un ragionevole motivo di proporre al Parlamento un progetto, il quale con un colpo priva o tende a privare il Clero di antichi diritti, che pacificamente godeva o come fondati sulle canoniche sanzioni, o come garentiti da solenni trattati, col quale si attenta all'asilo dei sacri Templi, e invade l'autorità della Chiesa, e si giunge persino a restringere di fatto indirettamente i giorni festivi consecrati al Signore; progetto che preso nella sua integrità mira a togliere alla Chiesa la libertà d'acquistare in un tempo in cui solennemente è proclamato il principio di rispettare la proprietà. E innovazioni di tale fatta si propongono alla discussione della Corona, la quale se ne fa arbitra senza alcun riguardo al Sommo Gerarca della

Chiesa, senza alcun rispetto ai preesistenti Trattati guarentiti anche dalla Costituzione dello Stato!

Che se quindi si è fatta comunicazione alle S. Sede dei 6 indicati articoli, si è contestualmente dichiarato dovere essere la decisione presa dal Governo immutabile, e perciò non può comprendersi come siasi nello stesso tempo invitata la S. Sede ad un accomodamento con trattative da farsi in Torino; se pure non si volesse che il Pontificio Rappresentante si limitasse ad esser semplice spettatore, e colla presenza concorresse ad approvare le proposte innovazioni.

Alla vista della triste e lacrimevole condizione in cui si trova la Chiesa in Piemonte e dei pericoli che le sovrastano, il S. Padre nella profonda amarezza del suo cuore alza gli occhi al Dio delle misericordie pregando in tutta l'effusione dell'animo suo ad allontanare da quel popolo i gastighi, con cui ha percosso altre Nazioni, le quali credevano trovare la loro prosperità nella umiliazione del Clero, nella depressione dell'autorità della Chiesa; ma in pari tempo mosso dalla coscienza de' proprj doveri altamente protesta innanzi a Dio e innanzi agli uomini contro le ferite che si vogliono fare all'autorità della Chiesa, contro ogni innovazione contraria ai dritti della medesima e della S. Sede, e contro ogni infrazione dei Trattati, dei quali reclama l'osservanza.

Egli per altro non lascia di confidare nella religione di S. Maestà, nella speranza che, imitando l'avita pietà de' suoi Maggiori, voglia proteggere con fermezza la Chiesa, impedire i danni che le sovrastano sostenere l'Episcopato ed il Clero, e promuovere la causa della Religione, la quale è inseparabile dalla felicità dei popoli e dalla sicurezza della società, che in tanti modi è scossa e minacciata.

Il sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato nell'eseguire i comandi di S. Santità prega V. S. Illust. a volersi compiacere di far giungere la presente a cognizione di S. Maestà, ed ha il piacere di confermarle i sensi della più distinta stima.

Firmato: G. Card. Antonelli.

Al Sig. Marchese Spinola
Incaricato d'Affari di Sardegna in Napoli.

B.

Seconda Nota del Cardinale Antonelli Segretario di Stato di S. S. al Sig. Incaricato d'Affari di S. M. Sarda.

Dovette già il sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato con nota ufficiale del 9 Marzo p. p. rappresentare a V. S. Illustrissima l'amarezza da cui era appreso l'animo del S. Padre per le innovazioni promosse nel Parlamento di Torino con discapito della Chiesa e dei sacri suoi diritti, al quale nel caso concreto andava pur congiunta l'infrazione dei solenni relativi trattati. Anzichè le rimostranze espresse con quella nota in nome di S. S. sortissero quell'esito che giustamente attendevasi, le cose si aggravarono al punto, che datosi la definitiva sanzione, nella parte toccante il Foro Ecclesiastico e l'Immunità locale, al progetto di legge contro il quale erano diretti i reclami della S. Sede, il S. Padre fu posto conseguentemente nella ben dura ma pur imperiosa necessità di richiamare dai R. Stati Sardi il suo Rappresentante; dappoichè, rimaste senza effetto le giuste pontificie doglianze, non poteva quindi conciliarsi l'ulteriore di lui presenza con un corso di fatti che seco traevano il vilipendio di que'sacri Canoni e il niun conto delle speciali Convenzioni solennemente stipulate tra la S. Sede e la R. Corte di Sardegna. Fu questa una determinazione, quanto indispensabile, altrettanto penosa all'animo di S. S. Imperciocchè sembrava, a dir vero, inattendibile il caso di veder interrotte le relazioni col Governo della S. Sede in un Regno, ove tanto ha fiorito la Religione e lo attaccamento alla Sede Apostolica sotto gli auspicj dell'insigne pietà dei Regnanti della eccelsa Casa di Savoia.

Mentre però da queste angosciose considerazioni era travagliato il S. Padre sopraggiunse a colmo del suo dolore l'annunzio di un attentato commesso contro la sacra persona dell'ottimo Arcivescovo di Torino: il quale da una incompetente autorità giudiziaria fu sottoposto ad inquisizione e successivamente col mezzo della pubblica forza arrestato e tradotto nella fortezza di quella Capitale. Un fatto di tal natura non può non cagionare la più grave sorpresa, sia che si riguardi

alla incompetenza del tribunale da cui partì una tale misura, sia che riflettasi al motivo d'onde provenne uno sfregio cotanto ingiurioso alla cospicua dignità del sacro Personaggio. Qualunque infatti sieno le riforme che si credè dover dare alla civile legislazione ne' regj Stati Sardi, prevalgono però sempre alle medesime, e dovevano ben rispettarsi in un Regno Cattolico, le venerande leggi della Chiesa. E qualunque fosse il diritto che potesse competere agli Stati suddetti di costituirsi sotto nuove forme di civile amministrazione, non diminuiva però nè punto nè poco rimpetto a tale diritto il valore delle sanzioni canoniche e delle solenni stipulazioni preesistenti tra la Santa Sede e il Piemonte, le quali in gran parte riguardano appunto alle materie prese in mira colle stabilite legislative riforme. E poichè il Governo della S. Sede si mantenne nella esatta osservanza dei convenuti patti, aveva buon diritto di attendersi altrettanto dall'altra parte che insieme con esso vi si era formalmente obbligata. Tanto più poi v'era motivo di ripromettersi tale reciprocità, in quanto che siffatte Convenzioni si erano guarentite con espressa riserva dallo stesso Statuto fondamentale del Regno.

In presenza pertanto delle ricordate leggi della Chiesa e degli esistenti speciali Trattati, sarà facile alla saviezza della S. V. Illustrissima e del suo Reale Governo il ravvisare quale grave attentato e violazione si manifestò nell'operato del Tribunale anzidetto contro la persona dell'illustre Arcivescovo.

Egli è poi ben doloroso a dirsi che l'oltraggioso trattamento cui andò soggetto il Prelato non ebbe d'altronde origine che dall'aver egli prescritto al suo Clero, per norma delle coscienze, quella regola da cui non poteva prescindersi in mezzo ad innovazioni lesive della ecclesiastica Autorità, introdotte nelle leggi civili dello Stato, malgrado i giusti reclami del supremo Capo della Chiesa: dalle cui viste direttrici non può allontanarsi la condotta dei Sacri Pastori, posti dallo Spirito Santo a coadiuvarlo nell'universale governo della mistica vigna del Divino Signore.

Il S. Padre pertanto ben conscio a se stesso dei doveri che l'alto suo ministero gl'impone rispetto a Dio e alla Chiesa, ha dato speciale ed espresso ordine al sottoscritto di protestare e

reclamare fortemente contro un attentato, col quale arrecandosi alla Chiesa stessa ed alla Santa Sede una gravissima ingiuria, si è vilipesa la sacra di Lei Autorità, e violata a un tempo la rispettabile dignità Episcopale in persona di uno tra i più benemeriti suoi Pastori. Nell'atto stesso intende la S. S. che sieno qui rinnovate le giuste proteste e rimostranze già promosse coll'antecedente Nota dal sottoscritto, contro le leggi ivi enunciate sulla cui base si è proceduto alla violazione che forma l'oggetto di quest' ulteriore disgustoso reclamo. Al medesimo poi il S. Padre aggiunge, nella sua qualità di Supremo Capo della Chiesa la domanda della immediata libera restituzione dell'imprigionato Arcivescovo alla sua sede, così che cessi un fatto, dal quale ridonda una pubblica offesa alla Religione, alla Chiesa, all' Episcopato, e un grave scandalo al mondo cattolico, di cui fa parte lo Stato ove tal fatto sventuratamente si consumò, e da cui potrebbero derivare lagrimevoli conseguenze.

Per altro se duole acerbamente al S. Padre il vedersi costretto a moltiplicare i suoi reclami sopra argomenti di siffatte specie, presso un Governo nel quale per tanto tempo conservaronsi felicemente l'armonia e le ottime relazioni colla Sede Apostolica, ama tuttavia confortarsi colla speranza che la Maestà del Re, memore della splendida Religione e pietà che trasse in retaggio dai suoi augusti Antenati, vorrà insieme col suo Reale Ministero apprezzare appieno le sovra espresse pontificie lamentanze, e soddisfare alla giuste domande della S. S. mediante quella pronta e completa riparazione che la Chiesa Cattolica ha diritto di attendere da un principe, che si pregia di essere tra i più devoti di lei figli.

Portati ad effetto i comandi di S. S. il sottoscritto prega la S. V. Illustrissima a compiacersi di far elevare a notizia dell'augusto di Lei Sovrano la presente nota: e frattanto coglie volontieri l'opportunità di confermarle i sensi della più distinta sua stima

Dalle stanze del Vaticano 14 Maggio 1850.

Firmato. G. Car. Antonelli.

Al Signor Incaricato d' affari di S. M. Sarda.

C.

Terza Nota del Cardinale Segretario di Stato di S. S. al Sig. Marchese Spinola Incaricato d' Affari di S. M. Sarda.

Roma dal Vaticano 26 Giugno 1850.

Non ostante le doglianze e proteste che il sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato espose in nome del S. Padre colla Nota diretta a V. S. Illustrissima, il 14 maggio prossimo passato, in occasione del deplorabile avvenimento della traduzione di Monsignor Arcivescovo di Torino nella fortezza di quella Capitale, va proseguendo nei Regj Stati la violazione che s'imprese a commettere contro le persone dei sacri Pastori sulla base delle anticanoniche leggi quivi recentemente promulgate. Non solo infatti in mezzo agli avanzati giusti reclami della S. Sede, si volle consumare contro il prelodato Arcivescovo il corso degli atti successivi alla criminale inquisizione, a cui erasi preteso assoggettarlo, ma si giunse inoltre a ripetere un attentato consimile, sebbene con qualche diversità di estrinseche circostanze, contro altro ragguardevole Prelato della Chiesa Arcivescovile di Sassari. — Imputatosi del pari a Lui come a delitto l'avere prescritto al suo Clero le norme a cui questo dovesse attenersi per tranquillità delle coscienze, rispetto alle succennate anticanoniche leggi, gli venne giudizialmente intimato di comparire innanzi al Regio Tribunale di Prima cognizione in Sassari; e per essersi egli ricusato a ciò fare senza il permesso della S. Sede fu contro di lui spedito il mandato di cattura da eseguirsi col mezzo della forza armata a tenore delle *vigenti leggi* del Regno: alla quale cattura infine si sostituì, per riguardo forse della mal ferma salute del Prelato, l'arresto del medesimo nel suo Episcopio, venendo intanto intrapresa a di

Lui carico una processura criminale. Egli è questo un altro lamentevole caso, per cui il sottoscritto deve nuovamente reclamare e protestare in nome del S. Padre contro gli aggravj che si van raddoppiando in un regno, d'altronde cattolico, alla Chiesa ed alle sacre di Lei autorità; e contro le progressive offese che va ivi soffrendo la venerabile dignità episcopale senza neppur farsi conto delle relative pene ecclesiastiche.

Vuolsi poi qui rilevare anche una volta che tali reclami e proteste hanno fondamento come sulle generali disposizioni canoniche, così sulle speciali convenzioni stipulate tra la S. Sede e la R. Corte di Sardegna, convenzioni che la stessa Sede Apostolica ha dritto di riconoscere nel pieno loro vigore anche nell'attuale forma di governo de' Regj Stati Sardi, sì perchè venne data alle medesime, come osservossi altra volta, una speciale guarentigia dallo Statuto fondamentale del Regno, sì perchè in ogni caso non potrebbesi da una delle parti stipulatrici, come a tutti è noto, portare alterazione ai solenni trattati senza intendersi preventivamente coll'altro.

Il S. Padre nel vedere con amaro cordoglio prive affatto di ascolto le giustissime querele precedentemente avanzate nel Pontificio suo Nome, avrebbe ragione di temere che altrettanto sia per accadere dell'ulteriore qui esposto e non meno giusto reclamo. Egli però anzichè darsi alla diffidenza, preferisce di contare ognora sulla giustizia dell'Augusto sovrano di Sardegna e di quelli che sono al timone degli affari, persistendo nella speranza che la Maestà Sua e il Reale Ministero, riconosciuta alfine la forza e la ragionevolezza delle ripetute rimostranze del Capo della Chiesa, si determineranno a rendere alle medesime quella soddisfazione, che si conviene; *e vorranno in tal guisa rimuovere la dura necessità, in cui altrimenti troverebbesi la Santità Sua, di far passo ad atti più formali innanzi alla Chiesa, ed il mondo cattolico,* in ragione dei gravi doveri dell'Apostolico suo Ministero.

Del rimanente mentre attende S. Santità che cessi, siccome Essa espressamente domanda, l'ingiurioso trattamento a cui venne esposto l'Arcivescovo di Sassari, il sottoscritto dee credere che il pronto e pieno adempimento delle pontificie domande non possa

non interessare a persone, che gloriandosi di appartenere alla Chiesa Cattolica ben sanno il dovere che loro incombe di uniformarsi alle leggi della medesima e al supremo di lei Capo.

Il sottoscritto raccomanda alla S. V. Illustrissima di far giungere a cognizione dell'eccelso di Lei Sovrano la presente Nota ufficiale, e la prega altresì di volere adoperare allo scopo di essa quella influenza che sapranno inspirarle gli ottimi sentimenti ond'Essa distinguesi. Nel tempo stesso pregiasi di confermarle i sensi della sua più distinta stima.

Firmato: G. Card. Antonelli.

D. (*a*)

Al signor marchese Spinola incaricato di affari per S. M. il Re di Sardegna a Roma.

Le accuso ricevuta della Nota direttale da S. E. Rev. il Cardinale Prosegretario di Stato in data del 14 maggio relativa allo spiacevole caso di monsignor arcivescovo, e sebbene al contenuto di essa mi trovi avere anticipatamente risposto col mio dispaccio del 18 maggio che colla detta Nota si scambiava per via, credo ciò non ostante dover ritornare sullo stesso argomento onde presentare a S. E. Rev. il cardinale Antonelli una risposta la quale più estesamente giustifichi gli atti del Governo

(*a*) Mancano a questo passo parecchie altre Note del Ministero Sardo allo Incaricato di Roma, non essendo stato possibile all'Autore della Storia procacciarsene copia in tempo utile dagli Archivi del Ministero degli affari Esteri, tuttochè alle iterate sollecitazioni si fosse dal Ministero corrisposto per cortesi promesse. Per non ritardare, quindi, la pubblicazione dei Documenti, in relazione alla pubblicazione delle Dispense del Racconto, chè tanto corre egualmente, si è proceduto oltre nella stampa, riservandosi l'Autore di riportarli nel testo in apposita appendice, se prima della fine della pubblicazione di tutta l'Opera gli sarà dato di ottenerle.

del Re, ed insieme spieghi quegli avvenimenti che non essendo da lui dipendenti, gli era impossibile d'impedire.

La Nota del 4 maggio stabilisce primieramente non essere stato nella facoltà dei tre Poteri, che compongono la sovranità costituzionale, di dichiarare per legge abolito il tribunale privilegiato degli ecclesiastici, appoggiando questa sua affermazione ai concordati presistenti; ai quali volendo attribuire il carattere e la essenza medesima dei trattati che si concbiudono cogli Stati laici, viene a ridurre ad una questione internazionale quella che è invece questione di disciplina ecclesiastica, di opportunità (dovrei dire di necessità) politica, d'indipendenza ed autonomia dello Stato.

Non mi è possibile seguire la Nota del 14 maggio su questo campo, nè accettare simili premesse; e basterà, onde dimostrare quali ammessibili conseguenze ne dovrebbero derivare, questa semplice interrogazione: « È egli lecito ad uno Stato mutare i suoi ordini politici senza il consenso della Corte di Roma? »

Ove non si voglia rispondere negativamente a questo quesito, rimane dimostrato che gli accordi coi quali si è venuto pel passato a regolare molti punti della disciplina ecclesiastica e delle relazioni del clero col potere civile, debbono sempre intendersi, come sono infatti, dipendenti da quelle successive modificazioni che col mutare dei tempi e delle circostanze ogni Stato giudichi necessarie alla sua quiete ed alla sua interna prosperità, e che neglette o troppo ritardate possono porlo a rischio di cadere in fatali commovimenti e venir all'ultima rovina.

Un simile pericolo vale un' impossibilità assoluta per l'esecuzione di qualsivoglia trattato, e tanto più certamente poi per l'esecuzione di quei concerti, i quali possono a norma delle circostanze essere presi colla S. Sede in materia di disciplina ecclesiastica, ma che intrinsecamente commettonsi cogli ordinamenti interni dello Stato e col suo sistema politico.

Le condizioni dei tempi persuasero alla venerata memoria del Re Carlo Alberto essere necessità ridurre il governo dello Stato ad ordini rappresentativi; e l'augusto suo figliuolo il Re Vittorio Emanuele, compreso innanzi tutto dalla religione de' suoi giu-

ramenti e conoscendo poi quanto importi nella presente e generale perturbazione dei principii dell'autorità il rafforzarla, convinto insieme che ad ottenere questo importante scopo ed a conciliarle rispetto, vi è un solo modo, quello di renderla rispettabile; e che a ciò non si giunge che operando con fede, giustizia e lealtà, si è studiato, e così il Ministero, di stabilire la sua politica su queste sicure basi e dare quindi allo Statuto proclamato da Re Carlo Alberto quella pratica e generale applicazione che non poteva negarsi senza nota d'ingiustizia e di dubbia fede.

L'eguaglianza dei cittadini era certamente fra le più importanti di dette applicazioni, come quella che rappresenta il partito più unanimemente accettato, ed anzi il solo forse accettato universalmente e creduto in questa nostra età, che di tanti principii d'autorità ha veduto il naufragio.

Era dunque insieme dovere, convenienza e necessità il modificare quella parte di legislazione che dal detto principio si allontanava; ed a questo atto il governo è venuto non certo avventatamente, ma dopo lungo e maturo esame delle condizioni interne dello Stato, passando per quei vari stadi parlamentari che la legge richiede; i quali dando campo alle lunghe, temperate e libere discussioni che furono pubblicate per le stampe, conferiscono alla fine alla legge proposta dal ministero la massima fra le sanzioni, quella della grande maggioranza del Parlamento, confermata in appresso dal voto e dalla soddisfazione pressochè unanime del paese.

Compiuto questo atto, e diventata per esso legge dello Stato quella che abolisce il foro ecclesiastico privilegiato, venne per naturale conseguenza ad esserne affidata l'applicazione al potere giudiziario; sul quale non può il potere esecutivo esercitare, senza flagrante violazione d'ogni legge di equità o di giustizia, autorità od influenza veruna.

Dell'imparziale applicazione della legge per parte dei magistrati a norma della loro coscienza e dei loro giuramenti è stata dolorosa consegnenza l'arresto ed il giudizio di monsignor Arcivescovo. Non era in mano del Re, del suo governo o del magistrato l'evitargli nè il primo, nè il secondo, ma poteva bensì

monsignor Arcivescovo esimersi dall'arresto se avesse voluto piegarsi a dare cauzione secondo vuole la legge. Per fini tuttavia dei quali non intendo farmi giudice egli stimava non approfittare di questo mezzo, e posta così la questione fra la legge ed esso, era dovere del pubblico ministero mantenere forza alla legge.

Nell'adempiere a questo difficile e penoso dovere, il Magistrato ha tenuto quei più dolci e riverenti modi che per lui si potevano senza mancare al suo dovere; e della verità della mia affermazione il pubblico mi è testimonio, come è testimonio Iddio del vero e profondo rammarico provato dal Governo di S. M. e dall'universale, della triste necessità che ha reso inevitabili cotali fatti, rammarico raddoppiato dall'idea del dispiacere che di questi ha provato S. Santità.

Il Governo del Re ha troppo fiducia nell'illuminata prudenza di quello della S. Sede per poter dubitare che la semplice esposizione delle condizioni a cui era posto, e delle necessarie conseguenze che da esse derivano, non basti a farlo persuaso che nei fatti i quali formano argomento della Nota del 14 maggio, l'azione del Ministero e dei varii Poteri dello Stato si è mantenuta rigorosamente nei limiti de' suoi diritti come de' suoi doveri; e che anzi a tutela dei primi, quanto ad intero adempimento dei secondi, non sarebbe stato possibile seguire altra via, nè prendere diversa deliberazione. La prudenza poi e la bontà del clero piemontese, che sente quanto importi all'ordine pubblico e alla religione il farsi esempio d'obbedienza alle leggi, e conosce essere questa obbedienza, non solo un dovere civile, ma bensì anche un precetto religioso, mi fa sicuro che non siano ora mai per rinnovarsi occasioni simili a quella di cui deploriamo le conseguenze, e venga così tolta di mezzo la dura necessità nella quale si troverebbe il governo di S. M. di compiere a' doveri che gl'incombono; dall'adempimento dei quali solo dipendendo il rispetto alle autorità nè governati, quindi la loro obbedienza alle leggi ed a questa l'ordine pubblico e la tranquillità dello Stato, non potrebbe il governo dal Re esimersene per quanto tale adempimento gli riuscisse penoso.

Nel farsi interprete di queste franche ed altrettanto rispettose

spiegazioni, voglia illust. signor Marchese, egualmente far conoscere all' Eminent. Cardinale Prosegretario di Stato quanto grave e dolorosa cosa sia per S. M. e pei suoi ministri il trovarsi in questi dispiaceri colla Corte di Roma, e quanto stimerebbe importante, a ristaurazione dell'autorità civile, come della religiosa, che amendue mantenendosi in quei confini, ne' quali sono pienamente l'una dall'altra indipendenti, non disperdessero intieramente le loro forze in contese, nelle quali, se è incerto il profitto, è certo pur troppo il danno che ne ridonda all'ordine politico come al religioso.

Coerente a questi principii il governo del Re, se per un lato si crede in dovere di farsi vigilante custode dell' indipendenza del potere della sovranità civile, sarà altrettanto geloso di mantenere nello Stato piena e libera indipendenza all'autorità religiosa. come a quella che sola può ormai offrire felice soluzione alle flagranti questioni sociali che minacciano l'autorità, e ricondurre la pace, la concordia e l'ordine nella civiltà cristiana.

Prego V. S. Illust. di dare communicazione od anche di rimettere una copia di questo dispaccio a S. E. il Cardinale Prosegretario di Stato.

Colgo ecc.

Torino, giugno 1850.

Firmato: D'Azeglio.

E.

Quarta Nota del Cardinale Segretario di Stato di S. S. al Signor Incaricato d'Affari di S. M. Sarda.

Roma 16 luglio 1850.

Con pregiato ufficio del 28 p. p. giugno V. S. Illustrissima comunicava al sottoscritto Cardinal Pro-Segretario di Stato un dispaccio a Lei diretto da S. E. il signor Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri di S. M. Sarda, col quale s'intese di dare riscontro alla di Lui Nota del 14 maggio sulli reclami e proteste che vi si facevano pel disgustoso argomento, al quale essa riferivasi. Nel citato dispaccio dicevasi essersi attribuito dal Cardinale sottoscritto alli concordati della S. Sede il carattere e l'essenza dei Trattati che si conchiudono fra gli Stati laici, e che perciò venivasi a ridurre ad una questione internazionale, quella che è questione di disciplina ecclesiastica, di necessità politica, d'indipendenza, di autonomia dello Stato. In seguito di che il prelodato sig. Ministro dichiara non essergli possibile di seguire la Nota in questo campo; e per dimostrarne l'impossibilità dalle conseguenze proponeva una interrogazione così formulata: « È egli lecito ad uno Stato mutare li suoi ordini politici senza il consenso della Corte di Roma? » e quindi egli deduceva nel supposto di risposta non negativa, che gli accordi colla S. Sede in molti punti di disciplina ed altre relazioni del Clero col potere civile, debbano sempre intendersi dipendenti da quelle modificazioni che col mutare dei tempi e delle circostanze ogni Stato giudica necessarie.

In replica a quanto dal sig. Ministro è stato esposto convien fare alcune osservazioni. E primieramente è da notarsi come le reclamazioni e proteste avanzate per parte della S. Sede contro la legge del 9 aprile, con la quale si pretese abolire il privilegio del Foro Ecclesiastico, e come la reintegrazione delle me-

desime per l'applicazione che si fece della legge stessa in aggravio della degna persona di Monsignor Arcivescovo di Torino furono appoggiate dal Cardinale sottoscritto alle sanzioni canoniche che si riferiscono a quelli oggetti di ecclesiastica disciplina che si pretese di violare. Dovette eziandio il Cardinale sottoscritto appellare ai Concordati solennemente stipulati su tale oggetto tra la S. Sede e il Governo di S. M. Sarda, non potendo egli preterire que' solenni Trattati, nei quali mentre vengono modificati alcuni punti della stessa disciplina, vi si stabiliscono delle norme relative all'esercizio di alcuni diritti, alle osservanze delle quali si obbligano, ciascuno per la parte che lo riguarda, li due supremi Poteri l'Ecclesiastico, ed il Civile, nel territorio di S. M. il Re di Sardegna. Nelli predetti Trattati pertanto se non viene cambiata la natura dell' oggetto che è sempre di ecclesiastica disciplina, e soltanto si fanno delle modificazioni in alcuni punti della medesima, le disposizioni per altro che vi si contengono acquistano, mediante la solenne intervenuta stipulazione, una forza speciale di reciproca e più stretta osservanza per parte dei contraenti, cosicchè per questo lato li Trattati stessi, mentre non lasciano di essere nel loro oggetto, di disciplina ecclesiastica, assumono però la caratteristica di quei che diconsi internazionali.

Premesso tutto questo, e convenendosi che la quistione riguardata nel suo oggetto è di disciplina ecclesiastica, la proposizione formulata dal Sig. Marchese d'Azeglio e di sopra già riportata, dovrebbe esser ridotta a questi più precisi termini. « È egli lecito ad uno Stato *specialmente Cattolico* nel mutare » i suoi ordini politici *apportare detrimento ai diritti discipli-* » *nari della Chiesa* senza il consenso della S. Sede? » Qualora non voglia negarsi alla Chiesa la caratteristica che per divina istituzione le compete di vera e perfetta società e indipendenza dal potere civile, la risposta deve essere negativa. La sola Chiesa la quale non ha limiti di territorio, è dessa dovunque l'arbitra della sua disciplina; essa giudica della convenienza e della maggiore e minore estensione dei suoi diritti riguardo al loro esercizio; e se accomodandosi talvolta alle esigenze degli Stati lo modifica in parte, ciò lo fa di propria autorità, non potendo

a causa della sua indipendenza esservi costretta dal supremo potere civile. Quindi è che se lo Stato, in alcuni casi di disciplina ecclesiastica connessi con l'interna sua amministrazione, stimò per motivi di opportunità o di ragione politica, necessarie alla sua quiete ed alla sua prosperità alcune modificazioni della disciplina medesima, deve esso provocarle dal potere competente che è la Chiesa, deve mettersi d'accordo con questa, e non ha diritto di farlo di sola propria autorità, come lo farebbe se si trattasse di modificare ed anche di abolire le prerogative e li privilegi delle civili Università e Collegi che sono nello Stato e perciò dipendono da esso.

Essendo la Chiesa per divina istituzione, siccome sopra si disse, una vera e perfetta società, ed essendo anche d'ordine superiore alle civili Società, li punti disciplinari della medesima contemplati nei Trattati. lungi dal doversi considerare come dipendenti dalle mutazioni che giudicano gli Stati d'introdurre nella loro amministrazione interna, debbono anzi ritenersi come fermi ed inviolabili; e le mutazioni delle civili amministrazioni possono soltanto dare una occasione agli Stati di provocare nuovi accordi colla Chiesa.

Se la condizione dei tempi, come si dice, persuase al Re Carlo Alberto, essere necessità di ridurre il Governo Sardo ad ordini rappresentativi, li riguardi di giustizia verso le altre società indipendenti, e conseguentemente verso la Chiesa lo tennero, fermo a fare nello Statuto fondamentale la debita riserva riguardo ai trattati solenni, ed è a supporsi che lo stesso motivo inducesse il Governo Sardo ad aprire le trattative con la Santa Sede per li cambiamenti che s'intendevano recentemente d'introdurre in alcuni punti di disciplina ecclesiastica; le quali per fatto dei regj Inviati rimasero interrotte, perchè si dissero essi mancare d'istruzioni che in proposito andavano a richiederle al loro Governo.

Se dunque il Potere Nazionale Sardo col ricordato atto del 9 aprile ha preso delle determinazioni in pregiudizio dei diritti disciplinari della Chiesa senza il consenso della S. Sede, questo atto non può riguardarsi che come lesivo delle prerogative della Chiesa assicurate alla medesima anche dal Potere Civile; delle

quali prerogative essendo il S. Padre custode e vindice, ha dovuto col mezzo del Cardinale sottoscritto reclamare e protestare per la violazione che ne è stata fatta, ed ha dovuto ripetere collo stesso mezzo le sue doglianze e proteste reclamandone la debita riparazione, allorchè di tal supposta legge si fece la ben dolorosa applicazione.

Se è grave e doloroso per S. M. e pel regio Ministero trovarsi il Governo Sardo in questa spiacevole condizione verso la S. Sede, ciò lo è egualmente, se non più, pel S. Padre; e se da tali vertenze, giusta le previsioni del Sig. Ministro, non risulterà un profitto all'ordine politico e religioso, la Santità Sua è consapevole a sè stessa di non esserne la causa; e d'altronde in considerazione dei doveri dell'Apostolico suo Ministero ne avrebbe avuto forte rammarico se si fosse tenuta in silenzio sulla violazione che si faceva delle canoniche leggi garantite anche dai solenni Trattati.

Non lascia per altro di confidarsi la Santità Sua che l'Augusto sovrano Vittorio Emanuele, emulando la pietà dei suoi illustri Predecessori, e che il di lui Ministero, non che il Potere Legislativo del Regno, saranno per rendere la debita giustizia ai reclami del supremo Capo della Chiesa Cattolica.

Il sottoscritto nel pregare V. S. Illustrissima di portare tutto ciò a notizia del Reale suo Governo, le rinnova in quest' incontro i sensi della sua più distinta stima

Firmato: G. Card. Antonelli.

57.

Notificazione del Governatore Generale del Lombardo-Veneto per un prestito volontario.

Per procurare agli abitanti del Regno Lombardo-Veneto ogni alleviamento conciliabile cogli straordinari sforzi diretti a ristabilire la pace nell'interno e all'estero, si emisero viglietti del tesoro esclusivamente nell'interesse di detto regno.

Si sarebbe creduto di potere attendere che i viglietti del tesoro, avuto riguardo all'accennato scopo della loro emissione, avrebbero ottenuto generale credito nel commercio.

Ma l'esito non corrispose all'aspettazione. A pregiudizio del pubblico commercio e di tutti gli abitanti del regno che sono costretti a ricevere pagamenti per intiero o per una parte in viglietti del tesoro, questa carta fu depressa al disotto del suo valor nominale.

Si è pronunciato nel regno il generale desiderio che la circolazione del danaro venga ridotta nuovamente, col ritiro dei viglietti del tesoro, alla moneta metallica.

Sua Maestà, nelle incessanti sue cure pel bene del regno, si è degnata di prendere in matura considerazione questo desiderio e di ordinare che sia dato opera alle convenienti misure per soddisfarlo. Come mezzo appropriato all'uopo S. M. si compiacque di approvare la conversione di questo debito fluttuante in un debito consolidato del Regno Lombardo-Veneto, mediante l'assunzione di un prestito.

L'importo di questo prestito non può rimanere limitato a quello dei viglietti del tesoro, cioè a 70 milioni di lire, essendosi per la depressione del corso dei viglietti del tesoro diminuiti gli introiti dello Stato, nei quali essi viglietti fluiscono secondo il loro valor nominale; ed aumentate le spese che deb-

bono essere soddisfatte in parte con tali specie, per lo che attualmente è d'uopo coprire un importo maggiore del suindicato. A ciò si aggiunge che fu necessario di ritirare la carta comunale di Venezia, cambiandola con viglietti del tesoro. Tale prestito, finalmente, deve fornire anche i mezzi onde assumere le strade ferrate Lombardo-Venete e portarle a compimento. Per questi motivi l'ammontare del prestito viene stabilito nella somma di 120 milioni di lire.

Riguardo al modo di mandarlo ad effetto, il Governo nell'atto di aderire ai desiderii del paese, ha determinato di rimettère l'esecuzione di questo provvedimento nelle mani di quegli stessi di cui vengono assecondate le brame, ed a cui favore sono per ridondare i vantaggi del ripristino di una regolata circolazione del numerario nel regno Lombardo-Veneto.

Il prestito viene dunque aperto nella via di una soscrizione volontaria giusta le norme qui annesse, con che ciascuno è posto in grado di contribuire sotto vantaggiose condizioni al raggiungimento dello scopo che si ha di mira. Dipenderà dal favorevole progresso della soscrizione al prestito il vedere se e fino a qual punto il Governo si troverà nella posizione di ridurre l'addizionale dell'imposta fondiaria destinata a coprire le spese pel pagamento degl'interessi e ritiro de' viglietti del tesoro, essendo stabilita per la restituzione del nuovo prestito una serie di anni più lunga di quella fissata per l'ammortizzazione dei viglietti medesimi.

Che se *le benevole intenzioni di S. M. venissero anche in questa occasione disconosciute*, e la soscrizione volontaria non presentasse i desiderati risultamenti, il Governo si troverebbe nella spiacevole necessità di adottare quanto alla circolazione di viglietti del tesoro quelle determinazioni che si ravviseranno appropriate alla circostanza, di procedere ad un prestito forzato, e di stabilirne le condizioni secondo la natura di un tale espediente, senza essere in ciò vincolato a quei vantaggi che ora sono accordati ai compartecipi del prestito volontario.

Agli individui però o Comuni che avranno preso parte al prestito volontario tali vantaggi rimangono in ogni caso assicurati per l'importo da loro sottoscritto, concedendosi ai medesimi il

diritto di chiederne l'imputazione, nella misura che preferentemente ad altri sarà per riuscire ad essi favorevole, in quelle somme che venissero loro attribuite dietro l'imposizione del prestito forzato.

Verona, 16 aprile 1850.

CONTE RADETZKY.
Governatore generale pegli affari civili e militari.

58.

Notificazione pel sequestro dei beni degli Emigrati politici.

Coi proclami del 30 dicembre 1848 e 12 agosto 1849, furono eccitati a ripatriare i sudditi Lombardo-Veneti che in conseguenza dei politici sconvolgimenti erano fuggiti all'estero, stabilendo ripetutamente un termine perentorio entro il quale potessero effettuare il loro ritorno col favore di una piena amnistia.

Ma nel primo dei suindicati proclami furono espressamente ricordati gli effetti della Sovrana Patente di emigrazione, e col secondo fu espressamente concesso di chiedere il permesso di emigrazione a coloro che preferirebbero di abbandonare per sempre la loro patria. Molti approfittarono di tali graziose concessioni, rientrando negli I. R. Stati o chiedendo nelle vie regolari il loro espatrio: altri però sono rimasti sordi e renitenti alla voce dell'Autorità.

Ogni atto di grazia dovendo avere il suo limite, e non potendo lasciarsi in pieno arbitrio de' tuttora assenti chiedere, quando che sia il permesso di emigrazione, nè potendo tornare indifferente al Governo che siffatti sudditi renitenti rimangono nel godimento de' diritti di cittadinanza austriaca, S. E. il si-

gnor Feld-Maresciallo Governatore generale civile e militare del Regno Lombardo-Veneto, conte Radetzky, ha trovato di ordinare quanto segue:

1.° Essendo ormai spirati i termini concessi dai proclami 30 dicembre 1848 e 18 agosto 1849 ai sudditi Lombardo-Veneti allontanatisi pei politici avvenimenti, pel loro libero ritorno negli I. R. Stati, immuni da pene, saranno ora applicate le discipline della Sovrana Patente di emigrazione dell'anno 1832, giusta le comminatorie già espresse nel primo dei suddetti proclami contro tutti coloro i quali, quantunque non esclusi dall'amnistia, non ritornarono fin qui negli I. R. Stati, e non hanno ottenuto regolare permesso di emigrazione.

2.° Dovendo i suddetti sudditi assenti a termini del § 7 della citata Patente essere riguardati come emigrati senza autorizzazione, si passerà per conseguenza immediatamente dopo la pubblicazione della presente notificazione al sequestro dei loro beni mobili ed immobili a termini di legge.

3.° Il sequestro medesimo, salve le eccezioni indicate nei paragrafi seguenti, sarà disposto *anche a carico di coloro, i quali hanno bensì chiesto, ma ai quali non fu per qualsiasi ragione accordato il permesso di emigrazione.*

4.° Da quindi innanzi sarà accordato il permesso di emigrazione soltanto a quegl' I. R. sudditi assenti per oggetti politici *le di cui istanze* per emigrazione *si fossero finora rejette per motivo unicamente di un impedimento temporario indipendente dalla loro volontà* (sic).

5.° Dall'altra parte S. E. il sig. Feld-Maresciallo Governatore Generale Conte Radetzky *si riserva di accordare* ancora la grazia del ritorno negli I. R. Stati, esente da ogni punizione, sopra istanza dei singoli individui, quando

a) venga con documenti legali provato che il petente era impedito di approffittare dell' amnistia concessa entro i termini prestabiliti, oppure

b) quando l' assente si dichiari pronto a dare cauzione pel successivo suo contegno colla metà de' suoi beni presenti e futuri, in modo che questa parte della sua sostanza rimanga bensì nella sua libera amministrazione ed usufrutto, ma sia

impedito di alienarla; sino a tanto che non avrà sostituito altra adeguata parte de' suoi beni, o fino a tanto che non avrà ottenuto dalla prefata E. S. lo scioglimento da questo vincolo per avere dato prove soddisfacenti de' suoi sentimenti politici. In caso di nuovi aggravii politici la sostanza data sopra come in cauzione sarà sottoposta alla sequestrazione;
ovvero (c) quando, trattandosi di un petente privo di mezzi di fortuna, altro suddito di S. M. garantisca con adattata cauzione della di lui condotta politica.

6.° Non potrà essere accordato il permesso di ritornare negli I. R. Stati, esente da punizione, agl'individui che coprivano un impiego Imperiale Regio.

7. Saranno sottoposte a sequestro le proprietà dei militari disertori, tuttora assenti, di ogni grado, i quali, come è evidente, non possono neppure aspirare nè ad ottenere il permesso di emigrare, nè a potere liberamente ritornare negli I. R. Stati.

Tali disposizioni vengono portate a comune notizia per ogni conseguente effetto, in seguito al rispettato dispaccio 10 corrente N. 7141. P. della sullodata E. S. dichiarandosi poste fin d'ora sotto sequestro tutte le sostanze degli assenti illegalmente, sopraindicati, ed egualmente nulli e come non avvenuti tutte le contrattazioni e tutti i vincoli che si facessero, o s'imponessero da quest'oggi in poi sulle dette sostanze.

Milano, 12 settembre 1850.

L' I. R. Tenente Maresciallo
Principe Carlo di Schwarzenberg

59.

Notificazione della Imperiale R. Luogotenenza di Lombardia che toglie gli effetti della precedente.

Sua Maestà I. R. A. si è degnata di emanare, in data 29 dicembre 1850, la seguente sovrana risoluzione:

1. Tutti quei sudditi austriaci i quali per aver preso parte ai movimenti rivoluzionari nel regno Lombardo-Veneto dimorano tuttora illegalmente all'estero, e che malgrado la diffida di ripatriare ad essi diretta colle notificazioni 30 dicembre 1848, 12 agosto 1849 e 7 marzo 1850, non fecero ritorno negli Stati imperiali nelle epoche dalle notificazioni stesse prescritte, sono da riguardarsi e da trattarsi come emigrati, e quindi come individui sciolti dal vincolo della sudditanza austriaca.

2. Benchè fosse ammissibile in confronto dei medesimi il sequestro della loro sostanza, a termine delle suindicate notificazioni, pure *avuto riguardo alla scelta che fu ad essi lasciata di ripatriare o di chiedere l'emigrazione*, io voglio permettere, per atto di grazia, che siano parificati a quei sudditi austriaci che emigrarono dagli Stati imperiali coll'assenso delle competenti autorità.

3. Volendo questi individui ricuperare in seguito la cittadinanza austriaca, dovranno farne apposita domanda, che sarà trattata secondo le leggi relative al modo di conseguire la cittadinanza stessa.

4. Queste prescrizioni non possono essere applicate a quelle persone che per la notificazione 12 agosto 1849, e per la capitolazione di Venezia 22 agosto 1849, furono escluse dall'amnistia.

Rispetto alle medesime sarà continuato senza alcun inasprimento il metodo finora in corso.

5. Il mio ministro dell'interno darà, di concerto col mio feld-maresciallo conte Radetzky, le disposizioni occorrenti per l'esecuzione delle presenti mie determinazioni.

Ciò si reca a pubblica notizia e norma in ossequio al dispaccio 8 corrente, N. 19, di sua eccellenza il signor governatore generale civile a militare conte Radetzky, riferendosi pure alla notificazione emessa dall'I. R. Luogotenenza di Lombardia in data 12 marzo 1850, N. 2302.

Milano, 24 febbraio 1851.

L'I. R. Luogotente, Tenente-Maresciallo
Principe Carlo di Schwarzenberg.

60 A.

Editto di Francesco V Duca di Modena ecc. pel quale si istituiscono Tribunali militari, si promulgano pene straordinarie, taglie e impunità per ispeciali crimini.

È noto per una dolorosa esperienza come si rendano di giorno in giorno più frequenti gli omicidj, gl'incendj dolosamente commessi, le aggressioni ed altri furti violenti, e come ad impedire tali delitti non bastarono finora le misure straordinarie prese in passato dall'Augusto Nostro Genitore di g. m. e poscia da Noi.

Fa d'uopo quindi che a provvedere, per quanto è possibile, alla personale sicurezza de' Nostri amatissimi Sudditi, ed a proteggere dall'altrui malvagità le loro sostanze, vengano per l'avvenire adottate disposizioni più efficaci e più convenienti alle condizioni dei tempi attuali.

Sentito pertanto il Nostro Consiglio dei Ministri abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

2. Si assegna un premio d'Italiane L. 10000 da corrispondersi dal Ministro di Buongoverno a chi scoprirà l'Autore di un

incendio dolosamente commesso, ed avrà in pari tempo somministrati tali indizi, per cui ne segua l'arresto.

2. Si concede piena impunità ed anche un premio in denaro da determinarsi secondo le circostanze, a chi essendo stato correo o complice in un incendio doloso, riveli gli altri socii del delitto.

3. Chiunque, come incendiario, venga in potere della Pubblica Forza sarà sottoposto al giudizio di apposita Commissione Militare, e risultando egli reo, sarà condannato alla fucilazione da eseguirsi entro 24 ore dall'intimazione della relativa Sentenza.

4. Sarà del pari giudicato da Commissione Militare, e punito come sopra, chi venga colto in flagranti nei delitti di aggressione o d'altro furto violento, come pure d'omicidio per il quale sia dalle vigenti leggi comminata la pena di morte.

5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Editto chiunque soggiaccia a precetto politico, o rientrò in questi Dominj dal 1 maggio p. p. in poi, dopo di aver appartenuto alle bande o sia ai corpi franchi che agirono nella Toscana, nello Stato Romano, ed in Venezia, dovrà consegnare alla locale Autorità politica le armi da lui possednte d'ogni specie, da fnoco, da punta o taglio.

Il Ministro di Buongoverno darà loro un qualche compenso in denaro per ogni arme che verrà consegnata, secondo la qualità e condizione della medesima.

6. Nella prescritta consegna si dovranno ancora comprendere le armi dal Codice Estense vietate a portarsi e a ritenersi, senza che per esse si faccia luogo a retribnzione, e chi ne fu in possesso finora non avrà a soggiacere a pena veruna.

7. Scorso il termine di 10 giorni prefisso alla consegna delle armi, venendo alcnno degl'individui, di cui nel precedente § 5, sorpreso dalla Pubblica Forza con arma indosso, sarà sottoposto, come sopra, al giudizio di Commissione Militare.

Sarà egli condannato alla fucilazione, ove si tratti di arma dalle vigenti Leggi vietata a portarsi, ed in caso diverso alla galera per un tempo non minore di dieci anni, ed anche in vita, secondo le circostanze.

8. Qualora l'arme sia dalla Pubblica Forza rinvenuta nella casa del precettato, o di chi fece parte delle bande predette

verrà questi condannato alla galera a norma del premesso § 7, se l'arme stessa, giusta il vigente Codice, è proibita a ritenersi, ed in caso diverso alla galera per un tempo non minore di 5 anni, nè maggiore d'anni 10.

9. Ne' giudizj, che seguiranno dinanzi alla Commissione Militare, basterà a stabilire la prova del delitto la disposizione giurata e conteste di quegli Agenti della Pubblica Forza, dai quali venne eseguito l'arresto del reo, ove la forza stessa sia composta d'individui appartenenti alla Truppa Attiva.

Perchè però la prova risultante dal loro deposto debba aversi per piena, sarà necessario che siano essi in numero non minore di tre, e che d'altronde non patiscano eccezioni, considerati come testimonj.

10. Per giudicare dei delitti contemplati nelle presenti disposizioni risiederanno due Commissioni Militari, l'una in Modena, l'altra in Massa.

La prima sarà competente per le Provincie dello Stato che giaciono al di qua dell'Appennino; la seconda per quelle poste oltre l'Appennino stesso.

Il Ministero di Buongoverno ed il Supremo Comando Militare Generale sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione del presento Editto.

Modena, 15 settembre 1849.

FRANCESCO.

B.

Ordini ed istruzioni del Duca di Modena al Comando Militare Estense per cui si attribuiscono maggiori poteri in dati casi alle Autorità Militari.

(Riservata) Prot. N. 7230.

AL COMANDO GENERALE.

Che, udito al caso le osservazioni in proposito del Comandante Dragoni, diramerà pure ai rispettivi Comandi interessati la presente Istruzione.

Potendo accadere che nascano improvvisi disordini in uno o nell'altro luogo, come sarebbero;

1°. Opposizione alla forza;

2°. Opposizione alle Autorità Governative;

3°. Violenza contro privati sopratutto in senso politico;

4°. Tumulti e grida sediziose, o dimostrazioni politiche numerose e da non potersi far cessare coi mezzi ordinarj.

In questi casi è nostra mente che i rispettivi Comandanti Militari assumano il comando del loro Distretto, dovendo tutte le altre Autorità, di qualsiasi genere, nonchè la Milizia di riserva ubbidire ai loro ordini.

Tali Comandanti, indicati più sotto, agiranno immediatamente e sotto la loro intera responsabilità come crederanno meglio per sedare i disordini nel modo il più pronto ed energico.

Potranno essi chiamare in aiuto la Milizia di riserva del loro Circondario e dare alla medesima qualsiasi ordine.

Ove un tumulto non si sciolga alle intimazioni si farà uso delle armi.

Così ad ogni opposizione per arresti, ecc.

Condanne Criminali non ne potrà dare il Comandante il Distretto, ma fare arresti e perquisizioni ed adoperare la forza

qnando sarà necessario, spedendo espressi alla Capitale al Comandante Generale per ulteriori norme di contegno.

Potrà però in casi meno gravi applicare pene disciplinari corporali a quelli che lo meritassero previo un processo verbale.

Questi Comandanti saranno in Modena, in assenza del Sovrano, il Comandante Generale delle Truppe.

In Reggio, Brescello, Massa e Carrara i Comandanti le rispettive gnarnigioni.

Pel resto del Nostro Stato i locali Comandanti del Corpo Dragoni.

Ogni mancanza commessa durante questo stato eccezionale sarà giudicata dai Consigli di Guerra da riunirsi in Modena, Reggio e Massa.

Gli arrestati, fatti i costituti sopra luogo, verranno tradotti nel più vicino di qnesti tre luoghi, ossia a Modena per le provincie di Modena e Frignano, a Reggio per quella di Guastalla, a Massa per l'oltre Appennino. I testimonj verranno ivi citati.

Qualunqne spesa nasca da tali avvenimenti verrà caricata sui colpevoli e processati, in mancanza od insolvenza loro snlle Comunità.

12 novembre 1850.

Firmato: Francesco.

61.

Chirografo del Duca di Modena Francesco V in cui di propria autorità infligge alla famiglia di un presunto omicida una pensione a favore della famiglia dell'ucciso. (a)

Prot. N. 6815.

AL COMANDO GENERALE MILITARE

Col maggiore risentimento abbiamo udito il fatto dell'uccisione del caporale Zona della Milizia di Riserva, avvenuta per opera dell'imputato Cornia Paolo di Castellino.

Ordiniamo quindi al Comando Generale di disporre onde la famiglia dell'uccisore paghi a quella dell'ucciso una pensione di 1 franco al giorno, e cioè:

Alla Vedova se vi è;

In mancanza della Vedova, ai Genitori dell'ucciso;

In mancanza dei Genitori, ai figli dell'ucciso.

In mancanza dei figli, ai fratelli e sorelle.

La pensione suddetta sarà pagata alla vedova sinchè vivrà e rimarrà tale;

Ai Genitori finchè vivranno;

Ai figli maschi finchè l'ultimo avrà compiuto l'età di 18 anni e non vi sia alcuno inabile al lavoro;

Alle figlie finchè si maritino;

Ai fratelli e sorelle sinchè non sortano della casa e facciano famiglia a parte.

Il franco (*sic*) giornale sarà pagato tanto se vi sia uno o più dei contemplati con sostituzione dell'uno all'altro.

Nell'assoluta impotenza della famiglia dell'uccisore di pagare,

(a) Estratto dalla Raccolta dei Documenti risguardanti il Governo degli Austro-Estensi in Modena dal 1814 al 1859. Tomo secondo. P. II. Pag. 3. — Ma ciò che passa il credibile si è il chirografo posteriore su consimile argomento che si legge ivi a pagina 24 preceduto dalla seguente spiegazione della Commissione incaricata di quella compilazione.

sarà tassata la Comune del franco giornale come sopra, nella quale era domiciliato l'uccisore.

Il Comando Generale incaricherà il Comando Dragoni dell'esecuzione del presente Decreto, e sarà la Tenenza locale l'immediata responsabile dell'esazione ed erogazione della pensione di cui sopra.

Oltracciò ci si riferirà, come fosse che gli altri 4 Militi non difendessero il loro Superiore, e non lo vendicassero almeno col fermo o coll'uccisione dell'assassino, ed infine si veda d'inculcare ai Militi di avvertire, in casi di arresti importanti o di servigi pericolosi, la Brigata Dragoni, alla quale potranno unirsi in sostegno, ma rimanendo sotto gli ordini del Dragone o dei Dragoni che fossero alla testa della pattuglia.

Modena, 26 ottobre 1850.

Firmato: Francesco.

Certo Zona fu costituito reo dalla Giusdicenza di Guiglia per omicidio doloso nella persona di Francesco Brascaglia, e il Tribunale di Prima Istanza, con Sentenza 16 marzo 1850, condannò lo Zona a cinque anni di carcere, alla pecuniaria di 25 scudi d'oro, all'emenda dei danni verso la famiglia dell'ucciso ed alle spese di vitto e processo. Ma l'Appello, con Sentenza 25 luglio di detto anno, per mancanza di prove, assolse lo Zona, *rebus sic stantibus,* dal contestatogli reato, salvo di riaprire il Processo al sopravvenire di prove.

Resa nota questa Sentenza a S. A. R., e fatta supplica dalla vedova del Brascaglia, S. A. R., con Rescritto spedito al Ministero di Buon Governo col N. 3590 del 1852, decretò: « Ri-
» messo al Ministero di Grazia e Giustizia, che ci presenterà
» la Sentenza assolutoria circa l'omicidio di cui chiedemmo in-
» formazioni alla Polizia. La chiediamo per avere Noi ogni giorno
» più motivi di essere malcontenti dell'impunità che hanno nel
» Nostro Stato i più gravi delitti. Intanto l'*uccisore* (??) pagherà
» 30 franchi mensili di pensione alla famiglia dell'ucciso, e ciò
» sinchè l'*assassino* (!!!) viva.

Modena, 17 Luglio 1852.

Firmato: Francesco.

62.

Notificazione del Comando Militare Austriaco della Città di Livorno proibitiva della diffusione ed abbonamento del Nazionale *Giornale di Firenze.*

Il *Nazionale* giornale che si pubblica in Firenze avendo già da qualche tempo, ed in ispecie nel foglio del 29 del caduto aprile, inserito nelle sue colonne varj articoli contro l'attuale Governo, e tendenti a provocare una sistematica opposizione al medesimo, e colla sua circolare del 3 maggio avendo promesso di riprendere le sue pubblicazioni senza mutamenti di sorta alcuna, viene proibito sino a nuove disposizioni nella Città di Livorno e suo circondario soggetto allo stato d'assedio.

In conseguenza resta ordinato a tutti gli Associati a detto foglio dimoranti nel perimetro che sopra, a esibire e depositare a questo Comando entro le 24 ore dalla pubblicazione della presente notificazione, il biglietto o cartella di associazione al Giornale proibito su cui deve essere apposto il *visto* dell'Autorità Militare, e quindi dentro tre giorni restituito per valersene, piacendo, all'opportuna indennizzazione.

Rimane del pari proibita la introduzione, detenzione, propagazione e lettura del giornale medesimo, dei numeri cioè del *Nazionale* che incominceranno a sortire al termine della sancita sospensione dei quindici giorni. Ed i contravventori a ciascuna di queste prescrizioni incorreranno irremissibilmente in un mese di carcere, e nella multa di L. 200, a seconda delle circostanze; pena alla quale andrà sempre unita la immediata chiusura del Gabinetto, Caffè o altro pubblico locale qualunque, ove fosse stato trasgredito quanto sopra.

Livorno, 6 maggio 1850.

63. A. (a)

Note del Consigliere Iacopo Mazzei Ministro per le cose ecclesiastiche sulle pretese della S. Sede per la immunità del Clero Lucchese.

MEMORIA PEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

La nota che il cardinale Antonelli ha comunicato al Ministro granducale presso la S. Sede, in risposta della protesta contro la pretesa immunità del Clero dalle pubbliche contribuzioni, si fonda interamente sull'asserto del diuturno rispetto di tale immunità del ducato di Lucca.

Trasportata così la vertenza alle sole sue relazioni col territorio già formante il ducato di Lucca, si presentano tre punti di quistione:

1.° È veramente accertato il fatto della esistenza in Lucca di tale immunità?

2.° Quando fosse materialmente accertato, avrebbe potuto convertirsi in diritto?

3.° Ed anco ciò posto, ma concesso, la forza giuridica di quell'atto, avrebbe perseverato dopo la reversione di Lucca al Granducato?

I.

Il primo punto di quistione vuol essere considerato in tre diversi periodi — nel periodo del Governo Repubblicano, finchè Lucca nel 1805, fu eretta in principato — nel periodo che corse da questa epoca alla restaurazione, quando Lucca pei trattati di Vienna e di Parigi, fu assegnata in piena sovranità al Granduca di Toscana, e data in amministrazione alla dinastia

(a) I Documenti sotto i N. 63 e 64 sono estratti dalla Collezione del Cav. Gennarelli intitolata *Le sventure Italiane.* Firenze, Tip. Bettini 1863.

Borbonica fino alla differita consolidazione del Granduca — finalmente nel periodo in cui la dinastia Borbonica ha tenuto in amministrazione il Ducato.

Nel primo periodo se non vorrebbe imprendersi a sostenere che il Governo repubblicano non curò affatto la pretesa immunità, non potrebbe neppure concedersi che, o la riconoscesse come un diritto, oppure in fatto costantemente la rispettasse. — Negli archivi dello Stato esiste una relazione dottissima sullo stato del diritto ecclesiastico a Lucca, del celebre Giureconsulto Angelo Rossi, fatta per ordine del Governo repubblicano di cui era segretario generale — nel 1804, e così in epoca non sospetta — da cui si rileva che in punto di contribuzioni, mentre difendevasi in massima la indipendenza della sovranità secolare, e per regola si osservava la indistinta subiezione dei laici e degli ecclesiastici alle pubbliche tasse, pure amando il Governo evitare contrasti, soleva intendersela colla Santa Sede — ma non così costantemente che alcune volte, e l'autore ne cita più di una dopo la metà del secolo decimottavo, non procedesse liberamente, e senza intelligenza colla S. Sede, a tassare anco gli ecclesiastici. — In fatti, dopo lungo e dotto discorso, così conchiude in detta relazione il celebre autore, cap. 13, pagina 137. « Essendo dunque certo in fatto che il Clero ha contribuito alle suddette spese, ora col consenso dell'Apostolica Autorità, ed ora senza, o in virtù di semplice convenzione, si può conchiudere — che nell'enunciata materia non si ha una pratica certa e positiva che obblighi gli Ecclesiastici a pagarle anco senza un indulto pontificio, ma non si ha neppure una consuetudine esclusiva di poter ciò fare quando le circostanze ed i tempi lo consiglino ec. ec. »

Che se in questo periodo il fatto non comparisce così accertato da essere fondamento di un diritto, come verrebbe posto nella nota; passando al secondo periodo noi troviamo in fatto ed in diritto, accertato il contrario, cioè la proclamazione di un diritto di piena eguaglianza, senza trovar traccia che mai ne venisse meno l'applicazione. Ed è in questo stato di diritto e di fatto, che i trattati del 1815 e 1817 assegnarono al Granduca di Toscana la piena sovranità del ducato di Lucca da riunirsi al Granducato.

Ciò solo sarebbe esuberante per contro-replica alla Nota del cardinale Antonelli, basata tutta sopra un fatto che rimane escluso.

Poichè, entrando nel terzo periodo, poco vi vuole ad intendere che ogni mutazione che abbia fatto nel periodo stesso la dinastia Borbonica, non fa stato di fronte alla Toscana.

Il Trattato di Vienna assegnando la sovranità del ducato di Lucca al Granduca di Toscana, e destinandone temporariamente l'amministrazione in favore della duchessa Maria Luisa, la costituiva nella posizione di usufruttuaria: quindi non le era lecito nessun fatto che modificasse la sovranità già attribuita al Granduca di Toscana. — Per effetti molto meno compromittenti la sovranità, questo vero che risulta facile dal disposto de- Trattati, fu riconosciuto sui reclami del governo Toscano dal Gabinetto austriaco, che lo fece valere nel modo il più positivo, come rilevasi da Note del principe Metternich, che si conservano negli archivi del Governo granducale.

Il fatto adunque con che è stato risposto alla protesta, non solo non è accertato, ma per contrario è chiaramente escluso.

II.

Che se s'insistesse pel fatto allegato durante il governo Borbonico per innovazioni ordinate da quel Governo, torna fuori l'argomento che la dinastia Borbonica non aveva facoltà di innovare, e perchè era costituita nei limiti di usufruttuaria, e perchè lo stesso Trattato di Vienna, cautamente aveva prescritto (articolo 101) che la duchessa Maria Luisa conservasse i principj del Governo, stabilito nel 1805, vale a dire del principato che era fondato sopra un diritto pubblico, esclusivo ogni privilegio. — Così doppiamente le innovazioni della Principessa erano nulle, e rimane evidente che il fatto che si obietta, quando voglia dirsi materialmente avere esistito durante il governo Borbonico, o non si è mai potuto convertire in diritto, od ha perduto ogni forza giuridica colla risoluzione dell'autorità onde aveva la origine.

III.

Che se questo, che è già troppo, non bastasse, rimarrebbe pur sempre vero che qualunque più valido fondamento potesse avere la pretesa immunità antecedentemente alla reversione del Ducato alla Toscana, per questo ultimo fatto ogni fondamento sarebbe venuto a mancare.

Non è necessario provare, perchè nel Trattato di Vienna riboccano gli argomenti, che la unione di Lucca alla Toscana ha il carattere, come dicono i classici gius-pubblicisti, di unione subjettiva, o come oggi volgarmente dicono, di vera e propria incorporazione.

Ciò basta per tirarne la necessaria conseguenza che il gius pubblico toscano ha assorbito qualunque principio o legge che regolasse le pubbliche relazioni nel già ducato di Lucca.

Non ha bisogno di esser dimostrato che come un corpo non può essere informato da due anime, così una società non può avere (ne ripugna la stessa frase) *due diritti pubblici.*

È sopra queste semplici linee che il Ministro granducale presso la S. Sede potrà fare una contro replica alla Nota del cardinale Antonelli, mantenendo sempre aperta la discussione nel suo più sicuro e generale punto di vista, vale a dire della imprescrittibile indipendenza sovranità civile in fatto di cose temporali; e designandola, non già come un semplice diritto da conservarsi, ma come il più grande tra i doveri imposti dalla società a chi la rappresenta.

Li 21 novembre 1849.

I. Mazzei.

B.

Altro voto del medesimo contro l' Austria, che sosteneva i pretesi dritti della S. Sede.

MEMORIA PEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Il sottoscritto, nel ritornare al Ministero degli affari esteri l'acclusa Nota del ministro Schwarzenberg al barone di Hügel intorno al reclamo mosso dal Governo granducale alla S. Sede contro la pretesa immunità del clero dalle pubbliche contribuzioni, crede che convenga farla conoscere al Ministro granducale presso la corte di Vienna, affinchè possa rettificare i non esatti giudizi che in quella si portano sullo stato del diritto ecclesiastico della Toscana, sulle disposizioni del Governo verso la S. Sede, sulla condizione cui nelle materie giurisdizionali è alligata in Toscana la conservazione dell'ordine pubblico e della pubblica tranquillità.

Non è conforme alla verità nè in ragiore di cosa, nè in ragione di tempo, che il substrato del nostro diritto ecclesiastico e giurisdizionale sia composto di elementi che si riferiscono alle dottrine del Sinodo di Pistoia. Assai prima che si adunasse il Sinodo di Pistoia, la Legislazione giurisdizionale di Toscana era posta sopra i principj di una reciproca indipendenza dei due poteri, rispettivamente limitati nel loro fine, e nei loro mezzi. La quale indipendenza nella ragione dei principj, non ha tolto mai in Toscana, non toglie nè toglierà per parte del Governo che i due poteri siano nella più cordiale intelligenza, e reciprocamente si prestino ogni più efficace soccorso.

Il governo granducale aborrisce dalla massima che la Chiesa cattolica sia nello Stato. Ma non può non resistere quando vede che si vuole applicare in Toscana la massima opposta, e portare lo Stato nella Chiesa.

Nulla meglio desidera il Governo toscano che d' intendersi

colla S. Sede per quelle correzioni che potesse meritare la nostra legislazione.

Ma su questo proposito si faccia bene intendere che la base della nostra legislazione è senza peccato, ed è anzi saviamente protettrice degl'interessi della Chiesa. Che in alcuni pochi casi subalterni, che da qualche anno formarono subietto di reclamo per parte della Santa Sede, il Governo è stato ed è pronto ad intendersi, ed aprire trattative, e lo ha dimostrato col fatto. Ma quando con pretese nuove ed insolite vede portato il campo delle vertenze dove non fu mai e dove concordare porterebbe distruzione del nostro diritto pubblico, oggi solennemente confermato dallo Statuto, e che è il diritto pubblico di tutti gli Stati, il Governo non può, diffidente, non arrestarsi.

In Toscana mai la S. Sede reclamava contro il principio dell- libertà del potere civile nell' imporre, e contro l'altro della sua biezione di tutti alle pubbliche contribuzioni. Il reclamo viene oggi, nuovo, dopo la effettuata riunione di Lucca alla Toscana. Reclamo che ferisce i principj e si vorrebbe poi limitare a quella parte di territorio che colla riunione è rimasta confusa nel rimanente del Granducato; quasi non fosse vero che nel 1815, quando Lucca fu assegnata al Granduca, aveva un diritto pubblico pariforme a quello Toscano; che il Trattato di Vienna espressamente lo garantiva, ed anco senza ciò, ogni sostanziale mutamento non poteva operare la duchessa Maria Luisa costituita nei limiti di semplice usufruttuaria: come per effetti anco minori ha efficacemente sostenuto il Governo di Vienna, e ne risulta da varie Note del principe di Metternich, esistenti negli archivi del Granducato.

Quanto al bisogno di non aumentare difficoltà, a quelle tante nelle quali sono avviluppati gli Stati di Europa, e di rafforzare il principio della autorità col prestarsi i due poteri mutuo soccorso, onde togliere e non dare forza o pretesto alli anarchici di continuare la guerra alla Società, il Governo granducale lo sente quanto altri mai. Ma giova appunto a questo fine considerare bene che, cedendo a manifeste esagerazioni della parte clericale, si corre pericolo da pertutto di prestare una nuova bandiera di agitazione alli anarchici, e ciò più specialmente in Toscana.

In Toscana, dove se vi è convinzione pubblica fortemente radicata, quella si è che si riferisce alle franchigie giurisdizionali di Pietro Leopoldo, è più che altrove il pericolo di dividere il paese in due, col risultato terribile di vedere nella parte avversa all'Autorità e al Governo tutta la massa degli intelligenti e degli aventi, se veggano attentare alla integrità di un sistema nel quale si riannodano le loro convinzioni e la sicurezza futura delle loro sostanze.

Migliore occasione non fu mai per l'Autorità spirituale di riacquistare tutta quella benefica influenza che le si conviene. Ma quando le sue pretese eccedano i confini del giusto, quando voglia profittare della favorevole opportunità PER ISPINGERE INNANZI INTERESSI MONDANI, mai fu maggior pericolo come oggi di vedere inalzata la bandiera di un nuovo scisma, che come sempre, ed oggi più che mai, travolgerà i paesi in guerre intestine, mascherandosi prima come scisma religioso, per poter poi più potentemente aprirsi in fazione politica.

Il Ministro granducale presso la corte di Vienna non dovrebbe tralasciare opportunità per insinuare la persuasione di questo immenso pericolo, che, per quanto sembra, non è entrato minimamente nei calcoli della politica austriaca; la quale dovrà valutare come, in tante distruzioni del passato, abbia un grande interesse a conservare almeno quei diritti che seppe conquistare contro la invasione clericale, la sapienza civile di Giuseppe Secondo, fondando una Legislazione che arrivò e si è mantenuta molto più oltre della Toscana.

Li 2 dicembre 1849.

I. MAZZEI.

61. A.

Lettera di Pio IX al Granduca per la libertà di associazione nei Vescovi.

Altezza Imperiale e Reale.

Non posso in veruna maniera dubitare della sincerità dei voti che V. A. I. e R. si compiace dirigermi, e accettandoli di tutto cuore desidero di vederli compiti.

Se nelle prove alle quali è piaciuto alla Divina Provvidenza di assoggettare V. A. ha potuto esercitare la sua pazienza e la sua rassegnazione, Iddio benedetto gliene darà il giusto premio anche in questo mondo, col farle godere i frutti dell'ordine e della pace, dei quali la onesta società ha tanto bisogno e se ne mostra tanto desiderosa. Sono sicuro che la protezione che V. A. accorderà alla Chiesa, sarà un mezzo potente per ottenere il primo intento. E a questo proposito non posso dispensarmi dal raccomandare a V. A. di *permettere ai Vescovi le conferenze*, affinchè possano coi comuni consigli disporre i mezzi di difesa per adoperarli contro le pretenzioni delli empj: come pure di metterle sott'occhio la condizione della Chiesa di Lucca affinchè non perda i vantaggi che ha goduto finora, e che dal suo Governo si studia ogni giorno di toglierle: e finalmente la ferita fatta alla Chiesa di Massa Marittima, affinchè V. A. nella sua pietà e religione procuri di sanarla.

Altezza Reale, Iddio vede il mio cuore, e sa che parlo perchè la coscienza mi stimola, e perchè il silenzio mi renderebbe reo avanti a Lui; ma so di parlare ad un principe veramente cristiano, e perciò spero che vorrà tutto mettere in opera, affinchè le prerogative della Chiesa non siano prese di mira da chi sotto aspetto di sostenere i diritti del principato, ad altro non

tende a indebolirli, attaccando questa istituzione divina, che è il vero sostegno dei troni e delle nazioni.

Riceva l'Apostolica benedizione che con effusione di cuore comparto a V. A., alla Granduchessa sua consorte, ed a tutta la sua angusta famiglia.

Datum Neapoli in Suburbano Portici;
die 2 Januarii 1850.

Pius PP. IX.

B.

Altra lettera di S. Santità a Leopoldo II, sulla libertà della stampa.

Altezza Reale.

Più tardi di quello che il mio dovere avrebbe voluto, rispondo alla lettera che V. A. I. e R. si è compiaciuto dirigermi. Può bene V. A. immaginare il motivo, prodotto dalle disposizioni del viaggio, e dalle maggiori occupazioni trovate nell'arrivo. Vero è però che l'assenza, il viaggio, e il ritorno sono state tutte azioni guidate e benedette da Dio, al quale sia sempre onore e gloria in eterno. Speriamo con tutto fondamento che questa protezione che scende dall'alto, non verrà meno anche per l'avvenire, che non è privo di grandi difficoltà.

Pur troppo le vicende del Piemonte sono lacrimevoli, o se qualche pensiero può diminuire la funesta impressione, quello è certamente che non furono punto accelerate da una supposta intrattabilità colla S. Sede, il che con troppa avventatezza e falsità fu asserito. Intanto ringrazio V. A. della notizia che mi comunica, essere, cioè, tutto disposto per parte del suo Governo per aprire le trattative con questa S. Sede. Altezza, lo prego

di cuore a prevalersi dal tempo di tregua e vorrei dire anche di pace, per dare efficaci disposizioni contro la licenza della stampa. Ella farà tutto quello che crederà di fare pel miglior bene del suo popolo intorno alla forma del Governo, ma quello che è intrinsecamente cattivo, come la detta libertà disordinata di stampa, fa d'uopo porvi riparo. Confido nella sua pietà, e nella cooperazione dei suoi Ministri.

Riceva l'Apostolica Benedizione che comparto a V. A., alla Granduchessa, ed a tutta la I. e R. famiglia, come ancora a tutti i suoi sudditi.

Datum Romae, die 18 aprilis 1850.

Pius PP. IX.

C.

Altra lettera di S. Santità a S. A. il Granduca Leopoldo II sui preliminari del Concordato.

Altezza Imperiale e Reale.

Giunsero in piena regola li articoli firmati da V. A., ed è stata per me una vera consolazione di aver veduto condotto a termine questa iniziativa di concordato. Spero che il Signore vorrà spargere anche per questo, nuove misericordie sulla Toscana, e vorrà benedire l'A. V. per la rettitudine di sue intenzioni, e per i sentimenti della sua religiosa pietà.

Qui acclusa troverà la lettera che ho già firmata a tutti i vescovi dei suoi Stati, e che sarà diramata subito che la presente sarà giunta in Firenze. Nella prima parte degli articoli concordati, e nella seconda insinuo le massime da adottarsi dal corpo episcopale. Piaccia al Signore di confermare, e di dare la op-

portuna efficacia alle mie parole, come io di cuore lo prego a volerlo fare.

Riceva l'Apostolica Benedizione, che con sempre maggiore effusione di cuore comparto a V. A. e tutta l'imperiale e reale famiglia.

Datum Romae apud S. Petrum, die 30 junii 1851.

PIUS PP. IX.

D.

Altra lettera del S. P. a S. A. il Granduca Leopoldo sulle franchigie del clero lucchese.

ALTEZZA IMPERIALE E REALE.

Con molta consolazione dell'animo mio ho sentito come V. A. I. e R. prosegua sempre più a mostrarsi in ogni maniera propenso a sostenere i diritti della Chiesa, e proteggere i buoni ecclesiastici, i quali, così animati, potranno meglio disimpegnare la loro missione relativa alla santificazione dei popoli, inculcando loro l'amore pratico verso la religione, dal quale deriva il sentimento di rispetto verso le pubbliche autorità e verso i sovrani. In questa circostanza non posso a meno di fare i dovuti elogi del clero e popolo del ducato di Lucca, *il quale è educato con principii alquanto diversi da quelli del resto della Toscana.* Disgraziatamente però questa porzione di sudditi di V. A., è talmente presa di mira dal Ministero toscano, il quale sembra che riguardi quella porzione con occhio sospetto, e usi talvolta maniere totalmente opposte alla gentilezza toscana. Di due cose il Ministero di V. A. non vuol persuadersi, e cioè che il sistema adottato in Lucca è migliore assai di quello che vige in Toscana (a), e in secondo luogo che il voler prendere di mira

(a) Era difficile che se ne persuadesse anche un ministero assoluto.

gli usi, le abitudini, e talvolta ancora certe leggi che in quella provincia sono state sempre in vigore, è un procedere contrario alla carità, alla prudenza, e talvolta anche alla giustizia, senza nulla dire che è anche contrario alla politica. (a) Frequenti sono i reclami che giungono da quella parte dei suoi dominj, e spesso questi reclami sono poggiati sulla più evidente giustizia. Perlochè non posso a meno d'interessare la pietà di V. A. *affinchè voglia illuminare i suoi Ministri, e con quella autorità che riposa nelle di lei mani*, OBBLIGARGLI *a condursi per i lucchesi in modo diverso.* Gli articoli concordati saranno adottati anche in Lucca, ma quelli che non lo sono impediscono assolutamente a quest'ultima di parificarsi agli altri sudditi toscani. È questo un punto di grande importanza, che bisogna mettere in chiaro ed in pratica. Confido pienamente nella religione e fermezza di V A., e spero che Iddio le darà tutta la forza e l'energia che richiedesi per una materia di tanta importanza.

Riceva l'Apostolica Benedizione, che di cuore comparto a lei alla Granduchessa, a tutta l'augusta famiglia, ed a tutti i suo sudditi.

Datum Romae apud S. Petrum. die 14 octobris 1851.

PIUS PP. IX.

(a) E pure, contro la carità, la prudenza, la giustizia e la politica, la corte di Roma insisteva per veder trasformato il dritto ecclesiastico Toscano, radicato nel paese da tanto tempo! (*Note del Raccoglitore Gennarelli*).

65.

Convenzione conclusa tra il Governo Granducale di Toscana e lo Imperatore d'Austria per regolare l'occupazione della Toscana per parte delle Truppe Austriache.

Ommissis

S. A. I. e R. l'Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana avendo, in conseguenza degli sconvolgimenti politici che hanno recentemente agitato la Penisola Italiana, manifestato il desiderio di trattenere nel Granducato un corpo di Truppe Austriache per il completo ristabilimento e la consolidazione della tranquillità e dell'ordine, e S. M. l'Imperatore d'Austria avendo in conformità di questo desiderio consentito di porre una parte delle sue truppe a disposizione del suo augusto parente ed alleato per quel tempo che sarà necessario, onde raggiungere lo scopo sopraccennato. S. M. l'Imperatore d'Austria e S. M. I. R. Granduca di Toscana hanno convenuto di concludere a questo riguardo un trattato speciale.

A tal fine hanno essi nominato i loro plenipotenziari.

(Seguono le nomine dei principi di D. Andrea Corsini duca di Casigliano per la Toscana, e del barone Carlo di Hügel per l'Austria ecc.)

I quali dopo avere trovato le loro plenipotenze in buona e debita forma hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1. Il corpo di truppe austriache, destinate a rimanere provvisoriamente nel Granducato, ascenderà presentemente a diecimila combattenti, e sarà composto nelle debite proporzioni di ogni specie di arme.

Esso sarà munito, a guisa di una divisione di armata distaccata di una conveniente riserva di artiglieria, come di tutto il necessario.

Questa divisione rispetto alla sua organizzazione interna ed alla sua disciplina, dipenderà dal generale comandante l'armata austriaca dell'Alta Italia di cui essa fa parte.

La forza numerica di questa divisione potrà essere modificata per comune accordo fra le due alte parti contraenti: tuttavolta rimane inteso, che esso non potrà mai in alcun caso venir diminuita al disotto di seimila uomini.

Tuttociò che si riferisse alla completa evacuazione dal Granducato sarà ugualmente regolato di comune accordo fra le alte parti contraenti, riserbandosi ciascuna di esse fino da questo momento il diritto d'iniziativa intorno tale questione.

Art. 2 Il traslocamento delle truppe avrà luogo, sempre avuto riguardo alle regole militari ed al bisogno del momento , di comune accordo fra il Comandante la Divisione e il governo Granducale.

Il rinnovamento delle truppe in parte o intiero, dentro i limiti del numero stipulato coll'articolo primo del presente trattato, dipenderà dal Comandante in capo dell'armata d'Italia.

Quanto alle cittadelle o forti situati ne' punti che occuperanno le truppe Austriache, S. A. I. e R. il Granduca s'impegna farli mettere in istato di difesa e procurare le provvisioni necessarie da guerra e da bocca.

Art. 3. Per ciò che riguarda le spese di mantenimento delle truppe Austriache durante la loro dimora in Toscana, S. M. l'Imperatore d'Austria, indotta da una considerazione benevola ed amichevole delle attuali condizioni del Granducato, rinunzia ad ogni indennità per la paga ordinaria e per le spese di equipaggiamento delle truppe, le quali continueranno ad essere a carico del tesoro imperiale.

Dall'altro canto il Governo granducale s'impegna a sopportare tutte le spese di mantenimento, sia in natura, sia in numerario, giusta la tariffa annessa alla presente convenzione, di cui fanno in tutta la loro esclusione parte integrante.

Art. 4. Sarà immediatamente proceduto alla nomina di commissari toscani ed austriaci per liquidare senza eccezione alcuna le spese del corpo di occupazione dal giorno del suo ingresso nel territorio toscano fino a quello del cambio delle ratifiche del presente trattato.

A questa liquidazione serviranno di base i prospetti autentici, redatti secondo il regolamento austriaco, e la forza numerica del corpo sarà calcolata secondo lo stato effettivo che è realmente esistito nelle differenti epoche.

Art. 5. *regola le norme del servizio postale militare.*

Art. 6. *idem le immunità doganali per gli effetti militari.*

Art. 7. Il presente trattato sarà ratificato, e lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Firenze nello spazio di 30 giorni o più presto, se ciò potrà farsi.

Art. 8. Il presente trattato entrerà in osservanza dal giorno del cambio delle ratifiche.

In fede di che

Fatto a Firenze il 22 aprile 1850.

Duca di Casigliano.
Barone Carlo di Hügel.

Approvato e ratificato e firmato dal Granduca, e controfirmato dal Presidente del Consiglio Baldasseroni il 17 maggio 1850.

66.

Decreto Granducale per cui, sciolto il Consiglio generale, è sospeso indefinitamente lo Statuto toscano.

NOI LEOPOLDO II ecc. ecc.

Considerando che le circostanze politiche dell'Europa, e maggiormente poi quelle particolari all'Italia e alla Toscana, non ci hanno consentito nè ci consentono per ora di nuovamente attuare quel sistema di Governo rappresentativo, che già da Noi accordato nel febbraio del 1848 fu dalle violenze rivoluzionarie del febbraio 1845 successivamente distrutto, e che

pur dichiarammo di volere restaurare, in guisa che non dovesse temersi la rinnovazione dei passati disordini:

Considerando che sotto l'imperiosa prevalenza delle circostanze enunciate non è dato oggi di prefinire il tempo, nel quale l'attuale precario stato di cose potrà aver termine:

E considerando per ultimo essere frattanto indispensabile che ritenuti, quanto più le condizioni del tempo il comportano, i principj sanciti dallo statuto, si provveda poi in modo spedito ed efficace alla migliore amministrazione del Paese, ed a consolidare in esso l'ordine e la pubblica tranquillità.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Art. 1.° Il Consiglio generale dei Deputati, la di cui sessione fu aperta il 10 gennaio 1849, e poi interrotta colla rivoluzione del febbrajo successivo, è disciolto.

Art. 2.° Fino a tanto che non potrà farsi luogo alla nuova convocazione delle Assemblee Legislative, ogni potere sarà da noi esercitato, sentito nei debiti casi il Consiglio di Stato, e ritenuti, quanto più le circostanze il comportino, i principj sanciti dallo Statuto fondamentale.

Art. 3.° Il nostro Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze, li 21 settembre 1850.

LEOPOLDO

Firmati i Ministri: Baldasseroni
Landucci
Lami.

67.

Circolare del Ministro Baldasseroni Presidente del Consiglio dei Ministri del Granduca di Toscana ai Ministri, Prefetti, e Governatori del Granducato, sulla sospensione dello Statuto e sulla restrizione della libertà della stampa.

Quando mossa da gravi ed imperiose considerazioni. S. A. I. e R. Il Granduca si decideva a promulgare i due decreti del 21 e 22 settembre p. p. apprendeva bene tutta la gravità de medesimi, e ne calcolava insieme tutta la politica importanza.

Perciò i motivi che precedono le disposizioni in quei decreti enunciati sono chiari, espliciti a sufficienza, perchè agli occhi di ogni uomo non appassionato, debbano apparire in tutta la loro verità ed in tutta la loro forza. Poichè, alla perfine, essi sono desunti da circostanze e da condizioni generali e particolari, tanto pubbliche e tanto gravi, che niuno di buona fede può disconoscerle, e niuno che temperatamente vi rifletta può non apprezzarne l'imperiosa prevalenza.

La quale, appunto, non avendo consentito, nè consentendo, per ora, acciò che fosse nuovamente attuato quel sistema del Governo rappresentativo, che distrutto nel febbraio del 1849, S. A. I. e R. dichiarava volere restaurare per guisa che non dovesse temersi la rinnovazione dei passati disordini; sembrò dignitoso e più conforme alla pubblica opinione di esplicitamente manifestarlo, anzichè proseguire ulteriormente, con il fatto, in un andamento di governo di forme così eccezionali, che ne traevano pretesto le malevoli recriminazioni di alcuni, o le intempestive, ne' razionali sollecitazioni di altri, che non sanno o non vogliono rendersi conto di condizioni e di circostanze a cui, per il bene del paese, deve al Governo necessariamente accomodarsi, quando a lui non è dato farle diverse da quelle che sono.

Però anche quella manifestazione si volle dalla saviezza del Principe con tali promesse e con tali riserve eseguita, che chiaro potesse apparire agli occhi di tutti, che niuna istituzione con quella essenzialmente offendendo, niun principio pregiudicando, l'animo suo si rimaneva tale quale, ancor nell'esilio, era da lui palesato in Gaeta alla deputazione che colà gli recava l'omaggio del suo popolo, e ne udiva in risposta solenni parole.

Sopra di che ogni di più sarebbe al tempo stesso inutile, ed alla dignità sovrana non decoroso.

Quel Principe, che in venticinque anni di regno, ebbe sempre in cima a suoi pensieri il bene dello Stato, e la soddisfazione del suo popolo; quel Principe che a questo scopo, in ogni momento della sua vità, assoggettava ogni suo interesse ed ogni suo affetto privato; quegli che nell'avvicendarsi dei tempi al solo desiderio di procurare alla Toscana nuovi sperati vantaggi, o alla veduta di allontanare dalla medesima ogni sciagura, nulla ricusando, tutto sacrificava, ed ogni disagio volenteroso soffriva, sa di aver diritto ad essere creduto dal senno politico, e dal cuore generoso della maggioranza dei Toscani, quando oggi loro parla, e quando ora, come sempre, protesta che tutto, anche adesso, intende di fare per garantire ed aumentare al suo popolo, come e quanto più le condizioni dei tempi il comportino, ogni materiale e civile miglioramento.

Al quale oggetto principalmente si esige, che ad alterare la pubblica quiete non venga la opinione delle popolazioni traviata dalla intemperanza di quelli, che, sia pure con rette intenzioni non vogliono abbastanza conoscere le circostanze del tempo, ed all'attuazione di misure inopportune sacrificherebbero i veri interessi del Paese, o dalle malefiche di pochi altri, che hanno, forse peggiori divisamenti.

E a questo fine esser debbono, sig. Prefetto, tutte rivolte le sue premure, e diretta ogni più prudente ed energica sua vigilanza. Assai decadde Toscana dal grado di prosperità a cui era salita, e per cui formava subietto d'invidia ad altri paesi: assai nel desiderio di conseguirlo, il bene già esistente fu compromesso, ed i voti di chi a quei miglioramenti aspirava, ed il fatto stesso del Governo, che tutto operava per secondarli, apri-

rono innocentemente la strada ad ogni disordine sociale, e la pubblica, come le private fortune, ne furono scosse così, che pur troppo ne serberemo trista e non breve memoria!

Ed ora, che la fiducia rinasce. che le industrie ed il commercio riprendono il loro corso, che la pubblica prosperità in ogni senso risorge, è il Governo del Granduca fermamente risoluto ad adoperare tutta la sua forza per impedire, che sotto qualsiasi colore o pretesto siano con nuove agitazioni compromessi quei beni preziosi, e bene a ragione cari alla maggioranza dei Toscani; al cui senno certamente non isfugge che per raggiungere quel fine, le leggi debbono avere esecuzione, ed il Governo spiegar deve rigore, perchè solo nell'ordine e nella tranquillità non tanto i beni materiali si acquistano e si assicurano quanto le stesse libertà civili e politiche possano consolidarsi e maturarsi.

Al qual fine conta pure precisamente il Governo sulla saviezza dei Consigli municipali, la libera istituzione dei quali fu dall'esclusiva volontà del Principe attivata con il regolamento che il decreto sovrano dei 20 novembre 1849 poneva in vigore, in linea di esperimento, fino a definitiva e più solenne sanzione.

E certo anticipatamente che i Consigli medesimi, fedeli alla loro missione, non possono mai deviarne, nè farsi centro a discussioni politiche, alle quali non sarebbero competenti, e che non potrebbero tollerarsi senza sovvertire ogni principio governativo, confida pienamente il Governo medesimo nel buono spirito dei soggetti che li compongono, perchè dian opera indefessa, acciò sotto l'influenza di una libera amministrazione le fortune municipali si serbino, o ritornino a quell'equilibrio ed a quella prosperità sulla quale poggia ed ha base principalmente la prosperità generale di tutto lo Stato.

L'augusto Principe e il suo Governo desiderano che i decreti del 21 e 22 settembre p. p. così nei loro motivi, come nelle loro disposizioni, ricevano quella giusta e leale interpretazione che è più conforme allo spirito che gli ha dettati: altronde quella stessa suprema ragione di stato, la quale voleva

che fossero emanati, vuole che siano a dovere osservati e considerati come la base dell'attuale precario stato di cose.

A questo fine e nell'interesse del Paese, ogni agitatrice opposizione deve essere compressa, perchè il bene del paese e quello stesso della Penisola, esigono oggi imperiosamente, e sopratutto, che la pubblica tranquillità in Toscana non sia sotto alcun colore compromessa.

I Ministri governativi debbono penetrarsi che il Principe e il Governo vogliono raggiungere questo scopo assolutamente, e pienamente, senza discostarsi da quelle temperanze, che è per noi tradizionale, ma non confondendole per certo con quella mollezza la quale finisce col fare che il principio dell'Autorità si deprima e le leggi si facciano inerti, per l'audacia di pochi, a danno dell'universale.

Profitto ecc.

Firenze, li 2 ottobre 1850.

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
G. Baldasseroni

68. A. (a)

Istruzioni dall'I. R. Governo Militare e civile ai Tribunali Pontificj

Circolare N. 531.

Onde accelerare la procedura ne' delitti che l'I. R. Governo Civile e Militare si è riservato di discutere decidere e togliere tutti gli ostacoli che oppongonsi alla pronta esecuzione della Legge 5 giugno 1849, mi rivolgo alla gentilezza di codesto Tribunale con preghiera di voler communicare a tutte le autorità giudiziarie la seguente istruzione:

1.° La base delle inquisizioni pel titolo della ritenzione, occultamento e delazione d'armi e munizione sarà il processo verbale o rapporto politico.

Trattandosi della prova, che l'arme venne rinvenuta indosso all'arrestato, o nella di lui casa, il giudice processante dopo avere descritto l'arma o armi costituenti corpo di delitto, senza occuparsi della legale dissigillazione delle medesime sentirà in esame giurato i due testimoni presenti alla reperizione od apprensione delle armi o arma, o due della Forza Militare, ovvero politica, che fece la perquisizione o l'apprensione. Indi assumerà il costituito dell'inquisito, e se sarà negativo verrà escusso sopra quanto emerge a suo carico, e se nelle risposte allega motivi di scusa e dimostrativi della sua innocenza. si dovranno includere od escludere. Poscia unita agli atti la fede politica morale e fiscale dell'inquisito stesso, e fattagli la legale contestazione, il processo corredato della sua relazione sarà in un all'arma inoltrato dall'autorità a questo I. R. Governo attendendo

(a) I Documenti sotto i Numeri 68, 69, 70 sono estratti dalla Collezione dei Documenti sullo Stato Romano del cav. Gennarelli citata a Pagina 135 del primo Volume del Racconto.

l'ulteriore decisione sulla traduzione del prevenuto a queste carceri militari.

Si ometteranno perciò gli atti, che finora fecero gli incarti sì voluminosi, e cioè l'esame dei testimoni sull'identità dell'arma ed il parere o perizia sulla medesima.

E siccome poi le armi col mezzo della fornitura carceraria pervengono quasi sempre molti giorni dopo il processo stesso, così la relativa autorità dovrà interessarsi che la consegna dell'arma munita col nome dell'inquisito si eseguisca nello stesso tempo, in cui si trasmette l'incarto.

2.° Pei delitti di alto tradimento, partecipazione a sommossa, o sedizione, arruolamento illecito, resistenza contro le sentinelle e pattuglie, rapina, e furto violento, le inquisitorie verranno assunte nel modo stesso e colla solita precisione, e sollecitudine finora praticata, ed accompagnati gli atti colla relazione fiscale.

3.° Nelle trasgressioni indicate sotto la lettera B della succitata Notificazione 5 giugno 1849 l'Autorità inquirente rileverà verbalmente il fatto, e ne farà il rapporto a questa parte, onde poter decidere se il fatto esiga la regolare procedura, ovvero una punizione in via correzionale.

4.° Nello stesso modo si procederà nel caso che si trattasse di ritenzione di munizione di poca entità, come piccola quantità di polvere, ed alcune palle di piombo, o capsule.

Per un tal procedere, le Autorità saranno in grado d'impegnare tutta l'assiduità nei processi più interessanti particolarmente in quelli di rapina e furto violento. E siccome poi l'Autorità Militare si è riservata in questi due titoli la decisione se sianvi i requisiti per un giudizio Statario; e cioè se una prova esatta e reale risulta per una tale procedura insistendo dessa, secondo le leggi Militari, nella confessione dell'inquisito, ovvero nelle disposizioni giurate di due testimoni, e di due danneggiati, che designano il reo del fatto; e siccome d'altronde è affatto impossibile per l'Uditore Militare, il solo cui sono affidati gli affari giudiziali, di leggere tutti gli atti che ogni giorno gli pervengono, così l'autorità inquirente inoltrerà l'incarto compilato al rispettivo tribunale ordinario, il quale in Camera

di Consiglio deciderà se esistano o no i suindicati requisiti. Nell'ipotesi negativa verrà discussa e decisa la causa secondo le leggi di questo Stato, e nel caso contrario si trasmetteranno gli atti a questo I. R. Governo Militare e Civile.

Bologna, 22 febbraio 1850.

THURN.

All'Ill. Sig. Presidente del Tribunale
di Prima Istanza Civile e Criminale in
Bologna.

B.

Proclama dell' I. e R. Comando della città e fortezza di Ancona.

Circolare N. 152.

NOTIFICAZIONE.

Affinchè ogni Tribunale e Governo delle Marche conosca, quali delitti, trasgressioni od ommissioni vengano giudicate dalle Autorità, e secondo le leggi Militari, ho trovato necessario di pronunciare conforme alle norme vigenti nelle Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì, come segue:

I delitti, le trasgressioni e le omissioni sono giudicate, o dalle Autorità Militari, o dalle ordinarie Autorità Civili.

Le Autorità Militari giudicano o per giudizio Statario, o per consiglio di Guerra.

Lo Statario non conosce altra pena che la morte.

A. Dallo Statario si giudicano:

1.° L'alto tradimento, e quindi ogni azione diretta a cambiare forzatamente il sistema dello Stato, o ad attirare o accrescere un pericolo dall'esterno contro lo Stato.

2.° La detenzione illegale, l'occultamento e la spedizione di armi e munizioni, particolarmente se il contravventore è macchiato di anteriori delitti, o quando ha fatto uso di dette armi a danno d'una persona, o che col possesso delle armi chiaramente addimostra la mala intenzione.

3.° La partecipazione a sommossa con armi o senza.

4.° L'arruolamento illecito, come pure qualunque tentativo d'indurre alla diserzione individui obbligati al servizio militare.

5.° La resistenza di fatto, o violenza contro sentinelle, pattuglie, od in generale qualunque militare Austriaco o Pontificio, tra cui sono compresi anche i Veliti, in caso che la sentinella o la pattuglia non abbia fatto uso del suo diritto di far fuoco su coloro da cui fossero molestati.

6.° Il furto violento e la rapina, sia seguito con armi o senza, per opera di più od anche di una sola persona, e la manutenzione degli assassini e ladroni summenzionati secondo i proclami vigenti.

B. Da un Consiglio di guerra si giudicano:

7.° La delazione d'armi e ritenzione di munizione da guerra quando non ha luogo il giudizio Statario.

8.° La diffusione di proclami o scritti rivoluzionari.

9.° L'oltraggio qualunque verso persone militari, che non sia compreso nell'Art. N. 5.

10.° Il portar segni rivoluzionari, o di partito qualunque che non siano Austriaci o Pontifici.

11.° Il cantar canzoni rivoluzionarie.

12.° Ogni sorta di politica dimostrazione pubblica sia nella strada, sia in altro pubblico luogo.

13.° Ogni disobbedienza agli ordini ed alle intimazioni di Autorità Militari, sentinelle, pattuglie ecc.

14.° Gli attruppamenti ed altre unioni di carattere sedizioso.

15.° L'intervento ad adunanze politiche di qualunque nome, quando non sia compresa nella disposizione emessa sotto la lettera A.

16.° Le omissioni di chiudere i Caffè, le Locande, Trattorie, Bettole, ed altri pubblici esercizi all'ora stabilita.

17.° Le trasgressioni contro la censura preventiva della stampa.

18.° Il dar ricetto a persone forestiere, senza annnnciarle alle antorità.

19. Il distruggere maliziosamente, o lo strappare armi o stemmi Pontificii.

Tutte queste trasgressioni verranno a misura dell'importanza delle circostanze punite secondo i proclami e notificazioni emanate.

C. Tutti gli altri delitti, trasgressioni od omissioni, che non sono compresi sotto gli Art. delle lettere A. B., vengono giudicati dalle competenti Autorità Civili, secondo le leggi pontificie.

Si osserva, che tutti i Proclami e Notificazioni emanate finora rimangono in vigore, e dei quali sono i più riguardevoli quelli del 22 giugno e 13 settembre dell'anno scorso, emanati da questo Comando, e quelle del 5 settembre passato, e del 23 febbraio dell'anno corrente, emanate dall'I. R. Comando dell'8 Corpo d'armata in Bologna.

La base delle inquisizioni per titolo di ritenzioni, occultamento, e delazione d'armi e munizioni, sarà il processo verbale o rapporto politico.

Trattandosi della prova, che l'arma venne rinvenuta indosso all'arrestato, o nella di lui casa, il giudice processante, dopo avere descritte le armi costitnenti il corpo di delitto, senza occuparsi della legale dissigillazione dello medesime, sentirà in esame giurato i due testimoni presenti alla reperizione od apprensione dell'arma, o due della forza militare, ovvero politica, che fece la perquisizione o l'apprensione.

Indi assumerà il costituto, e se sarà negativo, verrà escluso sopra quanto emerge a suo carico, e se nelle risposte allega motivi di scnsa, e dimostrativi della sua innocenza, si dovranno includere od escludere. Poscia unito agli atti la fede politica, e morale, e fiscale dell'inquisito stesso, e fattagli la legale contestazione, il processo corredato dalla sua relazione sarà in uno all'arma, o armi inoltrato dall'autorità a questo I. R. Comando, attendendo l'ulteriore decisione sulla traduzione del prevenuto a queste carceri militari.

Si ometteranno perciò gli atti, che finora fecero gl'incarti si volnminosi, e cioè l'esame dei testimoni sulla indentità dell'arma ed il parere o perizia sulla medesima.

E siccome poi le armi col mezzo della fornitnra carceraria pervengono quasi sempre molti giorni dopo il processo stesso, così la relativa Autorità dovrà interessarsi che la consegna dell'arma munita col nome dell'inquisito, si eseguisca nello stesso tempo in cui si trasmette l'incarto.

Pei delitti indicati sotto la lettera A. le inquisitorie verranno assunte nel modo stesso, e colla solita precisione e sollecitudine finora praticata, ed accompagnati gli atti colla relazione fiscale contenente la opinione, se esistono le prove esatte ed i requisiti per un giudizio Statario: consistendo essi secondo le leggi Militari, nella confessione dell'inquisito, ovvero nelle deposizioni giurate di due testimoni, o di due danneggiati, che designano il reo del fatto.

Nelle trasgressioni indicate sotto la lettera B. della succitata Notificazione 5 giugno 1849 l'Autorità inquirente rileverà più verbalmente il fatto, e trasmetterà gli atti preliminari a questo Comando onde potere decidere, se il fatto esiga la regolare procedura, ovvero una punizione in via correzionale.

Nello stesso modo si procederà nel caso che si trattasse di ritenzione di munizione di poca entità, come piccola quantità di polvero, od alcune palle di piombo, o capsule.

Per un tale procedere, le Autorità saranno in grado di impegnare tutta l' assiduità nei processi più interessanti particolarmente in quelli di rapina e furto violento.

I testimoni ed i danneggiati, sentiti in esame per l' investigazione degli indizj, sarebbero perciò sempre costretti di confermare la loro deposizione con giuramento. non essendo dietro le leggi Militari Austriache la prova compiuta, se non con le giurate conferme del danneggiato, ovvero dei testimoni. Rilevato in tal modo il fatto, il dovere delle rispettive Autorità sarà di comunicare tutti gli atti al Comando della Città e Fortezza di Ancona e di attendere la ulteriore decisione. Inoltre s'intende da sè stesso, che l'Autorità Militare non è in istato di procedere in tutti i casi di rapine e di furto violento, e nel caso di

mancanza della prova esatta, sarà costretto di lasciare la procedura e sentenza al Giudice ordinario dietro le leggi Pontificie, che sono tutt'ora in pieno vigore.

Dall' I. R. Comando della Città e Fortezza di Ancona li 8 giugno 1850.

Il Comandante
PFANZELTER Generale

D.

Rappresentanza del Vicario generale e del Rettore dei Gesuiti di Forlì per aver tempo di confortare i condannati.

ECCELLENZA.

Mi abbia, ne La prego, l'E. V. per iscusato, se in affare gravissimo ricorro alla valevole di Lei mediazione. Il caso del giustiziato Montalti morto jeri l'altro impenitente, ha eccitato lo zelo mio e dei R. P. Gesuiti a prendere in appresso misure più opportune per disporre i pazienti alla lodevole ed esemplare conversione almeno negli ultimi periodi della vita. Ella ben vedrà nella sua saviezza, che senza precedente disposizione è quasi impossibile in tre ore di disperazione di prepararli senza miracolo al passo estremo con una sincera e pronta penitenza. Quindi se mai potesse aver luogo un qualunque altro consimile caso, io la supplicherei di permettere a due P. P. Gesuiti, o almeno ad uno cioè al P. Rettore di accedere al carcerato prossimo alla condanna per disporlo, senza entrare sul merito della prossima condanna stessa, al pentimento e ravvedimento sia per salvarsi possibilmente nell'altra vita, sia per edificare la popolazione, ed allargare il cuore ai Ministri del Santuario che si prestano indefessamente, siccome ogni ragione prescrive alla conversione dei traviati e peccatori. L'accluso foglio potrà dirle anche meglio quanto possa essere utile simile metodo ed io non dubito punto della di Lei efficace cooperazione per ottenere lo intento.

Dopo di che con infinita stima e sommo ossequio mi pregio rassegnarmi devotamente.

Di V. E. Rev.

Forlì 24 giugno 1850.

Gio. B. Pro-Vicario Gen.

Al Sig. Marchese Luigi De Calboli
Paolucci Delegato Apostolico di
Forlì

Risposta.

Circolare N. 312 P. R.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore!

Riconosco savissimi i riflessi esternatimi dalla S. V. Illus. e Rev. col pregiato suo foglio di ieri in seno al quale mi ha Ella rimesso in originale quello direttole dal molto Rev. Padre Rettore di questo collegio dei Gesuiti, le di cui premure trovo non meno ragionevoli ed apprezzabili. — Sono penetratissimo degli uni e delle altre, ma vedo pur troppo assai difficile di superare le difficoltà che si frappongono ai giusti desideri di Lei e del Prefato Padre Rettore, imperocchè le II. RR. Milizie Austriache sono scrupolosissime nell'osservanza dei loro regolamenti d'istituto. — Ciò non pertanto qualora dovesse disgraziatamente verificarsi qualche altro caso di condanna all'estremo supplizio da pronunciarsi dal Tribunal Militare, io non lascierò mezzo intentato per ottenere se non in tutto almeno in parte le desiderate concessioni.

Augurandomi ecc.

Li 25 luglio 1850.

Il Delegato
L. Paolucci

A. Monsig. Vicario Generale Vescovile
Forlì

69 A.

Istanza del Vescovo di Cesena per licenza di tenere arme.

N 180-43.

Eccellenza Reverendissima.

Un fatto qui accaduto nella notte 9 corrente mi induce ad incomodare Vostra Ec. per pregarla di una grazia. Nella detta notte si introdussero persone incognite in questo mio palazzo con rotture di muri e forature di porte, e rubarono una somma di denaro, ed un orologio da tasca nella camera del mio segretario Vicario Generale, e tentarono inoltre di penetrare in quelle del mio agente, situate vicino alle stanze di mia abitazione.

Sebbene in seguito a ciò io abbia ordinate diverse fortificazioni, e vada a far munire tutti quei luoghi ove più facile potesse prestarsi adito a simile genia, pure non mi credo sicuro abbastanza senza commettere a persona di mia fiducia, la notturna vigilanza in guardia di questo palazzo vescovile.

Essendo però copioso il numero dei ladri, ed eccessivamente sfrontata l'arditezza di costoro: e per altra parte comunicando questa mia abitazione in diversi punti con molte altre non ben sicure fabbriche, con questa chiesa cattedrale e sagrestia, prevedo con tutta ragione, che questa mia cautela potrebbe riuscire del tutto vana, se a que' tali, cui potrò destinare a guardia di questo palazzo, non fosse lecita la difesa colle armi.

Quindi benchè questo luogo, come V. Ec. R. ben conosce, goda dell'ecclesiastica immunità, e senza speciale permesso del Santo Padre, nessuno vi possa esercitare atti di giurisdizione; nondimeno esistendo ora un Governo Militare, credo opportuno per ogni buon fine di rivolgermi a V. E. pregandola a volersi degnare di concedermi la facoltà di ritenere in questo mio pa-

lazzo e sotto la mia responsabilità delle armi per la mia difesa, e del luogo di mia abitazione.

Non potrà mai neppur sospettarsi di qualsiasi abuso delle medesime, per cui mi giova sperare che l'E. V. R. voglia usare della sperimentata sua bontà, ed essere meco condiscendente.

Ed anticipandole i più vivi ringraziamenti mi pregio di protestarmi col più distinto ossequio

Cesena, 12 gennaio 1850.

Um. Obbl. Servitore
ENRICO *Vescovo di Cesena.*

A Monsig. Bedini Com. in
Bologna.

B.

Risposta del Commessario Pontificio.

N. 179-43

Prima di spedire d'ufficio al Signor Generale Governatore Civile e Militare il pregiato foglio di Vostra Eccellenza 12 corrente mi parve opportuno comunicarglielo confidenzialmente. La risposta mi è certamente incresciuta, ma per giustificare che non è attribuibile a me se Ella non può essere soddisfatto, trovo opportuno trasmetterlene copia, nell'atto che ordino alla Polizia di Forlì che ingiunga a codesto ministero dipendente la più accurata e diligente sorveglianza per garentire da ogni attentato la residenza dell'Episcopio.

Gradirò sempre migliori incontri per giovare ai suoi desideri, e intanto mi do l'onore di confermarle la più distinta ed ossequiosa stima.

G. BEDINI.

A Monsignor Vescovo di
Cesena

C.

Risposta negativa del Generale Austriaco.

N. 178-43

Eccellenza.

La legge che esclude il possesso di armi nelle città non ammettendo eccezioni, io mi troverei molto imbarazzato se l'Eccellenza Vostra mi accompagnasse in via officiale l'unita istanza di Monsignor Vescovo di Cesena, giacchè mi vedrei con dispiacere obbligato a respingerla come contraria alle vigenti prescrizioni. Del resto il timore palesato dal Reverendo Prelato andrà a cessare tostochè la Polizia locale inculchi alla dipendente forza la notturna perlustrazione delle strade, e la più attenta vigilanza in quella località.

Colgo poi questo incontro per rinnovare all'E. V. le proteste della mia più distinta stima e considerazione con cui ho l'onore di essere

Dell'Eccellenza Vostra

Bologna, 17 gennaio 1850.

Dev. Obbl. Servo
Thurn T. M.

A Mons. Commessario Straord. Pont.
per le quattro Legazioni.

70. A.

Domanda del Cardinale Pro Legato di Stato se il Comando Militare inceppi nelle sue operazioni l' Autorità Governativa Pontificia.

Circolare 2547. (Riservatissima)

ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO SIGNORE

È giunta una qualche notizia che in seguito dell' azione che esercitano i Comandanti austriaci ne' varj punti di codeste provincie ne resti in taluna parte inceppata nelle sue operazioni l'autorità Governativa. Gradirei pertanto di conoscere da V. S. Ill. e Rev. se un tale impedimento si verifichi, ed in caso affermativo vorrà additarmi il modo come potrebbero determinarsi i limiti dell' azione delle due autorità Governativa e Militare per formarne oggetto di trattative, e mettere così entrambe in armonia. In attesa di riscontro le confermo i sensi della mia più distinta stima.

DI V. S. Ill. e Rev.
Roma, 6 Agosto 1850.

Servitore
G. ANTONELLI.

Mons. Commis. Straord. Pont.
Bologna.

B.

Risposta del Commissario Straordinario di Bologna.

2547 Ris.

A. S. E. R. IL SIG. CARD. ANTONELLI PRO-SEGRETARIO DI STATO. ROMA

9 Agosto 1850.

Mi è giunto molto opportuno il venerato dispaccio circolare riservatissimo del 6 corrente, con cui l'E. V. R. mi domanda, se in questa provincia l'azione dell'I. R. Comando inceppi in taluna parte l'autorità governativa nelle sue operazioni ed in caso che ciò si verifichi mi da adito a suggerire il modo onde sieno determinati i limiti dell'azione delle due autorità, governativa e militare.

Io mi disponeva a trattare questo delicatissimo tema per via di rispettosa consulta, avvegnachè non infrequenti appajano i casi di collisione, ed ultimamente poi siasi fatto manifesto l'invadere delle attribuzioni ordinarie per parte del militare a detrimento del decoro dell'autorità pontificia: francamente dunque esporrò a V. E. R. come sieno le cose, acciocchè si degni avvisare all'indispensabile rimedio.

E prima di tutto abbia la bontà di leggere sotto l'All. A. la nota jeri ricevuta. Quando le sia palese che l'esercizio notturno del teatro, che unicamente fu istituito pei trattenimenti diurni, erasi invece consentito alla condizione che vi concorresse il placet del Em. Arcivescovo, il quale avendo intimato il giubbileo in questo paese aveva maggior diritto di consentire a questo eccezionale divertimento V. E. R. non potrà a meno di ravvisare nell'operato dell'I. R. comando *una decisa arrogazione del potere politico* in cosa di ordinario istituto. Non è la prima volta che manifestato un desiderio se ne volle l'adempimento,

e ne sia d'esempio il fatto della scorsa quaresima, durante la quale si tenne in azione il teatro, ma finalmente si insisteva vivissimamente chiedendo, non si comandava o decretava; e all'insistenza conveniva cedere, dacchè l'autorità ecclesiastica non oppose mai quella ferma deliberazione che avrebbe garantita da una esclusiva odiosità l'autorità governativa, e che veniva tanto eminentemente suggerita dal suo Ministro.

Ora però non è solo una domanda, *ma un decreto, decreto che diviene tanto più ingiurioso alla rappresentanza pontificia* in quanto che ingerisce discredito presso gli amministrati: oninamente prevale. E certamente che prevale, avvegnachè il comando militare si divide in quattro grandi sezioni, e cioè Governo Civ. e Milit. su tutta la linea occupata dall'ottavo corpo di armata; Uditorato militare perciò che riguarda il giudizio Statario; Intendenza militare che è piuttosto un addottorato politico, il quale contrasta ad ogni passo o la difesa individuale, nlegando con decisa irragionevole pertinacia le licenze, l'armi, o la libera azione del governo pontificio negli atti di polizia, essendo che persone sospette intimate di escire dallo Stato e di partire da una provincia, hanno ottenuto la revoca del Comando militare da questa sezione che dovrebbe puramente occuparsi delle forniture per l'interesse del proprio governo, e così in tutt'altro impiegata. Di questa si desidererebbe l'assoluta soppressione: poichè la sua azione o si compenetra in quella delle altre, o si rende superflua, o mira ad umiliante opposizione, e giova il farla cessare: se nell'occupazione del 1831 vi fu un intendenza col ministro dal ben noto Baron Baratelli, ma serviva di consigliere e redigeva decreti firmati dal commissario, non governava da se, e alla fin fine fu disgustato il governo pontificio della relativa influenza da richiedere al governo Austriaco di allontanare quel soggetto, che venne perfino esiliato. Nell'occupazione del 1831 non esisteva affatto una tale intendenza.

La quarta divisione si compone del Comando di città, il quale mentre avrebbe a limitare la sua ingerenza alla garanzia di un casermaggio ai propri soldati, creda V. E. che niente risparmia per dispendiare la provincia che è già oppressa in maniera in-

credibile e pesare di preferenza sulle case religiose, forse perchè più atte all'accasermamento; estende forse più degli altri le sue autorità aggravando ogni dicastero amministrativo o politico dello sue esorbitanti e violenti pretese. Per quanto io mi studi di conciliare, non riesco a tutto, giacchè o le Autorità pontificie sono pretermesse, o non si risparmiano da mordaci censure, probabilmente effetti dell'essere sovente circondati da persone non del tutto ineccezionabili, e dell'accogliendo con troppa facilità reclami e riferti alle dette autorità poco favorevoli.

Al quale ultimo proposito cade in acconcio di subordinare a V. E. nell'All. B. altra nota di recente ricevuta all'I. R. Comando, cui feci risposta alquanto risentita, e di cui già diedi comunicazione al ministero dell'interno col N. 4908. Per tutto quanto adunque è mestieri una dimostrazione, se si crede che abbia a durare nel militare Comando la qualifica di Governatore civile militare, sotto la quale è manifesto che può intervenire colla sua autorità in tutto quanto riguarda il politico ed amministrativo reggimento. È a riflettere però che secondo gli atti pubblicati tale governo civile e militare si restringerebbe al solo giudizio statario, che è quanto dire alla giurisdizione criminale per delitti che sonosi qualificati come soggetti a sommarissima procedura commessa ai tribunali dei giudici singolari di nomina pontificia. Ristretta l'autorità militare al giudizio Statario, nel che non cesserò mai di ripetere che l'azione non può essere nè più energica, nè più evidentemente utile, e per ogni altro attributo di Governo lasciata la sola facoltà di proporre a concordare, io credo tolta ogni collisione ed attrito, e sarebbe desiderabile che mediante le trattative diplomatiche quest'utile accordo fosse conseguito; diversamente sarebbe quasi preferibile il privarsi del beneficio, che pure è innegabile, dello spedito giudizio pei delitti contro l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone e della proprietà, piuttosto che lasciar correre l'assorbimento di ogni potere sotto il quesito colore di stato d'assedio, di legge Stataria militare.

V. E. R. colla molto sua saviezza e penetrazione vedrà se e quali trattative sia utile intavolare per la dignità e il bene del Governo della S. Sede, e in questa circostanza non solo richiamo

a memoria di V. E. i rapporti umiliati per alcune particolari fattispecie, e segnatamente per quella in data 21 Marzo scorso N. 2006 Ris. ma unisco poi una promemoria All. C. desunta dagli atti di polizia che particolarmente accenna ad alcuni fatti di minore importanza che non ho creduto nel presente rapporto dedurre minutamente.

Inchinato al bacio della sacra porpora ho l'onore di dichiararmi con ossequio profondo

G. Bedini.

C.

Eminenza reverendissima

Dacchè V. E. Rev. ha avuto la bontà d'interpellarmi sull'intralcio che la Autorità pontificia può talvolta soffrire per l'azione dell'I. R. Comando Militare, intorno a che ho avuto l'onore di intrattenerla col foglio N. 2547, mi permetta sottoporre all'alta sua considerazione un'altro tema che all'oggetto stesso ha grande relazione e che merita i riguardi del Governo.

Avvertiva altre volte all'inesorabile disarmo operatosi dopo la restaurazione dal Comando austriaco, colpendo non solo le città ed i paesi più popolati che finalmente possono di qualche guisa essere presidiati, ma l'estesa campagna delle Legazioni, la quale è di continuo preda de' malandrini e non ha competente presidio che la salvi dalle invasioni interne e dai più orribili misfatti.

Io non niego che al momento della restaurazione non fosse prudenza il togliere dalle mani dei tristi quelle armi con cui avevano operato di fellonia, ma il fatto ha mostrato che i buoni e pacifici cittadini ed abitanti campagnoli, che tutto al più nelle passate vicissitudini ubbidirono e non presero veruna parte alla ribellione, concorsero obbidienti a deporre le armi, non così quelli che rotti ai delitti le serbarono e se ne giovano in deso-

lare le provincie. Non so dire quanto sforzo mi abbia fatto per ottenere che il rigore del disarmo fosse temperato, mano mano che la restaurazione faceva progressi, e pur troppo non giunsi ad ottenere che la sola concessione di alcune armi a difesa nelle case isolate. Sicuri i malandrini che niuno transitante per contado può indossare armi vanno a colpo sicuro, e pochi tristi usano con una audacia incredibile d'affrontare ed aggredire molti viandanti non senza toglier loro oltre gli effetti la vita, se appena di qualche guisa fan segno di risentimento. Dagli 8 ai 10 corrente moltissimi di questi misfatti si commisero nel Medicinese e nel Ravennate da tre soli malfattori, e ne abbia una prova nel rapporto che compiego in copia. Il timore e lo spavento è generale, e mentre il sistema di concentramento delle linee ha obbligato di sopprimere gli appostamenti che si erano istituiti per garentire di qualche guisa la campagna; la certezza che d'altronde i campagnoli sono innocui, è anche pe' malvagi un incitamento a commettere ogni più ardita impresa. Sarebbe quindi desiderabile che per le vie diplomatiche fossero sciolte le Autorità Pontificie dal vincolo di non poter acconsentire ai buoni ed onesti abitanti di campagna l'uso delle armi non proibite dalla legge ordinaria a propria difesa in viaggio, avvegnachè tolta all'assassino la certezza di non incontrare, come oggi avviene, resistenza, non oserà più tanta audacia e impunità.

Avrebbe il Militare acconsentito, ed anzi insistito per la istituzione di una Guardia di sicurezza, ma io dovetti oppormi e la Commissione di Stato applaudiva alle mie risoluzioni. Si offeriano nel regolamento le maggiori coincidenze colla funesta Guardia d'altra volta, e non si raggiungeva lo scopo della garanzia pubblica: dovevano i pattuglianti percorrere inermi nell'andata al deposito d'armi, a tale misura si esponevano gli individui, ai quali si erano affidate le armi in casa, e mi si negò perchè non si vollero armati girovaganti.

Ecco la divergenza di massima che pur troppo fa cadere nell'altro male anche più grave, quello della costernazione, per trovarsi sopraffatti dagli assassini senza mezzi di salvarsi nè effetti nè vita.

Alcuna larghezza a questo riguardo dovrebbe andare di pari

passo colla ristaurazione, ed io supplico V. E. Rev. di penetrarne il Sig. Ministro d'Austria, acciocchè le Autorità Pontificie a questo proposito sieno favorite di qualche facoltà.

12 agosto 1850.

G. Bedini.

A S. E. Rev. il Sig. Card. Pro-Segr. di Stato — Roma.

D.

Pro-memoria.

L'I. R. Governo Civile Militare nell'accennata doppia qualifica si è ingerito talvolta nelle attribuzioni espettanti esclusivamente all'Autorità Governativa. Quello però che è osservabile si è, che del suo attributo di Governo Civile se ne vale sovente per commettere atti che sono in contradizione colla stessa Autorità pontificia governativa, e che alla medesima recano onta o umillazione.

Negli atti di Polizia, esistono le seguenti prove.

Il Ministero dell'interno con circolare dispaccio 10 Decembre p. p. N. 9984 concedette l'esercizio dei teatri ne'tempi permessi. Ciò nonostante il comando militare austriaco col Dispaccio 29 Gennajo anno corrente N. 149 volle che si esercitasse il Teatro Comunale con Opera in musica anche durante la quaresima, quantunque il lodato Ministero per la vista di accordare un divertimento alla ufficialità, consentisse che si facessero rappresentazioni acrobatiche, che pure ebbero luogo in un altro teatro. Nel detto dispaccio il mentovato Comando militare si esprimeva in questi termini: « Nella mia qualità di Governatore Civile e militare non potrei deviare da un provvedimento da me ritenuto necessario per vista di Polizia, *in onta al divieto del Ministro di Roma, dal quale io non dipendo.*

In esecuzione delle disposizioni di massima emanate dalla Superiorità governativa questa Direzione di Polizia dispose nel

giorno 17 Giugno p. p. la partenza da Bologna di tal Angelo Fusignani della Provincia di Forlì, il quale non avendo quei sufficienti mezzi di sussistenza poteva essere in occasione di abbandonarsi al delitto, o ricadere almeno a peso della pubblica beneficenza. Il medesimo però essendosi rivolto all'I. R. Comando Militare, questi con dispaccio 2 Luglio prossimo N. 1216 *ordinò* alla Polizia di concedergli il permesso di rimanere in Bologna.

Nè ai Presidenti regionari, nè agli impiegati primarj di Polizia, quantunque si trovino spesse volte nella occasione di girare per le strade di nottetempo ed in bisogno di difendere la propria persona, si è mai voluto accordare il permesso di portare un'arma a propria difesa, quantunque più volte richiesta tranne ai Presidenti regionarj, cui fu accordato soltanto di tenere una sciabola.

G. Bedini.

E.

Replica del Cardinale Antonelli.

Ho ricevuto il foglio di V. S. Ill. e R. N. 2547 co' suoi allegati di cui rilevo in seguito delle circostanze enumeratemi il suo parere per togliere ed evitare ogni collisione ed attrito fra il potere Governativo e il Comando Austriaco nell'esercizio delle loro attribuzioni. Non tralascerò pertanto di esaminare attentamente le cose, comparativamente ancora con le altre provincie occupate dagli Austriaci, e tosto che avrò preso le opportune determinazioni mi affretterò di fornirla delle istruzioni opportune.

Con sensi della più distinta stima mi confermo

Di V. S. Ill. e Rev.

Aff.mo per servirla

G. Card. Antonelli.

Mons. Com. Straord. Pont.

Bologna.

71.

Proclama del Generale Baraguay d'Hilliers contro i portatori di armi.

ABITANTI DI ROMA.

Il Generale in capo volendo metter fine ai vili assassinii che compromettono la vita degli ufficiali e dei soldati dell'armata.

Ordina:

La delazione di coltelli, pugnali, stiletti, o *qualunque siasi strumento atto alla perpetrazione di un delitto* è proibita in Roma e ne' suoi dintorni.

Chiunque sarà rinvenuto latore di un'arme simile, sarà im mediatamente fucilato.

Roma, li 11 febbraio 1850.

Il Generale
BARAGUAY D'HILLIERS.

72 A.

Lettera I di W. E. Gladstone a Lord Aberdeen sui processi di Stato nel regno di Napoli da Carlton Gardens, pubblicata l'11 luglio 1851.

Caro Lord Aberdeen.

Debbo cominciare una lettera ch'io temo tornerà molto penosa per voi, anzi ecciterà la più alta vostra indegnazione, mentre io vi presento i più sinceri ringraziamenti per la permissione che mi date d'indirizzarvela.

Dopo una residenza di tre o quattro mesi in Napoli, tornai a casa penetrato dal sentimento del dovere di tentare di mitigare in qualche guisa gli orrori (non posso usare parola meno forte), gli orrori dell'amministrazione di quella contrada.

Sicoome io avrò da esporvi dei fatti incredibili, e in far ciò non posso a meno di usare il linguaggio più energico, debbo avvertirvi in prima, ch'io non mi portai a Napoli collo scopo di fare una consura politica. Affari puramente domestici mi vi trassero e ritennero. Nè portai con me l'idea, che si addicesse a me l'indagare i difetti dei governi, o propagare idee proprie d'altri climi. Ammetto nel modo più assoluto il rispetto che devesi dagl'Inglesi, come da ogni altro popolo, ai governi in genere, sieno essi assoluti, costituzionali o repubblicani, come rappresentanti dell'autorità divina e difensori dell'ordine. Ora io debbo dire, che non so che siavi altra contrada in Europa; sono anzi certo altra non esservene che l'Italia meridionale, da cui potessi essere tornato colle idee e colle intenzioni che ora fanno forza al mio spirito.

Io vi sono perciò assai tenuto. perchè abbiate consentito ad accettare questa mia esposizione; perocchè questo fatto dà un'au-

torità alle mie affermazioni, che fui come a forza indotto a trattare questo triste soggetto, ch'io non intendeva punto far una propaganda politica, ch'io non raccolsi senza discernimento le notizie che sono per darvi, di cui parte conosco per osservazione personale, e le altre credo fermamente, dopo averne attentamente esaminato le fonti.

Senza diffondermi nelle ragioni che mi mossero a recarvi disturbo, io stabilisco questi tre punti. Primo, che la condotta presente del governo di Napoli, in ciò che riguarda i veri o supposti rei politici, è un permanente oltraggio alla religione, alla civiltà, all'umanità e alla decenza pubblica. Secondariamente che questa condotta fonda certamente ed anche rapidamente la repubblica in quello stato: forma di governo, ch'è ben poco consentanea all'indole di quel popolo. Finalmente ch'io come membro del gran partito conservatore in una nazione europea, debbo rammentare che questo partito, forse senza rendersene contezza, trovasi ora in alleanza virtuale e reale con tutti i governi stabiliti in Europa, come questo, e ch'essi vengono più o meno danneggiati dalle perdite di esso: come derivano forza ed incoraggiamento dai suoi successi.

Questo principio che non ha gran forza, quando trattasi degli Stati poderosi, i cui governi sono forti non solo per militare organizzazione, ma per costumi ed affezioni del popolo, è molto rilevante nella pratica quanto al governo di Napoli, il quale, qual che ne sia la causa, si considera posto come all'ombra di un vulcano, e fa quanto sta in lui ogni giorno per rendere reali i propri pericoli, e dà nuova intensione, e nuovo argomento, insieme ai suoi timori.

Anzi tutto io debbo premettere, che non farò in via di prefazione alcuna osservazione, il che pur sarebbe importante, sul fondamento dell'autorità presente del governo nel regno delle Due Sicilie. Non cercherò, se secondo la ragione e il diritto sociale, il governo attuale di quella contrada abbia un titolo o no; se si fondi sulla legge o sulla violenza. Ammetterò che la costituzione del gennaio 1848, data spontaneamente, giurata come irrevocabile colla massima solennità e finora mai non abrogata (sebbene violata quasi in ogni atto dal governo) non sia

mai esistita, non sia che una mera finzione. Non toccherò di questo fatto, perchè ciò potrebbe dar corpo all' idea, che mio desiderio fosse immischiarmi nelle forme di governo, e far credere, che questo desiderio alterasse in me quel puro sentimento di umanità che mi mosse. Dove io porto opinione fermissima, che questa tanto importante materia debbasi più sicuramente e convenientemente trattare come questione interna tra il sovrano e i suoi sudditi, escluso ogni nostro intervento: a meno che per avventura non sorgessero questioni derivanti dal trattato del 1844 fra l' Inghilterra e le Due Sicilie, in alcune parti del quale ebbi, come collega di V. S., l'onore di essere impiegato. Perciò io non mi tratterrò ora su tale argomento, nè avrei pur fatto qui allusione alla Costituzione napoletana, se non fosse necessario di ricordare qui i fatti principali, onde si spieghi la recente condotta del Governo napoletano, e si presti fede a fatti così incredibili come quelli che sono per esporvi.

Sono persuaso che nel leggere questa lettera voi vorrete domandare, come mai si possa senza motivo tenere una condotta sì inumana, anzi mostruosa, e qual ne potrebbe essere il motivo. Per rispondere pienamente a tal questione debbo riandare la storia della costituzione di Napoli. Ma pel presente, e finchè ho qualche speranza di correzione senza formale controversia, lascerò, anche con mio svantaggio, questa quistione senza risposta, quantunque essa occorra all'intiero sviluppo della mia tesi.

Ancora una parola di prefazione. In queste pagine non vedrete fatto cenno della lotta fra il re di Napoli e i Siciliani, o sulla condotta delle parti, che indirettamente o direttamente v'ebbero connessione. Diverso affatto è l'argomento che imprendo a trattare: è la condotta del governo di quel sovrano verso i suoi sudditi del continente, colla cui sommissione e coraggio egli potè soggiogare la Sicilia.

Si crede generalmente difettosa l'organizzazione dei governi dell'Italia meridionale; che l'amministrazione della giustizia non vi sia scevra di corruzione, che comuni siano i casi di abuso e di crudeltà fra i pubblici impiegati subordinati, che vi siano duramente puniti i reati politici, senza che si abbia molto riguardo alle forme della giustizia.

Ho accennato a questa vaga supposizione di un dato stato di cose, il quale ove fosse stato esatto, mi sarei risparmiata questa fatica. Ma queste vaghe supposizioni sulla condizione attuale di cose in Napoli sono così lontane dalla pura verità, come un leggero disegno appena abbozzato è da un perfetto ritratto vivamente colorito. Non è una mera imperfezione, non esempii di corruzione in impiegati secondarii, non qualche caso di soverchia severità che vi ho da narrare: ma l'incessante, sistematica, deliberata violazione d'ogni diritto, commessa dal potere che dovrebbe vegliare sopra di esso: egli è la violazione di ogni legge scritta, perpetuata collo scopo di violare ogni altra legge non scritta ed eterna, umana e divina; egli è l'assoluta persecuzione della virtù allorchè è unita coll'intelligenza, è una persecuzione tanto estesa che niuna classe ne può essere al coperto. Il governo è mosso da una feroce e crudele non meno che illegale ostilità contro tutto ciò che vive e si muove nella nazione, contro tutto ciò che può promuovere il progresso e il miglioramento. Il governo vi calpesta orribilmente la religione pubblica colla sua notoria conculcazione d'ogni legge morale sotto l'impulso dello spavento e della vendetta. Vi vediamo un assoluta prostituzione dell'ordine giudiziario, che è stato reso un trasparente recipiente delle più vili e grossolane calunnie, che deliberatamente inventarono gl'immediati consigli della corona, collo scopo di distruggere la pace e la libertà, e per via di sentenze capitali, la vita delle persone più virtuose, oneste, intelligenti, illustri e raffinate della intera società: un selvaggio e codardo sistema di morale non men che fisica tortura, per mezzo di cui si fanno pronunziare sentenze da quelle depravate corti di giustizia.

Che cosa produsse questo sistema? La sovversione di ogni idea morale e sociale. La legge invece di farsi rispettare, vi è divenuta esosa. Il governo non si fonda sull'affezione de'popoli ma sulla forza. Tra l'idea della libertà, e quella dell'ordine non vi è più associazione, ma violento antagonismo. Il potere governativo, che si qualifica immagine di Dio sulla terra, agli occhi dell'immensa maggioranza del pubblico presente appare come vestito dei più laidi vizii. Udii ripetuta spessissime volte

questa forte e pur vera espressione: La negazione di Dio fu eretta in sistema di governo.

Confesso di essere stato meravigliato dalla gentilezza di carattere mostrata dal popolo napolitano in tempo di rivoluzione. Pareva che nei loro petti non potesse allignare l'infernale spirito della vendetta. So che in ogni caso la rassegnazione cristiana, la lieta accettazione della volontà di Dio sostenne delle illustri vittime. Ma la presente persecuzione è più grave ancora che non le precedenti, e differisce da queste in quanto che è specialmente diretta agli uomini d'opinioni moderate, cui un governo, ancorchè non guidato che da mondana prudenza, un Macchiavelli, se fosse ministro, si adoprerebbe a conciliarsi e propiziarsi. E contro questi uomini inferocisce principalmente la persecuzione. Si vuole ad ogni costo portar la povera natura umana agli estremi: si mettono in fermento le passioni feroci, le quali, secondo la mia opinione, non ebbero mai, sin dal tempo dei tiranni del gentilesimo, tanto motivo di destarsi, nè una volta destate tanto motivo di palliare la loro furia.

Credesi generalmente, che i prigionieri per reati politici nel regno delle Due Sicilie ammontino a quindici, venti, trenta mila. Il governo impedisce ogni mezzo di prendere notizie esatte; e perciò non può esservi certezza su questo punto. Tuttavia scorsi, che quest'opinione è comune alle persone più intelligenti, discrete e meglio informate. Risulta ciò altresì da quanto trapelò sulle innumerabili turbe, di cui sono stivate le prigioni particolari, e principalmente del numero delle persone, che consta mancare in alcuni distretti provinciali. Udii, a cagion d'esempio, allegato questo numero a Reggio ed a Salerno, e, facendo un paragone colla popolazione, io credo che non si esageri portando il numero de' prigioni a ventimila. Nella sola Napoli parecchie centinaia sono in questo momento accusati di delitto capitale, e quando lasciai quella città si credeva imminente un processo (detto de'15 maggio) in cui il numero degli accusati era fra 4, e 5 cento; inclusa al meno una o due persone di alto grado, le cui opinioni in questa contrada sarebbero riputate più conservatrici che non le vostre stesse.

Pare in verità che il governo di Napoli possegga in parte

l'arte, che Burke diceva esser oltre il suo potere. Egli « non sapeva come formare un atto di accusa contro un popolo. » Pregovi inoltre di considerare, che il numero de' rifugiati, e delle persone variamente nascoste, probabilmente molto più grande, che non è quello dei prigioni, non è ancora constatato. Dobbiamo rammentare inoltre, che gran parte di questi prigionieri appartengono alle classi medie (quantunque sianvi altresì molti operai), e che il numero delle classi medie nel reame di Napoli (col qual nome intendo parlare degli stati continentali) debb'essere una parte molto minore dell'intera popolazione che non sia fra noi. Poniamo mente eziandio che di queste persone, pochissime hanno mezzi di sussistenza indipendenti dalla loro famiglia: per tacere delle confische o sequestri, che qua si dicono frequenti. Sicchè generalmente parlando ogni singolo caso di prigioniero o rifugiato diventa una fonte di miseria; ed ora abbiamo qualche fondamento per dire, che il sistema, il carattere del quale sto per esaminare, ha per oggetto intere classi di persone, e quelle appunto, da cui specialmente dipendono la salute, la prosperità, e la sicurezza della nazione.

Ma perchè debb'egli sembrare strano, che il governo di Napoli sia in aperta guerra con quelle classi? Nelle scuole nazionali, mi fu detto, è un obbligo l'usare il catechismo politico attribuito al canonico Apuzzi, e ne ho una copia. In questo catechismo la civiltà e la barbarie sono dipinte come due estremi egualmente viziosi; e vi s'insegna, che la felicità e la virtù stanno in un giusto mezzo fra essi.

Poco tempo dopo ch'io giunsi in Napoli, udii una qualificata persona accusata con molto vitupero di aver asserito, che quasi tutte le persone che avevano formato l'opposizione nella Camera dei deputati, sotto la Costituzione, erano in prigione o in esilio. Confesso francamente ch'io credei allora meritevole di riprovazione una persona che affermava cosa sì mostruosa. Credo che ciò accadesse nello scorso novembre. La Camera era stata eletta dal popolo sotto una costituzione liberamente e spontaneamente ottriata dal re. Le rielezioni aveano prodotto un piccolo cangiamento in favore dell'opposizione.

Niuno di quel corpo era allora stato processato; credo sì bene,

posso dirlo di passaggio, uno di essi era stato assassinato da un prete detto Peluso, ben conosciuto, nelle vie di Napoli ov'io mi trovava, e che tuttavia non fu mai interrogato su questo affare, e si diceva che ricevesse una pensione dal governo. Sicchè io considerai quella notizia come una finzione, o almeno un'imprudenza lo spanderla. Qual non fu il mio stupore quando io vidi una lista particolarizzata che provava pienamente la verità dell'asserzione: anzi nei punti essenziali provava davvantaggio!

Risulta, mio caro lord, che la Camera de' deputati era composta da 164 membri, eletti da circa 117 mila elettori. Il più gran numero che venisse a Napoli ad esercere l'uffizio di rappresentante fu di circa 140. Ebbene; l'assoluta maggioranza di essi, 76, oltre alcuni altri, erano stati arrestati od esulavano. Sicchè dopo la regolare formazione di una Camera popolare di rappresentanti, e la sua soppressione ad onta della legge, il governo di Napoli pose il colmo alla sua audacia col cacciare in prigione, o costringere al bando per sfuggirla, la maggioranza dei rappresentanti del popolo.

Ho già parlato abbastanza sull'estensione di questi atti; e passo ad esaminare il carattere, e in prima relativamente alla legge, poichè ho accusato il governo di violarla sistematicamente.

La legge a Napoli statuisce che la libertà personale sia inviolabile, tranne per mandato di una Corte di giustizia autorizzata espressamente. Non parlo della costituzione, ma del diritto anteriore ed indipendente da essa. Nè sono ben certo, se questo mandato debba ordinarsi stante attuali deposizioni, ed esprimere la natura dell'accusa; o se debba comunicarsi immediatamente dopo.

Conculcando questa legge, il governo, di cui importante membro è il Prefetto di polizia, per mezzo degli agenti di questo dicastero, insegue e codia i cittadini, fa visite domiciliari, ordinariamente di notte, rovista le case, sequestra mobili e carte, tutto questo sotto pretesto di cercar armi; incarcera uomini a ventine, a centinaia, a migliaia, senza alcun mandato, talvolta senza pur mostrare alcun ordine scritto, o altra cosa più che la pa-

rola di un poliziotto. Non si dice poi mai quale sia la natura del reato.

Nè questo è il meno strano. Si arrestano persone, non già perchè abbiano commessi delitti o si supponga che li abbiano commessi, ma perchè è utile nasconderle, disfarsene, e contro le quali perciò si dee trovare o inventare qualche capo di accusa.

La prima cosa pertanto è arrestare e incarcerare, poi sequestrare e portar via libri, carte, o checchè altro soccorra a quegli sciagurati e venali poliziotti. Si leggono quindi le lettere del prigione, tostochè può sembrare utile, e si esamina poi questo senz'atto d'accusa, la quale infatti non esiste, e senza testimoni, che questi pure non sussistono. Non si permette all'incolpato alcuna assistenza, nè il mezzo di consultare un avvocato. Per dir meglio egli non è esaminato, ma svillaneggiato nel modo più grossolano dai poliziotti. E non crediate già sia per colpa degl'individui. È cosa essenziale nel sistema creare un capo di accusa. Qual meraviglia, se chi si sente in tal guisa insultato, e sa donde procedono gl'insulti, perda un istante la calma ed esca in qualche espressione poco rispettosa per la sacra maestà del governo? Se ciò succede se ne fa subito menzione nelle minute: se poi l'imprigionato sa contenere se stesso, nessun detrimento riceve il grande scopo a cui si mira. Si passa quindi all'esame della corrispondenza. Supponete che si tratti d'un uomo di colta intelligenza; egli avrà probabilmente seguito l'andamento delle vicissitudini pubbliche. Nelle sue copie di lettere o nelle lettere a lui inviate vi saranno allusioni ad esse. Si dovrebbero paragonare tutte queste allusioni, onde apprezzarne il vero valore. Ma così non si fa; e qualunque espressione implichi disapprovazione, s'inserisce nelle minute. Ora niente è più facile che interpretare la disapprovazione per disamore, e il disamore per intenzione di rivoluzione o di regicidio. Supponete che siavi qualche altra frase che distrugga interamente la forza della prima, e dimostri la lealtà della vittima: essa è considerata di niun valore, e indarno l'accusato farebbe valere le sue ragioni.

Nei paesi, ove si osserva la giustizia, si puniscono le azioni; ed è riputato ingiustizia il punire i pensieri: ma a Napoli si

affibbiano pensieri, onde poterli punire. E qui parlo di qnanto consta a me essere accaduto, e dichiaro non avere immaginato od esagerato nulla.

I prigioni, prima di essere giudicati, vengono detenuti in carcere per parecchi mesi, per un anno, per due: ordinariamente il termine è più lungo. Non m'accadde mai d'udire, che alcuno sia stato giudicato per motivo politico prima di 16 a 18 mesi di reclusione. Ho veduti degl'infelici attendere il giudizio dopo venti mesi di prigione: e questa era loro inflitta non in forza della legge, ma a dispetto di essa. Possono esservi dei casi, e certamente ve ne sono, in cui alcuno sia stato arrestato per mandato e in seguito a deposizioni: ma è inutile il trattenermi sopra questi casi, i quali non sono che eccezionali.

Non dubito asserire che dopo ogni sforzo per riuscire col mezzo di storte interpretazioni e di parziali produzioni di prove a formulare una accusa, se questa fallisce, si ricorre allo spergiuro e alla calunnia. Degli sciagurati che si trovano quasi in ogni terra, ma specialmente là ove il governo è il gran corruttore del popolo, dei mariuoli presti a vendere la libertà e la vita dei loro simili per danaro, e dar la loro anima per giunta, vengono deliberatamente impiegati dal governo per deporre contro l'uomo che si vuole mandare in rovina. Ma quantunque sembri che l'uso abbia dovuto dar loro della pratica in questo affare, le deposizioni sono generalmente fatte nel modo più rozzo e grossolano, e portano con se tante contraddizioni ed assurdità che stomaca l'udirle. Ma e che? Notate il calcolo. Secondo la frase volgare, nella quantità qualche cosa rimarrà sempre attaccata. Nè crediate già ch'io vi parli leggermente. Dichiaro in fede che tutto si concatena dal principio alla fine: nna depravata logica unisce tutto. Gl'inventori debbono colpire alla ventura, perciò attaccano molte corde ai loro archi. Sarebbe una cosa veramente strana, contraria al calcolo delle probabilità, se tntto l'edifizio artificiosamente innalzato dovesse scompaginarsi, e cadere per causa di contraddizioni. Ora consideriamo che cosa ha luogo in pratica. Supponete nove decimi delle asserzioni essere assurde perfino davanti un tribunale napolitano. Di questa frazione, una parte non viene addotta dalla polizla in giudizio,

dopo che gli avvocati del governo o quelli dell'accusato ne chiarirono ad essa l'assurdità: al resto non badano i giudici. In qualsivoglia altro paese ciò menerebbe naturalmente ad una investigazione, ad un giudizio di spergiuro. A Napoli succede il contrario: si considera quel fatto come uno sforzo patriottico e da persone oneste, il quale per avverse circostanze mancò d'effetto. Il risultato di tutto ciò è zero. Ma rimane tuttavia delle diposizioni una decima parte, in cui non vi sono contraddizioni. Voi crederete che l'accusato possa dimostrarne la falsità col mezzo di contro-prove. V' ingannate a partito: degli argomenti in suo favore egli può averne a iosa, ma ***non gli si permette di valersene.***

Tal cosa non è certamente credibile, eppure è vera. Le persone stesse che erano accusate, mentre io mi trovava a Napoli nominavano e chiamavano dei testimoni in loro difesa a ventine, a centinaia, uomini d'ogni classe e d'ogni professione — militari, ecclesiastici, ufficiali: — ma in ogni caso, fatta una sola eccezione, credo, la Corte, la gran Corte criminale di giustizia ricusò di udirli. Una sola volta il testimonio che si lasciò deporre fece spiccare pienamente l'asserzione dell'accusato.

Naturalmente ciò che assevera l'accusato, quantunque giustificato dal suo carattere e dalla sua condizione, non si valuta menomamente in paragone della parte non distrutta da contraddizioni delle menzogne della più vile canaglia, quantunque militino contro questa le più grandi presunzioni di falsità. Questo strumento assicurato in tal guisa da contraddizioni forma l'origliere, su cui riposano tranquille e quiete le coscienze dei giudici dopo la condanna.

Per istudio d'esattezza debbo dire che il governo, quando si è procacciato ed ha presentato alla Corte il falso testimonio, ottiene il mandato, e rende legale la cattura.

E come vengono trattati questi detenuti durante il lungo e terribile periodo che passa tra l'illegale loro cattura e l'illegale loro processo?

Dire una prigione di Napoli, è dire, come ben si sa, l'estremo del sudiciume e dell'orrore. Ho vedute alcune di esse, e non le peggiori. E vi dirò, mio lord, ciò che vi vidi: I medici d'uf-

ficio non si recavano a visitare i prigioni malati, ma i prigioni malati, colla morte sul viso, arrancavansi sulle scale di quel carnaio della Vicaria, perchè le parti interiori di quell' edifizio tenebroso sono così immonde, così ributtanti, che nessun medico consentirebbe per guadagno ad entrarvi. Quanto all'amministrazione vi dirò una parola sul pane che vidi. Quantunque nero e grossolano all'ultimo grado, esso era sano.

La minestra, che forma l'altro elemento di sussistenza, è così nauseante, secondochè mi accertarono, che senza un'estrema fame niuno può vincere la ripugnanza che produce. Non ebbi mezzo di assaggiarla. Le prigioni sono sporche come covili. Gl' impiegati in esse, tranne di notte, non v' entrano quasi mai. Fui deriso, perchè leggevo, con qualche attenzione dei pretesi regolamenti appiccati sopra una parete. Uno di essi concerneva le visite dei dottori ai malati. Tuttavia vidi quei dottori visitati da sventurati che avevano un piede nella tomba, non malati visitati da dottori. Passeggiai fra una turba di 3 e 4 cento prigioni napoletani, assassini, ladri, delinquenti d'ogni specie, alcuni condannati, altri no, e confusi cogli accusati politici. Nessuno portava catena; gli ufficiali sono a capo di molti appartamenti, con molte porte chiuse a chiavistello e inferriate tra mezzo: ma non solo non eravi nulla a temere, ma usarono verso me, come a forestiero, molte cortesie. Essi formano una specie di società in cui l'autorità principale è quella dei *camorristi*, gli uomini più famigerati per audacia di crimini. Non hanno nessuno impiego. Questo sciame di esseri umani dormivano tutti in una lunga e bassa sala a volta, non illuminata che da una piccola inferriata ad un capo di essa. I prigioni politici potevano, pagando, avere il privilegio di una camera separata lungi dalla prima, ma non v'era divisione fra loro.

Ciò che vi esposi non è certamente un bene, ma è lungi dell'essere il peggio. Darò ora a V. S. un'altro saggio del trattamento che si usa a Napoli con uomini illegalmente arrestati, e non ancora condannati.

Dai 7 dicembre ai 3 febbraio Pironti, che prima era giudice e fu trovato colpevole nell'ultimo dei mentovati giorni o in quel torno, passò le intere sue giornate e le notti, tranne le ore che

era menato in giudizio, con due altri uomini in una cella della *Vicaria*, della superficie di due metri e mezzo sotto il livello del suolo di essa, e non rischiarata che da una piccola inferriata, per cui non potevano veder nulla. Entro questo brevissimo spazio Pironti e il suo compagno furono confinati per due mesi, e non ne uscirono pure per andare alla messa, o per altro motivo qualunque, eccetto l'accennato. E ciò succedeva in Napoli, ove per consenso universale, le cose vanno molto meglio che non in provincia. La presenza dei forestieri esercita qualche influenza sul governo: l'occhio della curiosità o dell'umanità penetra talora in questi bui recessi: mentre tutto è mistero nelle remote provincie o in quelle solitarie isole, le cui pittoresche e fantastiche forme deliziano il passeggero ignaro degl'immensi patimenti ch'esse racchiudono. Questo, dico, vidi in Napoli, e trattavasi di persona educata, d'un giureconsulto, di un accusato, non d'un condannato. Nè supponete che questa sia un'eccezione. Io non avevo da scegliere se non tra quanto per caso mi si offriva, e che pure era cosa insignificante a petto di quanto mi restava sconosciuto. E dopo questo fatto non comincia a parervi ragionevole l'accusa da me fatta al governo di Napoli, che a prima giunta potea parere strana e quasi insensata?

Udii pure narrare un altro caso, ch'io credo potervi dar come vero, sebbene non ne abbia una cognizione così piena come del primo. Quando lasciai Napoli, in febbraio, il barone Porcari fu rinchiuso nel Maschio d'Ischia. Accusato di aver preso parte all'insurrezione di Calabria, aspettava il processo. Questo Maschio è un cassero senza luce, e posto 24 piedi o palmi (non so più che cosa) sotto il livello del mare. Non si permette mai che ne esca nè di giorno nè di notte; nè ad alcuno si permette di visitarlo, tranne a sua moglie una volta ogni quindici giorni

Ho detto probabilmente abbastanza di ciò che si riferisce agli atti anteriori al giudizio. Rimarrebbe tuttavia ancora alcunchè da esporre.

Se l'arresto è contrario alle leggi, perchè, potrebbe domandarsi, non intentar un giudizio per falso imprigionamento? Ho fatto qualche inchiesta relativamente a questo punto. Vidi che

come in altre cose, così in questa la legge non faceva difetto: che tale azione si poteva muovere e forse anche con buon successo: che la difficoltà consisteva solo nel poter trovare un tribunale che le desse corso. Ciò si comprenderà meglio come io verrò a parlare delle sentenze politiche: per ora me ne passo.

Mi tratterrò ora specialmente del caso di Carlo Poerio, il quale merita particolare attenzione. Il padre suo era un distinto giureconsulto. Carlo Poerio poi è una compita persona, facile ed eloquente oratore, di specchiata onestà. Io ebbi il mezzo di venire in chiaro della sua posizione politica. Egli è strettamente partigiano della forma costituzionale. Mi rimarrò dall'esporvi il vergognoso capitolo di storia napoletana, cui accenna questa parola, facendovi solo notare, che a Napoli quella espressione ha lo stesso significato che fra noi; significa cioè una persona che si oppone a qualunque violenza, e d'onde possa ella provenire, che vuole la conservazione della monarchia sulle basi legali, con mezzi legali, e con tutte quelle migliorie che possono contribuire alla felicità della popolazione.

Il suo modello è in Inghilterra, anzichè in Francia o in America. Non l'ho mai udito accusare d'altro errore in politica, che di quelli che si potrebbero imputare ai più leali, intelligenti e degni nostri statisti. Esaminato accuratamente il caso, debbo dire che condannar per fellonia un tal personaggio è un atto tanto consentaneo alla verità, alla giustizia, alla decenza, come sarebbe il condannar qua i nostri più eccellenti uomini pubblici, lord Russell, lord Lansdowne, sir James Graham, e voi stesso. Non è minore l'oltraggio fatto al senso comune del paese. Non dirò che sia precisamente lo stesso caso per quanto riguarda posizione e il grado sociale; ma certo non hanno uomo locato più alto; nè dei nomi da me mentovati avvene alcuno più caro alla nazione inglese — forse niuno così caro — come è quello di Carlo Poerio a' suoi concittadini napoletani.

Lascio altri miserevoli casi, e pur ben memorabili, come quello del Settembrini, il quale, in un grado alquanto meno cospicuo, ma avente un carattere non men nobile e puro, fu processato col Poerio e quaranta altri, e condannato nel capo in febbraio, quantunque fuori di ogni previsione umana la non

fosse poi eseguita. Ma egli era riservato, io temo, a ben più dura sorte, a doppi ferri a vita, sopra una remota ed isolata rupe. V'è inoltre ogni ragione di credere, ch'egli venga assoggettato a fisiche torture. Rispettabili persone mi accertarono, che gli si conficcassero acuti strumenti sotto le unghie delle dita.

Toccherò appena della sorte di Faucitano, il quale, come Settembrini, fu processato col Poerio durante l'infornata stessa dei quarantadue prigioni. Il suo caso è speciale, poichè l'accusa avea qualche fondamento. Consisteva questa nella intenzione di distruggere, col mezzo di qualche terribile esplosione, molti dei ministri ed altre persone. Fondamento dell'accusa fu l'aver egli avuta in tasca, in una solenne occasione, una bottiglia che scoppiò senza fargli alcun male! È probabile che avesse meditato qualche scherzo, ma intanto fu condannato a morte. Si credè che venisse eseguita la sentenza fino a poche ore prima ch'ella dovesse aver luogo. I Bianchi erano nelle vie, raccogliendo limosine per far dir messe alla sua anima. Egli stava nella cappella dei condannati assistito da preti, quando nell'aggiornare fu nuovamente discusso il suo caso in un consiglio, e da Caserta venne un messaggere con ordine di soprassedere. Ho udito come ciò accadesse, ma non fa qui al caso.

Carlo Poerio fu uno dei ministri della Corona sotto la costituzione, ed occupava uno dei gradi più distinti nel Parlamento. Nella questione Siciliana stava per l'unione dei regni. Favorevole altresì era alla guerra dell'indipendenza: ma non manifestava pur tanto zelo per essa quanto il re stesso. Ma questa è una materia estranea al nostro argomento. Pareva che il Poerio godesse pienamente della confidenza del re, poichè avendo offerto la sua dimissione, non venne accettata dapprima, ed anche quando lo fu, si continuò a consultarlo.

Merita attenzione la storia del suo arresto, qual ce la narra egli stesso nella sua allocuzione ai giudici, a dì 8 febbraio 1850. La sera prima dell'arresto, a dì 18 luglio 1849, fu da una persona sconosciuta lasciata in casa del Poerio una lettera concepita in questi termini: « *Fuggite e fuggite prontamente: Voi siete tradito, la vostra corrispondenza col marchese Dragonetti*

è già in mano del governo. — Uno che v'ama assai. » Se egli fosse fuggito avrebbe somministrato una prova di colpa molto ampia per la gente di che parliamo. Ma egli conscio di tali cose non fuggì; e inoltre corrispondenza non esisteva. Ai 19, intorno alle quattre pomeridiane, si presentano con falso titolo due persone alla porta, e gli annunziano ch'egli è arrestato in virtù di un ordine verbale del prefetto di Polizia Peccheneda. Invano egli protesta, la sua casa è messa sossopra, ed egli cacciato in solitaria prigione. Domandò d'essere esaminato e conoscere la causa del suo arresto entro ventiquattr'ore, secondo la legge, ma indarno. Al sesto giorno finalmente fu tradotto innanzi al Commissario Maddaloni; e gli fu posta in mano una lettera col sigillo rotto. Essa era indirizzata a lui, e gli fu detto essere venuta sotto coperta a un amico del Marchese Dragonetti; ma che la coperta era stata aperta per isbaglio da un ufficiale di polizia, il quale per caso aveva lo stesso cognome, ma non lo stesso nome, e che nel veder la lettera racchiusa dentro l'aveva consegnata alle autorità.

Si desiderò che il Poerio l'aprisse, e ciò egli fece in presenza del commissario. Nulla poteva essere più artificioso che l'orditura di questo affare. Ma notate il seguito. L'argomento della lettera implicava naturalmente alto tradimento; vi si annunziava un'invasione di Garibaldi, si fissava un abboccamento con Mazzini, si alludeva ad una corrispondenza con Lord Palmerston (il cui nome era goffamente storpiato), che prometteva aiuto per la prossima rivoluzione. « Vidi subito, dice il Poerio, che si era vilmente contraffatta la scrittura di Dragonetti; e ciò dissi osservando che la prova intima della falsità era più evidente che non qualunque cumulo di prove materiali. » Il Dragonetti era uno dei più compiti Italiani, mentrechè questa lettera era piena zeppa di scerpelloni tanto di grammatica che d'ortografia.

Altre assurdità non sono pur degne di venir menzionate, quali erano la segnatura in disteso del nome, cognome e titolo, e la trasmissione d'una lettera di quel genere per la posta ordinaria di Napoli. Aveva il Poerio fra le sue carte delle lettere del Dragonetti, sulla cui autenticità non poteva cader dubbio. Esse fu-

rono addotte e paragonate con quella, e la falsità rimase tosto chiarita.

Svelata tale enorme iniquità, che cosa fece il governo per vendicare, non il Poerio, ma la giustizia pubblica? Niente; pose da lato le carte.

Raccolsi questi particolari dal Poerio stesso, nella sua difesa. Ma tutta Napoli conosce la storia, e ne è indignata.

Le carte di Poerio non fornivano dunque materia di accusa. Era perciò necessario inventar nuovamente, o per dir meglio, lavorare sulle falsità già preparate, ma che da prima erano parse men utili della lettera di Dragonetti.

Un tal Jervolino, uccellatore frustrato di bassi impieghi, era stato scelto pel duplice uffizio di spia e di spergiuro. Secondo la deposizione di costui il Poerio venne accusato di essere fra i capi di una setta repubblicana detta dell'*Unità Italiana*, e dell'intenzione di uccidere il re. Domandò d'essere confrontato coll'accusatore. Lunga pezza prima aveva conosciuto Jervolino, e additatolo a' suoi amici come falso delatore di lui presso il governo: ma le autorità non vollero permettere questo confronto: non venne pur detto il nome a lui. Fu tradotto di prigione in prigione, gittato in luoghi più convenienti a bruti che ad uomini, privato della vista degli amici. Per due mesi non si permise pure di vederlo a sua madre, unica sua prossima congiunta nel paese. Così scorsero sette od otto mesi, senza che egli sapesse cosa alcuna delle prove, che s'adducevano contro lui, e per opera di chi. In questo venne a lui il sig. Antonio dei duchi di S. Vito a dirgli, che il governo sapeva tutto, ma gli farebbe grazia della vita se confessava. Nel processo ei domandò ai giudici, che si esaminasse su questo il S. Vito; ma naturalmente non si fece.

Oltre a ciò il signor Peccheneda stesso, direttore di polizia, e ministro di gabinetto del re, andò spesse volte alla prigione, interrogò diversi carcerati, e con flagrante illegalità gli esaminò egli stesso, senza testimonii, senza menzione. Uno di questi fu il Caraffa. Per deposizione di questo gentiluomo rimase chiarito, che il Peccheneda stesso lo assicurò che l'affare verrebbe tosto accomodato, purchè testimoniasse che il Poerio conosceva alcuni

biglietti rivoluzionarii. Ciò non avendo potuto ottenere il ministro, prese commiato dal Caraffa con queste parole: *Benissimo, signore, voi volete la vostra rovina, tal sia di voi.*

Tal fu la condotta del Peccheneda; e il Poerio non dubitò di stimmatizzarla al cospetto dei giudici. Soggiungerò che conosco, per irrefragabili autorità, altre geste di quel degno ministro del re di Napoli, le quali rendono l'accusa fattagli dal Poerio onninamente credibile.

Oltre la denunzia od accusa del Jervolino, su cui si aggirava ultimamente il processo, militava contro il Poerio la deposizione di un Romeo, pittore e co-accusato, il quale asseriva aver udito un cotale menzionare il Poerio capo di setta. Si può giudicare del valore di questa deposizione dal fatto di venir involti col Poerio nell'accusa due ministri, il cav. Bozzelli e il principe di Torella. Fu quindi abbandonata come inutile, perchè parlava di Poerio come di capo-setta: ma ciò era in contraddizione con quanto asseverava Jervolino, e per ciò fu seguita sola l'accusa di partecipazione. Ma il prigione non traeva alcun pro dall'abbandono di un capo di accusa: tutto partiva dal principio, che il governo doveva con mezzi veri o falsi provar la colpa, e che la giustizia pubblica non ha alcun interesse che si salvi un innocente.

Eravi altresì la testimonianza di Margherita, altro degli accusati. Dopo tardiva riflessione egli dichiarava, che il Poerio assistè ad una adunanza dell'alta congrega della setta. Dichiarò altresì, che come membro di questa setta repubblicana e rivoluzionaria, Poerio era uno dei tre che si adoperavano onde si mantenesse la costituzione monarchica; e che perciò ne fu cacciato. Per questo motivo, per tacer d'altri, la deposizione di Margherita non giovava.

È facile comprendere il motivo, perchè questi co-accusati si travagliassero nell'incolpare Poerio ed altri distinti personaggi. Ma questi sforzi non tornarono utili ad essi, forse perchè troppo grossolani, o perchè soverchiamente si mostrasse la falsità. Margherita fu confinato a Nisida nel febbraio, nella stessa camera ove si cacciarono gli accusati da lui. Anzi egli fu poi incatenato con uno di essi. Dirò poi che sia questo unito incatenamento.

Perciò l'accusa del Jervolino formò la sola base reale del processo e condanna del Peorio.

E per deposizione d'un uomo senza grado e carattere, d' un chieditore frustrato d' un impiego che credeva poter ottenere da Poerio, un personaggio del più alto grado, confidente pur dianzi e favorito del re, veniva posto sotto capitale processo!

La materia dell'accusa era questa. Affermava il Jervolino che non avendo potuto ottenere dal Poerio un impiego, lo richiese di farlo ricevere nella setta dell' *Unità Italiana*: che questi lo mandò ad un certo Atanasio, il quale doveva menarlo a un altro accusato, detto Nisco, onde potesse venir ammesso. Che il Nisco lo mandò ad un terzo, detto Ambrosio che l'iniziò. Non si ricordava nè delle forme nè del giuramento della setta. Del certificato o diploma o delle ragunate, che le regole della setta pubblicate (il governo affermava averle trovate) dicevano indispensabili per tutti i membri; di tutto questo egli non sapeva nulla.

Come sapeva, disse il Poerio, ch'io appartenessi ad una setta, quando mi richiese che io l'ammettessi? — Niuna risposta. — Perchè non lo poteva ammettere Nisco, che nell'accusa è qualificato come capo? — Niuna risposta. — Se io in quel tempo ministro della corona ero altresì membro della setta, era egli necessario che lo dirigessi per l'ammissione a un'altra persona, quindi a un'altra ancora e ad un' altra? — Niuna risposta. — Perchè Ambrosio, che lo ammise, non fu molestato dal governo? — Niuna risposta. — Potevo io esser settario, quando come ministro ero vituperato dal partito esaltato, perchè aderivo strettamente alla monarchia costituzionale? — Niuna risposta. — Anzi tal fu la stupidità ed impudenza di quello spione, che ne particolareggiare le confidenze fattegli, come diceva, dal Poerio, affermò che l'ultima gliela facesse al 29 maggio 1849: quando il Poerio provò che ai 22, o sette giorni prima, era in possessione di una relazione scritta ed accusa fatta dal Jervolino, quale spia delegata per lui, alla polizia, e tuttavia, con questo documento in mano, avrebbe continuato a farne il suo confidente politico?

Questo è un saggio dell'orditura delle testimonianze del Jer-

volino, un saggio delle sue contraddizioni ed assurdità. Poc'anzi era un mendicante: ora compariva bene in arnese e in buono stato. Ho già narrato come, tranne un caso, mai non si permetteva che deponessero in giudizio i testimonii, e fureno molti, che gli accusati allegavano per loro difesa.

Ecco, per quanto udii, l'eccezione da me accennata. Il Poerio sosteneva che un certo arciprete aveva dichiarato, che il Jervolino aveagli detto di toccare una pensione di dodici ducati al mese dal governo per le accuse ch'egli faceva al Poerio. Richiedente il prigione, venne chiamato l'arciprete. Confermò questi quanto aveva asserito, e fece anzi menzione di due suoi congiunti che potevano asserire la stessa cosa. Altra volta udii che sei persone, cui erasi appellato un prigione come a testimonii a sua discolpa, furono per questo stesso motivo arrestate. Niente di più verosimile.

Io stesso udii discutersi molte ore nel tribunale la testimonianza del Jervolino; e parvemi che la decima parte di quanto udiva, non solo avrebbe posto un termine al giudizio, ma avrebbe bastato a far punire severamente lo spergiuro.

Ma, tornando al mio assunto, dico che ancorchè fosse stata consegnata la deposizione, ancorchè non militassero contro di essa le più forti presunzioni di falsità, bastava paragonare il carattere del testimonio con quello di Poerio, perchè qualunque uomo giusto assolvesse l'accusato. Non credo siavi uomo in Napoli di comunale intelligenza, il quale creda una parola dell'accusa del Jervolino.

Nel corso di questo giudizio si addussero due eccezioni. Dimostrava l'avvocato del Poerio come la gran corte straordinaria, incaricata del giudizio, fosse incompetente in questo caso; poichè l'accusa si riferiva alla condotta del Poerio quando era ministro e membro della Camera dei deputati, e, giusta l'art. 48 dello Statuto tali accuse devono portarsi innanzi la Camera dei Pari. L'eccezione non fu ammessa, e rigettata nuovamente dopo appello.

La seconda eccezione era questa. Allegavasi distintamente contro i prigioni, che la loro supposta setta avesse cospirato contro la vita di alcuni ministri e del giudice Domenicantonio

Navarro presidente della corte: prima col mezzo della bottiglia scoppiata in tasca del Fauticano; quindi col mezzo di un corpo di *pugnalatori* od assassini, che dovevano compire l'opera, ove fallisse il mezzo della bottiglia. Dicevasi quest' intenzione fondata sulla crudeltà dei giudizii, che questi aveva pronunziati contro innocenti persone. I prigioni protestavano di non voler essere giudicati da lui; ed egli presentò una nota alla Corte, in cui diceva di sentire degli scrupoli a giudicare in questo caso, e desiderava essere guidato dal resto della Corte. La Corte decise unanime ch' egli giudicasse questi uomini imputati di avere avuto l' intenzione di assassinare lui, e multò i prigioni e i loro avvocati in 100 ducati, per avere fatta quest' obbiezione! Anche questa decisione venne confermata dopo appello, e *le Corti* notarono, lo scrupolo provato dal Navarro esser anzi una prova dell' imparziale, delicata e generosa tendenza del suo spirito, e dover perciò allontanare ogni sospetto di parzialità in esso. Eppure ammettevano, che secondo la legge napoletana non avrebbe dovuto sedere, se nei cinque anni prima fosse stato implicato in alcun giudizio criminale come parte contro di essi.

Cosicchè questo delicato imparziale e generoso uomo sedè e giudicò i prigioni! E quando si addivenne ai voti, Navarro votò per la condanna e per la pena più severa. Mi fu detto, e credo questa opinione non sia secreta, che tutte le persone accusate dal governo del re dovevano essere trovate colpevoli. Mi fu detto (e lo credo pienamente) che il Poerio, il cui caso era pur bello anche pei giudizii napolitani, sarebbe stato assolto in una divisione di 4 giudici contro 4 (tale è l' umana previsione della legge in caso d'uguaglianza) se il Navarro non avesse fatto largo uso dell' intimidazione; minacciato cioè la dimissione ad un giudice, di cui mi fu detto il nome, e procacciato così il numero necessario per una sentenza. Ma non ho bisogno di entrare in questi laidi misteri. Insisto sul fatto, che Navarro, la cui vita, secondo la testimonianza dell' accusa, era fatta segno dei colpi dei prigioni, sedeva presidente del tribunale che doveva giudicarli; e, domando io, l'umano linguaggio può esagerare lo stato di cose d'un paese, ove tali enormità vengono perpetuate sotto la diretta sanzione del governo?

Questo sull'eccezioni. Debbo notare un altro curioso punto sulla Corte di giustizia. Essa non sedeva come Corte ordinaria, ma come Corte speciale. In questi casi si abbrevia il processo coll'ommissione di molte forme, la maggior parti utili per difesa dell'accusato.

Perciò in questo caso ben quaranta persone furono private de' mezzi di difesa per lo scopo di far presto, e queste erano state sedici, diciotto, e anche più mesi in prigione prima di venire giudicate!

Addurrò ora una prova non della imparzialità della corte, ma del grado di decenza con cui si velò la parzialità. Occorse due volte che avvocati dei detenuti seppero che i testimoni spergiuri non conoscevano gli accusati pur di veduta. Una volta l'avvocato manifestò il desiderio di chiedere al testimone, che additasse, fra le persone presenti, quella ch'egli accusava. La Corte negò questo permesso. Nell'altro caso sfidò il testimonio ad additare la persona, di cui stava parlando. Se sono ben informato, il mentovato Navarro, attestando di non aver udita la quistione, disse all'accusato: *Sig. Nisco, alzatevi, la Corte ha da farvi una dimanda.* Ciò fatto l'avvocato disse, che si poteva continuar l'esame. La Corte allora mandò sardoniche risa.

Vi darò ora un saggio dell'umanità, con cui sono trattati i prigioni invalidi della gran Corte criminale di Napoli. Il fatto me lo espose una distinta persona, un testimonio oculare che conosce perfettamente il linguaggio.

» Il numero originario delle persone sotto processo come membri dell'immaginaria società battezzata dalla polizia dell'*Unità italiana*, era di quarantadue. A capo della lista vedevasi Antonio Leipnecher, che ora non è più. La sua malattia impedì alla corte di sedere per alquanti giorni. Finalmente Navarro informò i medici addetti alle prigioni che dovevano trovare nelle loro coscienze i mezzi di attestare che il Leipnecher poteva assistere al giudizio la seguente mattina.

» Al domani mi avviai al tribunale con un amico, quando incontrammo uno de' dottori che conosceva il mio amico. Cominciò a parlare del Leipnecher, e disse ch'egli era gravemente malato, ma che la posizione era tale, ch'egli non avrebbe po-

tuto attestare senza pericolo sull'impossibilità in che era il Leipnecher di assistere, e che perciò avea avvertito il presidente, che l'accusato poteva tradursi in portantina, purchè gli venissero somministrati dei cordiali, *e non gli si facesse veruna questione.*

» Entrai nella sala, e dopochè gli altri accusati ebbero occupato il loro posto, venne una portantina, donde uscì il Leipnecher in uno stato di prostrazione fisica e morale.

Il Navarro cominciò coll'imporre al cancelliere, che leggesse l'interrogatorio di Antonio Leipnecher, e, come fu finito, l'invitò a fare le sue osservazioni. Osservò l'avvocato, che invano avea cercato di parlargli, ch'egli era incapace a rispondere, ed a comprendere. Il Navarro allora si volse a lui con tono minaccioso, avvertendolo, che con la sua finta malattia egli rovinava la sua causa. Il Leipnecher fece alcune osservazioni che non si poterono udire, e che vennero ripetute da un altro accusato, portanti, che i medici non eransi data una pena al mondo per curarlo. *Scrivete* disse il Navarro, *ch'egli ha detto che i medici non lo vollero curare.* Il procuratore generale Angelillo mostrò desiderio, che si richiamassero i dottori per dire il loro parere sullo stato presente dell'accusato. Ciò fecero in un'ora, ed asserirono che soffriva per acuta febbre, e non era in grado di rimanere. *Ma,* disse Angelillo, *se è qui perchè non può restare? — Non può senza immediato pericolo della vita.* La Corte allora si sciolse, e quando si riunì nuovamente dopo due e tre giorni, Leipnecher era nella tomba. »

Dopo quanto ho detto sulla gran Corte criminale di Napoli, parmi che avrò destato un senso d'incredulità nel petto di chiunque è uso a scorgere nei magistrati di una nazione la più alta personificazione de' principi d'onore, e di spassionata equità. Non voglio altrimenti asserire che tutti i giudici di Napoli siano mostri: ma sono schiavi. Sono numerosi, mal pagati, e la loro carica dipende dal capriccio di chi l'ha conferita. Generalmente sono molto men dotti e prudenti, ed hanno molto minore moralità, che non i membri del foro che avevano avanti a loro. La più alta provvisione che si dia ad alcun membro della magistratura, ammonta, credo, a 4000 ducati all'anno. Ma la

cosa più notevole è la tirannica severità nel caso in che non secondino le accuse mosse dal governo. Non è già che in questi casi l'assoluzione significhi molto. Come il governo arresta e caccia in prigione senza mandato, e senza accusa, così, partendo dallo stesso largo ed amato principio d'illegalità, non si fa il menomo scrupolo di tenere in carcere degli imputati che, dopo due o tre anni di reclusione e di terrore, furono solennemente dichiarati innocenti. Dei prigioni, per esempio, su cui si sentenziò finalmente in febbraio [1] (ridotti a quarantuno per la morte di Leipnecher) sei, credo, furono assolti. Ma questi qualche tempo dopo la sentenza so che erano tuttavia in carcere. Non eccitérà perciò maraviglia l'udire che i giudici, per la considerazione che condannarono 35 a gravissime pene, sieno andati impuniti. Ma guai a quei giudici che dimenticano il grande oggetto dalla persecuzione! Nella stessa Napoli un vecchio di 80 anni, che avea esercitato l'ufficio di giudice per mezzo secolo, fu congedato poco tempo fa per avere assoluto alcuno ch'era stato accusato di aver composto od inserito in un giornale un articolo incriminato. E un caso più notorio occorse poco tempo fa a Reggio. Dei prigionieri accusati di qualche fatto relativo alla malaugurata Costituzione furono tradotti in giudizio. Essi furono assolti, ma la mano della vendetta cadde sui giudici. Dopo un tanto misfatto tutto il tribunale, quasi fosse una stalla di Augia, fu spazzato. Due giudici soli, credo, — probabilmente la docile minoranza — furono solo nominalmente congedati e posti fra'disponibili, con speranza di nuovi salari. Ma gli altri sei, la rea maggioranza, furono spietatamente ed assolutamente licenziati. Non vi maraviglierete pertanto se con una sì perfetta disciplina il comando sia, anche dai giudici, sì prontamente ubbidito.

Dai 41 accusati nella causa, che io chiamerò del Poerio, tre furono condannati a morte, Settembrini, Agresti e Faucitano. Il Poerio a 24 anni di ferri. Credo che i voti si ripartissero in questa guisa: tre per l'assoluzione, due pei ferri, tre (compreso

[1] Credo che questo numero debba esser 40; assolti 8 condannati 32.
Nota dell'Autore; degli 11 luglio.

il delicato scrupoloso e generoso Navarro!) per la MORTE, sulla testimonianza di quel Jervolino, che credo avervi abbastanza descritto. Queste due sezioni quindi s'unirono, e votarono per la punizione più leggiera, onde s'ottenne la maggioranza. Uno di coloro, che prima avevano opinato per l'assoluzione, votò poi per la condanna, grazie al sistema d'intimorimento che venne affidato al delicato, scrupoloso, imparziale e generoso Navarro.

Dicesi che sia occorso un grave errore. Pare che una legge od usanza napoletana provvegga umanamente, che quando tre persone sono condannate nella vita, non si eseguisca la sentenza che sovra una. Ma se ciò era vero, era stato dimenticato dai giudici, e scoperto solo dal procurator generale o talun altro, dopochè la cosa credevasi finita. Udii pure che Settembrini ed Agresti ricevessero, come grazia, una dilazione. Quanto al Faucitano, non entrerò nei particolari di ciò che occorse nel palazzo di Caserta; ma udii e minutamente e con ragioni plausibili, che certe minaccie di privare il governo di Napoli d'un utile sostegno, anzichè l'umanità, dettassero in questi ultimi momenti la commutazione della pena.

La pena capitale s'infligge molto raramente nel regno di Napoli in seguito a sentenze giudiziarie: ciò è certo. Ma checchè possa dirsi della pena capitale considerata sotto altro punto di vista, non esito a dire ch'essa sarebbe un atto di umanità, in quanto al patimento ch'essa cagiona, in paragone di ciò che si soffre ora in seguito alle sentenze di pena di carcere. E tuttavia anche sulla severità di queste sentenze io non cercherei di rivolgere l'attenzione tanto da distorla dal grande fatto della illegalità, che sembra a me le base del sistema napolitano: l'illegalità fonte di crudeltà, di bassezza, di ogni altro vizio: l'illegalità che perverte la coscienza: quella mala coscienza produce i terrori, questi terrori menano alla tirannide, questa tirannide genera odio, e questo le vere cause del terrore, che prima non sussistevano. E così la paura diventa più pungente e grandeggia; il vizio originario si moltiplica con tremenda celerità; ed il vecchio delitto produce la necessità del nuovo.

Parlai di Settembrini, e della sua creduta e credibile tortura. Vengo ora a quanto ho veduto o udito secondo la più diretta e incontrastabile autorità.

In fine di febbraio, Poerio e sedici suoi coaccusati (con pochi de'quali tuttavia egli avea avuto conoscenza da prima) furono confinati nel bagno di Nisida presso il Lazzaretto. Ogni settimana, per una mezz'ora alquanto prolungata per mitezza del sopraintendente, permettevasi loro di vedere i loro amici fuori della prigione. Solo allora potevano essi contemplare le naturali bellezze dei luoghi che li attorniano. In diversi tempi furono confinati entro le mura. Essi tutti, tranne credo uno che allora era nell'infermeria, furono giorno e notte confinati in una camera sola lunga circa 16 palmi, alta 8: credo con un cortile per esercizio. Quando a notte s'abbassavano i letti, non rimaneva spazio tra loro. Potevano uscire solo incatenati due a due, In questa camera avevano a cucinare o preparare ciò che ottenevano dalla dolcezza dei loro amici. Da una banda il livello del suolo è sopra il pavimento della camera, e perciò l' empie di umidità. Oltre a ciò per la lunga reclusione i prigioni lagnavansi di soffrire grandemente. Eravi una sola finestra e naturalmente senza vetri. Nè crediate già, come inglese, che questa continua corrente d'aria in clima napoletano sia sempre gradevole ed innocua. Al contrario egli è forse ivi più necessario che non qua l'aver il mezzo di poter escludere l'aria aperta, per esempio, prima del tramonto. Le vicissitudini del clima si sentono a Napoli come quà, e il principio del mattino v'è talora più acutamente freddo.

Le loro catene sono, come segue. Ognuno porta una forte cintura di cuoio sopra le anche. A questa sono raccomandati i capi superiori di due catene. Una catena di quattro lunghe e pesanti anella scende ad una specie di doppio anello fissato intorno alla noce del piede. La seconda catena consiste di otto anelli, ciascuno dello stesso peso e lunghezza dei primi quattro: e questa unisce due carcerati insieme, sicchè possono star distanti circa sei piedi. Non si slega mai, nè il dì, nè la notte questa catena. L'abbigliamento de'rei comuni che, come il berretto pel reo, era tutt'ora portato dal già ministro di gabinetto di Ferdinando re di Napoli, è composto di un rozzo e duro giaco rosso, con brache dello stesso materiale — simile alla tela fatta qui da ciò che chiamasi polvere del diavolo (devil's

dust): le brache quasi dello stesso colore; sul capo egli aveva un berretto della stessa materia. Le brache sono abbottonate per tutta la loro lunghezza, e di notte si possono togliere senza rimuovere la catena.

Il peso di queste catene è circa 8 rotoli (più di 7 chilogrammi) la più breve; e questo peso si deve raddoppiare, quando ciascun carcerato ha da portar altresì la metà della più lunga. I carcerati arrancavano, come se una gamba fosse più corta dell'altra, Ma il patimento è tanto più grande, che vengono incatenati insieme incessantemente uomini educati con abbietti. Le catene non si slegano per nessun motivo, e il significato di queste ultime parole vuol essere ben considerato: esse si prendono nel senso più stretto. Si dirà che l'usanza è barbara, e non dovrebbe sussistere: ma che sussistendo egli è difficile l'esentarne alcune persone, perchè più raffinate. Ma questa, mio lord, non è la spiegazione. Anzi egli è per questi due signori che s'introdusse nel bagno di Nisida l'uso di incatenare insieme i carcerati. Mi assicurano, che due o tre settimane prima, fra 800 carcerati in quel bagno, questi doppi ferri erano affatto sconosciuti: ed allora v'erano molti condannati politici, ma erano uomini di basso grado, cui questa specie di punizione non avrebbe accresciuto tanto la sofferenza. Ma appunto nel tempo che Poerio e i suoi compagni furono mandati a Nisida, venne ordine dal principe Luigi fratello del re, che come ammiraglio aveva l'incarico dell'isola, con cui prescriveva s'usassero i doppi ferri per coloro ch'erano venuti in carcere dopo un certo tempo credo dai 22 luglio 1850. Così si studiò il mezzo d'imporli al Poerio e a'suoi amici, e tuttavia poter dire che non s'era dato l'ordine per essi, e collo scopo d'infliggere loro un'estrema morale e fisica tortura. Fra questa, come dissi, era stato incatenato il delatore Margherita con una sua vittima. Vidi pure un carcerato politico, Romeo, incatenato nel modo sopra descritto con un reo comune, un giovane dall'aspetto più feroce o selvaggio che abbia mai visto tra i delinquenti napolitani.

L'ispettore di questa prigione, il generale Palomba, da lungo tempo, o forse giammai, non l'aveva visitata. Ma egli era venuto poco prima che non vi foss'io; ed è impossibile non pen-

sare ch'egli fosse venuto onde cerziorarsi che gli ordini di accrescere la severità non fossero elusl o rilassati.

Avevo udito che i rei politici erano obbligati a tosarsi; ma questo non era stato fatto, quantunque fossero stati obbligati a radersi tutta la barba che potessero avere.

Fui maravigliato, debbo dirlo, della dolcezza con cui parlavano dei loro persecutori, della cristiana rassegnazione non che della loro propensione al perdono; poichè essi sembravano disposti a sopportar con pazienza qualunque cosa si ammannisse loro. La loro salute aveva evidentemente sofferto.

Vidi la zia di uno di questi carcerati, uomo sui 28 anni, sospirare quando parlava de'di lui sguardi alterati, e dei colori giovanili che solo poche settimane prima ne infioravano le guancie. Avrei detto che aveva 40 anni. Avevo visto il Poerio durante il suo processo, ma non l'avrei riconosciuto a Nisida. Non credevo che la sua salute potesse reggere, quantunque Dio, egli diceva, gli avesse data la forza di soffrire. Gli venne suggerito da persone autorevoli che la sua madre, di cui era solo sostegno, od egli stesso potessero ricorrere al re per implorare perdono. Ma costantemente ei ricusò. Quando io era a Napoli, la madre soggiogata dal dolore smarriva le sue facoltà mentali. Pare che Iddio, più pietoso degli uomini, ne la privasse pel suo meglio; perchè fra le sue angoscie ella aveva delle estasi e delle visioni di riposo. Un tratto disse a un giovane dottore, che aveva veduto suo figlio ed altra persona con lui. Ora quei due carcerati non erano insieme, ed essa non aveva veduto nè l'uno nè l'altro.

Dopochè io lasciai Napoli, il Poerio precipitò in più orrende calamità. Fu condotto da Nisida ad Ischia, più lungi dal consorzio umano, e forse a qualche dimora consimile al Maschio di Porcari. Basta quel ch'io vidi. Non conversai mai, e probabilmente non converserò mai più con un personaggio sì colto e compito, della cui innocenza, ubbidienza alle leggi e amor patrio sono così certo, e con altrettanta ragione, come di V. S. o di qualsivoglia altra più degna persona. Egli stava innanzi a me circondato da mariuoli, e vestito delle vili assise dell'obbrobrio e della colpa. Ma egli trovasi ora là, ove probabilmente

non avrà pur più il conforto d'una tale conversazione. Non posso onestamente dissimulare ch'io sono convinto che, trattandosi di una persona sì intelligente da esser temuta, si cercò il fine del patibolo con mezzi più crudeli che il patibolo, e senza il clamore che avrebbe eccitato il patibolo.

È tempo di finire. Potrei in verità addurre fatti provanti come a Napoli le più alte autorità considerino e puniscano come reato capitale l'amore alla costituzione, che è la legge fondamentale dello stato: come degli ecclesiastici, non meno che dei laici, languiscano ivi in carcere, non per avere commessi delitti, o perchè pur si sospetti che ne abbiano commessi; ma perchè si pensa che in futuro potranno forse trovar il modo d'incolpar alcuno di essi. Ma darò termine a questa ingrata narrazione coll'accennare un fatto, il quale mostra chiaramente qual conto si faccia a Napoli della vita umana.

Ho parlato delle prigioni di Napoli. Lungo tempo fa, esasperati dal modo con che si trattavano, i reclusi nella prigione di Stato d'Ischia si rivoltarono, e si sforzarono d'impadronirsi di essa. Il modo, con che si sedò la sollevazione, fu il seguente. I soldati, cui era affidata la guardia di essa, gittarono colla mano delle granate fra i prigioni, e ne uccisero 175, e fra questi 17 invalidi che erano nell'infermeria e non avevano preso parte alla rivolta. E per aver compiuta questa strage, mi fu detto, il sergente comandante le truppe fu decorato, e si può veder ora rivestito del suo ordine militare. Riferisco questo fatto senza dimenticare, che una rivolta in prigione è cosa orribile ed esige energia: ma colle soverchianti forze, di che dispone il potere esecutivo, e il carattere dolce dei napoletani, anche criminali, niuno crederà che fosse necessaria questa carnificina.

Abbastanza, parmi, fu detto per mostrare che vi sono le più forti ragioni di credere, che sotto il velo misterioso che copre gli atti del governo di Napoli, vi sono gl'incredibili orrori che desolano quel paese, spargono la costernazione fra le intere classi, da cui dipende la vita e il progresso delle nazioni: scalzano le fondamenta di ogni reggimento civile, preparano le vie ad una violenta rivoluzione. Il potere, che nelle umane società ha la missione di mantener l'ordine e la legge, difender l'in-

nocenza e punire il delitto, si rende il gran violatore della legge la peste del paese; il primo in ordine fra gli oppressori, il mortal nemico della libertà e dell'intelligenza, l'attivo fomentatore ed istigatore della più vile corruzione fra il popolo.

Mentre io parlo così liberamente e severamente degli atti del governo di Napoli, mi trattenni deliberatamente (tranne alcuni casi speciali ben accertati) dall'indicare gli agenti o dal fissare la responsabilità. Oltre i limiti da me posti non conosco e non desidero conoscere cui spetti. So che quantunque sia il re effettivamente il rettore del paese, un velo impenetrabile può frapporsi tra i suoi occhi e i mezzi attuali, con cui s'amministra il suo Stato. Alcune persone credono anzi che ciò abbia veramente luogo. Debbo anzi soggiungere, che una volta s'invocò direttamente e apertamente la sua umanità, e ch'ei diede una risposta evidentemente sincera, quantunque, giusta le ultime notizie che mi pervennero, per causa di straniere influenze l'esito non sia poi stato felice.

Conchiudo col ringraziarvi, che m'abbiate permesso di dirigervi questa lettera. Senza questo permesso mi sarei trovato senza alcuna speranza di potermi efficacemente adoperare per correggere gli atti del governo napoletano. Lasciai Napoli colla fissa determinazione di travagliarmi con ogni mezzo, per ottenere prontamente questo scopo. So benissimo quanto pericolosa cosa sia il destar l'opinione pubblica su questo argomento in questa ed in altre contrade; come con questo mezzo si possa avvivare l'azione del disordine sociale e politico. Confesso francamente che il senso che provo pei mali, che affliggono presentemente il popolo di Napoli, per altri e contrarii mali cui essi danno rapidamente origine, per le obbligazioni che ne derivano è così profondo ed intenso, che solo per la speranza di qualche pronto e caratteristico segno di miglioramento, il quale potrà effettuarsi con quei mezzi che la vostra autorità vorrà procacciarmi, io debbo andar incontro ai pericoli della pubblicità, quali ch'essi sieno: pericoli che in casi, i quali io non ho volontà di contemplar qui, io potrei esser costretto ad affrontare.

Ancora un'osservazione. Nei particolari di ciò che ho narrato possono essere occorsi degli errori di forma od anche di fatto.

Se questa narrazione toccasse in qualche guisa la condotta delle persone di che trattasi, egli è possibile che gli errori, i quali per avventura fossero occorsi relativamente ad esse, venissero confutati, anche con qualche apparenza di ragione, e forse pure con qualche fondamento. Io sono preparato a ciò. In questo caso non imporrei a V. S. il carico di tutte le repliche e risposte cui si facesse luogo. Non imprenderò a provare l'esattezza di ciò che ho esposto colle persone che ne impugneranno la verità, solo perchè io non mi trovo negli stessi termini di loro. Primieramente in Napoli il mistero è norma generale del governo, e l'assoluta servitù della stampa toglie ogni mezzo di chiarir le cose contestate, e quindi è chiusa ogni via per giungere alla verità. Secondariamente lo stendermi io sopra tali particolari ecciterebbe sicuramente ingiusti sospetti sopra alcuni individui, e perciò sarei causa di nuove persecuzioni. Finalmente e questo è il più importante, essendo io convinto dell'esattezza di ciò che ho esposto, nel suo aspetto generale e nei generali risultamenti che ne derivano, credo non si possa contestarlo in buona fede; e l'entrare in dispute di questo genere sarebbe ritardare forse indefinitamente il conseguimento di quei pratici fini, che io mi sono proposto.

Non ho alcun dubbio nell'impegnare il mio credito in ciò, perchè sono convinto d'aver detta la verità. Non in una sillaba ho infoscati più del vero i colori di ciò che ho descritto: ho omesso molte cose, di cui pur era certo, tuttochè breve fosse la mia residenza in Napoli. Evitai la moltiplicità dei particolari; e parlai specialmente della condanna di Poerio, non perchè io abbia la minima ragione di crederla più atroce e ingiusta delle altre, ma perchè ebbi più agio di conoscerne i particolari, e perchè più delle altre eccita interesse in quel paese. *Crimine ab uno disce omnes*. Egli è tempo che s'alzi il velo che copre certe scene più proprie dell'inferno che della terra; o si arrecherà volontariamente qualche notevole temperamento. Intrapresi questa faticosa e penosa opera colla speranza di contribuire a scemare una quantità di dolori umani così grande e così acuta, per non dir più, come qualunque possa contemplare il cielo. Io credo fermamente, che coll'aiuto di V. S. ciò si possa

ottenere, prima senza delusione o ritardo, e quindi senza i mali e gl'inconvenienti, che temo nascerebbero, ove io abbandonato alle pure mie forze, ciò imprendessi a fare senza altrui soccorso.
Rimango, mio caro lord Aberdeen. ecc.

W. E. Gladstone.

B.

Lettera II. da Carlton Gardens, pubblicata il 14 Luglio 1851.

Caro Lord Aberdeen.

La lettera, di cui questa mia non è che una continuazione, aveva un carattere personale e privato, e a voi io la dirigeva con ardente speranza che mai non avrebbe avuto altro carattere. Ero talmente convinto della verità e della forza di quanto v'esponeva e della estrema urgenza del caso, e conoscevo così bene, come conoscono tutti il peso che si dà alle parole di VS., anche quando adopera solo da persona privata, che quando, a mia richiesta, consentiste che si facesse conoscere la mia esposizione colà ove più era desiderabile si conoscesse, il mio animo fu liberato da un grave peso. Io lietamente augurai allora alcune pratiche conseguenze, le quali, avvegnachè di lieve momento, mi avrebbero incorato ad aspettare che una più matura e lunga deliberazione producesse considerevoli resultamenti.

Era cosa si ragionevole che si cominciasse a tentare la privata esposizione dei fatti che io non mi pento d'aver tenuta questa via, benchè necessitasse una più lunga dilazione, onde poteste maturatamente esaminare il caso, e farlo conoscere in que'siti a cui ho fatta allusione. Ma il modo con che fu ricevuta m'ha convinto del tutto che in questo caso io non sarei giustificato ove confidassi ancora nell'efficacia delle mere preghiere. Epperciò, anche prima di abbandonare ogni speranza

nel vostro concorso, deliberai di pubblicare la prima mia lettera. Desidero tuttavia di protestare ch'io solo sono responsabile di quest'atto

Ho creduto impertanto che fosse un sacro dovere per me il tradurre la mia narrazione alla sbarra della pubblica opinione; di quell'opinione che circola per tutta l'Europa con una facilità ed una forza che cresce ogni anno, e che, quantunque in alcuni casi possa fallire ed in altri eccedere, è animata dallo spirito del Vangelo, e sempre si mostra favorevole alla diminuzione delle sofferenze umane.

Può credersi cosa presuntuosa o chimerica lo sperare che una cagione meschina, come può essere la mia sperienza, od i miei sentimenti, possa produrre alcuna modificazione nella politica reazionaria di un governo. Qual titolo avevo io, si dimanderà, uno fra mille viaggiatori, sul governo napolitano? Si presume forse che le determinazioni onde vien fissata la politica degli Stati, specialmente assoluti, siano proporzionate all'immenso potere che hanno sui destini del genere umano. e non si mutino per deferenza verso i desiderj o le impressioni d'individui od insignificanti, o predisposti contrariamente e in ogni caso irresponsabili?

La mia risposta è breve. Io non ho titoli verso il governo di Napoli; ma come uomo, credei mio debito recar testimonianza su ciò che aveva veduto personalmente, o saputo per informazioni, o aveva motivo di credere vero intorno a vivissime e non necessarie sventure. Sapendo tuttavia che di tali testimonianze si poteva far uso per ottenere dei fini, cui mai non aveva inteso chi le recava, e che i tempi d'irritazione e di sospetto, come sono i presenti nel continente d'Europa, leggiere cause possono per avventura produrre o concorrere a produrre effetti di molta gravità, volentieri posposi ogni appello al pubblico finchè il caso non fosse stato meditato da coloro la cui condotta principalmente si toccava. Così fu. Essi fecero la loro scelta, e mentre io reluttante accetto le conseguenze, il non voler essi attuare alcun pratico miglioramento non verrà mai addotto da me come un aggravamento della loro anteriore responsabilità.

Rimarranno fors'anche deluse alcune persone, perch'io mi adoperi soltanto da privato e per mezzo della stampa, mentrechè ben potrei rivolgere l'attenzione di quella camera del parlamento, cui ho l'onore di appartenere, a questa grave e penosa questione. A costoro io direi che a bella posta volli astenermi dall'usare in questo affare alcun mezzo od influenza britannica di carattere officiale, diplomatico o politico. Veramente io avrei potuto, associando la questione agli interessi dei partiti o degli individui ottenere maggiormente favorevole attenzione; ma d'altra banda, adoperando in tal guisa, avrei potuto destare le gelosie d'altri stati d'Europa contro le mie esposizioni, contro ciò ch'io credo essere un sacro dovere d'umanità, e nello stesso regno delle Due Sicilie destare quei lodevoli sentimenti d'indipendenza nazionale, che sono fondamento del patriottismo. Avrei travisato in qualche modo la questione. Gli interessi che ho in vista non sono quelli dell'Inghilterra: poichè essi sono in ciò, nulli, di niun valore, o larghi quanto s'estende la schiatta umana e duraturi come essa. Veramente sarebbe meglio che si ottenesse parzialmente almeno un riparo a quei mali, grazie all'influenza e potere di questo stato, anzichè non ottener nulla: ma sono tanto persuaso dei mali che deriverebbero da questo modo di procedere, e degli ostacoli di cui sarebbe causa, ch'io deliberai al tutto di astenermi dal ricorrere alle generose simpatie, con cui certamente il parlamento inglese accoglierebbe le mie proposte.

Nel riandare e ripensare i termini della lettera che diressi a VS. ai 7 aprile vi trovo un calore che può lasciar luogo alla critica, ma che parvemi e mi pare tuttavia giustificato generalmente dalle circostanze del caso. Vi rinvengo allegati molti fatti, che ecciteranno in alcuni l'indignazione e l'orrore, incredulità in altri, ma indifferenza in pochissimi. Confessai già che mi fu impossibile verificare con precisione i particolari di parecchie delle cose da me narrate, perchè a Napoli non si può liberamente discutere: perchè se si supponesse che un napolitano avesse talora mandate delle notizie sfavorevoli al suo governo ad un inglese (potrei anche dire, specialmente a me fra gli Inglesi) diverrebbe tosto una vittima dei delatori, un og-

getto delle loro ricerche. Sono convinto ora, come allora, di non avere esagerato: d'aver fatto il possibile per riuscire esatto: che le più tristi circostanze sono quelle che constano per pubblica notorietà, o di cui ebbi personalmente cognizione: che qualunque tentativo che io facessi di conferire abitualmente con sudditi napolitani, o di far col loro mezzo regolari investigazioni, o d'indicar direttamente o indirettamente alcun individuo, come sorgente donde trassi le mie notizie, tornerebbe fatale alla loro personale libertà e felicità.

Ma io non mi fondo soltanto sopra queste basi. La certezza che io ho sulla verità generale delle mie asserzioni crebbe assai; il mio timore che fossi incorso in qualche errore nei particolari diminuì notabilmente dopo la data della mia prima lettera. Scrivendo in luglio non ho ancora a fare osservazione di momento su ciò che dissi in aprile. So che avendo io asserito di credere che il numero dei prigionieri politici nelle Due Sicilie ammontasse a 20 mila, si osservò che dai rapporti constava non esservene che 2 mila circa. Ma anche questa cifra non è ancora stata ammessa; perchè mi ricordo che nello scorso novembre un inglese molto onorevole, e in stretta relazione alla Corte, mi affermava il numero non ascendere che a mille.

Abbiasi pure il governo napolitano il benefizio della obbiezione che mi venne fatta. Per me sarebbe una gran consolazione se vi potessi prestar fede. I lettori della mia lettera non saranno sorpresi s'io esito nell'ammetterla. Ma soggiungerò una cosa. A' miei occhi il numero dei prigionieri politici, come lo stato delle prigioni, non ha che un interesse secondario. Se essi sono umanamente e legalmente arrestati, umanamente e legalmente trattati prima del processo, umanamente e legalmente giudicati, questa è la principale questione. Ma la mia accusa precipua tende a mostrare che si commise una grossolana illegalità ed inumanità nel giudizio, ed il numero dei prigionieri e lo stato delle prigioni non sono più materia di tant'importanza che come una prova di quanto asserii.

Si sarà notato nella mia prima lettera che io ho parlato di quanto ho veduto io stesso nelle prigioni di Napoli, ed anche, in alcuni casi, di quanto ho udito dai prigionieri. Credo neces-

sario l'addurre i motivi per cui cercai di penetrare in esse. Non fui altrimenti mosso da vana curiosità, ma dall'idea del dovero che incombeva a me di fare ulteriori passi. Ho pure sacro dovero di affermare che quegli sventurati non sono in alcuna guisa responsabili della visita ch'io feci alle loro tristi dimore, nè presero alcuna parte ad essa, od a checchè possa io aver fatto prima o dopo. — Se poscia furono assoggettati, come assicurano, a maggiori sofferenze, a più duri trattamenti, quest'aumento di pena non può essere menomamente giustificato da ciò che abbiano essi potuto operare. Debbo pure aggiungere che quanto io asserisco di concernente al processo, lo desunsi da stampate memorie ch'io mi procacciai senza loro aiuto o cognizione. Se ciò che io feci col solo scopo di venire in chiaro della verità, coi soli mezzi che erano in mio potere, avesse prodotto l'effetto d'aggravare la condizione d'uomini innocenti, ne resulterebbe una novella prova della miserabile tendenza della tirannide a moltiplicarsi e riprodursi come tutti gli altri mali, da se stessa. La necessità può essere la sola difesa del tiranno: la sola difesa, e la sola sua ragione: è una dura e crudele guida di condotta: e l'ostinato abuso della nostra alta facoltà di scegliere il male produce tostamente uno stato di cose, in cui la comune volizione ben tosto riesce impedita; ed è necessaria una risoluzione quasi eroica per arrestarne il corso fatale.

Non intendo di aggiungere fatti a quelli che sono contenuti nella mia prima lettera, quantunque non siano essi che una parte, e neppure i più considerevoli. Un motivo che m'indusse è l'essere essi bastanti al mio scopo, e un altro è che, altrimenti facendo, porrei probabilmente in pericolo non veramente le persone che me li fecero conoscere, ma quelli che gli agenti della polizia supponessero o credessero conveniente di supporre che me li avessero fatti conoscere.

Il mio scopo presente è sostenere la probabilità generale delle mie asserzioni, col riferirmi a fatti fuor di questione, occorsi a Napoli come in altre parti d'Italia; fatti che ci presentano uno stato di cose cui difficilmente ci induciamo a credere, e che sventuratamente è troppo vero e noto a tutti.

Che la mia prima narrazione sia accolta a prima giunta con incredulità non sono scontento. Anzi, per onore della umana natura, credo che debba essere così. Gli uomini debbono esser tardivi a credere che possano intervenire tali cose in una contrada cristiana, sede di quasi tutta la vecchia civiltà europea. Debbono essere inclinati ad attribuire le mie asserzioni a fanatismo e follia da mia parte, anzichè crederle un genuino racconto del modo di procedere di uno stabile governo. Ma quantunque tale possa essere la prima impressione, confido che non si chiuderà l'adito alla luce, per quanto penosi oggetti possa ella scoprire. Io stesso provai quella incredulità, e avrei voluto poter continuare in tale stato; ma essa dovè gradatamente cedere il posto al convincimento, e ad ogni nuova prova evidente provavo un nuovo dolore. Perciò io cercherò di far percorrere allo spirito del lettore la stessa via che percorse il mio, per quanto è in mio potere, e di stabilire alcuni fatti caratteristici, i quali possano più facilmente che non farebbe una astratta descrizione dare un'idea dell'atmosfera politica d'Italia.

Io parlai, per esempio, ultimamente della polizia napolitana in tali modi, che io non potrei senza dolore usare verso coloro che la polizia, quale ce la immaginiamo giusta le nostre idee, è specialmente destinata a reprimere in altri paesi civili. Fra noi il *constable* (uffiziale di polizia) è oggetto di rispetto generale. La tradizione ispira questo sentimento, e la condotta di quel corpo lo conferma, intantochè noi non abbiamo presentemente una parola per esprimere quella professione, che implichi una idea sfavorevole. Ma la lingua italiana ha le parole *sgherro, e birro*, che implicano l'idea della degradazione nelle persone accennate, e di ribrezzo in colui che le pronuncia; parole di cui non abbiamo in inglese il perfetto equivalente. Ed ora avendo parlato del modo con cui altri pensano di loro, diamo un saggio di ciò che i poliziotti italiani pensano di se stessi. Tolgo il mio esempio dalla Lombardia: tuttavia sono lungi dal dire che la polizia di quella provincia sia caduta al livello della classe corrispondente a Napoli.

Eravi un famigerato poliziotto a Milano detto Bolza. Nel tempo della rivoluzione del 1848 furono scoperte le note private del

governo sul carattere de' suoi agenti. Il Bolza vi è ritratto come un individuo rozzo, tutt'altro che rispettabile, fanatico imperialista fino dal 1815; poi egualmente caldo partigiano dell'Austria, « e domani turco, se Solimano dovesse entrare in questi Stati, » capace d'ogni cosa per denaro, tanto contro l'amico, che il nemico. Tuttavia continua la memoria « egli comprende bene gli affari, e mostra molta abilità. Non si sa nulla della sua moralità e religione. » Ma un'opera pubblicata a Lugano contiene il suo testamento, e questo curioso documento prova l'acuto senso della propria degradazione che provava anche un uomo di quella risma. « Proibisco assolutamente ai miei eredi, dic'egli, di permettere che si metta segno di qualunque sorta al sito ove sarò sotterrato: molto meno iscrizione od epitaffio. Raccomando all'amata mia consorte d'imprimere ne'miei figli la massima che qualora essi siano in stato di dover chiedere un impiego alla generosità del governo, lo chiedano in qualsivoglia dicastero, ma non in quello della polizia esecutiva. E tranne il caso di straordinarie circostanze, non dia essa mai il suo assenso al matrimonio di alcuna delle mie figlie con impiegati di questa classe. » [1]

Allegherò ora due fatti riferiti nella recente stimata Storia dello Stato Romano, dal 1815 al 1850, del sig. Farini. — Esiste una Circolare confidenziale del Cardinal Bernetti, in cui ordina ai giudici, che nel caso che i liberali siano accusati di ordinari reati, s'infligga loro invariabilmente il maggior grado di pena.

Il Bernetti non era partigiano dell'Austria, e dicesi che sia stato esautorato (regnante Gregorio XVI) per mezzo dell'influenza austriaca. La sua idea favorita era l'intera indipendenza dello stato pontificio, e perciò la circolare cui feci allusione è prettamente italiana.

Ciò accadeva sotto Gregorio XVI. — Regnante Leone XII, il cardinal Rivarola andò legato *a Latere* in Romagna. Ai 31 agosto 1825 pronunziò sentenza contro 508 persone. Sette di esse dovevano andare al patibolo, 49 alla galera per diversi

[1] Gualterio, *Gli ultimi rivolgimenti italiani*, vol. I pag. 431, nota.

tempi, da 10 anni fino alla perpetuità; 52 in prigione per ugual tempo; queste sentenze furono pronunciate privatamente, a semplice volontà del cardinale, per mera presunzione che gli imputati appartenessero a sette liberali; e, ciò che stupirà un inglese, dopo un processo semplicemente analogo a quello di un gran giurì (paragono il processo, non le persone) senza lasciare agli accusati alcuna opportunità di potersi difendere.

Accennerò altresì un editto pronunciato dal duca di Modena ai 18 aprile 1832. Si ordina in questo che gli accusati politici possano essere condannati a qualsivoglia punizione materialmente minore che quella che è prescritta dalla legge, quando il reato è provato, e ciò senza alcun processo o formalità di sorta alcuna nei casi in cui si fosse convenuto di non palesare i nomi de' testimoni, o di non far conoscere la qualità delle testimonianze. Con queste riduzioni di pena ordinavansi solitamente l'esilio e le multe, come altre appendici si potevano aggiungere a talento! L'editto si può leggere nel famigerato giornale la *Voce della Verità* n° 110.

Avendo esposto alcuni fatti relativi ai principii con cui fu retto talora un governo italiano, vengo ora a trattare alcuni punti relativi alla posizione politica del presente governo di Napoli. Nella mia prima lettera, mentre esprimevo la brama di evitare una discussione su quel tema, accennai pure che egli era necessario toccarne alcuni punti, onde si potesse comprendere la politica presente. *Nemo repente fit turpissimus.* Nessun governo dovrebbe arrivare a tale estremo di terrore, crudeltà e viltà, quale fu mio doloroso dovere descrivere, a meno che non fosse già pervertito da una mala coscenza, e tratto dalla necessità a coprire vecchi misfatti col cumulo di nuovi.

Nel mese di gennaio 1848 fu ottriata una Costituzione al Regno di Napoli, la quale venne proclamata e giurata solennemente dal monarca fra l'esultanza del popolo. Liberatore, uno dei Gesuiti di Napoli, in un sermone pronunziato a' 15 aprile 1848 dice: « Il Sovrano si mostrò nè ostinatamente tenace, nè » precipitosamente pieghevole. Temporeggiò, anzi respinse la » domanda finchè non fu chiarito ch' essa derivava da deside- » rio universale del popolo, e non da isolate affermazioni d'un

» partito. Degnò di aderire con gioia, mentre era tuttavia in
» suo potere il resistere. Così fu dimostrato chiaramente ch'ei
» fece quell'atto non per violenza od apprensione, ma per pro-
» pria e sagace volontà. » [1]

Al 15 maggio venne la lotta, la cui origine fu descritta coi più opposti colori da persone di sentimento opposto. Essa terminò colla più certa e compiuta vittoria del re e delle sue truppe, e citerò ora le parole con cui il trionfante monarca reiterò le sue assicurazioni relativamente alla Costituzione.

« Napoletani!

» Profondamente addolorati dall'orribile caso del 15 Maggio,
» il nostro più vivo desiderio è di raddolcirne quanto è possi-
» bile le conseguenze. La nostra fermissima ed immutabile vo-
» lontà è di mantenere la Costituzione del 10 Febbraio pura
» ed immacolata da ogni eccesso, la quale essendo la sola com-
» patibile coi veri e presenti bisogni di questa parte d'Italia,
» sarà l'ara sacrosanta sulla quale devono appoggiarsi le sorti
» dei nostri amatissimi popoli e della nostra Corona..... Ripi-
» gliate adunque le consuete vostre occupazioni: fidatevi con
» effusione d'anima della nostra lealtà, della nostra religione e
» del nostro sacro e spontaneo giuramento. »

Darò ora degli estratti di questa Costituzione. Essa comincia in tal modo, ed io richieggo la vostra speciale attenzione su questo preambolo:

« Visto l'atto Sovrano del 27 gennaio 1848, col quale ade-
» rendo al voto unanime dei nostri amatissimi popoli abbiamo
» di nostra piena, e libera spontanea volontà promesso di sta-
» bilire in questo reame una Costituzione corrispondente alla
» civiltà dei tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi
» fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa e coordi-
» nata ne' suoi principii sul progetto che ce ne presenterebbe
» fra dieci giorni l'attuale nostro Ministero di Stato;

[1] (*Napoli e la Costituzione*, Stamperia del Fibreno.

» Volendo mandar subito ad effetto questa ferma delibera-
» zione del nostro animo;

» Nel nome temuto dell'onnipotente Santissimo Iddio Uno
» e Trino, cui solo è dato di leggere nel profondo dei cuori,
» e che noi altamente invochiamo a giudice della purità delle
» nostre intenzioni e della franca lealtà onde siamo deliberati
» d'entrare in queste novelle vie d'ordine politico;

» Udito con maturo esame il nostro Consiglio di Stato; Ab-
» biamo risoluto di proclamare; e proclamiamo irrevocabilmente
» da noi sanzionata la seguente Costituzione. »

Quindi seguono i particolari provvedimenti di cui quattro soli fanno all'uopo.

Art. 1°. « Il reame delle Due Sicilie verrà d'ora innanzi retto
» da temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme
» rappresentative.

Art. 4°. « Il potere legislativo risiede complessivamente nel
» re, ed in un Parlamento nazionale composto di due Camere,
» l'una di pari, l'altra di deputati.

Art. 13°. « Niuna specie d'imposizione può essere stabilita,
» se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni Co-
» munali:

Art. 24.° « La libertà individuale è garentita. Niuno può es-
» sere arrestato se non in forza di un atto emanato in confor-
» mità delle leggi e dalle autorità competenti, eccetto il caso
» di flagranza e quasi flagranza.

» In caso d'arresto per misure di prevenzione, l'imputato
» dovrà consegnarsi all'autorità competente, fra lo spazio im-
» prorogabile delle 24 ore, e manifestarsi al medesimo i mo-
» tivi del suo arresto. »

Coloro che desiderano dei particolari possono consultare le storie di questi avvenimenti. * Io abbozzerò soltanto l'attuale stato di cose.

Quanto all'Articolo 1.° la monarchia di Napoli è perfettamente assoluta ed illimitata.

Quanto all'Art. 4.°, non vi è Camera dei Pari, non dei Deputati:

* Come i *Casi di Napoli del Massari*. Torino 1849. Il Signor Massari fu deputato.

Quanto all'Art. 14, tutte le tasse sono imposte e levate in virtù della sola autorità reale.

Quanto all'Art. 24, furono arrestate persone a centinaia mentre io era a Napoli, poco prima di Natale, senza verun mandato legale, e senza il più piccolo pretesto di flagranza o quasi flagranza. Non furono consegnate alle Autorità competenti entro 24 ore, o in altro lasso di tempo, e furono ritenute nel più rigoroso confino dalla polizia, senza alcuna relazione colle Corti, e senza che si comunicasse loro in modo veruno dell'arresto.

Tal'è la condizione di cose relativamente alla Costituzione napolitana, alle sue prescrizioni, alla condotta attuale del governo, la quale è in ogni punto in contraddizione colla incontestata legge fondamentale.

Da questa contradizione fra la legge di uno Stato e gli atti del governo (non già atti fortuiti, ma gli atti costanti e più essenziali del governo) rimangono spiegati i tristissimi ed appena credibili fatti, che raccontavo nella mia prima lettera.

Ma io ho un'altra fonte di prove che vi debbo schiarire: delle prove che spiegano nella forma più penosa e rivoltante la continua, compiuta, perfetta organizzazione del sistema ch'io credei mio dovere esporre e denunciare, per quanto il comportava la limitata mia attitudine.

È inutile l'osservare che nel reame di Napoli, tanto la stampa che l'educazione del popolo sono sotto il sindacato del governo, e che tranne alcune quistioni in cui può esser conflitto colla Chiesa, nulla s'insegna o si stampa che non sia sotto la sanzione del governo e secondo il suo spirito.

Farò alcune citazioni di un'opera delle più strane e riprovevoli ch'io m'abbia mai viste. Essa è detta *Catechismo* filosofico per uso delle scuole inferiori: ed ha per motto. *Videte ne quis vos decipiat per philosophiam.* Ho due edizioni di esso, una porta la data di *Napoli, presso Raffaele Miranda, Largo delle Pigne, num.* 60; 1850. L'altra è parte d'una serie intitolata: *Collezione di buoni libri a favore della verità e della virtù; Napoli, stabilimento tipografico* di A. Testa; Strada Carbonara N. 104 1850. — Sono accurato in questi particolari, perchè se nol fossi, potrei ancora eccitare il sorriso dell'irragionevole incredulità.

La dottrina del primo capitolo è che in questi tempi vuolsi insegnare ai giovani una sana filosofia, onde opporsi alla falsa filosofia dei liberali, la quale è insegnata da certi viziosi e cattivi uomini desiderosi di rendere gli altri viziosi e cattivi come essi. Si enumerano quindi i segni di questi filosofi liberali, e uno di essi è « la disapprovazione degli atti energici delle autorità legittime. » Essi producono ogni sorta di male (vi si dice), e specialmente l'eterna dannazione delle anime. L'allievo quindi domanda con gran semplicità al maestro, non se tutti i liberali sono cattivi, ma se essi siano tutti cattivi in un modo. E la risposta è la seguente:

« No, mio figlio, perchè alcuni sono consci ed ostinati in-
» gannatori, mentre altri sono sciaguratamente ingannati: ma
» ciò nonostante camminano tutti per quella stessa via, e se
» non la cambiano, arriveranno tutti alla stessa prigione. »

Il significato di questo, giusta quanto leggo, è che coloro i quali nutrono in Napoli le così dette idee liberali (e molte sono incluse in questo numero che qua non sarebbero, anche della specie più innocente delle mere vittime dell'inganno) andranno se non le abbandonano, eternamente perduti per causa di queste loro opinioni.

L'altra inchiesta che fa l'allievo è se coloro che portano barba e mustacchi siano filosofi liberali!

Nei capitoli susseguenti l'allievo è ammaestrato sulla vera natura del potere sovrano. L'autore nega decisamente che siavi alcun obbligo di obbedire alla legge di uno stato democratico; poichè, egli dice, sarebbe essenzialmente assurdo che il potere governante risedesse nei governanti, e perciò Dio non permetterebbe mai cosa tale. Negli Stati Uniti perciò non vi sarebbe potere sovrano. Questa è la dottrina più rivoluzionaria ed anarchica che siasi mai propagata sotto specie di lealtà e di religione.

Il potere sovrano, ci si dice qua, è non solamente divino (non muoverò mai lite ad un autore per asserire tale cosa), ma illimitato, e non solo illimitato di fatto, ma per intrinseca natura e per ragione nella sua divina origine. Ed ora noi veniamo alla sostanza del libro intero, per amor della quale la fi-

losofia fu dai sapienti napoletani tradutta dall'altezza del cielo al livello delle scuole inferiori. Questo potere naturalmente non può essere limitato dal popolo, poichè il suo dovere è semplicemente ubbedire.

Allievo. « Può il popolo di per se stesso stabilire delle leggi fondamentali in uno stato?

Maestro. « No, perchè una costituzione o legge fondamentale è necessariamente una limitazione della sovranità: e questa non può venir misurata o limitata che per un atto suo proprio; altrimenti non costituirebbe più quell'alto potere sovrano, che è ordinato da Dio pel benessere della società. »

Continuerò a tradurre: ne vale la pena. Si scorgeranno accuratamente o in un modo non ingannevole ritratte le fattezze del governo napoletano nelle abbominevoli dottrine che si espongono in questo scritto.

Allievo. « Se il popolo nell'atto di eleggere un sovrano, gli avrà imposte certe condizioni, certe riserve, non formeranno queste la costituzione, la legge fondamentale dello stato. »

Maestro. « Sì, purchè il sovrano le abbia concesse e ratificate liberamente. Altrimenti no, perchè il popolo essendo fatto per la sommessione e non pel comando, non può imporre una legge al sovrano, il quale deriva il suo potere non dal popolo, ma da Dio. »

Allievo. « Supponete che un principe, nell'assumere la sovranità d'uno Stato, abbia accettato e ratificata la costituzione o legge fondamentale dello Stato, e ch'egli abbia promesso o GIURATO di osservarla: è egli tenuto ad osservare la promessa, a mantenere la costituzione e la legge fondamentale? »

Maestro. « È tenuto, purchè questa non distrugga i fondamenti della sovranità, *e purchè non sia opposta agli interessi generali dello Stato.* »

Allievo. « Perchè credete voi un principe non tenuto a mantenere la costituzione, semprechè questa impugni ai diritti della sovranità? »

Maestro. « Abbiamo già detto che la sovranità è il più alto e sovrano potere, ordinato e costituito da Dio nella società pel bene di essa; e questo potere concesso e reso necessario da Dio

debb'essere preservato inviolato ed intero, e non può venir ristretto o atterrato dall'uomo senza che si ponga in conflitto colle prescrizioni della natura e colla divina volontà. Pertanto, semprechè il popolo avrà proposta una condizione che minori la sovranità, e il principe avrà promesso d'osservarla, la proposta è assurda e la promessa nulla. Il principe non è obbligato a mantenere una costituzione che è in opposizione coi comandamenti di Dio, ma è obbligato a conservar intatto ed intero il supremo potere stabilito da Dio, e da Dio a lui conferito. »

Allievo. « Perchè non credete voi astretto il principe a mantenere la costituzione, quando la crede contraria agl'interessi dello Stato? »

Maestro. Dio ha istituito il supremo potere pel bene della società, quindi il primo dovere della persona che ne è investita è quello di promuovere il bene della società. Se la legge fondamentale dello Stato vien trovata contraria al bene di esso, e se la promessa data dal sovrano di osservare la legge fondamentale l'obbligasse a promuovere cosa dannosa allo Stato, la legge sarebbe nulla e la promessa irrita: perchè il bene generale è l'oggetto di ogni legge, e promuovere quel bene è l'obbligazione principale della sovranità. Supponete che un medico abbia promesso e giurato all'ammalato di salassarlo: ch'egli venga a conoscere che il salassarlo gli tornerebbe fatale, egli ha dovere di astenersene: perchè equivalente ad ogni promessa e giuramento è l'obbligazione del medico di travagliarsi per la salute del malato. In simil guisa, se il governo credesse gravemente dannosa al popolo la legge fondamentale, è obbligato a non tenerne conto: perchè, non ostante ogni promessa e costituzione, il dovere del sovrano è il bene del popolo. Brevemente, un GIURAMENTO non diviene mai un obbligo di commettere il male e non può perciò obbligare un sovrano a fare ciò che nuoce ai sudditi. Inoltre il capo della Chiesa ha ricevuta autorità da Dio di sciogliere le coscienze dai giuramenti, quando crede esservi giusto motivo di far ciò. »

Ora viene la chiave della volta, quella che rende tutto l'edificio consistente e solido, con tutta la consistenza e la solidità che sono proprie della frode, della falsità, dell'ingiustizia e dell'empietà.

Allievo. « Chi deve decidere quando la costituzione minora i diritti della sovranità ed è contraria al bene del popolo? »

Maestro. « Il Governo, perchè l'alto e supremo potere stabilito da Dio nello stato perchè vi faccia regnare l'ordine e la felicità risiede in lui. »

Allievo. « Non può esservi pericolo che il sovrano violi la costituzione senza giusta causa, sotto l'illusione dell'errore o l'impulso della passione? »

Maestro. « Gli errori e le passioni sono i mali della schiatta umana: ma i beni della salute non si debbono ricusare per tema di malattia. »

E così va avanti. Io non esporrò tutte le false, vili ed immorali dottrine, talvolta ridicole, ma più spesso orribili, ch'io trovo artificialmente velate sotto frasi di religione in questo abbominevole libro: perchè io non desidero di eccitar meramente indignazione negli spiriti, ma colla indegnazione una cognizione chiara e distinta, per quanto è possibile, dell'oggetto che n'è il motore. Dico dunque che qui abbiamo una compiuta filosofia dello spergiuro ridotto a sistema ad uso dei monarchi, un libro consentaneo ai fatti della storia napoletana degli ultimi tre anni e mezzo, pubblicato sotto sanzione e inculcato dall'autorità di un governo, il quale veramente fece quanto stava in sè per esaltare quelle dottrine giacchè se le prese a norma nella pratica.

Questo catechismo non porta nome d'autore: ma mi si dice che sia l'opera d'un ecclesiastico, cui non designerò, perchè sarebbe opera inutile al mio scopo. Basti ch'egli è, o era alla testa della commissione di pubblica istruzione. Egli dedica il suo lavoro, ai sovrani, ai vescovi, ai magistati, agli ammaestratori della gioventù, a tutte le persone di buone intenzioni. Nella sua dedica egli annunzia che l'autorità sovrana ingiungerà che gli elementi di filosofia civile e politica saranno insegnati in tutte le scuole, ed insegnati solo per mezzo di questo libro, onde altrimenti non si corrompa la purezza della dottrina: che i precettori debbonsi attentamente invigilare onde non trasandino il loro dovere, e che a niuno debbasi dopo un anno continuare l'officio, ove non provi di averlo adempiuto, che « così il libro potrà moltiplicarsi in mille forme, circolar nelle mani

di tutti, ed il catechismo del filosofo imprimersi in tutti i giovani, e seguire invariabilmente il catechismo del cristiano. »

Naturalmente debbesi guardare con gran cura che niuno venga iniziato agli ordini sacri senza che sia imbevuto di queste necessarie cognizioni.

« I vescovi troveranno i mezzi per farlo circolare nei seminarii, prescriverlo ai chierici, raccomandarlo ai parrochi, far che diventi l'alimento del popolo. In tutti gli esami si faranno questioni sulle dottrine di filosofia pratica, come si fanno sulla fede e condotta cristiana, giacchè niuno può essere buon cristiano se non è buon cittadino e buon suddito! »

V'è della temerità, se non della grandezza, in questo concepimento. Un giuramento rotto, un argomento stillato da un laborioso cervello per provare che il giuramento si debba violare: la risoluzione di preoccupare con questo argomento tutte le menti nel tempo della tenera ed impressionabile gioventù, e prima che siasi sviluppata la facoltà di ragionare. Non s'immaginò mai da uomo trama più astuta contro la libertà, la felicità, la virtù del genere umano.

L'autore finisce modestamente con questa dichiarazione; » Io ho piantato, Apollo inaffiò, ma Dio fece crescere. » Ed è tempo che finiamo noi altresì. Abbiamo visto lo spergiuro, figlio della frode, parente della crudeltà e della violenza, far pompa di se in un regno cristiano, sotto la sanzione del suo governo. L'abbiamo udito vantarsi modestamente che le sue leggi saranno esposte in tutte le scuole del regno, colla stessa estensione del catechismo della fede cristiana, cui solo rimane secondo in dignità.

Così feci quanto stava in me per fornire al lettore una prova evidente e materiale, la quale parevami necessaria, ond'egli si potesse formare un giudizio sulle accuse così severe e nuove ch'io fui costretto a muovere alla politica presente del governo di Napoli intorno alle persecuzioni di stato.

Debbo aspettarmi, lo ripeto, delle contraddizioni: ma io declino quelle obbiezioni che non si possono verificare, esaminare o spiegare. È impossibile la confutazione, tranne nei minuti particolari, relativamente alle mie asserzioni sui fatti. Volesse Dio, che

quello sciagurato governo, e se altri ve n'ha che gli somiglino, potesse rinsavire a tempo, prima che l'oltraggiata umanità non si rivolga contro l'oppressore, e la coppa della giustizia divina non trabocchi. Se dobbiamo citar la scrittura, questo è il mio testo: « Per la desolazione dei poveri afflitti, per la strada dei bisognosi, ora mi leverò, dice il Signore: io metterò in salvo quelli contro cui coloro parlano audacemente (Ps. XII.) »

E volesse pur Iddio che, se sorgesse una disposizione a cessare quest'abbominazione e temperare gli eccessi, ad instaurare un nuovo stato di cose fermamente ed onestamente, la si accettasse con temperanza e buon volere, senza soverchie espettazioni, colla memoria delle difficoltà, con propensione a perdonare e dimenticare.

Da quanto ho scritto si faranno probabilmente due illazioni, contro cui debbo premunirvi. La prima è che tutti questi mali ed oltraggi si debbano alla depravazione del popolo. Non nego che siavi infatti in parte ciò che qua qualifichiamo come depravazione: nè ce ne maraviglieremo pensando da quali sorgenti fluiscano le corrotte acque della fraude e della falsità; ma dico che i Napoletani sono giudicati troppo severamente in Inghilterra. Anche il popolaccio della capitale è troppo duramente giudicato: i suoi vizii predominanti compaiono alla superficie, allo sguardo di ognuno; ma appena loro rendiamo giustizia dicendo quanto meritano per la loro dolcezza, semplicità, fedeltà, calda affezione, sollecitudine a rendere servigii, astenzione dai più grossolani delitti. Che si dirà in Inghilterra quando affermo, sopra decisiva autorità, che durante i quattro mesi della costituzione, quando era paralizzata l'azione della polizia, non fuvvi pur un esempio di alcuno dei più gravi delitti a Napoli con una popolazione di 400 mila anime?

Noi facciamo un'altra ingiustizia quando estendiamo alle varie classi dello stato ed agli abitanti di tutte le provincie il giudizio troppo immaturamente formato anche del popolaccio di Napoli. Forse il principale loro difetto consiste nella mancanza di quella pratica energia e ferma perseveranza, che si richiede ad incarnar le idee che una viva intelligenza naturale somministra loro in gran copia. Ma, mentre che paiono essi a me molto

amabili per la loro gentilezza, modestia, e cortesia, li trovo poi ammirabili nella loro facoltà di soffrire pazientemente, per l'elasticità e facilità con cui lo spirito vive in essi sotto un peso che opprimerebbe delle tempre più maschie e forti, ma dotate di minor potere reattivo.

Ancora una parola. Io scrivo in un momento che l'opinione pubblica è altamente eccitata contro la Chiesa cattolica, e non vorrei che si traessero delle induzioni troppo sfavorevoli al clero del reame di Napoli, e non giustificate dai fatti. Certamente quel clero secolare regolare è un corpo di carattere misto ch'io non imprenderò a descrivere; ma sarebbe ingiustizia il renderlo solidario degli atti del governo. Una parte di essi lo sono certamente. Da quanto mi resultò, una parte di quei preti abusarono del confessionale per servire il governo: e seppi che si fecero degli arresti che seguirono immedlatamente la confessione, ond'è impossibile che non siavi connessione tra questi due fatti. Ma d'altra banda vi sono membri del clero, anche monaci, che sono fra gli oggetti della persecuzione che ho descritta. I membri più illustri del celebre convento dei Benedettini di Montecassino furono espulsi dalle loro dimore, ove regnava la pace, la pietà e la dottrina. Molti di essl furono cacciati in carcere mentr'ero a Napoli: altri, non carcerati, tremano ad ogni stormire di fronda. Uno di essi fu carcerato per avere opinioni liberali; un altro per esser fratello d'uno che aveva opinioni liberali. Non eravi ombra d'accusa contro essi: ma si sperava che per mezzo del primo si potesse saper qualche cosa contro qualche altra persona sospetta. Fra gli arrestati nel passato dicembre ve ne furono 20 o 30 appartenentl all'ordine clericale. Può darsi e probabilmente è cosl, che la maggior parte di essi stiano in disparte senza mostrar simpatia per coloro che sono oppressl da sì gravi sventure: ma ciò forse non è meno vero dei nobill, che generalmente dlsapprovavano gll atti del governo, mentre sono in una specie di armistizio con esso. Chi sopporta i mali della lotta è la classe inferiore.

La Chiesa di Napoli è presieduta da un cardinale arclvescovo di gran paraggio e maniere semplici e devoto del tutto ai suoi doveri. Sono certo che egli è lungi dal partecipare ed anche

dall'approvare degli atti indegni del suo carattere. I Gesuiti sono il corpo che più sta vicino al governo: ma essi furono scacciati dal loro collegio, durante il tempo della costituzione, con flagrante illegalità e considerabile durezza. Anche le loro dottrine non sembrano andare onninamente a grado del potere, poichè un'opera periodica cui compilavano, col titolo di *Civiltà Cattolica* ed usavano stampare nelle loro case, fu ultimamente rimossa a Roma. Non dubito, che nel clero eravi una forte predilezione pel governo, come v'è fra lazzaroni; ma non v'è prova della complicità di quel corpo, nè chiara prova dell'opposizione di una parte di esso, benchè la professione e le dottrine del clero possano fino ad un certo punto predisporlo innocentemente in favore dell'autorità, specialmente sotto un monarca che ha fama di essere molto regolare e stretto nelle pratiche religiose.

Rimango, mio caro lord Aberdeen,

Con molta considerazione sinceramente vostro ecc.

W. E. Gladstone.

73.

Proclama contro la diffusione di scritti rivoluzionarj.

Dacchè non cessa la diffusione nella popolazione dei proclami e scritti incendiari e rivoluzionari, sono perciò indotto a dichiarare:

1. Che il proclama 10 marzo 1849 è tuttora in pieno vigore, onde va ancora punito di morte per giudizio statario chiunque risultasse convinto di diffusione e communicazione di simili scritti.

2. Trovo poi di determinare: che chi viene in possesso di uno di tali scritti incendiari e rivoluzionari, qualunque ne sia il nome e la forma della redazione, e non lo consegna immediatamente alla più vicina autorità politica o persona d'ufficio, fosse pure un semplice gendarme, indicandone in pari tempo la provenienza, ove non possa egli essere convinto di premeditata diffusione, anche per il solo possesso di siffatto scritto, o per la ommessa debita denuncia della esistenza di somiglianti scritti, sarà d'ora innanzi punito, secondo le circostanze aggravanti e mitiganti, col carcere duro da uno fino a 5 anni.

Verona, li 21 febbraio 1851.

Radetzky *Feld-Maresciallo.*
Gov. Gen. Civ. e Mil. del Regno LombardoVeneto.

74.

Proclama del Governatore Generale del Lombardo-Veneto contro le mene rivoluzionarie.

Agli abitanti del Regno Lombardo-Veneto:

Il risultato di recenti investigazioni giudiziarie, e più di un fatto di questi ultimi tempi, mi convinsero all'evidenza, che quel partito cui unico scopo è lo sconvolgimento ed il rovescio d'ogni vigente sociale rapporto — non contento alle sventure ond'ebbe ad aggravarvi fino ad ora — sviluppi nuovamente nelle tenebre del secreto la sua criminosa attività, tendente a scalzare ogni rispetto alla Religione ed alle leggi, ad esporre a gravi pericoli la vita e l'avere degli onesti e tranquilli cittadini, ed a sventare il ritorno della fiducia nel Governo.

Responsabile al mio augusto Sovrano del mantenimento della quiete e dell'ordine in questo Regno, io tengo per mio sacro dovere innanzi a Dio ed alla mia coscienza il difendere le vostre vite e proprietà dagli indegni attentati di un partito riprovato da Dio, che nessun mezzo, neppure l'assassinio, paventa, onde giungere alla perversa sua meta.

I mezzi di cui posso disporre sono bensì sufficienti alla conservazione della pubblica tranquillità e dell'ordine, a proteggere in generale le persone ed i beni contro delittuosi attentati e far sì che non isfugga al legale castigo chiunque minacci con delitti comuni la pubblica sicurezza; ma non mi è dato difendervi da un nemico, che celato lavora a scavarvi sotto i piedi l'abisso.

Io sono persuaso che la popolazione divida meco il più profondo abbominio per le tenebrose macchinazioni di que' miserabili.

Egli è quindi nell'interesse vostro e per il benessere delle vostre famiglie, che io solennemente vi eccito a prestarmi, per

qnanto sta in voi, valido appoggio nell'adempimento del mio dovere, sorvegliando attentamente i nemici dell'ordine, frenandoli con aperta disapprovazione delle pericolose loro tendenze, e se ardissero nulla ostante con parole o fatti compromettere la quiete o trascendere ad offese individuali, consegnandoli alla punitiva ginstizia.

Ferma è in me la risoluzione di troncar una volta queste segrete e torbide trame: chè se mai — contro ogni mia aspettazione — qualche Comune per debolezza, per viltà o cattiveria, non secondando le mire di qneste mie provvide cure, lasciasse libero campo ai nemici dell'ordine legale, esso avrebbe a sentire tutto il peso del mio rigore.

In caso simile sarò costretto — e ve ne do perciò preventivo avviso — a tenerne solidariamente responsabile l'intero Comune e ad obbligarlo coi mezzi estremi di severità alla voluta energia ed a cooperare efficacemente alla consegna de' rei e loro complici.

Intanto, persuaso non essere lo stato d'assedio di sconcerto alcuno a' qnieti e pacifici cittadini, trovo di far cessare tutte le mitigazioni introdotte in proposito, e dichiaro nuovamente in pieno vigore il contenuto del mio Proclama 10 marzo 1849.

Monza, 19 luglio 1851.

Il Governatore Gen. Civ. e Milit.
del Regno Lombardo-Veneto
RADETZKY, *Feld-Maresciallo.*

75.

Notificazione.

Alle ore due e mezzo dopo la mezzanotte del 30 al 31 luglio ora decorso, veniva su questo Corso di Porta Ticinese arrestato da una pattuglia, per affissione in quelle vicinanze ed in altre parti della città di stampati proclami incendiari, il tappezziere *Sciesa Antonio* dei furono Ermenegildo e Teodolinda Villa, d'anni 57, milanese, ammogliato, cattolico, al quale nella immediata personale perquisizione si trovarono sedici di quei proclami con anche l'occorrente per affigerli.

In seguito alla pronta legale constatazione del fatto e dell'accusa, tradotto egli oggi dinanzi al giudizio statario militare, a termini del proclama 10 marzo 1849, fu condannato alla morte colla forca, ed oggi stesso alle ore due fucilato per mancanza di giustiziere.

Milano, dall'Imp. Comando della Lombardia il 2 agosto 1851.

76 A.

Estratto dall'Opera l'Austria in Italia per A. Bianchi Giovini
Torino 1853.

Vista la condotta sleale, ipocrita, imperdonabile del consiglio municipale di Como;

Considerati i pretesti, tanto frivoli quanto ingiuriosi, allegati dal detto consiglio onde sottrarsi all'omaggio dovuto a S. M. I., noi abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Il consiglio municipale di Como è disciolto;

Il signor vice-delegato Fontana è incaricato di far procedere immediatamente alla rielezione di un nuovo consiglio municipale, *il quale debb'essere composto di sudditi fedeli e leali;*

Il signor Fontana è specialmente risponsabile dell'esecuzione del presente.

Verona, 9 ottobre 1851.

Firmato: RADETZKY.

A questo documento il Bianchi Giovini apponeva la seguente nota:

1 Lo tolgo da una traduzione francese inscritta nella *Presse* di Parigi del 27 ottobre (salvo errore) 1851. Non ho potuto rinvenire l'originale italiano nella *Raccolta degli Atti ufficiali, proclami* ecc. stampata dal Pirola in Milano; lo che prova che questo decreto non fu publicato; ma che fu eseguito è incontrastabile. Aggiunto, che fra i dimissionati eravi il conte Giovio, suocero del Torresani; e che il vice-delegato Fontana non trovò chi volesse accettare spontaneamente il posto dei dimissionati, per cui dovette comporre un consiglio municipale posticcio e scelto a suo arbitrio.

76 B.

Notificazione.

Luigi Dottesio, nativo di Como ed ivi dimorante, di anni 36, celibe, già vice-segretario presso la Congregazione municipale in Como, ed ultimamente agente della famiglia Bonizzoni, confessò, previa legale rilevazione del fatto, d'essersi trovato in relazione colla direzione della Tipografia Elvetica nella Svizzera, d'aver avuto in consegna nel 12 gennaio di quest'anno dal direttore di detta tipografia una istruzione della così detta Società Patria (Società, la quale nelle sue tendenze e nei suoi principi è diretta contro l'esistenza dello Stato e contro l'attuale forma di governo), unitamente ad altre carte, che riferivansi alla diffusione di opere pericolose per lo Stato, ed eccitanti alla rivolta, e di averle trasportate dalla Svizzera in queste Province, coll'intenzione di consegnarle a certo Forni in Milano; fu convinto inoltre, mediante concorso di circostanze, d'aver cooperato alla diffusione delle opere rivoluzionarie, stampate nella Tipografia Elvetica; d'aver fatto una gita, nell'agosto dell'anno passato, nelle Province Venete, allo scopo di esplorare nelle medesime lo spirito della popolazioue, e la sua eventuale inclinazione a ripetuti movimenti rivoluzionari, e di procurare anche in queste Province un ulteriore smercio delle suaccennate opere della Tipografia Elvetica.

Vincenzo Meisner, nativo di Venezia, di anni 31, celibe, di condizione libraio, confessò, previa legale rilevazione del fatto, di aver ricevuto nel mese di gennaio a. c. da uno sconosciuto 4 in 5 programmi, concernenti il così detto prestito nazionale italiano, aperto dall'agitatore Giuseppe Mazzini, di averne consegnato un esemplare al dott. Flora di Treviso, e di essersi in tal modo reso colpevole della ulteriore diffusione della impresa rivoluzionaria, alla quale mirava il summentovato prestito.

Radunatosi quindi il giorno 5 settembre p. p. il Consiglio

di guerra in pieno, ha giudicato ad unanimità di voti doversi li sunnominati Luigi Dottesio e Vincenzo Meisner ritenere colpevoli del delitto di alto tradimento, a senso dell'articolo 5, di guerra, e dell'articolo 61 del codice penale e militare, in combinazione col proclama 10 marzo 1849 di S. E. il signor Feld-maresciallo conte Radetzky, e come tali condannare alla morte colla forca.

Rassegnate tali sentenze alla prefata Ecc. del signor Feld-maresciallo conte Radetzky, ha trovato di confermare ed ordinare la esecuzione di quella riferibile al Dottesio, e così pure di confermare in via di diritto quella pronunciata contro il Meisner, commutandogli però in grazia la pena capitale a dieci anni di lavori forzati con ferri pesanti.

Pubblicate le stesse sentenze l'8 corrente, fu eseguita nella mattina d'oggi quella contro il Dottesio, e furono date le opportune disposizioni per l'esecuzione della pena, che risguarda il Meisner.

Venezia li 11 ottobre 1851.

Il Gen. di cavalleria Govern. militare

Gorzkowski.

77.

Notificazione.

Don Giovanni Grioli nativo di Mantova d'anni 30 sacerdote coadiutore nella chiesa parrocchiale di Cerese, convinto legalmente a mezzo di tre testimonj giurati di avere nel 27 ottobre scorso con parole e denari tentato di sedurre alcuni soldati austriaci alla diserzione, e confesso di avere posseduto 18 esemplari stampati di uno scritto rivoluzionario portante la data settembre 1851, e tendente a rovesciare l'attuale legittimo governo di S. M. I. R. A. in Italia, a tenore del proclama di S. E. il signor governatore generale Feld-Maresciallo conte Radetzky, fu perciò dal Giudizio Militare Statario oggi riunitosi condannato alla pena di morte.

Rassegnata tale sentenza al sottoscritto, trovò di confermarla in ogni sua parte.

Tale sentenza fu perciò eseguita mediante polvere e piombo alle ore 4 pomeridiane.

Dall'I. R. Comando della Fortezza
Mantova li 5 novembre 1851.

L. I. R. Tenente Maresciallo Comandante
Barone Schulzi.

78 A.

A M. le Baron de Hügel etc. à Florence.

Vienne le 21 avril 1851.

Monsieur le Baron

Plusieurs d'entre les Gouvernemens, que nous avons cru devoir consulter sur la question qui forme l'objet de ma dépêche précédente, se sont montrés pénétrés de la nécessité d'établir entr'eux une franche entente sur l'étendue des franchises communales et provinciales à accorder, et sur des mesures communes à prendre pour renfermer dans de justes limites la liberté de la presse et le droit d'association. Les Gouvernemens de Rome, de Parme et de Modène ont abondé dans ce sens.

Quant à nous, nous pensons en effet que rien ne serait plus utile qu'un centre d'entente où les Gouvernemens italiens, qui ont à cœur de maintenir avant tout l'ordre public, seraient à même d'échanger leurs idées dans le but d'imprimer aux institutions de leurs pays respectifs une certaine uniformité très-désirable, je dirais même indispensable à leur développement régulier. Cependant nous sommes d'avis que pour être utile, un pareil échange d'idées devrait avoir lieu dans des voies très-confidentielles, puisque en choisissant la forme des *conférences solennelles,* on courrait risque d'offrir un prétexte à *l'ingérance étrangère* et aux intrigues en Italie. C'est pour le même motif que nous désirions, le cas échéant, être dispensés de prendre directement part à de pareils pourparlers, tout en nous empressant de prêter, dans la mesure de nos forces aux Gouvernemens qui veulent bien nous accorder leur confiance, tout l'appui moral et matériel, dont ils pourraient avoir besoin dans l'intérêt de la *cause qu'ils défendent en commun avec nous.*

Veuillez, monsieur le Baron, donner confidentiellement lecture de cette dépêche à monsieur le Duc de Casigliano.

Recevez etc.

F. Schwarzenberg.

78 B.

Lettera del Duca di Modena al Granduca di Toscana.

Caro Cugino

Il tenente colonnello conte Malaguzzi le consegnerà la presente. La prego ad accoglierlo colla solita sua bontà, ed a dargli ascolto. I soggetti sui quali le parlerà le sono di certo già noti, ed in ogni modo li ritengo, come li ritiene Ella non meno che il Gabinetto di Vienna, per ben interessanti.

La quiete sembrando che sarà ora di qualche durata in Europa e soprattutto in Italia, mi sembra interessantissimo di profittare del tempo per riorganizzare le cose in modo, da avere i maggiori possibili mezzi di difesa propri, per resistere ai nostri nemici interni, se col tempo ciò disgraziatamente occorresse. Per parte mia sarò sempre pronto a prestarmi per la causa comune; e circa a certi dati relativi al mio piccolo militare che Ella so che desidera di avere, spero d'essere fra pochi giorni in grado di spedirglieli.

In quest'occasione faccio insieme a mia moglie i rallegramenti pel felice parto dell'arciduchessa Isabella contessa di Trapani, di cui lessi ora nella gazzetta, e prego ad esprimere questi nostri sentimenti alla Granduchessa, mentre passo a dirmi di cuore

Modena, 6 febbraio 1851.

Suo Affezionat. Cugino
Francesco.

78 C.

Lettera del card. Antonelli a S. E. il Senatore G. Baldasseroni, Presidente del Consiglio de' Ministri.

Eccellenza

Presso la risposta del Governo napolitano, di cui Vostra Eccellenza si piacque darmi partecipazione col pregiato suo dispaccio del 26 del prossimo passato giugno, hanno richiamato il mio più accurato esame le gravi considerazioni che Ella insieme al sig. conte Malaguzzi portarono sul tenore della risposta medesima. — Lo sviluppo delle ragioni da Vostra Eccellenza enumerate in contrapposto del contegno che quel Governo ha giudicato tenere in simile circostanza, è di tanto peso, e di evidente chiarezza, che non saprei certamente disapprovare il partito da lei preso di non differire più a lungo in un argomento di sì grave importanza, abbracciando francamente la determinazione già accennata al Gabinetto di Napoli nel caso di sua ripulsa a concorrere nelle idee assentite dagli altri quattro Governi concordi. — Dello stesso parere si è mostrato ancora il sig, barone Onesti, al quale giusta i desiderj dell'Eccellenza Vostra, ho comunicato tutti e singoli i fogli da Lei trasmessimi col citato dispaccio, siccome rileverà dall' inserto originale di lui riscontro. Ammessa pertanto la necessità di procedere a tal passo ho posto matura attenzione al progetto di Nota da cambiarsi reciprocamente fra i Governi della Santa Sede, di Toscana, di Modena, di Parma. Ravvisando il medesimo in armonia coi concetti dapprima a vicenda comunicatisi, non vi riscontro difficoltà, acconsentendo che si ometta del tutto l'articolo 3°, sostituendo invece nella prima parte dell'articolo precedente l'addizione che Ella mi fece tenere. Non posso solo dispensarmi dal manifestarle una qualche modificazione, che ravviserei necessaria nel 4° e 6° articolo. E questo mio parere non sembra

che sia per alterare la sostanza del contenuto, imperocchè mentre da un lato tenderebbe a dare una maggior chiarezza all'idea concepita, mirerebbe dall'altro a salvare certe massime troppo inerenti alla natura del Governo della Santa Sede. — Egli è appunto sotto tali viste, che all'articolo 4° nel § 2° ove esprimesi: *di avvalorare il principio monarchico, temperato da savie e giuste Leggi, ma insieme premunito di tutte le forze necessarie per compiere la propria missione nella società da esso governata:* vedrei più a proposito di adottare il seguente — *di avvalorare il principio Monarchico con savie giuste e temperate Leggi ma insieme premunito di tutte le forze ecc.*

E nello stesso Articolo 4° al § 4° cioè: *di ricondurre l'Educazione e l'Istruzione pubblica ai suoi sani e veri principj, coi quali soltanto può conseguirsi lo sviluppo morale ed intellettuale delle popolazioni in modo conveniente e profittevole alla società:* vedrà Ella bene essere indispensabile l'aggiungere in fine: *dando al Clero quella parte che il dovere del sacro suo ministero reclama.* Imperocchè Ella, nella vastità delle sue cognizioni, non ignora, che i Vescovi hanno la missione d'invigilare alla purezza della dottrina.

All'Art. 6° finalmente nel § 1° in cui leggesi quanto segue...... *quelli fra i Governi sunnominati, ne' di cui territorj la stampa medesima conservasse tuttavia una nociva libertà, dovranno progressivamente temperarla in guisa da renderla inoffensiva ed innocua:* non potrebbe preterirsi dall'aggiungere dopo le parole — *una nociva libertà* — le seguenti; — *si adotteranno le convenienti previdenze per tutto ciò che riguarda la religione, e la morale, e dovranno nel resto temperarla in guisa da renderla inoffensiva ed innocua:* — Un punto così essenziale non può ammettere eccezioni, dovendosi dalla Santa Sede porre ogni studio per tutelare il principio religioso e di morale pubblica, ed astenersi da qualsivoglia atto in argomento così delicato, che possa da sua parte far supporre una tolleranza in cose contrarie alla religione ed alla morale.

La molta rettitudine dell'E. V. riputerà giuste, ne son certo, le presenti mie riflessioni; e mi confido che apprezzandole siffattamente sarà per approvarle.

Rimarrà dopo ciò in piena facoltà il dar luogo alla relativa comunicazione della nota ministeriale.

Non ho che osservare in contrario sulle due Note proposte da dirigersi l'una all'Austria, l'altra al Governo Napoletano in ordine all'argomento di che trattasi, ritenendo per mia parte essenzialmente necessaria l'accessione dell'Austria a quest'Unione. — Nel ritornare all'E. V. per ogni buon fine, i progetti stessi dopo averne preso copia, mi onoro in tale incontro di rinnovarle i sensi della mia più distinta censiderazione.

Di V. E.

Roma, 14 agosto 1851.

Servitor vero

G. C. Antonelli.

78 D.

Lettera del Marchese Fortunato Presidente del Consiglio de' Ministri, e Ministro per gli Affari Esteri del Re delle due Sicilie al Cav. Baldasseroni Presidente del Consiglio del Granduca di Toscana. — Firenze.

Eccellenza

Ho letto ed attentamente considerato il contenuto nella sua pregiatissima de' 28 del caduto Maggio, ed in risposta, a seconda del volere di Sua Maestà il Re, mio Augusto Signore, ho l'onore di dirle di non essersi da noi giammai preteso, come non si pretende, che alcuno dei Governi conservatori della nostra Penisola, stato obbligato dalle tristi e luttuose condizioni dell'anno 1848 a mutar la sua forma, dovesse immantinente, e solennemente dichiarare nulli e non avvenuti i fatti mutamenti, e proclamare la piena sua ripristinazione. Indubitabilmente tale e non altro è lo scopo, che di comune accordo, sia nei nostri

discorsi, sia nelle nostre scritte, ci abbiamo proposto; di guisa che la quistione riducesi ora alla scelta dei mezzi più agevoli, più sicuri e più spediti per conseguirlo. Ed in ciò mi permetterà V. E. che con ogni libertà a me propria, e che la sua bontà per me ravviva ed avvalora, le dica di aver sempre io riputato sommamente pericoloso il volere soggettare i nostri passi agli avvenimenti, ed in conformità di essi regolarli, allorchè la ragione, e la esperienza, dimostrano la necessità di prevederli, ed impedirli, se nocivi, e nol potendo di scemare al possibile l'importanza. Conseguentemente io non saprei mai rassegnarmi alla così detta *politica di espettativa* ove la consistesse a far rimanere le cose nello stato in cui sono, senza far nulla sino a tanto che l'avvenire non sarà di scorta al nostro operare.

Siffatta politica dando chiaro sentore di debolezza, e fede non dubbia d'incertezza, in una che le accrescerà di cento doppi, servirà efficacemente ad aumentare di molto l'audacia de' nemici dell'ordine, ed a moltiplicare i loro sforzi a tale segno da rendere forse vana ogni opposizione.

Per esserne convinti, basterà gittare uno sguardo sulle condizioni de' diversi Stati de' Governi conservatori della Penisola. Qui presso noi, e malgrado che non vi fosse inopia di perversi, ed in onta degli eccitamenti che di continuo essi ricevono dallo straniero, godesi pace e sicurezza; sicchè potrebbesi tenere sogno l'avvenuto nei due penultimi anni, nel mentre che negli altri Stati, la salute ed incolumità dei quali ci è cara al pari della propria, quantunque sostenuti da forze strane, tuttodì accadono cose deplorabili, e di non lieve momento. E ciò non è, nè procede da altra cagione, che dall'aver noi per lo mezzo di Leggi e di provvedimenti adatti, e per la posta energia nella loro pronta ed esatta esecuzione, chiaramente indicato il nostro ritorno all'antico, e il niun conto del fatto nel 1848, senza che ci fosse corso il bisogno di dichiararne l'annullamento.

Questo e non altro fu l'intendimento del progetto da me rimessole a' 30 dell'ultimo aprile, nè in esso vi è verbo che accenni a voler dichiarata l'abolizione delle fatte o strappate concessioni; ma sibbene, lasciato alla saviezza di ciascun Governo di provvedere allo impedimento dei danni, e dei pericoli, che

dalle medesime siano derivati e derivino, si trovano indicati soltanto que' pochi partiti che è giuoco forza di togliere sollecitamente, per non ingigantire i mali esistenti, e non crearne altri. In una parola il nostro concetto altro non è stato nè altro è che quello di procedere ad atti tali che dimostrino di non rimirar noi ad altro fine che alla ristorazione pura ed intiera delle monarchie, ed a conservarle tali, ove lo siano, rafforzandone gli elementi.

Ragioni diverse han consigliato il silenzio serbato in quanto all'Austria ed alla Sardegna. Per l'una anzichè l'avversione, il giusto riguardo alle ragioni addotte dall'eminente uomo di Stato Principe di Schwarzenberg nella sua nota indiritta a 21 agosto dell'anno scorso al Sig. Barone Hügel, onde non prender parte nelle nostre conferenze: per l'altra indipendentemente dall'essere divenuto il Piemonte il centro e la fucina di tutte le mene demagogiche la contrarietà de' principj Governativi, stante la quale non potrebbesi mostrare desiderio di averlo con noi, senza mostrare in un medesimo che noi dubitiamo della forza e della bontà dei nostri principj. Che l'Impero Austrico per le sue Provincie del Lombardo Veneto, cessi dalla discorsa sua ripugnanza, e la Sardegna ritorni quale era prima delle rivoluzioni, e noi con piacere accetteremo il loro concorso.

Voglio lusingarmi che il Governo di S. A. I. e R. il Gran Duca di Toscana, della Santa Sede, di Modena, e di Parma, chiarita così la bisogna, e circoscritta la verità delle opinioni ne' veri e precisi suoi termini, non vorranno frapporre altro indugio a recare ad effetto la desiderata convenzione nella forma stata da me proposta, ed accettata, e che voglia V. E. intanto accogliere coll'usata sua gentilezza e cortesia li attestati sinceri della mia considerazione.

Napoli, 11 giugno 1851.

Marchese Fortunato.

79.

NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA, ARCIDUCA D'AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto l'Atto con il quale sono state cambiate in Roma le ratifiche della Convenzione, ivi pur stipulata nel dì 25 aprile ultimo passato, con l'intendimento che vengano messe in armonia le Leggi toscane nei rapporti che esse hanno con quelle della Chiesa negli attuali Dominj granducali;

Sulla proposizione del Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. La Convenzione surriferita sarà pubblicata nelle solite forme in tutta l'estenzione del granducato, per ricevere piena esecuzione a partire dal dì 28 agosto prossimo futuro.

Art. 2. I Nostri Ministri Segretarj di Stato per i Dipartimenti di Giustizia e Grazia, e degli Affari Ecclesiastici, sono specialmente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li 30 giugno 1851.

LEOPOLDO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
G. BALDASSERONI.

Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia
N. LAMI.

Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari Ecclesiastici
G. BOLOGNA.

NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA, ARCIDUCA D'AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Avendo veduti ed esaminati gli Articoli che, all'oggetto di porre in armonia le Leggi della Toscana nei rapporti che esse hanno con quelle della Chiesa negli attuali Nostri Dominj, sono stati convenuti e stipulati in Roma il 23 aprile del presente anno fra l'Eminentissimo Signor Cardinale Giacomo Antonelli Pro-Segretario di Stato di Sua Santità munito delle plenipotenze della Santità Sua, e il Consigliere Giovanni Baldasseroni Senatore della Toscana, Cavaliere dell'Ordine insigne e militare di Santo Stefano Papa e Martire, Cavaliere Gran-Croce dell'Ordine del Merito sotto il titolo di San Giuseppe, Gran-Croce dell'Ordine Imperiale Austriaco di Leopoldo, Gran-Croce decorato del Gran-Cordone della Sacra Religione ed Ordine militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Gran-Croce dell'Ordine Pontificio di San Gregorio Magno, Gran-Cordone dell'Ordine di San Gennaro delle Due Sicilie, Senatore Gran-Croce del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, decorato della Croce di prima Classe pel Merito civile dell'Ordine Parmense di San Lodovico, Nostro Ciamberlano, e Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, Presidente del Consiglio dei Ministri, munito delle Nostre plenipotenze, i quali Articoli sono del tenore seguente:

La Santità di nostro Signore Pio Papa IX e Sua Altezza Imperiale e Reale Leopoldo II Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana, Duca di Lucca, ec., nell'intendimento che vengano messe in armonia le leggi del Governo toscano, nei rapporti che esse hanno con quelle della Chiesa, negli attuali Dominj, granducali, sono venuti rispettivamente alla nomina de' loro Plenipotenziarj. Sua Santità ha nominato l'Eminentissimo Signor Cardinale Giacomo Antonelli Suo Pro-Segretario di Stato,

e Sua Altezza ha nominato Sua Eccellenza il Signor Senatore Giovanni Baldasseroni, Cavaliere Gran-Croce di più distinti Ordini, Consigliere intimo attuale di Stato, Finanze e Guerra, e Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali Plenipotenziarj incaricati a trattare li varj punti della detta Legislazione relativi all'oggetto, cambiatisi li pieni poteri, hanno frattanto convenuto sugli Articoli qui appressso, che avranno piena esecuzione due mesi dopo il cambio delle ratifiche delle Alte Parti Contraenti.

Art. 1. L'Autorità Ecclesiastica è pienamente libera nelle incombenze del sacro suo Ministero. È dovere della Autorità Laicale concorrere coi mezzi che sono in sua facoltà a proteggere la moralità, il Culto e la Religione all'effetto d'impedire e rimuovere gli scandali che l'offendono; come pure di prestarsi a dare alla Chiesa l'appoggio che occorra per l'esercizio dell'Autorità Episcopale.

Art. 2. I Vescovi sono pienamente liberi nelle pubblicazioni relative al loro ministero.

Art. 3. È riservato esclusivamente agli Ordinari rispettivi la Censura preventiva delle Opere e degli Scritti che trattano *ex professo* di materie religiose. Rimane poi agli stessi Vescovi sempre libero l'uso dell'autorità loro propria per premunire ed allontanare i fedeli dalla lettura di qualunque libro pernicioso alla Religione ed alla morale.

Art. 4. I Vescovi saranno liberi di affidare a chi meglio stimeranno l'uffizio della predicazione Evangelica.

Art. 5. Tutte le comunicazioni dei Vescovi e dei fedeli con la Santa Sede saranno libere.

Art. 6. La Santa Sede consente che le cause civili riguardanti le persone e i beni degli ecclesiastici, del pari che quelle che riguardano attivamente e passivamente il patrimonio della Chiesa e della causa pia, vengano deferite ai tribunali laici.

Art. 7. Le cause risguardanti la Fede e i Sacramenti, le sacre funzioni, e le altre obbligazioni e diritti annessi al sacro ministero, ed in genere tutte le altre cause di loro natura spirituali o ecclesiastiche, appartengono esclusivamente al giudizio dell'Ecclesiastica autorità a norma dei sacri canoni.

Art. 8. La Santa Sede consente che ove si tratti di Gius Patronato Laicale, i tribunali laici conoscano tanto nel petitorio che nel possessorio le questioni sulla successione al patronato medesimo, sia che vengano agitate fra veri o pretesi patroni, sia che lo siano fra gli ecclesiastici da essi presentati.

Art. 9 I Tribunali Ecclesiastici giudicano delle cause matrimoniali giusta il Canone 12 sessione 24 del Sagro Concilio di Trento. Riguardo agli Sponsali, ritenuto il disposto del citato Decreto Tridentino e della Bolla « *Auctorem fidei,* » l'Autorità Ecclesiastica giudica della loro esistenza e valore all'effetto del vincolo che ne deriva e degl'impedimenti che potrebbero nascere.

Per gli effetti meramente civili, i Tribunali Laici conosceranno in separato giudizio le cause degli Sponsali.

Art. 10. La Santa Sede non fa difficoltà che le cause Criminali degli Ecclesiastici, per tutti i delitti contemplati dalle Leggi Criminali dello Stato, estranei alla Religione, vengano deferite al giudizio dei Tribunali Laici, li quali applicano loro le pene dalle Leggi stesse prescritte, che subiranno in locali separati e ad essi specialmente destinati negli Stabilimenti penali.

Per delitti non estranei alla Religione, non deferibili al giudizio dei Tribunali Laici, s'intendono quelli conosciuti nel Dritto Canonico sotto il nome di delitti meramente ecclesiastici, quali sono l'Apostasia, l'Eresia, lo Scisma, la Simonia, la profanazione dei Sacramenti, ed ogni violazione degli uffici particolarmente riguardanti il Ministero Ecclesiastico ed il culto Divino.

Di questi delitti prenderà cognizione l'Autorità Ecclesiastica per applicare ai rei pene canoniche.

Non esistendo però nel Granducato in materia Criminale altri Tribunali che Laici infliggenti pene coercitive nell'ordine temporale, e non volendo che la perturbazione pubblica resti per questa parte impunita. i Vescovi, previa comunicazione delle necessarie notizie nei singoli casi, contemplati però dalle attual Leggi Toscane, parteciperanno all'Autorità Secolare l'emesso giudizio affinchè questa proceda alla applicazione delle pene prescritte dalle Leggi criminali dello Stato nel rapporto dell'offesa fatta all'ordine pubblico, per impedire lo scandalo che ne deriva.

Ma qualora venissero ristabilite negli attuali Dominj Granducali, o la pena di morte, o altre pene infamanti, presentemente abolite, il Governo Granducale si concerterà colla Santa Sede su questo argomento.

Art. 11. Nei reati qualificati come contravvenzioni, quali sono violazione delle Leggi di finanza, sulla caccia ed altre simili, i Tribunali applicheranno agli Ecclesiastici solamente la pena pecuniaria, esclusa ogni altra corporale.

Art. 12. Tanto nell'arresto, quanto nella detenzione degli Ecclesiastici sotto processo, saranno usati tutti i riguardi convenienti al sagro carattere, destinando per quanto sia possibile locali separati, come pure degli arresti eseguiti sarà dato prontamente avviso alla Autorità Ecclesiastica.

Art. 13. I beni ecclesiastici sono liberamente amministrati dai Vescovi e dai Rettori delle Parrocchie e dei Benefizj durante il possesso che hanno dei medesimi secondo le disposizioni canoniche.

Art. 14. Nel caso di vacanza, l'amministrazione dei detti Beni, sotto la protezione ed assistenza del Governo, è tenuta da una Commissione mista di Ecclesiastici e di Laici preseduta dal Vescovo, osservate le condizioni, le cauzioni, e le regole occorrenti per la conservazione ed amministrazione dei detti Beni, ed a condizione che siano impiegate le rendite nella totalità per il servizio e per i bisogni delle Chiese del Granducato. Tanto in questo caso, quanto nell'altro contemplato nel precedente Articolo, non potrà devenirsi alla alienazione, locazione per lungo tempo di detti Beni, ed alla loro sottoposizione ad oneri reali, senza il precedente consenso, nei rispettivi casi, tanto della Santa Sede, quanto del Governo.

Art. 15. Ogni volta che si tratti di Legati pii, e di derogare alle particolari disposizioni permutando la destinazione dei Beni ecclesiastici, l'Autorità Ecclesiastica e l'Autorità secolare andranno di concerto ed impetreranno l'assenso, ove fa di bisogno, a seconda dei sagri Canoni, dalla Santa Sede, salvo sempre ai Vescovi le facoltà loro accordate in atto di Sagra Visita dai Sagri Canoni, e specialmente dal Sagrosanto Concilio di Trento.

Il cambio delle ratifiche dei presenti Articoli avrà luogo en-

tro lo spazio di un mese, o più presto se sarà possibile. In fede di che i Plenipotenziarj hanno sottoscritto il presente apponendovi il loro sigillo.

Roma, 25 di aprile 1851.

(*L.* S.) *Firm.* G. Card. ANTONELLI.

(*L. S.*) » G. BALDASSERONI.

Abbiamo approvato ed approviamo in tutte le loro parti gli Articoli surriferiti, dichiarando di accettarli, ratificarli e confermarli, e promettendo che saranno dal canto Nostro inviolabilmente eseguiti.

In fede di che abbiamo di Nostro proprio pugno firmato il presente Atto, controfirmato dal Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari Esteri, e vi abbiamo fatto apporre il Gran Sigillo delle Nostre Armi.

Dato in Firenze, il dì 19 giugno 1851.

LEOPOLDO

DUCA DI CASIGLIANO.

80.

Lettera del Marchese Cosimo Ridolfi al Granduca Leopoldo II di Toscana.

Altezza Reale e Imperiale

Vorrei che gli antichi sentimenti di bontà e di stima, dei quali l'A. V. mi diede già tante ed onorevoli provo, durassero ancora siffattamente in Lei da muoverla a non metter da parte questo foglio tanto schietto quanto devoto, ma a leggerlo con qnella imparzialità e pacatezza di animo che la gravità del subietto richiede.

I miei sentimenti di riverenza verso l'A. V., che si son sempre confusi in me con l'amore del Paese, vivono tuttavia e sono essi soli che mi stimolano ad aprirle il mio cuore ancora una volta, in una congiuntura che mi apparisce opportuna a far manifesti ai suoi occhi i danni ed i pericoli di un sistema, il quale non giovando se non ai nemici dell'A. V. e della Toscana, è compianto ogni giorno più dai suoi servitori fedeli.

Io non ricorderò lungamente le cose passate. Profeta non creduto e forse preso a sospetto, non lasciai di presagirle e quanto era in me tentai di impedirle scrivendo a Lei dalla Spezia a Gaeta, come doveva chi le era sinceramente affezionato e chi vedeva imparzialmente le cose. Non ascoltato mi tacqui, ed ora vorrei cancellare dalla memoria di tutti come dalla mia qnella snccessione di fatti che hanno condotto il Paese nostro al pnnto attnale, ed hanno anche dato luogo ad un avvenimento che fra gli altri non sarà mai deplorato abbastanza.

Il doloroso avvenimento del 29 Maggio decorso giorno dell'Ascensione, in S. Croce, somministra oggi un pretesto per inqnietare con procedure economiche quelle persone che ottennero già la fiducia di V. A. e le diedero le maggiori prove di de-

vozione e di affetto. Io ignoro che cosa il governo credesse di sapere di rei fini di persone, colle quali tutti sanno però in qualunque caso, e lo sa pure il governo stesso, che noi non abbiamo nè legame alcuno, nè comunanza di persone e di intenzioni. Anzi amo meglio di supporre che il governo non conoscesse alcun disegno colpevole, e perchè ho l'intima convinzione che nessun pensiero criminoso esistesse, e perchè non potrei ammettere che, entrato in sospetto di qualche pravo disegno, volesse permettere una mala opera per reprimerla colla forza in un luogo sacro, per tante memorie solenni, e dove i danni della confusione sarebbero stati grandi, lacrimevoli, inevitabili; ove gli innocenti sarebbero andati confusi coi rei; ove le donne, i fanciulli ed i vecchi avrebbero ingiustamente patiti i tristi effetti della impressione violenta di un fatto, che quando anco fosse stato nell'intenzione di qualche perturbatore, era sì facile e sì morale di prevenire.

Non è dunque da attribuirsi al governo in quel fatalissimo caso altro fine ed altro pensiero che quello di star preparato ad incerti eventi. Ma tutti han veduto se i mezzi adoperati fossero prudenti ed opportuni: a me basta il notare che non dovettero essere provvedimenti contro aspettati e conosciuti disordini. Ma quando io pur m'ingannassi in questo giudizio, che non viene dal volere sindacare severamente un atto del governo, certo è che nessuna trama, nessun colpevole fine poteva essere imputato nè a me nè ai miei amici, certo è, e lo sostengo francamonte, che i Ministri di V. A. troppo ci conoscono per avercelo in cuore loro imputato.

Altro scopo non si può dunque attribuire a questa larva di processo che si va tessendo, se non quello di tentare di screditarci agli occhi del paese e sopratutto a quelli dell'A. V. facendo pesar su di noi misteriosi ed indegni sospetti, se pure non si tenta di spingere alcuni per inconsiderato risentimento ad atti che consuonino meno con la conosciuta rettitudine delle nostre massime e con la continua moderazione della nostra condotta.

A questo non riuscirà mai nessuno. Ma non abbisognando gli amici miei delle mie proteste, anzi temendo di far torto alla

loro-onoratezza bene conosciuta, se me ne facessi non chiesto ed ultroneo sostenitore, limiterò a me solo quelle che ho riputato opportune dichiarazioni.

Sì, Altezza Reale, qualunque onta mi sia fatta, in qualunque modo sia ferito il mio cuore nei suoi più cari e nobili effetti, non devierò certo giammai dal sentiero dell'onore, della lealtà, della giustizia, della devozione all'A. V. ed al Paese; e spero che non mi abbandonerà quel senno che è la custodia ed il lustro degli animi generosi. Nessuno pericolo è da me temuto fuori di quelli che possono essere generati dall'insania e dalle passioni, qualunque veste piglino e qualunque linguaggio parlino, perchè questi pericoli sono insieme pericoli del Trono di V. A. e pericoli della Toscana. Perciò solo io li temo, perciò ho voluto darle una nuova prova dell'antica ed immutabile mia devozione indicandoli come presenti alla saviezza di V. A. e facendole considerare quanto da due anni in qua siensi fatti più gravi.

Altezza finchè Ella unicamente fidava e solo bramava di sentirsi sostenuto dalla fiducia e dall'amor filiale della Toscana, Ella dovette, è vero, combattere coi nemici dell'ordine pubblico e soffrir senza dubbio dei gravi disgusti. Ma tutto ciò non potè far altro alla fine che accrescerle l'affetto delle intere popolazioni, darle una forza grande, nuova e preziosa a prepararle quel trionfo del 12 Aprile che a nessun altro Principe è stato conceduto, e che solo bastava a dar saldezza e luce immensa al suo Regno, conducendo lo Stato ad un ordine durevole, fondato stabilmente sullo Statuto, sulla fede sulla concordia degli uomini, e sulla soddisfazione di onesti desiderii scevrata da ogni folle intemperanza e garantita dalle violenze di una screditata demagogia.

Ora invece la forza materiale delle armi e la gelida mano della Polizia si offrono sole all'A. V. come unici sostegni e come auspicii del suo Governo, ed ecco che le sètte sono risorte, il veleno della diffidenza è nei cuori, la divisione delle opinioni è quasi inconciliabile; la stampa clandestina la più sfrenata è risorta e sottentra alla stampa legale e palese, che si è fatta ammutolire, l'arbitrio prende il posto della legge; i de-

siderii onesti si cangiano in sfrontati appetiti, i buoni gemono nell'impossibilità di far contrasto a questi mali, i sostenitori leali del Principato sono divisi dalle fazioni, sono messi in sospetto, sono fatti impotenti a giovare, e quindi una rovina di più si aggiunge alle già tante che omai cuoprono il Paese delle loro macerie, e la Toscana sente ogni giorno più incerto il proprio avvenire.

V. A. paragoni e giudichi. Il suo senno superiore e sopra tutto il suo cuore sapranno in questo confronto svelare ove si incammini la cosa pubblica; come si allentino quei vincoli che hanno sempre congiunto l'A. V. con la Toscana, e che finalmente sono la sola base incrollabile sulla quale possa appoggiarsi il suo trono. Quanto a me non ho da far altro per giustificarmi, occorrendo, che appellarmi alla sua memoria.

Io rammenterò sempre come i più bei giorni della mia vita quelli che passai, quasi divenuto parte della sua famiglia medesima, come Aio dei suoi figli, e tengo come le più onorate e le più care per me quelle cure che con intera devozione io consacrai all'alto ufficio di preparare alla Toscana un degno continuatore della sapienza liberale della Casa di Lorena. E dalla reggia passando nel suo consiglio, allorchè gravi riforme erano fatte assolutamente necessarie da condizioni prepotenti non solamente Italiane ma Europee, le quali ora piace a molti di dimenticare quasi potesse cancellarsi la storia, se non esitai ad appoggiare quante mutazioni erano conformi alla imperiosità dei tempi, poste in armonia coll'indole di un Principato che aveva sempre saputo antivenire i desiderii onesti ed i reali bisogni del popolo, dall'altro canto ebbi il coraggio necessario per renderle meno precipitose che fosse possibile, per far che apparissero, quali erano, leali, successive, adattate agli antichi costumi del paese, informate di sapienza nostra e condotte con la generosità ferma di chi vuole il bene senza mostrare la debolezza di chi si avvede vinto dalla necessità.

Queste ed altre molte memorie precise per me, e queste testimonianze della mia coscienza, alle quali la coscienza dell'A. V. non può contraddire, io le reco innanzi non per vanto ma per prova che la Toscana e V. A. non ebbero e non hanno persone

più devote a Loro di quelle che le vicende dei tempi fanno ora segno alle persecuzioni della calunnia. ,

Queste parole ho voluto rivolgere all'A. V. direttamente senza timore, senza secondi fini a solo compimento di dovere, e testimonianza di non mutabile e devota affezione. Privo di ambizione, come lo sa bene l'A. V., fermo nei miei principii che non declineranno giammai dalla moderazione; tutto occupato della vita domestica, nella quale tornai beato, di non altro geloso che di custodire a qualunque costo un intemerata riputazione, certo non ebbi finora, non ho presentemente e non avrò finchè mi basti la vita brama più ardente e più sincera che quella della gloria di V. A. della prosperità della sua famiglia, e del benessere della Toscana, che io vorrei poter sempre contemplare indissolubilmente legato con quello della benemerita sua Dinastia.

E con questo voto caldo e sincero mi do il vanto di protestarmi, riverentemente inchinato al suo Trono e baciandole umilmente le mani ecc.

Di V. A. I. e R.

Firenze, 16 giugno 1851.

Um'liss. Servo e Suddito
C. Ridolfi.

81 A.

Proclama pel Colpo di Stato.

In nome del popolo francese.

Il Presidente della Repubblica:

Decreta:

Art. 1. L'Assemblea Nazionale è sciolta.

Art. 2. Il suffragio universale è ristabilito.

La legge del 31 maggio è abrogata.

Art. 3. Il popolo francese è convocato nei suoi comizi a partire dal 14 dicembre fino al 21 dicembre seguente.

Art. 4. Lo stato d'assedio è decretato nella estensione della 1. divisione militare.

Art. 5. Il Consiglio di Stato è sciolto.

Art. 6. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Fatto al Palazzo dell'Eliseo, il 2 dicembre 1851.

Luigi Napoleone Bonaparte
Il Ministro dell' Interno
De Morny

B.

Proclama del Presidente della Repubblica

APPELLO AL POPOLO

Francesi!

La situazione attuale non può durare più a lungo. Ogni giorno che passa aggrava i pericoli del paese. L'Assemblea, che doveva essere il più fermo appoggio dell' ordine, è divenuta un focolare di complotti. Il patriottismo di trecento de' suoi membri non ha potuto arrestare le sue funeste tendenze. In-

vece di fare delle leggi nell' interesse generale, fabbrica delle armi per la guerra civile; attenta al potere ch' io tengo direttamente dal popolo; incoraggia tutte le tristi passioni; compromette il riposo della Francia: io l' ho disciolta, e rendo il popolo intero giudice tra essa e me.

La costituzione, lo sapete, era stata fatta nello scopo d' indebolire anticipatamente il potere che voi mi conferivate. Sei milioni di voti furono una splendida protesta contro di essa, e pure io l' ho fedelmente mantenuta. Le provocazioni, le calunnie, gli oltraggi mi hanno trovato impassibile. Ma oggi che il patto fondamentale non è più rispettato da quegli stessi che lo invocano incessantemente, e che gli uomini i quali han già perduto due monarchie vogliono legarmi le mani per rovesciar la repubblica, il mio dovere è di sventare i loro perfidi progetti, di mantenere la repubblica e di salvare il paese invocando il giudizio solenne del solo sovrano ch' io riconosca in Francia, il popolo.

Fo dunque un appello leale alla nazione intiera, e vi dico: Se volete che continui questo stato di malessere che ci degrada e compromette il nostro avvenire, scegliete un altro in mia vece, imperocchè io non voglio più un potere che è impotente a fare il bene, che mi rende responsabile di atti che non posso impedire, e m' incatena al timone quando veggo il vascello correre verso l'abisso.

Se, al contrario, voi avete ancora fiducia in me, datemi i mezzi di compiere la grande missione che ho ricevuta da voi.

Questa missione consiste a chiudere l' era delle rivoluzioni soddisfacendo ai bisogni legittimi del popolo e proteggendolo contro le passioni sovversive. Essa consiste soprattutto a creare istituzioni che sopravvivano agli uomini e che sieno in fine dei fondamenti su i quali si possa stabilire qualche cosa di durevole.

Persuaso che l'instabilità del potere, che la preponderanza d' una sola Assemblea sono cause permanenti di torbidi e di discordia, sottopongo ai vostri voti le seguenti basi fondamentali d'una costituzione che le Assemblee svilupperanno più tardi.

1. Un capo responsabile nominato per dieci anni;

2. De' ministri che dipendano solo dal potere esecutivo;

3. Un Consiglio di Stato formato dagli uomini più distinti, che prepari le leggi e ne sostenga la discussione innanzi al corpo legislativo;

4. Un Corpo Legislativo che discuta e voti le leggi, nominato dal suffragio universale, senza scrutinio di lista che falsi l'elezione;

5. Una seconda Assemblea formata di tutti gli uomini illustri del paese, potere ponderatore, custode del patto fondamentale e delle libertà pubbliche.

Questo sistema, creato dal Primo Console nel cominciamento del secolo, ha già dato alla Francia il riposo e la prosperità; esso glie li garentirebbe ancora.

Questo è il mio profondo convincimento. Se voi lo dividete dichiaratelo co' vostri voti. Se al contrario preferite un governo senza forza, monarchico o repubblicano, tolto in prestito da non so qual passato, o quale avvenire chimerico, rispondete negativamente.

Così dunque, per la prima volta dal 1804, voterete con cognizione di causa, sapendo bene per chi e per che.

Se io non ottengo la maggioranza de' vostri voti, provocherò la riunione d'una nuova Assemblea, e le rimetterò il mandato che ho ricevuto da voi.

Ma se credete che la causa di cui il mio nome è il simbolo, vale a dire la Francia rigenerata dalla rivoluzione dell'89 e organizzata dall'Imperatore, è ancora la vostra, proclamatelo consacrando i poteri ch'io vi domando.

Allora la Francia e l'Europa saranno preservate dall'anarchia, gli ostacoli si spianeranno, le rivalità spariranno, perchè tutti rispetteranno nel decreto del popolo il decreto della Provvidenza.

Fatto al palazzo dell'Eliseo, il 2 dicembre 1851.

LUIGI NAPOLEONE BONAPARTE.

C.

Proclama del Presidente della Repubblica all' Armata.

Soldati!

Siate alteri della vostra missione; voi salverete la patria, poichè io conto su di voi, non per violare le leggi, ma per far rispettare la prima legge del paese, la sovranità nazionale di cui io sono il legittimo rappresentante.

Da lungo tempo soffrivate come me degli ostacoli che si opponevano ed al bene che io voleva farvi ed alle dimostrazioni della vostra simpatia a mio favore. Questi ostacoli son franti. L'Assemblea ha cercato di attentare all'autorità ch'io tengo dalla nazione intera; essa ha cessato di esistere.

Io ho fatto un leale appello al popolo ed all'esercito e ho detto: O mi date i mezzi di assicurare la vostra prosperità, o sceglietе un altro in luogo mio.

Nel 1830 come nel 1848 siete stati trattati da vinti. Dopo d'aver calpestato il vostro eroico disinteresse, si è sdegnato di consultar le vostre simpatie ed i vostri voti, e intanto siete voi l'eletta della nazione. Oggi, in questo momento solenne, io voglio che l'esercito faccia udir la sua voce.

Votate adunque liberamente come cittadini; ma come soldati, non obliate che l'obbedienza passiva agli ordini del capo del governo è il dovere rigoroso dell'esercito dal generale sino al soldato. Spetta a me, responsabile delle mie azioni davanti al popolo e davanti alla posterità, di pigliar le misure che mi sembrano indispensabili pel bene pubblico.

Quanto a voi, rimanete irremovibili nelle regole della disciplina e dell'onore. Aiutate, colla vostra imponente attitudine, il paese a manifestar la sua volontà nella calma e nella riflessione. Siate pronti a reprimere ogni tentativo contro il libero esercizio della sovranità del popolo.

Soldati, io non vi parlo delle reminiscenze che il mio nome richiama. Esse sono scolpite ne' vostri cnori.

Noi siam conginnti da legami indissolubili. La vostra storia è la mia. V'ha tra noi nel passato comnnanza di gloria e di sciagura; vi avrà nell'avvenire comunanza di sentimenti e di risoluzioni pel riposo e per la grandezza della Francia.

Fatto al palazzo dell'Eliseo, il 2 dicembre 1851.

LUIGI NAPOLEONE BONAPARTE.

82.

Proclama del Presidente della Repubblica al Popolo Francese.

FRANCESI!

Le turbolenze sono quietate. Quale che ella sia la decisione del Popolo, la Società è salva. La prima parte del mio nfficio è adempita. L'appello alla nazione per terminare le lotte dei partiti non faceva, io già lo sapeva, correre alcun rischio grave alla tranquillità pubblica.

Perchè il popolo si sarebbe egli sollevato contro di me?

Se voi non avete più fiducia in me, se le vostre idee sono cambiate, non vi è bisogno di fare scorrere nn sangue prezioso; basta deporre nell'nrna un voto contrario. Io rispetterò sempre il decreto del popolo.

Ma finchè la nazione non avrà parlato, non mi ritrarrò da nessuno sforzo e da nessun sacrifizio per mandare a vnoto i tentativi dei faziosi. Del resto questo ufficio mi è reso facile.

Da nna parte si è vednto qnanto era insensato lottare contro un esercito nnito coi legami della disciplina, animato dal sentimento dell'onor militare e dalla devozione alla patria.

Dall'altra parte il contegno tranquillo degli abitanti di Parigi, la disapprovazione da essi espressa contro la sommossa, hanno attestato altamente per chi la capitale si dichiarava.

Nei quartieri popolosi, ove testè la insurrezione raccoglieva sì prestamente proseliti fra gli operai facili ad esser trascinati, l'anarchia questa volta non ha potuto incontrare se non una repugnanza profonda per questi detestabili incitamenti. Grazie sieno rese all' intelligente e patriottica popolazione di Parigi! Si persuada ella sempre più che la mia unica ambizione è assicurare il riposo e la prosperità della Francia.

Continui essa dunque a prestare la sua cooperazione all' autorità, e in breve il paese potrà adempire nella calma l' atto solenne che deve inaugurare una nuova Era per la Repubblica.

Fatto al palazzo dell'Eliseo il dì 8 dicembre 1851.

LUIGI NAPOLEONE BONAPARTE.

83.

Costituzione della Repubblica Francese.

LUIGI NAPOLEONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

AL POPOLO FRANCESE

FRANCESI!

Quando nel mio proclama del 2 dicembre io vi espressi lealmente quali erano a senso mio le condizioni vitali del potere in Francia, non avea la pretensione, tanto comune ai giorni nostri, di sostituire una teoria personale all' esperienza dei secoli. Cercai anzi quali fossero nel passato i migliori esempi da seguire, quali uomini gli aveano dati, e qual bene ne era risultato.

Quindi riconobbi consentaneo alla logica di preferire i precetti del genio alle dottrine speciose d'uomini amanti delle astrattezze. Presi a modello le politiche istituzioni che già nel principio di questo secolo, in circostanze analoghe, hanno consolidato

la scossa società, ed innalzato la Francia ad un alto grado di prosperità e di grandezza.

Presi a modello le istituzioni che invece di scomparire al primo soffio delle agitazioni popolari, non sono state rovesciate che dall'intera Europa coalizzata contro di noi. In una parola, io dissi a me stesso: giacchè la Francia da cinquant'anni in poi non progredisce che in virtù dell'organizzazione amministrativa, militare, giudiziaria, religiosa, finanziaria del Consolato e dell'Impero, perchè non adotteremmo ancora le istituzioni politiche di quell'epoca? Sorte dallo stesso pensiero, devono portare in sè medesime lo stesso carattere di nazionalità, e di utilità pratica.

Infatti, siccome io lo ricordai nel mio proclama, la nostra società attuale, giovi il rammentarlo, non è altro che la Francia rigenerata dalla rivoluzione dell'89 ed organizzata dall'Imperatore. Altro non rimane dell'antico reggimento che grandi rimembranze e grandi benefizii. Ma tuttociò che allora era organizzato è stato distrutto dalla rivoluzione, e tuttociò ch'è stato organizzato dopo la rivoluzione, e che esiste ancora, è stato organizzato da Napoleone.

Noi non abbiamo più nè provincie, nè paesi di Stato, nè Parlamenti, nè intendenti, nè appaltatori generali, nè costumi diversi, nè diritti feudali, nè classi privilegiate in possesso esclusivo d'impieghi civili e militari, nè giurisdizioni religiose differenti.

A tante cose con lei incompatibili, la rivoluzione avea fatto subire una riforma radicale; ma essa non avea niente fondato di definitivo. Il Primo Console soltanto ristabilì l'unità, la gerarchia ed i veri principii del governo. Essi sono ancora in vigore. Così l'amministrazione della Francia affidata a prefetti, sottoprefetti e *maires*, che sostituirono l'unità alle commissioni direttoriali; la decisione, al contrario, degli affari, affidata ai consigli, dal comune fino al dipartimento. Così la magistratura resa stabile dall'inamovibilità dei giudici, dalla gerarchia dei tribunali; la giustizia resa più facile dalla circoscrizione delle attribuzioni, dalla giustizia di pace fino alla Corte di Cassazione. Tutto ciò è ancora in piedi.

Nel modo stesso, il nostro ammirabile sistema finanziario, la Banca di Francia, lo stabilimento dei *budgets*, la Corte dei Conti, l'organizzazione della polizia, i nostri regolamenti militari risalgono a quell' epoca.

Da cinquant' anni è il codice Napoleone che regola gl' interessi dei cittadini fra loro: è ancora il concordato che regola i rapporti dello Stato con la Chiesa. Finalmente la più gran parte delle provvidenze che concernono i progressi dell' industria, del commercio, delle lettere, delle scienze, delle arti, dai regolamenti del Teatro Francese fino a quelli dell'Istituto, dall' istituzione degli esperti fino alla formazione della Legion d'Onore, sono state fissate dai decreti di quell' epoca. Può dunque affermarsi che l'ossatura del nostro edifizio sociale è l'opera dell' Imperatore, ed essa ha resistito alla sua caduta e a tre rivoluzioni.

Perchè con la stessa origine, le istituzioni politiche non avrebbero esse le stesse probabilità di durata?

N'era già da molto tempo convinto, ed è per questo che io sottoposi al vostro giudizio le basi principali d'una costituzione, tolta ad imprestito da quella dell'anno 8. Approvate da voi diverranno il fondamento della nostra costituzione politica.

Esaminiamone lo spirito:

Nel nostro paese, monarchico da ottocento anni, il potere centrale è sempre andato aumentando. La podestà regia ha distrutto i grandi vassalli; le stesse rivoluzioni hanno fatto sparire gli ostacoli che si opponevano all'esercizio rapido ed uniforme dell'autorità. In questo paese di centralizzazione, l'opinione pubblica ha sempre attribuito al capo del governo tanto il bene che il male. Onde, scrivere in testa ad una carta, che questo capo è irresponsabile, val quanto mentire al sentimento pubblico, e volere stabilire una finzione che tre volte scomparve allo strepito delle rivoluzioni.

La costituzione attuale proclama al contrario che il capo che avete eletto è risponsabile dinnanzi a voi, che ha sempre il diritto di fare appello al vostro giudizio sovrano, affinchè nelle circostanze solenni, voi possiate continuargli o ritirargli la vostra fiducia.

Essendo risponsabile, bisogna che la sua azione sia libera e senza incagllo. Quindi l'obbligo di aver dei ministri che siano gli ausiliari onorati e potenti del suo pensiero, ma che non formino più un consiglio responsabile, composto di membri solidali: ostacolo giornaliero all'impulso particolare del capo dello Stato, espressione d'una politica emanata dalle Camere, e per questo stesso esposto a dei cambiamenti frequenti che impediscono ogni intendimento d'illazione, ogni applicazione d'un sistema regolare.

Nondimeno, più un uomo è alto locato, più egli è indipendente, più la confidenza che il popolo ha posta in lui è grande, e più egli ha bisogno di consigli illuminati e coscienziosi. Quindi la formazione d'un Consiglio di Stato, d'ora in poi vero consiglio del governo, prima ruota del nostro nuovo organamento, riunione d'uomini pratici, che fanno progetti di leggi nelle speciali commissioni, le discutono ad uscio chiuso, senza ostentazione oratoria, in assemblea generale, e le presentano in seguito all'accettazione del corpo legislativo. Così il potere è libero nei suoi movimenti, rischiarato nel suo incedere.

Quale sarà ora il sindacato esercitato dalle Assemblee? Una Camera che prende il titolo di Corpo Legislativo, vota le leggi e le imposte. Essa è eletta con suffragio universale senza squittinio di lista. Il popolo scegliendo isolatamente ogni candidato, può più facilmente apprezzare il merito di ciascuno di loro.

La Camera non è composta che di circa due cento sessanta membri. Questa è una prima guarentigia della calma delle deliberazioni, poichè troppo sovente si vide nelle assemblee la mobilità e l'ardore delle passioni crescere in ragione del numero.

Il rendiconto delle sedute che deve istruire la nazione non è più abbandonato come altre volte allo spirito di parte di ciascun giornale; una pubblicazione uffiziale redatta per opera del presidente della Camera è soltanto permessa.

Il Corpo legislativo discute liberamente la legge, l'adotta o la respinge; ma non vi introduce all'improvviso quegli ammendamenti che scompongono spesso tutta l'economia d'un sistema e l'insieme del progetto primitivo. A più forte ragione egli non ha più quella iniziativa parlamentare che era la sor-

gente di tanti gravi abusi, e che permetteva ad ogni deputato di sostituirsi sotto qualunque pretesto al governo, presentando i progetti meno studiati, meno approfonditi.

La Camera non essendo più in presenza di ministri, ed i progetti di legge essendo sostenuti da oratori del Consiglio di Stato, il tempo non si perde in vane interpellanze, in accuse frivole, in lotte appassionate delle quali l'unico scopo era di rovesciare i ministri per surrogarli. Così dunque le deliberazioni del corpo legislativo saranno indipendenti; ma le cause di sterili agitazioni saranno state soppresse, e salutevole lentezza portata ad ogni modificazione della legge. I mandatarî della nazione faranno con maturità gravi cose.

Un'altra assemblea prende il nome di Senato. Essa sarà composta di elementi che in tutto il paese creano le legittime influenze: il nome illustre, la fortuna, l'ingegno ed i servizi resi.

Il Senato non è più, come la Camera dei Pari, il riflesso della Camera dei Deputati, ripetendo, a pochi giorni d'intervallo, le stesse discussioni sopra un altro tono. Egli è il depositario del patto fondamentale, e delle libertà compatibili colla costituzione; ed è unicamente sotto il rapporto dei grandi principii sui quali è basata la nostra società, che egli esamina tutte le leggi, e ne propone delle nuove al Potere esecutivo. Egli interviene, sia per risolvere ogni grave difficoltà che potrebbe nascere durante l'assenza del corpo legislativo, sia per ispiegare il testo della costituzione ed assicurare quanto è necessario al suo andamento. Egli ha il diritto di annullare qualunque atto arbitrario e illegale, e godendo così di quella considerazione che è dovuta ad un corpo esclusivamente occupato dell'esame dei grandi interessi, o dell'applicazione dei grandi principii, egli adempie nello Stato l'uffizio salutevole, indipendente, conservatore degli antichi Parlamenti.

Il Senato non sarà come la Camera dei Pari, trasformato in Corte di giustizia: egli conserverà il suo carattere di moderatore supremo, giacchè lo sfavore colpisce sempre i corpi politici, quando il santuario dei legislatori diviene un tribunale criminale. La imparzialità del giudice è troppo spesso posta in dubbio e perde il suo prestigio dinnanzi all'opinione, la quale

giunge fino ad accusarlo di esser l'istrumento della passione, o dell'odio.

Un'Alta Corte di Giustizia, scelta nell'alta magistratura, avente per giurati dei membri dei consigli generali di tutta la Francia, reprimerà sola gli attentati contro il capo dello Stato e la sicurezza pubblica. L'Imperatore diceva al consiglio di Stato « *Una costituzione è l'opera del tempo; non si saprebbe lasciare una strada troppo larga ai miglioramenti.* » Onde la presente costituzione non ha fissato se non quello che era impossibile di lasciare incerto. Essa non ha chiuso in un cerchio di ferro i destini d'un gran popolo; ha lasciato ai cambiamenti una larga via perchè vi siano nelle grandi crisi altri mezzi di salute che l'espediente disastroso delle rivoluzioni.

Il Senato può di concerto col governo modificare tutto ciò che non è fondamentale nella costituzione; ma in quanto alle modificazioni da farsi alle prime basi, sanzionate dai vostri suffragi, esse non possono divenir definitive che dopo aver ricevuto la vostra ratifica.

Così il popolo riman sempre padrone del suo destino. Niente si fa di fondamentale senza la sua volontà. Tali sono le idee, tali i principii, dei quali voi mi avete data autorità di fare l'applicazione. Possa questa costituzione dare alla nostra patria giorni di calma, e di prosperità! Possa essa prevenire il ritorno di quelle lotte intestine nelle quali la vittoria, per quanto legittima sia, è sempre comprata a caro prezzo! Possa la sanzione che voi avete data ai miei sforzi esser benedetta dal Cielo! Allora la pace sarà assicurata all'interno ed all'esterno, i miei voti saranno soddisfatti, la mia missione compiuta!

Palazzo delle Tuileries il 14 gennaio 1852.

Luigi Napoleone Bonaparte.

Costituzione fatta in virtù dei poteri delegati dal Popolo Francese a Luigi Napoleone Bonaparte col voto de' 20 e 21 dicembre 1851.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Considerando che il Popolo Francese è stato chiamato a pronunziare sulla risoluzione seguente:

« Il popolo vuole il mantenimento dell'autorità di Luigi Na-
» poleone Bonaparte, e gli dà i poteri necessarii per fare una
« Costituzione secondo le basi stabilite nel suo proclama del 2
« dicembre. »

Considerando che le basi proposte all'accettazione del popolo erano:

« 1. Un capo responsabile nominato per dieci anni.

« 2. Dei ministri dipendenti unicamente dal Potere esecutivo.

« 3. Un consiglio di Stato formato dagli uomini più distinti
« che prepara le leggi, e ne sostiene la discussione dinnanzi
« il corpo legislativo.

« 4. Un corpo legislativo che discute e vota le leggi, nomi-
« nato col suffragio universale, senza squittinio di lista che falsa
« l'elezione.

« 5. Una seconda assemblea formata di tutte le illustrazioni
« del paese, potere ponderatore, guardiano del patto fondamen-
« tale e delle libertà pubbliche. »

Considerando che il Popolo ha risposto affermativamente con sette milioni cinquecento mila suffragi;

Promulga la Costituzione del tenore seguente:

Tit. 1. — Art. 1. La costituzione ammette, conferma, e guarentisce i grandi principii proclamati nel 1789, i quali formano le basi del diritto pubblico dei Francesi.

Tit. II. — *Forma del governo della Repubblica.*

Art. 2. Il governo della Repubblica Francese è confidato per 10 anni al Principe Luigi Napoleone Bonaparte, attuale Presidente della Repubblica.

Art. 3. Il Presidente della Repubblica governa per mezzo dei Ministri, del Consiglio di Stato, del Senato, e del Corpo Legislativo.

Art. 4. Il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Presidente della Repubblica, del Senato e del Corpo Legislativo.

Tit. III. — *Del Presidente della Repubblica.*

Art. 5. Il Presidente della Repubblica è responsabile al Popolo Francese, al quale ha sempre diritto di fare un appello.

Art. 6. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato; comanda le forze di terra e di mare, dichiara guerra, fa trattati di pace, alleanza, e commercio, nomina a tutti gl' impieghi e fa tutti i regolamenti e decreti necessarii all'esecuzione delle leggi.

Art. 7. La giustizia vien resa in suo nome.

Art. 8. Egli solo ha l'iniziativa delle leggi.

Art. 9. Egli ha il diritto di grazia.

Art. 10. Egli sanziona e promulga le leggi ed i *Senatus Consulti.*

Art. 11. Egli presenta ogni anno al Corpo Legislativo ed al Senato, per mezzo di un messaggio, lo stato degli affari della Repubblica.

Art. 12. Egli ha diritto di dichiarare lo stato d'assedio in uno od in più dipartimenti, sotto condizione di riferirne al Senato nel più breve termine possibile. Le conseguenze dello stato d'assedio sono regolate dalla legge.

Art. 13. I ministri dipendono solo dal Capo dello Stato; essi sono responsabili unicamente degli Atti del Governo che li risguardano; non vi ha solidarietà fra di loro, e possono essere posti in istato d'accusa soltanto dal Senato.

Art. 14. I ministri, i membri del Senato e del Corpo Legi-

slativo e del Consiglio di Stato, gli officiali delle forze di terra e di mare, i magistrati ed i pubblici funzionari, prendono il seguente giuramento — *Io giuro obbedienza alla Costituzione, e fedeltà al Presidente.*

Art. 15. Un Senatus-Consulto fissa la somma stanziata annualmente al Presidente della Repubblica durante l'intero corso delle sue funzioni.

Art. 16. Se il Presidente della Repubblica muore prima che sia spirato il termine de' suoi poteri, il Senato deve convocare la nazione, affinchè proceda ad una novella elezione.

Art. 17. Il Capo dello Stato ha il diritto d'indicare al popolo per mezzo di atto segreto depositato negli archivi del Senato, il nome del cittadino ch'egli raccomanda nell'interesse della Francia alla confidenza del popolo ed al suo suffragio.

Art. 18. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato governa colla cooperazione dei ministri in carica, i quali si costituiscono in Consiglio di Governo, e deliberano a maggioranza di voti.

Tit. IV. — *Del Senato.*

Art. 19. Il numero dei Senatori non potrà eccedere 150: pel primo anno è fissato a 80.

Art. 20. Il Senato è composto: 1. dei Cardinali, Marescialli; Ammiragli; 2. de' cittadini che il Presidente della Repubblica crederà degni d'essere innalzati alla dignità di Senatori.

Art. 21. I Senatori sono inamovibili ed a vita.

Art. 22. Le funzioni loro sono gratuite. Nonostante, il Presidente della Repubblica potrà assegnare una dotazione personale non eccedente 30,000 fr. annuali a que' Senatori che la meritassero per riguardo ai servigi resi, od alla loro condizione di fortuna.

Art. 23. Il Presidente ed i vice Presidenti del Senato son nominati dal Presidente della Repubblica, e scelti fra Senatori. Son nominati per un'anno. Lo stipendio del Presidente del Senato è fissato da un decreto.

Art. 24. Il Presidente della Repubblica convoca e proroga il

Senato: fissa la durata delle sessioni per decreto. Le sedute del Senato non sono pubbliche.

Art. 25. Il Senato è il custode del patto fondamentale e delle pubbliche libertà. Nessuna legge può essere promulgata se prima non gli fu sottomessa.

Art. 26. Il Senato può opporsi alla promulgazione di quelle leggi che

1. fossero contrarie, o contenessero un attacco alla Costituzione, alla Religione, alla morale, alla libertà dei culti, alla libertà individuale, alla eguaglianza dei cittadini davanti la legge all'inviolabilità della proprietà, ed al principio della inamovibilità della magistratura;

2. potessero compromettere la difesa del territorio.

Art. 27. Il Senato regola con senatus consulto:

1. la Costituzione delle Colonie e dell'Algeria;

2. tutto ciò a cui non venne provveduto dalla Costituzione, e che pure è necessario pel suo andamento;

3. il senso degli articoli della costituzione che possono dar luogo a diverse interpretazioni.

Art. 28. Questi senatus-consulti saranno sottomessi alla sanzione del Presidente della Repubblica, e da questo promulgati.

Art. 29. Il Senato conferma od annulla tutti gli atti che gli vengono denunziati come incostituzionali dal governo, o denunziati per la medesima causa da petizioni dei cittadini.

Art. 30. Il Senato, per mezzo d'un rapporto indirizzato al Presidente della Repubblica, può esporre le basi de' progetti di leggi di grande interesse nazionale.

Art. 31. Egli può egualmente proporre modificazioni alla Costituzione. Se la proposta è adottata dal potere esecutivo, vi sarà statuito da un senatus-consulto.

Art. 32 Nullameno ogni modificazione alle basi fondamentali della Costituzione, quali furono adottate dal popolo francese, sarà sottomessa al suffragio universale.

Art. 33. In caso di scioglimento del Corpo legislativo, e fino alla nuova convocazione di questo, il Senato, sulla proposta del Presidente della Repubblica, provvederà con misure d'urgenza a tutto quanto è necessario per l'andamento del governo.

Tit V. — *Del Corpo Legislativo.*

Art. 34. L'elezione ha per base il numero della popolazione.

Art. 35. Vi sarà un deputato al Corpo Legislativo per ogni 35,000 elettori.

Art. 36. I deputati saranno eletti a suffragio universale senza scrutinio di lista.

Art. 37. Essi non avranno alcun assegnamento.

Art. 38. Essi vengono eletti per sei anni.

Art. 39. Il Corpo Legislativo discute e vota i progetti di leggi e le tasse.

Art. 40. Ogni emendamento adottato dalla Commissione incaricata d'esaminare un progetto di legge dovrà essere senza discussione rimandato al Consiglio di Stato dal Presidente del Corpo Legislativo. Se l'emendamento non è adottato dal Consiglio di Stato, non potrà essere sottomesso alla discussione del Corpo Legislativo.

Art. 41. Le ordinarie sessioni del Corpo Legislativo durano tre mesi: le sue sedute son pubbliche; ma la domanda di cinque membri basta per farlo costituire in comitato segreto.

Art. 42. Il rendiconto delle sedute del Corpo Legislativo mediante i giornali, e ogni altro mezzo di pubblicità, dovrà solo consistere nella riproduzione dei processi verbali redatti al finire di ciascuna seduta per cura del Presidente del Corpo Legislativo.

Art. 43. Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Corpo Legislativo sono nominati dal Presidente della Repubblica per un anno; devono essere scelti fra i deputati. Un decreto fisserà lo stipendio del Presidente del Corpo Legislativo.

Art. 44. I Ministri non possono essere membri del Corpo Legislativo.

Art. 45. Il diritto di petizione si esercita davanti al Senato. Nessuna petizione può venire indirizzata al Corpo Legislativo.

Art. 46. Il Presidente della Repubblica convoca, aggiorna, proroga e discioglie il Corpo Legislativo. In caso di scioglimento, il Presidente della Repubblica ne dee convocare un altro nel termine di sei mesi.

Tit. VI. — *Del Consiglio di Stato.*

Art. 47. Il numero dei Consiglieri di Stato in servizio ordinario è da 40 a 50.

Art. 48. I Consiglieri di Stato sono nominati dal Presidente della Repnbblica e da lui possono essere destituiti.

Art. 49. Il Consiglio di Stato è presieduto dal Presidente della Repubblica, ed in di lui assenza dalla persona che egli destina come Vice-Presidente del Consiglio di Stato:

Art. 50. Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto la direzione del Presidente della Repubblica, di redigere i progetti di leggi e regolamenti di pubblica amministrazione, e di sciogliere le difficoltà insorte in materie amministrative.

Art. 51. Egli sostiene in nome del governo la discussione dei progetti di leggi davanti al Senato ed al Corpo Legislativo. I Consiglieri di Stato incaricati di parlare in nome del Governo sono designati dal Presidente della Repubblica.

Art. 52. Lo stipendio d'ogni Consigliere di Stato è di 25,000 franchi.

Art. 53. I ministri hanno grado, sede, e voto deliberativo nel Consiglio di Stato.

Tit. VII. — *Dell'Alta Corte di Giustizia.*

Art. 54. Un'Alta Corte di giustizia giudicherà senza appello, e senza ricorso in Cassazione, le persone che saranno rinviate innanzi ad essa come accusate di delitti, attentati, o cospirazioni contro il Presidente della Repubblica, e contro la interna ed esterna sicurezza dello Stato. Essa non potrà procedere che in virtù d'un decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 55. Un Senatus-Consulto determinerà l'organizzazione dell'Alta Corte di Giustizia.

Tit. VIII. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 56. Le disposizioni dei Codici, delle leggi, e dei regolamenti esistenti che non sono contrarie alla presente costitu-

zione, rimangono in vigore, finchè non vengano revocate legalmente.

Art. 57. L'organico municipale sarà determinato da una legge. I Sindaci verranno nominati dal potere esecutivo, e potranno essere scelti, anche fuori del Consiglio Municipale.

Art. 58. La presente Costituzione sarà in vigore dal giorno in cui i grandi Corpi dello Stato ch'essa organizza saranno costituiti. I decreti emanati dal Presidente della Repubblica, dalla data del 2 dicembre fino a quell'epoca, avranno forza di legge.

Dato al Palazzo delle Tuileries, questo giorno 14 di gennaio 1852.

LUIGI NAPOLEONE.

Munita del gran sigillo
Il Guardasigilli, e Ministro di Giustizia
E. Rouher.

81. A

Tre lettere politiche di Massimo d'Azeglio estratte dal volume: L'Italie politique de 1847 *à* 1865 *correspondance politique de Massimo d'Azeglio. Parigi* 1867.

24 Mai 1852.

A Monsieur Eugène Rendu.

Un petit mot d'explication, à vous notre avocat toujours dévoué, sur ce qui vient de se passer ici. Comme bien vous pensez, on a fait beaucoup de commérages: un ministère n'est pas culbuté sans qu'on jase à tort et à travers; vous saurez, vous, le dessous des cartes; je n'ai pas besoin de vous demander la discrétion.

Depuis la fameuse séance du 5 février, la séance du Connubio, j'étais assez fraîchement avec Cavour. Figurez-vous que mon cher collègue, sans dire gare, avait arrangé l'affaire sous main avec Rattazzi, et qu'il avait fait son speech, qui engageait si fort le ministère, sans m'en parler. Ce jour-là, — comme tant d'autres jours, depuis cette ennuyeuse blessure, — j'étais au lit avec la fièvre, et le conseil des ministres se tenait chez moi. Cavour, au pied de mon lit, prend un des ministres dans l'embrasure de la fenêtre, et lui dit quelque chose comme: Ce Menabrea m'ennuie, et je suis tenté de renoncer à son appui. » Je ne sus rien autre chose: l'intrigue avait été conduite par F. M. V. Au sortir de chez moi, l'explosion avait eu lieu à la chambre.

Nous étions dans des circonstances bien graves, je ne voulus pas que le public fût mis au fait des divisions intérieures, et voulant voir venir, je fis comme ce général qui, désobéi par sa troupe, se met pourtant à sa tête pour cacher à l'ennemi la sédition. Mais vous comprenez que la situation ne pouvait pas se prolonger bien longtemps.

Je n'avais jamais, moi, pactisé avec le centre gauche; j'entendais qu'il vînt à nous, et non pas nous à lui; grande différence entre Cavour et moi!

Donc, quand l'autre jour Rattazzi s'est trouvé porté à la présidence de la chambre par la grâce du cher auteur du Connubio, la mesure a été comble; et, l'humilité chrétienne n'étant malheureusement pas de mise en politique, je ne pouvais accepter ce soufflet. D'ailleurs, il s'agit bien de questions de personnes! Il s'agissait de savoir si le ministère et sa politique s'en allaient à la dérive.

Le jour de l'élection, j'etais encore au lit (pauvre président du conseil! comme vous voyez; — Circonstance atténuante: j'ai gagné ma blessure en me battant pour le pays.) J'apprends la nomination de Rattazzi; j'écris au roi que, forcé de garder trop souvent et la chambre, et le lit, je suis dans l'impossibilité de me défendre contre l'intrigue, et que je lui remets ma démission.

Le roi l'accepta avec celle du cabinet tout entier, me char-

geant de constituer une administration nouvelle, ce que je viens de faire en exclnant Cavour et Farini. Ils me souffletaient en faisant nommer Rattazzi; je les ai mis à la porte.

Il y allait de ma dignitè personnelle, en même temps que du maintien de notre programme politique. J'ai dû agir ainsi et rester ministre. Mais, grand Dieu! quand pourrai-je me tirer du tourbillon? Je ne puis pas faire longtemps encore ce métier; mes forces s'y refusent; et dés que je trouverai un joint, vous verrez si je suis sincère.

Je n'ai pu faire rentrer dans l'administration nouvelle un ancien et excellent collègue, M. Galvagno. Une sorte de petit imbroglio l'avait fait sortir du ministère de l'interieur il y a trois mois. Il en a, je le crains, conservé quelque petite chosette contre moi; ce qui m'afflige, car c'est un homme d'un beau caractère, et un cœur d'or. Je l'ai toujours aimé autant qu'estimé. Qu'on fait peu ce que l'on veut, méme quand on est au pouvoir! Bien mauvaise expression: ce qu'il faut dire, ce n'est pas être « au pouvoir, mais au devoir. »

Soyons-y jusqu'au bout; mais Dieu sait!..,

Adieu; je devais ces détails à votre amitiè, je vous les griffonne à la hâte.

B

Au même.

Cornegliano, 11 juillet 1852.

MON CHER AMI.

Je vous remercie de votre bonne lettre, à laquelle je n'ai pas répondu plutôt a cause de la recrudescence de seccatura qui m'a assailli, comme de raison, les derniers jours de mon sejour a Turin. J'ai transporté mes pénates à Cornegliano, Riviera di Ponente, où je m'occupe á m'occuper le moins possible, car j'étais exténué par les huit mois de session et par un travail que mon état de santé rend doublement fatigant.

Je suis bien sensible, croyez-le, au vif intérêt que vous prenez soit à nos affaires, soit au rôle que personellement je me trouve y devoir jouer. Il paraît réellement que la Providence n'abandonne pas les hommes de bonne volonté, puisque c'est là à peu pres mon seul mérite, et que malgré bien des écueils et des difficultées, nous sommes parvenus jusqu'ici à maintenir notre programme intact.

J'ai reçu les livres que vous avez eu la bonté de m'envoyer, et dont je vous remercie sincèrement. C'est une grande question pour nous comme pour tout le monde: préparer la génération nouvelle! On comprend, à ce qu'il paraît, qu'il faut bâtir sur la religion; seulement, à mon avis, ce qui peut faire renaître la foi, ce ne sont ni les processions, ni des boutiques plus ou moins fermées, par décret, les dimanches; mais bien plutôt la charité, l'humilité, et toutes les vertus *chrétiennes prêchées d'exemple*. E voilà ce qui me semble être assez peu compris par bien des gens. Basta, Dio provvederà!

Rappelez-moi au souvenir de M. Doubet, et croyez-moi tout à vous.

C

Novembre 1852.

Au Même.

Eh! oui, mon cher ami, me voilà libre; et je pousse le cri d'un homme qui s'est debarassé du poids dont sa poitrine était chargée; ouf! J'avais accepté le gouvernail quand il était démontrè que j'y pouvais manœvrer avec plus de profit qu'un autre pour le pays. J'ai eu le bonheur de le tirer d'un bien mauvais pas, et de nous sortir des ecueils sans trop d'avaries. Maintenant le navire est radoubé, et j'ose dire que les voiles peuvent flotter au vent. Je quitte mon banc de quart; à un autre! Cet autre, que vous connaissez, est d'une activité diabolique, et fort dispos de corps comme d'esprit; et puis cela lui fait tant de plaisir!

Quant à moi, outre que je ne suis pas « dévoré d'ambition » je n'en puis plus physiquement; depuis trois ans je m'assassine et les affaires eussent fini par en souffrir. J'ai à me reprocher, je vous le dis franchement, de n'avoir pas mis assez d'activité dans les dernières affaires de Rome. On a fait quelques sottises, qu'une action personnelle plus minutieuse de ma part aurait sans doute prévenues.

A propos de sottises, peut-être avez-vous entendu dire quelque chose de notre querelle avec votre ministre à Turin, M. de B.., On a brodé la-dessus; voici le vrai. — Il s'agissait, vous le savez, de l'internement d'un de vos réfugiés de Nice, un avocat. Cet individu avait sollicité un délai pour cause de santé de sa femme. J'avais consulté confidentiellement, par déférence pour votre gouvernement, le représentant de la France.

Voilà-t-il pas, qu'après je ne sais quel délai, M. de B... m'écrit un billet dans lequel il me disait qu'il suffisait d'être des... quelque chose comme « canailles » pour être protégés par moi et par le gouvernement piémontais. Je lui envoyai mes témoins, l'un desquels était La Marmora. Le billet fut retiré, et une réparation consentie.

J'ai gardé le dossier.

Enfin, on va se reposer de tout cela. Bien des choses à M. Doubet.

Tout à vous.

85 A.

Proclama dello I. R. Comando Militare di Lombardia.

I deplorabili disordini di ieri furono provocati da un partito il quale, impotente a raggiungere lo scopo cui tende, ricorre ai mezzi più indegni per turbare il tranquillo cittadino nella sua sicurezza e ne' suoi passatempi di carnevale, per danneggiare il commerciante e l'operaio nel suo guadagno, e per suscitare negli animi la diffidenza.

Nella mia qualità di comandante di questa città, ho in mano il potere di render vani i tentativi di tale partito, e di tutelare il pacifico cittadino ne' suoi divertimenti, come nell'esercizio della sua industria; e perciò gli abitanti di Milano non devono abbandonarsi a timori, ma confidare nella vigilanza e nella protezione delle autorità.

Milano, il 7 febbraio 1853.

L'I. R. Tenente Maresciallo
Conte Strassoldo.

Al detto proclama la *Gazzetta officiale di Milano* faceva seguire il seguente articolo, comunicatole, ben s'intende, dal Governo.

La quiete pubblica è stata ieri turbata. Il partito sovversivo, cui grava che i tranquilli cittadini si abbandonino agli innocenti piaceri del carnevale, ha voluto sacrificare nuove vittime alle sue velleità rivoluzionarie. Ieri, verso le sei pomeridiane, si videro capannelli per la città. Alcuni militari furono parzialmente aggrediti. L'autorità *diede in tempo* le sue disposizioni; forti pattuglie percorsero la città: furono arrestati parecchi individui armati di lunghi stili e muniti di grimaldelli; e durando ancora tra noi lo stato d'assedio, saranno processati e giudicati militarmente.

All' ora *degli spettacoli serali, la quiete era abbastanza ristabilita* da non impedire l' intervento ai regi teatri, che rimasero aperti.

Si deplorano alcuni feriti e morti tra i militari ed i civili. Furono *tentati uomini del popolo con denaro* e con eccitamenti d' ogni genere; ma il *buon senso dei cittadini respinse i seduttori; e tutto il popolo non solo rimase tranquillo, ma condannò apertamente il pazzo tentativo* come opera di vera empietà e di demenza.

L'autorità è forte, e saprà far rispettare l'ordine e la pubblica sicurezza con tutti i mezzi rigorosi che saranno richiesti dalle circostanze.

Nelle provincie la quiete pubblica non è stata punto turbata.

B.

I. R. COMANDO MILITARE DELLA LOMBARDIA.

Notificazione.

La *continuazione dei disordini* in questa città, e le micidiali aggressioni di singoli militari da parte dei sediziosi rendono indispensabile la più energica esecuzione dello stato d' assedio.

Perciò, mentre saranno con tutto rigore applicate le disposizioni del proclama 10 marzo 1849 di S. E. il Feld-Maresciallo conte Radetzky, vengono emanate le seguenti prescrizioni:

1. È proibita ogni unione di più di tre persone sulla pubblica via, e le pattuglie potranno, ove occorra, far anche uso delle armi contro coloro che fossero côlti in contravvenzione a questo divieto, e che non si separassero alla intimazione loro fatta all' uopo.

2. Tutti gli individui, che per il disposto della notificazione 12 aprile 1851, n.° 837. II. P., di questo I. R. Comando Militare sono obbligati a notificare gli individui cui danno alloggio entro dodici ore da che gli hanno accolti nelle rispettive case,

vengono diffidati ad obbedirvi sotto comminatoria di una multa di 300 lire da infliggersi già alla prima contravvenzione, e da commutarsi in arresto equipollente quando non avessero i mezzi di pagare la multa.

In caso di recidiva, sarà raddoppiata la multa o l'arresto di sopra comminato. Potranno inoltre essere assoggettati alle pene di legge siccome complici degli individui che avessero presso di sè accolti e non notificati entro il termine di sopra accennato.

Milano, il 7 febraio 1853.

L'I. R. Tenente Maresciallo

Conte Strassoldo.

A questo nuovo proclama la *Gazzetta* fe' seguire queste altre notizie.

Sono state prese nuove disposizioni per assicurare sempre più la tranquillità pubblica, e prevenire qualunque nuovo attentato contro la vita e la proprietà de' cittadini.

La severa sorveglianza dell'autorità si è specialmente vôlta sugli operai sedotti.

Del resto la quiete pubblica è perfettamente ristabilita.

Nelle provincie nè anche il più piccolo disordine.

86 A.

Proclama agli abitanti del regno Lombardo-Veneto.

A rettifica e completamento delle pubblicazioni contenute nella *Gazzetta di Milano* del 7 febbraio corrente, numero 38, trovo di notificare quanto segue:

Un'orda di malfattori, armati di stili, aggredì proditoriamente, il 6 corrente sull'imbrunire del giorno, nelle contrade delle città di Milano singoli ufficiali e soldati, dei quali dieci rimasero morti e 54 furono più o meno gravemente feriti.

Penetrato dal più profondo orrore contro il più nefando di tutti i delitti, qual'è l'assassinio prezzolato, sono costretto di adottare severe misure contro la città di Milano, ed ho perciò ordinato, in base alle comminatorie notificate col mio proclama del 19 luglio 1851, quanto segue:

1. La città di Milano viene posta nel più stretto stato d'assedio, il quale, con tutte le sue conseguenze, verrà mantenuto col massimo rigore.

2. Verranno allontanati dalla città di Milano tutti i forestieri sospetti.

3. La città di Milano dovrà provvedere al sostentamento dei feriti per tutta la loro vita, come altresì per quello delle famiglie degli uccisi.

4. Sino alla consegna e punizione dei promotori ed istigatori dei commessi misfatti la città di Milano avrà da pagare all'intiera guarnigione, straordinariamente affaticata in causa di questi fatti, delle straordinarie competenze; dalla cui contribuzione saranno però esentati gli individui notoriamente devoti al Governo, a qualunque classe della popolazione essi appartengano.

5. Mi riservo di infliggere alla città di Milano, secondo il risultato delle inquisizioni, la ben meritata ulteriore pena e contribuzione.

A quiete di tutti rendo poi noto che *la pubblica tranquillità non è stata turbata in alcun altro luogo del regno.*

Verona, 9 febbraio 1853.

Il Governatore generale civile e militare
del regno Lombardo-Veneto
Feld-Maresciallo RADETZKY.

Il *Foglio ufficiale di Verona*, sotto la data del 10 febbraio, conteneva il seguente articolo riprodotto nella *Gazzetta ufficiale di Milano* del 12.

Verona, 10 febbraio. — Lo scelerato partito che, mettendo in opera tutti i mezzi, anche i più iniqui, cerca con ogni sforzo di turbare la pubblica quiete e l'ordine sociale; e niente curando il ben essere e la felicità del tranquillo cittadino, la calpesta anzi per riuscire nei malvagi suoi divisamenti, osò tentare un nuovo colpo, che però fu mandato a vuoto dalla fedeltà delle II. RR. truppe e dalle energiche misure prese dalle autorità.

Una turba di popolaccio, a ciò pagata e sedotta da molte persone *in parte forestiere*, commise a Milano il dì 6 del corrente orribili misfatti. Ufficiali e soldati, i quali pacificamente e senza nessun sospetto soli passeggiavano per le contrade della città, furono proditoriamente assaliti verso le 6 ore della sera da sicari armati di pugnale, ed alcuni uccisi e molti feriti; si ardì persino dare un improvviso assalto alla gran guardia, ed erigere barricate in diversi punti della città.

L'esito d'una impresa, non meno empia che pazza, non poteva essere dubbioso: l'attacco repentino fatto alla gran guardia venne respinto; le barricate furono distrutte, e molti degli assassini colle armi alla mano furono fatti prigionieri, e *la pubblica tranquillità* in breve ora *ristabilita.*

Furono già prese le più forti misure per punire i malfattori, ed impedire il rinnovamento di qualsivoglia altro tentativo di sturbare la pubblica quiete. *Il pacifico cittadino può ormai senza timore ritornare alle sue giornaliere occupazioni*, conciossiachè gli sieno ora, mercè i presi provvedimenti, assicurati i frutti

delle sue oneste fatiche, di cui cerca spogliarlo quell' iniquo partito che, nel sovvertimento della società nulla avendo a perdere, anzi sperando guadagno dall'anarchia e dal disordine, si sforza con ogni arte di condurre ad effetto i suoi perversi macchinamenti.

Il reo sarà colpito dalla ben meritata pena; ma il sangue già sparso e quello che sarà versato ad espiazione de' commessi misfatti, cadrà sul capo di quelli che dal loro sicuro nascondiglio, ove stanno celati senza alcun pericolo della loro vita, continuano a spargere le loro malvage e sovvertitrici dottrine; coi denari seducendo gl'incauti, e facendone molti e molti miseramente perire; chè a cotesti scelerati nulla importa il far perdere agli altri la vita, purchè possano, salvo però sempre la propria, eseguire i loro scelerati disegni.

Ma ciò non verrà loro fatto; e l'ottenere il loro scopo sarà ad essi vietato dalla provata fedeltà e dall'invitto valore dell'esercito imperiale, dalla vigilanza e dallo zelo delle imperiali autorità, e dal *retto sentire della parte più numerosa e migliore degli abitanti, i quali sentirono con orrore così deplorabili avvenimenti.*

B

Proclama agli abitanti del regno Lombardo-Veneto.

Avendomi i nuovi e recentissimi avvenimenti, non che *i risultati delle pendenti inquisizioni, confermato nella convinzione* che gli abitanti del regno Lombardo-Veneto, *meno alcune lodevoli eccezioni*, si lasciano terrorizzare dall'infamo partito del sovvertimento, anzichè mettersi lealmente ed apertamente dalla parte del Governo Imperiale, io mi trovo costretto, in relazione al mio proclama del 19 luglio 1851, di avvertire per l'ultima volta la popolazione di questo regno, che io farò applicare, in confronto di tutti coloro che si trovano complicati in intraprese contro il Governo di S. M. l'imperatore, tutta la severità delle leggi e tutto quell' estremo rigore cho sta in mia facoltà di usare.

Faccio conoscere in ispecialità che ho ordinato contemporaneamente alle autorità giudiziarie *di porre sotto sequestro*, appena vi sieno gli occorrenti indizi legali, i beni di coloro i quali si rendono complici in qualsiasi modo di conati d'alto tradimento, anche nel caso che tale complicità consista semplicemente nella ommissione *della denuncia, a cui ognuno è tenuto*, e ciò allo scopo di *indennizzare il pubblico tesoro* delle spese straordinarie derivanti dai continui sforzi sovversivi.

Su questo proposito avverto inoltre, che nel tempo stesso ordino di sottoporre immediatamente alla procedura militare e di punire severissimamente coloro che avessero da rifiutarsi senza gravissimi motivi alla esecuzione di un simile sequestro ordinato che sia dal rispettivo giudizio militare inquirente.

Verona, 11 febbrajo 1853.

L'I. R. Governatore generale civile e militare del regno Lombardo-Veneto
Feld-Maresciallo Conte Radetzky.

C

Altra notificazione dell'I. R. Comando Militare di Lombardia.

Di ritorno dal mio breve permesso, ho riassunto il comando militare della Lombardia.

Gli infami e proditorii attentati che la sera del giorno 6 corrente ebbero luogo contro singoli uffiziali e soldati della guarnigione, sono una novella prova che il militare è tuttora circondato da vili assassini contro i quali, oltre lo *sperimentato valore della truppa*, si rende necessaria somma avvedutezza e precauzione.

Ordino perciò che durante il rigoroso stato d'assedio decretato da S. E. il signor governatore generale feld-maresciallo conte Radetzky, col suo proclama del giorno 8 corrente, abbiano anche strettamente ed indeclinabilmente vigore le seguenti prescrizioni:

1. Ogni sentinella ai posti non lascierà mai avvicinare un unione di cinque persone più di 30 passi dalle rastrelliere dei fucili, ed avrà anzi cura di accennare ad ognuno di rimanere in detta lontananza; in tempo di notte poi ogni sentinella darà la chiamata, e se ad onta di ciò, qualcuno si avvicinasse, dovrà far uso delle armi.

2. Tutte le sentinelle indistintamente non permetteranno a chicchessia di avvicinarsi loro, e molto meno di passarvi dietro; dovranno arrestare chiunque non obbedisse ad una loro intimazione, ed a norma delle circostanze far anche immediatamente uso delle armi.

Alle sassate si risponderà immediatamente coll'uso delle armi.

La disciplina e l'ottimo spirito che anima la truppa mi sono garanti che la stessa non darà giammai motivo a conflitti nel caso poi che succedessero, la truppa agirà collo *sperimentato suo valore*, e farà man bassa senz'altro su chiunque l'assalisca o trovi coll'armi alla mano.

Reco ciò a comune notizia, ed esorto il tranquillo cittadino a non voler per inscienza o trascuranza esporsi alle conseguenze delle succennate misure.

Dall'I. R. Comando Militare della Lombardia,

Milano, li 12 febbrajo 1853.

Il Generale d'artiglieria
FRANCESCO Conte GYULAI.

87.

Proclama del Governatore Generale del regno Lombardo-Veneto col quale si ordina il sequestro sui beni dei profughi politici.

Sua Maestà l'Imperatore con sovrana risoluzione 13 febbraio corrente si è degnata di ordinare quanto segue:

« Considerato *quanto sia manifesta* la compartecipazione dei profughi politici del regno Lombardo-Veneto agli ultimi fatti accaduti in Milano, trovo di decretare:

« 1. Tutti i beni mobili ed immobili di ragione dei profughi politici del regno Lombardo-Veneto situati in questi paesi sono da considerarsi, a datare dal giorno d'oggi, come posti *sotto sequestro.*

« 2. Alla classe dei profughi politici del regno Lombardo-Veneto appartengono non solo quegl'individui che furono dichiarati emigrati colla mia risoluzione del 29 dicembre 1850, in quanto che essi non abbiano, d'allora in poi, riacquistata nei modi prescritti la cittadinanza austriaca, ma anche *ed in ispecialità* quelli che furono *esclusi dall'amnistia*, senza distinzione *se abbiano o meno* ottenuto il permesso di emigrare.

« 3. Il sequestro sarà da porsi immediatamente per parte delle autorità amministrative, ed in ciò non sarà assolutamente lecito di avere alcun riguardo a contratti od altri affari di diritto conchiusi da oggi in poi.

« 4. Il mio ministro dell'interno viene incaricato di curare l'esecuzione della presente ordinanza di concerto col mio feldmaresciallo conte Radetzky, ed io attendo le ulteriori proposizioni circa all'impiego dei beni colpiti di sequestro. »

Siccome questa misura ordinata da S. M. I. R. A. è precipuamente diretta a *tutelare la popolazione* contro le perniciose influenze degli emigrati, ed a togliere loro i mezzi coi quali essi cercano di tenere gli abitanti di questo regno in continua inquietudine e timore; così io mi riprometto che li organi governativi incaricati dell'esecuzione della misura stessa verranno assistiti con tutta l'operosità e colla dovuta obbedienza dai Comuni e da ciascun suddito per quanto stia nelle sue forze.

Egli è perciò che io trovo di emettere le seguenti ulteriori disposizioni:

1. Chiunque sia incaricato di ricevere in consegna, di amministrare di conteggiare o rimettere a chicchesia qualsiasi sostanza o reddito di un profugo politico, è tenuto di eseguire il pagamento delle somme riscosse o che deve rimettere, e di fare qualsiasi altra prestazione ad esso incombente, al nuovo sequestrario, ovvero all'autorità politica della provincia.

Ciò vale non solo per gli amministratori di beni, agenti od altri procuratori espressamente istituiti, ma in genere per chiunque abbia da fare al profugo politico o rispettivo mandatario qualsiasi pagamento o prestazione di altra natura, sempre che questa ultima non sia puramente personale.

2. Chiunque avesse a controperare a questa disposizione, e facesse al profugo od al suo procuratore qualsiasi pagamento di capitale o d'interessi od una qualsiasi altra prestazione, verrà obbligato a pagare, alla prima trasgressione di questo divieto, il medesimo importo una seconda volta, od a rifondere il valore reale della cosa consegnata.

In caso di recidiva, questa multa verrà esatta per la seconda trasgressione in un importo doppio, e così progressivamente per le trasgressioni ulteriori.

Notai, avvocati od altre persone rivestite di un carattere pubblico, le quali avessero a cooperare ad una defraudazione o ad una elusione della legge, oppure contribuissero in genere col consiglio o col fatto a restringere in tutto od in parte nei suoi effetti la misura del sequestro, sottostaranno alle stesse multe indicate nel paragrafo precedente, e saranno del resto assoggettati secondo i casi alla procedura criminale per truffa od abuso di podestà d'ufficio.

4. Il rifiuto di accettare l'incarico di sequestrario verrà trattato a termini del mio proclama del giorno 11 corrente.

Verona, 18 febbraio 1853.

Il Governatore generale militare e civile
del regno Lombardo-Veneto
Conte Radetzky
I. R. Feld-Maresciallo.

88 A.

Sentenze dei Tribunali statari e militari di Mantova e di Ferrara.

SENTENZA.

1. Tazzoli Enrico, nato a Canneto, domiciliato in Mantova, d'anni 39, Sacerdote e professore del Seminario Vescovile.

2. Scarsellini Angelo, nato in Legnago, domiciliato in Venezia, d'anni 30, nubile, cattolico, macellaio e possidente.

3. De-Canal Bernardo, nato e domiciliato in Venezia, d'anni 28, cattolico, nubile, senza stabile occupazione.

4. Zambelli Giovanni, nato e domiciliato in Venezia, d'anni 28, cattolico, nubile, ritrattista.

5. Paganoni Giovanni, nato e domiciliato in Venezia, d'anni 33, cattolico, nubile, agente di commercio.

6. Mangili Angelo, nato in Milano, domiciliato in Venezia, d'anni 28, negoziante, ammogliato, cattolico.

7. Faccioli dottor Giulio, nato e domiciliato in Verona, d'anni 42, celibe cattolico, avvocato.

8. Poma Dottor Carlo, nato e domiciliato in Mantova, d'anni 29, cattolico, nubile, medico addetto a questo civico Ospitale.

9. Quintavalle Dottor Giuseppe, nato e domiciliato in Mantova, d'anni 41 medico, vedovo, cattolico ec.

10. Ottonelli Giuseppe, nato a Goito, domiciliato qual Parroco a San Silvestro. Provincia di Mantova, d'anni 42; — confessarono, previa legale constatazione dei fatti, e precisamente:

Tazzoli Enrico, di essere stato uno dei capi del Comitato rivoluzionario mantovano, le di cui tendenze erano di far scoppiare una sommossa popolare, onde conseguire in tal guisa la violenta separazione del regno Lombardo-Veneto dall'Austria e la di lui repubblicanizzazione; di aver incamminate le relazioni

con altri Comitati rivoluzionarj e col Mazzini; di aver diffusa ingente quantità di cartelle dell'imprestito Mazziniano e di stampe incendiarie; di avere progettato allo scopo rivoluzionario l'effettuatosi imprestito provinciale Lombardo-Veneto; di essere stato in cognizione dell'attentato alla Sacra Persona di S. M. progettato dal Veneto Scarsellini; e di avere inoltre coll'azione e col consiglio cooperato per la violenta mutazione della forma del Governo.

Angelo Scarsellini, di essere stato uno dei capi del Comitato rivoluzionario centrale di Venezia, basato sulle esposte tendenze sovversive; di avere intrapreso nell'interesse del detto Comitato, ripetuti viaggi a Torino, Genova e Londra; di avere trattato col Mazzini riguardo allo scoppio della sommossa; di avere incamminate le trattative per le occorrenti armi; di avere progettato un'attentato alla Sacra Persona di S. M. l'Imperatore, e di avere cooperato per lo scopo del partito rivoluzionario mediante organizzazione di altri Comitati, e diffusione di Cartelle dell'imprestito mazziniano.

Bernardo De-Canal Giovanni Zambelli e Giovanni Paganoni, tutti e tre di essere stati capi del Comitato rivoluzionario Veneto; di avere mediante affiliazione di congiurati e diffusione di cartelle mazziniane cooperato per la violenta mutazione della forma del Governo; di essere stati in cognizione dello attentato alla Sacra Persona di S. M. progettato dallo Scarsellini; e di avere in quanto alli Canal e Zambelli, formato Comitati rivoluzionarj e Padova Vicenza e Treviso.

Angelo Mangili, di essere stato consentaneo alla formazione del Comitato rivoluzionario centrale di Venezia; di essere intervenuto alle varie sedute e radunanze del medesimo, e di avergli somministrata somma vistosa di Cartelle dell'imprestito Mazziniano.

Dottor Giulio Faccioli, di aver appartenuto alla Società rivoluzionaria segreta in Verona; di avere effettuata la relazione del Comitato centrale Veneto con quello di Mantova; di avere intrapreso più viaggi nell'interesse del partito rivoluzionario, e di avere pel medesimo dimostrata molta attività.

Dottor Carlo Poma, di essere stato Membro istitutore della

Società segreta Mantovana; di aver fatto servire la sua abitazione a deposito delle stampe incendiarie, destinate alla diramazione; di avere nel carnevale p. p. ricevuto ed accettato l'ordine da uno dei capi del Comitato mantovano, di far assassinare col mezzo di appositi sicarj l'I. R. Commissario di polizia Filippo Rossi, e di avere a ciò disposti gli occorrenti preparativi.

Dottor Giuseppe Quintavalle, di essere stato membro istitutore della Società segreta mantovana, e per qualche tempo cassiere del Comitato; di avere mediante offerte mensili e compera di Cartelle mazziniane cooperato a conseguire i mezzi per la sommossa, e di avere posseduti proclami incendiarj.

Giuseppe Ottonelli, di essersi lasciato affiliare dal Tazzoli alla congiura, e di avere contribuito, mediante offerte mensili e compera di una cartella Mazziniana, onde provvedere i mezzi per la Rivoluzione.

Tradotti quindi innanzi al Consiglio di Guerra radunatosi il giorno 13 Novembre p. p. i predetti inquisiti Enrico Tazzoli, Angelo Scarsellini, Bernardo De-Canal, Giovanni Zambelli, Giovanni Paganoni, Angelo Mangili, Dottor Giulio Faccioli, Dottor Carlo Poma, Dottor Giuseppe Quintavalle e Giuseppe Ottonelli, furono, in base della propria confessione, dichiarati rei del delitto di alto tradimento, aggravato in riguardo al Dottor Poma di correità nell'attentato di assassinio per mandato, e come tali a tenore dell'articolo 5 di guerra, degli articoli 61 e 91 del Codice Penale Militare e del Proclama 10 Marzo 1849 di Sua Ecellenza il Signor Feld-Maresciallo Conte Radetzky, vennero a voti unanimi condannati tutti e dieci i predetti inquisiti alla pena di morte da eseguirsi colla forca.

Rassegnata tale sentenza a S. E. il Signor Feld-Maresciallo Governatore generale del Regno Lombardo-Veneto Conte Radetzky, trovò di confermarla pienamente in via di diritto ordinandone l'esecuzione nelle persone di Enrico Tazzoli, Angelo Scarsellini, Bernardo De-Canal, Giovanni Zambelli e Carlo Poma; e condonando la pena di morte in via di grazia agli altri inquisiti, trovò di commutarla, al Giovanni Paganoni, per essersi dimostrato meno attivo, ed al Faccioli Giulio per aver dimostrato grande pentimento, in dodici anni di carcere in ferri

per ciascuno; all'Angelo Mangili per aver da qualche tempo troncata la relazione coi cospiratori, ed al Giuseppe Quintavalle per la sua antecedente illibata condotta, in otto anni di carcere in ferri, per cadauno; — finalmente al Giuseppe Ottonelli, perchè di antecedente incensurabile condotta, e sedotto, in quattro anni di carcere in ferri, da espiarsi per tutti e cinque in una Fortezza.

Tale sentenza fu pubblicata il giorno 4 Dicembre corrente ed eseguita oggi stesso la pena capitale mediante la forca nelle persone di Tazzoli Enrico, Scarsellini Angelo, De-Canal Bernardo, Zambelli Giovanni e Poma Carlo.

Mantova, li 7 Novembre 1852.

L'I. R. Tenente Maresciallo
Comandante la Fortezza
Carlo Barone De-Culoz.

B.

SENTENZA.

1. Mori Attilio, nato e domiciliato in Mantova, d'anni 43, ammogliato con due figli, cattolico, ingegnere, possidente di pregiudicata condotta politica;

2. Bosio Ferdinando, nato a Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova, Sacerdote e Professore nel Seminario Vescovile di questa Città, d'anni 29, di censurabile condotta politica.

3. Zanucchi Omero, nato a Mantova e domiciliato a Castelgoffredo Provincia di Mantova, cattolico, ammogliato senza prole, possidente, d'anni 39, pregiudicato in linea politica.

4. Montanari Nob. Carlo, nato e domiciliato a Verona, cattolico, nubile, d'anni 42, ingegnere e possidente, altra volta processato e condannato per possesso di stampe sovversive, di cattiva condotta politica.

5. Lazzati Antonio, nato e domiciliato in Milano, d'anni 31, cattolico, nubile, dottore in Legge;

6. Cavalletto Alberto, nato e domiciliato in Padova, d'anni 39, cattolico, nubile, ingegnere e possidente, di pregiudicatissima condotta politica.

7. Cesconi Domenico, nato e domiciliato in Verona, d'anni 49, cattolico ammogliato con quattro figli, librajo, di pregindicata condotta politica.

8. Speri Tito, nato e domiciliato in Brescia, d'anni 26, cattolico, nnbile, licenziato in legge, di pessima condotta politica.

9. Nuvolari Giovanni, nato a Barbasso, e domicialiato a Snsano sotto Mantova, d'anni 46, vedovo con due figlie, cattolico, possidente, di cattiva antecedente condotta politica.

10. Grazioli Bartolomeo, nato a Fontanella, e domiciliato quale Arciprete in Revere Provincia di Mantova, d'anni 47, di pessima condotta politica.

11. Fernelli Domenico, nato e domiciliato in Mantova, d'anni 28, cattolico, nubile, sensale di granaglie, di pregiudicata condotta politica.

12. Pedroni Lisiade, nato e domiciliato in Gonzaga, Provincia di Mantova, cattolico, nubile, già studente, d'anni 23, possidente, di censnrabile condotta politica.

13 Malaman Giovanni, nato e domiciliato in Venezia, d'anni 28, cattolico, nnbile, ingegnere, di pregiudicata condotta politica.

14. Dolci Luigi, nato in Verona, e domiciliato a Bigarello sotto Mantova, d'anni 46, cattolico, vedovo senza prole possidente, di sfavorevole fama politica.

15. Fattori Carlo Augusto, nato a Venezia, domiciliato quale I. R. Commisuratore a Conegliano, Provincia di Treviso, d'anni 33, cattolico, nubile, di dubbia fama politica.

16. Bisesti Annibale, nato e domiciliato a Verona, d'anni 46, cattolico, nnbile, stampatore pregiudicato in linea politica.

17. Vergani Giovanni, recte Swbboda, nato a Strassnitz, Circolo di Olmütz in Moravia, e domiciliato in Milano, d'anni 28, cattolico, nubile, incisore pregiudicato in linea politica.

18. Marchi Carlo, nato al Poggio, e domiciliato a Mantova, cattolico, nubile, d'anni 52, maestro di lingua Francese, pregiudicato in linea politica.

19. Finzi Giuseppe, nato a Rivarolo, e dimorante a Canicossa, Provincia di Mantova, israelita, d'anni 36, nubile, possidente, di pessima condotta politica.

20. Pastro Dottor Luigi, nato a Selva, e domicillato qual medico condotto a Villorba, Provincia di Treviso, d'anni 30, cattolico, nubile di pregiudicata condotta politica.

21. Caliari Girolamo, nato e domiciliato in Verona, d'anni 47, cattolico, ammogliato con cinque figli, ingegnere, di censurabile condotta politica.

22. Arvedi Pietro Paolo, nato e domiciliato in Verona, d'anni 45, cattolico, ammogliato con sette figli, negoziante, possidente, di dubbia fama politica.

23. Semenza Luigi, nato a Castel San Angelo, Provincia di Lodi, e domiciliato a Verolanuova, Provincia di Brescia, d'anni 31, cattolico, ammogliato con tre figli, negoziante, possidente, di dubbia fama politica.

24. Donatelli Angelo, nato e domiciliato in Verona, d'anni 44, cattolico, ammogliato con due figli, spedizioniere. di pregiudicata condotta politica.

25. Gyorfy Pietro, nato a Gyorgye S. Mickos in Transilvania, d'anni 25, cattolico, nubile, sergente del già I. R. 6.° battaglione di guarnigione, d'illibata antecedente condotta.

26. Walla Luigi, nato a Munkats in Ungheria, d'anni 25, cattolico, nubile, sergente dell'I. R. reggimento fanti Arciduca Alberto N. 44, d'illibata condotta ecc.

27. Kiraly Giovanni, nato in Pajota nell'Ungheria, d'anni 23, cattolico, nubile, sotto caporale dell'I. R. reggimento fanti barone Wochev N. 25 di buona condotta.

Confessarono, previa legale constatazione dei fatti, e precisamente:

Mori Attilio, che nella propria abitazione si tenne la riunione dei membri cospiratori per eleggere l'istituitosi Comitato rivoluzionario, le di cui tendenze erano di far iscoppiare una sommossa popolare, onde conseguire in tal guisa la violenta separazione del Regno Lombardo-Veneto dall'Austria e la di lui repubblicanizzazione; di essere stato altro dei capi di questo Comitato; di aver presa parte alla seduta, nella quale si discusse

l'attentato sulla sacra persona di S. M.; di avere mediante diramazione di cartelle dell'imprestito mazziniano, di proclami rivoluzionarj e mediante affigliazione di congiurati, cooperato per la violenta mutazione della forma del Governo.

Bosio Ferdinando, di essersi lasciato affigliare per la congiura da uno dei capi del Comitato, di aver diffuso ingente quantità di cartelle dell'imprestito mazziniano, di proclami e libri incendiarj, di avere raccolto denaro allo scopo della rivoluzione, e di avere intrapresa l'affigliazione degli Studenti del Ginnasio.

Zanucchi Omero, di essere stato Membro istitutore della Società segreta mantovana, e di avere in qualità di capo circolo, mediante affigliazione di congiurati, diffusione di cartelle dell'imprestito mazziniano, e proclami rivoluzionarj, cooperato per la violenta mutazione della forma del Governo;

Montanari Nob. Carlo, di essere stato membro della Società segreta rivoluzionaria in Verona, e di aver dato l'impulso alla sua organizzazione; di avere effettuata la di lei relazione col Comitato rivoluzionario mantovano, di avere contribuito del denaro onde supplire le spese del viaggio a Londra, intrapreso dal Veneto Scarsellini allo scopo di trattare col Mazzini sullo scoppio della sommossa; di aver raccolto denaro nelle viste del partito rivoluzionario; di aver diffuse cartelle dell'imprestito mazziniano per migliaja di Lire; di aver prestato ajuto all'esplorazione delle fortificazioni di Verona, intrapresa per ordine del Comitato Mantovano, di aver mantenuta relazione rivoluzionaria con un militare, e di aver pure in altra guisa cooperato per la violenta mutazione della forma del Governo.

Cavalletto Alberto, di essere stato in cognizione dell'esistenza del Comitato rivoluzionario Veneto; di aver avuto ed accettato l'incarico da uno dei Capi del Comitato Veneto, ad organizzare un Comitato figliale rivoluzionario in Padova, e di avere mediante acquisto di cartelle mazziniane, cooperato a conseguire i mezzi per la sommossa;

Marchi Carlo, di essere stato membro del Comitato rivoluzionario Mantovano, di aver dato nella tenutasi riunione l'impulso alla di lui formazione, e di avere ommesso, dopo di essersi ritirato, di darne la dovuta denunzia all'Autorità.

Cesconi Domenico, di essere stato membro della Società segreta in Verona, di avere ripetutamente procurata la stampa dei proclami rivoluzionarj pel Comitato Mantovano; di avere clandestinamente introdotta ingente quantità di libri sovversivi, e di avere a tale scopo intrapresi più viaggi a Como, onde mettersi in relazione col già giustiziato per alto tradimento Luigi Dottesco, di avere trasportate cartelle mazziniane destinate pel Comitato Veneto, e di avere spiegata in altra guisa molta attività per la causa rivoluzionaria.

Speri Tito, di essere stato membro della Società rivoluzionaria in Brescia, ed agente del Comitato rivoluzionario mantovano; di avere per ordine del medesimo Comitato, tentata l'introduzione clandestina delle armi da esso comperate; di avere effettuato il trasporto clandestino del torchio da Milano al destinato luogo in questa Provincia, stato comperato dal Comitato mantovano per la stampa di proclami incendiarj; di avere nel carnevale p. p. ricevuto ed accettato l'ordine da uno dei capi del Comitato mantovano di assassinare l'I. R. Commissario di Polizia Filippo Rossi; di avere a tale scopo esso stesso prezzolato e condotto a Mantova i Sicarii, e di aver disposti gli occorrenti preparativi all'esecuzione del misfatto.

Nuvolari Giovanni, di essere stato affigliato per la congiura; di essere stato nominato dal Comitato Mantovano capo circolo, e di avere come tale mediante affigliazione di congiurati, diffusione di cartelle ed offerte in denaro nella somma di Lire 7000, cooperato a conseguire i mezzi per la violenta mutazione della forma del Governo.

Grazioli Bartolomeo, di essere stato nominato dal Comitato mantovano capo circolo di Revere e di avere come tale, mediante affigliazione di congiurati, e diffusione d'ingente quantità di cartelle dell'imprestito mazziniano, e di proclami incendiarj, cooperato alla violenta mutazione del Governo.

Pedroni Lisiade, di essere stato in cognizione dell'esistenza di una Società segreta rivoluzionaria in Mantova, e di avere dietro ordine ricevuto da uno dei capi della medesima, mediante diffusione di cartelle mazziniane e proclami incendiarii, cooperato per la causa rivoluzionaria.

Fernelli Domenico, di essere stato agente del Comitato rivoluzionario mantovano, di avere intrapresi più viaggi per ordine del medesimo, di avere affigliati i militari Györfy e Walla alla congiura, di avere distribuito danari e proclami rivoluzionarj al primo nominato dei detti militari, di avere effettuata la relazione della Società rivoluzionaria Veronese col soldato Kiraly e di avere spiegata molta attività per la causa rivoluzionaria.

Malaman Giovanni, di essere stato agente del Comitato Centrale, Veneto, e di aver come tale, mediante affigliazione di congiurati e diffusione di cartelle mazziniane cooperato a conseguire i mezzi per la violenta mutazione della forma del Governo;

Fattori Carlo Augusto, di essere stato in cognizione dell'esistenza di una Società segreta rivoluzionaria di Venezia, e di avere contribuito ai mezzi per la sommossa mediante acquisto di cartelle mazziniane;

Bisesti Annibale, di avere ripetutamente e clandestinamente stampato proclami sovversivi, a centinaja di esemplari, la maggior parte dei quali istigavano apertamente il popolo alla rivoluzione e sommossa contro il legittimo Governo, e di essere stato in cognizione che tali proclami fossero destinati alla diffusione;

Vergani Giovanni, di essere stato in segreti rapporti con più persone, ch'egli supponeva formassero una Società segreta rivoluzionaria; di aver dietro ordine di una di tali persone, stampato un proclama istigante alla sommossa a centinaia di copie; di aver incominciata la stampa di una satira contro Sua Maestà l'Imperatore; di aver fatti diversi lavori incisi, la di cui destinazione a scopi rivoluzionarj egli sospettava; di aver venduto ad una della suacoennate persone il torchio, poscia trasportato dallo Speri in questa Provincia; di essersi egli stesso qui recato onde stampare clandestinamente, e di aver deliberatamente ommesso di darne la debita denunzia all'Autorità.

Caliari Girolamo, di essere stato in relazioni coi capi della Società rivoluzionaria Veronese; di avere, dietro ordine di uno dei medesimi, diffuso ingente quantità di cartelle mazziniane, e cooperato così a conseguire i mezzi per la sommossa.

Arvedi Pietro Paolo, di avere mediante acquisto di cartelle mazziniane per 1000 Franchi, contribuito ai mezzi per la violenta mutazione della forma del Governo, e di aver dimostrato in altra guisa i suoi sentimenti rivoluzionarj.

Györfy Pietro, *Walla Luigi* e *Kiraly Giovanni*, di essere stati tutti e tre affigliati alla congiura, e di aver promessa la loro cooperazione allo scoppio della sommossa; di aver accettato denaro dal partito rivoluzionario; di avere, con prava intenzione, comunicato al partito stesso la forza e collocazione delle truppe, o le disposizioni intorno all'allarme; di avere il Györfy accettato dagli agenti del Comitato rivoluzionario, proclami incendiarj, di essersi recato appositamente, ed a spese del Comitato stesso, in Verona, onde effettuare la relazione del soldato Kiraly col partito rivoluzionario di quella Città, e di avere finalmente il Kiraly disegnato la pianta di un forte Veronese, per l'uso della Società rivoluzionaria di Verona.

Lazzati Antonio, venne convinto, parte per la propria confessione, ed in parte per la concorde deposizione di più correi, di avere, dietro ordine del Comitato rivoluzionario Milanese, nel Dicembre 1851, qui in Mantova, assistito alla seduta, nella quale si discussero diversi importantissimi affari risguardanti i Comitati di Milano, Venezia e Mantova, nonchè l'attentato alla sacra persona di S. M. l'Imperatore, progettato dal Veneto Scarsellini, e di avere ommesso di dare la debita denuncia all'Autorità.

Furono finalmente convinti per concorso di circostanze:

Finzi Giuseppe, di essere stato in cognizione dell'esistenza del Comitato rivoluzionario Mantovano; di essere stato affigliato alla congiura in qualità di capo circolo; di avere, dietro ordine dello stesso Comitato, portata una lettera di somma rilevanza a Londra, da esso stesso consegnata al Mazzini, e da questi riportata la risposta al Comitato; e di avere finalmente, come ogni altro affigliato, posseduti proclami rivoluzionarj.

Pastro Dottor Luigi, d'essere stato in cognizione dell'esistenza del Comitato rivoluzionario Veneto, di avere per la formazione di un Comitato filiale, incamminate trattative con altro dei capi del Comitato centrale Veneto, e di avere ricevuto dal medesimo

il relativo piano organico; di avere istigato altro cittadino Trevisano alla formazione di un Comitato rivoluzionario in quella Città; di avergli a tale scopo consegnato il detto piano organico; di avere intrapreso appositamente un viaggio a Venezia, onde mettere in relazione il Trevisano suddetto coll'accennato capo del Comitato Veneto, ed in tal modo effettuare la formazione del Comitato rivoluzionario di Treviso, locchè diffatti avvenne;

Donatelli Augusto, di essere stato in cognizione dell'esistenza di una Società segreta rivoluzionaria in Verona; di avere nella propria abitazione incamminata la criminosa relazione col soldato Kiraly; di avere, dietro ordine di altro dei membri della Società Veronese, consegnato a questi danaro, e di averne ommesso la debita denuncia all'Autorità. — finalmente

Semenza Luigi, di aver venduto ad un Lombardo una partita d'armi, conoscendone la destinazione per la Lombardia allo scopo rivoluzionario.

Tradotti quindi innanzi al Consiglio di guerra gl'inquisiti suddetti furono dichiarati tutti rei del delitto di alto tradimento, aggravato, in riguardo allo Speri Tito, di correità nell'attentato di assassinio per mandato, e come tali, a tenore dell'Art. V di guerra, degli articoli 61 e 91 del Codice penale militare, e del Proclama 10 Marzo 1849 di S. E. il Signor Feld-maresciallo Conte Radetzky, vénnero a voti unanimi condannati: Mori Attilio, Bosio Ferdinando, Zanucchi Omero, Montanari Nob. Carlo, Cavalletto Alberto, Marchi Carlo, Cesconi Domenico, Speri Tito, Nuvolari Giovanni, Grazioli Bartolomeo, Pedroni Lisiade, Fernelli Domenico, Malaman Giovanni, Dolci Luigi, Fattori Carlo Augusto, Bisesti Annibale, Vergani Giovanni, Caliari Girolamo, Arvedi Pietro Paolo, Lazzati Antonio, György Pietro, Walla Luigi e Kiraly Giovanni alla pena di morte da eseguirsi colla forca, previa degradazione degli ultimi tre a soldati semplici; — Finzi Ginseppe e Pastro Dottor Luigi ad anni 18. — Donatelli Augusto ad anni 8, e Semenza Luigi ad anni 5, di carcere in ferri, da espiarsi per tutti e quattro in una Fortezza, oltre al rimborso solidario per parte di tutti gl'inquisiti, pel danno arrecato al R. Erario colle loro mene rivoluzionarie.

Rassegnata tale sentenza a S. E. il Signor Feld-maresciallo Governatore generale del Regno Lombardo-Veneto Conte Radetzky, trovò di confermarla pienamente in via di diritto, ordinandone l'esecuzione colla forca nelle persone di Carlo Nob. Montanari, Tito Speri e Bortolo Grazioli, e col carcere inflitto a Finzi Giuseppe, Pastro Luigi, Donatelli Augusto e Semenza Luigi; e condonando in via di grazia la pena di morte agli altri inquisiti, si degnò di commutarla nel modo seguente: ad Alberto Cavalletto e Domenico Fernelli, puramente per somma grazia, in 16 anni di carcere in ferri; ad Attilio Mori, presa in considerazione l'illibata sua condotta morale, la sincera confessione e dimostrato pentimento, e ad Antonio Lazzati per la migliorata sua condotta politica in questi ultimi tempi, in 15 anni di carcere in ferri; a Ferdinando Bosio, per avere la sua confessione somministrato alla giustizia il primo appoggio per le ulteriori investigazioni, ad Omero Zanucchi, Domenico Cesconi e Giovanni Nuvolari pel dimostrato sincero pentimento, ed in riguardo all'ultimo anche per la conosciuta sua onoratezza; a Giovanni Malaman e Carlo Marchi per la minore attività spiegata, in 12 anni di carcere in ferri; a Lislade Pedroni, per essersi lasciato indurre dalla sua leggerezza giovanile; a Luigi Dolci, per essersi lasciato indurre al delitto per debolezza di carattere; a Giovanni Vergani per aver negli ultimi tempi rifiutato l'ulteriore sua cooperazione ed a Girolamo Caliari, puramente per somma grazia, in 10; ed a Pietro Paolo Arvedi, pure per somma grazia, in 8 anni di carcere in ferri; e a Carlo Angusto Fattori, per la minore sua attività e ad Annibale Bisesti, per essersi lasciato sedurre in causa della stringente sua miseria, in 5 anni di carceri in ferri, da espiarsi per tutti in una fortezza; a Giovanni Kiraly, per la sua giovanile età e buona condotta, in 12 anni; a Pietro Györfy pel dimostrato sincero pentimento, ed illibata condotta in 10 anni; e finalmente a Luigi Walla, in causa del suo pentimento, buona condotta e minore attività, in 8 anni di lavori forzati in ferri pesanti.

Tale sentenza fu pubblicata il giorno 28 Febbraio p. p. ed

eseguita oggi stesso la pena capitale mediante la forca nelle persone di Montanari Nob. Carlo, Speri Tito e Grazioli Bartolomeo.

Mantova, li 3 Marzo 1853.

L' I. R. Tenente maresciallo
Comandante la Fortezza
CARLO BARONE DE-CULOZ.

C.

SENTENZA.

1. Frattini Pietro, nativo di Legnago e domiciliato in Mantova, d'anni 30, cattolico, nubile, scrittore d'avvocato, d'assai pregiudicata condotta politica.

2. Rossetti Francesco, nato alla Cascina Muzza di Milano, e domiciliato in Lodi, d'anni 35; cattolico, nubile, Dottore in Medicina, di cattiva condotta politica; ecc.

Tartaroti Francesco, nato e domiciliato in Verona, d'anni 36, cattolico, ammogliato con un figlio, conduttore addetto alla società dei mastri di posta, di dubbia fama politica, furono, previa legale constatazione dei fatti convinti:

Il Frattini Pietro, per la propria confessione, di essere stato in cognizione dell'esistenza di un Comitato rivoluzionario, e di tale Società segreta in Mantova, le di cui tendenze erano di ottenere, mediante sommossa popolare, la violenta separazione del Regno Lombardo Veneto dall'Austria; di essersi lasciato affigliare alla congiura; di avere per ordine del Comitato, preso a pigione in Mantova una Casa, per la quale ne pagava l'affitto al Comitato stesso, destinata a dare ricovero clandestino ai cospiratori; di aver tenuto nascosto in detta abitazione per qualche tempo il torchio; di avere nel carnevale 1852, in propria casa ricoverati i due sicarii condotti dal Tito Speri per l'ese-

cuzione dell'assassinio dell'I. R. Commissario di Polizia Filippo Rossi, i quali avevano seco i pugnali e le pistole destinate alla perpetrazione del delitto; che nella propria abitazione vennero fatti i preparativi per l'effettuazione dell'assassinio, e che dopo la partenza dei sicarii tenne nascoste nel proprio domicilio le armi micidiali; . . . . . .

Rossetti Francesco, convinto in parte per la propria confessione, ed in parte per concorso di circostanze, di aver posseduto un programma Mazziniano in iscritto sull'organizzazione militare del partito rivoluzionario; di essere stato in relazione con uno dei capi del Comitato rivoluzionario mantovano; di aver saputo che in Mantova esisteva una Società segreta rivoluzionaria, la quale, mediante compera e smercio di cartelle dell'imprestito Mazziniano, cooperava al violento rovescio dell'I. R. Governo austriaco; di essere stato esso pure membro d'una società rivoluzionaria esistente in Lodi, e di aver ommesso deliberatamente di darne la debita denuncia alla competente Autorità; finalmente

Tartaroti Francesco, convinto per concorso di circostanze di aver ripetutamente e dietro compenso in danaro, trasportati da Milano a Verona una quantità di pacchi di libri e stampe sovversive, che dovevano servire per uso dei Membri della Società segreta di Verona.

Tradotti i suddetti inquisiti innanzi al Consiglio di guerra, furono a voti unanimi dichiarati colpevoli, il Frattini di alto tradimento, aggravato di correità nell'attentato assassinio per mandato e di occultamento d'armi; Francesco Rossetti di alto tradimento e Francesco Tartaroti di complicità nel delitto di alto tradimento, e come tali a tenore dell'articolo V di guerra degli articoli 61 e 91 del Codice penale militare, in relazione al Proclama 10 Marzo 1849 di S. E. il sig. Feld maresciallo Conte Radetzky, vennero condannati Pietro Frattini e Francesco Rossetti alla pena di morte da eseguirsi colla forca, e Tartaroti Francesco a 4 anni di arresto in Fortezza in ferri, nonché al rimborso solidario del danno arrecato allo stato colle loro mene rivoluzionarie.

Rassegnata tale Sentenza a S. E. il sig. Feld maresciallo

Conte Radetzky Governatore generale del Regno Lombardo Veneto, trovò di confermarla pienamente in via di diritto, ordinandone l'esecuzione colla forca nella persona di Frattini Pietro e coll'arresto inflitto al Tartaroli Francesco, e condonando in via di grazia la pena di morte a Francesco Rossetti, si degnò di commutarla in 15 anni di carceri in ferri da espiarsi in una fortezza.

Tale Sentenza fu pubblicata il giorno 16 Marzo corrente, ed eseguita oggi stesso la pena capitale mediante la forca, nella persona di Frattini Pietro.

Mantova, li 19 Marzo 1853.

L' I. R. Tenente Maresciallo
Comandante la Fortezza
CARLO BARONE DE-CULOZ.

D

SENTENZA.

1. Succi Giacomo, nato e domiciliato a Ferrara, d'anni 48, cattolico, ammogliato, senza prole, possidente.

2. Franchi-Bononi Andrea, nato e domiciliato a Ferrara, d'anni 40, cattolico, ammogliato, senza prole, possidente e droghiere.

3. Malagutti Domenico, nato a Saletta presso a Ferrara, d'anin 26, cattolico, nubile, dottore in Medicina e Chirurgia.

4. Parmeggiani Luigi nato e domiciliato a Ferrara, d'anni 46, cattolico, ammogliato, padre di due figlie, oste.

5. Pareschi Giovanni, nato e domiciliato a Ferrara, d'anni 30, cattolico, ammogliato, padre d'un figlio, sollecitatore.

6. De-Lucca Aristide, nato e domiciliato a Ferrara, d'anni 27, ammogliato, padre d'un figlio, sensale.

7. Gandini Francesco, nato e domiciliato a Ferrara, d'anni 32, cattolico, nubile, scrivano.

8. Ungarelli Gaetano, nato e domiciliato a Ferrara, d'anni 22, cattolico, nubile, Studente in Legge.

9. Mazza Camillo, nato a Bologna, domiciliato a Ferrara, d'anni 22, cattolico, ammogliato, senza prole, libraio.

10. Barlaam Vincenzo, nato e domiciliato a Ferrara, d'anni 44, cattolico, ammogliato, padre di cinque figli, stampatore.

11. De-Giuli Gaetano, nato e domiciliato a Ferrara, d'anni 49, cattolico, nubile, agente privato;

12. Battara Stefano, nato a Francolino, domiciliato a Ferrara, d'anni 32, cattolico nubile sensale.

Istruttasi a loro carico la relativa procedura, i primi suaccennati undici detenuti, si resero confessi, e rimasero indi legalmente convinti; come pure Battara Stefano rimase, per concorso di circostanze, legalmente convinto dei seguenti fatti, constatati in genere come qui appresso.

Succi Giacomo, di aver ricevuto nella propria casa, tanto nell'anno 1851 quanto nel 1852 degli emissarii, muniti d'istruzioni pell'organizzazione d'una Società rivoluzionaria, tendente al violento rovescio del legittimo Governo della Santa Sede; di essere inoltre l'istitutore del Comitato rivoluzionario a Ferrara, e di aver indi dirette le operazioni; di essersi messo in tale qualità in relazione cogli altri Comitati sovvertitori; di aver diffuso gran numero di proclami mazziniani ed altri scritti rivoluzionarii; di aver affigliato diverse persone alla setta; e di aver finalmente preseduto ed assistito alle riunioni dei membri della cospirazione, come pure di aver spiegata anche in altra guisa gran attività per la causa rivoluzionaria;

Franchi Bononi Andrea, di essere stato uno dei capi del Comitato rivoluzionario a Ferrara, di aver preso concerti con Succi intorno al modo di effettuare la violenta mutazione del Governo attuale, e di aver posseduto dei proclami rivoluzionarj.

Malagutti Domenico, di aver accettato la missione di organizzare la scolaresca dell'Università di Ferrara per l'intento rivoluzionario; di essere entrato a tal uopo in relazione collo studente Ungarelli Gaetano; di essere stato altro dei capi del Comitato rivoluzionario a Ferrara; di aver assistito alle adunanze del detto Comitato, d'aversi assunto l'incarico per la

mira rivoluzionaria il quartiere di S. Benedetto in Ferrara; di aver diffuso, dietro l'ordine di un Comitato superiore, i proclami mazziniani ed altri scritti incendiarii, statigli a tal uopo inviati; e finalmente di avere spiegata somma attività nel procurare i mezzi pel violento rovescio del legittimo Governo.

Parmeggiani Luigi, di essersi unito a Giacomo Succi in su principiare dei loro politici raggiri, e poscia, come altro dei capi del Comitato rivoluzionario, formato dal detto Succi a Ferrara; di aversi assunta ed anche esercitata l'incumbenza di ricevere e di diramare i proclami mazziniani scritti, e stampe incendiarie stategli spedite a Ferrara; di aver ceduta la propria casa per l'adunanza del Comitato rivoluzionario; di aversi inoltre assunto d'organizzare il quartiere di S. Paolo a Ferrara per lo scopo rivoluzionario, e di aver finalmente cooperato in modo essenziale ai preparativi pel violento cangiamento del legittimo Governo, non solo nei tempi recenti. ma bensì anche nel passato in qualunque a lui propizia circostanza.

De-Lucca Aristide e Pareschi Giovanni, di aver appartenuto al Comitato rivoluzionario formato dal suddetto Giacomo Succi, ed in qualità di capi, di aver assistito a varie adunanze dei Membri del sopradetto Comitato, di avere assunto l'incarico di affigliare gl'individui per la setta rivoluzionaria, e di organizzare, il primo il quartiere di S. Giovanni, ed il secondo quello di S. Giorgio in Ferrara; finalmente, di aver cooperato per la causa rivoluzionaria, tanto mediante la diffusione di scritti incendiarj, come pure in altre guise;

Gandini Francesco e Battara Stefano, di essere stati membri del Comitato istituito dal summentovato Succi, e specialmente di aver accettato l'incarico pell'organizzazione militare dei settarii, di aver assistito ad una Sessione dei principali cospiratori nell' abitazione di Francesco Gandini; e di aver finalmente diffuso degli scritti rivoluzionarj.

Ungarelli Gaetano, di essere entrato in relazione col capo Domenico Malagutti per l'organizzazione rivoluzionaria degli studenti dell' Università di Ferrara; di avere affigliato varie persone per la setta; di avere raccolto per ultimo dei sussidii consistenti in danaro; di aver diffuso degli scritti incendiarj;

e di aver finalmente cooperato a pro della rivoluzione con altri e corrispondenti mezzi;

Mazza Camillo e Barlaam Vincenzo, di aver appartenuto alla Società clandestina; di essersi resi dipendenti dal Gaetano Ungarelli; di aver affigliato dei membri per la setta; di aver raccolto dei sussidj consistenti in danaro; di aver diramato scritti e stampe incendiarie, e di aver cooperato cogli altri modi per vantaggiare la meta rivoluzionaria.

De-Giuli Gaetano, di aver fatto recapitare al Parmeggiani dei pacchi, contenenti degli scritti rivoluzionarj, e di essersi prestato in tale modo utile alla Società colla diffusione dei medesimi.

Tradotti quindi innanzi al Consiglio di guerra, radunatosi in Ferrara il 17 Febbraio 1853, vennero i suddetti inquisiti, ad eccezione del De-Giuli, dichiarati rei del delitto di alto tradimento, ed a tenore del Proclama dell' I. R. Governo Civile e Militare, in data 5 Giugno 1849 dell'articolo 5 di guerra, e dell'articolo 61 del Codice penale militare vennero a voti unanimi condannati:

Succi Giacomo, Franchi Bonoui Andrea, Malagutti Domenico, Parmeggiani Luigi, De-Lucca Aristide, Pareschi Giovanni, Gandini Francesco, Ungarelli Gaetano, Mazza Camillo e Barlaam Vincenzo, alla pena di morte, da eseguirsi colla forca.

Fu inoltre l'inquisito *Battara Stefano*, a tenore della succitata Notificazione del 5 Giugno 1849, del 5 articolo di guerra e del 34 e 51 articolo del Codice penale militare, condannato a quindici anni di lavori forzati in ferri pesanti: finalmente, l'inquisito *De-Giuli Gaetano*, venne condannato, qual reo della diffusione di stampe rivoluzionarie, a due anni di carcere.

Rassegnata tale sentenza a S. E. il Signor Feld-maresciallo e Comandante supremo dell' I. R. seconda armata in Italia, Conte Radetzky, trovò di confermarla in via di diritto pienamente in quanto ai suddetti inquisiti rei del delitto di alto tradimento, ordinando l'esecuzione della pena capitale nelle persone di Succi Giacomo, Malagutti Domenico e Parmeggiani Luigi; confermò la pena di quindici anni di lavori forzati da espiarsi in galera, inflitta a Battara Stefano, e condonando in via di grazia la pena

di morte degli altri inquisiti, si degnò di commutarla come segue:

A Franchi Bononi Andrea per essere stato sedotto, e per aver dimostrato minore attività, in quella di anni 8; — a Pareschi Giovanni, per essersi astenuto negli ultimi tempi dalle ulteriori cospirazioni, a Mazza Camillo, ed a Barlaam Vincenzo, similmente per somma grazia, in quella di anni dieci; a De-Lucca Aristide, per essersi lasciato sedurre per motivo della stringente sua miseria, e finalmente a Gandini Francesco, ed a Ungarelli Gaetano perchè sedotti, in quella di anni dodici di lavori forzati in ferri pesanti, da espiarsi in galera.

Relativamente a *De-Giuli Gaetano*, fu confermata in via di diritto la pronunziata condanna di due anni di carcere dal competente I. R. Governo Civile e Militare in Bologna; in via di grazia però, e valutata la di lui detenzione finora sofferta, ed il dimostrato pentimento, essa venne mitigata ad un anno di carcere.

Tale sentenza fu pubblicata il giorno 15 del mese corrente, ed eseguita la pena di morte oggi alle ore 7 antimeridiane, in mancanza di carnefice, mediante la fucilazione nelle persone di Succi Giacomo, Malagutti Domenico e Parmeggiani Luigi.

Ferrara, il 16 Marzo 1853.

L'I. R. General maggiore
Comandante la Città e Fortezza
NOBILE DI ROHN.

89.

Proclama per la soppressione dei processi di alto tradimento in Mantova.

Le inquisizioni ch'ebbero luogo in Mantova per delitto d'alto tradimento, hanno nuovamente comprovato che il partito del sovvertimento all'estero non si stanca d'impedire la consolidazione dell'ordine pubblico in questo Regno, mediante arruolamento d'individui, che servono d'istromento alle sue mire, mediante formazione di complotti, tendenti a rovesciare lo Stato, e con altre delittuose mene, e di provocare con ciò la decretazione di severe misure. Ciò nullameno S. M. I. R. A., considerato che gl'individui maggiormente compromessi in questo processo d'alto tradimento, come capi, hanno già subita la meritata pena;

Considerato inoltre, che gli altri individui, implicati in queste mène rivoluzionarie, come complici, e che si trovano sotto inquisizione, hanno in maggior parte confessato con pentimento la loro colpa ed implorato grazia per sè e per le loro famiglie;

Considerato finalmente, che una ulteriore prosecuzione di questo processo minaccia di precipitare in gravi disgrazie ancora molte famiglie, a motivo del gran numero di coloro, che furono sedotti dalla delittuosa attività dei più compromessi:

Si trovò indotta nella Sovrana sua Clemenza, a sopprimere questo processo d'alto tradimento, ed a condonare interamente a quegli individui che in qualsiasi modo sono o furono complicati nei fatti costituenti la base del processo che ora si agita in Mantova, la pena da essi meritata, ed ogni altra responsabilità, senza distinzione se i medesimi si trovino o meno già presentemente sotto procedura ed in istato d'arresto inquisizionale eccettuati soltanto i profughi e requisiti in contumacia.

Verona, 19 Marzo 1853.

L'I. R. Governatore Generale e civile
del Regno Lombardo-Veneto
Feld Maresciallo Conte Radetzky.

90 A.

Note diplomatiche sulla controversia relativa al sequestro posto dal Governo imperiale di Vienna, il 13 febbraio 1853, sopra i beni mobili ed immobili posseduti nel Regno Lombardo-Veneto dai cittadini sardi. (a)

A' Monsieur le Comte de Revel à Vienne.

Turin, le 1.er mars 1853.

MONSIEUR LE COMTE.

Nous avions refusé de croire au bruit qui s'était répandu depuis quelques jours, que le Gouvernement autrichien venait de prendre une disposition, d'après laquelle les propriétés de tous les émigrés politiques étaient mises sous séquestre. Mais une proclamation du maréchal Radetzky, que nous venons de recevoir, ne permet plus de doute à cet égard. Le Gouvernement du Roi a été frappé, comme le sera le pays tout entier, de la plus douloureuse surprise à la nouvelle d'une mesure aussi rigoureuse et aussi inattendue. Ce n'était pas en effet au moment où l'Europe vient d'être témoin de la conduite calme et prudente que l'émigration lombarde a tenue lors de la coupable tentative qui a eu lieu a Milan, sauf de très rares exceptions, que l'on pouvait s'attendre à la voir frappée en masse par une mesure aussi générale et aussi rigoureuse. Elle devait être d'autant plus à l'abri d'une crainte pareille, le Gouvernement du Roi devait lui même d'autant moins la partager, que les assurances qu'il avait reçues lors de la négociation de la paix de Milan, l'amnistie qui fut proclamée à cette époque et surtout la résolution impériale du 29 décembre 1850 qui avait

(a) Del carteggio diplomatico relativo a questa vertenza abbiamo soltanto riprodotti i documenti più importanti. A chi pigliasse vaghezza di scorrerlo tutto intiero additiamo l'opera diligentissima del chiarissimo Com. Nicomede Bianchi già citata: *Storia della Politica Austriaca rispetto ai Sovrani e Governi Italiani.* Torino 1854.

assimilé les sujets de l'Empereur qui avaient pris part aux événements de la Lombardie à ceux qui avaient légalement obtenu l'émigration, étaient antant de garanties contre la possibilité de la résolution qui les frappe aujourd'hui.

On comprendrait qu'une semblable disposition pût atteindre ceux de ces émigrés à l'égard desquels il serait constaté qu'ils ont pris part à quelque complot ou au mouvement insurrectionnel de Milan. Mais que cette mesure soit générale, qu'elle doive frapper l'émigré tranquille, éloigné de toute intrigue politiqne, et qui pent invoquer des garanties et des promesses, dans lesquelles il devait avoir toute confiance du moment où il respectait lui-même les conditions qu'elles lui imposaient, c'est un fait si grave qu'il est impossible de ne pas se persuader que le Gouvernement impérial sentira la convenance d'en modifier les effets.

Les termes dans lesquels est conçue la proclamation du maréchal Radetzky nous laissent encore espérer que cette mesure ne s'étende pas aux émigrés qui ont acquis la qualité de sujets de S. M. ou qui sont restés à son service ensnite de la réserve stipulée dans l'armistice de Novare. Nous avons peine à croire en effet qu'il en soit autrement; car cette mesure, appliquée aux émigrés qui se trouvent dans cette position, constituerait une atteinte des plus graves aux règles générales du droit des gens.

Je vous charge, Monsieur le Comte, de demander à ce sujet des explications à monsieur le comte De Buol, et dans le cas où, contre notre juste attente, la disposition dont il s'agit devrait, d'après sa réponse, atteindre les émigrés qui sont devenus sujets de S. M., vous devriez réclamer de la manière la plus énergique contre une pareille violation des principes du droit international, et me référer sans retard le résultat de votre démarche afin que, si elle était infructueuse, je puisse vous donner des instructions ultérieures, conformes à la détermination que le Gouvernement du Roi croira convenable de prendre pour protéger et défendre les intérêts des sujets de S. M.

Je joins ici un exemplaire de la proclamation du maréchal Radetzky, et je saisis etc.

Signé Dabormida.

B.

À Monsieur le Comte Appony à Turin.

Vienne, le 9 mars 1853.

Monsieur le Comte.

Monsieur le comte de Revel m'a communiqué la dépêche ci-jointe en copie par laquelle il a été chargé de me demander des explications au sujet de la proclamation du maréchal comte Radetzky, en date du 18 février, faisant savoir que le Gouvernement impérial a mis sous le séquestre les biens meubles et immeubles possédés dans le Royaume Lombard-Vénitien par les réfugiés politiques sans aucune exception. Les motifs impérieux qui ont dicté cette détermination sont indiqués dans la proclamation même. Pour vous faire connaître toute notre pensée à cet égard, je juge cependant à propos d'entrer encore dans quelques développements supplémentaires.

Les principaux acteurs dans le drame révolutionnaire de 1848 ont fui, on le sait, le sol natal à l'approche de nos armées victorieuses. La conscience de la félonie dont ils s'étaient rendus coupables, les a empêchés ensuite de profiter de l'occasion que la clémence de l'Empereur leur avait offerte pour rentrer impunément dans leur patrie. La restauration de l'autorité légitime en 1848 n'a été suivie d'aucune condamnation capitale pour crime de haute trahison. Comment une modération aussi rare a-t-elle été appréciée par les chefs de l'émigration? Ils n'ont fait aucune démarche pour obtenir le pardon de leur Souverain légitime; ils ont pris au contraire leur domicile à l'étranger tout près de nos frontières pour être à portée de profiter de toutes les conjonctures qui leur permettraient de traduire en fait leurs sentiments hostiles à l'Autriche.

En effet ils ont employé en partie les revenus considérables qu'ils tirent de la Lombardie pous y entretenir le mécontente-

ment et l'agitation surtout au moyen de la presse démagogique qu'ils n'ont cessé de subventionner, et pour seconder activement des machinations criminelles, telles que l'emprunt de Mazzini. Les tentatives révolutionnaires réitérées, dues pour la plupart à cette attitude de l'émigration qu'on se plait à qualifier de prudente, tentatives qui ont revêtu dans ces derniers temps un caractère de féroce acharnement et de rage sanguinaire, nous imposent l'impérieux devoir de prendre des mesures de sûreté rigoureuses qui entraînent avec elles les plus lourds sacrifices. Serait-il juste d'en faire peser tout le poids sur la population tranquille de la Lombardie, tandis que ceux qui en sont la véritable cause continuent impunément en lieu de sûreté, et pour ainsi dire sous nos yeux, à neutraliser tous nos efforts tendants à amener la pacification morale de ce pays?

Le Gouvernement sarde, qui a accueilli chez lui l'émigration, qui lui a accordé sa protection, élève encore aujourd'hui sa voix en sa faveur. Qu'il nous soit permis de demander à notre tour ce que ce Gouvernement a fait pour empêcher ou pour paralyser l'activité déployée par l'émigration à notre détriment? A-t-il su mettre un frein à cette presse abominable dirigée par elle, et qui n'est au fond qu'un appel incessant à la révolte? Nous a-t-il prêté son concours pour saisir les fils des trames ourdies sans cesse par les réfugiés? A-t-il jusqu'à la dernière échauffourée de Milan du moins expulsé ceux d'entre eux que nous lui avions signalés comme les plus dangereux? Loin de là; il a poussé sa partialité pour les émigrés au point de violer ouvertement le traité d'extradition conclu avec l'Autriche, en se refusant péremptoirement à nous livrer ceux d'entre eux qui seraient prévenus du crime de haute trahison.

Réduit par là à ses propres forces le Gouvernement impérial, usant du droit de légitime défense et remplissant le devoir de veiller à la sûreté de ses sujets pacifiques, s'est enfin pénétré de la nécessité de traiter, comme leur attitude l'exige, ceux de ses sujets qui se posent vis-à-vis de lui en ennemis implacables, et dont quelques-uns n'ont acquis la naturalisation en Sardaigne que pour continuer plus à leur aise un rôle aussi dangereux pour nous.

Le séquestre mis sur leurs biens a pour but d'empêcher que ces biens ne soient pas employés contre la sûreté et l'existence de l'État où ils sont situés; il nous servira à la fois jusqu'à un certain point de gage de la conduite à venir des réfugiés, et nous fournira — le cas échéant — le moyens de compenser les pertes et dommages causés par leurs menées.

Tels sont, Monsieur le Comte, les motifs qui justifient complétement la mesure en question. En déclarant dès l'abord à Monsieur le chevalier Dabormida, que le séquestre avait été décrété par l'Empereur dans la plénitude de son pouvoir et dans l'intérêt, incontestable de la conservation de son empire, vous avez, Monsieur le Comte, placé la question sur son véritable terrain. Car nous ne reconnaissons à aucun Gouvernement étranger le droit d'exiger de nous la production des preuves spéciales du dégré de culpabilité de tel ou tel d'entre les émigrés, puisqu'il ne s'agit pas de l'exécution d'un arrêt judiciaire, mais d'une mesure de sûreté publique, motivée sur des faits notoires et appliquée à des biens situés dans les domaines de l'Empereur.

L'émigration, nous le savons, se compose de différentes catégories. Les uns sont les instruments actifs qui savent manier le poignard et qui pratiquent l'assassinat; les autres dirigent et soudoient la main de ces séïdes; le reste enfin se tient sur une prudente réserve et attend avec calme, si les tentatives des enfans perdus de la révolution, aboutissent ou non à un résultat favorable. Celà étant, on comprend, que la solidarité qui existe entre les membres de l'émigration, ne laisse au Gouvernement impérial, quant à présent, point de latitude pour admettre des distinctions entre eux rélativement à l'application de la mesure qui nous occupe.

Je vous charge, Monsieur le Comte, de donner communication de cette dépêche à monsieur le chevalier Dabormida.

Recevez, Monsieur le Comte, l'assurance de ma considération distinguée.

Signé Buol.

C.

A' Monsieur le Comte De Revel à Vienne.

Turin, le 20 mars 1853.

Monsieur le Comte.

Monsieur le comte d'Appony m'à donné communication de la dépêche de monsieur le comte de Buol, dont copie est ci-jointe, que vous m'aviez annoncée par votre dépêche en date du 7 courant, comme devant faire connaître les motifs qui avaient porté le Gouvernement impérial à mettre sous séquestre les biens meubles et immeubles possédés dans le royaume Lombard-Vénitien par les réfugiés politiques sans aucune exception. Si j'ai été fortement étonné d'apprendre par cette dépêche que les motifs annoncés et impatiemment attendus sont indiqués dans la proclamation même de monsieur le maréchal Radetzky, je n'ai pas été moins douloureusement affecté de voir que monsieur le comte de Buol, prenant le change sur ma dépêche en date du 1.er du mois que vous lui avez communiquée le 7, a déplacé la question; et que, sans même discuter la légalité de la mesure, en ce qui regarde les réfugiés qui sont devenus sujets Sardes, et qui formaient l'objet de nos réclamations, il est entré dans la voie des récriminations non seulement contre l'émigration en masse, qu'il rend tout entière, à des titres différents, solidaire des difficultés du Gouvernement impérial en Lombardie, mais contre le Gouvernement du Roi lui-même.

Quelle que puisse être l'impression pénible que nous a causée la mesure qui frappe indistinctement tous les émigrés en confondant les innocents avec les coupables, je m'abstiendrai de faire des observations sur ce qui regarde ceux qui ne sont

pas naturalisés sardes; les bons offices, qu'un sentiment d'humanité et de justice pourraient nous inspirer, seraient sans doute mal accueillis.

Mais quant aux émigrés qui sont devenus légalement citoyens Sardes, je ne puis accepter l'histoire retrospective que monsieur de Buol fait de l'émigration en général, ni les accusations qu'il porte contre elle.

Signataire du traité de paix du 6 août 1849, je ne crains pas d'être démenti en soutenant que la proclamation de l'amnistie, publiée par le maréchal Radetzky le 12 août de la même année, à été une condition *sine qua non* de la ratification du traitè. Cette proclamation accorde le droit, soit aux personnes sur lesquelles s'étendait la clémence imperiale, soit à celles qui en ètaient exclues, de demander l'émigration légale d'après les lois en vigueur dans l'empire. Sur les doutes que nous avions ènoncés au sujet du mot *demander*, l'assurance nous fut donnée par le plènipotentiaire impérial qu'aux termes de la loi du 24 mars 1832, proclamée en Lombardie le 15 juin de la même année, le droit de *demander* l'émigration équivaut au droit de l'obtenir. Le décret de S. M. l'Empereur en date du 29 décembre 1850 déclare que les émigrés qui n'ont pas profité du droit de rentrer dans leur patrie ou de demander leur émigration légale, seront considérés comme déliés des droits et des devoirs de sujets Autrichiens, et assimilés à ceux qui ont obtenu l'émigration légale. Il est incontestable que les individus dont il est question, auxquels l'émigration a été accordée personnellement ou collectivement par l'Autriche, et qui ont ensuite demandé et obtenu la naturalisation sarde, doivent être considérés par le Gouvernement impérial comme légitimes sujets du Roi, et qu'ils ne peuvent être frappés par une mesure qui est destinée à atteindre les réfugiès politiques que l'Autriche accuse de conspirer contre elle à fin d'entrer par la violence dans la Lombardie, qui a cessé d'être leur patrie. Ces nouveaux sujets sardes ont, comme tous les autres, d'après le traité de commerce de 1851, le droit de posséder en Lombardie, et leurs biens ne peuvent être séquestrés qu'à la suite de procédures et de condamnations individuelles et règulières. Ce raisonne-

ment me paraît si logique et si simple, que je me crois dispensé de lui donner plus de développement. D'ailleurs vous connaissez trop bien cette matière, Monsieur le Comte, pour que je sente la nécessité de vous fournir les argumens par lesquels vous pourrez combattre les objections qui seraient encore soulevées par monsieur de Buol. Il est donc selon moi évidemment démontré que les anciens sujets de l'Autriche qui sont devenus légalement sujets du Roi ont par rapport aux deux Gouvernements les mêmes droits et les mêmes devoirs que les anciens sujets Sardes. Le séquestre ne pourrait les atteindre qu'autant que leur culpabilité personnelle envers l'Autriche serait légalement prouvée.

Ce n'est pas sans un vif sentiment de peine que je me vois forcé de repousser les récriminations que monsieur de Buol avance contre le Gouvernement du Roi; notre dignité est blessée par le seul fait d'être appelés à nous défendre d'une accusation qui, si elle était prouvée, porterait atteinte à la réputation de loyauté que nous n'avons donné à personne le droit de nous contester. Le désir de montrer un esprit de conciliation et d'ôter tout prétexte à l'Autriche pour maintenir envers des sujets sardes une mesure illègale qu'elle cherche à justifier politiquement peut seul m'engager à répondre quelques mots à cette partie de la dépêche de monsieur de Buol. Voici les accusations et les réponses que je crois pouvoir y opposer:

« Nous n'avons rien fait, dit on, pour paralyser l'activité déployée par l'émigration au détriment de l'Autriche: nous n'avons pas prêté notre concours pour saisir le fil des trames ourdies par les réfugiés ».

Rien ne prouve que le foyer des conspirations contre l'Autriche soint en Piémont. Je ne le pense pas et je suis convaincu qu'il y a bien plus de sociétés secrètes et d'éléments révolutionnaires en Lombardie et dans d'autres États d'Italie, que chez nous. Il n'est pas juste de dire que le Gouvernement du Roi ne cherche pas à saisir les fils des trames et à les rompre. S'il ne réussit pas toujours à les découvrir, c'est qu'il est de la nature de ces machinations d'opérer dans les ténèbres, et de mettre en défaut la surveillance la plus active et la mieux

dirigée ; aussi l'Autriche n'a connu le complot de Milan qu'au moment qu'il a éclaté. Une preuve que le Gouvernement du Roi remplit le devoir de chercher à paralyser l'activité des conspirateurs, c'est la conduite qu'il a tenue à l'époque des derniers événements de Milan, et les ordres prompts et énergiques qu'il a donnés pour empêcher de passer la frontière le petit nombre d'individus qui s'y étaient portés (moins de 100) et qui y ont été arrêtés et expulsés des États du Roi.

« Nous n'avons pas, continue la dépêche de monsieur de » Buol, su mettre un frein à la presse abominable dirigée par » l'émigration et qui n'est au fond qu'un appel incessant à la » révolte. »

Monsieur de Buol n'ignore pas que nos lois garantissent la liberté de la presse ; il sait aussi que le Gouvernement du Roi en désapprouve hautement les excès, qu'il saisit toutes les occasions pour les flétrir, qu'il a éloigné du Royaume des rédacteurs de journaux, étrangers au pays, à cause de leurs articles injurieux ou révolutionnaires, et que l'année passée il a proposé et obtenu une loi spéciale dans le but d'atteindre plus facilement les offenses envers les Princes étrangers en écartant du jugement l'intervention des Jurés, loi qui ne peut demeurer inefficace qu'autant que les Gouvernements étrangers refuseraient d'en profiter; ce qui est tout à fait indépendant de la volonté du Gouvernement du Roi. Monsieur de Buol n'a pas oublié sans doute que je l'ai invité dernièrement encore à me donner le moyen d'atteindre les journaux qui renferment des injures contre son Auguste Souverain. Il ne doit donc pas nous accuser de manquer de la volonté de mettre un frein à la presse: certainement le ministère ne peut ni ne doit porter atteinte à la loi qui garantit une liberté aussi essentielle au Gouvernement constitutionnel qu'il a juré de maintenir.

« Nous n'avons pas, poursuit monsieur de Buol, jusqu'à la » dernière échauffourée de Milan du moins expulsé les émigrés » que l'Autriche nous a signalés comme les plus dangereux. »

Il ne me résulte pas que cette puissance nous ait jamais signalé des émigrés comme dangereux ni qu'elle nous ait invité à les chasser.

« Nous avons poussé la partialité pour les émigrés, dit enfin
» la dépêche, au point de violer ouvertement le traité d'extra-
» dition conclu avec l'Autriche, en lui refusant péremptoire-
» ment ceux d'entr'eux qui seraient prévenus du crime de haute
» trahison ».

Le traité d'extradition remis en vigueur par le traité de paix de 1849 ne parle pas explicitement des prévenus de délits politiques. L'extradition pour délits de cette nature n'est plus dans les mœurs actuelles. Monsieur d'Azeglio, interpellé à ce sujet à la Chambre elective, lors de la discussion du traité, n'hésita pas à répondre que les compromis politiques devaient s'entendre exclus. L'Autriche n'a jamais protesté contre cette interprétation qu'elle a acceptée au moins implicitement, et sanctionnée par l'exécution donnée au traité.

Il me paraît que ces réponses si catégoriques et si vraies détruisent les fondements des accusations de monsieur de Buol; vous les développerez au reste, Monsieur le Comte, si cela devient nécessaire, au moyen des arguments que vous fournissent toutes les notions que vous avez déjà sur cette matière. Si par conséquent le séquestre pouvait avoir un but d'hostilité envers le Gouvernement du Roi, il est évident qu'il serait impossible de le justifier par aucune raison plausible.

La conviction que le Gouvernement du Roi est irréprochable dans ses rapports avec l'Autriche et le sentiment de sa loyauté dont il à donné une preuve éclatante par sa conduite à l'occasion des derniers événements de Milan, conduite qui a rencontré l'approbation entière de monsieur de Buol lui-même, comme j'en ai reçu l'assurance soit par vous, Monsieur le Comte, soit par monsieur D'Appony, ne nous avaient pas préparés à l· mesure illégale qui blesse les droits du Gouvernement du Roi dans les intérêts de ses sujets.

En présentant à monsieur de Buol les observations que je viens d'énoncer, vous lui direz que j'ai trop de confiance dans sa justice et dans sa clairvoyance pour ne pas conserver l'espoir qu'il ne soit disposé à faire droit à nos réclamations, et à nous mettre à même de maintenir avec l'Autriche les rapports bienveillants qui ont existé jusqu'ici.

Je vous prie de donner communication de cette dépêche à monsieur le Ministre des Affaires Étrangères de S. M. impé_ riale, et j'ai l'honneur de vous renouveler, Monsieur le Comte, les assurances de ma considération très-distinguée.

Signé Dabormida.

D.

À Monsieur le Comte Appony à Turin.

Vienne, 7 avril 1853.

Monsieur le Comte.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-près en copie une dépêche que le comte de Revel a eu l'ordre de me communiquer et qui a trait à la séquestration des biens des émigrés lombards.

Par ma dépêche du 9 mars dernier j'ai déjà été dans le cas de marquer le terrain sur lequel le Gouvernement impérial s'est placé en prenant la résolution contre laquelle le Cabinet de Turin a cru devoir réclamer. Il s'agit d'une mesure de sûreté publique, dictée, par une nécessité politique, dont nous sommes les seuls juges compétents et à l'égard de laquelle nous nous reconnaissons le droit de décliner toute ingérence étrangère.

A ce point de vue il pourrait me suffire de me référer simplement aux arguments développés dans ma dépêche précitée. Désirant toutefois effacer autant qu'il est en nous dans l'esprit de monsieur le chevalier Dabormida l'impression comme si la mesure en question aurait un caractère hostile au Gouvernement royal lui-même je vous prie, Monsieur le Comte, d'appeller son attention sur les considérations suivantes.

Les émigrés exclus nominalement de l'acte de grace publié par la proclamation du marechal comte Radetzky en date du 12

août 1849, de même que tous ceux qui n'ont pas profité de l'amnistie jusqu'au terme de rigueur fixé par cette proclamation, ne sont, aux yeux du Gouvernement impérial, que des félons restés sous le coup de la prévention du crime de haute trahison.

Qne la plupart d'entre eux aient fini par obtenir l'émigration légale, peu importe. Par cette concession ils sont, il est vrai, devenus étrangers à l'Autriche, mais ils n'ont nullement été renvoyés absous de l'accusation qui pesait sur eux. De là vient qu'aucun d'eux n'oserait rentrer dans les États de l'Empereur sans risquer d'aller au devant d'une procédure criminelle.

En accordant à des individus de cette catégorie la naturalisation en Piémont, le Gouvernement sarde connaissait parfaitement leur position exceptionnelle et acceptait d'avance toutes les conséquences qui en découlent. Ce n'est donc pas sans étonnement qne nous voyons aujourd'hui monsienr le chevalier Dabormida assimiler en tout point les émigrés naturalisés en Piémont aux sujets nès de S. M. Sarde, et réclamer, de la part de l'Autriche, en faveur des premiers tous les droits dont jouissent les autres et que le Gouvernement impérial sera toujonrs jaloux de maintenir intacts en tant que cela le concerne.

En préférant l'exil à la soumission, en s'obstinant à s'expatrier plutôt que d'accepter le pardon que la clémence impériale leur avait offert, à tous, par la première amnistie du 20 septembre 1848, les émigrés ont fourni à l'Autriche des preuves irréfragables de leurs sentiments, qui n'ont pas été démentis par la conduite qu'ils ont tenue dans le cours des années consécutives à la conclusion de la paix.

Quoi dès lors de plus naturel que de voir l'Autriche mettre d'abord les émigrés au premier rang des suspects, lorsqu'une nouvelle tentative de troubles vient d'éclater dans ses domaines? L'expèrience du passé est là pour justifier la supposition que les trames qui ont précédé et préparé les récents assassinats de Milan avaient pu et dû en partie être ourdies ou au moins amenées par eux.

Car, comment oublier ces rapports de sympathie et d'intérêt qui subsistent entre les différentes classes de l'émigration

et des révolutionnaires qui ne reculent même pas devant l'usage du poignard pour arriver à leur fin destructive?

On nous fait observer que les revenus des biens des émigrés ne sauraient être séquestrés qu'à la suite de procédures et de condamnations *individuelles* et *régulières*. Mais qu'on nous indique les moyens de constater la culpabilité ou l'innocence de ces individus. Ne se sont-ils pas soustraits eux-mêmes par leur fuite et par leur insistance à faire sanctionner leur absence, à ce moyen de contrôle? L'Autriche a pû dans le temps, pour faciliter la pacification morale de ses provinces italiennes, s'abstenir de diriger contre eux des poursuites judiciaires et d'insister sur leur retour, elle a pu peut-être même espérer qu'une conduite aussi généreuse les engagerait eux-mêmes à rentrer plus tard dans leurs devoirs. Mais en tolérant si longtemps une position aussi anormale, est-ce à dire que le Gouvernement impérial aurait vraiment voulu se dessaisir de toute espèce de contrôle sur le mauvais emploi qui pourrait être fait des biens qu'ils possèdent chez nous? Est-ce à dire que ces propriétés continueraient à jouir de la protection de nos lois, sans que nous eussions jamais le droit de nous enquérir de l'usage qu'ils en font, ou de l'abus qu'ils feraient de l'influence que cette position leur donne? Pourrait-on enfin se formaliser que dans un moment où de vils attentats on jeté le trouble et une grave perturbation dans une de nos provinces, nous avons avisé à une mesure de sûreté pour enlever à cette classe un des moyens de travailler à la ruine de leur pays natal, en y sapant par ses fondements l'autorité, tandisque l'honneur et le devoir les auraient appelés au contraire à concourir à sa force.

L'on nous objecte que cette mesure frappe et punit l'innocent avec le coupable. D'abord nous contestons qu'elle porte un caractère de pénalité. C'est une mesure de prudence dont la durée dépendra de celle de l'état des choses qui l'a amenée et qui pourrait même être modifiée un jour selon la conduite à venir des émigrés, soit en leur faveur soit en leur détriment. Les derniers attentats qui ont ensanglanté les rues de Milan donneraient incontestablement au Gouvernement impérial le droit de saisir tous ceux sur lesquels pèseraient de graves soupçons

de complicité. Or cette classe d'émigrés qui, à nos yeux, est plus que suspecte, s'est, de son propre chef, mise à l'abri de toute atteinte. Elle s'est placée sous la sauvegarde d'un voisin qui, il nous est permis de le dire, déclinerait le soin de la survéiller et de contrôler une action qui serait dirigée contre nous. Nous les voyons établis à nos frontières, ne faisant aucun secret de leur intention hostile contre un Gouvernement qu'ils ont trahi. Nous les voyons en relation avec une presse qui déverse les plus infames calomnies sur nous, qui prêche hautement la révolte et le régicide.

Nous sommes loin d'adresser au Gouvernement Royal le reproche d'une connivence à l'égard de ces énormités; toutefois il nous dit qu'il n'y peut rien, qu'il déplore la chose, mais qu'il ne peut ni redresser le mal, ni saisir les fils de ces infames manèges. Il y a plus, nous lui dénonçons des hommes qui se sont rendus coupables de crimes odieux et qui sont venus s'abriter dans les pays voisins. Nous demandons leur extradition en vertu de traités solennels. Nos demandes cependant sont rejetées sous le prétexte que le crime commun se trouve couvert par la couleur politique qui s'y rattache. Nous insistons, et l'on nous répond que les extraditions de cette nature *ne sont plus dans les mœurs actuelles.* Il suffit donc qu'un crime se rattache à l'hostilité que ces transfuges professent contre leur Gouvernement légitime pour compter sur l'appui et la défense de leur patrie d'emprunt. Que nous restait-il donc à faire, que de saisir au moins préalablement des biens dont le mauvais emploi est patent, et de recourir à une mesure qui, si incomplète qu'elle soit, est la seule qui puisse jusqu'à un certain point nous garantir d'un mal contre lequel les lois, les mœurs et la politique d'un pays voisin nous refusent tout aide et assistance?

Nous pouvons déplorer la gène qui peut en résulter pour l'un ou l'autre de ces individus qui pourrait ne pas être impliqué dans ces trames, qui voudrait de bonne foi se borner à laisser couver au fond de son ame la haine qu'il porte à son autorité légitime; mais cette considération pourrait-elle assez peser dans la balance d'un état de choses qui se présente sous

un aspect aussi menaçant contre l'ordre légal et la vie des fidéles sujets de l'Empereur, pour nous faire reculer devant une nécessité impérieuse? Ou bien la Sardaigne ignorerait-elle que les instigateurs des massacres de Milan n'ont pas abandonné leurs projets sinistres, qu'ils aiguisent de nouveaux poignards, qu'on cite déjà les dates où ces scènes doivent se reproduire? Pourrions nous mêmes justifier aux yeux de l'Europe, justement effrayée du cynisme toujours croissant du parti révolutionnaire, la faiblesse dont nous ferions preuve en lui fournissant nous mêmes des armes pour accomplir leurs sinistres projets?

Nous le répétons, la qualité de sujets sardes acquise par les émigrés ne saurait effacer leurs précédents. La mesure du séquestre n'est dirigée ni contre le Gouvernement sarde ni contre ses sujets loyaux. Nous n'avons rien à voir dans le système politique d'un autre État. — Nous ne scrutons même pas ses sympathies, dussent elles être acquises à ceux qui pour nous n'éprouvent que de l'antipathie. — Mais rien n'empèchera l'Empereur d'accomplir ses devoirs envers ses sujets fidèles et de veiller par tous les moyens en son pouvoir au maintien de l'ordre public. Que le Gouvernement sarde veuille bien interroger ses propres souvenirs! Combien de fois ne nous a-t-il pas confié lui-même les embarras et les soucis que lui causaient les menées des émigrés!

Qu'il ne consente pas à laisser influencer sa marche politique par les projets aventureux de ces hommes turbulents. Ce serait jouer leur jeu et leur préparer un triomphe que de se laisser entraîner à des mésintelligences avec l'Autriche; car c'est là ce qu'ils appellent de tous leurs voeux.

Veuillez, Monsieur le Comte, en donnant communication de cette dépêche á monsieur Dabormida, le prier de peser les considérations qu'elle renferme avec cet esprit de conciliation et de parfaite impartialité qui les a dictées.

Recevez, Monsieur le Comte, etc.

Signé De-Buol

E.

Aux Ministres du Roi à Paris et à Londres.

Turin, 14 avril 1853.

MONSIEUR LE MARQUIS.

La réponse du Gouvernement autrichien à la dépêche que j'avais adressée á monsieur de Revel dès le 20 mars m'a été enfin communiquée dans la journée d'hier par monsieur d'Appony. Je m'empresse de vous en envoyer la copie ci-jointe.

Je ne doute pas qu'il vous sera facile, monsieur le Marquis, de démontrer à monsieur Drouin de Lhuys (ou à lord Clarendon) le peu de valeur des arguments reproduits par monsieur de Buol pour justifier la conduite du Cabinet impérial. Je crois utile cependant de vous fournir quelques renseignements et de vous communiquer quelques observations afin de vous mettre à même de combattre l'impression qu'une première lecture de cette dépêche pourrait produire, et de rectifier les faits qu'elle tend à dénaturer.

Vous n'aurez du reste qu'á la lire pour vous persuader combien nous étions fondésà croire qu'elle n'aurait nullement facilité une solution, que l'unique détermination honorable et possible pour nous était de donner cours à nos protestations solennelles et de ne plus permettre que la présence de notre Ministre à Vienne pût être interprétée comme une approbation tacite des procédés inqualifiables du Gouvernement impérial.

Monsieur de Buol répète, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises dans toutes ses communications verbales ou écrites, en parlant du séquestre, qu'il s'agit d'une mesure de sûreté publique, dictée par une nécessité politique dont son Gouvernement, dit-il, est le seul juge compétent et à l'égard de laquelle il se reconnait le droit de décliner toute ingérence étrangère.

Si le séquestre ne frappait que les biens des sujets autrichiens,

quelque singulière que pût paraître une mesure qui ébranle les bases de la société sous le prétexte d'en assurer le repos, nous serions cependant disposés à reconnaître qu'il n'appartient pas à un Gouvernement étranger d'intervenir dans une question de politique intérieure. Mais dès que le sequestre atteint les propriétés d'émigrés auxquels personne ne peut contester la qualité de citoyens sardes, dès que le Gouvernement autrichien commet par là une flagrante violation, non seulement des maximes les plus sacrées du droit des gens, mais aussi des stipulations explicites conclues avec nous, et qui ont expressément garanti la possession et la libre disposition de ces biens, il est de la dernière évidence que nous avons le droit et le devoir de réclamer, de protester contre cette atteinte, que nous ne faisons que soutenir un principe au maintien duquel tout Gouvernement régulier doit être intéressé.

Le comte Buol cherche à établir ensuite:

Que tous les émigrés, ou exclus de l'amnistie, ou qui n'en ont pas profité jusqu'au terme de rigueur, ne sont aux yeux du Gouvernement impérial que des félons restés sous le coup de la prévention du crime de haute trahison; que bien que la plupart d'entre eux aient fini par obtenir l'émigration légale, et par devenir ainsi étrangers à l'Autriche, ils n'ont nullement été renvoyés absous de l'accusation qui pesait sur eux; que le Gouvernement sarde en leur accordant la naturalisation connaissait parfaitement leur position exceptionnelle et acceptait d'avance toutes les conséquences qui en découlent; qu'il est donc étonnant que nous voulions aujourd'hui assimiler en tout point les émigrés naturalisés en Piémont aux sujets nés de S. M. Sarde.

Nous connaissions en effet la position des émigrés; nous savions que l'amnistie proclamée par l'Autriche avait été une condition *sine qua non* de la ratification du traité de paix; que cette même amnistie déclare que les émigrés qui ne seraient pas rentrés pourraient demander l'autorisation d'émigrér en conformité des lois; qu'une proclamation de S. M. l'Empereur en date du 29 décembre avait délié de la qualité de sujets autrichiens les émigrés qui n'étaient pas rentrés à cette époque,

leur avait fait grâce du séquestre de leurs biens qu'ils auraient pu encourir, et les avait assimilés à ceux qui auraient émigré avec l'assentiment des autorités impériales. Il était aussi à notre connaissance que les lois de l'Autriche portent expressément que « les émigrés avec autorisation perdront la qualité de su- » jets autrichiens, et seront traités comme étrangers pour tous » les effets de droit civil et politique. »

Comment aurions nous donc pu soupçonner que l'Autriche oubliant ses propres lois, ses déclarations, ses promesses, prétendrait un jour faire revivre, dans des individus qu'elle avait, elle même, déliés de tout droit, de tout devoir envers elle, la qualité de ses sujets, pour les punir sans les juger, pour leur appliquer une peine qu'elle leur avait entièrement remise, et dont son propre code ne permet l'application que par suite d'un arrêt individuel d'un tribunal compétent? Si elle croyait avoir ce droit, pourquoi n'aurait-elle pas demandé à faire des distinctions entre les naturalisés et les sujets nés, dans le traité de commerce de 1851, qui garantit aux citoyens des deux Parties contractantes le droit de posséder, et la libre disposition de leurs biens dans les États de l'autre puissance?

Or ce traité ne renferme aucune exception, ne fait aucune différence entre sujets anciens et nouveaux, et cependant la plupart des naturalisations avaient été accordées, avant la signature de cette convention, au su et au vu de l'Autriche, qui certes ne peut pas l'avoir ignoré.

Ce n'est pas un meilleur argument que de dire que l'Autriche n'a pas les moyens de constater la culpabilité individuelle d'un chacun des émigrés parcequ'ils se sont soustraits eux-mêmes, par leur fuite et par leur insistance à faire sanctionner leur absence, à ce moyen de contrôle; qu'elle est dès lors forcée à les frapper en masse; que leur obstination à ne pas rentrer dans leur patrie, et leur conduite précédente lui permettent naturellement de les placer au premier rang des suspects, lorsqu'une nouvelle tentative de troubles éclate dans ses domaines.

Les actes cités ci-dessus prouvent d'une manière irréfragable que c'est de son propre chef que l'Autriche a renoncé à tout

droit de souveraineté sur les émigrés; elle doit donc les traiter comme étrangers. Plusieurs de ces étrangers sont devenus sujets d'une autre puissance aux citoyens de laquelle elle a garanti, sans aucune distinction, le droit de posséder dans ses États; elle ne peut les priver de ce droit que dans les limites fixées par ses propres lois et par le droit des gens, c'est-à-dire en conséquence d'un jugement régulier prononcé par les tribunaux.

Nous ne pouvons donc accepter à aucun prix (et aucun État indépendant ne pourrait l'admettre), que sur de simples soupçons, uniquement fondés sur ce que la dépêche de monsieur de Buol appelle vaguement *des rapports de sympathie et d'intérêt* entre les différentes classes de l'émigration et des révolutionnaires, on frappe des citoyens paisibles; qui, loin d'avoir participé directement ou indirectement à des tentatives insurrectionnelles, ont été unanimes à flétrir de leur réprobation le petit nombre d'insensés, qui s'y étaient compromis, et ont leur séquestre des biens placés sous la sauvegarde d'un traité récemment stipulé avec nous.

Vous ne serez pas moins surpris que moi, Monsieur le Marquis, en voyant les accusations injurieuses qu'une dépêche qu'on nous annonçait comme devant être conciliante, continue à lancer contre nous, et les paroles qu'elle met dans notre bouche.

Monsieur de Buol insinue que l'émigration s'est placée sous la protection d'un voisin qui déclinerait le soin de la surveiller et de contrôler une action dirigée contre l'Autriche.

Nous avons déjà répondu à ces insinuations dans nos précédentes dépêches au Cabinet impérial. Le Gouvernement du Roi connait les obligations que lui impose l'asile donné à l'émigration, et il a la conscience de n'y avoir jamais manqué. Il ne lui est certainement pas possible de tout découvrir, de tout empêcher comme cela n'est pas possible à l'Autriche, malgré la sévérité de son régime et l'activité de sa police. Mais les derniers évènemens seraient là pour prouver, que si le Gouvernement piémontais a su pénétrer des desseins que l'Autriche n'a connu qu'au moment de l'éxecution, il n'a pas été moins vigilant ni moins actif à les réprimer, moins sévère à punir,

en expulsant de ses États les individus qui y avaient pris part, que s'il s'était agi de sa propre sûreté.

Loin d'avoir dit à monsieur de Buol, comme il avance, que nous ne pouvions rien faire pour modérer la presse dont il attribue, sans le moindre fondement, les excès à l'émigration; nous lui avons toujours répété que le Gouvernement ne pouvait pas dépasser les limites que mettent à son action les lois qui règlent la liberté de la presse; mais qu'autant que ces lois le lui permettaient il n'avait jamais épargné et n'épargnerait jamais aucun moyen pour la contenir. Que la mesure rigoureuse qu'il avait prise d'éloigner du royaume des journalistes étrangers qui par leurs articles s'étaient rendus coupables de graves abus; et la loi qu'il avait fait adopter par le Parlement, pour faciliter la poursuite des offenses contre les Gouvernements étrangers ne laissaient aucun doute sur ses intentions à cet égard.

Il est également inexact que nous avons rejété des demandes d'extradition de criminels ordinaires sous le prétexte que leurs délits se rattachaient à la politique. L'Autriche nous a fait une demande d'extradition en 1850. Il s'agissait d'un certain Caffi, qui avait envahi à la tête de quelques hommes armés le palais de l'Archevêque de Venise à cause d'un prétendu projet de reddition de la ville aux autrichiens.

Le caractère politique résultait donc de la manière la plus incontestable de l'énoncé même du délit. Or, le traité d'extradition avec l'Autriche, ne fait aucune mention de délits politiques. Les maximes universellement reçues et sanctionnées par les déclarations solennelles de l'Angleterre et de la France à l'occasion du différend survenu entre la Turquie d'une part, l'Autriche et la Russie de l'autre au sujet des réfugiés Hongrois et Polonais excluent formellement l'application de l'extradition aux compromis politiques.

Tels étaient aussi les engagemens que le Gouvernement avait contractés en face de la nation par ses déclarations au Parlement, lors de la discussion du traité de paix.

Il n'était donc pas dans la faculté du Gouvernement d'adhérer à cette demande, mais pour ce qui est de délits ordinaires

rien n'est plus éloigné de sa pensée que de se refuser à l'exécution du traité qui les concerne. C'est ce que nous avons répondu à l'Autriche; et elle cessa d'insister.

Tout dernièrement cependant elle nous a adressé une nouvelle demande d'extradition pour cause politique. Mais comme cette demande arrivait après ma dépêche du 20 mars dernier, et que l'intention de se procurer un grief contre nous, par un refus, me paraissait évidente, j'ai cru devoir me dispenser jusqu'à présent d'y faire une réponse.

Monsieur de Buol nous adresse enfin une interpellation et conseil.

« Que le Gouvernement sarde veuille bien, dit-il, interroger ses propres souvenirs. Combien de fois ne nous a-t-il pas confié lui-même les embarras et les soucis que lui causaient les menées des émigrés! Qu'il ne consente donc pas à laisser influencer sa marche politique par les projets aventureux de ces hommes turbulents. »

Je ne vous signalerai pas, Monsieur le Marquis, tout ce que cette interpellation et ce conseil ont de blessant pour notre dignité. Vous pouvez assurer hautement que jamais je n'ai fait ni je pense qu'aucun autre membre du Cabinet ait pu faire à l'Autriche les confidences que monsieur de Buol suppose. Le Gouvernement du Roi sait que l'émigration lui crée des devoirs, il les remplit. Mais qu'il l'accuse de lui causer des embarras et des soucis c'est une assertion complètement gratuite. Le Gouvernement a d'ailleurs assez de force pour faire respecter ses lois, comme il a assez de dignité pour ne pas s'abaisser à des plaintes contre ceux à qui il accorde l'hospitalité.

Quant à nous laisser influencer par les projets des émigrés, le conseil que monsieur de Buol juge à propos de nous donner est superflu. Toute la conduite du Gouvernement atteste que dans sa marche politique il n'a suivi et ne suivra jamais d'autres principes que ceux de la loyauté et de l'honneur, qu'il n'aura jamais d'autre règle que les véritables intérêts de son pays.

Je m'arrête à ces observations que j'ai dû faire à la hâte, et je laisse pour le moment de côté les autres accusations que

monsieur de Buol ne cesse d'accumuler contre l'émigration et contre nous. Vous connaissez vous-même, monsieur le Marquis, les arguments les plus propres à les réfuter, s'il en est encore besoin après les explications que nous avons déjà données. Je suis convaincu d'autre part, que le Gouvernement Britannique (Impérial de France) saura apprécier dans sa haute pénétration les motifs qui ont pu porter le Gouvernement autrichien à déplacer la discussion d'une question de droit international aussi simple et aussi claire, pour en faire un véritable réquisitoire contre l'émigration et contre nous, et que le puissant appui du Gouvernement français (anglais) ne saurait nous manquer dans cette circonstance.

Veuillez agréer, etc.

Signé. DABORMIDA.

F.

MEMORANDUM

Du Cabinet de Turin sur le conflit qui s'est élevé entre le Piémont et l'Autriche, à propos du séquestre mis par cette dernière Puissance sur les biens d'émigrés Lombards-Vénitiens, devenus citoyens Sardes, ***après avoir obtenu du Gouvernement impérial leur émigration légale.***

Dans la dernière guerre d'Italie le Piémont fut vaincu mais non humilié. Lorsqu'il fut question de signer la paix, le Piémont déclara qu'il ne pouvait abandonner à la sévérité des lois les citoyens du royaume Lombard-Vénitien qui s'étaient compromis dans les derniers événements et qui, faisant cause commune avec nous, avaient arboré nos drapeaux.

Ce sentiment, inspiré par l'honneur, fut apprécié par l'homme d'État distingué qui présidait alors aux conseils de l'empire autrichien. L'Autriche promit qu'une amnistie suivrait immé-

diatement la signature du traité de paix. L'amnistie fut en effet promulguée avant la ratification du traité.

L'Autriche régla, de son plein gré, le sort des citoyens Lombards-Vénitiens qui s'étaient expatriés, à la suite des derniers événements, et qui, dans des délais fixés, ne rentreraient pas dans leurs foyers, soit parcequ'ils étaient exclus de l'amnistie, soit pour tout autre cause dépendante de leur volonté.

La liberté de se choisir une nouvelle patrie, lorsqu'un intérêt puissant nous engage à quitter les lieux qui nous ont vu naître, étant un des droits les moins contestés, aucune législation n'a mis un obstacle absolu à la faculté d'émigrer. Dans l'empire autrichien, la loi du 24 mars 1832, promulguée le 15 juin en Lombardie, reconnaît aux sujets de l'empereur le droit à l'émigration légale, à la charge d'en demander l'autorisation préalable en remplissant les conditions prescrites. Elle déclare, à l'article 9, que « les émigrés avec autorisation perdront la qualité de sujets autrichiens et seront traités comme étrangers pour tous les effets de droit civil et politique. »

L'article 10 frappe de peines sévères le délit d'*émigration non autorisée*. L'article 11 ordonne le séquestre des biens des coupables.

Le maréchal comte Radetzky, investi des pouvoirs souverains dans le royaume Lombard-Vénitien, se conforma aux principes clairement établis par la loi précitée, dans les différentes notifications qu'il publia après le traité de paix du 6 août 1849.

La première notification, du 12 du même mois, accorde l'amnistie; elle exclut cependant de cette faveur 86 individus, qui sont désignés nominativement.

Le maréchal déclare:

Que ceux, qui ne rentreront pas dans le délai fixé, ne pourront plus profiter de l'amnistie;

Que ceux, qui ne rentreront pas, soit par un effet de la présente proclamation (*les citoyens exclus de l'amnistie)*, soit par un effet de leur volonté *(per fatto proprio)*, pourront demander l'autorisation d'émigrer, en conformité des lois.

Une autre notification du 12 mars 1850:

« Considérant: que tous les amnistiés n'ont pas profité de

l'alternative qu'on leur avait laissée de rentrer dans les États autrichiens ou de demander, dans la voie légale, leur émigration ;

» Attendu qu'il ne peut être indifférent au Gouvernement de laisser la jouissance des droits de citoyen à ceux qui prolongent volontairement une absence non autorisée. »

» Déclare qu'on les poursuivra comme coupables d'émigration illégale. »

Mais par une proclamation, en date du 29 décembre de la même année, S. M. l'Empereur révoqua ces dispositions du Gouverneur général. « En considération, y est-il dit, de l'option qu'on a laissé à mes sujets, compromis dans les événements révolutionnaires de la Lombardie et de la Vénitie, de rentrer dans leur patrie ou de demander leur émigration légale, et par un effet de ma grâce :

« Je veux que ceux qui n'ont pas profité de cette faculté, quoi-qu'ils ne soient pas exclus de l'amnistie, soient néanmoins considérés et traités comme étant déliés des droits et des dévoirs de sujets autrichiens *(come sciolti dal vincolo della sudditanza austriaca)*; et je permets qu'ils soient assimilés aux sujets qui ont obtenu l'autorisation d'émigrer. »

Nous voyons donc une loi de l'empire qui permet aux sujets autrichiens d'émigrer avec l'autorisation préalable du Gouvernement; loi qui a trait aux rapports internationaux, et qui fait, par conséquent, partie du droit public, tant qu'elle n'est pas révoquée. Nous voyons le Gouvernement autrichien, après la la guerre de 1848-49, engager à demander l'émigration, en conformité de cette loi, ceux de ses sujets compromis qui ne pourraient pas (les exclus de l'amnistie) ou qui n'entendraient pas rentrer dans leurs foyers. Enfin nous voyons l'Autriche, impatiente des lenteurs d'une partie des amnistiés à se prononcer, leur donner en masse l'autorisation d'émigrér qu'ils hésitaient à demander, et déclarer qu'ils seraient considérés comme déliès des devoirs de sujets autrichiens et comme émigrés légalement.

L'Autriche avait défini d'une manière nette, précise, large, la position légale des émigrés: elle avait accordé à plusieurs d'entre eux, soit amnistiés, soit exclus de l'amnistie, sur leur

demande, et à teneur de la loi de 1832, la permission d'émigrer. Un grand nombre, placé dans ces conditions, demanda la naturalisation sarde qui fut accordée aux uns, refusée aux autres. Ceux qui furent naturalisés, sont devenus légitimement, d'après les lois de l'Autriche comme d'après les nôtres, *citoyens sardes*, et ne sont plus pour l'Autriche que des étrangers, sur lesquels elle ne peut revendiquer aucun droit de souveraineté, et dont les biens sont placés sous la protection de l'article 33 du code civil autrichien.

Si cette position des émigrés, *naturalisés sardes*, avait eu besoin d'être améliorée ou raffermie, nous n'aurions qu'à citer l'article premier du traité de commerce, stipulé entre la Sardaigne et l'Autriche le 18 octobre 1851, qui déclare que « les sujets de chacune des hautes Parties contractantes pourront disposer librement par testament, donation, échange, vente ou de tout autre manière de tous les biens qu'ils pourraient acquérir ou posséder légalement dans les États de l'autre puissance, etc..... en payant seulement les impôts, taxes et autres droits auxquels sont assujettis les autres habitants du pays où la propriété existe. »

Le 6 février dernier ont eu lieu les déplorables événements dont la ville de Milan a été le théâtre. Sept jours après, au moment même où l'Autriche déclarait apprécier la conduite ferme et loyale que le Gouvernement du Roi avait tenue à son égard, on signait une proclamation par laquelle, en déclarant évidente *(manifesta)* la complicité des émigrés politiques du royaume Lombard-Vénitien dans ces derniers événements, on frappait de séquestre tous leurs biens meubles et immeubles situés dans les États autrichiens: on ne faisait aucune distinction entre les émigrés exclus ou non de l'amnistie; entre ceux qui avaient obtenu un décret particulier d'émigration ou qui avaient été autorisés en masse à émigrer.

La proclamation finissait par ces mots: « J'attends des propositions ultérieures relativement à la destination à donner aux biens séquestrés. » C'est-à-dire qu'avec le séquestre il y avait menace de confiscation.

L'Europe apprit avec une surprise douloureuse une mesure

qui violait tous les droits, qu'aucune raison ne pouvait justifier, qui n'avait pas d'exemple dans l'histoire. On s'étonnait de la voir émaner d'une monarchie éminemment conservatrice, d'un gouvernement régulier.

On se demanda comment on pouvait affirmer à Vienne, sept jours après les troubles de Milan et quand les enquêtes étaient à peine commencées, que tous les émigrés politiques étaient complices de ces attentats; s'il était possible que cette complicité universelle, qu'aucun fait ne venait confirmer, n'admît aucune exception; si une insurrection, organisée par Mazzini, pouvait être imputée à ceux qui s'étaient toujours posés en adversaires déclarés de ses théories et de ses actes, et qui en auraient été les premières victimes s'il avait triomphé. On se demandait enfin pourquoi, s'il avait trace de complicité, on ne laissait point à l'action juridique des tribunaux le soin de la constater et de la punir, sans intervertir tous les rôles, sans, usurper les fonctions judiciaires, condamner les prétendus coupables en masse, non seulement sans les entendre, mais presque sans les nommer, et commencer une procédure par l'exécution de l'arrêt rendu d'avance, non sur des preuves, mais sur des suppositions?

Le Gouvernement du Roi qui venait de prouver à l'Autriche, par des faits irrécusables, qu'il avait la volonté et le pouvoir de réprimer et de contenir tout élément révolutionnaire, et qui, par des mesures promptes et énergiques, avait éloigné de la frontière Lombarde, et ensuite expulsé de ses États, le petit nombre d'émigrés turbulents (ils ne montaient pas à 100) qui suivaient les inspirations de Mazzini, fut très-péniblement affecté de la manière dont le Gouvernement autrichien répondait à cet acte de loyauté et de bon voisinage. Néanmoins, voyant que la proclamation ne faisait aucune mention des émigrés qui, après avoir été déliés régulièrement de leurs devoirs de sujets autrichiens, avaient obtenu des lettres de naturalisation dans un autre État, il se borna à demander des explications à ce sujet au Cabinet de Vienne; car, tout en déplorant pour les autres la mesure adoptée par l'Autriche, il ne jugeait pas devoir s'ériger en censeur des actes du Gouvernement impérial,

en tant qu'ils ne touchaient point aux droits du Piémont et aux stipulations internationales. La réponse fut que l'Autriche ne faisait aucune distinction entre les émigrés politiques; que tous étaient frappés également, les naturalisés comme les non naturalisés.

Le Gouvernement sarde pressé par l'imperieux devoir de ne pas permettre la spoliation violente de ceux qui, selon les lois des deux pays, les traités et le droit public, de l'aveu de l'Autriche et par un effet des facilités qu'elle a accordées, étaient devenus sujets du Roi, adressa en termes modérés ses réclamations au comte de Bnol.

Il s'attacha à lui démontrer que la proclamation en tant qu'elle frappait les anciens sujets de l'Autriche, réfugiés politiques, qui, après avoir obtenu l'autorisation d'émigrer, avaieut acquis la naturalisation sarde, était contraire:

A la loi de l'empire autrichien du 24 mars 1832 — aux notifications impériales du 12 août 1849, 12 mars et 29 décembre 1850 — au traité de commerce du 18 octobre 1851, ainsi, qu'à l'article 33 du Code civil autrichien. Il annonçait l'espoir que le Cabinet de Vienne, revenu de ses premières impressions et appréciant mieux l'atteinte profonde que l'application aux sujets du Roi de la mesure en question portait aux principes du droit public et aux stipulations solennelles des traités existants entre la Sardaigne et l'Autriche, consentirait à en modifier l'exécution.

Le Cabinet sarde était bien loin de s'attendre à la réponse dont monsieur le comte de Buol chargea le ministre impérial à Turin de lui donner communication.

Cette réponse est si extraordinaire par le fond et par la forme, elle est si peu conforme aux bons rapports qui existent entre l'Autriche et le Piémont, que le Gouvernement du Roi s'est trouvé dans le pénible devoir de protester et contre l'acte de spoliation qu'on entend consommer au préjudice de sujets sardes, non atteints ni convaincus légalement d'aucun crime, et contre les théories subversives de tout principe d'ordre et de légalité, par lesquelles on aurait la prètention de les justifier.

Cependant avant de s'acquitter de cette obligation et voulant laisser à l'Autriche le temps de revenir à des sentiments

plus équitables et plus conformes aux bons rapports, qui ont existé jusqu'à présent entre les deux États, le Cabinet de Turin répondit en termes empreints d'un vif désir de conciliation à la dépêche de M. le comte de Buol, et s'attacha à réfuter les arguments à l'aide desquels ce ministre s'efforçait de démontrer la nécessité d'une mesure que rien ne peut justifier. Malheureusement les nouvelles démarches du Gouvernement du Roi n'ont abouti à aucun résultat. D'après les réponses faites au comte de Revel, le Piémont n'a pu concevoir la moindre espérance que le séquestre serait en tout ou en partie révoqué ou modifié. En conséquence il a cru que sa conscience et sa dignité ne pouvaient lui permettre de différer plus longtemps l'accomplissement du devoir positif et sacré de protester de nouveau solennellement.

Monsieur le comte De Buol laisse de côté la question de légalité, terrain sur lequel il ne pourrait soutenir la discussion, et déclare hautement que la mesure contre laquelle nous réclamons a été prise dans un intérêt de sûreté publique.

Qu'il nous soit permis à notre tour de faire observer que l'intérêt de la sûreté publique peut autoriser des mesures extraordinaires et *extralégales*, telles que l'état de siége avec toutes ses rigueurs.

L'Autriche en a usè largement, et aucun Gouvernement ne s'est avisé d'intervenir dans une question de politique intérieure ni d'examiner jusqu'à quel point elle peut être justifiée.

Mais l'intérêt de la sûreté de l'État ne peut jamais autoriser l'Autriche à porter atteinte au droit des gens, à déchirer une page de son code civil, à revenir sur ses propres actes et sur ses promesses les plus solennelles, à méconnaître des droits acquis, à annuler un traité stipulé tout récemment et observé par la Sardaigne avec une scrupuleuse fidelité, à violer le droit de propriété des citoyens sardes, à mettre en pratique, sans qu'elle en ait l'intention, ces principes révolutionnaires et socialistes qu'elle réprouve si hautement, que tout Gouvernement régulier est appelé à combattre et à paralyser parcequ'ils minent la base de l'édifice social.

Monsieur de Buol n'hésite pas à affirmer que les émigrés

Lombards-Vénitiens, réfugiés en Piémont, ont employé une partie des revenus qu'ils tiraient de Lombardie à subventionner la presse démagogique, à seconder activement des machinations criminelles telles que l'emprunt Mazzini. Mais ce sont là des allégations tout-à-fait gratuites n'ayant aucune preuve à l'appui; le manque de fondement en serait même démontré par les injures et les menaces auxquelles les émigrés riches ont toujours été et sont en butte, particuliérement depuis l'échauffourée de Milan, de la part des journaux démagogiques et du parti mazzinien. D'ailleurs, si, malgré la réprobation dont les émigrés ont frappé cet attentat, il existe quelque fait qui prouve que quelqu'un d'entre eux, naturalisé sarde ou non, ait pris part à ce mouvement ou à des conspirations contre l'Autriche, elle a des lois et des juges; dès que la justice aura prononcé, le Piémont n'élèvera pas la voix pour defendre le coupable. Mais tant que l'autorité politique, mettant de côté les lois et les tribunaux, procédera, sur des suppositions, à des actes de spoliations envers des sujets sardes, le sentiment de l'honneur et du devoir imposera au Piémont l'obligation d'intervenir en leur faveur, de protester contre l'abus de la force, d'épuiser tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire modifier un état de choses si peu en harmonie avec les principes les plus sacrès du droit des gens. L'Autriche n'a certainement pas le droit de s'en étonner ni de dire que nous faisons cause commune avec les émigrés. Nous protégeons nos concitoyens, et l'Autriche, dans un cas semblable, ne tiendrait pas une autre ligne de conduite.

Monsieur de Buol, récriminant, nous demande ce que nous avons fait pour mettre un frein à cette presse abominable qui n'est au fond qu'un appel incessant à la révolte?

Quoique cette interpellation tende évidemment à déplacer la question, nous répondrons en remarquant d'abord que ce ministre prête une influence bien funeste à des journaux qui ne sont lus en Autriche que par les hauts fonctionnaires et dont l'introduction en Lombardie est défendue sous des peines tellement rigoureuses qu'elle suffit pour donner lieu au *giudizio statario*. Nous disons ensuite qu'il y a chez nous des lois ré-

pressives de la licence de la presse, que les tribunaux ont été appelés bien souvent à les appliquer; que nous avons souvent, et dans le Journal Officiel et devant les Chambres, réprouvé hautement ses écarts, les infamies de certains journaux et surtout les attaques contre les Princes étrangers; que nous avons même présenté et fait agréer une loi tendant à faciliter les poursuites judiciaires contre les auteurs de ces excès; loi que la Belgique a imitée, dont on lui a su gré, et dont l'Autriche n'a pas voulu nous tenir compte.

D'ailleurs il ne faut pas oublier que chez nous la presse est libre; que le Gouvernement lui-même est en butte à des attaques incessantes; que la liberté de la presse est une condition des Gouvernemens constitutionnels; qu'on ne peut y toucher qu'en touchant au **STATUT** que nous avons juré d'observer, et que ni le Pouvoir exécutif ni les Chambres ne seraient disposés à y laisser porter atteinte; car la liberté pour nous c'est l'indépendance, et nous l'acceptons avec ses avantages et ses inconvénients.

Monsieur de Buol nous reproche aussi d'avoir violé le traité d'extradition. L'extradition appliquée aux délits politiques, n'est plus dans les mœurs actuelles; elle serait moins possible encore si on avait voulu l'appliquer à la révolution de 1848. Le traité de paix ayant gardé le silence sur ce point et fait revivre en masse les traités antérieurs, le chevalier D'Azeglio fut interpellé à ce sujet à la Chambre élective. Il n'hésita pas à répondre que les prévenus de délits politiques devaient s'entendre exceptés. Il est bien vrai que l'Autriche en demandant en 1850 l'extradition d'un compromis de ce genre, a soutenu que son Gouvernement n'était pas lié par la déclaration du chevalier D'Azeglio. Mais elle n'a jamais protesté formellement. Elle n'a jamais dit que cette déclaration la mettait dans le cas de se refuser à l'exécution du traité. Bien plus, elle a cessé d'insister pour l'extradition des prévenus politiques, du moment où le Gouvernement du Roi a laissé entrevoir qu'il ne serait pas éloigné de dénoncer, comme on lui en reconnaissait le droit, la convention de 1838, si l'on persistait à vouloir en appliquer les effets aux délinquants politiques. Comment peut-elle main-

tenant nous accuser d'une omission qu'elle a acceptée au moins implicitement et sanctionnée par l'exécution donnée au traité?

En dernier lieu, monsieur de Buol établit trois catégories d'émigrés, réfugiés en Piémont.

La première composée d'instruments actifs qui savent manier le poignard.

La seconde de ceux qui les dirigent et les soudoient.

La troisième de ceux qui *se tiennent sur une prudente réserve et attendent avec calme si les tentatives des enfants perdus de la révolution aboutissent ou non à un événement favorable.*

Le Gouvernement impérial déclare qu'ils sont tous solidaires. Nous n'avons pas besoin de réfuter cette nouvelle et étrange espèce de solidarieté.

En admettant pour un moment l'hypothèse des trois catégories, ce sont spécialement les *prudents* et les *calmes qui ne soudoient pas, qui ne dirigent pas les révolutionnaires*, que l'Autriche a frappés. Comment monsieur le Comte de Buol peut-il leur imputer à crime cette conduite?

Parmi ces hommes prudents et calmes plusieurs sont à présent des étrangers pour l'Autriche, et ont acquis une autre patrie.

L'acte de séquestre et de confiscation dont il s'agit a été dernièrement qualifié par l'Autriche de *mesure de précaution* et d'acte provisoire. Mais d'abord cette manière de l'envisager est en opposition directe avec la lettre et l'ésprit de la proclamation du séquestre et surtout des dispositions administratives subséquentes qui, bien loin d'en atténuer les effets, les ont au contraire aggravés. Que dirons-nous, au reste, d'une mesure de précaution qui enlève les moyens d'existence à toute une catégorie, non d'accusés, mais de suspects; d'une mesure provisoire dont le terme est indéfini, dont ceux qui en sont les victimes, sans que leur culpabilité soit, nous ne dirons pas établie, mais au moins specifiquement indiqueé, ne pourront être delivrés qu'en prouvant leur innocence? Et comment prouveront-ils leur innocence, puisque l'acte d'accusation et les arguments dont on l'étaye ne leur sont pas signifiés?... Cette nouvelle manière d'envisager la question peut être polie, mais elle n'est certe pas

sérieuse. Nous nous bornerons donc à répéter que s'il résulte, par enquête judiciare, à l'Autriche que quelque citoyen piémontais, ancien ou nouveau, se soit rendu complice d'un crime public ou privé au préjudice de cette puissance, que les tribunaux le jugent selon la rigueur des lois; nous n'interviendrons pas en sa faveur.

Ce que nous ne pouvons tolerer, sans forfaire à l'honneur, sans manquer au devoir le plus sacré, c'est que sur de simples suppositions l'autorité politique autrichienne se permette de violer les droits les mieux établis et les plus incontestables, en frappant de séquestre les biens de tant de familles qui ont cessé d'être émigrées et dont les membres sont devenus, d'aprés les lois des deux pays, *Sujets Sardes.*

C'est un grave attentat, sur lequel nous faisons appel à la conscience mieux informée du Cabinet de Vienne, sur lequel nous invoquons les bons offices des souverains alliés et amis.

91.

Nota del Ministro per gli Affari Esteri allo Inviato straordinario di S. M. il Re di Sardegna presso la Porta Ottomana circa la protezione da accordarsi dai Consoli di S. M. ai soli sudditi Sardi. (a)

Ottobre 1851.

Illustrissimo Signor Ministro.

Dall'epoca in cui giunsi al Ministero sino al presente, ho diramato ai regii Consoli, segnatamente Levantini, istruzioni ripetute, precise perchè non concedesse protezione ufficiale, se non *ai soli sudditi Sardi.* Nè come tali il regio Governo ha considerato giammai quelli emigrati da qualunque parte d'Italia, che raccolti nel Regno e sparsi all'estero non avevano ottenuto particolare regio Decreto di cittadinanza Sarda.

Tali istruzioni non furono se non mitigate in via eccezionalissima, nei momenti in cui per la caduta di Venezia e per quella di Roma, fu necessità, fu virtù, fu debito pagato alle precedenze, l'ubbidire ad urgenti ragioni d'umanità. Composte alquanto le cose, ho sempre incalzato per ordini di ***protezione ufficiale, esclusiva pei sardi***, e tanto più ho persistito nel mio proposito, perchè numerosi e sicuri ragguagli da un lato mi mostravano, come moltissimi emigrati non meritassero favore, e dall'altro nella mia posizione, scorgeva chiaramente le difficoltà, in cui la protezione Consolare, impartita in simili tempi, in disarmonia colle massime del diritto delle genti, poneva il Governo del Re.

Qualunque Console quindi brami conservarsi al regio servizio, deve prestare compiuta osservanza agl'ordini in proposito;

(a) Si riscontra a Pag. 170 della Opera ***Storia della Politica Austriaca in Italia*** per Nicomede Bianchi. Torino 1857.

non osservandoli, egli sarà responsale del fatto e delle conseguenze. E per questo che io la invito a dare esempio della pratica esecuzione di tali norme, e d'invigilare sui dipendenti, onde rigorosamente si pratichino.

In ogni piazza Levantina vi sono Consoli d'ogni Stato d'Europa e dei primarii d'America. Non mi fu mai chiaramente provato, nè allo stato delle mie notizie posso presumerlo, che tutti i Consoli d'Europa e d'America, senza eccezione, rifiutino protezione agl'emigrati e perfino a quelli che si distinguono per merito di condotta morale e tranquilla. Da altri Consoli dunque più opportunamente che non dai Sardi gli emigrati possono aver protezione. Che se mai fosse provato, che tutti quanti i Consoli d'Europa non trovano di concedere la loro protezione agli emigrati, in allora chiunque non sia mirabilmente nuovo nella cognizione dei fatti politici, intenderà di leggieri non potersi dall'invigilata Sardegna far ciò, che dai maggiori Stati del mondo non trovasi conveniente di fare.

La protezione ai sudditi è religioso, perpetuo dovere del Governo.

La protezione ai non sudditi, benchè in tempi ordinarii abbia appoggio nelle costumanze locali, non è dovere, ma esercizio motivato da titoli di privato benefizio e di pubblica convenienza. Ora le ragioni di pubblica convenienza, le quali ove non siano in conflitto col diritto, assorbono qualunque considerazione privata, stanno attualmente per la massima *di non proteggere che i Sardi.*

Poichè il Ministero in tale argomento ha esaurita ogni chiarezza d'espressione, ogni imperio d'ordini, più non gli rimarrebbero in caso di aperta e scaltrita riluttanza per parte di alcuni Consoli se non i mezzi coercitivi. Di nuovo dunque la prego d'invigilare su qualunque dipendente suo costì e nel Levante, perchè lo esempio della protezione ufficiale pei soli Sardi si dia a Costantinopoli, e così si eseguisca da per tutto.

Il Ministro

D'Azeglio.

92.

Notificazione dello I. R. Comando Militare della Lombardia che ordina la espulsione dei Ticinesi.

S. M. I. R. A. mediante veneratissima Risoluzione comunicatami con rispettato Dispaccio 13 corrente mese N. 205 di S. E. il Signor Governatore generale Feld-maresciallo Conte Radetzky, ha ordinato che, siccome oltre il fatto della illegale soppressione dei Seminarj di Pollegio e di Ascona e dell'apprensione dei loro beni, furono fatti aspramente tradurre a questo confine colla forza, e senza alcun riguardo nè preventivo processo nella notte del 21 Novembre p. p. d'ordine delle Autorità cantonali del Ticino, otto monaci nativi della Lombardia, dei quali cinque appartengono al Convento dei Francescani di Mendrisio, e tre a quello dei Cappuccini in Lugano; e poichè il Governo federale Elvetico non ha prestata la soddisfazione, in proposito richiesta dal Governo di S. M. I. R. A. nè appaga la spiegazione fornitane, così debba immediatamente essere fatto luogo alla misura, previamente comminata, ed espressamente partecipata al Governo federale Svizzero, dell'allontanamento dalla Lombardia di tutti i Ticinesi ivi dimoranti.

I medesimi dovranno quindi, nel termine perentorio di giorni tre, i possidenti e gli esercenti, e di 24 ore tutti gli altri, dopo la promulgazione della presente Notificazione, abbandonare queste Provincie; avvertendo, che in caso di disobbedienza, saranno fatti tradurre al confine colla forza, e qualora vengano in seguito colti in queste Provincie, saranno assoggettati al Giudizio Militare.

Milano, il 16 Febbrajo 1853.

L'I. R. Generale d'Artiglieria
Francesco Conte Gyulai.

93.

Proclamazione della Reggenza di Maria Luisa di Borbone vedova di Carlo III duca di Parma.

NOI LUISA MARIA DI BORBONE ECC. ECC. ECC.

Essendo piaciuto a Iddio Onnipossente di chiamare a sè l'amatissimo Nostro Consorte e Sovrano Carlo III. Duca di Parma, Piacenza e Stati annessi, ne porgiamo il funestissimo annuncio ai Sudditi di questi Stati, e mentre Noi proclamiamo novello Sovrano di questi Stati medesimi l'Amatissimo Primogenito Nostro Roberto, dichiariamo che stante la Sua minorità assumiamo la Reggenza degli Stati anzidetti; per le quali cose,

Abbiamo dichiarato e dichiariamo:

Art. 1. Il Ministro di Stato per la Casa e Corte ed i Ministri di Stato attualmente in carica cessano dalle loro funzioni.

Art. 2. L'Amministrazione dello Stato è provvisoriamente affidata

Pel Dipartimento di Grazia e Giustizia

Al Commendatore Enrico Salati.

Pel Dipartimento dell'Interno, anche quale Incaricato degli Affari Esteri,

Al Marchese Giuseppe Pallavicino.

Pel Dipartimento delle Finanze

Al Presidente della Camera dei Conti Commendatore Antonio Lombardini.

Art. 3. Quanto al Consiglio di Stato Ordinario nulla è innovato.

Il profondo Nostro dolore viene alleviato dalla certezza che i Sudditi di questi Stati vorranno consacrare al dilettissimo Nostro Figlio e Sovrano l'immancabile fede loro, assicurandoli di tutte le Nostre cure per la loro felicità e benessere.

Dato a Parma il 27 Marzo 1854.

LUISA.

94 A.

Alcuni chirografi di Francesco V duca di Modena in materie criminali.

Il Ministro di Grazia e Giustizia nel luglio 1851 trasmetteva a Francesco V due Prospetti compilati dalle Procure Fiscali in Reggio e Massa, di Sentenze in causa d'omicidj proferite dai Tribunali di quelle provincie nell'anno 1849.

L'Arciduca, ritornando al Ministero i progetti da esso esaminati, scriveva da Massa il 13 luglio 1851.

Unisco le tabelle — Vi scarabocchiai delle note in apis (sic) *Ella però me le restituirà a Pavullo, anzi me le farà trovare pel 7 agosto qui. Ella tenga nota delle mie osservazioni e del nome dei giudici processanti.*

Ecco le note accennate dall'Arciduca:

Sul prospetto del Tribunale di Reggio:

Al N. 1, relativo a condanna di certo Salardi Francesco a 10 anni di carcere, confermata in Appello per omicidio commesso in ira per ingiurie direttegli da colui che fu ucciso.

Il Duca osserva — *Essendovi piena prova per confessione meritava la morte.*

Al N. 3. Caso d'omicidio in seguito di ferita commesso da certo Giovanni Gandini che si rese confesso, attribuendo il delitto alle ingiuriose provocazioni del ferito. Nella rubrica delle osservazioni il Fisco nota: Il Gandini ne è stato fatto reo il giorno 9 agosto 1850, e sono tuttora pendenti le difese per motivi affatto estranei alla Curia e ai Tribunali e proprii solo del difensivo, nel quale ha dovuto statuire anche il Supremo Consiglio di Giustizia, cui è replicatamente ricorso il difensore del Gandini per alcuni incidenti.

Il Duca nota — *Ci si faccia rapporto di questi incidenti. Sot-*

toporremo ad una Commissione militare reo e giudice, se non la finisce.

Al N. 4. Condanna a 3 anni di carcere di Luigi Bironi, reo di omicidio commesso in rissa in seguito di provocazione di colui che fu ucciso. Le circostanze precedenti e concomitanti l'azione criminosa, a senso del Tribunale giudicante, erano manifestamente tali da turbare l'animo del Bironi e ne attenuavano l'imputabilità e quindi la latitudine della pena applicabile secondo il Codice Parmense, vigente ancora nella provincia di Guastalla, luogo del delinquente.

Il Duca nota (in verso!) — *È una enormità questa sentenza.*

Al N. 5, portante condanna delli Landini e Campanini a 20 anni di galera, a termini delle Leggi Parmensi vigenti in Poviglio, luogo del commesso delitto, per essere ritenuti sufficientemente indiziati di colpabilità in un omicidio.

Il Duca osserva — *È strana l'espressione: più che* SUFFICIENTEMENTE INDIZIATO, *che Noi riteniamo sinonimo al* PROVATO *ed allora vi voleva la morte.*

Al N. 6, relativo a condanna di certo Lasagni a 4 anni di carcere per omicidio in rissa a provocazione di quello che fu ucciso, che incusse all'altro timore di trovarsi in pericolo di vita.

Il Duca soggiunge — *Per lo meno dovevano essere dieci anni di galera.*

Al N. 8, portante condanna in prima e seconda istanza di certo Panisi a 10 anni di carcere come gravemente indiziato autore di un omicidio commesso in rissa fra molti individui con arma da fuoco non proibita. Fra gli indizj a suo carico la sentenza accenna al contegno del Panisi dopo l'omicidio, che era esaltato, confuso, precipitoso, ingiuriando persino il cadavere della vittima.

Il Duca sentenzia — *Il solo ingiuriare il cadavere bastava per far prova e condannare il reo alla morte.*

Al N. 9. Si tratta d'uxoricidio commesso nel 10 giugno 1849 da certo Bonazzi Luigi nella Giurisdizione di Poviglio soggetta alle Leggi Parmensi. Il Tribunale d'Appello, confermando la prima sentenza e il voto fiscale, ritenuto che fondati argomenti

inducevano a credere che il Bonazzi quando uccise la moglie fosse in istato di pazzia, opinava:

a) Che il Bonazzi non fosse imputabile dell'uxoricidio;

b) Che fosse rimesso al Podestà del Comune a cui apparteneva, perchè, giusta la provvidenza invocata per esso sin dal maggio 1849, fosse consegnato in un Manicomio.

Il Duca prorompe — *Questa è una enormità che grida vendetta. Noi spediremo il tutto ad un Tribunale Estero, la Rota Romana o la Cassazione di Vienna, onde pulire il giudiziario dagli indegni che violano i loro doveri.*

Sul prospetto dei Tribunali di Massa, Carrara e Lunigiana:

Al N. 6. Caso d'infanticidio, in cui il Tribunale valutò la spontanea confessione dell'imputata Ferretti, l'esser nubile e primipara e l'esser stata spinta dalla vergogna ad occultare col delitto il suo parto, e il non essere certo se l'emorragia del feto fosse cagionata dalla delinquente o dal difetto di allacciatura del cordone ombelicale: e per tutto ciò la Ferretti fu condannata a 7 anni di carcere.

Il Duca nota — *Colpevolissima indulgenza.*

Al N. 7 portante condanna di certo Signanini Giuseppe d'anni 20, in contumacia, a 7 anni di galera con multa di scudi 25, le indennità e spese di ragione, per omicidio commesso in rissa. La causa a delinquere era rivalità d'amore, per cui quello che fu ucciso tentava di mettersi a colloquio coll'amante del Signanini, tentando di allontanare costui con sassate. Il fatto era provato a deposizione di tre testimonj.

Il Duca grida: *Meritava la morte!!!.. Tre testimonj piena prova!*

Al N. 8. Condanna in contumacia di certo Bianchi a 7 anni di galera, con multa di scudi 10 e le indennità di ragione, per omicidio commesso con arma perforante e tagliente. Il Tribunale considerò a favore dell'imputato l'esser stato trovato quello che poi fu ucciso ad amoreggiare coll'amante dell'uccisore e quindi cagionato l'omicidio da un eccesso di sdegno e di gelosia provocato da chi fu ucciso.

Il Duca osserva — *Vediamo essere 7 anni la pena arbitraria fissata dai deboli nostri magistrati per l'omicidio!...*

Sui prospetti dei Giudizj proferiti posteriormente al 1849:

Al N. 5. Caso di ferimento e conseguente morte venti giorni dopo la ferita. La morte peraltro fu riconosciuta indipendente dalle riportate ferite, e perciò il feritore fu condannato all' afflittiva del carcere sofferto oltre la multa di L. 100 e rifusione di danni e spese.

Il Duca nota — *Enormità orribile!... Il giudice merita la dimissione, se non più.*

B.

Alcuni Chirografi di Francesco V sulla causa criminale di parricidio contro Francesca, Giovanna, Marianna sorelle Santi Francesco Guidugli, Pietro Roni e Pellegrino Vangioni.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

« Letto il rapporto da Noi ordinato portante il testo della » Sentenza di prima istanza pronunziata contro le persone au- » trici e complici dell'assassinio di Francesco Santi di Verge- » moli in Garfagnana che è nello stesso tempo parricidio quanto » alle 2 sue figlie Francesca e Giovanna Santi ed avendo con » vera indegnazione rilevato che le due figlie furono condan- » nate a pena straordinaria della carcere a vita, soltanto per » la pretesa circostanza attenuante *della debolezza del sesso fa-* » *cile ad essere ingannato, ed al versare amendue all'epoca del* » *delitto in minorile età.*

» Rilevato essere il Giudice Fattori quello che pronunziò que- » sta immorale ed assurda motivazione.

» Decretiamo che il Giudice di Prima Istanza Fattori, venga » sospeso dalle sue funzioni finchè si prenderà circa di lui una » definitiva risoluzione.

» Il Ministro di Grazia e di Giustizia è incaricato dell'esecu- » ziono del presente Nostro Decreto. »

Napoli, 10 settembre 1852.

Firm. FRANCESCO

Dopo le disformi sentenze della Prima Istanza e dello Appello il Supremo Tribunale, composto del Consigliere Luigi Boni e ff. di Presidente, dei Consiglieri Edmondo Musi, Romualdo Manini, Tomaso Borsari e Luigi Battilani, e degli Aggiunti Giudici Supplenti, Presidente Santo Barbieri e Vice-Presidente Odoardo Manganelli, li 30 dicembre 1854 condannava:

1.° La Francesca Santi, alla pena della carcere a vita;

2.° La Giovanni Santi, alla pena parimenti del carcere per anni venti;

3.° Boni Pietro, alla pena della galera per anni venti;

4.° Guidugli Francesco, parimenti alla pena della galera per anni venti;

E dichiarava:

» Che stanti come stanno le cose, non si fa luogo a condannare la Marianna del fu Francesco Santi, e doversi questa dimettere dalla carcere a processo aperto, salvo e riservato al Ducal Fisco di procedere oltre a sopravvenienza di nuovi indizj.

» Assolversi, come si assolve, l'eredità del fu Pellegrino Vangioni dalla emenda dei danni e dalla rifusione delle spese di vitto e processo, cui era stato condannato il Vangioni istesso in Prima Istanza.

» Ha poi condannato li predetti Francesca e Giovanna sorelle Santi, e il Pietro Boni e Francesco Guidugli, tutti in solido, all'emenda dei danni verso chi di ragione e nelle spese di vitto e processo.

Boni, *anz. ff. di Presidente.*

Musi, Borsari, Manini, L. Battilani, S. Barberi, Manganelli.

Questa decisione non passava senza dissensi, mentre i consiglieri Boni e Borsari e il supplente Barberi erano di parere che la Francesca Santi dovesse condannarsi a morte, e li Boni e Guidugli alla galera in vita. Questo dissenso vedesi postillato a matita dal Duca in alcuni luoghi, e specialmente a pagina 17, di fronte ad una argomentazione a carico delle sorelle Santi, si leggono di fronte le parole; *Argomento concludentissimo;* — e alla pagina 17 le altre: *Argomento senza eccezione trascurato affatto dagli altri sei Consiglieri;* — a pagina 31, di fronte

all'argomento che si trae da una certa ammissione fatta dalla Lucia Santi, leggesi: *Non si capisce come non si valuti tale confessione;* — a pagina 33, di fronte ad un argomento con cui si tende ad escludere dal giovare alla Francesca Santi la scusa dell'età minore, leggesi: *V'è anche il paragrafo relativo che mette a pari condizione quelli che superano i 18 anni;* — a pagina 36 di fronte alla citazione di due decisioni del Supremo Consiglio del 1791 e 1796, leggesi: *In tempo che il Giudice faceva da giudice e non da difensore del reo;* alla pagina 37, di fronte infine a quel tratto del dissenso in cui si argomenta essere il Roni uno dei più *attivi, se non il principale mestatore della trama,* e si propone la pena della Galera in vita, leggesi: *Se era il principale mestatore, perchè non la morte?* Sulle prescritte Sentenze emetteva il Principe la seguente Risoluzione:

N. 55.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

« Vista la Sentenza pronunciata contro le imputate di par-
» ricidio Santi, o connivenza con esse, cioè tre sorelle Santi;
» di cui una maritata in Roni, il suddetto Roni, l'imputato qual
» sicario Guidugli nonchè l'eredità dei conjugi Vangioni;
» Visto il dissenso di tre Consiglieri sopra sette giudicanti,
» Vista l'enormità dell'imputazione e l'inaudita unione di
» sette scellerati di primo ordine, di cui cinque viventi;
» Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo che si sospenda
» l'intimazione e l'esecuzione della Sentenza;
» Che i prevenuti siano custoditi come finora in carcere iso-
» lati e separati;
» Che finalmente si passi in copia la Sentenza ed il dissenso
» dei tre Consiglieri al Ministro degli Affari Esteri, insieme ad
» una copia del Codice criminale, sul quale pronunziò la Sen-
» tenza ed al Bollettino delle Leggi Estensi, il qual Ministro
» degli Affari Esteri ha da Noi di già gli ordini opportuni in
» proposito. »

Venezia, 10 del 1855.

Firm. FRANCESCO

D. C. PARISI *Segretario di Gabinetto.*

Prot. N. 66.

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

« Avendo Noi dei gravi motivi per desiderare un Voto sulla
» Sentenza pronunciata il 30 dicembre 1854 dal Supremo Tri-
» bunale di Revisione contro tre sorelle Santi imputate di par-
» ricidio, certo Pietro Roni, marito di una di costoro, complice
» principale, e Francesco Guidugli, imputato quale sicario pa-
» gato dai sopradetti, nonchè contro l'eredità dei conjugi Van-
» gioni, defunti in carcere;

» Abbiamo ordinato al Ministro di Grazia e Giustizia di ri-
» mettere al Ministro degli Affari Esteri copia della Sentenza
» e del dissenso dei tre Consiglieri, insieme ad una copia del
» Codice sul quale furono giudicati e del Bollettino delle Leggi.

» Intendiamo quindi che il Ministro degli Affari Esteri ufficj
» il Cardinale di Stato di Sua Santità, onde la Santità Sua con-
» ceda che il Tribunale sì giustamente celebre della Rota Ro-
» mana riveda la Sentenza stessa, il dissenso dei tre Consiglieri,
» e dove essa lo trovi necessario, anche l'intero Processo che
» le sarebbe dietro formale richiesta inviato in originale, e ri-
» veduta la Sentenza, se non l'intero Processo, chieda che la
» suddetta Rota Romana ci possa spedire il di lei voto sulla
» Sentenza stessa, esprimendo, ben inteso in caso di dissenso,
» la sua propria opinione su un sì esecrabile caso.

Venezia, 10 gennaio 1855.

Firm. FRANCESCO.

Intanto veniva a morire Francesco Guidugli per consunzione procedente da piaghe cancrenose; locchè fatto conoscere al Principe, emetteva egli il seguente Decreto:

N. 3354.

« Visto come la Giustizia Divina ha supplito al non fatto in
» questo orribile caso, come in tanti altri, dalla Giustizia uma-
» na, cioè dai nostri Tribunali. »

Pavullo, 12 luglio 1855.

Firm. FRANCESCO

GAETANO GAMORRA, *Segretario.*

E a notare che la Lucia Santi non figura nelle condanne, perchè defunta già durante l'informativo Processo.

La Rota Romana, nella Sessione 6 agosto 1855, Ponente il decano monsignor De-Silvestri, proferiva il suo voto opinando

« 1.° Francesco Guidugli, come reo convinto di assassinio *ex* » *mandato*, meritare la pena di morte, oltre le pene conseguenti » pegli effetti civili, ordinate dal Codice Estense, come e verso » chi di ragione;

» 2.° Francesca Santi, sebbene correa e responsabile, per ca- » gione pure del di lei sesso e dell'età sua, meritare la pena » straordinaria del carcere in vita, oltre le pene conseguenti, » come sopra;

» 3.° Giovanna Santi meritare egualmente e per lo stesso ti- » tolo, e per le stesse cause, anche più attenuanti a di lei ri- » guardo, la pena straordinaria del carcere per anni venti, oltre » le altre pene conseguenti, come sopra;

» 4.° La eredità di Pietro Roni, siccome correo e complice » nel commesso mandato, doversi condannare per tutti gli ef- » fetti civili a forma di legge;

» 5.° Marianna Santi doversi, per mancanza di sufficienti pro- » ve, dimettere dal carcere a processo aperto;

» 6.° L'eredità poi di Pellegrino Vangioni, per mancanza di » prove della di lui complicità, doversi assolvere del tutto. »

Pervenuto questo voto a S. A. R. essa risolveva:

N. 4351.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

« Avendo Noi letto il voto del Tribunale della Rota Romana in » ordine al Processo contro gli autori e complici dell'assassinio » del Francesco Santi di Vergemoli, avvenuto in giugno 1850, » e risultando esso per le tre sopravviventi figlie dell'assassi- » nato conforme alla Sentenza pronunciata dal Tribunale di Re- » visione, benchè quanto al sicario, ora defunto, la Rota Ro- » mana opinasse per la morte, così ordiniamo:

« 1.° Che il voto avuto in copia autentica dal Ministro degli

» Affari Esteri si conservi sia nell'archivio del Ministro di Gra-
» zia e Giustizia o presso il processo stesso, dopochè i Consi-
» glieri ne avranno preso cognizione;
» 2.° Che si dia esecuzione alla Sentenza quanto alle due col-
» pevoli condannate;
» 3°. Che quanto all'inquisita dimessa a processo aperto, si
» consegni al Buon Governo, il quale le assegnerà un luogo di
» relegazione, non potendosi tollerare lo scandalo che l'imputata,
» anzi indiziata, di una complicità, quand'anche remota, ad un
» sì enorme delitto si trovi nel proprio paese in piena ed in-
» tera libertà e senza sorveglianza. »

Massa, 7 ottobre 1855.

Firm. FRANCESCO

Gaetano Gamorra, *Segretario*

La Marianna Santi fu in conseguenza di questo Decreto re-
legata a Carpi, poi a Sassuolo, indi a Nonantola, con ordine di
recarsi ogni sera al recinto delle carceri per esservi custodita
nella notte. Ella non ebbe ricuperata la sua libertà se non dopo
il mutamento di cose avvenuto nel giugno 1859, avendo il Duca
ricusato sempre di far grazia.

Dato cenno del corso della causa principale, abbiamo riser-
bato ad espor qui un incidente di quella, il quale risulta dalli
seguenti Chirografi.

Prot. N. 5638.

Al Ministro di Buon Governo.

« Nel leggere la Sentenza pronunziata sull'orribile assassinio
» commesso la notte del 24 al 25 giugno 1850 in Vergemoli
» sopra Francesco Santi da certo Guidugli, fuggiasco, e per
» mandato di certi Roni e Vangioni, nonchè delle quattro figlie
» dell'ucciso, di cui una è ora morta, pur troppo verificammo
» la solita tendenza all'impunità nel Giudice, irregolarità nel
» Processo della Giusdicenza locale di Gallicano a vantaggio

» dei rei, condotta riprovevole nel dottor Simonetti e nell'abate
» Saloj di Castelnovo; finalmente la fuga del sicario dalle car-
» ceri. Perciò ordinammo al Ministro di Grazia e Giustizia di
» chiamare a Modena l'intero Tribunale di Gallicano di allora,
» più il dottor Simonetti, nonchè chiunque avesse avuto custo-
» dia del Guidugli, fuggito di carcere, onde sottoporli tutti qui
» ad un'inquisizione speciale. Mentre si avverte di ciò il Buon
» Governo, si ordina al medesimo di vegliare che gli individui
» chiamati a Modena non indugino di ubbidire; in caso diverso
» li farà tradurre dalla Forza e deporre in Cittadella.

» Nello stesso tempo il Buon Governo faccia una eguale in-
» quisizione sul molle procedere della Polizia locale in quell'oc-
» casione, benchè fortunatamente i rei, rimanendo in paese per
» più giorni, cadessero in mano alla Giustizia.

» In ogni modo gl'Impiegati di Polizia, rendendo ragione del
» loro operato, potranno forse dare ulteriori lumi sulla deci-
» samente cattiva condotta della Curia processante di Gallicano.

» Si ordinerà per ultimo che anche ora si spieghino le in-
» dagini sopra luogo su tutti quelli, sopratutto funzionarj, che
» non fecero il loro dovere, o cercarono con tutti i mezzi di
» nascondere in quel tempo la verità alla Giustizia.

» Si scriva all'estero pel possibile fermo e consegna del Gui-
» dugli, che probabilmente sarà in Toscana od in Corsica. »

Modena, 30 novembre 1852.

Firm. **FRANCESCO.**

Prot. N. 5638.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

» Dalla lettura della Sentenza pronunciata in Prima Istanza
» contro l'assassino, i mandati e complici della morte di Santi
» Francesco di Vergemoli, avvenuta la notte dal 24 al 25 giu-
» gno 1850, rileviamo con sorpresa e sdegno che la Curia Cri-
» minale di Gallicano non fece il suo dovere, e quindi ordiniamo
» che tutti i membri componenti la medesima vengano sospesi

» dai loro impieghi e chiamati a Modena a render conto del-
» l'irregolare loro operato davanti ad una Commissione che ci
» proporrà il Ministro di Grazia e Giustizia di nominare.

» Si chiamerà pure a Modena il dottor Simonetti di Castel-
» novo a render conto dell'indegno modo con cui stragiudizial-
» mente ed in Giudizio cercò di salvare le figlie parricide, sotto
» pena di venire tradotto alla Forza pubblica se tardasse ad
» ubbidire.

» Si scriverà a Monsignor Vescovo di Massa, indicandogli
» l'incredibile condotta del Vicario di Castelnovo, monsignor
» Saloj, che col Simonetti cercò tutte le vie per nulla svelare,
» benchè avesse avuto ordine dal detto Monsignor Vescovo di
» deporre tutto ciò che sapeva.

» Ove Monsignor Vescovo non credesse di potere agire con-
» tro il Saloj per una simile condotta, specialmente disdicevole
» ad un Sacerdote che deve cercare che giustizia sia fatta su
» così orrendi delitti, e giammai deve desiderarne l'impunità,
» Noi sottoporremo il caso, ove occorra, anche alla Santa Sede,
» unitamente a tutto il racconto del fatto per provocare misure
» di rigore contro il suddetto abate Saloj.

» Si arresteranno e si tradurranno in carcere, pure a Modena,
» tutti i custodi e chiunque era responsabile della custodia del
» sicario Guidugli, fuggito dalle carceri, e così dalla pena ca-
» pitale a cui era condannato

» Il giudice Fattori dovrà esso pure rendere ragione del suo
» operato, soprattutto della sentenza, d'un'immorale mitezza,
» pronunziata contro il Roni, il Vangioni, e Marianna Santi.

» Prescriviamo l'immediata esecuzione di questi Nostri Or-
» dini, ed attendiamo il riferto che gli inquisiendi siano in Mo-
» dena, onde sottoporli all'inquisizione ordinata, che, tranne
» dei custodi delle carceri, potrà, almeno per ora, essere a piedi
» liberi:

Modena, 30 novembre 1852.

Firm. FRANCESCO

Prot. N. 920.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

» La Sentenza pronunziata d'Appello dal Tribunale in Reg-
» gio contro le figlie del fu Francesco Santi di Vergemoli, con-
» vinte di parricidio in unione ad altri loro complici, facendo
» risultare difettosi i primi e più interessati esami praticati
» dalla Giusdicenza di Gallicano, e ciò per incuria dei Cancel-
» lieri, ed in séguito forse del Giudice, che in quel momento
» riteniamo essere stato assente,

Decretiamo quanto segue:

» 1°. Si sospendano dalle loro funzioni attuali, qualunque
» esse siano, tutti i componenti il Tribunale, ossia la Giusdi-
» cenza di Gallicano all'epoca del commesso delitto, cioè nel
» giugno 1850, e che ebbero parte in tali esami difettosi o
» fatti con incuria;

» 2.° I medesimi dovranno comparire immediatamente in
» Modena a rendere conto della loro condotta;

» 3.° Egualmente dovrà comparire in Modena il dottor Si-
» monetti di Castelnovo di Garfagnana;

» 4.° Il Giudice di Prima Istanza, che pronunziò un'assurda
» Sentenza, in cui cerca di scusare le figlie parricide mettendo
» per circostanza attenuante la *debolezza del sesso*, verrà pure
» sospeso dall'attuale suo impiego e dovrà comparire a rendere
» conto della sua condotta;

» 5.° Ci riserviamo a combinare con Monsignor Vescovo
» di Massa le misure da prendersi al caso contro Monsignor
» Vicario di Castelnovo, Saloj, per essersi rifiutato a deporre
» contro le colpevoli dell'ucciso Santi;

» 6.° Il Ministro di Grazia e Giustizia eseguirà senz'indu-
» gio e sotto la sua più stretta responsabilità quanto ordiniamo
» col presente Decreto, e nello stesso tempo ci proporrà i mem-
» bri di una Commissione che col massimo rigore dovrà inda-
» gare se i sopraddetti mancarono per inerzia, incapacità o
» dolo.

Vienna, 26 febbraio 1853.

N. 954.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

» Facendosi luogo al giudizio di Revisione nella Causa Cri-
» minale del parricidio Santi, ed essendo Noi tenuti per ob-
» bligo di coscienza a provvedere che agli autori e complici di
» così atroce delitto venga inflitta la debita pena;

» Ordiniamo che il Supremo Tribunale di Revisione abbia
» nella causa di cui si tratta a giudicare indistintamente di tutti
» i rei che formano il soggetto della Sentenza di appello. Vo-
» gliamo inoltre che, proferita la decisione, il Tribunale Su-
» premo ci faccia un rapporto:

» 1.° Sulla irregolarità e trascuratezza che siano da attri-
» buirsi al Giusdicente ed ai Cancellieri dai quali venne com-
» pilato il processo, nonchè a qualunque altro che abbia avuto
» parte in quel processo e nella custodia dei rei;

» 2.° Sulle mancanze di cui si siano resi responsabili il
» dottor Simonetti, come testimonio, e il Giudice Fattori nella
» Sentenza di Prima Istanza.

» Il Tribunale Supremo ci proporrà in pari tempo le misure
» che fossero da prendersi contro ciascuno dei predetti indivi-
» dui, a salutare esempio di chi per l'avvenire sarà per tro-
» varsi in eguali circostanze.

» Questo Nostro decreto modifica l'anteriore Nostro sullo
» stesso argomento, che è datato da Vienna. »

Venezia, 9 marzo 1855.

Firm. FRANCESCO
D. CARLO PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Il Tribunale Supremo riferiva li 22 ottobre di essere in voto:

1.° Che contro il cancelliere Cavazzoni, ora in disponibilità con due terzi dello stipendio che da lui si percepiva come Cancelliere nella Giusdicenza di Minozzo, coll'esercizio della Procura nanti la Giusdicenza di Scandiano, e ciò sino a nuova Sovrana Disposizione, non vi fosse luogo ad ulteriore misura;

2.° Che il Giusdicente Lucchesini, ora Avvocato de' Poveri in Reggio sino dal 28 dicembre 1850, si avesse a conservare nell' attuale impiego;

3.° Che attesa l'avvenuta morte del giudice Fattori fosse cessata la causa di qualunque proposizione, la quale in qualunque evento, per le cose di sopra notate, non avrebbe potuto essere che favorevole;

4.° Che non fossero contabili di colpa il dottor Simonetti ed i cancellieri Ortali, Girolami e Martinelli.

5.° Che non si facesse luogo ad ulteriori misure contro il Custode Francesco Azzi.

Modena, 22 ottobre.

Pel Supremo Tribunale di Revisione,
L. Boni, *ff. di Presidente.*

Al séguito di questo voto il Duca rescrisse:

N. 4585.

« Visto, *senza maravigliarci*, l'esito delle ricerche fatte dal » Supremo Tribunale sul processo Santi e sulle irregolarità, » riconosciute in parte ma scusate del tutto nelle conclusioni; » per cui si metterà agli atti questo triste affare, mentre non dubitiamo che l'ordine di dar finalmente corso alla Sentenza per » le poche superstiti colpevoli sarà stato eseguito. »

Agnano, 28 ottobre 1855.

Firm. FRANCESCO.
D. C. Parisi, *Segr. di Gabinetto.*

95.

Editto di Francesco V Duca di Modena che allarga la competenza giurisdizionale dei Tribunali eccezionali militari in materia politica.

In presenza dei ripetuti orribili attentati delle sette segrete contro i legittimi Sovrani, e contro l'ordine pubblico e sociale; ed a prevenire le insidie che si attentassero contra le forze destinate a mantenerlo, troviamo necessario di prendere le seguenti misure:

1°. I rei di lesa Maestà saranno sottoposti alle Commissioni militari istituite con nostro Decreto 15 settembre 1849, e giudicati, in pendenza del Codice criminale da introdursi, a norma della tuttora vigente Legislazione in materia penale e colle forme osservate dalle Commissioni medesime.

2.° Saranno del pari sottoposte al giudizio delle sopradette Commissioni nelle forme indicate, e giusta la precitata Legislazione, coloro i quali offenderanno in qualsivoglia maniera i pubblici funzionari, fra i quali si dovranno intendere compresi anche i militari di qualunque grado.

3.° Venendo colto in flagranti chi portasse coccarde od altri distintivi rivoluzionarj, prorompesse in canti o grida sedizione, proferisse minaccie contra l'ordine di cose esistente ed il legittimo Governo e i suoi agenti, o spargesse notizie false ed allarmanti, sarà giudicato sommariamente e quindi punito con pene corporali disciplinari, secondo le istruzioni che a tale effetto darà il Ministero di Buon Governo. In questi casi verrà steso il relativo processo verbale dal locale Comandante la Forza politica, ed a stabilire la prova del delitto, basterà anche la deposizione giurata e conteste degli Agenti della pubblica Forza, dai quali fu eseguito l'arresto del reo, ove non patiscano eccezioni considerati come testimonj.

Il Processo verbale sarà indilatamente rimesso col detenuto al rispettivo Comandante di compagnia dei RR. Dragoni.

Il Comandante suddetto, riconosciuta la regolarità dell'operato, decreterà e farà applicare le pene di cui sopra, rendendone poscia conto alla propria Superiorità, che ne riferirà al Ministero di Buon Governo, il quale a seconda dei casi potrà applicare al reo anche una pena di carcere entro i limiti delle sue facoltà.

4°. Coloro, i quali si rendessero responsabili dei delitti contemplati negli articoli 1.° e 2.° verso uno Stato estero ed amico, saranno egualmente giudicati dalle mentovate Commissioni militari.

Il reo verrà punito con un solo grado di pena inferiore a quella rispettivamente comminata dalle vigenti Leggi, se ci sarà garantita una conveniente reciprocità dal predetto Stato estero. Se tale reciprocità non ci sarà dal medesimo garantita, ci riserbiamo di decretare all'evenienza del caso se la pena debba giungere o no a detto grado.

Ove però si trattasse di cospirazione o di attentato contra la persona del Sovrano estero, non avrà luogo tale mitigazione di pena.

5.° Chiunque desse eccitamento o cooperasse alla diserzione di un soldato delle Truppe nostre o di Potenza amica, ove da questa ne sia garantita la reciprocità, verrà giudicato da un Consiglio di guerra, e gli sarà inflitta una pena di un grado minore di quella comminata dal § 142 del Codice militare Estense per gl'illegittimi arruolatori.

6.° Chiunque prestasse aiuto per favorire la fuga di un disertore delle nostre Truppe e di quelle di potenza amica, nel caso superiormente avvertito o per facilitare la sua sottrazione alla Giustizia con qualsiasi mezzo che importi più di semplice verbale e momentanea indicazione, sarà parimenti giudicato come sopra, e punito con una pena di due gradi inferiore a quella dell'illegittimo arruolatore, non mai però minore di sei mesi a due anni di carcere.

7.° Se poi si trattasse di tempo di guerra, potrà anche applicarsi a coloro che si comprendono sotto il § 5.° la pena di

morte, ed a quelli sotto il § 6.° la detenzione in galera dai dieci ai vent'anni.

Il Ministero di Buon Governo, ed il Comando Generale Militare sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente editto.

Dato in Modena dal nostro Palazzo ducale questo giorno 17 marzo 1853.

FRANCESCO.

96.

Editto Granducale per cui viene abolito lo Statuto Toscano

» NOI LEOPOLDO SECONDO

» PER LA GRAZIA DI DIO, GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

» Quando in mezzo agli straordinari avvenimenti, che in Italia e fuori si compievano, noi deliberammo di concedere alla diletta nostra Toscana più larghe istituzioni politiche, promulgando il 15 febbraio 1848 lo Statuto fondamentale, non altro desiderio ci mosse se non quello di preservare il paese dalle commozioni onde era minacciato, di confermare la nostra maniera di governo con quella, che in altri Stati vicini, al tempo stesso, adottavasi, e di contribuire col nuovo sistema alla maggiore prosperità dei nostri amatissimi sudditi.

» Ma l'esito non rispose ai desiderii comuni. I benefizi sperati non si raccolsero; i mali temuti non si sfuggirono; e l'autorità nostra, disconosciuta da prima, e resa inabile ad operare il bene, dovè poi cedere alle violenze di una rivoluzione, la quale rovesciò insieme lo Statuto, e gittò la Toscana in mezzo alle più deplorabili calamità.

» Ristabilito indi a poco dal coraggio dei Toscani rimasti a noi fedeli il governo legittimo, noi ringraziando la Provvidenza,

che consolava così le amarezze del nostro esiglio, accettammo il generoso fatto, riserbandoci a restaurare, non ostante la dolorosa esperienza, l'ordinamento politico da noi fondato nel febbraio 1848, in guisa per altro che non avesse a temersi la rinnovazione dei passati disordini. A raffrenare nondimeno le macchinazioni dei faziosi, sconcertate sì, ma non dome dal felice successo del 12 aprile 1849, fu necessario assicurare la quiete dello Stato con mezzi straordinari; ed a provvedere di poi in modo spedito ed efficace alla migliore amministrazione del paese, noi dovemmo riassumere l'esercizio di ogni potere, fino a tanto che le circostanze generali d'Europa, e le condizioni particolari di Toscana e d'Italia non consentissero di restaurare quel sistema di governo rappresentativo.

» Frattanto gravissimi avvenimenti si sono succeduti in Europa. La società ove più, ove meno, minacciata nelle sue basi, ha cercato e cerca la propria salvezza nel ripararsi sotto il principio dell'autorità libera e forte. E mentre già nella più gran parte d'Italia non resta omai traccia di governi rappresentativi, noi possiamo andar persuasi che la maggioranza stessa dei Toscani, ricordevole della quiete e della prosperità lungamente godute, ed ammaestrata dall'infelice esempio, senta più presto il bisogno di sperare nel consolidamento della potestà e dell'ordine lo sviluppo d'ogni ben essere del paese, di quello che desideri di veder risorgere forme di governo, *le quali non consuonano nè colle patrie istituzioni, nè colle abitudini del nostro popolo*, e fecero di sè mala prova nel breve periodo di loro esistenza.

» Or poichè il vero bene del paese esige, e le condizioni generali richiedono, che il governo dello Stato si costituisca sopra le basi stesse sulle quali procedè fino al 1848, noi venuti perciò con animo tranquillo nella determinazione di promulgare le seguenti disposizioni, assicuriamo i Toscani che continuerà ad essere, fin che la vita ci basti, la prima e più dolce cura per noi quella di promuovere nel nostro diletto paese ogni maniera di morali e civili vantaggi.

» Così Iddio ci soccorra e ci afforzi ogni dì più la concorde fiducia dei nostri amatissimi popoli, mentre siamo consapevoli

che col nuovo ordinamento politico della Toscana tornando ad ampliarsi le prerogative del Potere, viene a farsi più grave il peso dei nostri doveri. »

Art. 1.° Lo Statuto promulgato il 15 Febbrajo 1848 è abolito.

Art. 2.° Rientrando la Regia Autorità nella pienezza dei suoi poteri, i Ministri, come consiglieri del Principe, ed esecutori degli ordini suoi, tornano ad essere responsabili al Granduca, e certificano colla loro firma gli atti Sovrani.

Art. 3.° Le materie di diritto pubblico enunciate nel titolo 1.° dello Statuto predetto, saranno regolate coi principi, e con le norme risultanti dalle leggi ed osservanze, che erano in vigore nel Granducato avanti la pubblicazione dello Statuto medesimo, salvo quanto viene stabilito col presente decreto.

Art. 4.° Le Leggi vigenti in materia di Stampa, saranno riprese in esame, all'effetto di stabilire quel sistema, che valga a guarentire efficacemente il rispetto dovuto alla Religione, alla morale, ed all'ordine pubblico.

Art. 5.° La Guardia civica è definitivamente e generalmente abolita.

Art. 6.° Il Consiglio di Stato stabilito il 15 Marzo 1848 è mantenuto, ma viene separato dal Consiglio dei Ministri. Una nuova disposizione regolerà con norme precise le sue attribuzioni.

Art. 7.° Il Regolamento Comunale pubblicato col decreto del 20 Novembre 1849, e che fu posto in vigore in linea di esperimento, sarà preso in esame per subire quei cambiamenti, dei quali l'esperienza lo abbia fatto giudicare meritevole.

Dato li 6 Maggio 1852.

LEOPOLDO

Visto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

G. Baldasseroni.

Visto per l'apposizione del sigillo

Il Ministro Segretario di Stato pel dipartimento di Giustizia e Grazia

N. Lami.

92.

Editto Granducale per cui viene restituita la pena di morte in Toscana.

NOI LEOPOLDO II ECC. ECC.

Addolorati per la insolita frequenza di delitti con cui si attenta alla pubblica ed alla privata sicurezza;

Visto il parere emesso dal nostro Consiglio di Stato, sezione di Giustizia e Grazia;

E considerando che, mentre è generalmente riconosciuta la necessità di aggravare con giusta proporzione le pene che le leggi attualmente vigenti nel Granducato minacciano alle azioni delittuose più temibili alla Società; le circostanze altronde, gravi ed eccezionali, nelle quali versa il paese, e di che Noi soli siamo in grado di giudicare, presentano tale una urgenza di efficaci provvedimenti da non permetterci d'indugiarli fino alla pubblicazione del Codice penale, che si sta da Noi maturando;

Sentito il nostro Consiglio dei Ministri;

Ci siamo determinati ad ordinare siccome ordiniamo quanto appresso:

Art. 1.° La pena di morte eseguibile nel modo prescritto dalla Legge del 27 Agosto 1817, è ripristinata sino a nuovi diversi ordini in tutto il Territorio Granducale per quei delitti di pubblica violenza contra il Governo e contra la Religione; di lesa Maestà; di omicidio premeditato; e di furto violento ai quali era rispettivamente minacciata dagli articoli 9 e 13 della Legge del 30 Agosto 1795 e dall'art. 1.° di quella del 22 Giugno 1816;

La stessa pena potrà pronunciarsi ancorchè non sia concorso a deliberarla il voto unanime del collegio giudicante.

Art. 2.° Il ferimento, e l'esplosione — contra hominem — ancorchè senza effetto di ferimento, quando sieno commessi con

premeditazione, e con animo di uccidere; e tutti in generale i tentativi di omicidio premeditato, soggiaceranno alla pena dell'ergastolo per 30 anni.

Art. 3.° I ferimenti premeditati, ma commessi senza animo di uccidere, saranno puniti.

a) coll'ergastolo da 7 a 15 anni se avran prodotto pericolo di vita, o di storpio; ovvero deturpazione del ferito.

b) colla reclusione nella casa di lavori forzati di Volterra da 3 a 7 anni in tutti gli altri casi.

Art. 4.° Dove un ferimento premeditato sia stato commesso faccendo uso d'arme bianca vietata, o d'arme da fuoco qualunque, le pene di che nel precedente Art. 3.° saranno sempre applicate nel loro massimo.

Art. 5.° Le cause relative ai delitti presi di mira negli articoli 1, 2 e 3 dovranno essere istruite e giudicate colla maggiore sollecitudine, e con preferenza a tutte le altre concernenti a delitto, di diverso genere.

Art. 6.° Nelle stesse cause la falsa testimonianza in favore degl'incolpati, sarà punita colla reclusione nella casa di lavori forzati di Volterra da 3 a 7 anni; ferma stante la pena della calunnia per la falsa testimonianza in aggravio dei medesimi incolpati.

Art. 7.° Il nostro Ministro Segretario di Stato pel dipartimento di giustizia e grazia, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato li 16 Novembre 1852.

LEOPOLDO

Seguono le firme dei Ministri.

98.

All'Avvocato Gaspare Finali.

Torino.

Carissimo Amico.

Di buon grado ti permetto di comunicare al sig. Deputato Farini, con facoltà a lui di pubblicarla, la narrazione dei miei tristi casi, la quale senz'arte scrissi a tua richiesta alcuni mesi sono. — Sta sano.

Torino, 10 Febbrajo 1859.

Il tuo
G. Ungarelli.

Fui arrestato in Ferrara nel luglio 1852 per ordine del Generale Austriaco Rohn nobile di Rohnau, e fui tradotto in cittadella. Quivi erano stati chiusi prima di me sette concittadini miei, nobili, borghesi, militari, ed altri vi furono tradotti e chiusi dopo. Fui in breve esaminato da un processante venuto da Venezia, il quale mi interrogò di cose di Stato, ed io dissi non conoscerne: la stessa risposta diedero quasi tutti gli arrestati. — Dico quasi tutti, perchè entrati di notte alcuni ufficiali superiori nella prigione di un libraio caduto in sospetto di avere stampata qualche carta sediziosa, siffattamente lo spaventarono con minacce di presente morte, e con apparato di tormenti non usati, che costui, negando pure di avere stampato carte sediziose, disse quello che sapeva, o credeva sapere, intorno alla circolazione di tali carte. Confermò poi avanti il processante quanto aveva detto agli ufficiali.

Veduto che null'altro poteva scoprirsi, ed inasprito Radetzky dalle delazioni del conte Folicaldi, Delegato pontificio devoto all'Austria; e, dicesi anche entrato in sospetto che le congiure allora scoperte nella Venezia, e quella che appariva nella Romagna avessero fila nella più alta gerarchia militare, si diede a violare ogni norma giudiziaria ed ogni più rispettato diritto degl'inquisiti, col mandare munito di straordinari poteri il capitano di cavalleria ungherese Gran-Shak. — Così credo debba chiamarsi o scriversi; ma non ne sono ben certo, mentre altri nomi si davano a costui, forse per ordine suo, che cercava nascondere il vero nome.

Quest'uomo piccolo di statura, con naso alquanto schiacciato, baffi rossicci come i capelli, occhi di colore chiarocilestro e cupi, fisonomia pallida e piglio feroce, vantasi di avere per più di venti anni nell'uffizio di uditore militare compiuti moltissimi processi politici, e di aver fatto sempre condannare per rei tutti i disgraziati che gli capitarono alle mani. Dicesi che liberale e cospiratore in gioventù tradisse i suoi compagni. — Costui per indole, per malattie che ne alterano l'umore è uomo senza pietà; scuolaro degno di Haynau!

Questo era l'uomo destinato a tormentarci. Non dirò i dolori altrui. Io ne soffersi la mia parte. Si facevano due processi; uno a carico della classe degli studenti, della quale io solo era carcerato, e poi rimase fortunatamente illesa; l'altro a carico di tutte le altre classi dei carcerati per causa di Stato. Narrando le cose più notevoli che mi riguardano, da un saggio dei modi che si tenevano con tutti.

Nelle visite domiciliari a me nulla si trovò; a taluno qualche minuta di lettera. Dopo dieci giorni dalla venuta di Gran-Shak, fui chiamato ad esame dalla Commissione militare da lui presieduta. Questa era composta da lui e da altri due uffiziali del battaglione *Romano Banato*, capitano Nicola Czarin e tenente Nemetich, aggiunti entrambi, come essi dicevano perchè intelligenti dell'idioma italiano, del quale quasi nulla capiva l'Uditore. — Mi fecero prima andare a vedere uno già esaminato (Pietro Lama), e sul suo corpo le lividure dei colpi di bastone. Inorridii a quella vista! — Condotto in presenza

dei giudici, mi fu chiesta dopo lungo esordio la narrazione della mia vita politica. Avendo io risposto che a ventun anno « non « si ha vita politica, nulla aver io che mi rimordesse, e per « ciò domandare altra formola d'interrogazione » replicò l'Uditore: « tutto sapere già, per mio meglio non stessi sul diniego, « e non ponessi lui nella necessità di tormentarmi; aver lui « ordine del feld-maresciallo Radetzky di adoperare qualunque « mezzo capace di strappare la verità. » Mi mostrò in un fascio cinque deposizioni, che disse stare contro di me; ed asserì « aver troppa stima di me per immaginare di dover sottopormi « al bastone. » Per qualche ora fui tentato con tali ed altre lusinghe e minacce; infine Czarin cercò commovermi col parlare dei miei vecchi genitori, che tutti i giorni piangendo andavano dal Generale ad implorare pietà. Protestai contro quei tentativi; e dissi non mi parlassero più in quel luogo degli affetti più sacri, se non volevano che io diventassi muto.

Ma ecco l'apparecchio della flagellazione; soldati per tenermi fermo, caporali per battermi: mi scossi, mi sdegnai, proposi qualunque altro più tormento, ma non infamante, pregai..... Sì, pregai piangendo, il confesso; così non ho mai pregato dacchè vivo. Indarno! Rispondevano « che per l'appunto ciò che mi « era più duro a sopportare dovea esser messo in opera; che « io pregava invano, poichè il cedere dipendeva da me: par« lassi o alla panca. » — Quale momento! Avendo io forse lanciate occhiate minacciose, essi corsero a cingersi le sciabole che tenevano in un canto. Chiusero le finestre perchè non si sentissero fuori le mie grida e mi furono sopra. Che non dissi io mai allora? « Se avete prove della mia reità perchè non mi « traete a morte? Se prove non avete perchè quest'infame stra« zio? Giacchè per voi nulla vale voce di ragione, sappiate voi » che nulla da me otterrete colla violenza. » — Tratto il fazzoletto me lo posi in bocca, e mi lasciai buttare sulla panca. — Si guardarono l'un l'altro; il giovane tenente uscì per commozione; gli altri ghignando ordinarono di battere... Due ore stetti a quel tormento; i manigoldi percuotevano ad intervalli; e dopo sette od otto colpi mi alzavano e mi trascinavano davanti una tavola, ove stavano pendenti dal mio labbro i così detti

giudici colla penna in mano per iscrivere quel che potessi dire. Ripeteva io « che non avrei ceduto alla forza; m'interrogassero « senza brutalità. » Con insulti e scherni mi facevano ricondurre alla panca e ricominciava il supplizio. — Dopo qualche altro colpo domandavano a me con fiero sarcasmo: — No? — e accennando io di no col capo, essi comandavano di battere più forte. Il *weiter* (più oltre) mi rintrona ancora negli orecchi. E l'aguzzino obbediva; a tale da prendere la verga a due mani, e più d'una volta spezzarla sulla mia carne. — Più di una volta mi sentii morire; e quando mi videro venir meno senza che cedessi, mi riportarono alla prigione, ove entrò un drappello di soldati. Visitatomi indosso, chiusero accuratamente le finestre, e due di loro mi si posero ai fianchi. Poi vennero i medici e mi consigliarono l'uso dei bagni: nol volli per dispetto, e fu mio danno, perchè in seguito soffrii maggiormente. Non presi più cibo; stetti tutta la notte in piedi; assidermi e coricarmi non poteva, chè invece di trovar riposo inaspriva il dolore delle contusioni e delle piaghe.

L'uditore militare, vedendomi soffrire senza lamento avea temuto che io potessi togliermi la vita. Seppi questo dal caporale de' miei guardiani, al quale chiesi il motivo di sì gelosa custodia. Dal medesimo seppi essere state trentacinque le percosse, che io non aveva potuto contare fino all'ultima; e seppi anche avere i medici assicurato che la mia complessione avrebbe potuto sopportarne sino a cinquanta. — Quando l'uditore conobbe che io non prendeva nè cibo, nè riposo, mutò consiglio per poco, temendo che la morte mi togliesse a lui. Ad ogni mezz'ora mandava nella mia prigione qualche sott'ufficiale, e più spesso il carceriere sergente Micholesco Rumeno a dirmi: « piegassi per la salvezza dei miei compagni essere già arre« stati tutti quelli dei quali volevasi da me l'accusa, taluno es« sere già stato bastonato, e non tutti saper reggere al paro « di me al tormento » — Qual notte! Quali incertezze! Ora invocava il giorno per esser di nuovo chiamato, e conoscere dalle interrogazioni che cosa si sapesse e fino a qual punto; ora desiderava si prolungasse la notte, avendo ribrezzo dello strazio che si sarebbe su di me e su di altri ripreso. Era con-

vulsione di sospiri e di fremiti; il *freiter* (vice-caporale) de' miei guardiani, giovanissimo d'anni, impietosiva e bestemmiava il suo destino.

Si fece giorno. — Mi fu detto che l'uditore avrebbe voluto sospendere i miei interrogatori, conoscendo che io era fermo a voler esser esaminato legalmente, e intanto avrebbe cercato prove da altri; ma che temendo non trovarmi vivo il giorno appresso, si decidesse a chiamarmi di nuovo. Oh! l'impressione della vista di quei ceffi! — Avevano dinanzi o tenevano in mano i romanzi pubblicati dalla *Civiltà Cattolica*; quasi che nelle dottrine morali e politiche dei gesuiti trovassero stimoli ad inferocire. — Tornarono ad interrogarmi come il dì innanzi, ed io non risposi, e mi avviai alla panca. . . . Mi fermarono, chiedendo come volessi essere esaminato. « Umanamente, risposi; » mi si leggesse quanto stava deposto contra di me; non avrei » negato il vero, seppur ve ne aveva, nè temute le conseguenze. » — Era mio intento scoprire quali de' miei amici fossero compromessi e quanto. Questo non isfuggì loro e ripetevano: « non » è quanto sappiamo, ma quanto non sappiamo che vogliamo » scoprire: contro voi prove sufficienti abbiamo; da voi ne vogliamo per altri ». Avendo io replicato « essere contro la » la ragion naturale, che non curando la mia salvezza avessi » cercato quella degli altri » parvero arrendersi e tacquero.

Mi furono lette lunghissime accuse a carico di molti amici miei, alcuni de' quali in carcere, ed altri no, ed a carico di quasi tutti gli studenti dell'università di Ferrara. Io veniva incolpato di avere ordinata e diretta la cospirazione degli studenti . . . .

. . . .

. . . .

Negai di essere capo, e di avere soci e complici. Ma non potei evitare d'apparire partecipe ad un carteggio d'ignota provenienza, avendo ricevute certe lettere, le quali portavano avvisi ed istruzioni, che erano rimaste senza effetto. Asserirono d'avere la prova che il Dottor Malagutti, mio intimo amico, aveva una volta portata a me una di quelle lettere. Risposi « non avergli » io chiesto da chi l'avesse ricevuta ». Il Malagutti, a sua volta

interrogato, rispondeva « avergliela data un forastièro sconosciuto ».

Mi lusingai che il processo fosse qui finito; ma ben altro si preparava. — Uno sciagurato, fittosi in capo di andar libero, come gli promettevano, se si fosse fatto accusatore, essendogli stati consegnati alcuni degli scritti a me diretti, che poi mi avea trasmessi, potè risovvenirsi il nome di qualcheduno che li aveva portati, e così parecchie volte tutto il mio edificio fu sul punto di rovinare. Molte altre persone sarebbero state, per conseguenza di questo, involte nel processo. Potei ripigliare il filo delle loro scoperte, e mettere un riparo alle altrui rivelazioni, tollerando di nuovo le battiture, che furono questa volta dieci o dodici.

Ma l' Uditore militare non cedeva, e un dì si mise in capo di penetrare il fondo di quei maneggi. — Mi fa condurre dinanzi a lui, e m'intima di rilevare l'autore degli scritti venuti in mie mani. « Dover io saperlo, perchè non è naturale cosa che si » tenga relazione con incogniti. Chi consegnava le lettere a me » dirette? Chi diede in Bologna quella portatami dal Dottor » Malagutti? »

Risposi: « Non esser firma e nome in quelle lettere; non » potersi impedire a sconosciuti di seguitare a scrivere e spe» dire lettere come avevano incominciato. Del Dottor Malagutti » nulla poter dire, ignorando egli stesso il nome della persona » che avevagli dato il piego per me. E pretendevansi da me » schiarimenti quando il fatto era avvenuto in altra città; ed » al Malagutti al suo arrivo in Ferrara non feci inchiesta di » sorta? » Ed essi: « Uno dei due deve sapere chi fosse quella » persona. Tormentato uno a presenza dell'altro lo dirà: altri» menti parlerà l'altro ».

Incontanente mi fecero gettare sulla panca; e mandarono pel Malagutti, del quale sapevano la tenera amicizia per me. — Si cominciò a battermi in sua presenza, comandando a lui di nominare la persona, che avevagli data la lettera, se voleva salvarmi dalle battiture..... Stette come colpito da fulmine; poi sentendo il fischio dèi flagelli: « a me, a me quei colpi, se da » me cosa alcuna volete sapere. Quale infamia! Egli era lon-

» tano: io non poteva a lui nominare una persona a me stesso » ignota.... E voi mi fate spettatore all'iniquo strazio? ». Ma quei giudici manigoldi pur comandando si percuotesse: « Ah! » vi duole vedere fra gli spasimi l'amico? Fino a cinquanta » colpi, fino a cento, ove non diciate ciò che sapete ». — E seguitando la tortura, il mio povero amico si lanciò forsennato verso di me, che invano cogli occhi lo scongiurava a frenarsi. Fu trattenuto a forza: e l' Uditore « Adesso a lui, dopo a voi! » Malagutti disperato d'ogni soccorso, e non potendo soffrire che su di me continuasse il supplizio, si appigliò ad uno stratagemma, e sapendo che un Signore Z....... di Bologna si era già posto in salvo riparando a Genova, disse che aveva ricevuta la lettera da quel Signore. — Così delusi coloro s'acquetarono, e ci rimandarono al carcere.

Il povero amico mio ricondotto nella prigione mi scrisse per iscusarsi d'avermi lasciato battere sei o sette volte. Gli risposi quasi rimproverandolo di sua pietà; e insieme ci confortammo a non cedere più alla commozione, se a tale spettacolo ci avessero di nuovo condannati. — Eppure fuori d' Italia, e da non pochi in Italia di patria indegni, ci si rimprovera di chiamar *barbari* gli Austriaci!!

Io piango ricordando Domenico Malagutti, l'amico dolcissimo il compagno delle sventure di mia giovinezza, nel quale amava quanto di bello e di grande ha l'umano cuore! — Egli era sostenuto per lieve accusa, ed aspettava la sua liberazione; ma dopo quest'ultimo incidente fu tenuto altamente sospetto di cospirazione; nè valse a lui nè a me il negare costantemente di avere politici accordi.

Fu di estremo danno al Malagutti che, per altra parte, fosse in quel tempo scoperta la esistenza d'un *comitato* di cospiratori nel quale egli interveniva come deputato degli studenti. Fermo fino all'ultimo egli negò che quella qualificazione fosse altro che una parola: fece poi apparire come fortuita coincidenza l'essere lui stato incaricato d'una lettera per me; poichè questo fatto potea parere una conferma dell'assunta qualifica. Sostenne con fortezza venticinque colpi di bastone, ispirando rispetto ed ammirazione perfino ne' suoi carnefici. Non tolse dall'animo dei

giudici la convinzione della mia reità, ma scongiurò dal mio capo la maggiore vendetta, che ahi! ricadde sul suo.

Ci furono letti i verbali dei nostri esami; le interrogazioni e le risposte si facevano in italiano, ma erano scritte in tedesco; e costringevano a firmare i verbali noi che non conoscevamo quella lingua. Perciò si scrivevano cose che non erano state dette, o se ne alterava grandemente il significato, come ci fu manifestato poi, quando ci facemmo tradurre in italiano quei verbali. Ma il testo tedesco era quello su cui si fondava il giudizio, e le nostre proteste non valevano. — Fummo entrambi condannati a morte. — Radetzky raffermò la sentenza di morte pel povero Malagutti; per me la commutò in dodici anni di carcere duro e lavori forzati. Il Papa lasciò fare, durante il processo; e supplicato di far grazia ai superstiti, rispondeva « che egli non c'entrava! »

Povero Domenico! Cadesti da eroe, rotte le tempie dalle palle austriache. Finchè mi duri questa vita, non ispezzata dal flagello austriaco e non ispenta da sei anni di pontificio ergastolo, mi sarà sacra la tua memoria! . . . .

Stretto alla medesima catena coi malfattori io fui tenuto diciotto mesi nel bagno d'Ancona; poi trasportato a Paliano, castello di nefande memorie, ove rimasi poco meno di quattro anni. Fui liberato poi, ma non cessarono le vessazioni, e mi fu negato di continuare gli studi universitari nel paese nativo e nello Stato e quando mi risolsi a venire in Piemonte per continuarli, mi si diedero i passaporti, ma fummi imposto l'esiglio perpetuo, sotto pena d'ergastolo se tornassi.

Dirò poche parole d'alcuni altri più disgraziati di me. — Succi e Parmegiani, padri di famiglia, furono fucilati insieme a Malagutti. — L'uditore Grau-Shak portava odio particolare a Battara perchè era stato militare pontificio, e s'indispettiva perchè non poteva flagellarlo a sua voglia a cagione d'una malattia gravissima da cui era afflitto. Fu condannato a quindici anni di lavori forzati. Egli è tuttavia prigione a Paliano, sebbene il Papa in occasione del suo viaggio a Ferrara lo avesse graziato; ciò avviene perchè con maligno pretesto fu sostituita una grazia di tre anni all'intiera remissione di pena.

La signora Annetta Zanardi, madre di famiglia, donna di sensi virili sfidò la rabbia degli aguzzini che non poterono vincere la sua costanza. Anche essa sostenne quattro anni di duro carcere.

Potrei narrare anche del processo di Bologna, nel quale molti ebbero condanna di morte, commutata da Radetzky in quella dei lavori forzati a tempo. La sentenza che chiuse il processo bolognese non fu pubblicata, chè anche queste enormità sanno fare gli austriaci, di condannare senza dare veruna ragione al pubblico. Federigo Comandini di Cesena, vistosi a pericolo dell'onore sotto lo strazio del bastone, tentò coi pezzi di un bicchiere di torsi la vita; ora la sta consumando a Paliano; e colà gli fu inflitta nuova condanna dalla Sacra Romana Consulta per la sommossa avvenuta in quel forte il 14 marzo 1857.

Ecco una sola e breve pagina della cronaca decennale di due governi, uno de' quali si arroga titolo di *giusto* l'altro il nome di *santo!*

Torino, 1 Decembre 1858.

GAETANO UNGARELLI.

99.

Relazione del Ministero al Re di Sardegna per lo scioglimento della Camera dei Deputati e per la convocazione dei Collegi Elettorali.

Sire!

Alcuni voti contrarii alle proposte del Governo, emessi nel corso di questa sessione legislativa del Senato del Regno, hanno fatto nascere il dubbio che il Ministero più non ne goda la fiducia.

Trattandosi d'un'Assemblea sostanzialmente conservatrice e composta di uomini gravi, un tal fatto non potrebbe fondarsi fuorchè sull'opinione da molti di loro per avventura concepita, che il Ministero, sebbene appoggiato dalla grande maggioranza della Camera Elettiva, in realtà più non goda la confidenza della maggioranza della Nazione: in tale condizione ci sembra rigoroso dovere dei Ministri, che amano le libertà costituzionali, che per conservarle desiderano ardentemente un perfetto accordo fra i grandi poteri dello Stato, che perciò, in ogni tempo, e massimamente nelle difficili contingenze attuali, hanno necessità di sentirsi forti dell'evidente simpatia del paese e del sicuro concorso dei due rami del Parlamento; ci sembra, lo ripetiamo, rigoroso dovere di tali Ministri di proporre rispettosamente a V. M. che voglia interrogare, per via di nuove elezioni, il libero voto della Nazione.

Quando V. M. concorra in questo sentimento, i sottoscritti hanno l'onore di proporre alla R. firma il seguente Decreto.

C. Cavour. — Dabormida. — U. Rattazzi. —
Di S. Martino. — A. La Marmora. — Cibrario. —
Paleocapa.

Segue il Decreto R. del 20 Novembre 1853.

100.

Discorso della Corona all'apertura della V. Legislatura del Parlamento Subalpino nel 19 Dicembre 1853.

Signori Senatori Signori Deputati!

Nel dar principio ad una nuova legislatura, io rammento con giusto orgoglio come è presso a compiersi il sesto anno, dacchè l'augusto mio Genitore inaugurava in questa antica Monarchia le Libertà Costituzionali.

La Nazione le accolse con esultanza, ne usò con saviezza, e, camminando in istretta confidente unione col suo Re, si mostrò conscia de' suoi veri interessi, degna dei suoi destini.

A questa indissolubile unione, resa più splendida dal nobile contegno del Paese, è dovuta la crescente simpatia dei popoli i più civili, l'ognora più stretta amicizia dei Governi più illuminati d'Europa.

In questa unione il mio Governo trovò forza bastante per mantenere incolume, in circostanze dolorose e difficili, la dignità nazionale, per preservare da ogni insulto il nobile principio d'indipendenza, che sta in cima dei miei e dei vostri affetti.

La Camera eletta nel 1849 aveva già corso una lunga e faticosa carriera: chiamata a riparare alle conseguenze di gravi e non meritati disastri, aveva compiuto, col concorso dell'altro ramo del Parlamento, la sua penosa missione, consentendo quelle tasse, che inevitabile necessità forzava il mio Governo a domandare. Ma essa approvò ad un tempo giuste riforme economiche, rinforzò ed accelerò il moto industriale e commerciale, inaugurò l'apertura di quella grande rete di vie ferrate, che riunisce fin d'ora i Liguri ai Subalpini, e starà monumento della potenza e grandezza del genio italiano.

Al Parlamento, che vengo quest'oggi ad aprire, incumberà un mandato non meno importante.

Recato a compimento l'edifizio della quasi ristaurata finanza, procederà alacremente nella via delle riforme economiche, fatta omai sicura dai lumi di non dubbie esperienze; ed estendendo ai prodotti del suolo i principii fecondi del libero scambio, procurerà ai proprietarii largo compenso, colla riforma del catasto e con istituzioni di credito, innanzi alle quali verrà a dileguarsi l'usura.

Assicurata l'indipendenza del potere civile, esso proseguirà nella sfera d'azione che gli compete, l'opera delle intraprese riforme, intese queste ad accrescere, non a menomare l'affetto e la riverenza dei popoli per la Religione degli avi nostri a rendere più efficace, non ad infievolire la sua salutare influenza.

Dovrà provvedere perchè meglio si conformino coi nuovi ordini il reggimento e l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie, perchè si compia la riforma dei Codici, si tuteli la pubblica sicurezza, si costituisca la Magistratura, si riformino le varie parti del pubblico insegnamento.

Il valoroso nostro Esercito, che si va continuamente segnalando per nuovo progresso, sarà eziandio oggetto delle vostre sollecitudini.

Signori Senatori, Signori Deputati: nel compiere questa missione, io confido in Dio, nella saviezza e concordia dei grandi Poteri dello Stato, nel buon senso e patriottismo, di cui la nazione ha dato sì nobili e sì recenti prove.

Fidate voi in me, ed uniti coroneremo il grande edifizio, che la mano di mio Padre innalzava, e che la mia saprà difendere e conservare.

101.

Lettera dello Imperatore Napoleone III allo Czar Niccolò.

Palazzo delle Tuileries, 29 Gennaio 1854.

Sire.

Il dissenso elevatosi fra V. M. e la Porta Ottomana è giunto a tal punto di gravità, che credo dovere spiegare io stesso direttamente a V. M. la parte che la Francia ha preso in tale quistione e i mezzi che intravedo per allontanare i pericoli che minacciano il riposo dell'Europa.

La nota che V. M. ha or ora fatto rimettere al mio governo e a quello della Regina Vittoria tende a stabilire che il sistema di pressione adottato fin da principio dalle due potenze marittime solo ha esacerbato la quistione.

Essa sarebbe invece in quanto a me pare, rimasta una quistione di gabinetto se l'occupazione dei Principati non l'avesse improvvisamente trasportata dal dominio della discussione in quello dei fatti. Però una volta entrate nella Valacchia le truppe di V. M. abbiamo ciò nondimeno impegnato la Porta a non considerare questa occupazione come un caso di guerra, attestando in questo modo il nostro estremo desiderio di conciliazione.

Dopo essermi concertato coll'Inghilterra, l'Austria e la Prussia, ho proposto a V. M. una nota destinata a dare una sodisfazione comune; V. M. l'ha accettata. Ma appena avvertiti di questa buona notizia, il Ministro di V. M. mediante commenti di spiegazioni, ne distruggeva l'effetto conciliante, e c'impediva con ciò d'insistere a Costantinopoli per la sua accettazione pura e semplice.

Dal suo canto la Porta aveva proposto al progetto di nota alcune modificazioni che le quattro Potenze rappresentate a Vienna non trovarono inaccettabili. Non ebbero l'assenso di

V. M. Allora la Porta lesa nella sua dignità, minacciata nella sua indipendenza, oberata dagli sforzi già fatti per opporre un esercito a quello di V. M. ha voluto piuttosto dichiarare la guerra che restare in questo stato d'incertezza e di avvilimento. Essa aveva reclamato il nostro appoggio: la sua causa ci sembrava giusta: le squadre inglese e francese ebbero l'ordine di ancorarsi nel Bosforo.

La nostra attitudine a fronte della Turchia era protettrice ma passiva. Non la incoraggiavamo alla guerra. Facevamo giungere continuamente all'orecchio del Sultano consigli di moderazione, convinti essere questo il mezzo di arrivare ad un accordo, e le quattro Potenze s'intesero di nuovo per sottomettere a V. M. altre proposizioni, V. M. dal suo lato, mostrando la calma che nasce dalla coscienza della sua forza, si era limitata a respingere sulla riva sinistra del Danubio, come in Asia, gli attacchi dei Turchi, e colla moderazione degna del capo di un grande impero, ella aveva dichiarato che resterebbe sulla difensiva. Sino a questo punto noi eravamo dunque, debbo dirlo, spettatori interessati, ma semplici spettatori della lotta, allorchè l'affare di Sinope venne a costringerci a prendere una posizione più decisa.

La Francia e l'Inghilterra non avevano creduto utile di mandare truppe di sbarco in soccorso della Turchia. La loro bandiera non era quindi impegnata nei conflitti che avevano avuto luogo per terra; ma sul mar Nero ciò era ben differente.

Vi erano all'ingresso del Bosforo tre mila bocche di fuoco, la di cui presenza diceva a voce abbastanza chiara alla Turchia che le due prime Potenze marittime non avrebbero permesso che fosse attaccata per mare. L'avvenimento di Sinope fu per noi altrettanto offensivo, quanto inatteso; imperocchè poco importa che i Turchi abbiano voluto o no far passare munizioni di guerra sul territorio russo. Sta infatti che vascelli russi sono venuti nel assalire i bastimenti turchi nelle acque della Turchia, e ancorati tranquillamente in un porto turco; li hanno distrutti, nonostante l'assicurazione di non fare una guerra aggressiva, nonostante la vicinanza delle nostre squadre.

Non era più la nostra politica che riceveva colà uno scacco, era il nostro onore militare.

I colpi di cannone di Sinope echeggiarono dolorosamente nel cuore di tutti quelli che in Inghilterra e in Francia hanno un vivo sentimento della dignità nazionale. Si esclamò di comune accordo: Ovunque possono giungere i nostri cannoni, i nostri alleati devono essere rispettati.

Quindi l'ordine dato alle nostre squadre di entrare nel Mar Nero e d'impedire colla forza, se occorreva, la ripetizione di un simile avvenimento. Quindi la notificazione collettiva mandata al Gabinetto di Pietroburgo per annunziargli, che se noi impediamo ai Turchi di portare una guerra aggressiva sulle coste appartenenti alla Russia, noi avremmo protetto l'approvvigionamento delle loro truppe sul loro proprio territorio. In quanto alla flotta russa, vietandole la navigazione sul Mar Nero la collocavano in condizioni differenti, perchè importava, nella durata della guerra, di conservare un pegno che potesse essere l'equivalente delle parti occupate del territorio russo, e facilitare la conclusione della pace diventando questo pegno un titolo di scambio desiderabile.

Ecco, Sire, la reale sequela e il concatenamento dei fatti. È chiaro che giunti a questo punto devono produrre prontamente o un accordo definitivo, o una rottura decisiva. La M. V. ha date tante prove della sua sollecitudine pel riposo dell'Europa, e vi ha contribuito sì potentemente colla benefica sua influenza contro lo spirito di disordine, che dubitar non posso della sua risoluzione nell'alternativa che si offre alla sua scelta. Se V. M. desidera al par di me una conclusione pacifica, che mai di più semplice di dichiarare che sarà oggi firmato un armistizio, che gli affari riprenderanno il loro corso diplomatico, che sarà posto fine a qualunque ostilità e che tutte le forze belligeranti si ritireranno dai luoghi ove furono chiamati per motivi di guerra?

Per tal guisa le truppe russe abbandonerebbero i Principati e le nostre squadre il Mar Nero. Preferendo la M. V. di trattare direttamente colla Turchia; ella nominerebbe un ambasciatore; il quale negozierebbe con un plenipotenziario del Sultano una convenzione che verrebbe sottoposta alla conferenza delle quattro Potenze.

Se la V. M. adotta questo progetto intorno al quale la Regina

d'Inghilterra ed io siamo perfettamente d'accordo, la tranquillità è ristabilita e tutti soddisfatti.

Nulla v'ha diffatto in questo progetto che degno non sia di V. M. nulla che ferire possa il suo onore. Ma se, per una ragione difficile da comprendere, V. M. opponesse un rifiuto, allora la Francia, non meno che l'Inghilterra, sarebbe costretta di lasciare alla sorte delle armi ed ai casi della guerra ciò che potrebbe essere deciso ora colla ragione e colla giustizia.

Non creda la M. V. che la menoma animosità aver possa accesso nel mio cuore: esso non prova altri sentimenti fuorchè quelli espressi da V. M. stessa nella sua lettera del 17 gennaio 1853 quando ella mi scriveva: « Le nostre relazioni esser debbono sinceramente amichevoli e posare sulle medesime intenzioni: conservazione dell'ordine, amor della pace, rispetto dei trattati e benevolenza reciproca. »

Questo programma è degno del principe che lo tracciava e, non esito ad affermarlo, io vi sono stato fedele.

Prego V. M. di credere alla sincerità dei miei sentimenti, ed è con questi che sono

Sire

Di *Vostra Maestà.*

Il buon Amico
NAPOLEONE.

102.

Lettera diretta dallo Czar Niccolò all'Imperatore dei Francesi Napoleone III.

Pietroburgo, 28 gennaio (9 febbraio) 1854.

Sire.

Non potrei meglio rispondere a V. M. che ripetendo, giacchè mi appartengono, le parole con cui termina la sua lettera: « Le nostre relazioni devono essere sinceramente amichevoli e riposare sulle stesse intenzioni: mantenimento dell'ordine, amor della pace, rispetto ai trattati e benevolenza reciproca. » Accettando, dice ella, questo programma quale io medesimo lo aveva tracciato, ella afferma di esservi restato fedele. Io oso credere, e la mia coscienza me lo dice, che anche io non me ne sono allontanato. Imperciocchè, negli affari che ci dividono e la cui origine non viene da me, io cercai sempre di mantenere benevoli relazioni colla Francia, evitai con gran cura di rincontrarmi su questo terreno cogli interessi di quella religione che la M. V. professa, feci al mantenimento della pace tutte le concessioni di forma e di fondo che il mio onore rendeva possibile, e reclamando per i miei correligionari in Turchia la conferma dei diritti e dei privilegi che essi ottennero da lungo tempo ed a prezzo di sangue russo, io non ho dimandata altra cosa se non quanto conseguitava dai trattati. Se la Porta fosse stata abbandonata a se medesima, la differenza che tiene in allarme tutta l'Europa sarebbe già da lungo tempo appianata. Un'influenza fatale venne soltanto ad attraversarvisi. Provocando sospetti gratuiti, esaltando il fanatismo dei Turchi, ingannando il loro governo sulle mie intenzioni e la vera portata delle mie dimande, essa fece prendere alla quistione delle proporzioni così esagerate che la guerra dovette conseguirne.

V. M. mi permetterà di non estendermi troppo in dettaglio sulle circostanze esposte sotto un punto di vista che è tutto suo particolare e delle quali la sua lettera presenta la concatenazione. Molti atti da parte mia, secondo me, poco esattamente

apprezzati, e più d'un fatto intervertito, necessiterebbero, per essere rettificati, almeno al modo in cui io li concepisco, uno sviluppo così lungo, nel quale non conviene di entrare in una corrispondenza fra sovrano e sovrano.

Egli è così che V. M. attribuişce all'occupazione dei Principati il torto di avere subitaneamente trasportata la quistione dal campo della discussione in quello dei fatti. Ma Ella perde di vista che questa occupazione, ancora puramente eventuale, fu preceduta ed in gran parte causata da un fatto anteriore assai grave, quello dell'apparizione delle flotte combinate nelle vicinanze dei Dardanelli oltrecchè di già molto tempo; prima, allorchè l'Inghilterra esitava ancora prendere contro la Russia una attitudine comminatoria, la M. V. avea per la prima inviata la sua flotta fino a Salamina. Questa dimostrazione offensiva annunziava certo poca confidenza in me. Essa doveva incoraggiare i Turchi e paralizzare per anticipazione l'esito dei negoziati, mostrando loro la Francia e l'Inghilterra pronte a sostenere a qualunque evenienza la loro causa. Egli è pure per tale guisa che la M. V. attribuisce ai commentari esplicativi del mio Gabinetto intorno alla nota di Vienna l'impossibilità in cui Francia ed Inghilterra si sono trovate di raccomandarne l'adozione alla Porta. Ma V. M. può ricordarsi che i nostri commentari hanno seguito e non preceduto la non accettazione pura e semplice della nota, ed io credo che le Potenze, per poco che volessero seriamente la pace, erano in debito di richiedere d'accordo questa adozione pura e semplice in luogo di permettere alla Porta di modificare ciò che noi avevamo adottato senza cambiamento.

D'altronde se qualche punto de' nostri commentari avesse potuto dar luogo a difficoltà, io ne ho offerto ad Olmütz una soddisfacente soluzione, la quale parve tale all'Austria ed alla Prussia. Per disavventura, una parte della Flotta Anglo-Francese era nell'intervallo di già entrata nei Dardanelli, col pretesto di proteggervi la vita e la proprietà dei nazionali inglesi e francesi, e per farvela entrare tutta, senza violare il trattato del 1841, convenne che la guerra fosse dal Governo Ottomano dichiarata.

È mia opinione che se la Francia e l'Inghilterra avessero

voluto la pace al par di me, avrebbero dovuto a qualunque costo impedire questa dichiarazione di gnerra, o dichiarato una volta la guerra fare almeno in modo che rimanesse negli stretti limiti che io desiderava tracciare sul Danubio, affinchè non fossi distolto per forza dal sistema puramente difensivo che volevo seguire.

Ma dacchè fu permesso ai Turchi d'attaccare il nostro territorio asiatico, di togliere uno de' nostri posti di frontiera anche prima del termine fissato per l'incominciamento delle ostilità, di bloccare Akhaltsykh e di devastare la provincia di Armenia dacchè si è lasciata la Flotta Turca libera di portare truppe, armi e munizioni di guerra sulle nostre coste, si poteva ragionevolmente sperare che noi attenderemmo pazientemente il risultato di siffatto tentativo? Non si doveva supporre che noi faremmo di tutto per prevenirlo? Ne è seguito l'affare di Sinope: esso è stato la consegnenza forzata dell'attitudine adottata dalle due Potenze e l'evento non doveva certo parer loro inatteso.

Io aveva dichiarato di voler stare sulla difensiva ma prima che scoppiasse la gnerra, finchè il mio onore ed i miei interessi me lo permettevano, finchè essa rimanesse in certi limiti. Si è fatto ciò che far dovevasi perchè questi limiti non fossero oltrepassati? Se la parte di spettatore od anche di mediatore, non era bastevole alla Maestà Vostra, ed ella avesse voluto farsi l'ausiliare armata dei miei nemici, allora, Sire, sarebbe stato più leale e più degno di lei di dirmelo francamente dapprima, dichiarandomi la guerra.

Ciascuno avrebbe allora riconosciuto il suo compito. Ma farci un delitto, dopo l'evento, di ciò che non si è fatto nulla per impedire è un procedimento eqno?

Se i colpi di cannone di Sinope echeggiarono in modo doloroso nel cuore di tutti coloro che nella Francia e nell' Inghilterra hanno il vivo sentimento della dignità nazionale, V. M. pensa forse che la presenza minacciosa di tre mila bocche di fuoco all' ingresso del Bosforo di cui ella parla, e il rumore del loro ingresso nel Mar Nero, siano fatti rimasti senza eco nel cuore della nazione di cui mi spetta difendere l'onore?

Sento da lei per la prima volta (poichè le dichiarazioni verbali che mi furono fatte qui non me ne avevano ancora detto nulla) che proteggendo l'approvvigionamento delle Truppe Turche nel proprio territorio, le due Potenze hanno deciso di *vietare a noi la navigazione del Mar Nero*, cioè apparentemente il diritto di approvigionare le nostre proprie coste. Lascio a V. M. il considerare che ciò sia, com' ella dice, facilitare la conclusione della pace, e se nell'alternativa che mi si propone, mi è permesso di discutere, anzi solo di esaminare in questo momento le sue proposizioni di armistizio, di evacuazione immediata dei Principati e di negoziazioni colla Porta per una convenzione che sarebbe sottomessa ad una conferenza delle quattro Corti.

Voi stesso, Sire, se foste al mio posto, accettereste una simile posizione? Il vostro sentimento nazionale potrebbe permetterlo?

Risponderò arditamente di no. Concedetemi dunque il diritto di pensare come fareste voi stesso. Qualunque cosa decida V. M. non è davanti alla minaccia che mi si vedrà retrocedere. La mia fiducia è in Dio, e nel mio diritto. La Russia, lo garantisco, saprà mostrarsi nel 1854 ciò che fu nel 1812.

Se tuttavia V. M. meno indifferente al mio onore ritorna francamente al nostro programma, se ella mi tende una mano cordiale, come io la offro a lei in questo ultimo momento, dimenticherò volentieri ciò che il passato può contenere di offensivo per me.

Allora, Sire, *ma allora soltanto* potremo discutere e forse anche intenderci. Che la sua flotta si limiti ad impedire i Turchi di portare nuove forze sul teatro della guerra. Io prometto volentieri che non avranno nulla a temere da' miei tentativi. Che mi mandino un negoziatore. L'accoglierò come si conviene. Le mie condizioni sono conosciute a Vienna. È la sola base sulla quale mi sia permesso di discutere.

Prego V. M. a credere nella sincerità dei sentimenti coi quali io sono

Sire

Di *Vostra Maestà.*

Il buon Amico

Nicolò.

103.

Convenzione tra la Francia e la Inghilterra per la difesa della integrità dello Impero Ottomano.

Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, decidées à preter leur appui a sa Majesté le Sultan Abdul-Medjid, empereur des ottomans, dans la guerre qu'elle soutient contre les agressions de la Russie, et amenées en outre, malgré leurs efforts sincères et persévérants pour maintenir la paix a devenir elles-mêmes parties belligerantes dans une guerre qui, sans leur intervention active, eut menacé l'existence de l'equilibre européen et les intérêts de leurs propres états, ont en consequence résolu de conclure une convention destinée a determiner l'objet de leur alliance, ainsi que les moyens a employer en commun pour les remplir, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté l'Empereur des Français le sieur Alexandre Colonna Comte Walewski grand-officier de l'ordre impérial de la Legion d'Honneur etc., son ambassadeur près sa Majésté britannique;

Et sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable George-Guillaume Frédéric, comte de Clarendon, pair du Royaume-Uni etc., principal secrétaire d'État de sa Majesté britannique pour les affaires étrangéres.

Lesquels, s'étant reciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arreté et signé les articles suivants:

Art. 1.er Les hautes parties contractantes s'engagent à faire ce qui dépendra d'elles pour opérer le rétablissement de la paix entre la Russie e la Sublime Porte sur des bases solides et durables, et pour garantir l'Europe contre le retour des re-

grettables complications qui viennent de troubler si malheureusement la paix générale.

Art. 2. L'intégrité de l'Empire Ottoman se trouvant violée par l'occupation des provinces de Moldavie et Valachie et par d'autres mouvements des troupes russes, leurs majestés l'Empereur des Français et la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande se sont concertées et se concerteront sur les moyens les plus propres a affranchir le territoire du Sultan de l'invasion étrangère et à atteindre le but spécifié dans l'article 1.er Elles s'engagent a cet effet a entretenir, selon les nécessités de la guerre, appreciées d'un commun accord, les forces de terre et de mer suffisantes pour y faire face, et dont les arrangements subsequents determineront, s'il y a lieu, la qualité, le nombre, et la destination.

Art. 3. Quelque événement qui se produise en conséquence de l'exécution de la présente convention, les hautes parties contractantes s'obligent a n'accueillir aucune ouverture ni aucune proposition tendante a la cessation des hostilités, et à n'entrer dans aucun arrangement avec la Cour imperiale de Russie, sans en avoir préalablement délibéré en commun.

Art. 4. Animées du desir de maintenir l'équilibre européen et ne poursuivant aucun but interessè, les hautes parties contractantes renoncent d'avance à retirer aucun ȧvantage particulièr de événemens qui pourront se produire.

Art. 5. Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande recevront avec empressement dans leur alliance, pour coopérer au but proposé, celles des autres Puissances de l'Europe qui voudraient y entrer.

Art. 6. La présente convention serà ratifiée, et les ratifications seront échangées à Londres dans l'espace de huit jours. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le dix avril, l'an de grâce mil huit cent cinquante quatre.

Signé: Walewski (L S).
Clarendon (L S).

101.

Trattato d'alleanza fra Francia, la Gran Brettagna e la Turchia.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant été invitées par Sa Majesté Impériale le Sultan à l'aider à repousser l'agression dirigée par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies contre les territoires de la Sublime-Porte-Ottomane, agression par laquelle l'intégrité de l'Empire Ottoman et l'indépendance du trône de sa majesté impériale le Sultan se trouvent menacées: ,et leurs dites Majestés étant pleinement persuadées que l'existence de l'Empire ottoman, dans ses limites actuelles, est essentielle au maintien de la balance politique entre les Etats de l'Europe, et ayant en conséquence consenti a donner à Sa majesté impériale le Sultan l'assistance qu'il a demandée dans ce but, il a paru convenable a leurs dites Majestés et a Sa majesté impériale le Sultan de conclure un traité afin de constater leurs intentions conformément à ce qui précéde, et de régler la maniére d'après laquelle leurs dites Majestés preteront assistance a Sa Majesté impériale le Sultan.

Dans ce but, leurs dites Majestés et Sa Majesté impériale le Sultan ont nommé pour être leurs plenipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le general de division comte Baraguay d'Hilliers vice-président du senat etc., son ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire près la Porte ottomane;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le trés honorable Stratford, vicomte Stratford de Redcliffe, pair du Royaume-Uni etc., son ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire près la Porte ottomane;

Et Sa Majesté impériale le Sultan, Mustapha-Rechid-Pacha, son ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.er Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant déjà, à la demande de la majesté impériale le Sultan, ordonné à de puissantes divisions de leurs forces navales de se rendre a Constantinople et d'étendre au territoire et au pavillon Ottoman la protection que permettraient les circonstances, leurs dites Majestés se chargent par le present traité de coopérer encore davantage avec Sa Majesté impériale le Sultan, pour la défense du territoire ottoman en Europe et en Asie contre l'agression russe, en employant a cette fin tel nombre de leurs troupes de terre qui peut paraitre necessaire pour atteindre ce but: lesquelles troupes de terre leurs dites Majestés expedieront aussitôt vers tels ou tels points du territoire ottoman qu'il serà jugé à propos: et Sa Majesté impériale le Sultan convient que les troupes de terre françaises et anglaises ainsi expediées pour la défense du territoire ottoman recevront le même accueil amical et seront traitées avec la même consideration que les forces navales françaises et britanniques employées depuis quelque temps dans les eaux de la Turquie.

Art. 2. Les hautes parties contractantes s'engagent, chacune de son coté, a se communiquer reciproquement, sans perte de temps, toute proposition que recevrait l'une d'elles de la part de l'Empereur de Russie, soit directement, soit indirectement, en vue de la cessation des hostilités, d'un armistice, ou de la paix, et sa majesté impériale le Sultan s'engage en outre à ne conclure aucun armistice et a n'entamer aucune negociation pour la paix ou à ne conclure aucun preliminaire de paix ni aucun traité de paix avec l'Empereur de Russie, sans la connaissance et le consentement des hautes parties contractantes.

Art. 3. Dès que le but du présent traité aurà été atteint par la conclusion d'un traité de paix, sa majesté l'Empereur des Français et sa majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande prendront aussitôt des arrangements pour

retirer immediatement toutes leurs forces militaires et navales employées pour realiser l'objet du présent traité, et toutes les forteresses ou positions dans le territoire ottoman qui auront été temporairement occupées par les forces militaires de la France et de l'Angleterre seront remises aux autorités de la Sublime-Porte-Ottomane dans l'espace de quarante jours ou plus tôt, si faire se peut, a partir de l'échange des ratifications du traité par lequel la presente guerre serà terminée.

Art. 4. Il est entendu que les armées auxiliaires conserveront la faculté de prendre telle part qui leur paraitrait convenable aux opérations dirigées contre l'ennemi commun, sans que les autorités ottomanes, soit civiles soit militaires, aient la pretention d'exercer le moindre controle sur leurs mouvements.

Au contraire, toute aide et facilité leur seront pretèes par ces autorités, specialement pour leur debarquement, leur marche, logement ou campement, leur subsistance et celle de leurs chevaux, et leurs communications, soit qu'elles agissent ensemble, soit qu'elles agissent séparément.

Il est entendu, de l'autre côté, que les commandants des dites armées, s'engagent à maintenir la plus stricte discipline dans leurs troupes respectives et feront respecter par elles les lois et les usages du pays.

Il va sans dire que les proprietés seront partout respectées.

Il est, de plus entendu de part et d'autre que le plan général de campagne serà discuté et convenu entre les commandants en chef des trois armées, et que si une partie notable des troupes alliées se trouvait en ligne avec les troupes ottomanes, nulle operation ne pourrait être executée contre l'ennmi sans avoir été prealablement concertée avec les commandants des forces alliées.

Finalement, il sera fait droit a toute demande relative aux besoins du service adressée par les commandants en chef des troupes auxiliaires, soit au gouvernement ottoman, par le canal de leurs ambassades respectives, soit d'urgence aux autorités locales, a moins que des objections majeures, clairement énoncées, n'en empechent la mise en execution.

Art. 5. Le present traité serà ratifié, et les ratifications se-

ront échangées a Constantinople dans l'espace de six semaines, ou plutôt si faire se peut, a partir du jour de la signature.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en triple, pour un seul et même effet, a Constantinople, le 12 mars 1854.

Signé: BARAGUAY D'HILLIERS (L S).
STRATFORD DE REDCLIFFE (L S).
RECHID (L S).

105.

Trattato d' alleanza difensiva ed offensiva fra l'Austria e la Prussia.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et sa Majesté le Roi de Prusse, voyant avec un profond regret la sterilité des efforts qu'ils ont tentés jusqu'ici pour prévenir l'explosion d'une guerre entre la Russie d'un coté, et d'un autre coté la Turquie, la France et la Grande Bretagne; se souvenant des obligations morales qu'elles ont contractées pour les signatures données au nom des deux puissances (l'Autriche et la Prusse) au protocole de Vienne; prenant en considération le developpement des mesures militaires de plus en plus étendues prises par les parties contendantes, et les dangers qui en résultent pour la paix de l'Europe: convaincues qu'il appartient a l'Allemagne, si étroitement unie à leurs Etats, de remplir une haute mission au debut de cette guerre, a fin de prevenir un avenir qui ne pourrait qu'etre fatal au bien étre général de l'Europe, ont résolu de s'unir pour toute la durée de la guerre qui a éclaté entre la Russie d'un coté, et de l'autre la Turquie, la France, et la Grande Bretagne, par une alliance offensive et défensive et ont

nommé leurs pleuipotentiaires pour conclure cette alliance et pour en régler les conditions, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, son conseiller intime actuel et quartier maitre general de l'armée, général Henri baron de Hess etc.. — —

Et son conseiller intime actuel et chambellan, Frédéric comte de Thun-Hohenstein, etc. son envoyé extraordinarie et son ministre plenipotentiaire près le roi de Prusse:

Et sa majesté le Roi de Prusse.

Son ministre président du conseil et ministre des affaires étrangères, Othon-Théodore baron de Manteuffel, etc....

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir échangés, sout convenus des points suivants:

Art. 1.er Sa Majesté Imperiale, royale et apostolique et sa majesté le Roi de Prusse se garantissent reciproquement la possession de leurs territoires allemands et non allemands, de telle sorte que toute attaque dirigée contre le territoire de l'un d'eux, de quelque coté qu'elle vienne, serà considerée comme une entreprise hostile dirigée contre le territoire de l'autre.

Art. 2. En même temps les hautes parties contractantes se considéreut comme obligées de protéger les droits et les intérêts de l'Allemagne contre toute espece d'atteinte, et se regardent comme tenues a une défense commune contre toute attaque faite sur une partie quelconque de leur territoire, même dans le cas où l'une d'elles, par suite d'un accord avec l'autre, se verrait forcée de passer à l'action pour protéger les intérets allemands.

Dans le cas spécifié plus haut, et lorsqu'il y aura lieu de prêter le secours promis, il y sera pourvu au moyen d'une convention spéciale qui serà considérée comme une partie intégrante du présent traité.

Art. 3. Pour donner aux conditions de l'alliance offensive et défensive toute la garantie et toute la force nécessaires, les deux grandes puissances allemandes s'engagent a entretenir, en cas de besoin, une partie de leurs forces sur un pied complet de guerre aux époques et sur les points qui seront ultérieurement fixées. On s'entendra sur l'étendue de ces forces et sur le mo-

ment ou elles seront mises en activité, ainsi que snr le mode suivant lequel il sera pourvu a lenr établissement aux points indiqnés.

Art. 4. Les hautes parties contractantes inviteront tous les états de la Confédération à accéder au présent traité, en leur faisant observer que les obligations fédérales prevnes par l'acte final du congrés de Vienne s'entendront pour ceux qui y accedront, aux stipulations que le traité actuel sanctionne.

Art. 5. Pendant la durée du présent traité ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes ne pourra conclure, avec quelqne puissance qne ce soit, aucune alliance qui ne serait pas d'un accord parfait avec les bases posées dans le présént traitè.

Art. 6. La presente convention sera, aussitôt que possible, communiquée réciproquement de part et d'autre pour recevoir la ratification des deux sonverains.

Fait a Berlin le 20 avril 1854.

Signé: Baron Othon-Teodore de Manteuffel
Henri Baron de Hess
Frederic Thun.

Articolo addizionale al trattato d'alleanza difensiva ed offensiva conchiuso fra l'Austria e la Prussia.

Conformément à l'article 2 de la convention conclue aujourd'hui entre sa Majesté le Roi de Prusse et sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et en vertu duquel une entente plus explicite devait avoir lieu sur l'éventualité de l'action de l'une des parties contractantes pour la defense des territoires de l'autre.

Leurs Majestés n'ont pas pu se dissimuler qu'une occnpation prolongée des territoires du Sultan sur le bas Danube par les troupes russes mettrait en danger les intérêts politiques, mo-

raux et materiels de toute la confederation germanique, ainsi que ceux de leurs états, et cela d'autant plus à mesure que la Russie étendra ses opérations militaires contre la Turquie. Les Cours d'Autriche et de Prusse s'unissent dans le désir d'eviter autant qne possible toute participation à la guerre qui à éclaté entre la Russie d'un côté, et la France l'Angleterre et la Turquie de l'autre, et en même temps d'aider au retablissement de la paix generale. Les deux Cours regardent surtout comme un puissant élément de pacification les explications données recemment par le cabinet de Saint-Petersbourg a Berlin, dans lesquelles la Russie parait considerer la canse primitive de l'occupation des principautés comme écartée par des concessions recemment faites et dans beancoup de points accomplies en faveur des chrétiens sujets de la Porte, et les deux Cours déploreraient profondement que ces éléments de pacification ne reçussent pas de réalisation ultérieure. Elles espèrent donc que les réponses qn'on attend de Saint-Petersbourg aux propositions de Berlin faites le 8 de ce mois (avril) offriront les garantiés nécessaires d'une prompte sortie des troupes russes du territoire turc. Dans le cas ou ces espérances seraient déçues, les plenipotentiaires sus-nommés (suivent les noms comme dans le traité) sont convenus de l'engagement spécial désigné par l'art. 2 du traité.

Article unique. L'Autriche adresserà de son côté a la Cour imperiale de Russie des ouvertures ayant pour but d'obtenir de sa Majesté l'Empereur de Russie qu'il veuille bien donner les ordres necessaires pour suspendre tout nouveau mouvement en avant de son armée sur le territoire ottoman, et anssi pour obtenir de sa Majesté des garanties complètes pour la prochaine evacuation des principautés danubiennes. De son côté, le Gouvernement prussien appuiera avec energie ces propositions.

Si, contrairement à toutes les espérances les réponses de la Cour de Russie étaient de nature a ne point donner une sécurité complete au sujet des deux point ci-dessus mentionnés, alors, dans le but d'arriver a ce résultat, l'une des parties contractantes adoptera des mesures en vertu des stipulations de l'article 2 du traité conclu aujourd'hui, qui porte que toute

attaque contre le territoire de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes devra être repoussée par l'autre à l'aide de tous les moyens militaires qui sont a sa disposition.

Toutefois, une action offensive des deux parties contractantes ne sara déterminèe que par l'incorporation des principautés ou par une attaque ou passage de la ligne des Balkans par la Russie.

Le présent arrangement sera soumis à la ratification des Souverains simultanement avec le traité.

Berlin, le 20 avril 1854.

Signé: Othon baron de Manteuffel;
Henri baron de Hess
F. De Thun.

106.

Convenzione fra l'Austria e la Porta.

Sa Majésté l'Empereur d'Autriche connaissant pleinement que l'existence de l'Empire Ottoman dans les limites naturelles est nécéssaire au maintien de l'équilibre entre les états d'Europe, et que nommément l'évacuation des principautés danubiennes est une des conditions de l'intégrité de cet empire; étants de plus prêt à concourir, par les moyens à sa disposition, aux mesures propres e assurer le but du concert établi entro les cabinets et les hautes Cours representées à la conférence de Vienne.

Sa Majesté Imperiale le Sultan, de son côté, ayant acceptè cette offre de concours faite amicalement par Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, il a paru convenable de conclure une convention afin de régler la manière dont le concours en question sera effectué.

Dans ce but, Sa Majesté Imperiale le Sultan et sa Majesté l'Empereur d'Atriche ont nommé pour leurs plenipotentiaires savoir:

Sa Majesté Imperiale le Sultan Mustapha Réchid-Pacha, son ministre des affaires étrangères, etc: et sa Majestè l'Empereur d'Autriche, M. le baron Charles de Bruck son internonce et ministre plénipotentiaire près la sublime Porte ottomane etc.

Lesquels, apres avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sout convenus des articles suivants:

Art. 1.er Sa Majesté l'Empereur d'Autriche s'engage à épuiser tout les moyens de negociation et autres pour obtenir l'évacuation des principautés danubiennes par l'armée etrangère qui les occupe, et d'employer même en cas de besoin, le nombre de troupes nécessaires pour atteindre le but.

Art. 2. Il appartiendra pour ce cas exclusivement au commandant en chef impérial de diriger les opérations de son armée. Celui-ci aura toutefois soin d'informer en temps utile le commandant en chef de l'armée ottomane de ses opérations.

Art. 3. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche prend l'engagement de rétablir d'un commun accord avec le gouvernement ottoman, dans les principautés, autant que possible, l'etat de choses légal, tel qu'il résulte des privilèges assurés par la Sublime-Porte ralativement à l'administration de ces pays.

Les autorités locales ainsi reconstituées ne pourront toutefois pas étendre leur action jusqu'à vouloir exercer un contrôle sur l'armée Impériale.

Art. 4. La Cour Imperiale d'Autriche s'engage en outre a n'entrer vis-a-vis de la Cour Impériale de Russie dans aucun plan d'accomodement qui n'aurait pas pour point de départ les droits souverains de Sa Majésté Imperiale le Sultan et l'integrité de son Empire.

Art. 5. Dès que le but de la présente convention aura été atteint par la conclusion du traité de paix entre la Sublime-Porte et la cour de Russie, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche prendra aussitôt des arrangements pour retirer dans le plus bref delai possible ses forces du territoire des principautés. Les details concernant la retraite des troupes autrichiennes formeront l'objet d'une entente speciale avec la Sublime Porte.

Art. 6. Le Gouvernement d'Autriche s'attend à ce que les autorités des pays occupés temporairement par les troupes imperiales leur prêteront toute aide et facilité, tant pour leur marche, leur logement ou campement, et pour leur subsistance et celle de leurs chevaux et leurs communications.

Le gouvernement Autrichien s'attend pareillement à ce que l'on fera droit a toute demande relative aux besoins du service adressée par les commandants autrichiens, soit au Gouvernement Ottoman par l'internonce Imperial à Constantinople, soit directement aux autorités locales à moins que des raisons majeures n'en rendent la mise à execution impossible.

Il est entendu que les commandants de l'armée imperiale veilleront au maintien de la plus stricte discipline parmi leurs troupes, et respecteront et feront respecter les proprietés, de même que les lois, le culte et les usages du pays.

Art. 7. La presente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées a Vienne dans l'espace de quatre semaines ou plus tôt si faire se peut, a partir du jour de la signature.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait en double pour un seul et même effet à Bayadji-Krui, le 14 juin 1854.

Signé: De Bruck L. S.
Rechid L. S.

107.

Trattato del 2 Dicembre 1854 fra l'Austria la Francia e la Gran Brettagna.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Animées du désir de mettre fin le plus tôt possible à la guerre actuelle par le rétablissement de la paix générale sur des bases solides donnant à l'Europe entière toute garantie contre le retour des complications qui ont si malheureusement troublé son repos;

Convaincues que rien ne serait plus propre à assurer ce résultat que l'union compléte de leurs efforts jusqu'à l'entière réalisation du but commun qu'elles se sont proposé, et reconnaissant en conséquence la necessité de s'entendre aujourd'hui sur leurs positions respectives et les prévisions de l'avenir, ont résolu de conclure entre elles un traité d'alliance et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche: Le Comte Buol-Schauenstein, etc.;

Sa Majesté l'Empereur des Français; M. le Baron de Bourqueney, etc.

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande: Le Comte de Westmoreland, etc.

Lesquels, s'etant communiqué leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles.

Art. 1.er Les hautes parties contractantes rappellent les déclarations contenues dans les protocoles du 9 Avril et du 23 juin 1854 et dans les notes échangées le 8 août dernier, et comme elles se sont réservé le droit de proposer, selon les circonstances, telles conditions qu'elles pourraient juger necessaires dans un intérêt européen, elles s'obligent mutuellement

et reciproquement à n'entrer dans aucun arrangement avec la Cour Imperiale de Russie avant d'en avoir deliberé en commun.

Art. 2. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant fait occuper par ses troupes, en vertu du traité conclu le 14 juin 1854 avec la Sublime-Porte, les principautés de Moldavie et de Valachie, il s'engage à dèfendre la frontière des dites principautés contre tout retour des forces russes: les troupes autrichiennes occuperont à cet effet les positions nécessaires pour garantir ces principautés contre toute attaque.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ayant également signé le 12 Mars 1854 avec la Sublime-Porte un traité qui les autorise à diriger leurs forces sur tous les points de l'Empire Ottoman, l'occupation sus-mentionnée ne saurait porter prejudice au libre mouvement des troupes anglo-françaises ou ottomanes sur ces mêmes territoires contre les forces militaires ou le territoire de la Russie.

Art. 3. Il sera formé à Vienne entre les plénipotentiaires de l'Autriche de la France et de la Grande-Bretagne une commission a laquelle la Turquie sera invitée à adjoindre aussi un plénipotentiaire, et qui serà chargé d'examiner et de régler toutes les questions se rapportant soit a l'état exceptionnel et provisoire dans lequel se trouvent les dites principautés, soit au libre passage des diverses armées sur leur territoire.

Art. 4. Les hostilités venant à éclater entre l'Autriche, et la Russie, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté l'Empereur des Françals, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, se promettent mutuellement leur alliance offensive et défensive dans la guerre actuelle et emploieront à cet effet, selon les necessités de la guerre, des forces de terre et de mer dont le nombre, la qualité et la destination seront, s'il y a lieu, determinés par des arrangements subsèquents.

Art. 5. Dans le cas où le retablissement de la paix générale sur les bases indiquées dans l'article 1.er ne serait point assuré dans le cours da la presente année, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la

Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande délibéreront sans retard sur les moyens efficaces pour obtenir l'objet de leur alliance.

Art. 6. L'Autriche, la France et la Grande-Bretagne porteront ensemble le présent traité à connaissance de la cour de Prusse, et recevront avec empressement son adhesion, dans le cas où elle engagerait sa coopération à l'accomplissement de l'œuvre commune.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications échangées à Vienne dans le délai de quinze jours.

En foi de quoi, etc.

Signé: Buol-Schauenstein
Bourqueney
Westmoreland.

108.

Memorandum comunicato dai Plenipotenziarii d'Austria, di Francia e della Gran Brettagna al principe Gortschakof il 28 *Dicembre* 1854.

Afin de détérminer le sens que leurs Gouvernements attachent à chacun des principes contenus dans les quatre articles, et se reservant d'autre part comme ils l'ont toujours fait, le pouvoir de mettre en avant telles conditions spéciales qui, au delà des quatres garanties leur paraitront nécessitées par les interets généraux de l'Europe, afin de prevenir le rétour des récentes complications, les representants de l'Autriche, de la France et de l'Angleterre déclarent:

1. Que leurs gouvernements, d'accord sur l'avis qu'il est necessaire d'abolir le protectorat esclusif exercé par la Russie sur la Moldavie, la Valachie et la Servie, et par conséquent de placer la garantie collective des cinq Puissances les privilèges accordés par les Sultans à ces principautés, dépendances de leur empire, ont considéré et considérent qu'aucune stipulation des anciens traités de la Russie avec la Porte, relative aux dites provinces, ne doit être retablie lors de la paix, et que ses

arrangements à conclure à leur sujet doivent être combinés définitivement de manière à donner plein et entier effet aux droits du pouvoir suzerain, a ceux des trois principautés et aux intérêts généraux de l'Europe.

2. Pour donner à la liberté de navigation du Danube tout le développement dont elle est susceptible, il est désirable que le cours du bas-Danube, commençant au point ou il devient commun aux deux états riverains, soit retiré de la jurisdiction territoriale existante en vertu du troisième article du traité d'Andrinople. En tout cas, la libre navigation du Danube ne pourrait etre assurée, si elle n'etait placée sous le contrôle d'une autorité syndicale investie des pouvoirs necessaires pour detruire les obstructions existantes aux embouchures de ce fleuve, ou qui pourraient y etre établies dans l'avenir.

3. La revision du traité du 13 juillet 1841 doit avoir pour objet de rattacher plus completement l'existence de l'empire ottoman à l'équilibre européen, et de mettre fin à la preponderance de la Russie dans la Mer Noire. Quant aux arrangements à prendre à cet egard, ils dependent trop directement des événements de la guerre pour qu'il soit possible aujourd'hui d'en determiner les bases. Il suffit de determiner le principe.

4. La Russie, en renonçant à la prétention de prendre sous son protectorat officiel les sujets chretiens du Sultan (du rite oriental) renonce egalement, comme consequence naturelle, au retablissement d'un seul des articles des anciens traités, et specialement du traité de Koutchouk-Kaïnardji, dont l'intérprétation erronée a été la principale cause de la guerre actuelle.

En fournissant leur cooperation mutuelle pour obtenir l'initiative du gouvernement ottoman, la confirmation et l'observation des privilèges religieux des differentes communautés chretiennes sans distinction de sectes, et mettant a profit, dans l'intérêt des dites communautés sans distinction de sectes les intentions généreuses manifestées à leur sujet par Sa Majesté le Sultan, les puissances prendront le plus grand soin de préserver de toute atteinte la dignité de sa Hautesse et l'indipendance de sa couronne.

Suivent les signatures.

109 A.

Relazione al Parlamento Sardo del Presidente del Consiglio. Ministro per gli Affari Esteri, sull'adesione della Sardegna al Trattato di alleanza difensiva ed offensiva tra la Francia e la Inghilterra per la Quistione d'Oriente, e relativo Articolo addizionale.

La guerra d'Oriente, chiamando a conflitto sul campo della politica nuovi interessi, ha rese altresì indispensabili nuove alleanze.

Il corso delle antiche tradizioni diplomatiche venne ad un tratto interrotto: e nell'attenta considerazione d'un presente gravissimo e d'un futuro del quale una somma prudenza può solo antivenire i pericoli, fu chiaro ad ogni governo che, a fronte di complicazioni così inaspettate sulla scena del Mondo era da cercarsi un sistema che procacciasse forza appoggi e rimedi atti a provvedere alle mutate circostanze.

L'Inghilterra e la Francia diedero prime al mondo il generoso esempio del più completo obblio di loro gare secolari, scendendo unite sul campo ove si combatte la guerra della giustizia e del diritto comune delle nazioni.

Gli altri governi intenti al rapido volo degli eventi, tutti si dispongono a prendervi quella parte che richiedono la necessità o la convenienza della loro politica.

In così serie condizioni ed in mezzo ad apparecchi cotanto generali, il governo del Re avrebbe gravemente fallito ai suoi doveri se non avesse attentamente considerato esso pure qual fosse il miglior partito da scegliersi pel bene del Re e dello stato e se, fissata la scelta, non l'avesse risolutamente mandata ad effetto.

I partiti erano due:

Neutralità, vale a dire isolamento;

Alleanza colle potenze occidentali.

La neutralità, talvolta possibile alle potenze di prim'ordine, lo è rare volte a quelle di second'ordine, ove sieno collocate in circostanze politiche e geografiche speciali. La storia però raramente ci mostra felice la neutralità il cui men triste frutto è farvi, in ultimo bersaglio ai sospetti od agli sdegni d'ambe le parti. Al Piemonte poi, cui l'alto cuore de'suoi Re impresse in ogni tempo una politica risoluta, giovarono assai più le alleanze.

Il Piemonte è giunto a farsi tenere in conto all'Europa più che non sembrerebbe chiederlo la sua limitata estensione, perchè al giorno del comune pericolo seppe sempre affrontare la sorte comune: come altresì perchè ne tempi tranquilli fu nei principi di Savoia la rara sapienza di venir passo passo informando le leggi politiche e civili ai nuovi desideri, ai nuovi bisogni, naturale conseguenza delle incessanti conquiste della civiltà.

Potè, è vero, a quando a quando, venir per poco travolto dalla furia degli eventi; ma, se cadde, risorse; ma non mai fu tenuto in dispregio o posto da canto, non mai fu sprezzato il vincolo che lo lega ai suoi re, e trovò sempre la sua salute nella fiducia e nella stima che aveva saputo ispirare.

Nuovo attestato d'ambedue fu la proposta di un'alleanza venuta al governo di S. M. per parte di quelli di S. M. la Regina Vittoria e dell'Imperatore dei Francesi.

Gli esempi della storia, l'antiveggenza del futuro, le nobili tradizioni della casa di Savoia, tutto s'univa onde scostare il ministero da una politica timida, neghittosa, e condurlo invece per l'antica via seguita dai padri nostri, i quali conobbero la vera prudenza stare nell'onore d'esser partecipe ai sacrifici ed ai pericoli incontrati per la giustizia, ond'essere a parte poi della cresciuta riputazione, ovvero del beneficio dopo la vittoria.

D'ordine del Re, che in quest'occasione come sempre, si mostrò pari alla grandezza degli eventi ed alle virtù della sua casa venne fatta formale accessione al trattato del 10 aprile 1854, ed insieme furono strette due convenzioni dirette a regolare il modo di concorso da prestarsi dalla Sardegna, in dipendenza di quell'atto.

Veniamo ora a sottoporla alla vostra approvazione.

Frutto d'una prudenza che tende all'ardito ed al generoso, confidiamo che questo trattato possa ottenere il vostro assenso assai meglio che non l'avrebbe, se fosse invece suggerito da una prudenza timida e calcolatrice.

Voi, eletti di un popolo che ebbe sempre un cuor solo coi suoi principi, ove li avesse a seguire sulla via del sagrificio e dell'onore, non potreste avere in cuore diverso sentire.

Alla croce di Savoja, come a quella di Genova, son note le vie dell'Oriente. Ambedue si spiegarono vittoriose in quei campi che rivedono oggi rifuse in una sola sui colori della nostra bandiera. Posta ora fra i gloriosi stendardi d'Inghilterra e di Francia, saprà mostrarsi degna di così alta compagnia e la benedirà quel Dio che resse da otto secoli la fortezza e la fede della dinastia di Savoia.

C. Cavour.

(*Segue il Trattato di Londra* 10 *Aprile* 1854 *riferto al N.* 103.)

Sa Majesté le Roi de Sardaigne voulant donner à leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-uni de Grande Bretagne et d'Irlande toutes les preuves d'amitié et de confiance qui sont en son pouvoir, a autorisé le soussigné pour, en son nom, donner acte de cette accession. En conséquence le soussigné etc. ministre des affaires étrangères:

Declâre que S. M. Sarde accède par le present acte à la susdite convention en celles de ses clauses dont l'objet n'est pas encore rempli; et s'engage notamment à se concerter, lorsque besoin sera, avec S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-uni de Grande Bretagne et d'Irlande pour proceder conformément a l'article 2 à la conclusion des arrangements de détail qui regleraient l'emploi de ses forces de terre et de mer, et determineraient les conditions et le mode de leur

cooperation avec celles de la France et de la Grande Brétagne.

Le present acte d'accession sera ratifié aussitôt après la remise de l'acte d'acceptation et l'échange des ratifications aura lieu à Turin.

Turin le 26 janvier 1855.

Signé: C. Cavour. Guiche. James Hudson.

B.

Convenzione militare fra il Re di Sardegna, S. M. l'Imperatore dei Francesi e S. M. la Regina del regno della Gran Brettagna e d'Irlanda.

Art. I. Sa Majesté le Roi de Sardaigne fournit pour les besoins de la guerre un corps d'armée de quinze mille hommes, organisé en cinq brigades, formant deux divisions et une brigade de reserve, sous le commandement d'un général sarde.

Art. II. Aussitôt après l'échange des ratifications de la présente convention on procédera immediatement à la formation de ce corps et a l'organisation des services administratifs pour qu'il puisse être prèt à partir le plus tôt possible.

Art. III. En exécution de l'article I de la présente convention le corps d'armée de Sa Majestè le Roi de Sardaigne serà composé d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie proportionellement à sa force effective.

Art. IV. Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à maintenir le corps expeditionnaire au chiffre de quinze mille hommes par l'envoi successif et régulier des renforts nécessaires.

Art. V. Le Gouvernement Sarde pourvoira à la solde et aux subsistances de ses troupes. Les hautes parties contractantes se concerteront pour assurer et faciliter à l'Armée Sarde l'approvisionnement de ses magasins.

Art. VI. Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande garantissent l'intégrité des états de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et s'engagent à les defendre contre toute attaque pendant la durée de la presente guerre.

Art. VII. La presente convention sera ratifiée et les ratifications seront echangées à Turin le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Turin le 26 janvier l'an de grâce 1855.

Signée à l'original

C. Cavour Guiche I. Hudson.

C.

Convenzione supplementaria alla convenzione militare fra S. M. il Re di Sardegna, S. M. l'Imperatore dei francesi e S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna e d'Irlanda.

Art. 1. Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage de recommander à son Parlement de la mettre à même d'avancer à Sa Majesté le Roi di Sardaigne au moyen d'un emprunt, la somme d'un million de livres sterlings, dont cinq-cent-mille livres seront payées par Sa Majesté le plutôt possible dès que son Parlement aura donné son consentement, et les autres cinq-cent-mille livres six mois après le payement de la première somme.

Sa Majesté Britannique s'engage en outre à recommander à son Parlement de la mettre à même si la guerre ne sera pas finie à l'expiration de douze mois après le payement du premier terme de l'emprunt sus énoncé, d'avancer a Sa Majesté le

Roi de Sardaigne dans les mêmes proportions, une somme égale d'un million de livres sterlings.

Art. II. L'intérêt à payer sur le dit emprunt ou emprunts par le Gouvernement Sarde, sera en raison du 4 p. 0/0 par an dont 3 p. 0/0 à titre d'intérêts et 1 p. 0/0 pour fond d'amortissement.

Les intérêts susdits seront comptés à partir du jour où l'on fera le payement et à compte de l'emprunt ou des emprunts et seront payés par sémestre; le premier payement devra être fait quinze jours après l'expiration des six mois, à partir du payement du premier terme de l'emprunt, et ainsi successivement.

Art. III. Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande se chargera du transport gratuit des troupes sardes.

Art. IV. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Turin le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs ont signèe la presente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Turin le 26 du mois de janvier de l'an de grace mille-huit-cent-cinquante-cinq.

C. Cavour. Hudson.

110. A.

Manifesto del Governo Imperiale di Russia ai Ministri ed Agenti dello Czar presso le Corti di Europa sul trattato di alleanza della Sardegna colla Francia e colla Inghilterra.

Ommissis ecc.

La corte di..... giudicherà, non ne dubitiamo nello stesso modo come l'Imperatore; la politica di S. M. il Re di Sardegna, nel momento in cui questo Sovrano, senza motivo ostensibile, senza legittimo gravame, senza l'apparenza stessa della minima lesione degli interessi diretti del suo paese, pone a disposizione dell'Inghilterra un corpo di esercito di 15 mila uomini per invadere la Crimea.

Prendendo questa determinazione il Governo Sardo sembra aver riservato ai fogli pubblici l'incarico di avvertirci di una aggressione che non ha intrapreso di giustificare mediante una dichiarazione di guerra.

Noi comprendiamo il motivo di questo silenzio. La corte di Torino, l'ammettiamo, avrebbe avuto difficoltà a conciliare la sua politica col sentimento nazionale del suo paese, avrebbe provato la stessa difficoltà a mettere d'accordo la sua condotta presente cogli antichi ricordi della casa di Savoja.

Consultando gli annali della sua storia potrebbe citare l'esempio di un esercito Russo che ha passato le Alpi; ma è ben vero, che fu per difendere il Piemonte e non per invaderlo.

Nei consigli dei gabinetti dell'Europa, sotto il regno dell'Imperatore Alessandro, di gloriosa memoria, e fu ancora la Russia che prestò il suo fedele appoggio all'indipendenza della Sardegna, sino all'epoca del ristabilimento della casa di Savoja sul trono de' suoi avi.

E d'uopo inoltre di ricordare che alla stessa epoca se Genova è stata riunita al regno di Sardegna, egli fu perchè il Gabinetto

imperiale riconosceva la necessità di assicurare nello stesso tempo la prosperità commerciale e la grandezza del paese che le armi della Russia avevano contribuito a liberare della dominazione straniera?

Oggi lasciando in obblio gli insegnamenti del passato la Corte di Torino sta per dirigere contro di noi dal medesimo porto di Genova un' impresa ostile che la Russia ha la coscienza di non aver provocato.

L'attitudine presa in questo modo dal Governo Sardo senza formale dichiarazione di guerra, come l'abbiamo constatato, ci lascierebbe persino il dubbio sul nome che dovrebbe darsi ai soldati ausiliari destinati ad invadere i nostri confini, sotto le bandiere di un paese col quale noi abbiamo continuato sino ad ora a vivere in pace.

Frattanto se la Corte di Torino perde di vista i principii e gli usi consecrati dal diritto delle genti, come regola immutabile delle relazioni internazionali degli stati, l'Imperatore per sua parte ha ancora da osservarle.

In questa intenzione, S. M. crede di dover dichiarare la pace come rotta di diritto e di fatto, mediante l' atto di flagrante ostilità, il di cui torto ricade sul Governo Sardo. Noi gli lascieremo portarne la responsabilità dinanzi all' opinione del suo paese; dinanzi all'Europa intiera.

Spetterà, sopratutto alle Potenze alleate di apprezzare la condotta della Corte di Sardegna, allorchè questa ha creduto opportuno o leale di volgere le sue armi contro di noi. nel momento stesso in cui il Gabinetto Imperiale entrava a Vienna in una deliberazione destinata ad aprire la via al ristabilimento della pace.

I voti che tendono verso il compimento di questa opera di pacificazione sembrerebbero essere stati disconosciuti in modo strano dal gabinetto di Torino. Infatti, mentre i Governi del centro dell'Europa interponevano saviamente la loro legittima autorità per impedire una delle potenze belligeranti di reclutare le sue legioni in seno agli Stati che hanno a cuore di far rispettare la loro neutralità e la loro intera indipendenza; il Governo Sardo, meno avaro del sangue dell' Italia, consente a

versarlo per una causa estranea agli interessi politici e religiosi della sua nazione.

Imperocchè, di buona fede, non si pretenderà che spiegando la sua bandiera a fianco di quella della mezza luna, la Casa di Savoja si faccia un onore di servire la causa del cristianesimo.

Non si vorrà neppure affermare che abbia a cuore di difendere il debole contro il forte, poichè riunisce le sue armi a quelle della Francia e dell'Inghilterra.

Ella è quest'ultima Potenza, se le nostre informazioni sono esatte, che prende le truppe sarde sotto il suo comando, non diremo al suo soldo, perchè noi ci asterremo di ledere il sentimento nazionale di un popolo col quale noi, nostro malgrado, veniamo a trovarci in guerra.

Nonostante questa necessità l'Imperatore saprà salvare ancora gli interessi privati dei nazionali Sardi, che conservano colla Russia antichi legami di commercio. L'errore del loro governo non ricadrà su di essi. La loro proprietà sarà rispettata. Saranno liberi di rimanere nell'Impero con piena sicurezza sotto la protezione delle nostre leggi in quanto che vi si conformeranno.

Ma la Bandiera Sarda cesserà d'ora in avanti di godere delle prerogative che spettano unicamente alla Marina mercantile delle potenze neutre.

Un termine sarà fissato per la partenza delle navi sarde, che potrebbero attualmente trovarsi nei porti dell'Impero. Sin d'ora l'exequatur sarà ritirato a consoli di Sardegna in Russia.

Gli Agenti Russi residenti a Genova e a Nizza ricevono egualmente l'ordine di sospendere l'esercizio delle loro funzioni, essendo stata rotta la pace fra i due paesi dalla Corte di Sardegna, dal momento in cui ha aderito al trattato d'alleanza conchiuso il 10 Aprile 1854, fra la Gran Bretagna e la Francia.

L'Imperatore si è degnato d'incaricarmi di comunicare queste determinazioni alle potenze amiche.

Febbrajo, 1855.

Firmato: NESSELRODE.

110 B.

Manifesto del Governo di S. M. il Re di Sardegna Vittorio Emmanuele II relativo alla accessione della M. S. al trattato 10 Aprile 1854, fra Francia e l'Inghilterra.

Da gran tempo l'Europa guarda con giusto e geloso sospetto nel continuo ingrandirsi della Russia in Oriente la progressiva applicazione di quel sistema che, inaugurato da Pietro il Grande, maturato nella nazione più forse ancora che nei Sovrani Moscoviti tende con tutte le forze ed occulte e palesi alla conquista di Costantinopoli, non come a scopo finale, ma come a principio e scala di nuove e più smisurate ambizioni.

Questi progetti della Russia sovversivi dell'equilibrio enropeo, minacciosi per la libertà de' popoli e per l'indipendenza delle nazioni, non si rivelarono forse mai con tanta evidenza quanto nell'ingiusta invasione dei principati danubiani, e negli atti diplomatici che la precedettero e seguitarono. Ond'è che a buon dritto la Francia e l'Inghilterra, dopo un lungo ed inutile esperimento dei mezzi di conciliazione, ricorsero alle armi, e pigliarono a sostenere l'Impero Ottomano contro l'aggressione del suo prepotente vicino.

Dalla risoluzione della quistione d'Oriente pendono i destini non immediati ma prevedibili d'Europa e d'Asia, e più direttamente e prossimamente quelli degli Stati contermini al Mare Mediterraneo, i quali perciò non possono rimanersi spettatori indifferenti di una lotta in cui s'agitano i loro più vitali interessi, cui si contende per sapere se rimarranno liberi e indipendenti; oppure vassalli, se non di nome almeno di fatto, del colossale Impero Russo.

La giustizia della causa propugnata dai generosi difensori della Sublime Porta, le considerazioni sì potenti sempre sul cuore del Re, della dignità e dell'indipendenza nazionale hanno determinato S. M. il Re di Sardegna, dopo il formale invito

che ne ha ricevuto dalle due grandi Potenze occidentali, ad accedere, per atto del 12 dello scorso Gennajo, al trattato di alleanza offensiva e difensiva, stipulato il 10 Aprile del 1854, tra le S. S. M. M. l'Imperatore dei Francesi e la Regina del regno unito della Gran Bretagna e Irlanda. Ma assai prima che tal atto ricevesse l'indispensabile suo legal compimento mercè il cambio delle ratifiche, prima perciò che potesse avere un principio qualunque d'esecuzione, l'Imperatore Niccolò lagnandosi con linguaggio non scevro d'amarezza che da noi sia stato violato il diritto delle genti, nell'essersi (come egli suppone senza previa dichiarazione di guerra, inviata una spedizione) contro la Crimea, accusando inoltre il Re d'ingratitudine per aver dimenticate antiche prove d'amicizia e di simpatia date dalla Russia alla Sardegna, s'affrettava a dichiararci gli stesso la guerra.

Senza arrestarci alla supposta violazione del diritto delle genti che non può essere che un errore di cancelleria, osserveremo che nelle antiche memorie, d'amichevoli corrispondenze passate tra i predecessori di S. M. I. e quelli di S. M. Sarda, l'Imperatore avrebbe potuto contrapporre altre memorie più recenti e personali sul contegno che egli tenne da otto anni in qua verso i Re Carlo Alberto e Vittorio Emmannele II. Ma prima di tutto avrebbe dovuto persuadersi che S. M. si è accostata a questa alleanza non per dimenticanza di antiche amicizie, nè per risentimento di recenti offese, ma per ferma convinzione d'esservi spinta imperiosamente e dagli interessi generali d'Europa e dai particolari della Nazione di cui la divina Provvidenza le ha affidato i destini. Ed è perciò che nel pigliar parte ad una gravissima guerra il Re punto non dubita che rispondano al suo appello coll'antica fede gli amati suoi popoli, i prodi suoi soldati; confidando, come egli confida, nella protezione di quel Dio che nel corso di oltre otto secoli ha tante volte sorretto fra duri cimenti e guidato a gloriosi successi la Monarchia di Savoja.

S. M. è sicura nella coscienza di aver adempiuto un dovere. Nè per quanto lo travaglino crudeli afflizioni sarà meno risoluto e costante nel difendere con tutte le sue forze contro qua-

lunque aggressione i sacri interessi dei popoli, i diritti imprescrittibili della corona.

Mentre il Re fa voti perchè si rendano fruttuose le trattative di pace pur testè iniziate nella città di Vienna, adempiendo intanto gli obblighi contratti verso la Francia, l'Inghilterra e la Turchia, ha ordinato al ministro sottoscritto di dichiarare come in virtù dell'atto d'accessione prementovato le sue forze di terra e di mare sono in istato di guerra nell'Impero Russo.

Il sottoscritto dichiara inoltre d'ordine di S. M. l'exequator accordato ai consoli Russi dei regii Stati rivocato: che le proprietà e le persone de Sudditi Russi saranno nondimeno scrupolosamente rispettate, e che si concederà alle Navi Russe un termine competente per abbandonare gli Stati Sardi.

Torino, il 4 Marzo 1855.

Il Presidente del Consiglio
Ministro degli Affari Esteri C. Cavour.

III.

Trattato d'Alleanza fra la Sardegna e la Sublime Porta Ottomana.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne animé des sentiments de la plus vive et sincère amitié envers Sa Majesté Imperiale le Sultan, et partageant les principes politiques qui ont determiné Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande a conclure avec la Sublime Porte Ottomane le traité d'alliance de Constantinople du 12 Mars 1854, ayant en conséquence, par l'acte d'accession au traité conclu à Londres entre la France et l'Angleterre le 10 Avril 1854, et par la convention militaire avec ces deux puissances, signés à Turin le 26 Janvier de cette année, voulu associer ses efforts a ceux des augustes Alliés de sa Majesté Im-

périale le Sultan dans le but de garantir l'intégrité et l'indépendance de l'Empire Ottoman contre l'agression de la Russie;

Et d'un autre côté, Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, reconnaissant dans ces actes une nouvelle et éclatante preuve d'amitié et d'intérêt de la part de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et voulant assurer a Sa Majesté pour les forces armées, au moyen des quelles elle c'est engagée à concourir au succès de la guerre actuelle contre la Russie, une entière participation aux stipulations convenues par ledit traité du 12 Mars en faveur des troupes envoyées par les Gouvernements de la France et d'Angleterre pour combattre avec celles de Sa Majesté Impériale le Sultan, dans le but d'amener la retablissement de la paix, et de rassoir l'equilibre de l'Europe;

Ont resolu de conclure entré eux une convention spéciale à l'effet de déclarer formellement leurs intentions à cet égard, et elles ont en consequence nommé pour leurs plenipotentiaires, savoir;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne le baron Jean Pierre Romuald Tecco etc. — Son envoyé extraordinaire et ministre plenipotentiaire;

Sa Majesté Imperiale le Sultan, son grand Vizir actuel Moustafà Rechid pachà, etc. Aaly Pachà son Ministre des affaires étrangères et lesquels, après s'être reciproquement communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenu des Articles suivants.

Art. 1.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclare adhérer pour sa part au traité d'alliance conclu a Constantinople le 12 Mars, 1854 entre la Sublime Porte-Ottomane, l'Empire Français et le Royaume-Uni de la Grande Bretagne, destiné a garantir l'integrité et l'independance de l'Empire Ottoman et s'engage envers Sa Majesté Impériale le Sultan a concourir au but que ses augustes Alliés se sont proposé par le dit traité, moyennant l'envoi de troupes sardes sur le théatre de la guerre, suivant ce qui a été arreté par la convention militaire signée a Turin le 26

Janvier de la presente année, entre sa dite Majesté et leurs Majestès l'Empereur des Français, et la Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande.

ARTICLE II.

Sa Majesté Imperiale le Sultan, acceptant avec empressement cette adhésion du Roi de Sardaigne à son alliance avec la France et l'Angleterre, s'engage à son tour à accorder aux troupes sardes qui seront expédiées dans le territoire Ottoman ou ailleurs sur le Théatre de la guerre, un traitement parfaitement identique, sous tous les rapports, a celui qui a été stipulé par le traité du 12 mars 1854 en faveur des troupes auxiliaires de la France et de l'Angleterre, et cela a chargé pour les troupes sardes des mêmes obligations que le traitè impose à celles de ces deux puissances alliées.

ARTICLE III.

Le gouvernement de Sa Majesté Imperiale le Sultan donnera en conséquence aux autorités ottomanes les ordres nécessaires pour que les troupes de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui iront prendre part à la guerre, soient traitées dans le territoire de l'Empire ottoman sur un pied de parfaite égalité avec les troupes auxiliaires de France et d'Angleterre pour tout ce qui concerne les besoins du service.

ARTICLE IV.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées a Constantinople dans l'espace de six semaines a partir du jour de sa signature ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Constantinople le 15 Mars 1855. S. M. I. 26 de la lune Djemagi-Al-Akhyr de l'an de l'hégire 1271.

Signé: R. TECCO (L. S.)
RECHID (L. S.)
AALY (L. S.)

112.

Allocuzione di S. S. Papa Pio IX al Concistoro Segreto del 22 Gennajo 1855.

Venerabili Fratelli,

Ben ricorderete, venerabili fratelli, con quanto dolore dall'animo nostro in questo medesimo luogo abbiamo spesse volte lamentato con voi i grandissimi danni, dai quali da parecchi anni la Cattolica chiesa è afflitta e straziata in modo miserando nel Regno Subalpino. Non abbiamo certamente pretermesso nessuna sollecitudine, zelo e longanimità affine di potere rimediare a tanti mali; secondo il dovere del nostro ministero apostolico, desiderando grandemente di potervi alcuna cosa annunziare che almeno in qualche parte alleviasse il nostro e il vostro dolore. Ma vane riuscirono tutte le nostre sollecitudini, e nulla valsero, così le ripetute domande, fatte dal nostro cardinale Segretario di Stato, come la premura adoperata da un altro cardinale nostro plenipotenziario e finalmente le private nostre lettere indirizzate al carissimo nostro figlio in Cristo, l'illustre re di Sardegna. Imperocchè tutti conoscono i molti fatti e decreti, coi quali quel governo con sommo lutto e indegnazione di tutti i buoni, affatto disprezzando le solenni convenzioni strette con questa apostolica Sede, non abbia esitato ogni giorno più di bistrattare i sacri ministri, i vescovi e le famiglie religiose, offendendo l'immunità e la libertà della Chiesa, e violandone i venerandi diritti, usurpandone i beni, ricolmando d'ingiurie gravissime, e pienamente disprezzando la Chiesa medesima e la suprema autorità nostra e di questa Santa Sede.

Poco fa inoltre, come sapete venne messa in campo un'altra legge, del tutto ripugnante allo stesso naturale, divino e sociale

diritto, grandemente avversa al bene dell'umana società e del tutto favorevole agli errori perniciosissimi e funestissimi del socialismo e del comunismo, colla quale, fra le altre cose, si propone che quasi tutte le famiglie monastiche e religiose dell'uno e dell'altro sesso, e le collegiate delle chiese e i benefizi semplici, anche il diritto patronato, sieno del tutto soppressi, e i loro beni e redditi vadano soggetti e dipendenti dall'amministrazione; ed arbitrio della civile potestà. Inoltre, colla medesima legge proposta si attribuisce al potere laico l'autorità di prescrivere condizioni; alle quali debbono andar sottoposte le restanti religiose famiglie, che non fossero tolte di mezzo.

Per verità non troviamo parole con cui esprimere l'amarezza, onde siamo intimamente compresi al vedere tanto incredibili ed orrendi misfatti già commessi, e che di giorno in giorno si commettono contro la Chiesa e i suoi venerandi diritti, contro la suprema inviolabile autorità di questa Santa Sede, in quel regno, dove esistono moltissimi egregi cattolici, e dove in ispece la pietà dei Re, la loro religione, e l'osservanza verso questa cattedra del beato Pietro e de' suoi successori, una volta fiorivano e citavansi in esempio. Essendo però le cose giunte a tal punto, che più non basta deplorare i danni recati alla chiesa, senza usare ogni premura e fatica per mettervi riparo, quindi soddisfacendo all'obbligo nostro, in questo vostro amplissimo consesso leviamo di bel nuovo la nostra voce con libertà apostolica, e non solo tutti i singoli decreti da quel governo promulgati di già in detrimento della religione, della Chiesa, e dei diritti e dell'autorità di questa Santa Sede, ma eziandio la legge recentemente proposta, riproviamo e condanniamo, dichiarando il tutto pienamente irrito e nullo.

Inoltre gravissimamente avvertiamo coloro, in nome, per opera o comando de' quali questi decreti già furono promulgati, ed anche quegli altri che alla legge testè proposta in qualunque modo osassero d'essere favorevoli, o di approvarla e sancirla, affinchè attentamente meditino le pene e le censure che dalle apostoliche costituzioni e dai canoni dei sacri concili, massime da quello di Trento (Sess. XXIII cap. XI), furono stabilite contro i predatori e profanatori delle sacre cose, e i vio-

latori della potestà e libertà ecclesiastica, e gli usurpatori dei diritti della Chiesa e della Santa Sede.

Dio volesse che gli autori di tanti mali mossi ed eccitati da queste nostre voci ed ammonimenti, per una volta cessassero da tanto ardire contro l'immunità e la libertà ecclesiastica, e si affrettassero di riparare gl'innumerevoli danni recati alla Chiesa, e così togliessero dall'animo nostro paterno la durissima necessità di punirli con quelle armi che divinamente furono consegnate al sacro nostro ministero.

Affinchè poi il mondo cattolico vegga le cure da noi adoperate per difendere la causa della Chiesa nel Regno Subalpino, ed insieme conosca il modo di trattare di quel Governo, abbiamo comandato che fosse stampata una particolare esposizione delle cose che a ciascuno di voi venisso distribuita.

Prima però di metter fine al nostro parlare non possiamo a meno di dar somme e meritate lodi ai venerabili fratelli arcivescovi e vescovi del Regno Subalpino, che memori della propria dignità ed ufficio, e pienissimamente corrispondendo ai nostri voti, non mai cessarono con singolar valore e costanza; sia colla voce, sia cogli scritti, di opporre una muraglia in difesa della Casa d'Israele, valorosamente propugnando la causa di Dio e della Santa chiesa. E qui pure ci congratuliamo di cuore con tanti ragguardevoli personaggi laici, abitanti in quel regno, che animati egregiamente da cattolici sentimenti, e aderendo fermamente a noi, e a questa apostolica Sede, si gloriano di poter difendere in pubblico ed all'aperto colla parola e colla penna i sacri diritti della chiesa. Intanto da voi, venerabili fratelli, che foste chiamati a parte della nostra sollecitudine, chiediamo, che insieme con noi assistiti dal potentissimo patrocinio della Immacolata Vergine Maria, non mai cessiate dal porgere a Dio assidue e fervide preghiere, affinchè col celeste suo ajuto assista le nostre cure e i nostri sforzi, e colla sua onnipotente virtù difenda la causa della sua santa Chiesa, e voglia ricondurre gli erranti sul sentiero della verità e della giustizia.

113.

Risposta di Massimo d'Azeglio alle accuse di slealtà e violata fede, *contenute nella esposizione del Card. Antonelli sulle trattative col Governo di Sardegna per le riforme ecclesiastiche.*

(Estratto dal Diario l'*Opinione* N. 47. del 16 Febbrajo 1855.)

La corte di Roma ha pubblicato testè un'allocuzione di S. S. al Sacro collegio, seguito da una esposizione corredata di documenti, il cui scopo è di far note al pubblico le cure continue impiegate dalla Santità Sua onde riparare ai mali che affliggono la chiesa cattolica nel regno di Sardegna. Tale è la frase che si legge nel frontespizio del volume.

La corte di Roma chiama dunque il governo di re Vittorio Emmanuele II al tribunale della pubblica opinione. Non saremo noi certamente che ne declineremo la competenza.

Le trattative che abbraccia nel suo racconto la detta esposizione, appartengono a molti ministeri cominciando da quelle del 1847-48 e terminando colle controversie che si agitano tuttora coll'attuale ministero del conte di Cavour.

Nello scorrere le pagine che si riferiscono ai fatti ed ai negoziati avvenuti durante il ministero, del quale ebbi l'onore d'essere presidente, ho trovato ripetute le accuse di violata fede, di slealtà di simulazione, dirette contro il Gabinetto d'allora, e perciò contro di me che avevo la prima e più grave responsabilità de' suoi atti.

Quest' accusa di slealtà mi giunse nuova all' orecchio perchè durante la mia carriera politica, quantunque abbia sempre tenuto la via fra i partiti più appassionati, nessuno sinora aveva stimato onesto o prudente di scagliarmela. Non ne fui però nè meravigliato, nè commosso. Come potrei meravigliarmi ancora

di una qnalunque fra le infinite infermità morali che affliggono gli uomini! Commovermi poi! Una sola voce che mi accusasse di slealtà avrebbe virtù di farmi tremare; la voce della coscienza.

Lessi dunque scorrendo un certo nnmero di pagine, e terminata la lettura dessi: L'idea semplice di tutto ciò è che l'eminentissimo Antonelli accnsa di slealtà e di doppiezza me Massimo d'Azeglio. Sta bene.

Deposi il libro, e presto deposi altresì i pensieri che aveva destati in me la sna lettura.

Ma ritornando in appresso a farne argomento di riflessione, m'avvidi essere caduto nell'errore, al qnale siamo tutti cotanto proclivi, quello cioè di aver pensato per prima cosa, ed esclusivamente a me individuo privato, e di non essermi dato carico delle relazioni nelle quali il mio carattere di uomo pubblico, m'aveva, un tempo, collocato con altri.

Conviene ora emendare quest'errore. Io ebbi l'onore di essere per tre anni e mezzo ammesso all'intima fidncia di re Vittorio Emmannele II, il quale seppe costringere i più implacabili nemici d'ogni re e di ogni trono ad inclinarsi a lui confessando ch'egli è un re galantnomo.

Pnò un suo ministro tacere qnando (sia qnale si voglia) v'è pure chi afferma ch'egli fu sleale ministro dl un re leale?

Potrei io tacere quando la medesima accusa viene a ferire qnegli uomini onorati ch'ebbi compagni in tempi difficili, ed ai quali mi strinse piena e reciproca fede?

Un profondo senso dl dovere può solo obbligarmi a rompere il lungo silenzio. Ma mi è grave l'adempierlo, ed il parlare m'attrista.

Per chi ha retto cuore, per chi ha sete di giustizia resa imparzialmente ad ognuno, per un uomo che fn già tanto ravvolto, come fui io, in pubbliche e private faccende, e che potè quindi formarsi una esatta idea dell'immenso bisogno che avrebbero le generazioni dell'età nostra d'nna sicura luce che le guidasse, d'una sollecita carità che dall'alto stendesse loro la mano, d'una parola di pace e di giustizia che entrasse fra le loro discordie, è una grande tristezza il vedere la Corte di Roma, cui spetterebbe l'alto arbitrato morale, e della qnale tanto gioverebbe

l'esempio, farsi invece setta politica, scendere ad adottarne le passioni, le forme, e persino le parole! È doloroso spettacolo vedere una cancelleria di Stato accecarsi nel dispetto d'una impossibile vittoria al punto di non iscorgere che nel proprio interesse giammai deve un governo dimenticare le formole consacrate dalla convenienza fra gli Stati cristiani; che le ignobili parole *Slealtà*, *Violata Fede* non sono parole che suonino bene sul labbro di chi parla in nome d'uno Stato, e d'uno Stato ecclesiastico.

Ogni uomo onesto dice in cnore, leggendomi, ch'io dicó il vero. Ma dovevo essere io quello che questo vero insegnasse alla Corte Romana?

E dovendo pur parlare e condurre innanzi il mio amaro argomento, non intendo già raccogliere dal luogo ove giace l'accusa di slealtà che mi getta il Cardinale Antonelli, per rimandarla a lui.

Egli ed io abbiamo avuto parte in tempi agitati, a grandi affari ed affari difficili, ad affari, dovrei dire impossibili.

Io ho sentito il mio peso, egli ben m'immagino, avrà sentito il suo.

Io per propria esperienza conosco l'ansia di un alto potere e per proprio interesse, onde trovare indulgenza per me, son più che disposto ad essere indnlgente cogli altri; e siccome nessuno più di me è convinto che della colpabilità degli uomini non può giudicare l'uomo giammai, io non giudico lui simulatore e sleale. Io mi fo carico del cumulo di tradizioni, d'antecedenti, di consuetudini, di necessità che gravitano nel sistema della curia Romana: conosco a fondo quali progressive modificazioni s'inducano negli animi di chi vi deve consumare la sua vita: in quale stampa d'obbligo (se si concede l'immagine) vi sia gittato l'intero individuo di chi ha corso la carriera degli impieghi sotto il governo romano. E per lungo uso ho dovuto convincermi che a Roma più che altrove la coscienza artificiale soffoca la coscienza naturale, la giustizia del diritto canonico, soffoca il senso di equità posto da Dio nel cuore di tutti.

Non è dunque strano che il Cardinale Antonelli, negoziando con noi, abbia sempre considerato come suo solo dovere, e come

condizione assoluta d'ottenere il trionfo del diritto cattolico, sull'equità, la preservazione di tutte le sue conquiste sul potere civile. E se per raggiungere questo fine egli si è destreggiato più di quello che, verbigrazia, sembrerebbe lecito ad uno di noi, io pel primo, sono intimamente convinto ch'egli in coscienza ha creduto d'adempiere al suo dovere. Stimerei dunque di calunniarlo, s'io dicessi ch'egli non si credesse leale col Governo del re.

Ma se io dico che egli è un'esempio di più del danno che la coscienza artifiziale arreca alla coscienza naturale, io sono convinto di dire la pretta verità; e da questa aberrazione del senso morale ne consegue quel carattere fittizio che tanta meraviglia suol generare in quegli onesti e semplici uomini (sieno pure ecclesiastici) che talvolta per loro faccende debbono condursi a Roma e trovarsi ravvolti nel *mare magnum* della curia Romana. Dalle cause medesime consegue poi un'altro triste effetto.

È tolta ad essa la conoscenza del mondo vero e reale, quale egli è al presente in tutti i paesi civili. E di qui gli enormi abbagli nei quali cade spesso Roma, giudicando suo utile ciò che è spesso suo danno. Errore di questo genere ed effetto delle predette cagioni fu appunto la pubblicazione del volume del quale pur troppo mi debbo occupare.

Giusto castigo d'un Governo che si fa parte politica (ove dovrebbe rimanere immoto sul seggio di un'alta autorità morale) il venire strascinato alle intemperanze delle sette e gettato fuor di strada dalle loro illusioni. Li vediamo tutto dì questi fatti in ogni parte d'Europa.

Vediamo dai quattro venti soffiate su Roma le rabbie de' partiti politici, e Roma accoglierle, e farle sue e ripercuoterle sul mondo cristiano, con danno della autorità spirituale e della terrena, con danno del senso morale, del senso religioso e cristiano. E quindi i furori opposti delle altre sette e le loro grida contro gli uomini di Roma, e le triviali villanie; chiamando, bottega il loro sistema; ed essi di doppia fede ed iniqui.

Non sono iniqui, no: sono illusi pur troppo, ed illusi, lo temo, incurabili.

Veniamo ora al fatto.

Invece d'entrare nella discussione minuta di tutti gli atti del mio ministero credo più utile e più conducente al vero, esporre lo stato reale del Regno in quanto si riferisce alle sue quistioni con Roma, e dedurre le conseguenze quali le troviam noi, e quali invece le trova il Governo Romano.

Mia sola gnida sarà il senso di giustizia: questa guida mi condnce ad andare diritto al cuore della quistione onde la via sarà breve.

Re Carlo Alberto giudicò opportuno dare ai suoi popoli le forme politiche colle qnali viviamo al presente.

Io credo ch'egli ebbe ragione.

Il Governo Romano può pensare ch'egli avesse avuto il torto, ma non penserà certamente che io ministro avendo dato al Re ed al paese la mia fede, di mantenerle, e d'osservarle, dovessi invece romperne gli ordini e violarne lo spirito e la parola.

Per maggior brevità arriviamo d'un salto alla quistione del foro, una delle più gravi del mio ministero. Ciò che di essa si dice potrà dirsi di tutte le altre.

« La ginstizia emana dal Re » dice lo Statnto.

Il ministero si presenta al parlamento, ed nno de' suoi membri gli domanda: Se la giustizia emana dal Re perchè mantenete un foro nel qnale la giustizia emana dal Papa!

Non so quale risposta, o quale evasione avrebbe trovato il Governo di Roma: So bene che noi non sapemmo trovarne altra, che piegaro il capo dinnanzi alla logica ed all'eqnità.

Cercammo dapprima di far conoscere a Roma la necessità che ci stringeva; cercammo da lei modificazioni al concordato; le cercammo inutilmente ed il dovere e la necessità ci costrinsero a far senza di lei.

Ed operando il ministero altrimenti, che cosa sarebbo egli accaduto!

1. Il ministero violava la fede data al Re ed allo Statuto; e ciò mi sembra pnre qualche cosa.

2. L'opposizione si faceva essa iniziatrice della proposta, e non solo la maggioranza, ma l'intero paese l'avrebbe seguita, e la Corte romana si sarebbe avveduta se i popoli del regno vogliono obbedire ad altri che all'autorità del Re e del Parla-

mento. E dove le riforme in materia ecclesiastica si sono venute operando con riguardi ed a poco a poco, si sarebbero invece eseguite sotto l'impero della concitazione destata negli animi di tutti dalla umiliante pressione esercitata per trent'anni sul paese dal partito politico-clericale.

E se per questo fallo il governo di Roma grida col concordato e col diritto canonico alla mano — voi violaste la fede giurata — noi colla mano sulla coscienza che non mente a chi la vuol ascoltare, rispondiamo, voi avete calpestato ogni giustizia, ogni discrezione, ogni senso di carità.

Certo v'era un concordato fra noi, fatto da altri uomini, in altri tempi e con altri pensieri, e qualunque esso si fosse, se ne avessimo violati i patti senza prepotenti cagioni, eravamo fedifraghi. Ma noi ci trovammo nel bivio o di mettere il paese nella via sicura delle riforme ordinate, o serbar fede al re ed allo Stato, (e così abbiam fatto come a Dio piacque) ovvero di gettare e re e paese in una dolorosa sequela di mali umori e di disordini, violando il più solenne de' giuramenti. Qnanti onorati nomini non v'abbiam noi mandati onde meglio che dagli scritti sapeste da essi le vere nostre condizioni? In quanti modi non v'abbiamo noi implorati — sì lo dico con rossore, implorati — affinchè voleste rinunciar di buon grado a ciò che v'era oramai impossibile conservare? affinchè non corresso per voi lo Stato nostro incalcolabili pericoli?

Dal 47, lo dice la vostra esposizione, cominciarono queste nostre preghiere. Come vi rispondeste? No, no e sempre no! e corra lo Stato alla sua rovina, sia pnr lacerato dalle parti e dai tnmulti a noi che importa? — No! — E in verità parrebbe a dileggio, ci mandate poi un controprogetto di concordato che ora osate pubblicare, e che pnò essere gindicato da ognuno! E soprapiù accusate me e noi d'aver fomentati tnmulti contro gli uomini della vostra setta.

Sappiate che la sera del giorno nel quale fu dal Senato approvata la legge sul foro, io presidente del consiglio seppi che era mente d'alcuni sventati l'andar a schiamazzare alle case di coloro che avevano votato contro la legge.

Benchè fosse tutt'altro che ufficio mio, io presidente del Con-

siglio, volli io stesso concorrere di persona a dissipare gli assembramenti ed a difendere le case dei vostri amici.

Vi fu chi rise di questo mio fatto ed io lasciai ridere. Sapevo ben io quel che facevo; e n'è prova che posso ora ribattere l'accusa che tosto o tardi era certo m'avreste mossa.

E poichè credete tutto sapere i miei fatti ben potrei domandarvi — se fui io quello che mossi i tumulti della valle d'Aosta?.... e voi forse mi potreste rispondere!

Ma lasciamo i tumulti e torniamo agli inesorabili rifiuti della corte di Roma.

Io non invoco ora, come feci nelle mie note diplomatiche, l'autorità dei pubblicisti; parlo, non da ministro, ma da privato, ed invoco la ginstizia l'equità naturale, invoco la carità evangelica e domando: se un padre di famiglia si fosse meco legato con un patto, la di cui rigida esecuzione portasse necessariamente con leggiero utile mio, gravi pericoli, ed incalcolabili mali a suoi figlioli; se questo padre venisse supplice a miei piedi a pregarmi di sciogliermi dall'ineseguibile accordo, se io gli rispondessi con un costante rifiuto, quale sarebbe il dovere della corte di Roma, qnando dovesse sedere arbitra d'ambedue?

Sarebbe d'aprirmi il Vangelo a quelle pagine ove sta scritta la parabola del debitore; e d'additarmi qual giudicio diede contro il creditore inesorabile l'eterna Verità.

Ed invece, io povero privato debbo ora ricordare alla corte di Roma qual giudicio sta scritto contr'essa nel Vangelo!

Io debbo dirle: Si v'era un concordato fra noi, ma l'osservarlo in tutte le due parti, metteva a cimento lo Stato; vi abbiamo: pregata, come il debitore nella parabola di farci patti accettabili v'abbiamo scongiurata in nome della pace, e non trovammo in voi che ambagi non avemmo che rifiuti! Sia giudice Iddio, sia giudice il mondo, poichè ne invocate la sentenza, tra Roma e Piemonte, fra il Cardinale Antonelli e Massimo d'Azeglio.

E dopo tutto ciò dico io forse che il Cardinale Antonelli sia uomo senza fede e sleale, qual egli mi tiene? No; ma ritorno al mio primo detto e ripeto con profonda amarezza « nella curia romana la coscienza artefatta, ha uccisa la coscienza naturale » I suoi procuratori credono adempiere ai loro doveri

e condurre al trionfo la chiesa, e non si avvedono che falliscono a ben più alti doveri e spingono la chiesa alla rovina.

E a chi di loro mi volesse far credere provvida e sapiente la via che battono, pongo questa semplice quistione.

Da più secoli alla corte di Roma sono dati in governo circa tre milioni di sudditi. Ha sovr'essi in tutta la loro pienezza le due autorità, la spirituale e la temporale.

Di questi sudditi che cosa ne ha fatto? Ne ha fatto, che quattro eserciti vi vollero per riporla in seggio; e due stranieri ve ne vogliono e vi vorranno sempre per mantenervela.

Non mancherebbe la materia pur troppo s'io volessi allargare il mio argomento, e mi fosse grato come mi è doloroso il trattarlo. Invece ho desiderio di restringerlo e fretta di tornare al mio silenzio.

Poche parole e conchiudo.

Roma ci pose nell'alternativa di scegliere fra il concordato e lo Statuto, e noi abbiamo scelto lo Statuto. Starebbe in lei di conciliarli insieme, e faccia Iddio che lo voglia pel suo come pel nostro bene. Ma quante volte essa vorrà riporci nel circolo di Popilio, e mettere il partito fra i due, sempre il Piemonte ed il suo Re n'usciranno colle stesse risposte e colla scelta dello Statuto.

Ora, terminando, mi volgo a chi credette poter impunemente inseguirmi fino tra le pareti ove scorre tranquilla e senza rimorso la mia vita privata, scagliandomi il nome di sleale, ed ecco ciò che mi rimane a dirgli.

Quando un uomo ha passato una vita travagliata in molte e difficili vicende, e che non ha mai commesso una viltà, non s'è macchiato mai d'una frode, non ha rotto mai la sua fede nè ad amici nè a nemici ed ha sempre resa testimonianza al vero a fronte di tutti — uomini governi e partiti — se a quest'uomo alcuno opporrà ch'egli fu inetto alle importanti faccende, ch'egli cadde spesso in errore, ch'egli non sempre fu pari a ciò che da lui chiedevano i tempi, le circostanze e il servizio del Re e della patria, l'accusa può trovar fede; ma a voler torre la fama a quest'uomo, a voler che il mondo lo creda sleale, non v'è potestà di governi, non v'è astuzia di sorta, non v'è autorità di Re nè di Papi che basti.

111.

Rapporto ufficiale del Generale Alfonso La-Marmora Comandante Generale del corpo di spedizione in Oriente, al Ministro della Guerra in Torino, sul combattimento della Cernaia.

Quartier Generale principale Kadikoi, addì 18 Agosto 1855.

Le informazioni che ricevevano in questi giorni trascorsi i Quartieri Generali alleati, non che le deposizioni di varii disertori russi, annunziavano disposizioni per un prossimo e vigoroso attacco della linea della Cernaia per parte del nemico.

Si preparavano sulle alture di Makensie scale per superare trinceramenti, ponticelli per varcare la Cernaia e principalmente il canale, che proteggono il fronte di quella linea. I numerosi rinforzi, recentemente spediti dalla Polonia e dalle altre provincie, dovevano anche aiutare all'attacco.

Com'è noto alla S. V. Illustrissima, la linea della Cernaia era occupata sui due poggi (*mamelons*), separati dalla grande strada di Simferopoli, dalle truppe francesi, cioè: a cavallo della strada stessa la terza Divisione Faucheux del secondo Corpo: a sinistra di questa la seconda Divisione Camou dello stesso Corpo, su due linee; e in riserva, al centro, una Brigata della prima Divisione d'Herbillon del Corpo di riserva, mentre l'altra Brigata era salita sull'altipiano dell'assedio. Nel terreno depresso a destra dei due poggi predetti si trovava la Divisione de' cacciatori d'Africa del generale Morris. Nelle posizioni di Kamara le nostre truppe che avevano trincerati i punti principali delle loro posizioni ed aperte strade per la facile comunicazione dell'artiglieria e delle colonne. A destra di esse, presso la cappella, una brigata di truppe Ottomane, le quali avevano una seconda Brigata avanti sulle alture di Alson,

e una terza indietro, sulla vecchia strada di Baidar. La Divisione cavalleria del Generale d'Allonville ed i Corazzieri tenevano la valle di Baidar. La posizione delle truppe alleate, sebbene estesa, era rinforzata e dal corso della Cernaia, guadabile però su quasi tutti i punti, e munita di un ponte in pietra coperto da una testa di ponte e da un canale che ne deriva, erto e profondo, sebbene ristretto.

L'armata russa tenendo occupati i trinceramenti di Sebastopoli con circa sei o sette divisioni fanteria, avea sulle alture settentrionali della piazza sull'altipiano di Makensie fino a Karales in prossimità della piazza stessa, oltre alquanta cavalleria, le 6.ª 7.ª 12.ª 17.ª divisioni fanteria e la 4.ª e la 5.ª giunte recentemente in Crimea dalla Polonia. Si fu colle imponenti forze delle 5.ª 6.ª 7.ª 12ª e 17.ª Divisioni di fanteria forti di 16 Battaglioni caduna, con oltre 60 squadroni di cavalleria e numerosa artiglieria che il nemico imprendeva il suo movimento. La quarta Divisione od era anch'essa in riserva all'ala sinistra verso il Souliou, od era rimasta sulle alture di Makensie pronta a scendere con alcune altre forze.

Il principe Gorciakoff, secondo credesi, aveva conservato per se il comando in capo; e le truppe erano divise, dicesi, in due corpi d'armata, sotto gli ordini immediati dei Generali Read e Liprandy. La Cavalleria, come alcuni prigionieri dicono, sarebbe stata sotto il comando d'un Principe del sangue. La sera del 15; assai tardi avendo ricevuto conferma delle notizie d'un prossimo attacco, sebbene non se ne indicasse il giorno, mi recai avanti l'alba del 16 al campo di Kamara, e giunsi sul far del giorno quando appunto il nemico cominciava il suo fuoco. Fra i trinceramenti che proteggevano la nostra posizione si deve annoverare uno spalleggiamento con cui si copriva un posto avanzato collocato sulle alture di Tchourgoun, posto atto a riempiere il mandato, quello di scoprire il terreno avanti le linee della Cernaia, e segnalare il nemico per tempo. Questo infatti, all'alba, prima di marciare sulle nostre posizioni, si trovò costretto a collocare tre batterie in posizione e circondare d'una linea di fuoco di fronte e di rovescio il nostro spalleggiamento occupato da tre compagnie del 16° reggimento.

Udito il fuoco nemico sul far del giorno, dato il segnale d'all'arme mentre feci avvertire il Generale di divisione Osman-bascià, comandante del corpo ottomano, in assenza di S. E. Omer bascià, di ravvicinare le truppe più discoste, sulla strada di Baidar, spedii il 4.° battaglione Bersaglieri in rinforzo del nostro avamposto, onde porlo in grado di prolungare la resistenza fino al compimento delle nostre disposizioni difensive. Se nonchè dopo 3/4 d'ora di fuoco d'artiglieria il nemico avanzava le sue colonne di fanteria contro il debole spalleggiamento, munite di scale nel caso avesse grandi profili. Il 6.° battaglione cacciatori ed il reggimento Borodinski, preceduti da uomini di buona volontà, attaccavano di fronte, mentre il reggimento Toratinschi, della medesima 2.ª Brigata della 17.ª Divisione russa, ne voltava la destra per un burrone, e ne saliva alle spalle. Il nostro avamposto non abbandonò il parapetto se non quando i Russi già ne coronavano il ciglio, ripiegandosi allora mentre appunto spuntavano i Bersaglieri.

Questo rinforzo giovò a render più facile e più regolare la ritirata del posto avanzato. Sceso l'altipiano, questo distaccamento coperto sempre d'una catena di cacciatori, si riunì al Battaglione e occupò l'altro trinceramento che trovasi su una rocca alla destra della Cernaia, onde rinforzarlo, e respingere gli attacchi che si attendevano dalla fanteria nemica. Intanto le nostre batterie di gran calibro, la 7.ª batteria di battaglia e 4 pezzi d'artiglieria inglese che accorsero, collocati sul *poggio* dell'*osservatorio* coll'artiglieria ottomana delle alture di Alson, contro battevano l'artiglieria nemica con vantaggio. In breve vari cassoni delle sue munizioni saltarono in aria, colpiti dai nostri obici — Ma la 6.ª Divisione di fanteria russa si limitava dal suo canto ad osservare le nostre posizioni senza attaccarle. Questo sulla nostra estrema destra. Intanto al centro, e sulla sinistra i Russi non avevano ritardato a coronare l'altura di Tchourgoun d'artiglieria ed a spiegare numerose batterie più basse di fronte a tutte le posizioni francesi, mentre la fanteria si avanzava già all'attacco, munita di ponticelli e tavolati per passare la Cernaia ed il canale. Non erano le sette che dissipatasi la nebbia potemmo vedere dalle nostre posizioni le loro colonne che sali-

vano verso le posizioni dei campi francesi. Alla estrema sinistra, la 7.ª Divisione russa attacava la Divisione Camou, ma passato il canale appena, era respinta vigorosamente soffrendo considerevoli perdite. Al centro due Divisioni russe, la 5.ª lasciando a sua sinistra la grande strada di Simferopoli, e la 12.ª che la lasciava a destra, dopo aver attaccata vigorosamente la testa di ponte di Traktir, salivano arditamente, protette dalle loro batterie, su poggi occupati dalla Divisione Faucheux e giungevano quasi sul ciglio dell'altura presso i suoi bivacchi. Le sentinelle francesi stabilite sulla Cernaia si erano ripiegati sui posti, nella testa di ponte e sul canale. Questi posti avevano contrastato il terreno, palmo a palmo, e si erano riuniti alle forze principali. Le medesime prese le armi e formate in linea di battaglia, cominciavano allora un fuoco di moschetteria sostenuto dalle batterie. — Arrestato da prima l'impeto delle profonde colonne del nemico, lo respingevano poi e non tardavano a caricarlo ovunque, raggiungendolo colla baionetta in alcuni punti. — I russi ripassavano allora il Cavo e la Cernaia, in gran disordine, lasciando nelle mani dei nostri alleati varie centinaia di prigionieri, ed il terreno coperto di cadaveri e di feriti che ora non potevano esportare. Queste colonne erano brillantemente respinte, mentre le truppe della 17.ª Divisione, scese in varie linee dalle alture Tchourgoun, si avanzavano, anch'esse in colonne profonde sulla estrema destra dei Francesi, passando la Cernaia ed il Cavo, assai più a monte del ponte di Traktir e presso alle nostre posizioni.

Avendo scorto che il nemico dirigeva su questo punto i prinpali suoi sforzi, mentre si limitava ad un vivo fuoco d'artiglieria contro di noi, ordinai alla seconda Divisione Trotti, che era scesa nel terreno depresso oltre il bivacco della Cavalleria Francese per prendere posizione sul canale, di distaccare le truppe disponibili, per portarle sulla estrema destra del poggio francese, mentre la Artiglieria si collocherebbe in batteria, per battere di fianco e di rovescio le colonne russe. Feci ancora invitare la Cavalleria Inglese che giungeva da Balaklava a portarsi avanti presso lo sbocco sulla Cernaia ove si trovavano i nostri squadroni. Quivi stava già la Cavalleria Francese. Le

due batterie della seconda Divisione aprirono un vivo fuoco sopre le predette ultime colonne nemiche, con successo, e quelle arrestate di fronte dalle truppe francesi, e prese così di fianco dall'artiglièria e dal fuoco di pelottone dei rimanenti battaglioni della Brigata Mollard, e dai Bersaglieri scesi lungo il canale non tardarono ad oscillare ed a porsi in pieno disordine le due volte che tentarono l'attacco. Esse colonne furono rigettate nella pianura prima ancora che i Battaglioni distaccati dalla quinta Brigata giungessero in sostegno dei nostri Alleati. Allora i Cacciatori Francesi e alcuni nostri Battaglioni della medesima Brigata passarono il Cavo e la Cernaia, si portarono avanti in battaglia, finchè fu ordinato loro di non lasciare la posizione dietro il Cavo. Il nemico era respinto su ogni punto ed il Generale Pelissier, Comandante in capo delle truppe francesi, dava disposizioni per far caricare nella valle della Cernaia tutta la Cavalleria: mentre invitava le nostre truppe di fanteria a portarsi avanti sulle alture che dominano Tchourgoun. La Divisione Trotti, fatte le sue disposizioni, spingeva la quarta Brigata, preceduta da' suoi Bersaglieri la quale già aveva perduto il suo comandante, il Generale Montevecchio, contro l'altura indicata ordinando alla quinta Brigata di portarsi avanti a sinistra e proteggere il movimento. Se non che in questo frattempo il nemico aveva rapidamente abbandonato la pianura senza dar tempo alla massa delle cavallerie alleate; aveva rioccupate le alture della riva destra della Cernaia e spiegate le imponentissime forze di cavalleria ed artiglieria a cavallo della grande strada di Makensie. Le sole tre Divisioni francesi incomplete avevano respinto fin allora con 16. Battaglioni il formidabile attacco delle colonne russe, tre o quattro volte più forti, e le loro riserve non essendo per anco giunte all'altipiano di Sebastopoli, non conveniva ancora impegnare un'azione offensiva contro le nuove masse russe di riserva che si erano ritirate in forti posizioni, coperte d'artiglieria e fiancheggiate dalla cavalleria. Per cui il mio corpo fu invitato a sospendere il suo movimento, quando però la Divisione Trotti aveva già rioccupato, con il quarto Battaglione Bersaglieri e con il Battaglione del 9.° Reggimento che si portarono avanti con ardore,

lo spalleggiamento che il nemico abbandonò di fronte ai nostri, spiegandovi contro una batteria di 8 pezzi a 500 passi distante e masse di fanteria imponenti. Tre Battaglioni Ottomani di Sefer bascià occuparono poco dopo un' altura a nostra destra. Intanto le colonne russe verso le 10: si erano poste in piena ritirata = La 6.ª Divisione rimpetto a noi, per la valle di Saulion, su Karales = Le altre truppe per la strada di Makensie coperte della cavalleria. Portatomi coi nostri squadroni avanti per la valle, mentre a mia destra il Battaglione del 9.° Reggimento ed il 4.° Battaglione Bersaglieri avanzavano in esploratori, appena il nemico ritirò le sue batterie, mi trovai ben tosto a breve distanza per poter osservare la cavalleria nemica. Mi parve poter giudicare che non vi fosse meno di 60 squadroni o più. Fin verso 3. pom. il nemico continuava la sua ritirata per la strada di Makensie ed i passaggi vicini.

Le perdite dei nostri Alleati sono di circa un migliaio di uomini = Perdite debolissime rispetto a quelle del nemico che lasciò 1700 e più feriti con 36 ufficiali nelle mani dei Francesi, ed un migliaio di morti sul campo di battaglia, se non assai più; debolissime poi, avuto riguardo all'imponenza dell'attacco, in cui 25. a 30 mila bajonette russe montarono all'assalto senza tener conto delle altre truppe tenute in riserva. Si calcola il totale delle forze russe a 60,000, con 4. a 5. mila morti e feriti. Le perdite del nostro Corpo sono pure deboli e pochi prigionieri al nemico, non essendo stata impegnata che una divisione di fanteria, e le nostre posizioni non essendo state attaccate di fronte. Esse perdite salgono a non più di 200 uomini fra morti e feriti compresi gli uffiziali. Ma abbiamo a deplorare amaramente la mortale ferita del Generale Montevecchio, traversato alla testa della sua Brigata da una palla al petto, poco dopo aver avuto ferito il cavallo da un altra palla. Riservandomi a raccogliere i dati per più particolarizzati ragguagli principalmente sulla condotta individuale degli uffiziali e soldati che meriteranno di essere nominati, ho l'onore d'offrire alla S. V. gli atti della mia alta considerazione.

Il generale in capo
Firmato: ALFONSO LA MARMORA.

115.

Rapporto officiale del Gen. La Marmora sull'assalto ed espugnazione dell'opera di Malakoff.

Kadikoi, 11 settembre 1855.

Con dispaccio telegrafico del 9 settembre mi son fatto un grato dovere di annunziare tosto alla S. V. lo splendido successo ottenuto il giorno innanzi dagli Alleati contro Sebastopoli. Le trasmetto ora, signor ministro, i particolari che ho potuto raccogliere, o di cui fui testimonio io medesimo, di quella giornata decisiva. Dopo un formidabile bombardamento cominciato il 5 a mattino da tutte le batterie dell'attacco e diretto ora contro il bastione Centrale, ora contro il Mat, ora su Malakoff e sul grande Redan; interrotto ad intervalli e ripreso poi, con nuova e grandissima vivacità che tallora raggiungeva forse i 100 colpi per minuto, era stato stabilito che dopo il mezzo giorno dell'8, le colonne d'attacco sarebbero state lanciate successivamente contro i trinceramenti del nemico. Alla destra, parte del secondo corpo d'armata Bosquet avrebbe aperto l'attacco sopra Malakoff, il piccolo Redan e la cortina che li unisce, opere comprese fra il burrone Carabelnaia e quello di Carenaggio, colla prima divisione Mac-Mahon, la seconda De La Motterouge, e la terza Dulac. — La Guardia Imperiale formava la riserva di queste divisioni. Le truppe inglesi avrebbero attaccato il Grande Redan, fra il burrone Carabelnaia e quello che mette nel porto militare. Il generale di divisione Codrington comandava le truppe di questo attacco, composte della divisione leggiera che dovea essere sostenuta dalla seconda divisione e da altre truppe. A ponente del porto militare l'attacco confidato al 1 corpo De Salles doveva essere diretto prima sul bastione Centrale, e poi sul

bastione del Mat. Questi due attacchi dovevano però dipendere l'uno dal successo dell'altro; nè cominciare se non dopo l'esito dell'attacco principale sopra Malakoff. La divisione Levaillant formava le prime colonne d'attacco contro il bastione Centrale. La brigata Cialdini delle regie truppe, con 100 uomini degli zappatori era stato posto sotto gli ordini del De Salles e destinata a formare una testa di colonna contro il bastione del Mat, che dovevasi attaccare l'ultimo. — La divisione di Autemarre formava la riserva di questi due attacchi. I lavori d'approccio spinti con tanta tenacità su tutta la linea durante un sì lungo assedio, e malgrado le grandi difficoltà che s'incontrarono ovunque nel suolo e nella sovrabbondante artiglieria russa, erano giunti all'attacco di sinistra a meno di 50 o 60 metri dalle opere della piazza; e verso la destra, discoste di 100 a 150 dal grande Redan, si avvicinavano a forse 30 o meno al fosso dei trinceramenti di Malokoff. Le opere russe da canto loro erano divenute una linea quasi non interrotta di batterie lungo tutto il circuito dei trinceramenti del Sud, disposti in modo da fiancheggiarsi l'un l'altro. — Dietro questa prima linea di batterie ve ne era sovente una doppia ed una tripla. Nell'interno della città che da Malakoff scende verso il piccol Redan ed il Carenaggio sul culmine del poggio della torre, era stato costrutto un fortino chiuso e dominante, quale ridotto dall'ala sinistra della linea di difesa. I profili erano divenuti imponentissimi. — I fossi in generale profondi e larghi 5 metri e più; e sebbene non rivestiti in muratura tagliati tuttavia sul terreno a picco, o rivestiti in pietre o gabbioni onde non si potessero escaladare le scarpe. — Soventi degli androni mettevano dall'interno delle opere nel fondo del fosso, il quale era così occupato dai difensori e battuto. Molte batterie erano blindate; sopra i blindaggi preparati parapetti per la moschetteria; i pezzi separati in generale da grandi traverse che servivano ad un tempo a coprire magazzini e ricoveri per la guarnigione delle opere. Cavalli di Frisa, buche da lupo od abbattute formavano qua e là avanti il fosso un nuovo ostacolo destinato a trattenere le colonne d'attacco maggior tempo esposte al fuoco dei parapetti. Tale era lo stato della piazza. Il Generale in capo dell'armata

francese erasi recato avanti mezzodì alle batterie del Poggio Verde per comandare l'attacco. Il Generale Bosquet trovavasi nelle trincee più a destra per dirigere le truppe. A mezzo giorno la prima divisione Mac-Mahon del corpo Bosquet, disposta convenientemente nelle estreme trincee rimpetto a Malakoff, sortì in massa scavalcando in ogni senso le trincee medesime, e si precipitò sopra i trinceramenti del nemico, munita di scale, di ponticelli, di istrumenti di lavoro e di altri ordigni per varcare i fossi. La testa della colonna formata dal primo reggimento zuaves, dal 1.° battaglione cacciatori a piedi, dal 7.° di linea e dal 20.° mescolati insieme, in nn istante passò il primo fosso, superò la prima linea, e poi il profondo fosso e di cinta del ridotto interno, e si precipitò dall'alto dei parapetti nel mezzo di questo, impegnando nna lotta a corpo a corpo coi difensori, prima quasi che essi avessero il tempo di riconoscere l'attacco. In meno di 20 minuti tutto il ridotto era guadagnato malgrado le altissime traverse che lo tagliavano in ogni senso e ne rendevano facile la difesa; la bandiera del 20.° reggimento si sventolava nel mezzo, e allora tutte le truppe della prima divisione entravano nel ridotto, sulle traccie della testa di colonna, passando il fosso sotto il fuoco di mitraglia che i russi avevano intanto aperto dalle loro batterie per fiancheggiare Malakoff. La sola torre di Malakoff, propriamente detta mnnita di feritoie e casematte, teneva ancora, difesa da un centinaio di nemici che vi si erano chiusi, ed inquietava i Francesi già padroni del ridotto, ne voleva arrendersi per alcune ore sebbene circondata. La divisione De La Motteronge attaccava contemporaneamente alla precedente la cortina, fra il saliente Malakoff ed il piccolo Redan; la superava e si manteneva nell'interno della piazza, mentre la divisione Dulac, era esposta ad un terribile fuoco, ne poteva avanzarsi oltre il fosso. Nel piccolo Redan erano diffatti agglomerate le truppe russe sostenute da numerose riserve ammassate più indietro.

Mentre così sulla destra i Francesi occupavano e mantenevano il ridotto Malakoff contro i vigorosi ritorni offensivi delle numerose forze russe, che venivano per varie ore all'attacco, onde riprenderlo, e sostenevano a destra una lotta sanguinosa contro

il piccolo Redan, le truppe inglesi attaccavano il grande Redan. I Riflemen sboccando pei primi dalle trincee, pochi minuti dopo mezzo giorno, superavano l'abbattuta che circonda il grande Redan, si gittavano attraverso il fosso, e superavano valorosamente il parapetto seguiti dal 23.° e 97.° reggimento della divisione leggera, e poi da altri reggimenti. Queste truppe penetrate nell'opera impegnarono un combattimento corpo a corpo; se ne rendevano padroni e vi si mettevano solidamente, per alcun tempo, contro i più vigorosi ritorni offensivi del nemico. Se non che per la difficoltà di essere sostenuti da più imponenti forze, non valse il coraggio di quelle brave truppe contro i ripetuti attacchi di forze nemiche tutte sovrabbondanti. Gl' Inglesi dopo un'ora e più, durante cui restarono in possesso del grande Redan, dovettero verso l'una e mezzo abbandonarlo; soffrendo in ragione del non grande loro numero, grandissime perdite in ufficiali e soldati. Intanto conquistata Malakoff, secondo le disposizioni del Generale in capo francese, era trasmesso verso un ora l'avviso al primo corpo De Salles di cominciare l' attacco a sinistra. Le truppe di questo corpo destinate all'assalto erano appunto giunte in posizione e disposte nelle estreme trincee: la divisione Levaillant rimpetto al bastione Centrale, la brigata Cialdini rimpetto al Mat, la divisione D'Autemarre in sostegno. Ma il vento nord che spirava quel mattino sollevando polvere e fumo impedì per molto tempo che si scorgessero i razzi di segnale; e solo alle due ore si confermò la conquista di Malakoff, e si riconobbe che il segnale d'attacco contro il bastione Centrale era dato. Il generale De Salles non tardò allora a lanciare la divisione Levaillant. La prima brigata Trochu fu diretta contro il saliente dell'opera; la brigata Couston contro la lunetta più a destra. In un istante le teste di queste due colonne si trovarono oltre il fosso arrampicandosi sulla scarpa del parapetto, esposte per alcuni minuti ed alle granate a mano che i Russi gettavano dal ciglio del parapetto, ed al fuoco che partiva dagli androni che mettevano nel fondo del fosso occupato dai russi. Accompagnavano il generale De Salles il maggior Govone, il capitano Piola ed i luogotenenti Galli e Casimiro Balbo. I tre primi furono leggermente feriti. Al grido di

Viva L'Imperatore pronunciato dal generale De Salles che lanciava le truppe dalla più vicina batteria n. 54 a soli 50 metri dal nemico, e ripetuto da esse, le teste delle colonne si gettavano risolutamente nell'interno dell'opera, respingendo i Russi a colpi di baionetta. Il resto delle due colonne, 42.° 46.° reggimenti, non tardavano a seguire i cacciatori del 9.° battaglione ed i battaglioni del 21.° di linea e dell'80.° che entrarono i primi impegnando una lotta micidiale col nemico. Queste truppe si mantenero un quarto d'ora nell'interno del bastione Centrale, quando incontrando nuovi ostacoli e nuove colonne che le minacciavano ai fianchi, si manifestò fra loro un movimento d'esitazione. La fermezza dei generali De Salles, Rivet, Leboeuf, Dalesme e degli ardenti capi immediati delle truppe rimisero la confidenza, e le truppe stesse spinsero ancora una volta avanti e rientrarono nell'opera malgrado il più terribile fuoco di mitraglia che solcava il terreno in ogni senso. Una batteria russa di 15 pezzi fu inchiodata dagli artiglieri francesi nell'interno del bastione Centrale e con maggior facilità che avesse presentato il terreno a far sboccare prontamente le riserve e portarle in sostegno, queste truppe avrebbero forse potuto mantenersi nel bastione conquistato. Ma soverchiate dal nemico e bersagliate da quel terribile fuoco di mitraglia che i Russi continuavano sul fronte ed il fianco delle colonne, le truppe dovevano dopo le 3 rientrare nelle trincee, ove guernirono il parapetto un'ora dopo essere andate all'assalto. Esse avevano in quel brevissimo tempo perduto il general Rivet, capo di stato maggiore del primo corpo, il generale Breton comandante di brigata, che erano stati uccisi; i generali Trochu e Couston feriti sui parapetti nemici, alla testa delle loro truppe, e gran numero di ufficiali superiori e di stato maggiore.

Allora le batterie francesi riaprirono il fuoco contro le opere russe, e verso le 4.1/2: il fuoco era cessato in tutta la sinistra dell'attacco. L'ora avanzata impedì che fosse rinnovato l'assalto con truppe fresche, e allora fu anche rimandato l'ordine dell'attacco del bastione del Mat, a cui doveva procedere la brigata Cialdini delle nostre truppe; attacco che diveniva impossibile. Colgo tuttavia qui l'occasione per segnalare a V. S. la fiducia

con cui le truppe regie attendevano l'ordine dell'attacco. La conquista di Malakoff, essenziale scopo del Generale in capo, era ottenuta e produsse il più completo risultato. I Russi impiegarono l'intiera notte a preparare la distruzione della città e la ritirata per il ponte costrutto, alcun tempo prima, sulla rada, e col mezzo dei loro battelli a vapore. Le più forti detonazioni si successero lungo la notte; i bastimenti della flotta furono mandati a picco. Il mattino la città era in fiamme. Le truppe russe si ritirarono ancora all'alba verso il nord della rada pel ponte in zattere, il quale veniva rotto tosto dopo. Le esplosioni nei trinceramenti, nei forti in muratura dalla parte giù della baia, Quarantena, forte San Paolo, e via dicendo, nelle batterie tutte e nell'interno della città, proseguono ancora in questo giorno, e l'incendio della città continua. Come mi mancano i dati per dare alla S. V. un più completo e meno inesatto ragguaglio della giornata dell'8, così mi mancano ancora i documenti per segnalarle, Signor Ministro, la cifra delle perdite sofferte dalle varie parti. Quelle dei Russi devono essere state grandissime, sia durante il bombardamento che precedè l'assalto, sia nell'assalto stesso. È immenso il materiale che essi dovettero abbandonare. Le perdite degli Inglesi si valutano approssimativamente a 2,000 uomini, con una grande proporzione d'ufficiali. Si contano 7 comandanti di reggimenti fra morti e feriti. I francesi contano i Generali Rivet, Breton, Saint Pol de Morelles, e forse altri morti; i generali Bosquet, Trochu, feriti. Molti sono gli ufficiali di stato maggiore del Generale in capo francese, e dei vari altri comandanti che furono uccisi o feriti. Si calcolano le perdite totali dei Francesi a 6,000, uomini almeno.

Il Generale in capo
ALFONSO LA MARMORA.

116.

Discorso della Corona allo aprirsi della seconda Sessione della quinta Legislatura del Parlamento Subalpino, 12 Novembre 1855.

Signori Senatori, signori Deputati,

L'anno che è presso a finire fu pel mio cuore un tempo di prove crudeli. Le alleviò bensì il vedere le lagrime dell'intera Nazione associate ai lutti della mia Casa. Ma in mezzo ai dolori Iddio mi sostenne nell'adempimento de' miei doveri.

Volto lo sguardo alla gran lotta che ferve da due anni in Oriente, non esitai ad unire le mie armi a quella parte che combatte per la causa della giustizia e della civiltà, e per l'indipendenza delle nazioni. A ciò mi spingevano e il desiderio di concorrere al trionfo dei principii medesimi che noi propugniamo e i generosi istinti dei popoli Subalpini e le tradizioni della mia famiglia. I nostri soldati uniti ai valorosi eserciti di Francia ed Inghilterra e di Turchia, secondati dallo zelo e dall'attività della nostra Marina, hanno diviso con loro pericoli e glorie ed accresciuta l'antica fama di queste bellicose contrade.

Voglia Iddio coronare con sempre maggiori successi gli sforzi comuni e rendere presto possibile una pace durevole, assicurando a ciascuna nazione i suoi legittimi diritti. Le spese della guerra, renderanno necessario un nuovo ricorso al credito pubblico. La scarsità dei raccolti, il rinnovato flagello del cholera unite ad altre inaspettate contingenze scemarono le pubbliche entrate. Se contro al voto del mio cuore; la necessità ci costringe a chiedere nuovi sagrifizi alla nazione, il mio Governo per altro cercò di rendere più sopportabile il peso di alcune imposte.

Esso vi sottoporrà progetti di legge, indirizzati a meglio

ordinarne le distribuzione nella parte specialmente che gravita sulla classe meno agiata. Altre leggi destinate a migliorare l'amministrazione politica ed economica dello Stato, l'ordinamento giudiziario, la pubblica istruzione saranno di nuovo proposte alla vostra discussione.

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI;

Nell'ardua missione che vi è affidata, voi proseguirete a dar prova di quella prudenza ed operosità, di quell'affetto costante agli interessi del paese per cui vi siete segnalati finora.

Noi continueremo il nobile esempio di un Re e di una Nazione legati da vincoli indissolubili di amore e di fede, nella gioia come nel dolore, e sempre concordi nel mantenere illese le due grandi basi della felicità pubblica, Ordine e Libertà.

117.

Discorso pronunciato da S. M. il Re Vittorio Emanuele in risposta allo indirizzo del Municipio di Londra il 4 Dicembre 1855.

« MYLORD MAYOR,

« Io ringrazio caldamente il Lord Mayor, gli Alderman, ed i Comuni della Città di Londra per le cortesi felicitazioni che mi presentano in occasione della mia visita a S. M. la Regina ed alla Nazione Inglese. L'accoglienza che io trovo in questa antica patria della libertà costituzionale, come lo indirizzo che ne è una conferma, mi è prova della simpatia che inspira la politica da me seguita sinora e nella quale intendo costantemente perseverare.

» L'alleanza stretta fra le due Nazioni più potenti della terra, che ora visito, onora la sapienza de' Sovrani che le reggono non meno che il carattere dei loro popoli; esse compresero

quanto era da preferirsi un'amicizia profittevole ad antiche rivalità.

» Quest'alleanza, fatto nuovo nella storia, è il trionfo della civiltà. Malgrado le sventure che pesarono sullo esordire del mio regno io sono entrato in quest'alleanza, perchè la Casa di Savoja credette sempre suo debito sguainare la spada quando si combatte la causa della giustizia e della indipendenza. Se io presto ai miei Alleati le forze di un Regno non vasto, porto però con me la potenza di una lealtà della quale nessuno ha mai dubitato, appoggiata sul valore di un esercito che seguì dovunque fedele la bandiera de' suoi Re. Non possiamo deporre le armi prima di avere ottenuto una pace onorata e quindi durevole, ed a questa giungeremo coll'ajuto dell'Onnipotente, cercando concordi il trionfo dei veri diritti e dei giusti desiderj di ogni Nazione.

» Vi ringrazio degli augurj che in questo giorno mi presentate per lo avvenire del mio regno. Mentre voi parlate dello avvenire mi è caro di potere invece parlarvi del presente e felicitarvi dell'alto grado nel quale si è collocata l'Inghilterra, dovuto al nobile e libero carattere della Nazione quanto alle virtù della vostra Regina. »

118.

Ordinanza dei Ministeri dell'Interno e della Giustizia come pure del Dicastero Supremo di Polizia Austriaci del 25 aprile 1854 obbligatoria pel Regno Lombardo Veneto, sul potere d'ufficio delle Autorità politiche e di Polizia nell'eseguire disposizioni e decisioni, ed a tutela del rispetto loro dovuto.

Per ciò che riguarda il potere d'ufficio delle imperiali regie Autorità politiche e di Polizia nell'eseguire disposizioni o decisioni, ed a tutela del rispetto loro dovuto, il Ministero dell'Interno d'intelligenza col Ministero della Giustizia e col Dica-

stero Supremo di Polizia trova di ordinare quanto segue in base dell'autorizzazione impartita colla sovrana Risoluzione del 20 aprile 1854.

I. Tutte le ordinanze, disposizioni e decisioni che le I. R. Autorità politiche di polizia emettono nella sfera delle loro attribuzioni, tanto direttamente, quanto per incarico delle Autorità loro preposte, verranno da esse mandate ad effetto coi mezzi che la legge pone a loro disposizione.

II. Se le Autorità politiche, o di polizia rilasciano nella sfera delle proprie attribuzioni un divieto qualunque che si riferisca ad una singola azione oppure ad una determinata specie d'azioni, esse Autorità dovranno porre in opera gli opportuni mezzi esecutivi per mandare ad effetto l'ordine emanato direttamente contro a coloro che tentano contravvenire al divieto, eppure persistono nell'azione vietata, e infliggere la pena stabilita per caso di contravvenzione o di opposizione, ed in mancanza di una espressa speciale sanzione la pena cominata dal parag. 4.° Chi contravviene o non si conferma a tali divieti incorre nel parag. 4.° qualora non siasi prescritta espressamente una particolare sanzione penale.

III. Nel mandare ad effetto gli ordini ed i divieti emanati dalle Autorità politiche o di Polizia, la Gendarmeria o la Guardia di Polizia esistente in luogo dovrà prestare la necessaria assistenza, secondo le relative istruzioni, e le autorità hanno il diritto di procurare ai loro ordini la necessaria efficacia, richiedendo l'assistenza militare.

IV. Ogni contegno contrario ai regolamenti di Polizia in luogo di pubblico convegno particolarmente in uditorii, teatri, sale da ballo, osterie, caffè, come sopra strade ferrate, piroscafi, carrozze postali e simili, con cui si turba l'ordine o si manca alla decenza, si turba il pubblico divertimento, o si dà altrimenti scandalo, come pure ogni dimostrazione in atti, con cui si voglia esprimere avverzione al governo o disprezzo de'suoi ordini, si punirà in via disciplinare senza pregiudizio della procedura giudiziaria che fosse del caso, con multa da uno a cento fiorini (moneta di convensione) inclusivamente, o con arresto da sei ore a quattordici giorni, secondochè l'una o l'altra puni-

zione appaia a norma delle circostanze più conveniente e più efficace. Alle persone nominate al parag. 218.° del codice penale può infliggersi, sotto le limitazioni ivi prescritte, anche il castigo corporale in luogo dell'arresto, o come inasprimento del medesimo. Riguardo alla pena da infliggersi si dovrà per altro partire, dal principio che non debba mai commisurarsene una maggiore del grado minimo di quella pena che avrebbe dovuto applicarsi secondo il codice penale generale qualora l'azione di cui si tratta fosse stata qualificata come delitto o contravvenzione a sensi del codice stesso.

V. Del pari che i Funzionari politici e di Polizia sono obbligati sotto stretta responsabilità di osservare un contegno dignitoso con tutti nell'esercizio delle loro mansioni d'ufficio, così pure ognuno dovrà trattarli con rispetto durante le loro operazioni ufficiali. Incorre pertanto le pene stabilite nel parag. 4.° chiunque *a)* Si permette un contegno violento ed offensivo contro un impiegato politico o di polizia, che stia esercitando le sue legali funzioni d'ufficio o contro guardie ed inservienti dell'autorità che debbano eseguire ordini d'ufficio in luoghi pubblici od in abitazioni private, e persiste ad usar modi offendenti il carattere ufficiale, ad onta della fattagli ammonizione.

b) Si rende pertinacemente colpevole di modi violenti ed offensivi contro un capo-comune che stia adempiendo un'incarico a lui incombente per legge, o in forza di speciale ordine di una autorità, oppure (*c*) in uno scritto steso da lui o da un terzo per suo incarico e diretto ad una autorità, si serve di espressioni per essa ingiuriose, ovvero stende un tale scritto per una terza persona.

VI. Il riconoscimento del fatto si eseguirà nel modo il più semplice possibile. Nei casi del parag, 3.° lett. *a*) e *b*) possono riguardarsi come sufficienti per la prova legale la dichiarazione dell'impiegato, od inserviente politico o di polizia. fatta con richiamo d'uffizio al giuramento e la deposizione egualmente qualificata del capo-comune, ove non venga resa dubbia da qualche circostanza.

VII. L'esercizio del potere penale per le azioni indicate nel parag. 4.° spetta alle II. RR. autorità di polizia, nei luoghi ove

esse risiedono, e negli altri all'autorità di politica distrettuale. All'incontro nei casi indicati nel parag. 5.° la decisione penale si pronuncierà dal capo dell'autorità politica o di polizia, alla cui operazione d'ufficio si riferiva l'azione punibile e se questa fu commessa contra a un capo-comune, dal capo dell'autorità politica distrettuale, nel cui circondario si trova il rispettivo comune. Se l'offesa venne recata in una scrittura, prodotta, ed è diretta contro l'autorità in generale, o contro la persona del suo capo, l'autorità ad essa preposta dovrà delegarne un'altra, per procedere sull'affare e pronunciare la sentenza.

VIII. I gravami contro le disposizioni o le decisioni disciplinari, emanate a tenor di questa ordinanza si dirigeranno al dicastero politico del dominio ed in istanza superiore di regola al Ministero dell'Interno. Nei casi per altro in cui si ricorre contro una decisione disciplinare (parag. 5) pronunciata da una autorità di polizia per guarentire il rispetto dovuto al suo ufficio, oppure si produce un gravame di una autorità o di agente di polizia, si dovrà dirigere il gravame al dicastero supremo di polizia. Tuttavia nei casi del parag. 5.° lett: *a*) tale ricorso non ha forza di sospendere l'esecuzione dell'ordine o della decisione eccetto il caso che l'autorità la quale decise in prima istanza avesse pronunciato la pena del castigo corporale, e forma oggetto di pertrattazione per l'autorità superiore solo in quanto che ogni impiegato è risponsabile per la legalità de'suoi atti d'ufficio. Contro le decisioni penali pronunciate nei casi del parag. 4,° come pure secondo il parag. 5,° lett: *b)* e *c*) ovvero infliggenti il castigo corporale nei casi del parag. 5.° lett: *a*), siano esse pronunciate dall'autorità competente per se stessa, o da una delegata, si ammette il ricorso all'autorità superiore, il quale ha effetto sospensivo, ma debb'essere presentato entro il termine di legge all'autorità che ha pronunciata la decisione.

IX. Questa ordinanza entrerà subito in vigore.

Dato in Vienna et.

Bach m. p. Krauss m. p. Kempen m. p.

119.

Lettera di Daniele Manin al direttore del Giornale La Presse *in Parigi. Riferite le parole proferite da Lord John Russell nella Camera de' Comuni, soggiungeva :*

. . . . « Se queste od altre simili parole furono infatti pronunciate da lord John Russell non si può a meno che provare una penosa sorpresa vedendo un uomo di Stato così eminente, la cui alta intelligenza, la buona fede e le benevoli intenzioni non ponno essere oggetto di dubbio per nessuno, farsi un'idea così inesatta della questione italiana.

» Dire che per ottenere lo scopo che noi ci proponiamo, dobbiamo starcene tranquilli ed attendere dal tempo che il governo austriaco diventi umano e liberale, vale lo stesso che mostrare di conoscere punto lo scopo che noi ci proponiamo. Noi non domandiamo all'Austria che sia umana e liberale in Italia, ciocchè d'altronde le sarebbe impossibile quando anche lo volesse, ma le domandiamo che se ne vada. Noi non sappiamo che farci della sua umanità e del suo liberalismo, e solo vogliamo essere padroni in casa nostra. Lo scopo che noi ci proponiamo concordi e che vogliamo tutti senza eccezione eccolo: Indipendenza completa di tutto il territorio italiano; unione di tutte le parti d'Italia in un sol corpo politico. In ciò siamo tutti d'accordo, siamo unanimi. Le dissensioni che suddividono i patrioti italiani in più partiti politici (repubblicani, realisti unitari, federalisti) concernono questioni secondarie, sulle quali noi siamo pronti a fare tutte le concessioni e tutte le transazioni che esigessero le circostanze. Ma in quanto alla indipendenza ed all'unione noi non possiamo fare delle concessioni, non possiamo transigere. Io non discuto la legittimità di queste pretensioni; mi limito a constatare il fatto della loro esistenza. Egli è dun-

que evidente che noi non possiamo accettare il consiglio di tenerci tranquilli, quando con questo si credesse di volerci impegnare a rassegnarci alla dominazione estera, contentandoci della speranza che sarà meno barbara, e meno pesante per l'avvenire.

» No; noi non ci rassegneremo mai. Per una nazione che subisce il giogo straniero, la rassegnazione è una viltà; e non vogliamo essere altrettanti vili. No, non ci terremo tranquilli sino a che non avremo raggiunto lo scopo che ci proponiamo, sino a che non avremo ottenuto l'indipendenza e l'unione dell'Italia. Il consiglio di starcene quieti non potrebbe accettarsi se non nel caso in cui, escludendo ogni idea di vile rassegnazione, lo si interpretasse nel senso che noi dobbiamo astenerci da movimento prematuro. Se ci si dicesse, se ci provasse che il momento dell'azione non è ancor giunto, noi sapremo aspettare, ma tendendo invariabilmente al nostro scopo, ma lavorando sempre a preparare i mezzi onde essere pronti tostochè una circostanza si presentasse.

» Che ci si pensi bene; la questione italiana è ormai una qustione europea di primo ordine. Bisogna che sia risoluta in maniera conforme alle nostre indomabili aspirazioni di nazionalità.

» Sino a quel momento e checchè si faccia, noi ci agiteremo sempre, vi sarà sempre in Italia un fomite di turbolenze, un pericolo di guerra, che minacceranno il riposo dell'Europa e non le permetteranno di contare su d'una pace durevole. »

Parigi marzo 1854.

MANIN.

120. A.

Proclama del Governo Ducale Parmense pei moti del 22 Luglio 1854.

CITTADINI

I perpetui nemici dell' ordine, arruolando a sè una folla di gioventù illnsa, hanno tentato ancora una volta di condnrci all'anarchia ed al sovvertimento.

Non ha potuto frenarli il pensiero dei danni che per loro si recavano ad una popolazione buona e tranquilla; non le leggi di un Governo mite; non il rispetto e l' amore che inspirano anche fra le Nazioni più barbare una madre e un fanciullo.

Il Ministero informato dei perfidi loro disegni aveva ingiunto alla forza militare di agire con energia per la pronta repressione del disordine. E la forza militare ha adempiuto degnamente la sua nobile e coraggiosa missione.

I rei saranno severamente puniti giusta le leggi dello Stato d'assedio.

Ogni cittadino rientri immediatamente alle proprie case; qualunque assembramento per le strade in quest' oggi anche di sole tre persone sarà disciolto colla forza; il popolo tranquillo confidi nella fermezza e vigilanza del Governo.

È proclamato lo Stato d' assedio il più stretto sino a nuova disposizione.

Parma, 22 Luglio 1854.

Enrico Salati.
Giuseppe Pallavicino.
Antonio Lombardini.

B.

Nota delle persone decesse in Parma in conseguenza del fatto del 22 Luglio 1854 giusta i registri municipali dello Stato civile.

1 Bavestrelli Luciano, d'anni 25, Falegname.
2 Rugalli Gaetano, d'anni 22, Soldato nelle Truppe Parmensi.
3 Rizzaldi Giuseppe, d'anni 16, Cappellajo.
4 Negroni Enrico, d'anni 12, Chierico.
5 Adorni Maria in Pizzetti, d'anni 61.
6 Melley Vincenzo, d'anni 67, Proprietario.
7 Fornari Don Pietro, d'anni 35, Sacerdote.
8 Baroni Vincenzo, d'anni 52, Fabbro-ferrajo.
9 Rossi Giacomo, d'anni 43, Pastajo.
10 Pezzani Giuseppe, d'anni 75, Propretario.
11 Bonadè Costantino, d'anni 37, Falegname.
12 Guareschi Pietro, d'anni 64, Agricoltore.
13 Vernizzi Alessandro, d'anni 67, Tintore.
14 Un Individuo sconosciuto (che si conobbe poscia per Guellio Carlo).

C.

Chirografo della Duchessa Reggente al Cav. Curtarelli Colonnello Comandante la Brigata Parmense.

Caro Colonnello,

La repressione del disordine per parte delle Nostre fedeli truppe mi è stata una grandissima consolazione; a buon diritto Carlo III metteva in loro la sua gloria, e volesse il Cielo che avessero avuto a difenderlo in campo. Dopo di averla ringra-

ziata per la sua attività ed il suo coraggio leale, già provato in altre circostanze, la prego di essere mio interprete presso gli Uffiziali ed i Soldati i quali hanno difesa la corona del Mio Roberto.

La prego anche in ispecial modo di ringraziare il bravo Maggiore Köth il quale co' suoi abili e coraggiosi Cacciatori Imperiali si è tanto prestato per reprimere questo tentativo di rivoluzione.

Mi creda, caro Colonnello,

Parma, 23 Luglio 1854.

Sua affezionatissima
LUISA.

121.

La sentenza del Consiglio di guerra contro gl' imputati del tentativo contro l'Anviti (come quella che essendo in gran parte congetturale non aveva sufficiente base di indizii e di argomenti comprovanti la colpabilità) veniva presentata alla sanzione della Duchessa Reggente colla lettera seguente del Presidente di esso Consiglio:

V.

Altezza Reale,

Con sentenza proferita oggi stesso dal Consiglio di guerra permanente sono stati condannati li Carini Andrea e Panizza Francesco alla pena di morte mediante fucilazione, siccome ritenuti colpevoli di attentato assassinio col mezzo di una pistola sulla persona del Sig. Tenente Colonnello Conte Luigi Anviti.

Il nominato Isola Giuseppe venne pur esso condannato ai lavori forzati per venti anni siccome ritenuto colpevole in secondo grado del summenzionato crimine.

Il sottoscritto Hazon Napoleone, Presidente del Consiglio di Guerra permanente, in argomento dell'Articolo 68 del Codice

Militare, non deve tralasciare di raccomandarli caldamente alla Clemenza Sovrana e al Magnanimo e Benefico Cuore di Vostra Altezza Reale per una commutazione di pena.

Parma, 1 Giugno 1855.

Di Vostra Altezza Reale

Umilissimo Ossequiosissimo Suddito e Subordinato
Maggiore HAZON.

La Duchessa così postillava la sentenza:

Si pubblichi ed eseguisca: commutata però la pena a Panizza Francesco nei lavori forzati a vita.

Sala, 8 Giugno 1855.

LUISA.

E la sentenza pubblicata colla notificazione d'uso fu eseguita nel giorno nove Giugno 1855 come attesta sull'originale della medesima l'auditore di guerra.

Carini Andrea subì la pena, ed era innocente! Fu detto in città prima che fosse morto, lo si ripete oggi universalmente. Chi sparò la pistola fu indicato pochi giorni dopo nelle strade di Parma libero ed è impunito. Un altro innocente era morto di capestro nelle carceri, chi disse per propria volontà, chi disse violentemente per opera degli sgherri dell'Anviti. La cosa è mistero.

(Estratto dal Volume intitolato I Borboni di Parma nelle leggi e negli atti del loro Governo dal 1847 al 1859. Edizione ufficiale pubblicata per ordine del Dittatore delle Provincie Parmensi. Parma Tip. del Gov. 1860.)

122. A.

Carteggio per la vertenza tra la Duchessa Reggente di Parma e il Comando Militare Austriaco, estratti dalla Raccolta dianzi citata.

Parme 28 Mai 1856.

A. S. E. M. LE COMTE DE CRENNEVILLE

GÉN. MAJ. AU SERVICE DE S. M. I. R. AP.

Parme.

S. A. R. me charge de prier V. E. à donner communication au Président du Conseil de guerre permanent de la réponse, ci-jointe, qui eclaircit les doutes qu'il a manifesté par la note d'hier. Cette réponse indique la voie que doit suivre le Tribunal Militaire d'après les lois en vigueur.

J'ai l'honneur de renouveler à V. E. les sentiments de ma consideration la plus distinguée.

PALLAVICINO

B.

Il Generale Crenneville rescrisse colla nota seguente.

N.° 62. sep. *Parma, 28 Maggio 1856.*

I. R. COMANDO MILITARE

DELLA CITTA' E PROVINCIA DI PARMA.

A. S. E. IL SIGNOR MARCHESE GIUSEPPE PALLAVICINO.

Mi è pervenuto il suo *bigliettino privato* con cui Ella *mi dice* essere incaricato da S. A. la Duchessa Reggente di rimettermi il documento accluso, col quale (in risposta al Promemoria del Consiglio di Guerra) *viene inebito di fare giustizia agli autori del regicidio commesso* contro S. A. R. il Duca Carlo III.

Allorquando S. A. R. la Duchessa Reggente mi affidò il Comando superiore di questa sua Città posta in stato d'Assedio, *io dichiarai che non riceverei ordini* od istruzioni da *nissun altro*, che dall'*Altezza Sua;* per questa ragione, e vista la *terribile* importanza di questo documento, io non lo posso comunicare che allorquando *sarà firmato* da S. A. R. la Reggente.

Gradisca l'E. V. i sensi della mia distinta considerazione.

Conte CRENNEVILLE.

Questa nota fu la sorgente della vertenza: la Duchessa fu gravemente offesa dalle parole del generale = *viene inebito di fare giustizia agli autori del regicidio.* =

C.

Lettera della Reggente al Maresciallo Radetzky.

Parme, 28 Mai 1856.

MON CHER MARÉCHAL,

Je reçois à l'instant une note du Général qui refuse de passer au Conseil de guerre une note sur la légalité d'une démarche que ces Messieurs désiraient connaître; et il ajoute que ce document défend de faire justice des régicides et en même temps il attend que je signe ce renseignement légal.

Ce procédé et ces expressions m'ont offensée, et je viens de suite le dire à mon cher Maréchal, qui êtes mon veritable ami. Je tiens immensement non seulement à notre amitié, mais à l'appui si loyal et soumis, si necessaire de l'Armée Autrichienne; je vous prie donc de vouloir bien éloigner de Parme le Comte Crenneville que je considére comme m'ayant offensée personnellement.

Je regrette qu'il appartienne à l'Armée Impériale et qu'il soit français; ce sont deux qualités que j'ai été habituée à estimer et à aimer.

Si j'ai plus tard la satisfaction de vous voir, mon cher Maréchal, je vous pourrais parler plus en détail de ces différents. Je dois cependant ajouter un mot. Le C.te Crenneville *m'a menacèe si je ne cédais à sa volonté* de faire rappeler l'Auditeur Kraus que vous *avez eu l'obligeance* de me pretêr et *des services duquel je n'ai qu'à me louer comme de ceux* du Col. Grust.

Je pense que cela dépende de vous seul qui l'avez accordé à ma demande.

Adieu, cher Maréchal, croyez que mon respect égale ma confiance en vous.

Votre afféctionnée
L.

C. *bis.*

Risposta alla Lettera precedente.

Madame!

Vue la haute importance des résolutions, qu'il plaira a Votre Altesse Royale Serenissime de choisir en usant de Son droit de Souveraine dans un moment d'une gravité extraordinarie, je ne saurais mieux, Madame, Vous prouver mon devouement parfait, qu'en envoyant à Parme pres de votre Auguste Personne Monsieur le Comte de Thun-Hohenstein mon *ad latus* civil. Le Comte qui Vous présentera cette lettre jouit de ma confiance illimitée. Je Vous supplie de le recevoir avec la *même bienveillance* que Vous *daigniez toujours me demontrer* et de lui accorder de s'expliquer avec la franchise comandée par des circonstances aussi urgentes sur toutes les matiéres, trop pénibles et trop douloureuses pur moi, pour être traitées par écrit.

Agréez, Madame la Duchesse, l'expression réitérée de mon plus profond respect.

De Votre Altesse Royale.

Verone 26 Mai 1856.

Le trés-humble et trés-devoué Serviteur
Comte Radetzki.

Al conte Thun venuto in Parma proponevasi di lasciar decidere i dubbii sulla competenza del Consiglio di Guerra da una Commissione mista di magistrati civili e militari; ma tale non era l'avviso del Kraus: e raccomandando al Ministro la proposta dell'auditore austriaco e dichiarando di non poter sostenere le istanze della Duchessa egli si allontanava da Parma recandosi lostamente a Verona.

D.

Lettera del Maresciallo Radetzky alla Reggente.

ALTESSE ROYALE!

Monsieur le Comte de Thun Hohenstein, qui a eu l'honneur de présenter à V. A. R. S. ma trés-respectueuse lettre du 29 mai dernier, m'a soumis un rapport contenant le resumé des entretiens que vous avez daigné lui accorder, et le récit des démarches tentées par lui auprès des autorités civiles et militaires à Parme pour rétablir l'indispensable unité d'action, et pour écarter les entraves qui paralysent dans ce moment les fonctions du conseil de guerre institué par vos ordres.

Je renonce à tout éffort à cacher à V. A. R. S. la douloureuse impression que m'a causée la lecture de cette rélation. Au contraire je reclame vôtre gracieuse permission de me prévaloir de l'entière liberté a laquelle m'autorise mon âge, mes longnes expériences, ma position, uon moins qne mon profond respect et mon attachement paternel pour V. A. R. S. ponr vous parler avec la franchise et la loyauté d'un vieux soldat et d'un ami éprouvé.

Mon devouement pour vôtre auguste personne m'impose de m'occuper en première ligne des vos plaintes contre le Général Comte Crenneville. J'ai examiné avec une scrupuleuse attention l'écrit par lequel le Comte Crenneville a eu le malheur de Vous déplaire. Si j'en comprends bien le sens et l'intention, le Général discute dans cette piéce les réflexions contenues dans une mémoire sans signatnre et ne se présentant nullement comme un document emané d'une Autorité ostensible, mémoire qui lui avait été transmise par Monsieur le Ministre de Pallavicino accompagnée d'un petit billet également sans forme officielle. Le Comte Crenneville dans sa réponse au Ministre ne parle ni

de la Régente, ni de son gouvernement; il ne parle qne de l'exposé summentionné, dont la nature serait difficile à préciser. Il n'a jamais dit, ed il n'a jamais vouln dire, qu'il soit l'intention de quiconque de garantir l'impunité aux régicides, il n'a dit et n'a pu dire autre chose que telles seralent les funestes conséquences en mettant en vigueur les principes exposés dans le mémoire précité. Nulle pensée offensante pour V. A. R. n'est jamais entrée dans l'ésprit du Comte Crenneville. Il est prêt à donner sur ce point les déclarations les plus formelles, et de prononcer sa vive mortification qu'une ligne écrite de sa main, quoique mal interprétée, ait eu le malheureux résultat de vous causer un moment de chagrin.

Vous m'avez demandé son rappel. Le Comte de Thnn a déjà eu l'honnenr d'exposer à V. A. R. que c'est nne disposition à laquelle je ne suis pas autorisé. Sa Majesté l'Empereur mon Auguste Maître, ayant destiné le Général Crenneville ponr le poste qu'il occupe à Parme, le Comte Thun me dit, que V. A. R. daigne s'en rapporter à moi de porter ou non sa demande à la connaissance de Sa Majesté I. R. A. La demande m'ayant été adressée dans la manière la plus décisive, je n'ai pu me dispenser de la soumettre aux yeux de mon Auguste Maître. Je ne puis cacher à Sa Majesté qu'une Princesse amie, qu'une parente chérie ait proferé des plaintes aussi vives contre un Général, à qui l'Empereur lui-même a confié la mission délicate, dans la quelle il eut la disgrace d'encourir Votre mécontentement.

J'avoue franchement qu'un sentiment de justice m'à rendu impossible d'appuyer cette proposition par nn blâme jété snr la conduite du Comte Crenneville, mais je ne doute pas qu'un vœn personel exprimé par Vôtre Altesse Royale ne suffise pour décider l'Empereur d'ordonner un changement si tôt que se presenterà une occasion convenable et que la chose pourra se faire sans porter détriment aux intérêts du service et sans infliger au Comte de Crenneville une humiliation pen meritée. Ce n'est pas la première fois que Sa Majesté aura cédé à un semblable désir de V. A. R. quoique avec une attention particulière on ait tonjours eu soin de choisir le commandant des

troupes I. R. à Parme parmis les généraux les plus distingués de l'armée, tant par qualités militaires que par naissance et éducation.

Pour le temps que le Comte Crenneville restera à Parme je le recommande instamment à la bonté et à l'indulgence de V. A. R. Vôtre sagesse comprendra combien il serait peu compatible avec les rélations intimes des deux gouvernements de faire une fausse position à vôtre cour à un général autrichien. J'ose éspérer, que V. A. Royale voudra renoncer au projet de ne plus recevoir un général de nôtre armée, que l'Empereur, vôtre auguste allié, a chargé de mettre à vôtre disposition son conseil et son bras, et qui par l'état de siège en vigueur peut venir à tout moment dans la nécessité de prendre vos ordres personnels. Une telle exclusion dans une ville comme Parme ne pourrait rester un secret, et serait bientôt *l'objet des plus odieux commentaires dans la presse Sarde.*

Je Vous supplie donc, Madame la Duchesse, quelque soient vos griefs personnels, d'en faire généreusement sacrifice à votre haute position.

Quant aux scrupules soulevés à l'égard de la compétence du conseil de guerre, il m'est difficile à les comprendre. L'état de siége à Parme n'a pas été publié comme une disposition d'alarme, comme une menace lancée contre les futurs disturbateurs de l'ordre public. Tout au contraire Vôtre Altesse R. l'a proclamé, éxpressement *pour faire juger par un conseil de guerre les crimes de haute trahison et les meurtres politiques commis antérieurement à l'institution de ce tribunal.* Le tribunal militaire était donc tout à fait dans le cercle de sa compétence en étendant sa jurisdiction sur tous les actes de la nature precitée. A présent que l'instruction pénale est terminée, *couronnée d'un résultat favorable*, on veut empécher, que les crimes prouvés soient jugés et que les sentences légales soient prononcées. Le Gouvernement de Parme veut-il vider l'affaire et finir avec les sicaires ou non? C'est là la question. Elle est de nature politique et non juridique. En vain on cherchera dans les codes pénals un paragraphe, qui fixe le jour, avec le quel commence la compétence d'un tribunal exceptionnel tel que celui à Parme.

Je crois que la chose la plus naturelle et la plus simple soit de faire juger par le même tribunal tous les forfaits, dont la cohésion est évidente et prouvée, qui sont commis par les mêmes complices, et qui sont le résultat de la même conspiration permanente.

Le conseil de guerre est tout à fait dans les limites de son pouvoir en reconnaissant la propre compétence sur la base du décret de son institution. Le décret d'investiture peut être modifié à tout moment par un acte du Souverain, mais en aucun cas le conseil de guerre pour ses actes accomplis pourrait être soumis au contrôle des tribunaux civils. Cela serait une étrange contradiction, d'établir d'un côté un conseil de guerre, ne trouvant pas suffisante l'action des tribunaux reguliers à la suppression des crimes, et de l'autre côté de vouloir faire dépendre l'application de la procédure militaire du consentement et du contrôle des tribunaux civils reconnus insuffisants.

Ayant moi même contribué à la formation du conseil de guerre à Parme en mettant *sur la demande de Vôtre Altesse R. S.* des Auditeurs I. R. à la disposition de vôtre gouvernement pour les fonctions de juges d'instruction dans ce procès remarquable et de la plus haute importance, je ne pourrais consentir, à ce que ces officiers soient compromis et *les temoins exposés à la vengeance* par la transmission des actes dressés devant la cour militaire à un tribunal ou conseil civil.

Je fais donc appel à vôtre sagesse et à vôtre courage, Madame, en vous priant d'écarter les obstacles qu'on oppose à la clôture du procès, et de consentir que le conseil de guerre prononce les sentences sur la base de l'instruction achevée; le *jus gladii et gratiandi* étant reservé à Vos augustes mains.

En vous donnant ce respectueux conseil, je ne puis me dispenser d'ajouter quelques remarques. V. A. R. est instruite par les communications diplomatiques parvenues à vôtre cabinet de la position énergique prise par le gouvernement impérial à l'égard des menacès et des mènées dirigées contre le duché de Parme de la part de la Sardaigne. Il semblerait vraiment que *nos ennemis communs*, renonçant à l'espoir de survaincre par la force une protection aussi puissante et decisive, ayent conçu le projet de l'écarter par l'intrigue.

Auguste princesse, je vous en conjure, fixez un régard attentif et sondant à ces efforts visibles de vous brouiller pour des motifs subordonnés *avec vos plus fideles alliès et vos meilleurs amis*. Veuillez attacher une moindre importance à ces petites rivalités de differents pouvoirs, suite fâcheuse mais inévitable et passagère de l'état de siége. Le souverain à qui tout est subordonné, est placé trop haut, pour qu'il soit touché.

Pardonnez à mon dévouement éprouvé, si j'ai abusé dans cette lettre de vôtre gracieuse indulgence, et daignez d'agréer l'expression rèiterée de mon plus profond respect.

De Vôtre Altesse Royale

Vérone, 6 Juin 1856.

Le très-humble et très-dèvoué Serviteur
Comte RADETZKY.

D. *bis.*

Lettera della Reggente al Maresciallo Radetzky in risposta alla precedente.

Parme, 8 Juin 1856.

MON CHER MARÉCHAL,

Je me hâte de vous remercier de vôtre lettre et des paroles affectueuses que vous m'adressez. Vous savez combien je suis sensible à vôtre paternel intérêt.

Puisque vous avez cru devoir écrire à l'Empereur au sujet de mon mécontentement du Général Crenneville, je lui écrirai directement moi-même, certaine que Sa Majesté voudra bien me donner la satisfaction que je désire, quand bien même il croirait comme vous que je m'exagère la valeur de l'offense.

Pour l'affaire du conseil de guerre j'ai nommé une commission qui décidera de la question légale; car je ne puis rien

changer retroactivement aux lois du pays que je gouverne pour mon fils. Si la personne de l'auditeur que vous avez bien voulu me prêter pour nous aider *de ses lumières et de son expérience* ne pouvait se combiner avec nos lois, vous pourrez le rappeller et j'en substituerais un autre; tout en *regrettant son départ et restant toujours reconnaissante de ses services.*

Croyez-le, mon cher Maréchal, moi et tous ceux que j'emploie dans l'administration du Duché de Parme nous sommes déterminés à ne pas donner de trêve aux sicaires en nous servant pour cela de la justice qui s'appuie à la loi laquelle est suffisamment efficace pour ces faits — et qui garantit l'action des gouvernants.

Je ne puis passer sous silence une insinuation que mes ennemis ont avancé et dont je vois la trace à la fin de vôtre lettre; c'est qu'il y ait une influence piémontaise dans un gouvernement à la tête duquel je me trouve: je puis vous déclarer, mon cher Maréchal, que c'est une complète calomnie: je ne puis m'appuyer que sur l'Autriche et comme je compte sur sa protection elle peut compter sur ma loyauté. — Je l'ai dit au Comte de Thun et il m'a assurée que je pouvais compter sur cet appui, sur cette amitié de S. M. I. avec ou sans Général avec ou sans occupation militaire.

Enfin voulant vous donner, mon cher Maréchal, un temoignage de ma déférence pour vos désirs et de mes égards pour l'armée impériale je ferai le sacrifice que vous me demandez, dès que vous pourrez m'assurer du prochain départ du Comte Crenneville, en l'invitant de nouveau à ma Cour. Je désire toute fois que l'expression de son regret me soit transmise par écrit, car il serait trop désagréable pour lui et pour moi d'en faire le sujet d'une conversation.

Adieu, mon cher Maréchal, recevez encore mes remerciements et l'expression de mon respect et de mon affféction filliale.

L.

E.

Lettera della Duchessa all'Imperatore d'Austria.

Sire,

Ayant eu à me plaindre du C. Crenneville je me suis adressée au Maréchal Radetzky croyant ne pas devoir importuner Votre Majésté d'une affaire toute personnelle. Aujourd' hui le Maréchal m' ecrit avoir informé Votre Majésté de cette affaire; je m' adresse donc à Elle en la priant de m'accorder le changement de destination du Comte Crenneville: je suis certaine que V. M. consentira à mon désir quand même elle croirait outrée ma juste susceptibilité.

Ce que je demande à V. M. I. c'est sa protection pour assurer l'independance de mon gouvernement, qui serait compromise si je devais céder aux diverses exigeances du Comte Crenneville, dont plusieurs sont contraires à nos lois.

J'adresse cette lettre à V. M. pour lui répéter combien je tiens non seulement à son amitié qui m'est si *précieuse*, mais *à son appui qui est le seul sur le quel mon gouvernement puisse compter*. Mes ennemis ont cherché à mettre en doute auprès du Maréchal Radetzky la loyauté des personnes qui ont ma confiance; je puis répondre de leur sincérité et de leur fidélité à marcher dans la voie que je leur ai tracée et qui est entièrement conforme *à la note que le gouvernement de V. A. I. m'a transmise dernièrement.*

Que V. M. I. me permette de lui renouveler l'assurance de mon fidèle attachement et l'expression de mes souhaits pour son bonheur.

Parme, 9 Juin 1856.

Je suis de V. M. I.
La tres affectionnée cousine
L.

E bis.

Risposta dell' Imperatore d'Austria alla Reggente.

MADAME MA TRÈS-CHÈRE COUSINE,

L'incident dont traite la lettre que Votre Altesse Royale a bien voulu m'écrire a été pour moi l'objet de bien vifs regrets.

Sans pouvoir admettre que la conduite du Général Comte de Crenneville mérite le jugement sévère dont elle a été frappée, il me suffit de savoir que ce Général a eu le malheur de déplaire à Votre Altesse Royale pour ne pas hésiter à lui donner une autre destination. Le Général Comandant les troupes auxiliares dans Vos États ne saurait convenablement remplir la tâche difficile qui lui est imposée, s'il ne jouit de Votre entière confiance. Cela posé, Madame, et cédant à Vos désirs tout comme je l'ai déjà fait dans une occasion antérieure, je m'occuperai du choix du successeur à donner au Comte Crenneville. Je connais cependant trop vos sentiments de délicatesse pour ne pas être persuadée que jusque là le Général trouvera auprès de Votre Altesse Royale un accueil conforme à la position qu'il occupe. Votre Altesse Royale me rend justice en comptant sur mon empressement *à prêter à son gouvernement tout l'appui moral et matériel* dont il pourrait avoir besoin. C'est avec une égale confiance que je compte à mon tour sur votre ferme résolution de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faciliter à mes troupes la mission qu'elles remplissent à Parme conformément aux traités.

Abstraction faite de la question si le conseil de guerre était ou non compétent dans le cas spécial qui a fait surgir le differend, j'ose vous prier, Madame ma Cousine, de vouloir bien entrer dans un ordre d'idées plus élévées. Pourquoi l'état de siège a-t-il été proclamé a Parme? Evidemment parceque l'action des tribunaux civils avait été reconnue insuffisante pour

extirper la lèpre des assassinats politiqnes qui désole le pays depuis deux ans. Or, à supposer méme que la compétence du Conseil de guerre institué dans ce but n'eût pas été assez exactement définie pour pouvoir attendre jusque dans ses dernières ramifications les horribles trames des sicaires, que restait-il à faire? Il aurait fallu, selon moi, aviser aux moyens d'étendre sa jurisdiction plutôt que de la rétrécir. Dans le cas contraire qu'arrivera-t-il? Non seulement je ne pourrais m'opposer à ce que ceux de mes employés qui sont temporairement au service de Votre Altesse Royale se retirent reduits comme ils le seraient à l'impuissance de faire le bien, mais on verra encore, je ne le crains que trop, de nouvelles victimes tomber sous le fer des assassins et continuer dans le pays une agitation de nature à amener tôt ou tard de graves conséquences qui retomberaient de tout leur poid sur votre gouvernement, en ajoutant à la fois aux difficultés avec lesquelles nous avons tous à lutter surtout en Italie en égard à la situation générale.

Voilà des questions d'une bien grande et sérieuse portée que je supplie Votre Altesse Royale de vouloir bien méditer sérieusement et prendre en délibération avec Vos Conseillers, dont je ne veux pas soupçonner les intentions du moment qu'il sont honorés de Votre confiance.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance des sentiments de consideration très-distinguée et d'amitié sincère avec lesquels je suis, Madame ma cousine,

De Votre Altesse Royale

Lundenbourg, le 20 Juin 1856.

Le bon Cousin
François Joseph.

E *ter*.

Lettera della Duchessa all' Imperatore d'Austria in risposta alla precedente.

Sala, 5 Juillet 1856.

Sire,

Je viens remercier V. M. d'avoir accedé à mon désir au sujet du Géneral que j'ai déja reçu comme autrefois, m'étant empressée de montrer tous les égards dus à sa position.

Je remercie, aussi sincérement V. M. de la confiance qu'elle me témoigne et de sa croyance dans la loyauté des principes de mon gouvernement; je lui suis tres reconnaissante des conseils que son amitié veut bien me donner; qu'elle soit assurée qu'en m'appuyant sur les considérations les plus élevées de la justice et des lois je trouverai le meilleur moyen de suivre ses conseils, et si je n'en suis empêchée, de rendre la paix à ce malheureux pays.

L'état de siége n'a point été établi pour suppléer à l'insuffisance des Tribunaux ordinaires: mais je l'ai imposé comme un chatiment réclamé pour punir la lâcheté de ceux qui n'osent revéler les assassins dont je veux découvrir les trâmes à tout prix et pour pouvoir, par des arrestations plus étendues, rassurer des personnes dévouées et effrayées.

Je profite de cette occasion pour redire à V. M. tous les vœux que je fais pour son bonheur, et en ce moment spécialement pour l'Imperatrice. Que Dieu comble tous ses désirs dans sa jeune famillle.

Je suis, de Vôtre Majesté.

La très aff. Cousine
Louise.

123 A.

Carteggio relativo alli Cittadini Parmensi arrestati e tradotti nelle prigioni Austriache.

18 Marzo 1856.

Lettera del Generale Crenneville al Ministro Pallavicino.

Illustrissimo Signor Marchese!

Ho l'onore di rendere informata l'E. V. che mi pervenne in questo momento un dispaccio telegrafico cui S. E. il Maresciallo accetta i condannati politici nella fortezza di Mantova.

Colla più distinta considerazione

Crenneville.

B.

Lettera del Ministro Pallavicino al Direttore Franceschinis.

Sig. Commendatore Pregiatissimo,

Giusta l'avviso suo, conti pure che la somma di centesimi italiani 67 che si spendono qui in Parma pei detenuti nella R. Cittadella, saranno continuati nel luogo di loro nuova destinazione per un eguale trattamento.

4 Aprile 1856.

Pallavicino.

C.

Lettera del Direttore della Polizia Franceschinis al Ministro Pallavicino.

Eccellenza,

Ho l'onore di prevenire V. E. che da Verona è venuta l'autorizzazione di fare il noto trasporto, il quale avrà luogo alla mezza notte d'oggi.

Sarebbe assai desiderabile il conoscere quale è la spesa di mantenimento che il Regio Governo di Parma intende voler corrispondere per questi individui.

Di V. E.

Parma 4 Aprile 1856.

Devotissimo Obbligatissimo Servo
Franceschinis.

D.

Nota degli arrestati parmensi tradotti a Mantova nel 1856 *e delle colpe ad essi imputate.*

1. B. Sospetto in politica Amico di A. C. e di B. G., e di altri diffamati in materia politica: pronto a prestar braccio in una rivolta.

2. B. Vegliato politico. La sua bottega era frequentata da persone diffamate in materia politica, ove si teneva congrega da questi; motivo per cui fu sottoposto ai precetti.

3. B. Esaltato in materia politica. Vizioso, pericoloso, immo-

rale e sparlatore del governo. Ha minacciato più volte la moglie di colpirla; e sarebbe pronto a prestar braccio in caso di rivolta.

4. B. Sospetto in materia politica. Fratello di un condannato politico e di altri due arrestati ora. Giovane pronto in caso di rivolta.

5. C. Esaltato in materia politica. In relazione con persone diffamate in genere, sparlatore del governo e contrario alla forza. Fu perquisito al domicilio pei fatti del 22 luglio. Uomo pericoloso e pronto a tutto.

6. C. Esaltato in via politica, e in relazione con A. L. non che coi fratelli M., e pronto a prestar braccio in una rivolta.

7. C. Sospetto in materia politica, si arruolò in una colonna rivoluzionaria nel 1848, e fu poi soldato in Toscana alla disfatta di detta colonna. Fu arrestato come giuocatore d'azzardo. Conduce la vita del frodatore, ed è uomo pericoloso pel caso di una rivolta.

8. C. Esaltato in via politica. Prepotente contro la forza, frodatore, tagliaborse e uomo pericoloso. Fu arrestato pel fatto del 22 luglio 1854 perchè visto con coccarda a tre colori, ed era stato arrestato poco prima per aver sparlato delle Autorità militari; si può ritenere individuo pericoloso.

9. D. Sospetto in materia politica, molto in relazione coll'arrestato B. A., presso il quale conveniva anche l'altro arrestato C. C.

10. G. Cattivissimo soggetto, precettato, immorale, sparlatore contro il governo, vizioso, pericoloso e pronto a prestar braccio in una rivolta. Fu molte volte arrestato e condannato per percosse al padrigno, e per ingiurie alla forza pubblica.

11. L. Fu precettato e relegato anche in diversi luoghi per attentati alla vita del padre. Vuolsi ritener pazzo, ma invece devesi ritener cattivo; ad onta che non manchi un po d'esaltamento nella sua testa. Fu arrestato più volte per motivo politico, ed è molto sospetto per l'assassinio Lanati. Individuo in somma molto pericoloso.

12. M. Cattivo soggetto sotto ogni rapporto, e quindi pericoloso all'occasione. Sospetto in materia politica, e per tale mo-

tivo fn anche perquisito e privato del passaporto. Fu pure arrestato e condannato per truffa.

13. M. Esaltato in via politica, esprimendosi anche pubblicamente. Dedito all'ebbrezza, ed arrestato più volte perchè in tale stato spiegava il suo esaltamento, minacciando anche la forza. Individno quindi pericoloso.

14. E. Esaltato in materia politica. È piemontese. In circostanza del 22 luglio diede sospetti d'esser pronto ad unirsi ai rivoltosi; cattivo soggetto e pericoloso.

15. M. Fn sempre esaltato in via politica, ciò dimostrando in tutte le occasioni propizio alla rivolta.

17. M. Fu arrestato pel fatto del 22 luglio. È sospetto tuttora in linea politica. Mena la vita del frodatore, ed è anche sospetto in materia di furto, e per tale motivo fu anche arrestato. Uomo svelto e pericoloso.

17. M. Fnggito pel fatto del 22 lnglio: arrestato sui monti e posto in libertà per mancanze di prove. Alla sna osteria convenivano vari diffamati in materia politica. Pronto a prestar mano in una rivolta.

18. P. Immorale, esaltatissimo, sparlatore del governo, accanito contro la forza. Arrestato e condannato per ribellione alla forza. Arrestato nel 1848 perchè con uno stilo alla mano voleva amazzare le guardie di vigilanza, ora di polizia. Pronto a prestar braccio in una rivolta.

19. P. Esaltato in materia politica. Uno degli arrestati del 22 lnglio, cattivo mobile e pericoloso pel caso di una rivolta ed anche per commettere atti di violenza.

20. P. Esaltato molto in materia politica e cognato di A.: è uomo pericoloso.

21. P. In relazione con persone sospette in materia politica, e specialmente con B., P. e C. Uomo pericoloso.

22. P. Sospetto in materia politica. Arrestato insieme a D. ed a D.

23. Q. Precettato, prepotente, esaltato in materia politica, ed ha sparlato contro un Uffiziale austriaco nella R. Cittadella, arrestato più volte per contravvenzione a precetti. Cattivo mobile e pericoloso.

24. R. Sospetto in linea politica, perchè tratta diffamati del genere fra i quali i fratelli P. ora arrestati, non che l'esaltato B. Pericoloso pel caso di una rivolta.

25. S. Esaltato in via politica. Frequenta persone liberali di pensare. Ricorre spesso all'Estense. Arrestato per sospetto di furto. Destituito del posto di guardia campestre. Pericoloso sempre e temibile anche per atti di violenza.

26. S. Sospetto in via politica. Amico di A. F., col quale fu arrestato altre volte. È pericoloso.

27. S. Esaltato in materia politica. Frequentata la sua bottega da altri esaltati del genere. Quindi pericoloso.

28. V. Molto esaltato in via politica e pericoloso. Fu arrestato non ha guari per misure di buongoverno, per vie di fatto. Impiegato di mala fede, perchè citato dalla voce pubblica come colpevole di concussioni.

29. Z. Frequenta persone sospette in materia politica che si radunano nella di lui bottega. Subì una pena corporale per mancanze politiche, e fu varie volte perquisito per lo stesso motivo. Pericoloso per i suoi principii.

30. Z. Rivoltoso alla pubblica forza, sparlatore contro la medesima e pronto a prestar mano ad una rivolta. Fu precettato e più volte anche arrestato, per motivo di furto e per rissa. Capace di atti di violenza.

Estratto dalla Raccolta i *Borboni di Parma* già citata.

124 A.

Le due famose lettere autografe di Francesco V al Conte Giuseppe Forni suo ministro per le faccende esterne, sull'Imperatore Napoleone la Francia e la spedizione d'Oriente.

Pavullo, 9 settembre 1855.

CARO FORNI.

Le ritorno un bollettino di Parma e due Dispacci telegrafici. Quello di Nesselrode è un semplice congedo temporario e non pare che sia altro. L'altro indica sempre la buona voglia piemontese di far parlare di sè, e di seccare noi. Ora è spalleggiato da quel caro *idolo d'Europa*, Napoleone. Ed in questo proposito debbo avvertirla che mi pare ben poco conveniente che il nostro foglio vada spigolando le glorie Bonapartiste. come fa. Leggendo, nessuno indovinerebbe che è il foglio *del Governo che non riconobbe Napoleone*, *del solo Governo che non ne vuol sapere di quel* **brigante.** Nel numero di jeri mi rivoltò di vedere riportato senza necessità l'articolo del *Moniteur* sull'Arciduca Massimiliano a Tolone. Si poteva o tacere o dire che l'Arciduca fu festeggiato, che vide tutto, ma citare le parole, che fu nell'ammirazione di Napoleone e della Francia attuale è cosa *da far cadere le braccia e confondere tutti i buoni*, che inoltre riterranno che domani io voglia riparare i torti che mi sono fatto *col signor Buonaparte*. L'Arciduca ha dovuto fare un *toast* al *così detto Imperatore*, ma si sa che fu secco e senza una parola d'aggiunta; fu invitato a Parigi e si scusò, quindi il *Moniteur bugiardo* ci dà da intendere per certe, cose che non sono. Poi desidero, anzi ordino, che si prendano articoli dall'eccellente e ben redatto *Nord*, che ella possede, e si lasci stare il sozzo e sciocco *Corriere Italiano*, e varie Gazzette Sarde e la Triestina, che sembrano un poco troppo oracoli del *Messaggere*, e si prendano articoli solo indifferenti, ma non si copiino gli

articoli con cui si professano sentimenti contrarj al Nostro. La *Gazzetta d'Augusta* ha talvolta eccellenti articoli *di giusta diffidenza* snlla **baracca Bonapartista**: forse starebbe bene tradurne, se si trova un buon traduttore, giacchè prevedo questa objezione giusta.

Avevo suggerito a Ferdinando Galvani di consigliarsi spesso collo zio D. Cesare per detta redazione, se lo facesse; credo che la cosa andrebbe meglio nel senso che il foglio avesse un poco più di carattere e di colore politico.

Chiudo dicendomi ora e sempre

Suo ben affezionato.
FRANCESCO.

P.S. Ricevo la posta d'oggi con bollettini che ritornerò domani. Gradirei che ella venisse martedì per l'importante risposta da darsi all'Anstria. La cosa è delicata assai. Non posso determinarmi questa sera, ma domani farò un progetto che ho abbozzato in testa. Io direi molte cose dette da lei ma le accomoderei un poco, ed agginngerei l'alternativa di fare il mio tronco ed a patti migliori del Bastogi, nsando della facoltà datami dal trattato 1.° maggio 1851, colle parole *una o più Società.* Finalmente si potrebbe anche porre l'alternativa di accettare il progetto Bastogi, se fra due o tre mesi non esistesse e non si potesse presentare nn progetto positivo migliore e dato da firme a tutta prova. Insomma domani a mente riposata ci penserò. Sarà poi sempre necessario porre al fatto della nostra risposta, *avanti di darla, i nostri alleati.*

Scusi le energiche mie espressioni sul conto della Gazzetta, ma le ho dette *come le penso*, perchè so che scrivo a chi non le ripete che quanto basti; però al caso le potrà anche leggere tal *quale* (sic) a Galvani padre e figlio, tranne i suggerimenti di Don Cesare che sarà bene farli venire da lui direttamente.

Giacobazzi promette di citare gente che si distingne nelle presenti disgrazie, ma poi non vedo nulla. Converrà dargli un nuovo eccitamento. Di cnore.

Suo ben affezionato,
FR.

B.

Pavullo, 11 settembre 1855.

Caro Forni,

Rispondo sol poche parole alla sua d'oggi che mi portò i due *tristi* dispacci telegrafici di Crimea. In questo mondo, ma solo in questo, ponno trionfare, e trionfano di solito **i birbi.** Del resto credo che gli Occidentali sono all'apogeo delle loro glorie. D'ora avanti, come dopo l'incendio di Mosca, le cose *volgeranno, se Dio vuole, a loro danno.* Intanto aspettiamoci l'esaltamento rivoluzionario ed una *raddoppiata insolenza per parte degli Occidentali.* L'Austria è in un *impasse,* e ciò è la cosa più fatale per noi. Quanto a Sauli, se viene, Ella gli dichiari che siamo all'unissono colla Toscana, quanto al Casati, che io mai riceverei (sic) Circa la Strada Ferrata le confesso che nello stato delle cose avrei assai gradito che Ella venisse qui ove io ho la giornata tutta libera, cosa che non avrò ora a Modena, poi si sollecitava la risposta qualunque. Temo che Ella caro Forni, non mi abbia inteso; il mio progetto cosa dice in fondo? Che ci riserviamo alla tornata prossima di far vedere (se vi sarà) un nuovo e miglior progetto, che se non vi fosse chiaro e ben formulato o non vantaggioso, cosa vogliamo fare? Negare l'uno, e non averne un altro. Io ho aggiunta una frase in ultimo che dice che Modena si obbligherebbe a fare il suo tronco coi proprj mezzi. Dunque non parlo dell'accettazione del progetto Bastogi. Ma qui conviene pur ponderare se conviene *romperla coll'Austria, che, a torto, sì, ma di fatto vuol violentarci, come fece colla Lega Doganale.* Lebzeltern me lo fece capire che a Vienna non muteranno in nessun caso d'opinione, e che s'aspettano da me anche un sacrifizio pel *bene generale.* Egli in quel momento mi parlava ufficialmente ben inteso. Per ciò dico che al caso la *Nota* che io opino di spedire, se ha un difetto, è

quello di non cedere in nulla, e di resistere alle pretese del Governo Austriaco, mentre Ella nella lettera mi fa credere che io intenda di cedere. — Ma a voce si faranno meglio tali discussioni, perciò desideravo la sua venuta qua, e la desidero tuttavia perchè io ho l'assioma che chi ha tempo non aspetti tempo.

Scusi, caro Forni, se l'incomodo con tal gita da farsi anche domani, se può, riportando le carte relative, e mi creda

Suo ben affezionato,
FRANCESCO.

P. S. Calcolando tutto, vedo che è tardi e di poco vantaggio ormai che Ella venga qua. Se non potesse domani, certo allora non esige più che Ella venga, perchè dopo domani i cavalli occorrono a Noi nel dopo pranzo. Se Ella viene domani, per esempio, pernottando qui riparte a buon'ora giovedì, oppure, se non vuol pernottare, parte da qui la sera. Se vuol prender seco Volo, lo faccia pure, anzi lo gradirò. Ma torno a dire, solo se Ella potesse senza troppo disturbo venga, giacchè se no Lebzeltern saprà aspettare ancora un poco la risposta.
N. 1625.

L'autenticità di questi Autografi che furone pubblicati ne' Diari Italiani e Francesi nelle più volte citata Collezione dei Documenti del Governo Austro Estense, fu solennemente riconosciuta a Rogito di Notaio, e previo giuramento, dal Segretario di Gabinetto dello ex Duca, dal suo Aggiunto, dal Segretario Generale del cessato Ministero Estense degli Affari Esteri, dallo Archivista segreto di Corte; e d'altronde non mai impugnata.

125 A.

Protocollo della Conferenza XXII dell'8 Aprile al Congresso di Parigi.

Preséntes: les Plénipotentiaires

de l'Autriche — de la France — de la Grande-Bretagne
de la Prusse — de la Russie — de la Sardaigne — de la Turquie.

. . . .

. . . .

Monsieur le comte Walewski dit qu'il est à désirer que les plénipotentiaires, avant de se séparer, échangent leurs idées sur différents sujets qui demandent des solutions, et dont il pourrait être utile de s'occuper afin de prévenir de nouvelles complications. Quoique réuni spécialement pour régler la question d'Orient, le Congrès, selon M. le premier Plénipotentiaire de la France, pourrait se reprocher de ne pas avoir profité de la circonstance, qui met en présence les Représentants des principales Puissances de l'Europe, pour élucider certaines questions, poser certains principes, exprimer des intentions, toujours et uniquement dans le but d'assurer, pour l'avenir, le repos du monde, en dissipant, avant qu'ils ne soient devenus menaçants, les nuages que l'on voit ancore poindre à l'horizon politique.

« On ne saurait disconvenir, dit-il, que la Grèce ne soit dans » une situation anormale. L'anarchie à laquelle a été livré ce » pays a obligé la France et l'Angleterre à envoyer des troupes » au Pirée, dans un moment où leurs armées ne manquaient cependant pas d'emploi. Le Congrès sait dans quel état était la » Grèce; il n'ignore pas non plus que celui dans lequel elle se » trouve aujourd'hui est loin d'être satisfaisant. Ne serait-il pas » utile, dés lors, que les Puissances représentées au Congrès manifestassent le désir de voir les trois Cours protectrices pren-

» dre en mûre considération la situation déplorable du Royaume
» qu'elles ont créé, en avisant au moyen d'y pourvoir? »

Monsieur le comte Walewski ne doute pas que lord Clarendon ne se joigne à lui, pour déclarer que les deux Gouvernements attendent avec impatience le moment où il leur sera permis de faire cesser une occupation à laquelle, cependant, ils ne sauraient mettre fin sans de très-serieux inconvénients, tant qu'il ne sera pas apporté de modifications réelles à l'état actuel des choses en Grèce.

Monsieur le premier Plénipotentiaire de la France rappelle ensuite que le États Pontificaux son également dans une situation anormale; que la nécessité de ne pas laisser le pays livré à l'anarchie à déterminé la France, aussi bien que l'Autriche, à répondre à la demande du Saint-Siége, en faisant occuper Rome par ses troupes, tandis que les troupes Autrichiennes occupaient les Légations.

Il expose que la France avait un double motif de déférer, sans hésitation, à la demande du Sant-Siége, comme puissance catholique et comme Puissance Européenne. Le titre de Fils aîné de l'Église, dont le souverain de la France se glorifie, fait un devoir à l'Empereur de prêter aide et soutien au Souverain Pontife; la tranquillité des États Romains, dont dépend celle de toute l'Italie, touche de trop près au maintien de l'ordre en Europe pour que la France n'ait pas un intérêt majeur à y concourir par tous les moyens en son pouvoir. Mai. d'un autre côté, on ne saurait méconnaître ce qu'il y a d'anormal dans la situation d'une Puissance qui, pour se maintenir, a besoin d'être soutenue par des troupes étrangères.

Monsieur le comte Walewski n'hésite pas a déclarer, et il espére que monsieur le comte de Buol s'associera en ce qui concerne l'Autriche à cette déclaration; que non-seulement la France est prête à retirer ses troupes, mais qu'elle appelle de tous ses vœux le moment où elle pourra le faire sans compromettre la tranquillité intérieure du pays et l'autorité du Gouvernement Pontifical, à la prospérité duquel l'Empereur, son auguste souverain, ne cessera jamais de prendre le plus vif intérêt.

Monsieur le premier Plénipotentiaire de la France représente combien il est à désirer, dans l'intérêt de l'équilibre Européen, que le Gouvernement Romain se consolide assez fortement pour que les troupes Françaises et Autrichiennes puissent évacuer, sans inconvénient, les États Pontificaux, et il croit qu'un vœu exprimé dans ce sens pourrait ne pas être sans utilité. Il ne doute pas, dans tous les cas, que les assurances qui seraient données par la France et par l'Autriche sur leurs intentions à cet égard, ne produisent partout une impression favorable.

Poursuivant le même ordre d'idées, monsieur le comte Walewski se demande s'il n'est pas à souhaiter que certains Gouvernements de la Péninsule Italique, appelant à eux, par des actes de clémence bien entendus, les esprits égarés et non pervertis, mettent fin à un système qui va directement contre son but, et qui, au lieu d'atteindre les ennemis de l'ordre, a pour effet d'affaiblir les Gouvernements et de donner des partisans à la démagogie. Dans son opinion, ce serait rendre un service signalé au Gouvernement des Deux-Siciles aussi bien qu'à la cause de l'ordre dans la Péninsule Italienne, que d'éclairer ce Gouvernement sur la fausse voie dans laquelle il s'est engagé. Il pense que des avertissements, conçus dans ce sens et provenants des Puissances représentées au Congrès, seraient d'autant mieux accueillis que le Cabinet Napolitain ne saurait mettre en doute les motifs qui les auraient dictés.

Monsieur le premier Plénipotentiaire de la France appelle ensuite l'attention du Congrès sur un sujet qui, bien que concernant plus particulièrement la France, n'en est pas moins intérêt réel pour toutes les Puissances Européennes. Il croit superflu de dire qu'on imprime chaque jour, en Belgique, les publications les plus injurieuses, les plus hostiles contre la France et son Gouvernement; qu'on y prêche ouvertement la révolte et l'assassinat. Il rappelle que, récemment encore, des journaux belges ont osé préconiser la société dite *la Marianne*, dont on sait les tendances et l'objet; que toutes ces publications sont autant de machines de guerre dirigées contre le repos et la tranquillité intérieure de la France par les ennemis de l'ordre social, qui, forts de l'impunité qu'ils trouvent à l'abri de la légi-

slation belge, nourrissent l'espoir de parvenir à réaliser leurs coupables desseins.

Monsieur le comte Walewski déclare que l'unique désir du Gouvernement de l'Empereur est de conserver les meilleurs rapports avec la Belgique. Il se hâte d'ajouter que la France n'a qu'à se louer du Cabinet de Bruxelles et de ses efforts pour atténuer un état de choses qu'il n'est à même de changer, sa législation ne lui permettant ni de réprimer les excès de la presse, ni de prendre l'initiative d'une réforme devenue absolument indispensable. « Nous regretterions, dit-il, d'être placé » dans l'obligation de faire comprendre nous-mêmes à la Bel- » gique la nécessité rigoureuse de modifier une législation qui » ne permet pas à son Gouvernement de remplir le premier » des devoirs internationaux, celui de ne pas tolérer chez soi » des menées ayant pour but avoué de porter atteinte à la tran- » quillité des États voisins. Les représentations du plus fort au » moins ressemblent trop à la menace pour que nous ne cher- » chions pas à éviter d'y avoir recours. Si les représentants des » grandes Puissances de l'Europe, appréciant, au même point » de vue que nous, cette nécessité, jugeaient opportun d'émet- » tre leur opinion à cet égard, il est probable que le Gouver- » nement Belge, s'appuyant sur la grande majorité du pays, se » trouverait en mesure de mettre fin à un état de choses qui » ne peut manquer, tôt ou tard, de faire naître des difficultés » et même des dangers, qu'il est de l'intérêt de la Belgique de » conjurer d'avance. »

Monsieur le comte Walewski propose au Congrès de terminer son œuvre par una déclaration qui constituerait un progrès notable dans le droit international, et qui serait accueillie par le monde entier avec un sentiment de vive reconnaissance.

« Le Congrés de Westphalie, ajoute-t-il, a consacré la liberté » de conscience, le Congrés de Vienne l'abolition de la traite » des noirs et la libertè de la navigation des flueves.

» Il serait digne du Congrès de Paris de mettre fin à de » trop longues dissidences en posant les bases d'un droit ma- » ritime uniforme, en temps de guerre. Les quatre principes » suivants atteindraient complétement ce but:

» 1.° Abolition de la course;

» 2.° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, ex-
» cepté la contrebande de guerre;

» 3.° La marchandise neutre, excepté la contrebande de guer-
» re, n'est pas saisissable même sous pavillon ennemi;

» 4.° Les blocus ne sont obligatoires qu'autant qu'ils sont ef-
» fectifs. »

Monsieur le comte de Clarendon, partageant les opinions émises par monsieur le comte Walewski, déclare que, comme la France, l'Angleterre entend rappeler les troupes qu'elle, a été dans l'obligation d'envoyer en Grèce, dès qu'elle pourra le faire sans inconvénient pour la tranquillité publique; mais qu'il faut d'abord combiner des garanties solides pour le maintien d'un ordre de choses satisfaisant. Selon lui, les Puissances protectrices pourront s'entendre sur le remède qu'il est indispensable d'apporter à un système préjudiciable au pays, et qui s'est complétement éloigné du but qu'elles s'étaient proposé en y établissant une monarchie indépendante pour le bien-être et la prospérité du peuple grec.

Monsieur le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne rappelle que le Traité du 30 mars ouvre une ère nouvelle; qu'ainsi que l'Empereur le disait au Congrès, en le recevant après la signature du Traité, cette ère est celle de la paix; mais que, pour être conséquents, on ne devait rien négligér pour rendre cette paix solide et durable; que, représentant les principales Puissances de l'Europe, le Congrès manquerait à son devoir, si, en se séparant, il consacrait, par son silence, des situations qui nuisent à l'équilibre politique, et qui sont loin de mettre le paix à l'abri de tout danger dans un des pays le plus intéressants de l'Europe.

« Nous venons, continue monsieur le comte de Clarendon, de
» pourvoir à l'évacuation des différents territoires occupés par
» les armées étrangères pendant la guerre; nous venons de
» prendre l'engagement solennel d'effectuer cette évacuation
» dans le plus bref délai; comment pourrions-nous ne pas nous
» préoccuper des occupations qui ont eu lieu avant la guerre,
» et nous abstenir de rechercher les moyens d'y mettre fin? »

Monsieur le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne ne croit pas utile de s'enquérir des causes qui ont amené des armées étrangère sur plusieurs points de l'Italie; mais il pense qu'en admettant même que ces causes étaient légitimes, il n'est pas moins vrai qu'il en résulte un état anormal, irrégulier, qui ne peut être justifié que par une nécessité extrême, et qui doit cesser dès que cette nécessité ne se fait plus impérieusement sentir; que, cependant, si on ne travaille pas à mettre un terme à cette nécessité, elle continuera d'exister; que, si on se contente de s'appuyer sur la force armée, au lieu de chercher à porter remède aux justes causes du mécontentement, il est certain qu'on rendra permanent un système peu honorable pour les Gouvernements et regrettable pour les peuples. Il pense que l'administration des États Romains offre des inconvénients d'où peuvent naitre des dangers que le Congrès a le droit de chercher à conjurer; que, les négliger, ce serait s'exposer à travailler au profit de la révolution que tous les Gouvernements condamnent et veulent prévenir. Le problème, qu'il est urgent de résoudre, consiste à combiner, selon lui, la retraite des troupes étrangères avec le maintient de la tranquillité, et cette solution repose dans l'organisation d'une administration qui, en faisant renaître la confiance, rendrait le Gouvernement indépendant de l'appui étranger; cet appui ne réussissant jamais à maintenir un Gouvernement auquel le sentiment public est hostile, il ne résulterait, dans son opinion, un rôle que la France et l'Autriche en voudraient par accepter pour leurs armées. Pour le bien-être des État Pontificaux, comme dans l'intérêt de l'autorité souveraine de Pape, il serait donc utile, selon lui de recommander la sécularisation du Gouvernement et l'organisation d'un système administratif en harmonie avec l'esprit du siècle et ayant pour but le bonheur du peuple. Il admet que cette réforme présenterait peut-être à Rome même, en ce moment, certaines difficultés; mais il croit qu'elle pourrait s'accomplir facilement dans les Légations.

Monsieur le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne fait remarquer que, depuis huit ans, Bologne est en état de siége, et que les compagne sont tourmentées par le brigan-

dage. On peut espérer, pense-t-il, qu'en constituant, dans cette partie des États Romains, un régime administratif et judiciaire à la fois laïque et séparé, et qu'en y organisant une force armée nationale, la sécurité et la confiance s'y rétabliraient rapidement, et que les troupes Autrichiennes pourraient se retirer avant peu sans qu'on eût à redouter le retour de nouvelles agitations; c'est, du moins, une expérience qu'à son sens on devrait tenter, et ce remède, offert à des maux incontestables, devrait être soumis par le Congrès à la sérieuse considération du Pape.

En ce qui concerne le Gouvernement Napolitain, monsieur le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne désire imiter l'exemple que lui a donné monsieur le comte Walewski, en passant sous silence des actes qui ont eu un si fâcheux retentissement. Il est d'avis qu'on doit, sans nul doute, reconnaître, en principe, qu'aucun Gouvernement n'a le droit d'intervenir dans les affaires intérieures des autres États; mais il croit qu'il est des cas où l'exception à cette règle devient également un droit et un devoir. Le Gouvernement Napolitain lui semble avoir conféré ce droit et imposé ce devoir à l'Europe; et, puisque les Gouvernements représentés au Congrès veulent tous, au même degré, soutenir le principe monarchique et repousser la révolution, on doit élever la voix contre un système qui entretient au sein des masses, au lieu de chercher à l'apaiser, l'effervescence révolutionnaire. « Nous ne voulons pas, dit-il, que » la paix soit troublée, et il n'y a pas de paix sans justice; nous » devons donc faire parvenir au Roi de Naples le vœu du Con» grès pour l'amélioration de son système de gouvernement, » vœu qui ne saurait rester stérile, et lui demander una am» nistie en faveur des personnes qui ont été condamnées, ou » qui sont détenues, sans jugement, pour délits politiques. »

Quant aux observations présentées par monsieur le comte Walewski sur les excès de la presse belge, et les dangers qui en résultent pour les pays limitrophes, les Plénipotentiaires de l'Angleterre en reconnaissent l'importance; mais, représentants d'un pays où une presse libre et indépendante est, pour ainsi dire, une des institutions fondamentales, ils ne saurait s'associer

à des mesures de coërcition contre la presse d'un autre État. Monsieur le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, en déplorant la violence à laquelle se livrent certains organes de la presse belge, n'hésite pas à déclarer que les auteurs des exécrables doctrines auxquelles faisait allusion monsieur le comte Walewski, que les hommes qui prêchent l'assassinat comme moyen d'atteindre un but politique, sont indignes de la protection qui garantit à la presse sa liberté et son indépendance.

En terminant, monsieur le comte de Clarendon rappelle qu'ainsi que la France, l'Angleterre, au commencement de la guerre, a cherché, par tous les moyens, à en atténuer les effets, et que, dans ce but, elle a renoncé, au profit des neutres, durant la lutte qui vient de cesser, à des principes qu'elle avait, jusque-là, invariablement maintenus. Il ajoute que l'Angleterre est disposée à y renoncer définitivement, pourvu que la course soit également abolie pour toujours; que la course n'est autre chose qu'une piraterie organisée et légale, et que les coursaires sont un des plus grands fléaux de la guerre, et que notre état de civilisation et d'humanité exige qu'il soit mis fin à un système qui n'est plus de notre temps. Si le Congrès tout entier se ralliait à la proposition de M. le comte Walewski, il serait bien entendu qu'elle n'engagerait qu'à l'égard des Puissances qui y auraient accédé, et qu'elle ne pourrait être invoquée par les Gouvernements qui auraient refusé de s'y associer.

Monsieur le comte Orloff fait observer que les pouvoirs dont il a été muni ayant pour objet unique le rétablissement de la paix, il ne se croit pas autorisé à prendre part à une discussion que ses instructions n'ont pas pu prévoir.

Monsieur le comte de Buol se félicite de voir les Gouvernements de France et d'Angleterre disposés à mettre fin aussi promptement que possible à l'occupation de la Grèce. L'Autriche, assure-t-il, forme les vœux les plus sincères pour la prospérité de ce royaume, et elle désire également, comme la France, que tous les pays de l'Europe jouissent, sous la protection du droit public, de leur indépendance politique et d'une complète prospérité. Il ne doute pas qu'une des conditions essentielles d'un état de choses aussi désirable ne réside dans la sagesse

d'une législation combinée de manière à prévenir ou à réprimer les excès de la presse que monsieur le comte Walewski a blâmés avec tant de raison, en parlant d'un État voisin, et dont la répression doit être considérée comme un besoin Européen. Il espère que, dans tous les États continentaux où la presse offre les mêmes danger, les Gouvernements sauront trouver dans leur législation les moyens de la contenir dans de justes limites. et qu'ils parviendront ainsi à mettre la paix à l'abri de nouvelles complications internationales.

En ce qui concerne les principes de droit maritime, dont monsieur le premier Plénipotentiaire de la France a proposé l'adoption, monsieur le comte de Buol déclare qu'il en apprécie l'esprit et la portée, mais que, n'étant pas autorisé par ses instructions à donner un avis sur une matière aussi importante, il doit se borner, pour le moment, à annoncer au Congrès qu'il est prêt à solleciter les ordres de son Souverain.

Mais ici, dit-il, sa tâche doit finir. Il lui serait impossible, en effet, de s'entretenir de la situation intérieure d'États indépendants qui ne se trouvent pas représentés au Congrès. Les Plénipotentiaires n'ont reçu d'autre mission que celle de s'occuper des affaires du Levant, et n'ont pas été convoqués pour faire connaître à des Souverains indépendants des vœux relatifs à l'organisation intérieure de leur pays: les pleins pouvoirs déposés aux actes du Congrès en font foi. Les instructions des Plénipotentiaires Autrichiens, dans tous les cas, ayant défini l'objet de la mission qui leur a été confiée, il ne leur serait pas permis de prendre part à une discussion qu'elles n'ont pas prévue.

Pour les mêmes motifs, monsieur le comte de Buol croit dévoir s'abstenir d'entrer dans l'ordre d'idées abordé par monsieur le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne et de donner des explications sur la durée de l'occupation des États Romains par les troupes Autrichiennes, tout en s'associant cependant et complétement aux paroles prononcées par le premier Plénipotentiaire de la France à ce sujet.

Monsieur le comte Walewski fait remarquer qu'il ne s'agit ni d'arrêter des résolutions définitives, ni de prendre des en-

gagements, encore moins de s'immiscer directement dans les affaires intérieures des Gouvernements représentés ou non représentés au Congrès, mais uniquement de consolider, de compléter l'œuvre de la paix en se préoccupant d'avance des nouvelles complications qui pourraient surgir, soit de la prolongation indéfinie ou non justifiée de certaines occupations étrangères, soit d'un système de rigueurs inopportun et impolitique, soit d'une licence perturbatrice, contraire aux devoirs internationaux.

Monsieur le baron de Hübner répond que les Plénipotentiaires de l'Antriche ne sont autorisés ni à donner une assurance, ni à exprimer des vœux. La réduction de l'armée Autrichienne dans les Légations dit assez, selon lui, que le Cabinet Impérial a l'intention de rappeler ses troupes dès qu'une semblable mesure sera jugée opportune.

Monsieur le baron de Manteuffel déclare connaître assez les intentions du Roi, son auguste maître, pour ne pas hésiter à exprimer son opinion, quoiqu'il n'ait pas d'instructions à ce sujet, sur les qnestions dont le Congrès a été saisi.

Les principes maritimes, dit monsieur le premier Plénipotentiaire de la Prusse, que le Congrès est invité à s'approprier, ont toujours été professés par la Prusse, qni s'est constamment appliquée à les faire prévaloir, et il se considère comme autorisé à prendre part à la signature de tout acte ayant pour objet de les faire admettre définitivement dans le droit public Européen. Il exprime la conviction que son Souverain ne refuserait pas son approbation à l'accord qui s'établirait dans ce sens entre les Plénipotentiaires.

Monsieur le baron de Manteuffel ne méconnait nullement la haute importance des autres questions qui ont été débattues; mais il fait observer qu'on a passé sons silence une affaire d'un intérêt majenr pour sa Cour et pour l'Europe: il veut parler de la sitnation actuelle de Neufchâtel. Il fait remarquer que cette Principauté est peut-être le seul point en Europe où, contrairement aux Traités et à ce qui a été formellement reconnu par toutes les grandes Puissances, domine un pouvoir révolutionnaire qui méconnaît les droits du Souverain. Monsieur le

baron de Manteuffel demande que cette question soit comprise au nombre de celles qui devraient être examinées. Il ajoute que le Roi, son Souverain, appelle de tous ses vœux la prospérité du Royaume de Grèce, et qu'il désire ardemment voir disparaître les causes qui ont amené la situation anormale créée par la présence des troupes étrangères; il admet, toutefois, qu'il pourrait y avoir lieu d'examiner des faits de nature à présenter cette affaire sous son véritable jour.

Quant aux démarches qu'on jugerait utile de faire en ce qui concerne l'état des choses dans le royaume des Deux-Siciles, monsieur le baron de Manteuffel fait observer que ces démarches pourraient offrir des inconvénients divers. Il dit qu'il serait bon de se demander si des avis de la nature de ceux qui ont été proposés ne susciteraient pas dans le pays un esprit d'opposition et des mouvements révolutionnaires, aux lieu de répondre aux idées qu'on aurait eu en vue de réaliser dans une intention certainement bienveillante. Il ne croit pas devoir entrer dans l'examen de la situation actuelle des États Pontificaux. Il se borne à exprimer le désir qu'il soit possible de placer ce Gouvernement dans des conditions qui rendraient désormais superflue l'occupation par des troupes étrangères. Monsieur le baron de Manteuffel termine en déclarant que le Cabinet Prussien reconnaît parfaitement la funeste influence qu'exerce la presse subversive de tout ordre régulier, et les dangers qu'elle sème en prêchant le régicide et la révolte; il ajoute que la Prusse participerait volontiers à l'examen des mesures qu'on jugerai convenables pour mettre un terme à ces menées.

Monsieur le comte de Cavour n'entend pas contester le droit qu'a tout Plénipotentiaire de ne pas prendre part à la discussion d'une question qui n'est pas prévue par ses instructions; il est cependant, croit-il, de la plus haute importance que l'opinion, manifestée par certaines Puissances sur l'occupation des États Romains, soit constatées au protocole.

Monsieur le premier Plénipotentiaire de la Sardaigne expose que l'occupation des États Romains par les troupes Autrichiennes prend tous les jours davantage, un caractère permanent; qu'elle dure depuis sept ans, et que, cependant, on n'aperçoit aucun in-

dice qui puisse faire supposer qu'elle cessera dans un avenir plus ou moins prochain; que les causes qui y ont donné lieu subsistent toujours; que l'état du pays qu'elles occupent ne s'est certes pas amélioré, et que, pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que l'Autriche se croit dans la nécessité de maintenir, dans toute sa rigueur, l'état de siége à Bologne, bien qu'il date de l'occupation elle-même. Il fait remarquer que la présence des troupes Autrichiennes dans les Légations et dans le Duché de Parme détruit l'équilibre politique en Italie, et constitue pour la Sardaigne un véritable danger. Les Plénipotentiaires de la Sardaigne, dit-il, croient donc devoir signaler à l'attention de l'Europe un état de choses aussi anormal que celui qui résulte de l'occupation indéfinie d'une grande partie de l'Italie par les troupes Autrichiennes.

Quant à la question de Naples, monsieur de Cavour partage entièrement les opinions énoncées par monsieur le comte Walewski et par monsieur le comte de Clarendon, et il pense qu'il importe au plus haut degré de suggérer des tempéraments qui, en apaisant les passions, rendraient moins difficile la marche régulière des choses dans les autres États de la Péninsule.

Monsieur le baron de Hübner dit, de son côté, que monsieur le premier Plénipotentiaire de la Sardaigne a parlé seulement de l'occupation Autrichienne et gardé le silence sur celle de la France; que les deux occupations ont, cependant, eu lieu à la même époque et dans le même but; qu'on ne saurait admettre l'argument que monsieur le comte de Cavour a tiré de la permanence de l'état de siége à Bologne; que, si un état exceptionnel est ancore nécessaire dans cette ville, tandis qu'il a cessé depuis longtemps à Rome et à Ancône, cela semble tout au plus prouver que les dispositions des populations de Rome et d'Ancône son plus satisfaisantes que celles de la ville de Bologne. Il rappelle qu'il n'y a pas seulement que les États Romains, en Italie, qui soient occupés par des troupes étrangères; que les communes de Menton et Roquebrune, faisant partie de la Principauté de Monaco, sont, depuis huit ans, occupées par la Sardaigne, et que la seule différence qu'il y a entre le deux occupations, c'est que les Autrichiens et les Français ont été ap-

pelés par le Souverain du pays, tandis que les troupes Sardes ont pénétré sur le territoire du Prince de Monaco, contrairement à ses vœux, et qu'elles s'y maintiennent malgré les réclamations du Souverain de ce pays.

Répondant à monsieur le baron de Hübner, monsieur le comte de Cavour dit qu'il désire voir cesser l'occupation française aussi bien que l'occupation Autrichienne, mais qu'il ne peut s'empêcher de considérer l'une comme bien autrement dangereuse que l'autre pour les États indépendants de l'Italie. Il ajoute qu'un faible corps d'armée, à une grande distance de la France, n'est menaçant pour personne, tandis qu'il est fort inquiétant de voir l'Autriche, appuyée sur Ferrare et sur Plaisance dont elle étend les fortifications contrairement à l'esprit, sinon à la lettre, des Traités de Vienne, s'étendre le long de l'Adriatique jusqu'à Ancône.

Quant à Monaco, monsieur le comte de Cavour déclare que la Sardaigne est prête à faire retirer les cinquante hommes qui occupent Menton, si le Prince est en état de rentrer dans ce pays sans s'exposer aux plus graves dangers. Au reste, il ne croit pas qu'on puisse accuser la Sardaigne d'avoir contribué au renversement de l'ancien Gouvernement afin d'occuper ces États, puisque le Prince n'a pu conserver son autorité que dans le seule ville de Monaco, que la Sardaigne occupait, en 1848, en vertu des Traités.

Monsieur le baron de Brunnow croit devoir signaler une circonstance particulière, c'est que l'occupation de la Grèce par les troupes alliées a eu lieu pendant la guerre, et que la relations se trouvant heureusement rétablies entre les trois Cours protectrices, le moment est venu de se concerter sur les moyens de revenir à une situation conforme à l'intérêt commun. Il assure que les Plénipotentiaires de la Russie ont recueilli avec satisfaction et qu'ils transmettront avec empressement à leur Gouvernement les dispositions qui ont été manifestées, à cet égard, par MM. les Plénipotentiaires de la France et de la Grande-Bretagne, et que la Russie s'associera volontiers, dans un but de conservation et en vue d'améliorer l'état de choses existant en Grèce, à toutes les mesures qui sembleraient propres

à réaliser l'objet qu'on s'est proposé en fondant le royaume Hellénique.

MM. le Plénipotentiaires de la Russie ajoutent qu'ils prendront les ordres de leur Cour sur la proposition soumise au Congrès, relativement au droit maritime.

Monsieur le comte Walewski se félicite d'avoir engagé les Plénipotentiaires à échanger leurs idées sur les questions qui ont été discutées. Il avait pensé qu'on aurait pu, utilement peut-être, se prononcer d'une maniere plus complète sur quelques-uns des sujets qui ont fixé l'attention du Congrès. Mais tel quel, dit-il, l'échange d'idées qui a eu lieu n'est pas sans utilité.

Monsieur le premier Plénipotentiaire de la France établit qu'il en ressort, en effet,

1.° Que personne n'a contesté la nécessité de se préoccuper mûrement d'améliorer la situation de la Grèce, et que les trois Cours protectrices ont reconnu l'importance de s'entendre entre elles, à cet égard;

2.° Que les Plénipotentiaires de l'Autriche se son associés au vœu exprimé par les Plénipotentiaires de la France de voir les États Pontificaux évacués par les troupes Françaises et Autrichiennnes, aussitôt que faire se pourra sans inconvénient pour la tranquillité du pays et pour la consolidation de l'autorité du Saint-Siége;

3.° Que la plupart des Plénipotentiaires, n'ont pas contesté l'efficacité qu'auraient des mesures de clémence, prises d'une manière opportune par les Gouvernements de la Péninsule Italienne et surtout par celui des Deux-Siciles;

4.° Que tous les Plénipotentiaires, et même ceux qui ont cru devoir réserver le principe de la liberté de la presse, n'ont pas hésité à flétrir hautement les excès auxquels les journaux belges se livrent impunèment, en reconnaissant la nécessité de remédier aux inconvénients réels qui résultent de la licence effrénée dont il est fait un si grand abus en Belgique;

5.° Qu'enfin l'accueil fait par tous les Plénipotentiaires à l'idée de clore leurs travaux par une déclaration de principes en matiére de droit maritime doit faire espérer qu'à la prochaine

séance ils auront reçu de leurs Gouvernements respectifs l'autorisation d'adhérer à un acte qui, en couronnant l'œuvre du Congrès de Paris, réaliserait un progrès digne de notre époque.

(*Suivent les signatures*).

B.

Protocollo della Conferenza XXIII del giorno 14 Aprile

Presénts: les Plénipotentiaires

de l'Autriche — de la France — de la Grande-Bretagne
de la Prusse — de la Russie — de la Sardaigne — de la Turquie.

Le protocole de la séance précédente et son annexe sont lus et approuvés.

Monsieurs le comte Walewski rappelle qu'il reste au Congrès à se prononcer sur le projet de déclaration dont il a indiqué les bases dans la dernière réunion, et demande aux Plénipotentiaires qui s'étaient réservé de prendre les ordre de leurs Cours respectives, à cet égard, s'ils sont autorisés à y donner leur assentiment.

Monsieur le comte de Buol déclare que l'Autriche se félicite de pouvoir concourir à un acte dont elle reconnait la salutaire influence, et qu'il a été muni des pouvoirs nécessaires pour y adhérer.

Monsieur le comte Orloff s'exprime dans le même sens; il ajoute, toutefois, qu'en adoptant la proposition faite par monsieur le premier Plénipotentiaire de la France, sa Cour ne saurait s'engager à maintenir le principe de l'abolition de la course et à le defendre contre des Puissances qui ne croiraient pas devoir y accéder.

MM. les Plénipotentiaires de la Prusse, de la Sardaigne et de la Turquie ayant également donné leur assentiment, le Congrès adopte le projet de rédaction, annexé au présent protocole, et en renvoie le signature à la prochaine réunion.

Monsieur le comte de Clarendon, ayant demandé la permission de présenter au Congrès une proposition qui lui semble devoir être favorablement accueillie, dit que les calamités de la gnerre son encore trop présentes à tous les esprits pour qu'il n'y ait pas lieu de rechercher tons les moyens qui seraient de nature à en prévenir le retour; qu'il a été inséré, à l'article 7 du Traité de paix, une stipulation qui recommande de recourir à l'action médiatrice d'un État ami, avant d'en appeler à la force, en cas de dissentiment entre la Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires.

Monsieur le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne pense que cette heureuse innovation pourrait recevoir une application plus générale et devenir ainsi une barrière apposée à des conflits qui, souvent, n'éclatent que parce qu'il n'est pas toujours possible de s'expliquer et de s'entendre.

Il propose donc de se concerter sur nne résolntion propre à assurer, dans l'avenir, au maintien de la paix cette chance de dnrée, sans, toutefois, porter atteinte à l'indépendance des Gouvernements.

Monsieur le comte Walewski se déclare autorisé à appuyer l'idée émise par monsieur le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne; il assure que les Plénipotentiaires de la France sont tous disposés, à s'associer à l'insertion au protocole d'un vœu qui, en répondant pleinement aux tendances de notre époque, n'entraverait d'aucune façon la liberté d'action des Gouvernements.

Monsieur le comte de Bnol n'hésiterait pas à se joindre à l'avis des Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne et de la France, si la résolution dn Congrès doit avoir la forme indiquée par monsieur le comte Walewski; mais Il ne saurait prendre, au nom de sa Cour, un engagement absolu et de nature à limiter l'indépendance du Cabinet Autrichien.

Monsieur le comte de Clarendon répond che chaque Puissance

est et sera seule juge des exigences de son honneur et de ses intérêts; qu'il n'entend nullement circonscrire l'autorité des Gouvernements, mais seulement leur fournir l'occasion de ne pas recourir aux armes toutes les fois que les dissentiments pourront être aplanis par d'autres voies.

Monsieur le baron de Manteuffel assure que le Roi, son auguste maître, partage complétement les idées exposées par monsieur le comte de Clarendon; qu'il se croit donc autorisé à y adhérer et à leur donner tout le développement qu'elles comportent.

Monsieur le comte Orloff, tout reconnaissant la sagesse de la proposition faite au Congrès croit devoir en référer à sa Cour, avant d'exprimer l'opinion des Plénipotentiaires de la Russie.

Monsieur le comte de Cavour désire savoir, avant de donner son opinion, si, dans l'intention de l'auteur de la proposition, le vœu qui serait exprimé par le Congrès s'étendrait aux interventions militaires dirigées contre des Gouvernements de fait, et cite, par exemple, l'intervention de l'Autriche dans le royaume de Naples en 1821.

Lord Clarendon répond que le vœu du Congrés devrait admettre l'application la plus générale; il fait remarquer que, si les bons offices d'une autre Puissance avaient déterminé le Gouvernement Grec à respecter les lois de la neutralité, la France et l'Angleterre se seraient très-probablement abstenues de faire occuper le Pirée par leurs troupes; il rappelle les efforts faits par le Cabinet de la Grande-Bretagne, en 1823, pour prévenir l'intervention armée qui eut lieu, a cette époque, en Espagne.

Monsieur le comte Walewski ajoute qui'il ne s'agit ni de stipuler un droit, ni de prendre un engagement; que le vœu exprimé par le Congrès ne saurait, en aucun cas, aliéner la liberté d'appréciation que toute Puissance indépendante doit se réserver en pareille matière; qu'il n'y a donc aucun inconvénient à généraliser l'idée dont s'est inspiré monsieur le comte de Clarendon, et à lui donner la portée la plus étendue.

Monsieur le comte de Buol dit que monsieur le comte de Cavonr, en parlant, dans une autre séance, de l'occupation des Légations par des troupes Autrichiennes, a oublié que d'autres

troupes étrangères ont été appelées sur le sol des États Romains. Aujourd'hui, en parlant de l'occupation par l'Autriche du royaume de Naples en 1821, il oublie que cette occupation a été le résultat d'une entente entre les cinq grandes Puissances réunies au Congrés de Laybach. Dans les deux cas, il attribue à l'Autriche le mérite d'une initiative et d'une spontanéité que les Plénipotentiaires Autrichiens sont loin de revendiquer pour elle.

L'intervention rappelée par le Plénipotentiaire de la Sardaigne a eu lieu, ajoute-t-il, à la suite des pourparlers du Congrès de Laybach; elle rentre donc dans l'ordre d'idées énoncé par lord Clarendon. Des cas semblables pourraient encore se reproduire, et monsieur le Comte de Buol n'admet pas qu'une intervention, effectuée par suite d'un accord établi entre les cinq grandes Puissances, puisse devenir l'objet des réclamations d'un État de second ordre.

Monsieur le comte de Buol applaudit à la proposition, telle que lord Clarendon l'a présentée, dans un but d'humanité; mais il ne pourrait y adhérer, si on voulait lui donner une trop grande étendue, ou en déduire des conséquences favorables aux Gouvernements de fait et à des doctrines qu'il ne saurait admettre.

Il désire, au reste, que le Congrés, au moment même de terminer ses travaux, ne se voie pas obligé de traiter des questions irritantes et de nature à troubler la parfaite harmonie qui n'à cessé de régner parmi les Plénipotentiaires.

Monsieur le comte de Cavour déclare qu'il est pleinement satisfait des explications qu'il a provoquées, et qu'il donne son adhésion à la proposition soumise au Congrés.

Après quoi, MM. les Plénipotentiaires n'hésitent pas à exprimer, au nom de leurs Gouvernements, le vœu que les Etats entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours, en tant que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une Puissance amie.

MM. les Plénipotentiaires espèrent que les Gouvernements non représentés au Congrès s'associeront à la pensée qui a inspiré le vœu consigné au présent protocole.

(*Suivent les signatures*).

126.

Memoriale dei Plenipotenziarj di Sardegna a Lord Clarendon ed al Conte Walewski dopo la chiusura del Congresso di Parigi, 16 *Aprile* 1856.

Les soussignés, Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Sardaigne, remplis de confiance dans les sentiments de justice des Gouvernements de France et d'Angleterre et dans l'amitié qu'ils professent pour le Piémont, n'ont pas cessé d'espérer, depuis l'ouverture des Conférences, que le Congrès de Paris ne se séparerait pas sans avoir pris en considération sérieuse la condition de l'Italie, et pourvu aux moyens d'y porter remède en rétablissant l'équilibre politique, troublé par l'occupation d'une grande partie des provinces de la Péninsule par les troupes étrangères.

Assurés du concours de leurs alliés, ils répugnent à croire qu'une autre Puissance, après avoir montré un intérêt si vif et si généreux pour le sort des chrétiens en Orient appartenant à la race slave et à la race grecque, refusât de s'occuper de peuples de race latine, encore plus malheureux, attendu qu'en raison du degré de civilisation avancée qu'ils ont atteint, ces peuples sentent plus vivement les conséquences d'un mauvais gouvernement. Cette espérance a été déçue.

Malgré le bon vouloir de la France et de l'Angleterre, malgré leurs bienveillants efforts, la persistance de l'Autriche à demander que les discussions du Congrès demeurassent étroitement circonscrites dans la sphère des questions qui avait été tracée avant sa réunion, a été cause que cette assemblée, sur laquelle sont tournés les regards de toute l'Europe, va se séparer non seulement sans qu'il ait été apporté le moindre adoucissement aux maux de l'Italie, mais encore sans que l'on ait fait luire au delà des Alpes un seul rayon d'espérance dans

l'avenir, propre à calmer les esprits et à leur faire supporter le présent avec résignation.

La position spéciale occupée par l'Autriche au sein du Congrès rendait peut-être inévitable ce déplorable résultat. Les soussignés sont forcés de le reconnaître. Aussi, sans adresser le moindre reproche à leurs alliés, croient-ils devoir appeler leur sérieuse attention sur les conséquences fâcheuses que cela pouvait avoir pour l'Europe, l'Italie et surtout la Sardaigne. Il serait superflu de tracer ici le tableau exact de l'Italie; ce qui se passe dans ces régions depuis nombre d'années n'est que trop notoire.

Le système de compression et de réaction violente inauguré en 1848 et 1849, justifié peut-être à son origine par les troubles révolutionnaires alors comprimés, dure sans le moindre allégement. On peut même dire qu'à quelques exceptions près, il est suivi avec un redoublement de rigueur. Jamais les prisons et les bagnes ne furent plus encombrés de condamnés pour cause politique; jamais le nombre de proscrits ne fut plus considérable; jamais la politique ne fut plus durement appliquée. Ce qui se passe à Parme le prouve surabondamment. De tels moyens de gouverner doivent nécessairement maintenir les populations dans un état de constante irritation et de fermentation révolutionnaire. Telle est la situation de l'Italie depuis sept ans.

Toutefois, en ces derniers temps, l'agitation populaire semblait s'être calmée. Les Italiens, voyant un des Monarques nationaux coalisé avec les grandes Puissances occidentales pour faire triompher les principes du droit et de la justice, et pour améliorer le sort de leurs coreligionnaires en Orient, avaient conçu l'espérance que la paix ne serait pas faite sans apporter un adoucissement à leurs maux. Cette espérance les a rendus calmes et résignés.

Mais lorsqu'on connaîtra les résultats négatifs du Congrès de Paris, lorsqu'ils sauront que l'Autriche, nonobstant les bons offices et l'intervention bénévole de la France et de l'Angleterre, s'est refusée à toute discussion et qu'elle n'a pas voulu même se prêter à l'examen des mesures opportunes pour re-

médier à un si triste état de choses, il n'est pas douteux que l'irritation assoupie se réveillera avec plus de violence que jamais.

Convaincus qu'ils n'ont plus rien à attendre de la diplomatie ni des efforts des Puissances qui s'intéressent à leur sort, les Italiens s'incorporeront, avec une ardeur méridionale, dans les rangs du parti révolutionnaire et subversif, et l'Italie sera de nouveau un foyer ardent de conspirations et de désordres qui seront peut-être réprimés par un redoublement de rigueurs, mais que la moindre commotion européenne fera éclater de la manière la plus violente.

Si un état de choses aussi fâcheux mérite de fixer l'attention des Gouvernements de France et d'Angleterre, également intéressés au maintien de l'ordre et au développement régulier de la civilisation, il doit naturellement préoccuper au plus haut point le Gouvernement du Roi de Sardaigne. L'éveil des passions révolutionnaires dans tous les pays qui entourent le Piémont, par suite d'une cause de nature à exciter les plus vives sympathies populaires, l'expose à des périls d'une excessive gravité; ils pourront compromettre la politique ferme et modérée qui a porté de si heureux fruits à l'extérieur et lui a valu la sympathie et l'estime de l'Europe éclairée.

Mais ce n'est pas le seul danger qui menace la Sardaigne; un péril plus grand encore est la conséquence des moyens employés par l'Autriche, pour comprimer l'effervescence révolutionnaire en Italie. Appelée par les souverains de petits États de l'Italie, impuissants à contenir le mécontentement de leurs sujets, l'Autriche occupe, militairement, la majeure partie de la vallée du Pô et de l'Italie centrale, et son influence se fait sentir d'une manière irrésistible dans les pays où elle n'a pas de soldats.

S'appuyant d'un côté sur Ferrare et Bologne, ses troupes s'étendent jusqu'à Ancône le long de l'Adriatique, devenue presque un lac Autrichien, et de l'autre côté, maîtresse de Plaisance que, contrairement à l'esprit, sinon à la lettre du traité de Vienne, elle travaille à transformer en place forte de premier ordre, elle tient garnison à Parme, et elle se dispose

à déployer ses forces sur toute l'étendue de la frontière sarde jusqu'à la cime des Apennins. Ces occupations permanentes, par l'Antriche, de territoires qui ne lui appartiennent pas, la constituent maîtresse absolue de toute l'Italie, détruisent l'équilibre établi par le traité de Vienne et sont pour le Piémont une menace continuelle.

Entonré en quelque sorte de tous les côtés par les Autrichiens, voyant se dèvelopper à sa frontière orientale complétement ouverte les forces d'une Puissance qu'ils sait n'être pas animée de sentiments bienveillants à son égard, le Piémont est tenu dans un état continuel d'appréhension qui le force à demeurer armé et le contraint à des mesures défensives excessives, onéreuses pour ses finances déjà obérées par suite des événements de 1848 et 1849, et de la guerre à laquelle il vient de prendre part.

Les faits qui viennent d'être exposés par les soussignés suffisent pour faire apprécier les périls de la position dans laquelle se trouve placé le Gouvernement du roi de Sardaigne.

Agité au dedans par les passions révolutionnaires, provoqué autour de lui par un système de compression violente et par l'occupation étrangère, menacé par l'extension de la puissance de l'Autriche, il peut d'un instant à l'autre être contraint, par une nécessité inevitable, à adopter des mesures extrêmes dont il est impossible de calculer les conséquences.

Les soussignés ne doutent pas qu'un tel état de choses n'éveille la sollicitude des Gouvernements de France et d'Angleterre, non seulement à cause de l'amitié sincère et de la sympathie réelle que ces deux Puissances professent pour le Souverain qui, seul entre tous, au moment où le succès était le plus incertain, s'est prononcé ouvertement en leur faveur, mais surtout parce que cet état de choses constitue un vrai péril pour l'Europe.

La Sardaigne est le seul État d'Italie qui ait pu élever une barrière insurmontable à l'esprit révolutionnaire et demeurer en même temps indépendant de l'Autriche. C'est l'unique contre-poids à son influence envahissante. Si la Sardaigne venait à succomber par l'épuisement de ses forces et par l'abandon

de ses alliés, si elle était contrainte de subir elle-même la domination Autrichienne, alors la conquête de l'Italie par l'Autriche serait accomplie.

Et l'Autriche, après avoir obtenu, sans qu'il lui coûtât le moindre sacrifice, l'immense bénéfice de la liberté de la navigation du Danube et de la neutralisation de la mer Noire, se verrait à la tête d'une influence prépondérante en Occident. C'est ce que la France et l'Angleterre ne peuvent pas vouloir, c'est ce qu'elles ne permettront jamais. Aussi les Plénipotentiaires sont convaincus que les Cabinets de Paris et de Londres, prenant en sérieuse considération la situation de l'Italie, aviseront, de concert avec la Sardaigne, aux moyens d'y apporter un remède efficace.

Signé: C. Cavour — Di Villamarina.

126 *bis.*

Nota circolare del Ministro per gli affari esteri d'Austria alle Legazioni austriache presso le Corti di Firenze, Roma, Napoli e Modena.

Vienne 18 mai 1856.

« Les interpellations qui ont été adressées à M. le président du conseil des ministres de Sa Majesté sarde sur le traité de paix, conclu à Paris, le 30 mars de cette année, ont donné lieu, dans les chambres piémontaises, à des débats qui certainement ont attiré l'attention sérieuse du gouvernement de . . . . de même qu'elles ont provoqué la nôtre. Dans le courant de ces débats, le comte de Cavour a déclaré que les plénipotentiaires de l'Autriche et de la Sardaigne, au congrès de Paris, se sont séparés avec l'intime convinction que les deux pays son plus

éloignés que jamais de s'entendre sur leur politique, et que les principes, représentés par les deux gouvernements, sont inconciliables.

» Après avoir pris connaissance des déclarations faites par le comte de Cavour au parlement piémontais, nous ne pouvons que souscrire, j'en conviens, à l'opinion qu'il a exprimée sur la distance infranchissable qui nous sépare sur le terrain des principes politiques. Parmi les pièces que le président du conseil a soumises à l'examen des chambres, la note datée du 16 avril, remise par les plénipotentiaires piémontais aux chefs des cabinets de Paris et de Londres, nous paraît mériter une attention particulière. Ramenée à sa plus simple expression, cette pièce n'est qu'un plaidoyer des plus passionés contre l'Autriche.

» Le système de compression et de reaction violente qui s'est établi dans les années 1848 et 1849 ne peut que maintenir les populations, à ce que prétend le comte de Cavour, dans un état d'excitation continuelle et de fermentation révolutionnaire, et les moyens employés par l'Autriche, pour comprimer cette fermentation, les occupations permanentes des territoires qui ne lui appartiennent pas, détruisent, suivant le président du conseil, l'équilibre rétabli par le traité de Vienne, et constituent une menace continuelle pour le Piémont. Les dangers qui résultent pour la Sardaigne, de l'extension de la puissance autrichienne sont si brûlans, aux yeux du comte de Cavour, qu'ils peuvent forcer, d'un moment à l'autre le Piémont de recourir à des mesures extrêmes, dont les conséquences seraient incalculables. C'est ainsi que les craintes que l'attitude de l'Autriche, en Italie inspire au chef du cabinet sarde, servent de prétexte pour lancer contre nous une menace, à peine voilée, qui certainement n'a été provoqué par rien.

» L'Autriche ne peut, de son côté, en aucune manière, concéder la mission que le comte de Cavour a revendiquée, pour la cour de Sardaigne, d'élever la voix au nom de l'Italie. Il y a, dans cette pèninsule, des gouvernements divers complétement indépendans les uns des autres, et reconnus tels par le droit public de l'Europe; mais le droit public de l'Europe ne contient absolument rien sur l'espèce de protectorat que le cabinet

de Turin revendique à leur égard. En ce qui nous concerne, nous savons respecter l'independance des divers gouvernements qui existent dans la péninsule et nous croyons leur donner une nouvelle preuve de ce respect en faisant appel, dans cette circonstance, à lenr jugement impartial.

« Ils ne nous accuseront pas de dire le contraire de la vérité, nons en sommes convaincus, quand nous posons en fait que le comte de Cavonr se serait beaucoup moins éloigné de la vérité s'il avait retourné le raisonnement dont il s'est servi. A l'entendre, la présence prolongée de nous troupes auxiliaires dans quelques Etats italiens entretient du mécontentement et de la fermentation dans les esprits. Ne seráit-il pas infiniment plus juste de dire que la continuation de l'occupation n'est nécessaire qu'à cause des menées et intrigues du parti du bouleversement, et que rien n'est mieux approprié a encourager ses espérances criminelles et à exciter lenrs passions brûlantes, que les disconrs incendiaires qui ont retenti dernièrement dans l'enceinte du parlement piémontais?

» Le comte de Cavour a prétendu que la Sardaigne, jalouse de l'indépendance des autres nations, n'admettrait pas qu'une puissance quelconque eût le droit d'intervenir dans un autre État, même si celui-ci le demandait formellement. Pousser le respect de l'independance des gouvernements au point de leur contester le droit d'appeler à leur secours une nation amie dans l'intérêt de leur conservation, c'est là une théorie à laquelle l'Autriche a toujours refusé son assentiment. Les principes que reconnalt l'Autriche en cette matiére sont trop connus pour que nous ayons besoin de les developper de nouveau. L'empereur et ses augustes prédécesseurs ont accordé plus d'une fois, en exerçant un droit de souveraineté incontestable, un secours armé à des voisins qui demandaient ce secours contre des ennemis extérieurs ou intérieurs. L'Autriche prétend maintenir ce droit et se réserver la faculté d'en faire usage éventuellement.

» Doit-il être permis d'ailleurs à qui quo ce soit d'élever des doutes sur les intentions qui ont présidé anx interventions, auxquelles l'Autriche a consenti à différentes époques, quand

l'histoire est là pour montrer qu'en agissant ainsi, nous n'avons jamais eu d'intentions intéressées et que nos troupes se sont retirées immédiatement, sitôt que l'autorité légitime a déclaré qu'elle était en état de maintenir l'ordre public sans secours étranger? Il en sera toujours ainsi. De même que nos troupes ont quitté la Toscane quand à peine l'ordre légal a été suffisamment assuré, elles seront prêtes à évacuer les Etats pontificaux aussitôt que le gouvernement de ce pays n'en aura plus besoin contre les attaques du parti revolutionnaire. Nous sommes éloignés du reste de vouloir exclure, du nombre des moyens propres à atteindre ce résultat plus facilement, de sages réformes intérieures que nous avons conseillé aux gouvernements de la Péninsule dans les limites d'une saine pratique et avec toutes les considérations dues à la dignité et à l'independance d'Etats, à l'égard desquels nous ne reconnaissons pas au cabinet de Turin le droit de se poser comme censeur.

» Mais d'autre part, nous sommes convaincus que les destructeurs ne cesseront pas d'élever leurs machines de guerre contre l'existence des gouvernements légitimes de l'Italie, tant qu'il y aura des pays qui les appuyent et les protegént, et des hommes d'Etat qui ne craignent pas de faire appel aux passions et aux efforts qui ont pour but le bouleversement. En deux mots, bien éloignés de nous laisser détourner de la direction de notre conduite, par une sortie inqualifiable, qui, nous l'accordons volontiers, a été amenée par le besoin d'une victoire parlementaire, nous attendons de pied ferme les évènemens, convaincus que l'attitude des gouvernements qui, comme nous, ont été l'objet des attaques du comte de Cavour, ne diffère pas de la notre.

» Prêts à donner notre approbation à toute réforme bien entendue, à encourager toute amélioration utile, émanée de la volonté libre et éclairée des gouvernements italiens, à leur offrir notre coopération morale et zélée pour le développement de leur ressourées et de leur prosperité, l'Autriche est décidée aussi fermement à user de toute sa puissance pour repousser toute attaque injuste de quelque part qu'elle vienne, et à coopérer, partout où s'étend son cercle d'action, à faire échouer les ef-

forts des fauteurs de troubles ainsi que de ceux qui favorisent l'anarchie.

» Je vous charge, monsieur, de communiquer cette dépêche à M. . . . et de me faire connaître les déclarations que vous aurez reçues en réponse. — Agréez, etc. ».

Signé Buol.

127.

Nota del Presidente del Consiglio Ministro per gli Affari Esteri del Re di Sardegna allo Incaricato della Legazione Sarda a Firenze.

Torino, 5 Settembre 1856.

Signor Cavaliere.

Benchè il Ministero Toscano abbia da qualche tempo assuefatto il Governo di S. M. ad un procedere poco cortese, per non esprimermi con maggiore severità di linguaggio, verso i regii sudditi che si recano nel Granducato, confesso tuttavia che appresi con meraviglia, dai due dispacci confidenziali dalle S. V. I. direttimi il 2 corrente l'improvvisa cacciata dal territorio toscano del direttore e degli alunni del Collegio commerciale di Genova, i quali giungevano a Firenze dopo essere stati ammessi a sbarcare a Livorno, e dopo avere presentate le loro carte regolari debitamente firmate dal Console Granducale a Genova. E crebbe la meraviglia per l'insolito linguaggio tenutole in questa circostanza da S. E. il Consigliere Baldasseroni presidente del Consiglio dei Ministri, il quale invece di giustificare un atto per sè inqualificabile, muove lagnanze e rampogne che sono altrettanto inopportune quanto mal fondate, e che ad ogni modo il Governo del Re sente il debito, e si riconosce il diritto di formalmente respingere.

Il Governo del Granduca ha facoltà d'interdire a chi non è suddito toscano i confini de'suoi Stati. Ne usi a sua posta verso la Sardegna. Per simili atti il Governo del Re non muoverà vane lagnanze, e ben volentieri ne lascierà il giudizio alla civile Europa. Ma quello di cui ben a ragione esso si lagna, si è che vengano respinti o cacciati dal territorio del Granducato quei sudditi del Re che vi si presentano muniti del regolare permesso della competente Autorità Toscana residente negli Stati Sardi, senza che la loro condotta abbia dato verun motivo legittimo di lagnanze. Il Governo del Granduca dia a'suoi agenti accreditati presso di noi quelle istruzioni che giudicherà conformi alla sua politica, ma non ne rinneghi ad ogni istante l'operato col rinviare dalla frontiera o dall'interno, con evidente lesione di legittimi interessi, le persone che colà si recarono affidate alle assicurazioni di chi legalmente parla ed agisce in nome suo.

Al Presidente del Consiglio Granducale non piace la sottoscrizione volontaria che si fa nei R. Stati per donare al Governo di S. M. cento cannoni destinati alle fortificazioni di Alessandria.

Ci duole che una dimostrazione avente per iscopo di rendere manifesta e di aumentare la fiducia del popolo piemontese verso il suo Re e il suo Governo, non incontri la simpatia di chi ha principale parte nei consigli di uno Stato amico. Ci duole che la cooperazione spontanea ed universale di tutto un popolo per assicurare uno dei baluardi della indipendenza del Piemonte, e diciamolo pure d'Italia, provochi poco benevoli osservazioni per parte di un Governo Italiano. Ma non per questo noi riconosciamo nel Gabinetto di Firenze, come in nessun altro, il diritto di provocare spiegazioni intorno ad un fatto estraneo a ogni sua ingerenza, che non nuoce ad alcuno e tanto meno alla Toscana la quale non ha relazione coi confini, alla cui difesa sono intese le fortificazioni di Alessandria.

Per ciò che spetta alla sottoscrizione dei diecimila fucili V. S. sa, ed opportunamente lo fece notare al Presidente del Consiglio Granducale, come il R. Governo l'abbia impedita, e come le Autorità Giudiziarie instituiscano contro i promotori di essa

regolare processo a tenore di legge. Ma il di lei interlocutore avrebbe manifestato il timore che le misure prese dal Governo Sardo siano insufficienti a colpire di conveniente pena gli autori del reato. Noi siamo di contrario parere. Noi crediamo che le leggi nostre provvedano bastantemente alla sicurezza interna, come ai doveri internazionali.

Il Governo del Re respinge ogni insinuazione tendente ad ingenerare la credenza che egli turbi all'estero, per mezzi diretti o indiretti, quell' ordine e quella tranquillità che seppe mantenere costantemente nell'interno dello Stato. Non è dal ragionevole e temperato esercizio di una moderata libertà che pigliano nascimento i disordini e le insurrezioni. La Storia del Piemonte in questi ultimi anni lo prova chiaramente.

Il Governo Granducale sa per prova in quante circostanze la Sardegna abbia efficacemente cooperato ad impedire torbidi nell'interno e fuori: e non è certo nel momento in cui esce da una guerra cruenta e dispendiosa, intrapresa per la causa dell'ordine, che essa può venire accusata di fomentare il disordine intorno a sè.

Il Governo del Re conosce gli obblighi internazionali che lo legano verso gli Stati vicini, e li compie scrupolosamente. Ma non è disposto a sacrificare alle altrui esigenze, fondate sopra esagerati timori, quelle libertà di cui godono i cittadini del suo Stato.

Se bene ho compreso quanto la S. V. mi narra della conversazione avuta col Presidente del Consiglio Granducale, parrebbe che S. E. siasi espressa in modo da farle intendere una minaccia di appello presso i Gabinetti o presso l'opinione pubblica della Europa. Non so se, bene ponderati i casi suoi, il Gabinetto di Firenze intenda persistere in questo pensiero. Quando fosse, voglia la S. V. accertare la E. S. che il Governo di S. M. forte de' suoi diritti, conscio di avere adempiti lealmente tutti i suoi doveri e memore dei torti non riparati, non teme l'esame degli atti che egli è solito compiere alla luce del giorno. Voglia accertarla che l'opinione dei Gabinetti e dei popoli d'Europa è tale giudice, la cui competenza non verrà mai declinata dagli uomini che hanno l'onore di sedere nei Consigli del Re.

Do speciale incarico a V. S. di leggere il presente dispaccio a S. E. il Consigliere Baldasseroni, e di consegnargliene copia ove gliene venga fatta richiesta.

C. Cavour.

All'Ill. Signor Cav. Gianotti
Incaricato della Legazione Sarda
a Firenze

128.

Discorso della Corona allo aprirsi della quarta Sessione della quinta Legislatura Subalpina, 7 Gennaio 1857.

Signori Senatori, Signori Deputati,

Quando io venni tra voi ad inaugurare la passata sessione, una gran guerra combattevasi in Oriente. La Sardegna vi concorse con vigore e disinteresse. I nostri soldati di terra e di mare, gareggiando d'ogni militare virtù coi più famosi eserciti del mondo, contribuirono alla pacificazione dell'Europa, crebbero la rinomanza del paese.

Il Parlamento, interprete dei sentimenti della Nazione, ha già adempiuto un debito di riconoscenza e di affetto, tributando a quei prodi meritati encomii. Associandomi a voi in questa solenne circostanza mi è grato ripetere che hanno bene meritato dalla patria.

Il congresso di Parigi ha posto fine alla guerra, resi più stretti i vincoli di alleanza che ci uniscono a Francia ed Inghilterra, ristabiliti gli antichi legami d'amicizia coll'imperatore delle Russie.

La Sardegna ne uscì con fama di politica prudenza, di civile coraggio. Per la prima volta in un consesso europeo gl'inte-

ressi d'Italia furono propugnati da Potenza italiana e venne dimostrato ad evidenza la necessità pel bene universale di migliorarne le sorti.

Il mio governo, sicuro del vostro concorso, confortato, dal sentimento nazionale che non cessa di manifestarsi con grandi e spontanee dimostrazioni proseguirà costante nella politica che abbiamo iniziata.

Il ritorno della pace, più i favorevoli raccolti, il progressivo sviluppo della ricchezza nazionale avendo migliorata la condizione del pubblico erario, discnterete per la prima volta un Bilancio in cui le spese e le entrate ordinarie si pareggiano pienamente.

Men preoccupati dagli argomenti di finanza voi potrete, o signori, nella presente sessione portare a compimento le riforme dell'amministrazione provinciale, dell'ordinamento giudiziario, dell'istruzione, non che di altri rami di pubblico servizio sui quali già siete stati altre volte chiamati a deliberare.

Signori Senatori, Signori Deputati,

Le dnre prove che coll'aiuto della Provvidenza abbiamo superato, le grandi opere ultimate in mezzo a straordinarie difficoltà finanziarie, la parte da noi presa nella politica europea posero in chiaro l'efficacia e la bontà delle instituzioni che il mio Magnanimo Genitore a' suoi popoli largiva. Rese più solide dal tempo, fatte feconde dall'unione intima del Trono colla Nazione, esse assicureranno alla patria nostra un avvenire di prosperità e di gloria.

129 A.

Nota del Conte di Buol Ministro per gli Affari Esteri d'Austria al Conte Paar Incaricato d'Affari per l'Austria a Torino.

» Milan, le 10 février 1857.

» Monsieur le comte,

» Le séjour que vous avez fait ici vous a offert l'occasion de voir de près les témoignages de respect avec lesquels l'empereur, notre auguste maître, a été accueilli à Milan, et la satisfaction qne la présence de LL. MM. II. a répandue parmi toutes les classes de la population.

» Les nombreux actes de grâce émanés de l'empereur ont été reçus avec des sentimens de sincère reconnaissance, qui plus d'une fois ont éclaté en démonstrations chaleureuses.

» Si S. M. dans sa clémence a daigné jeter un voile sur le passé, l'attitude de ses sujets lombards nous autorise à l'attente que l'avenir ne trompera pas sa généreuse confiance. Nul doute que quiconque a observé sans prévention ce qui s'est passé à Milan dans les dernières semaines ne partage ces impressions. La confiance se consolide partout, et s'il y a encore des esprits qui hésitent à s'y livrer sans réserve, leurs doutes prennent moins leur source dans les conditions intérieures du pays que dans une action constamment provocatrice de l'étranger.

» C'est surtout, je ne vous le dissimulerai pas, monsieur le comte, l'attitude du gouvernement piémontais qui a blessé les sentimens de l'empereur.

» En effet, la presse piémontaise, fidèle à ses habitudes abjectes et à sa haine systématique contre l'Autriche, a pris à tâche de représenter les récens événemens de Milan sous un

jour tout opposé à la vérité des faits. La domination de l'Autriche dans le royaume lombard-vénitien, représentée comme dépourvue de tout titre légitime et comme la source unique de tous les maux de la Péninsule, la calomnie et les injures déversées sur tous les actes du gouvernement impérial, sur l'auguste personne de l'empereur, comme sur ceux qui lui sont dévoués, l'insurrection et jusqu'au régicide préconisés comme moyens d'affranchir l'Italie de ce qu'on se plaît à appeler le joug étranger, voilà autant de thèmes que les feuilles piémontaises ne cessent de varier sur tous les tons, et qu'elles ont exploités dans ces derniers temps avec un redoublement de fiel et de virulence. En vérité, ma plume se refuse à retracer toutes les turpitudes dont ces journaux fourmillent; il suffit de les ouvrir au hasard pour trouver en abondance des pièces de conviction.

» En présence de ces attaques dirigées avec une violence inouïe contre une puissance amie et limitrophe, le gouvernement sarde, en s'imposant l'attitude la plus complétement passive, s'est pour le moins exposé au soupçon de ne pas avoir voulu les décourager. Ce n'est pas tout. Des appels adressés aux étrangers dans le but de les faire concourir aux souscriptions ouvertes avec éclat pour renforcer le système défensif du Piémont, qu'aucune puissance ne songe à menacer, la réception officielle de prétendues députations de nos provinces italiennes venant exprimer leur admiration pour une politique que leur propre gouvernement désapprouve; enfin l'acceptation d'un monument offert, disait-on, par des sujets de l'empereur en commémoration des faits d'armes de l'armée sarde, ce sont là autant de démonstrations blessantes, qui, pour être calculées sur la trop facile crédulité du public, n'en offrent pas moins aussi un côté très-sérieux.

» Comment, en effet, s'expliquer qu'un gouvernement qui aurait à cœur d'entretenir avec nous des rapports d'amitié et de bon voisinage n'ait pas trouvé de sa propre dignité d'empêcher des démonstrations qui empruntent aux circonstances particulières qui les ont accompagnées une portée si palpable et si directement hostile à une puissance amie? Est-ce bien

en permettant que les souvenirs de la gnerre et des passions révolutionnaires, qu'elle avait allumées, soient sans cesse publiquement évoqués et perpétués, qne le gonvernement sarde compte remplir les stipnlations du traité de paix, dont la première établit qu'il y aura à l'avenir, et pour tonjonrs, paix, amitié et bonne intelligence entre les deux souverains, leurs États et leurs sujets respectifs? On nous objecterait qne la législation du pays est impuissante à empêcher des actes de cette nature, que nous ne pourrions pas absoudre pour cela le cabinet de Turin du reproche d'avoir eu l'air de s'associer par sa tolérance aux espérances d'un parti. dont le dernier mot est l'abolition des traités qui fixent les circonscriptions territoriales existantes actuellement en Italie.

» Le gouvernement sarde nous a, il est vrai, plus d'une fois, en confidence, fait parvenir l'expression de ses regrets et de son blâme sur les écarts du journalisme. De plus, en s'excusant sur l'impossibilé de pouvoir lui-même prendre l'initiative du procès, il nons a souvent renvoyés anx tribunaux chargés de faire justice des insnltes de la manvaise presse. Mais vouloir demander la poursnite judiciaire de tont article qui mériterait un châtiment, ne serait-ce pas nous condamner à faire journellement le métier d'accusatenr public? Ce rôle, nous l'avouons, nous paraîtrait peu digne de notre gouvernement. Abstraction faite de cette consideration, les attaqnes de la presse révolutionnaire du Piémont n'ont pas senlement pour point de mire les actes du gouvernement impérial, elles portent atteinte au principe monarchique lui-même, elles vont jusqu'à saper par les fondemens l'ordre social tout entier. Dès lors n'est-ce pas le cabinet de Turin lui-même qui serait appelé en première ligne à acconrir à la défense d'aussi graves intérêts, et à remédier à un mal qui menace autant le repos et la sécurité de son propre pays qne ceux d'autres États, envers lesquels il a des devoirs internationanx à remplir? — Quoi qu'il en soit, monsienr le comte, l'empereur doit à sa propre dignité de ne pas laisser ignorer au gouvernement sarde le ressentiment que lni a causé l'ensemble de ces procédés. Ce sera à monsieur le comte de Cavour à vous indiquer quels moyens il compte em-

ployer pour effacer ces impressions penibles, et quelles sont les garanties qu'il peut nous offrir contre la prolongation indéfinie d'un état de choses si diamétralement opposé au désir dont nous sommes animés d'entretenir avec le Piémont des rapports tels que les intérêts bien entendus des deux pays les exigent. En nous réservant de régler en conséquence notre future conduite, je vous invite, monsieur le comte, d'ordre de l'empereur, à donner lecture de cette dépêche à monsieur le président du conseil, et à me rendre compte des explications que vous recevrez en retour.

» Agréez, etc.

Signé Buol ».

B.

Nota communicata dal Governo del Re alla Gazzetta Piemontese effemeride officiale del Regno nell' 11 *Febbraio* 1857 *in risposta alla Gazzetta di Milano del* 10 *Febbraio.*

La *Gazzetta di Milano*, in parecchi articoli, che portano evidente impronta ufficiale, prende a combattere con insolita acrimonia il Piemonte e gli uomini di Stato che vi reggono il potere. Mettendo in campo i dubbi servizi resi dall'Austria alla causa dell'Occidente, ostentando la pretesa riconquistata amicizia dell'Inghilterra contro a cui si scatenava, non è guari, come a fomite della rivoluzione europea, valendosi di argomenti tratti dalla nostra storia per dimostrare i pericoli ed i danni che derivar possono al Piemonte da una cieca fiducia nell'alleanza francese, il foglio ufficiale austriaco rivolge al Governo Sardo rimproveri, contumelie, e minaccie con forme non solite ad impiegarsi da chi è considerato quale organo ordinario d'un regolare governo.

Senza voler impegnare colla *Gazzetta di Milano* una pole-

mica, chè sarebbe in certo modo far scendere la diplomazia nell'arena del giornalismo, crediamo dovere alle sue provocazioni una breve ed unica risposta.

Poichè il foglio austriaco ci ha tratti sul terreno della storia, invitandoci ad attingere da essa utili insegnamenti, accettiamo l'invito, e ne'fatti passati cercheremo la luce per rischiarar lo vie dell'avvenire. Nel ricordare la catastrofe del 1797, la *Gazzetta di Milano*, con maligna e perfida allusione assomigliando l'attuale governo Napoleonico al corrotto regime Direttoriale, ci addita i risultati che sortirono gli sforzi del Priocca e del Balbo per stringere un'alleanza colla Francia a danno dell'Austria. Giacchè ricorda quei tempi, noi noteremo che questi più di ogni altra cosa dimostrano i frutti delle alleanze austriache. Congiunto nel 1790 coll'Austria, il Piemonte profuse sulle Alpi tesori e soldati a pro d'un alleato, che senza aver serbato mai le fatte promesse e gli assunti impegni, lo abbandonò, al primo rovescio, a sicura rovina. Le guerre della rivoluzione francese hanno insegnato all'Europa ed al Piemonte in ispecie ciò che valga l'amicizia austriaca. Non ha d'uopo lo scrittore ufficiale di ricordarcele. Gli scarsi aiuti datici nei primi anni, la precipitosa ritirata dopo le battaglie di Montenotte, e di Dego, i patti di Campoformio, i tentativi per impedire il ritorno della Casa di Savoia ne'suoi Stati, quando vennero riconquistati coll'aiuto principale delle armi russe, sono fatti che gli statisti del Piemonte non dimenticheranno mai.

Ma perchè ricorrere agli avvenimenti del secolo scorso? Assai più efficaci tornano gl'insegnamenti ricavati dai fatti accaduti sotto gli occhi nostri.

La distruzione della repubblica di Cracovia, l'occupazione della città di Ferrara, l'arbitraria misura dei sequestri c'insegnano qual sia il rispetto dell'Austria per i trattati, quale il suo interesse per la causa dei deboli minacciati dai forti.

Gli eventi dell'ultima guerra ci somministrano materia a più serie considerazioni. Dalla condotta dell'Austria verso la Russia, a cui va debitrice della propria esistenza, ben si può argomentare come essa intenda la riconoscenza, e qual pro si ricavi dal renderle i più segnalati servizi.

Il lungo suo esitare fra le parti contendenti, e la posizione militare da essa presa per potere a seconda degli eventi rivolgere le sue armi contro l'una parte o l'altra, mentre furono cagione che la lotta diventasse più lunga e più sanguinosa, posero anche in chiaro il suo vantato amore per la causa della giustizia.

Quali risultati debbansi attendere i governi europei da una politica proclive a seguire i consigli del gabinettò di Vienna ed a subirne l'azione, lo dimostrano le presenti condizioni di parecchi Stati d'Itàlia. L'Europa oramai edotta su questo argomento potrà giudicare se male o bene abbia operato il Piemonte battendo una via affatto opposta a quella seguita nelle altre Italiane provincie.

Illuminati dalle lezioni della storia del passato e del presente secolo, dagli antichi e dai nuovi esempi, gli statisti a cui la *Gazzetta di Milano* rivolge le amare sue parole, sono decisi a proseguire nella via intrapresa.

Reggitori d'uno Stato italiano, essi sanno che loro incumbe il dovere, come loro spetta il diritto, di promuovere con ogni onesto mezzo il bene d'Italia. Da questo proponimento non li distoglieranno nè le ingiurie, nè le minacce che scagliano contro di essi i fogli ufficiali d'oltre Ticino. Fidenti, non nella longanimità dell'Austria, ma nella lealtà delle loro intenzioni, e nella giustizia dei mezzi da essi impiegati; appoggiati all'amicizia dei loro alleati, alla simpatia dell'Europa intiera, essi non si lasceranno smuovere dai comminati pericoli, che saprebbero, all'occorrenza, affrontare con animo risoluto; convinti che ormai non dal solo numero dei soldati, o dall'estensione dei territorii dipende l'esito delle lotte impugnate a nome dei grandi principii della civiltà e della giustizia.

C.

Nota del Conte di Cavour Ministro degli Affari Esteri di Sardegna al Marchese Cantono Incaricato d'Affari per la Sardegna a Vienna.

» Turin, le 20 février 1857.

» Le comte Paar, à peine de retour de Milan, est venu me donner lecture d'une dépêche que le comte Buol venait de lui adresser, dont vous trouverez ci-joint une copie, pour se plaindre de l'attitude du gouvernement sarde, et lui faire connaître le ressentiment que ses procédés avaient fait éprouver à l'empereur d'Autriche.

» Bien que je n'aie pas hésité à donner sur-le-champ à monsieur le comte Paar des explications qui me paraissent de nature à réfuter victorieusement les reproches que nous adresse le gouvernement impérial, j'ai cru convenable de faire parvenir à monsieur le ministre des affaires étrangères d'Autriche, par votre entremise, monsieur le marquis, une réponse catégorique et formelle.

» Monsieur le comte Buol se plaint des attaques de la presse piemontaise, des manifestations provoquées, dit-on, dans les autres provinces de l'Italie en faveur d'une politique qui n'a pas l'approbation du gouvernement impérial; enfin il insiste sur l'acceptation d'un monument qu'on dit offert par les Milanais à l'armée sarde. Rendant le gouvernement piémontais responsable de ces faits, monsieur de Buol l'accuse en quelque sorte de ne pas remplir les stipulations du traité de paix conclu à Milan.

» Je n'entreprendrai pas de justifier la presse nationale des reproches que monsieur de Buol lui adresse. Je n'hésite pas à admettre non seulement, comme le dit ce ministre, en confidence, mais publiquement, hautement, ainsi que j'ai coutume

de le faire, qu'elle se livre quelquefois à des excès éminemment regrettables, qu'elle se permet des attaques contre la personne de l'empereur, que je condamne ouvertement. Mais ce que je me crois en droit de soutenir, c'est que les critiques de la presse contre les actes du gouvernement autrichien ne peuvent lui créer de sérieux embarras; et que, quant aux attaques contre l'empereur, il serait aisé de les faire cesser en se servant des moyens que fournit notre législation pour réprimer les délits de ce genre. Comment les journaux qui combattent la politique autrichienne peuvent-ils entraver l'action du gouvernement impérial, lorsque leur introduction dans les provinces soumises à l'empire est sévèrement défendue? Quelle que puisse être leur influence dans l'intérieur de notre pays, et cette influence est bien faible, leur action est nulle de l'autre coté du Tessin. Les assertions contenues dans la dépêche du comte Buol sur l'accueil que l'empereur a reçu à Milan en sont une preuve qu'il ne saurait contester.

» La libre discussion des actes du gouvernement forme une des bases essentielles du régime politique en vigueur en Piémont comme dans plusieurs autres états de l'Europe. Nous osons affirmer que cette liberté y produit autant d'avantages et moins d'inconvéniens que partout ailleurs. La paix profonde dont nous jouissons, l'union chaque jour plus intime du pays et du trône le prouvent à l'évidence; et quant aux gouvernements étrangers, nous ne croyons pas qu'on puisse soutenir que nos journaux soient plus violents ou plus acerbes que les journaux anglais ou belges. Les attaques que les journaux de la Grande-Bretagne ont dirigées contre le gouvernement de l'empereur d'Autriche n'ont été ni moins virulentes ni moins amères que celles contenues dans nos journaux; ce qui n'a pas empêché l'Autriche de rechercher, lorsqu'elle l'a cru conforme à ses intérêts, l'alliance et l'amitié de l'Angleterre, et de se montrer satisfaite et fière des bons rapports qu'elle a rétablis avec cette puissance.

» Pour ce qui concerne les attaques contre la personne de l'empereur, non seulement je répéterai la désapprobation complète que j'ai plus haut manifestée, mais je n'hésite pas à

exprimer le regret que le gouvernement impérial ne nous ait pas mis à même d'employer les moyens qui les auraient fait cesser en les réprimant d'une manière efficace.

» Vous savez, monsieur le marquis, que nous avons introduit dans notre législation des dispositions spéciales pour cette catégorie de délits de la presse, qui en rendent la répression plus sûre, plus sévère que dans aucun autre pays, où le principe de la liberté de discussion est reconnu. Que M. le comte Buol compare notre législation à cet égard avec celles de la Belgique ou de l'Angleterre, et il reconnaîtra l'exactitude de mon assertion.

» L'expérience d'ailleurs de ces dernières années a démontré l'efficacité de la répression. Tous les gouvernements étrangers qui ont voulu se servir des moyens que fournissent nos lois pour punir les attaques contre leurs chefs respectifs ont vu ces attaques punies de façon à les faire cesser complètement. La même chose serait arrivée et arriverait encore certainement à l'égard de l'empereur d'Autriche si son gouvernement avait voulu imiter l'exemple de la France et de l'Espagne.

» Monsieur le comte Paar, à qui j'ai adressé cette observation, m'a objecté le fait de l'*Espero*, poursuivi pour injures contre l'empereur et frappé d'une peine légère. A cela, je répondrai d'abord qu'en fait de délit de presse, c'est bien plus la condamnation du journal que la gravité de la peine qui a de l'importance. J'ajouterai que le tribunal a pu être porté à l'indulgence, soit parce qu'il s'agissait de la première poursuite d'une attaque contre l'empereur d'Autriche, après une longue tolérance; soit parce que le gouvernement impérial avait laissé écouler un très long intervalle entre la publication de l'article incriminé et l'instance qui a provoqué le procès auquel il a donné lieu. Il est hors de doute qu'une seconde fois, surtout si l'instance était immédiate, les tribunaux se montreraient beaucoup plus sévères, ainsi qu'ils se sont montrés envers les journaux qui avaient l'habitude d'attaquer l'empereur des Français.

» Le comte Buol ne saurait rendre le gouvernement sarde solidaire de ces attaques qu'autant qu'il se refuserait d'user des moyens que la loi lui donne pour les réprimer. Mais dez

qu'il déclare être prêt à les appliquer dans toute leur rigueur, pourvu que le gouvernement de l'empereur le réclame, une telle accusation paraît dénuée de tout fondement solide.

» En entendant les plaintes amères, que le comte de Buol adresse à la presse sarde, on serait tenté de croire que la presse autrichienne conserve à l'égard des souverains et des gouvernements étrangers la mesure la plus parfaite, que jamais elle ne dépasse les bornes tracées par la modération et la convenance. Il n'en est rien cependant.

» Loin de là, les journaux autrichiens, ceux surtout qui se publient en Lombardie, sont remplis d'injures et d'attaques contre le gouvernement sarde, et ils ne ménagent guère la personne du roi et celle des membres de son auguste famille. Il me serait facile d'appuyer cette dernière assertion de preuves nombreuses; je me bornerai à vous rappeler le langage des feuilles de Milan et de Vérone à l'égard d'une auguste princesse, proche parente de l'empereur d'Autriche, langage qui a motivé, si je suis bien informé, d'énergiques remontrances de la part de la cour royale de Saxe.

» Si M. de Buol est fondé à se plaindre de la violence d'une presse entièrement libre, qui ne pénètre pas dans les États autrichiens, que pourrions-nous dire d'une presse soumise à une censure sévère qui ne ménage pas plus les institutions que les hommes politiques de notre pays, et qui circule librement parmi nous! En Piémont, si l'attaque est libre, la défense l'est également. L'Autriche, attaquée par une partie de la presse, est défendue non seulement par les journaux qui nous viennent d'au delà du Tessin, mais aussi par un certain nombre de feuilles qui se publient dans les États du roi.

» En Lombardie, au contraire, l'attaque seule est permise: les journaux y reproduisent impunément les articles les plus odieux des feuilles opposées au gouvernement du roi, et contiennent fréquemment des injures et des insinuations personnelles contre les hommes d'État du Piémont, qui soulèvent le même dégoût que certaines feuilles sardes font éprouver à M. le comte de Buol.

» Mais ce n'est pas tout encore; le comte Buol accuse le

gouvernement du roi de demeurer indifférent à la polémique ardente des journaux. Certes on ne peut pas en dire autant à l'égard de l'Autriche. Les articles que contiennent les journaux officiels, que le gouvernement impérial inspire, prouvent que le cabinet de Vienne sanctionne et dirige les attaques dont nous sommes l'objet. En vérité, après avoir lu un article de fond de la *Gazette Officielle* de Milan, dont la source ne saurait être douteuse, et dans lequel les ministres du roi sont comparés aux Robespierre et aux Cromwell, on s'étonne de l'âcreté des plaintes que la tolérance des hommes d'État du Piémont inspire au comte Buol.

» Mais ce n'est pas au nom seul de l'Autriche que le ministre impérial des affaires étrangères se plaint de notre tolérance. Il l'accuse d'encourager les doctrines les plus funestes, de laisser saper les fondemens du trône et détruire le sentiment monarchique.

» Les résultats que la politique suivie par le gouvernement du roi a obtenus démentent ces accusations. Tout homme de bonne foi qui examine l'état actuel du pays, même superficiellement, est forcé de reconnaître que le principe monarchique, ébranlé peut-être par les événements de 1848-1849, s'est progressivement fortifié et qu'il a reconquis une solidité inébranlable. Les démonstrations spontanées et unanimes qui accueillent le roi dans toutes les parties de ses États, dans celles même où il n'existe pas un lien traditionnel d'affection et de respect, en sont la preuve manifeste. Mais ce qui démontre à l'évidence la vérité de notre assertion c'est l'impuissance à laquelle se trouve réduit le parti républicain. Ce parti, qui n'était pas sans influence lors de l'avenement au trône du roi Victor-Emmanuel, a tellement vu diminuer, sous l'empire de la liberté, ses moyens et ses forces, qu'il a du laisser s'éteindre son seul organe dans la presse périodique, l'*Italia e Popolo*, et cela non sous les coups des poursuites et des condamnations, mais par suite de la réduction progressive du nombre de ses abonnés.

» Ce fait me paraît la refutation la plus éloquente des imputations anti-monarchiques que nous adresse M. de Buol.

» Après avoir examiné la question de la presse, qui constitue la partie la plus importante de la dépêche du comte de Buol, je toucherai plus rapidement les autres sujets qu'elle traite.

» Quant aux démonstrations qu'on pretend avoir été provoquées dans d'autres parties de l'Italie, nous défions qui que ce soit de citer un seul fait, venant du gouvernement du roi, ayant un pareil but. Le gouvernement piémontais ayant appelé l'attention du Congrès de Paris sur l'état de l'Italie, et démontré la nécessité d'améliorer son sort par des moyens pacifiques et légaux, sa politique a excité, sans autre provocation, des témoignages de reconnaissance et de sympathie de la part d'un grand nombre d'individus habitants diverses contrées de la Péninsule. Il n'y a rien en cela qui donne droit a l'Autriche de se plaindre. Elle aussi, tout en différant sur les moyens à employer, a reconnu qu'il y avait lieu à modifier l'état des choses en Italie. Elle a fait plus que le reconnaître dans ses discours: par les actes qu'elle vient d'accomplir, par ceux qu'on annonce comme devant se verifier prochainement, elle a prouvé par les faits que les assertions des plénipotentiaires sardes n'étaient point dénuées de fondement, et que l'approbation que leur efforts ont rencontrée ne peut leur être imputée comme un acte directement hostile à l'Autriche.

» Passant à la question du monument qu'il s'agit d'eriger à Turin à l'armée sarde, j'observerai d'abord que le gouvernement du roi y est completement étranger. Quelques personnes l'ayant interpellé pour savoir s'il accepterait un don fait au nom des Milanais, il leur a répondu par un refus net et positif. L'offre fait au conseil municipal a été acceptée. Le gouvernement ne pouvait et ne devait l'empêcher, puisqu'elle était faite sans conditions, au nom de personnes inconnues, ce qui constitue un veritable don anonyme. Mais si le gouvernement royal n'a pu empêcher le don d'une somme pour élever un monument à l'armée sarde, destiné à rappeler spécialement l'expedition de Crimée, il ne permettra pas qu'il ait rien dans ce monument qui puisse blesser la susceptibilité de l'Autriche ou de son armée, ni qu'on y mette une inscription qui donne

à penser qu'il a été élevé par des individus sujets de l'Autriche. Cette assurance me paraît répondre pleinement à tout ce que pouvait avoir de fondé la réclamation du comte de Buol à ce sujet.

» Après avoir repondu aux reproches du ministre impérial des affaires étrangères, je pourrais à mon tour énumérer les griefs auxquels a donné lieu la conduite du gouvernement autrichien envers nous, depuis le séquestres mis sur le biens des Lombardo-Venitiens devenus légalement sujets, sardes, jusqu'à l'expulsion violente et non motivée de Milan de l'un des membres les plus distingués du Senat du royaume. Mais j'aime mieux ne pas suivre sur le terrain des récriminations le ministre des affaires étrangéres d'Autriche, pour ne pas envenimer une discussion qui ne nous parait pas pouvoir amener des resultats avantageux pour les deux pays.

» J'aime à croire que les explications contenues dans cette dépêche, dont vous laisserez une copie au comte de Buol, et les développemens que votre connaissance de la pensée du gouvernement royal vous met à même de donner, convaincront le ministre impérial des affaires étrangéres que, tout en étant décidé à maintenir à tout prix les institutions qui font la prospérité et la gloire de notre pays, nous n'avons pas moins la ferme intention de remplir envers nos voisins, dans toute leur étendue, les obligations et les devoirs que le droit des gens et les traités nous imposent.

» Agréez, etc.

Signé C. Cavour ».

D.

Nota del Conte di Buol Ministro degli Affari Esteri d'Austria al Conte Paar, Incaricato d'Affari per l'Austria a Torino.

Vienne, le 16 mars 1857.

» Dès le retour de l'empereur dans sa capitale, j'ai pris les ordres de S. M. au sujet de la dépêche du comte de Cavour, en date du 20 février, devant servir de réponse aux reclamations que vous avez été chargé de présenter à ce ministre. Je suis, en conséquence, à même aujourd'hui de vous faire part des impressions que cette pièce a produites sur l'esprit de l'empereur, et de vous donner les directions d'après lesquelles vous réglerez votre conduite.

» Les explications que nous a offertes monsieur le comte de Cavour ont été loin de nous satisfaire de tout point. Ce ministre avoue, il est vrai, publiquement et hautement que la presse piémontaise s'est livrée à des excès éminemment regrettables. Il les condamne ouvertement. Nous prenons volontiers acte d'un aveu énoncé avec cette franchise, et nous apprécions le sentiment qui a inspiré cette déclaration.

» Tout en constatant l'uniformité de nos vues réciproques sur ce point, il nous serait impossible cependant de nous associer aux raisonnemens que monsieur de Cavour rattache à cette déclaration. En vérité, monsieur le président du conseil semble se croire dispensé de tout effort pour réprimer les abus de la presse dont il convient lui-même, du moment qu'il a indiqué aux gouvernemens étrangers la voie judiciaire comme souverain remède. Il semble vouloir se décharger de toute responsabilité en abandonnant purement et simplement aux Gouvernements étrangers l'initiative de la répression de ces excès.

» Telle n'est pas notre manière de voir. Ce système pourrait à la rigueur suffire pour les abus ordinaires, je dirai accidentels, dont la presse même la plus respectable ne sera jamais tout à fait exempte; mais nous ne pensons pas que cette passivité du Gouvernement local puisse se justifier, lorsque les écarts de la presse se présentent, comme dans le cas actuel, sous la forme d'un système arrêté portant des atteintes flagrantes aux traités, lorsque enfin la violence et la turpitude de ces écarts sont poussés au point de prêcher la révolte dans le pays voisin et de faire même l'apologie du régicide. En présence de pareilles énormités, nous persistons à croire qu'il y va de l'honneur et du devoir de chaque gouvernement de faire valoir sa propre autorité et de constater par ses actes que, non content de vouloir respecter lui-même les traités, il entend aussi qu'il n'y soit pas non plus porté atteinte par ses sujets.

» D'ailleurs, si nous avons bien saisi la portée de la réponse de monsieur de Cavour, ce ministre semble croire que nos plaintes ne s'adressent qu'à la polémique des journaux, tandis qu'elles portaient également sur l'encouragement, tant tacite que patent, que cette presse puise dans le maintien même du gouvernement.

» Le comte de Cavour nous donne l'assurance qu'il ne permettra pas que dans le monument qu'il s'agit d'ériger à Turin à l'armée sarde il y ait rien qui puisse blesser notre susceptibilité ou celle de notre armée, assurance que nous regrettons d'avoir seulement été dans le cas de devoir provoquer et qui en tout état de cause aurait eu pour nous une portée plus significative si elle nous avait été offerte spontanément. Appréciant, au reste, l'intention qui a dicté cette déclaration, nous nous permettons de faire remarquer que monsieur de Cavour, tout en parlant de simples témoignages de sympathie qui lui sont parvenus de nos provinces italiennes et d'autres parties de la péninsule, fait complétement abstraction du caractère et de la tendance politique de cette série de prétendues députations accueillies par le ministre en personne. Et cependant cette circonstance nous semble fort grave et de nature à constituer, sinon un véritable encouragement à la révolte, au moins une

tendance à relâcher les liens entre des souverains légitimes et leurs sujets.

» M. de Cavour, il est vrai, proteste, au nom du gouvernement sarde, de sa ferme intention de remplir envers ses voisins, dans toute leur étendue les obligations et les devoirs que le droit des gens et les traités lui imposent. Mais qu'il nous permette de lui demander si la tolérance avec laquelle il assiste aux attaques incessantes de la presse contre les circonscriptions territoriales consacrées par les traités se trouve en accord avec ses assurances; si l'accueil personnel surtout qu'il a fait à ces nombreuses adresses, toutes inspirées par les rêves creux d'unité italienne, toutes tendantes à détacher les sujets de leurs devoirs envers leurs gouvernemens, est en harmonie avec la lettre et l'esprit du traité de paix en vertu duquel le roi de Sardaigne a renoncé à tout titre, comme à toute prétention quelconque, sur les pays situés au delà des limites de la Sardaigne telles qu'elles ont été fixées par l'acte final du Congrès de Vienne. M. le comte de Cavour croit-il, en accueillant ces députations et en acceptant ces adresses de la part de sujets étrangers qui ne se trouvent unis par aucun lien particulier à la Sardaigne, avoir bien interprété les devoirs internationaux du Piémont vis-à-vis de l'Autriche et de ses autres voisins? Sa conscience n'aurait-elle pas à lui reprocher d'avoir, par ces actes, encouragé les mauvaises passions et fourni des alimens aux constantes attaques d'une presse malveillante?

» Sur ce point nous sommes en droit de nous attendre à des explications de la part de M. de Cavour; elles seules nous donneraient la juste mesure de la valeur que nous pourrions attacher à ses protestations de respect pour les traités.

» Mais enfin nous serions portés à ne plus vouloir récriminer sur le passé et à accueillir l'assurance qu'il nous donne comme l'indice d'un meilleur avenir, le comte de Cavour ne nous en a-t-il pas enlevé le moyen, lorsque, simultanément avec la remise de la dépêche qui renferme cette assurance, la correspondance italienne lithographiée de Turin, de la même date, nous instruit que M. le président du conseil a reçu une députation de citoyens de Modène et de Reggio, qui parlent

des liens qui les unissent au Piémont, que la force a pu briser momentanément, mais que la foi conserve dans toute leur vigueur? Nous en appelons à la bonne foi de M. de Cavour: l'accueil accordé à cette adresse, qui, il est bon de pas l'oublier, n'est pas un fait isolé, s'accorde-t-il avec le respect dû aux traités? Cet acte est-il conforme aux assurances qu'il nous donne en même temps? Ou bien penserait-il qu'il nous serait loisible de trouver le redressement de cette atteinte aux traités dans un procès pour délit de presse portant sur la seule circonstance que le rédacteur du journal a osé publier un fait accompli par le ministre du roi, ou qui au moins n'a jamais été désavoué par lui?

» M. le comte de Cavour s'étend longuement en récriminations sur les torts de la presse autrichienne, qui, fussent-elles toutes fondées, ne changent rien à la nature du débat; mais la réclamation que nous lui avons adressée ne lui fournit aucun motif pour remédier au mal que nous lui avons signalé. Il n'a pas trouvé un mot pour nous faire espérer la cessation d'un état aussi anormal. Tout, au contraire, nous porte à croire qu'il n'entend pas modifier une ligne de conduite dont les résultats lui paraissent si satisfaisans.

» Tant que cet état de choses n'aura pas subi de modifications, il n'est pas de la dignité de l'empereur de laisser son agent diplomatique à Turin exposé à être journellement témoin oculaire de démonstrations qui tendent plus ou moins directement à rompre la foi des traités et à amener de nouvelles complications. C'est pour ce motif, monsieur le comte, que je vous invite à quitter Turin et à venir nous rendre personnellement compte des explications ultérieures que monsieur le président du conseil pourrait juger à propos de nous donner. Vous pouvez, en prévenant monsieur le comte de Cavour de votre départ, exprimer nos regrets de nous voir imposer une nécessité que nous déplorons et à laquelle nous avons toujours espéré pouvoir nous soustraire. Vous lui direz que nous appelons de tous nos vœux le moment où un ordre de choses plus convenable permettra à un représentant autrichien de reprendre sa place à Turin; vous ajouterez enfin que nous ne ver-

rions de notre côté aucun obstacle à ce que monsieur le marquis de Cantono, qui ne se trouve pas exposé aux mêmes inconvéniens et dont nous nous plaisons à reconnaître la conduite honorable, continue pendant cet intervalle à résider à Vienne. Il pourrait compter qu'ils rencontrera tous les égards dus à son caractère public. Désirant, au reste, que cette mesure ne porte pas préjudice aux intérêts réciproques des deux pays, nous prenons en ce moment les mesures nécessaires sur la frontière, afin que votre absence ne tourne point au détriment des paisibles sujets des deux États, et que les rapports particuliers ne souffrent pas par la cessation momentanée de notre action diplomatique à Turin. Nous avons la confiance qu'après votre départ les sujets de l'empereur séjournant en Piémont continueront à jouir de toute la protection des lois du pays. Pour le cas toutefois où l'un ou l'autre d'entre eux aurait besoin d'une intervention diplomatique auprès des autorités royales, la Cour de Berlin a bien voulu, sur notre demande, autoriser son représentant à Turin à s'en charger.

» Je vous invite, monsieur le comte, à donner lecture de cette dépêche à monsieur le comte de Cavour.

» Recevez, etc.

» Buol. »

E.

Nota del Conte di Cavour Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri di S. M. il Re di Sardegna allo Incaricato di Affari per la Sardegna a Vienna.

« Turin, le 24 mars 1857.

» Avant-hier, le comte Paar est venu me communiquer une dépêche du comte Buol qui, après avoir reproduit les griefs que le gouvernement de l'empereur a énumérés à plusieurs re-

prises contre la Sardaigne, finit pas lui enjoindre de demander ses passeports et de quitter Turin avec toute la légation impériale.

» Quoique dans cette dépêche le comte Buol déclare que ce retrait ne serait pas un obstacle à ce que vous continuiez à demeurer à Vienne comme notre chargé d'affaires, le roi n'a pas jugé convenable de conserver auprès de la cour d'Autriche un agent diplomatique en l'absence de tout diplomate autrichien à Turin. Vous voudrez bien, en conséquence, communiquer cette décision au ministre des affaires étrangères d'Autriche, et prendre de suite vos mesures pour revenir en Piémont avec toute la légation.

» En faisant au comte Buol cette déclaration, vous lui donnerez l'assurance que les sujets autrichiens continueront à jouir dans les Etats du roi de la protection des lois et des droits que les traités leur assurent; et vous ajouterez que le gouvernement sarde fera tout ce qui dépendra de lui pour que les intérêts privés aient a souffrir le moins possible de l'interruption des relations diplomatiques entre les deux pays.

» Nous avons pris acte avec plaisir d'une déclaration analogue contenue dans la dépêche adressée au comte Paar. En y ajoutant la foi la plus entiére, nous aimons à croire qu'aucun grief privé ne viendra aggraver la position qui résulte de la mesure que vient de prendre le gouvernement impérial.

» A peine votre rappel a-t-il été décidé que j'ai donné l'ordre par le télégraphe au marquis de Villamarina de prier le gouvernement de l'empereur des Français de vouloir bien se charger de la protection des sujets sardes en Autriche. Ayant reçu une réponse tout à fait favorable, vous voudrez bien en faire part à M. le comte Buol. Si, comme je n'en doute pas, le baron de Bourqueney a reçu des instructions conformes de son gouvernement, vous lui remettrez les archives de la légation et prendrez avec lui les arrangemens convenables pour l'expédition des affaires courantes.

» La haute position qu'occupe ce diplomate, grâce aux qualités éminentes qui le distinguent, ainsi que la connaissance personnelle que j'ai de ses sentimens bienveillans à notre égard,

me procurent la satisfaction de penser que les intérêts de nos concitoyens ne sauraient être confiés à de meilleures mains.

» Le comte Buol, dans sa dépêche, en rappelant le comte Paar, l'engage à aller lui rendre compte immédiatement des nouvelles explications que j'aurais été dans le cas de lui donner. J'ai regretté de ne pouvoir satisfaire à cette attente. Mais du moment que le rappel de la légation impériale m'était annoncé d'une manière définitive et officielle, il ne m'était plus possible d'entrer avec le comte Paar dans aucune discussion politique. J'ai dû par conséquent me borner à lui manifester les regrets qu'une mesure, qui ne me paraissait nullement justifiée, me faisait éprouver, regrets rendus plus vifs par l'éloignement de Turin d'un diplomate qui, dans l'accomplissement d'une mission souvent difficile, avait su faire preuve d'un caractère aussi honorable que conciliant.

» J'ai trop de confiance dans la haute impartialité du comte Buol pour douter qu'il se méprenne sur les véritables motifs de la réserve que je crois devoir observer, en l'attribuant à l'intention d'aggraver un différend que nous avons la conscience d'avoir fait tout ce qui dépendait de nous pour prévenir.

» En prenant congé de M. le comte Buol, vous lui donnerez lecture de cette dépêche, et vous lui en laisserez copie s'il en manifeste le désir.

» Agréez, etc.

» C. Cavour ».

190 A.

Rapporto del Governatore di Livorno al Ministro Landucci sul moto del 30 *Giugno* 1857, *e successivo manifesto del medesimo ai Livornesi.*

Livorno, 30 giugno, a ore 11 e 30 m. pom.

A S. E. Landucci.

L'ordine è ristabilito. Una mano di faziosi che si sono manifestati in tre punti della città a ore 6 ½, cioè alla piazza del Voltone, alla Pina d'Oro, via S. Giovanni e via reale, hanno osato aggredire e ferire con colpi di stile alcuni gendarmi alla spicciolata e a tradimento, mentre altri si sono presentati alla gran guardia gridando « *Viva i fratelli.* » Ma presentatosi l'uffiziale per respingerli, è stato questi ferito leggermente, per cui ha comandato il fuoco. Il feritore è rimasto ucciso e gli altri si sono dati alla fuga. Immediatamente la truppa è stata posta sotto le armi. Il Palazzo Reale è stato subito presidiato, e la piazza d'arme è stata ai rispettivi sbocchi militarmente occupata.

La popolazione pacifica ha ricevuto l'ordine di ritirarsi, e i pochi faziosi che hanno fatto resistenza sono stati dispersi col fuoco.

Il fatto è deplorabilissimo, ma nessuna conseguenza seria è da temersi, perchè la popolazione non si è unita ai facinorosi. Si sa che tre gendarmi sono morti e tre feriti. Dei rivoltosi tredici sono morti.

Il Governatore
L. Bargagli.

B.

LIVORNESI,

Una mano di scellerati faziosi armati osava nella decorsa sera turbare l'ordine pubblico con nn tentativo di sommossa il più sconsigliato, e il più vile e codardo, che non sembra avere avuto altro scopo che l'assassinio — La comparsa della truppa di linea e della gendarmeria sui pnnti della città ove si erano rinniti in drappelli di otto o dieci, e qnalche fncilata bastarono per mettere in fuga e disperdere in pochi minuti cotesti insensati anarchisti — Coloro che resisterono e furono sorpresi coll'arme alla mano ne pagarono il fio colla morte; — gli altri caduti in mano della forza vanno a consegnarsi alla giustizia per essere giudicati con tntto il rigore della legge.

La qniete della città è ora completamente ristabilita, e ciascuno può ormai riprendere le sue ordinarie incumbenze.

Mercè la pronta ed energica cooperazione delle nostre truppe, e grazie al contegno prudente e tranquillo della popolazione, il colpo di quei miserabili è andato fallito.

Il governo che lo deplora altamente confida che non sia per rinnovarsi; ma ove ciò mai sventuratamente si verificasse, forte dell'aiuto dei buoni, e del braccio della milizia armata, saprà rintuzzare colla stessa energia e prontezza l'andacia dei tristi che tornasse a distnrbare questa d'altronde quieta, civile e tranquilla popolazione.

Livorno, 1 Luglio 1857.

Il Governatore
L. BARGAGLI.

131.

A GIUSEPPE MAZZINI.

Torino, 9 Agosto 1857.

Poichè amate di non confonderci cogli altri vostri avversari, e ci avete in conto di onesti e leali, avvegnachè noi non presumiamo già di meritare soli questa lode tra quanti combattono le vostre dottrine e gli atti vostri, ci crediamo obbligati a rispondere alle parole che ci volgete nel vostro scritto del 4 agosto (*Suppl. all'*Italia del Popolo, *num.* 162), e a darvi ragione di ciò che scrivevamo fino dall' 11 luglio. E come gli altri avversari vostri più o meno diffusamente, più o meno duramente hanno scrutati, analizzati e combattuti i vostri argomenti, e v' hanno detto le molte ragioni del biasimo che vi siete attirato da tutti i partiti politici, o piuttosto da tutte quelle varie specie del partito nazionale che non pongono fede ai vostri dommi, o non hanno fiducia nella vostra azione, noi ci studieremo di non ripeterle; perchè voi medesimo sapete benissimo in quali punti con loro concordiamo, e in quali ce ne scostiamo: e per quanto il consenta la ragione dell'argomento, ci staremo paghi a rispondere categoricamente ai passi del vostro scritto che direttamente a noi si riferiscono. E ciò facciamo tanto più volentieri, perchè pervenutoci a stento quel supplemento, qualche giorno dopo la sua pubblicazione e l' irragionevole sequestro, non vorremmo da una parte por troppo indugio nella replica, mentre dall'altra non sapremmo disconoscere quale avversario abbiamo a fronte: ed anco perchè nel soggetto medesimo v' hanno parti, le quali domanderebbero una discussione lunghissima; dove per giunta non potremmo mai intenderci, movendo voi e noi da principii, se non diametralmente opposti, certamente assai distanti tra loro.

Il vostro tentativo fallito, o piuttosto la serie di que' falliti tentativi, malgrado vostro vi spinge inesorabilmente a giustifi-

care in faccia alla nazione italiana i vostri fatti e le vostre parole: e già qnesto medesimo sentimento, a cui non sapreste sottrarvi, e che noi schiettamente lodiamo, vi dovrebbe fare accorto come l'immensa maggioranza del partito nazionale non sia con voi. Imperciocchè essa non risponde ai vostri eccitamenti, non vi segue nei vostri tentativi, e per la stampa e sulle piazze così apertamente e concordemente vi accusa, che voi siete costretto a comparire al suo tribunale. Non ci venite a dire con Robespierre che la virtù è sempre in minoranza; che protestate contro la tirannide morale ed inerte delle moltitudini; che Arnaldo, che Machiavello, per tacere di mille, erano sul vero e che non furono ascoltati. La quistione non è qnesta: oltre che accennando al partito nazionale noi intendiamo la parte eletta della nazione, la somma degli uomini intelligenti sinceramente desiderosi della libertà e della indipendenza della patria; e però se la grossa maggioranza di questi non si acconcia alla vostra dottrina, è per lo meno probabile che la verità sia con loro, e non con voi: non vi esca di mente che voi affermate che noi siamo tal popolo « *dove su cento uomini conta nelle sue città novanta i quali si dicono patrioti* ». — Se si *dicono*, e non sono, dove va il vostro argomento? Se si *dicono* e sono, ed essendo non vi ascoltano, potete voi coi pochissimi che vi seguono presumere tanto da riputare tutti quelli ciechi o stolti, voi solo illuminato e veggente? — E ponete che sia pur così; voi potrete adoprarvi ad illuminarli, potrete anco presumere di convertirli ai vostri voleri; ma potete sperare (non vi domandiamo ora se vi sia lecito chiedere) che vi segnano, prima che voi siate ben sicuro della loro conversione?

E così senza volere, ci addentravamo appunto in una di quelle parziali discussioni, in cui tra noi non ci è possibilità di accordo. Torniamo al fatto nostro.

Al tribunale della Nazione voi non amate comparire accusato; e maestrevolmente invertendo le veci vi fate accusatore; e volgendovi a noi dite che: « parlate dei tiepidi per fiacchezza e » titubanza di mente, degli Amleti politici, nei quali il concetto, » per non so quale squilibrio di facoltà, non si traduce mai in

» fatto; degli uomini che vorrebbero il *fine*, ma si arretrano
» davanti ai *mezzi* e alla necessità delle decisioni supreme;
» degli uomini che pure amando la patria loro non osano de-
» sumere, norma alla vita, le conseguenze morali di quell'a-
» more; di quanti pur consapevoli che le grandi imprese non
» si compiono senza *unità* di lavori, non sanno trovare in sè
» energia sufficiente a guidare, nè devozione che accetti d'es-
» sere guidata; degl'irresoluti che non sentono la responsabi-
» lità della forza che essi possiedono; dei machiavellizzanti par-
» lamentari, i quali non avendo mai veduto una sola rivoluzione
» nazionale compirsi se non coll'armi, s'ostinano nondimeno a
» travedere la salute del nostro popolo in un mutamento di
» ministero sardo: degli scrittori che convinti nell'intimo core
» della vanità d'ogni rimedio diplomatico, d'ogni miglioramento
» amministrativo, di ogni agitazione puramente legale, rifug-
» gono pure per paura d'una accusa o d'un nome dall'additare
» arditamente l'unico efficace, la *rivoluzione* ». — Tranne alcune
frasi che lasciamo cadere, perchè nulla significano come lo *squilibrio delle facoltà* e i *machiavellizzanti parlamentari;* lasciate che andiamo sommariamente rettificando codeste vostre asserzioni. Il nostro concetto, a cui avevamo già inteso, e che si traduceva benissimo in fatto, se i casi, e se le colpe di tutti i partiti, è vero, ma segnatamente del vostro, non fossero venuti ad attraversarlo, era quello del 1848; indipendenza italiana, e libertà civile coi mezzi che si avevano alla mano; e che erano bastevoli, se si fosse solo atteso a trascinare nel movimento anche i nostri naturali nemici, fatti dalla paura, dall'interesse, o da' privati affetti e dalle circostanze nemici dell'Austria. — Vogliamo il fine e *ci arretriamo* non ai mezzi, ma a certi mezzi; non temiamo le decisioni supreme, temiamo di precipitarle. Così, per rispetto alle cose italiane, abborrendo come voi le mene diplomatiche, non abbiamo già paura di additare la *rivoluzione* come mezzo efficace del risorgimento nostro; ma abbiamo paura di gridare agli Italiani — insorgete! — quando siamo certi di avere nemici non più solamente l'Austria rafforzata, e più guardinga, ma la Francia ancora accampata nel bel centro dell'Italia; che in tre volte ventiquattro ore dalle Alpi e dal

mare potrebbe e vorrebbe, senz'ombra di dubbio, inondarci di quelle baionette, che hanno uccisa la libertà e le franchigie di trentacinque milioni d'uomini, e che puntellano, almeno finora, un governo uscito dalle stragi cittadine. O che credete voi, Giuseppe Mazzini, che Luigi Napoleone ci lascierebbe fare, o ci darebbe spalla oggi, nel giorno in che parliamo? Oppure credete voi che tra i novanta patrioti su cento cittadini che voi contate in ogni città d'Italia, tanti ne possiate annoverare che volonterosi, unanimi, armati, disciplinati, concordi bastino a fronteggiare Austria e Francia ad un tempo? E credete che vi basti l'animo e il tempo di sollevarli ad un tratto, di armarli, di rassegnarli, e di condurli al combattimento prima che le legioni austriache diano all'armi, o prima che le francesi siano arrivate? E badate che noi non facciamo motto dell'esercito borboniano, e de' suoi manigoldi mercenari, che sono pure qualche migliaio.

Ma e la guerra popolare e le armi piemontesi, direte voi? —

Quanto alla prima supponendo e non concedendo punto che essa sola possa bastare contro gli odierni eserciti, lunga esperienza dovrebbe avervi convinto come nè ad alcuno nè a voi specialmente sia possibile suscitare guerra popolare in Italia, la quale abbia una minima probabilità di riuscita, e però che ella si diffonda per tutta la penisola, e sia fieramente e lungamente combattuta. Voi che tanto sèguito aveste e che pure direttamente o indirettamente la predicaste e la tentaste più volte, e ciò quando le circostanze erano indubbiamente più alla sollevazione favorevoli, e perchè se Francia ne avversava non adoprava almeno contro noi le armi; qual esito ne aveste? Dovremo rammentarvi le vostre spedizioni prima e dopo il 1848? — E se la rivoluzione del 1848 per alcuni mesi fu trionfante, oltre che un esercito v'era e valoroso se non ben ordinato, e di un altro si aveva ferma fiducia; non sapreste dimenticare che essa si andò preparando quando voi per poco smetteste dai vostri tentativi, e vi rassegnaste a lasciar camminare il partito nazionale per una via più lenta, più prudente, più pusillanime, voi direte, ma più sicura, precisamente al rovescio de' vostri precetti, de' vostri conforti, de' vostri desiderj. E se

ella scoppiò in guerra allo straniero, non dimenticate ancora che un mese prima la Repubblica aveva vinto a Parigi; onde le spalle avevamo sicure, e i più credettero... ma lo sapete anche voi ciò che si credette dai più. Dateci le stesse o simili circostanze, e vedrete che la rivoluzione non ci fa paura.

Voi proseguite: — « Gli uomini, dei quali io parlo, hanno buone, » oneste intenzioni, mancano di coraggio morale e di vigore in- » tellettuale; intendono i guai, le piaghe d'Italia, e ne gemono, » non ne afferrano le aspirazioni, le speranze, la forza latente. » — Su questa forza latente c'è molto a dire; e certo che se per farne il computo voi vi valete del criterio che vi dava la ragione del novanta per cento di patrioti, essa sarebbe, se non bastevole, pur formidabile, numericamente parlando. Ma fosservi sparsi per l'Italia cinquecento mila uomini disposti a dare la vita loro per la salute della patria, quale è l'uomo che possa nelle condizioni attuali politiche e sociali presumere di aver in pugno questa forza latente, e di sollevarla sen'altro argomento che la propria voce? E sollevata l'avesse, dove, come la riunirebbe? Codesta forza apporterebbe di sicuro gran peso in date circostanze, se per cagion d'esempio le Potenze che hanno un piede in Italia improvvisamente si guastassero e venissero alle mani, o se ancora l'uno degli Stati italiani si trovasse alla estremità di rompere in guerra contro l'Austria senza che la Francia potesse o volesse immischiarsene. Ma ora?

— « La loro facoltà logica procede diritta e severa; ma sino » a certi confini che non s'attenta mai di varcare: protestanti » della politica lo Statuto è la loro Bibbia; liberi, audaci, se » occorre, al di qua, al di là ammutiscono riverenti ». — No, lo Statuto non è la nostra Bibbia; nè *gretta pedantesca riverenza* ci fa considerare questo, che voi chiamavate *incidente del progresso italiano*, come *legge* del progresso medesimo; nè però *conchiudiamo all'inerzia*, nè lo Statuto *frutta egoismo alle anime nostre*. Lo Statuto, sì, è per noi un progresso, una conquista, un primo notevole passo verso il rinnovamento italiano; e ci è caro come l'unico trofeo di splendida e dolorosa guerra italiana, e ci è prezioso come la ròcca dove hanno asilo i combattenti vinti ma non umiliati, e ci è sacro come il campo dove

si apprestano le armi che possono venire alla riscossa, come la scuola dove gl'Italiani fanno il tirocinio degli ordinamenti liberi e civili. E noi accettando lealmente lo Statuto (il quale ben di cuore auguriamo ai nostri fratelli delle altre parti d'Italia, che ben di cuore l'accoglierebbero come insperata fortuna) non abbiamo già creduto nè crediamo di rinnegare il progresso nell'ordine politico come nel sociale; ma le franchigie statutarie abbiamo reputate siccome il nucleo dell'ordinamento libero e civile, che i tempi ci destinano, e che per l'opera dei buoni, se fortuna la seconda, deve svolgersi e perfezionarsi. Così la bandiera tricolore che sventola sulle nostre mura non accenna solamente al rinnovamento della Dinastia rappresentata dallo scudo che ci sta sopra; ma essa è il simbolo delle aspirazioni del Piemonte e delle speranze di tutti gli Italiani. Perchè dovremo rinnegarla? Perchè non fu ancora riportata sul Ticino? Avversarj politici, ma leali, dei ministri che furono dal 49 in poi, confessiamo francamente che a noi, come a niun altro per quanto siam venuti intendendo in otto lunghi anni, non venne mai in pensiero di accusare il Governo nostro del non aver tentata la terza riscossa. Nè per questo, credetelo, meno di voi la desideravamo, e la desideriamo: ma poichè fino ad ora le condizioni certo non furono propizie, e un terzo tentativo fallito rovinerebbe certo per un tempo lunghissimo quel po' di ragionevole speranza che tutti qui andiamo nutrendo. Possiamo deplorare che l'incontro sia mancato; non abbiamo ragione di maledire ad un patto che considerammo e consideriamo come una fortuna, e che ci fu lealmente conservato. E qui pure entriamo in un pelago dove non possiamo navigare di conserva; imperciocchè voi mostrate di credere che meglio fosse per la causa italiana se anche in Piemonte le franchigie costituzionali avessero incontrata la sorte che esse ebbero a Napoli, a Roma, ed a Firenze. Ma girate lo sguardo, Giuseppe Mazzini, interrogate a destra e a sinistra; quanti ne trovate del vostro avviso?

Voi appellandoci *disapprovatori eterni, comunque senza ira e calunnia, d'ogni tentativo del partito d'Azione*, ci rimproverate di avere meditata, discussa, anatomizzata la quistione italiana, senza avere trovata la resoluzione, senza avere additata altra

via che si possa seguire affine di pervenirvi, se non l'inerte aspettazione: e ripetendo le nostre parole, ci domandate poi quali sono i casi in cui santo e giovevole è il martirio, quali le circostanze in cui è virtù l'attendere, dov'è la norma per definirle, quali tentativi noi riputiamo isolati e parziali, quali sono gli apparecchi che noi suggeriamo per la lotta futura, come a quella ci apparecchiamo noi medesimi? — Breve daremo risposta — I casi in cui riputiamo santo e giovevole il martirio, sono quelli per cui il valoroso Italiano scevro della colpa di avere provocata una lotta, non audace, non generosa, ma temeraria, ma pazza, per la forza degli avvenimenti si trova al bivio di scegliere tra il patibolo e l'infamia, tra il confessare i proprii principj e l'abiurarli per paura, e pur sceglie la morte o quel qualunque supplizio, che a certe anime è della morte peggiore. Non citeremo gli esempi innumerevoli delle patrie storie antiche e moderne a voi che profondamente le meditaste. L'esempio di que' fortissimi conferma la religione a cui si votarono; conforta, non ispaventa le generazioni che vi assistono, o che lo apprendono sulle pagine della storia istessa. — Le circostanze in che è virtù l'attendere son quelle dove la lotta materiale è umanamente impossibile, dove le forze dell'oppresso disfatte da recenti perdite, sparpagliate e divise giacciono sotto il peso di più forze numericamente, materialmente maggiori, compatte, collegate nell'unico scopo di impedire qualunque sforzo al vinto per riscuotersi; quando mancano armi, ordini, duci, accordi, e che si ha a lottare contro legioni straniere numerosissime, disciplinate e forti di armi, di navigli, di fortezze, strette da un comune interesse, od almeno dal comune interesse di chi le muove. Tale è il caso nostro; tale per cagion d'esempio è quello della sciagnrata Polonia — e tale a un dipresso è quello dell'Ungheria, la quale certo niuno accuserà di vile ignavia; come voi medesimo non direte tiepidi e inerti Kossuth e Klapka e altri generosi perchè non tentarono colà i moti che tanto piacciono a voi. — Norme per definire i casi propizj e le circostanze avverse sono moltissime: basta per noi il bnon senso, e il criterio comune di tanti milioni d'Italiani, che tacendo, parlando o scrivendo, manifestano que-

sto doloroso ma unanime convincimento: norme per voi dovrebbero essere i vostri medesimi esperimenti, dalle fazioni della valle d'Intelvi, e da quelle di Milano, e di Sarzana, fino al moto di Genova! — Se per voi non basta, per noi pur troppo ce n'è del superfluo! — Moti parziali ed isolati sono tutti quelli che voi tentaste; non mai soffermandovi a questo pensiero che quando le rivoluzioni sono mature vanno da sè, nè havvi forza umana che le arresti: quando per lo contrario i popoli non vi sono preparati, o non le vogliono o le temono, nè uno nè dieci, nè cento uomini come voi varrebbero a trascinarli. — Quanto agli apprestamenti che noi suggeriamo; ai quali noi medesimi, come il consentono le nostre forze, prendiamo parte, voi lo vedete; conciossiachè le opere nostre, quali esse siano, non richiedono nè tenebre nè misteri. Al Governo domandiamo il maggiore svolgimento delle libertà interne, accrescimento delle forze nazionali, politica dignitosa e italiana in faccia alle Potenze estere: al popolo parliamo sempre di libertà, di progresso, d'Italia; studiamo le fasi dei rivolgimenti politici, le scrutiamo, le commentiamo movendo sempre dai principii della giustizia, della libertà, e della verità; non aduliamo nè principi nè popoli; ci studiamo di non fomentare altra passione che l'amore della patria e della virtù, e di non combattere se non il vizio, l'errore, e l'oppressione. — Modesto e facile cômpito, direte voi; ma ci sentenziereste per questo inutili o funesti, o solamente addormentatori? — Che volete? convinti siamo che l'azione materiale or non può nulla: per non perdere il tempo o far peggio intendiamo all'azione morale; non facciamo martiri, ma non facciamo inutili vittime: e quando ci sarà manifesto che la Nazione può mettere le mani all'opera, chi sa? forse allora, faremo senza vanti retrospettivi, e senza smania di primeggiare.

Ed ora che noi abbiamo risposto alle vostre domande, lasciate che una sola a voi indirizziamo. Voi v'intitolate il Partito d'Azione: l'azione o le azioni vediamo, ma dov'è il Partito? — Fu un tempo in che voi, Giuseppe Mazzini, continuando le forme e gli ordini della Carboneria, ma rinnovandone e sollevandone il concetto, in giorni di paurosa calma e di universale silenzio veniste ordinando nuova società secreta, se non

forte per numero, chè i tempi nol consentivano, certamente considerevole per gli uomini che man mano ci si vennero ascrivendo: ingegni eletti e potenti, anime bollenti, cuori impavidi e generosi. Voi foste allora a capo di un partito, il quale diffondendosi, agitandosi, mutandosi, rinnovandosi per alcun tempo venne crescendo; e vi secondò, e vi fu fedele oltre quanto poteste presumere voi medesimo, a cui obbedivano uomini di mente e di cuore, ed alcuno per senno pratico maggiore di voi. — Non discuteremo qui il bene o il male, i fasti e gli errori della Giovine Italia: non disconosciamo quello ch' essa fece sola per alcun tempo a pro' della causa nazionale: ma già ricordammo che i moti del 48, di che vorreste attribuirvi il merito, furono opera di altra numerosissima parte. La quale vedendo riuscire a nulla o a peggio i vostri tentativi, vi tolse di mano la condotta dell'impresa; e nel 46, e nel 47 venne preparando per argomenti interamente opposti ai vostri quella rivoluzione, alla quale voi bene apportaste subito le braccia e le armi del vostro partito, ma colle intemperanze vostre recaste ancora un elemento dissolvente, il più forte argomento di discordia. — Ma senza più oltre recriminare sul passato; chè tutti errammo, e voi con tutti; poichè tutti i vostri furono costretti a lasciarvi, anche i più devoti, dov'è codesto Partito, che intitolate dell'Azione? Come! perchè poche centinaia di impazienti e generosi vi seguono, trascinati dal prestigio del vostro antico nome, e dai vostri sofismi, troppo facili a credere ciò che desiderano, spinti i più a gettarsi a disperate imprese per giovanile baldanza, o per naturale bisogno d'agitazione, voi potrete bandirvi Partito? E quando una serie non interrotta di fatti ha dimostrato all'evidenza che all'infuori di quei pochissimi, impercettibile frazione de' soffrenti, tutto il resto, cioè l'immensa maggioranza de' patrioti italiani non presta fede alle vostre dottrine, non vuole udire la vostra voce, non vuole battere la via che vi piace additare, e per giunta vi disapprova, vi biasima, vi censura aspramente, vi grida fatale; voi osate levare la voce, ed in nome di un partito chimerico osate accusare tutti i vostri fratelli italiani, e sentenziare questi ingrati, quelli ciechi, codesti ignari, questi altri

pnsillanimi, quegli altri tiepidi, egoisti? — Ma chi siete voi solo al cospetto di noi tutti?

E vi steste pur pago a levar la voce, profeta nel deserto; men male, che turandosi gli orecchi potrebbero gli Italiani tollerare codesta importunità dell'oggi, e scusarvi ripensando ai servigi che un tempo loro avete resi. Ma no; piacevi spingere le cose all'estremo: e come ad ogni vostro tentativo, intrapreso fuori del Piemonte, e rinscito come riusciranno sempre le imprese dove la forza sta alla resistenza come uno a mille, li avete veduti non commossi ad alcuna speranza, ma a commiserazione degli infelici che inviate a perdita sicnra, per amore delle vostre convinzioni; tanto vi prende la vertigine, da provarvi nelle tenebre a strapparci armi nostre, che pur sono italiane; già non invitandoci ad impugnarle per la cansa italiana, ma minacciandoci della guerra civile se ai vostri voleri non ci pieghiamo, e di buon grado, e snbito! — Come! perchè il Piemonte, gelosamente guardato e stretto tra Anstria e Francia, non protetto che dalla propria virtù, insidiato nell'interno e al di fuori, è costretto a seguire passo passo gli avvenimenti, pur sempre intento fissamente all'avvenire d'Italia; a voi sarà lecito gridare ch'egli *usurpa e smembra il dritto italiano:* e perchè tale dite essere il vostro convincimento, potrete intimarci: — *a me le vostre armi, a me i vostri arnesi di guerra, perchè la Nazione ha da salvare la Nazione?* — E siete la Nazione voi, e le vostre centinaia?

No, Giuseppe Mazzini, no: la Nazione non siete voi, nè quel pugno di partigiani che ancora vi ascoltano: nè siamo noi che decretiamo l'inerzia del Piemonte e dell'Italia; ma bensì il senno della Nazione intera decreta la rassegnazione e la calma, quando ineluttabile fato pesa sul capo di lei, quando le forze che la costringono e mantengonla a terra sono tante, e tanto compatte e prepotenti, che il dubitarne sarebbe follia. Nè agli Italiani di qua e di là del Ticino corre in pensiero che il Piemonte e lo Statuto smembrino il dritto italiano; pare a loro invece ch'egli sia qna custodito come Palladio in sicura rôcca all'ombra del vessillo tricolore e delle armi piemontesi; finchè i fati siano davvero maturi.

Ma logica selvaggia è la vostra, stimolare, punzecchiare la misera Italia perchè ella si levi, quando è calcata a terra da triplice giogo: conciossiachè voi la spossiate per inutili sforzi, e per le ferite, che le aprite, le facciate perdere sangue e vigore: è logica selvaggia la vostra pungerla alle membra che ha ancor libere, ma che non bastano a disceppare le altre. E per parlare senza metafora, sì, è logica selvaggia la vostra, la quale, per servire ad un convincimento nel quale siete oramai solo, persiste ad inviare a morte sicura, sia pur anco gloriosa e di martiri, gioventù generosa, le cui braccia sarebbero in più favorevole incontro preziose. Gli Italiani non hanno ad apprendere a morire, per un vostro convincimento; ma a vivere, ed a vincere per l'Italia: nè vi crediate, o Mazzini, di fare opera men che selvaggia, agevolando agli altri la via del martirio, e dello sterile martirio; come se la salute d'Italia s'avesse a riscattare col fanatismo cieco che inspirava il Veglio della Montagna.

Ma più selvaggia è la logica che vi ha condotto a giuocare una posta sopra funeste avversioni municipali, quantunque abbiate fallito ne' vostri calcoli; e risicare in combattimento ineguale la vita de' vostri partigiani e quella di soldati italiani. Voi dite che la battaglia non era impossibile ad evitarsi; come se le armi, domandate colle armi alla mano, avessero ad esservi tosto pacificamente consegnate da chi tiene dalla patria e dalla legge e dalla religione del giuramento obbligo sacrosanto di salvarle e difenderle. Forse fidavate nella vostra stella? Fu sempre fatale. O nelle vostre formule e ne' vostri scongiuri? Non li ascoltano milioni d'Italiani che sospirano per la libertà della patria, e che fremono aspettando; avrebbero quelli avuto virtù di convincere gente disciplinata, non usa a vaporose frasi, e solo obbediente al cenno dei duci, e fedele alla propria bandiera? — Via, siate franco, confessatelo una volta: trascinato dall'egoismo delle vostre convinzioni voi non faceste assegnamento sulla impossibilità della lotta; ma il sangue che si fosse versato vi parve un *incidente*, fatale se vogliamo, ma di poco rilievo nella vostra impresa. E poichè lo Statuto è un *incidente* a' vostri occhi, se il pensiero di gettare fra noi la guerra ci-

vile, se la lotta fraterna non vi tratteneva, certo non vi trattenne il dubbio di vedere la nostra libertà soffocata, gli esuli espulsi, la bandiera tricolore lacerata, e le legioni francesi ed austriache intervenire anche in quest'angolo d'Italia per ristabilirvi l'ordine al modo che sapete. — E tutto questo perchè? Per lasciarvi il campo di esperimentare anche una volta i vostri convincimenti, colla certezza di un assioma di vederne anche una volta gli stessi risultati. Codesta logica, Mazzini, non è nè italiana nè umana; ed errammo se la dicemmo logica selvaggia, imperciocchè mania selvaggia dovevamo appellarla. — Nè senza ragione ci proponemmo di combattere sempre codesta tirannide di nuova specie, codesto *Io* messo al posto d'Italia; non atteggiandoci a Bruti, come voi inopportunamente celiate, imperciocchè vi sia noto del come noi combattiamo: ma perchè voi v' inebbriate del sostituire al raziocinio il convincimento, dell'anteporre alla manifesta opinione dell'immensa maggioranza nazionale una idea fissa, individuale, avvalorata puramente da dottrine astratte, proclamata per formule vaghe e che significano moltissimo o nulla; come « *Dio e Popolo* »; o per frasi sonore « la *Nazione deve salvare la Nazione* » « la *Nazione sia arbitra de' proprj fati* ». Le quali benissimo suonavano in bocca ai tribuni francesi del 92 e del 93, che parlavano ad una Nazione non puramente etnografica ma politica ancora, ad una Nazione unificata da secoli, compatta, sollevata in piedi e in arme; ma che sono per lo meno ridicole indirizzate all' Italia legata, crocefissa, inchiodata, e calcata da miriadi di nemiche punte; e che suonano quasi come gli scherni de' crocefissori di Cristo « Se tu sei il figlio di Dio, salvati ».

E in nome di questa idea condannata dai fatti, e senz' altro concorso che di un pugno d'illusi voi ricominciate tratto tratto agitazioni e moti che sarebbero burleschi, se non fossero per le conseguenze compassionevoli e dolorosi; volete imporre all'Italia una periodica vessazione, un nuovo flagello; e costituite, senza vederla, una specie di tirannide, che nè voi, nè alcuno hanno diritto di farci soffrire, e che è quanto le altre intollerabile.

Noi vi dicemmo fatale all' Italia non da ventisette anni, ma

da quando incarnaste il vostro nome e la vostra formula nei partito che doveva solamente dirsi Italiano, e solamente intendere all' indipendenza d'Italia. Voi ci fate l'apologia della vostra formula, e ne additate Roma e Venezia combattenti per - *Dio e il Popolo* -. V' ingannate: a Venezia ed a Roma la formula vostra - *Dio e il Popolo* - non simboleggiò già il vostro partito: chè Venezia votò la fusione col Piemonte, la repubblica dopo i casi di Novara, e respinse a un tempo i vostri addetti: e Roma proclamò la repubblica, esaurito ogni temperamento, e fuori dalla vostra influenza: ma Venezia combatteva contro l'Austria per la libertà e per l'Italia; Roma combatteva contro i Francesi per l'Italia e per la libertà; entrambe, pervenute allo estremo, per l'onore delle armi italiane. Alla misteriosa formula *Dio e il Popolo* niuno voltò mai pensiero; imperciocchè l'amor di patria e di libertà non si formula in mistiche frasi, ma s'intende, prorompe dall'imo petto e risuona sul labbro col nome della patria; e sui campi di Goito come su quelli di Mestre, a Volta come a Curtatone, a Novara come a Roma, coloro che caddero gridando: viva il re o viva la repubblica: ignoravano il - *Dio e Popolo* -; ma l' estremo loro sospiro era l'Italia.

Piegate una volta, Giuseppe Mazzini, piegate il capo avanti l'espressione così unanime e così palese della volontà nazionale; la quale per mille voci, e più manifestamente coi fatto vi dichiara che voi non possedete la sua fiducia. Maggior prova del vostro amore per l'Italia non sapreste più darle di questa; e gran ventura per voi, per noi, ma segnatamente per tante vittime infelicissime, se il vostro buon genio ve l' avesse prima d'ora inspirata. Perchè vi ostinerete a volere governare a vostra posta il naviglio, e spingerlo dove vi talenta, a dispetto de' venti, de' passeggeri e de' marinai quando niuno vi ha costituito piloto? Smettete; o avrem ragione di dire che nulla vi cale di perderlo, purchè la vostra volontà sia fatta. — Noi non vogliamo credervi così cieco, ed anco così cattivo figlio d'Italia da porre in disparte la volontà sua e la sua causa per esperimentare ancora a suo rischio i vostri convincimenti. (*a*)

(*a*) Questo scritto dettato dallo Autore di queste Istorie fu pubblicato nel Diario torinese *Il Diritto* nei fogli 188 e 189, delli 9 e 11 Agosto 1857: ed è buono ri-

131 A.

Frammento di Lettera di Daniele Manin indirizzata ad uno Statista Inglese e riprodotta dal giornale il Diritto *onde si dichiara il concetto monarchico unitario.*

Parigi, 22 gennaio 1856.

Per ben comprendere e giudicare la mia condotta in quanto concerne la questione italiana, bisogna distinguere — perdonate alla fretta l'uso di nomi ambiziosi — *il pensatore e l'uomo politico.* Come pensatore ed a *priori,* credo che la repubblica sia il migliore dei governi, e che l'esercizio della libertà sia più largo e sicuro con la forma federale. Come uomo politico vado con paziente cura cercando quello, che è *praticamente possibile;* e quando parmi averlo trovato, m'ingegno d'indirizzare la mia azione per la via che stimo ad essa pratica possibilità conducente. Ho lungamente meditato sull'arduo problema del riscatto italiano, ed ho diligentemente analizzate le varie opinioni apparentemente tanto diverse delle frazioni varie di patriotti.

Le pratiche conclusioni, che mi è sembrato poterne tirare, son queste:

1.° Le varie frazioni di patriotti italiani sono concordi nei punti essenziali.

2.° Bisogna constatare questa concordia, trovare una formula che chiaramente ne esprima i termini, inscrivere questa formula sopra una bandiera, rannodare intorno a questa bandiera le varie frazioni di patriotti, e costituire così il *grande partito nazionale.*

cordare come quel Giornale fosse accusalo sovente da quelli di parte tutta governativa di *amoreggiare* col Mazzini, e lo Scrittore a dirittura andasse segnalato come Mazziniano divotissimo! — Piccole miserie dei tempi; delle quali pur troppo non si sperdette il mal seme fino a questi giorni, ma crebbe frutlando certa intolleranza partigianesca e perfidiosa onde la Nazione intristisce!

Il primo punto essenziale, sul quale tutti i patriotti italiani sono d'accordo, è *l'indipendenza.* Ma perchè l'indipendenza sia solidamente costituita e conservata, è necessario che l'Italia cessando d'essere una *espressione geografica,* diventi una *individualità politica.* Tre sono le forme possibili d'individualità politica: unità monarchica, unità repubblicana, e confederazione repubblicana. La parola *unificazione* comprende queste tre forme. Dunque il secondo punto parimenti essenziale è *l'unificazione.* Questi due punti sono reciprocamente connessi ed inseparabilmente legati: l'Italia non può essere *unificata,* se non è *indipendente,* e non può durare *indipendente* se non è *unificata.* Ecco pertanto i cercati due termini della formula, ecco l'iscrizione della bandiera nazionale: INDIPENDENZA ED UNIFICAZIONE. Ho proposto questa formula, ho mostrata questa bandiera, ho invitato a schierarvisi intorno tutti i sinceri patriotti Italiani. Chiamo sinceri patriotti italiani quelli che amano l'Italia sopra ogni altra cosa, e considerando come d'ordine subordinato le quistioni di forma monarchica o repubblicana, sono pronti ad ogni sacrifizio per fare l'Italia, cioè per renderla indipendente ed una; e quindi, tanto i repubblicani che *amano l'Italia più della repubblica,* quanto i realisti che *amano l'Italia più d'una dinastia* qualsiasi. Ho motivo di credere che questo invito non sia rimasto senza frutto. Al di fuori del partito *puro piemontese,* e del partito *puro mazziniano,* v'è la gran massa, la grande maggioranza dei patriotti italiani. Questa per diventare il *grande partito nazionale,* ed assorbire gli altri, aveva bisogno d'una bandiera propria, con una iscrizione concisa che ne esprimesse nettamente le aspirazioni. Ciò ora esiste. L'impulsione è data; parmi lecito sperare che il tempo farà il resto.

Il partito piemontese, ed il partito mazziniano, hanno entrambi a mio avviso, il torto d'essere troppo esclusivi. Il primo rifiuta il concorso dei repubblicani, ed il secondo rifiuta il concorso dei realisti. L'uno pare che dica: *più dell' Italia amo la dinastia di Savoia;* e l'altro pare che dica: *amo la forma repubblicana più dell'Italia.* Ora, se egli è vero come a me sembra, che per preparare la grande opera della emancipazione

italiana sia necessario riunire tutte le forze della nazione, e non dividerle; s'egli è vero, come a me sembra, che nè i realisti soli, nè i repubblicani soli sieno abbastanza forti per riuscire isolatamente; parmi riesca evidente, che nè il partito mazziniano, nè il partito piemontese hanno le condizioni volute, per essere, e per diventare il grande partito nazionale.

Il grande partito nazionale dovrebbe dunque costituirsi sotto l'influenza d'una idea di conciliazione, d'unione, di concordia al di fuori dei partiti piemontese e mazziniano, che rappresentano idee di esclusione, di disunione e di discordia. Esso dovrebbe chiamare a se ed assorbire tutto ciò che di veracemente pattriottico esiste in quei partiti, i quali verrebbero così gradatamente a scomparire, od a convertirsi in piccolo consorterie di pochi settarii. E come, in quanto a patriottismo sincero ed operoso, non credo ad alcuno secondo il grande italiano Giuseppe Mazzini, mi parrebbe lecito nutrire la speranza ch'egli puro si lascierebbe indurre ad aggiungere un nuovo eminente servigio ai tanti già resi alla causa della diletta sua patria, sacrificando le preferenze di setta per entrare nel partito della nazione. La costituzione del partito nazionale, che nei limiti delle poche mie forze tento procurare, sarebbe, se non erro, un gran passo nella strada che dee condurre alla redenzione italiana. Molti altri importanti e difficili resterebbero certamente da fare, ma questo primo servirebbe a prepararli e a facilitarli.

Il partito nazionale comprenderebbe naturalmente patriotti realisti e patriotti repubblicani. Vincoli potenti d'unione e di concordia fra loro sarebbero, la comunione dello scopo e la ferma risoluzione di sacrificare le loro predilezioni di forma politica, in quanto per la consecuzione di quello scopo fosse ri, chiesto. Bisognerebbe rendere ancora più intima questa unione- ancora più forte questa concordia, trovando il modo di fondere quelle due frazioni in guisa di costitnirne un tutto compatto. Per ciò si esigerebbero concessioni reciproche, dalle quali potesse risultare un accordo, o transazione, o, come voi dite, compromesso. Nel rinvenire i termini di questo compromesso sta il vero nodo della quistione

A sciogliere questo nodo debbono pensare tutti i veri amici

d'Italia. Io per mia parte ho proposta una soluzione. Se altri ne trovò una migliore l'accetto.

Il Piemonte è una grande forza nazionale. Molti se ne rallegrano come d'un bene, alcuni lo deplorano come un male, nessnno può negare che sia un fatto. Ora i fatti non possono dall'uomo politico essere negletti; egli deve constatarli, e cercare di trarne partito; rendersi ostile, o ridurre inoperosa questa forza nazionale nella lotta per l'emancipazione Italiana sarebbe follia. Ma è un fatto che il Piemonte è monarchico. È dunque necessario che all'idea monarchica sia fatta una concessione, la quale potrebbe avere per corrispettivo una convalidazione dell'idea unificatrice.

A mio avviso il partito nazionale italiano dovrebbe dire: « Accetto la monarchia purchè sia unitaria: accetto la casa di » Savoia, purchè concorra lealmente, ed efficacemente a *fare* » *l'Italia,* cioè e *renderla indipendente ed una* — Se no, no — » cioè, se la monarchia piemontese manca la sua missione, cer- » cherò di fare l'Italia con altri mezzi, ed anche ricorrendo, ove » bisogni, ad idee divergenti dal principio monarchico.

Ora mi domanderete forse come io creda che la monarchia piemontese debba condursi per adempiere alla sua missione. Ecco la mia risposta: La monarchia piemontese, per essere fedele alla sua missione, — Dee sempre tenere dinanzi agli occhi, come regola di condotta, lo scopo finale, consistente nell'italiana INDIPENDENZA ED UNIFICAZIONE; — Dee profittare d'ogni occasione, d'ogni opportunità, che le permetta di fare un passo in avanti nella via conducente verso quello scopo; — Non dee a verun patto e sotto verun pretesto far mai alcun passo retrogrado, o divergente; — Dee con cura vigilante e vigorosa cercare d'allontanare e rimuovere tutto ciò che in quella via le potesse riuscire d'impedimento o d'inciampo; — Dee quindi evitare tutto ciò che in qualunque modo le potesse legare le mani astenersi da ogni accordo coi perpetui nemici d'Italia, l'Austria ed il Papa, e a nessun prezzo prender parte a trattati che confermino o riconoscano quella posizione territoriale e politica, che essa è chiamata distruggere; — Dee mantenersi il nucleo, il centro d'attrazione della nazionalità italiana; — Dee impe-

dire che altri nuclei, che altri centri d'attrazioni si formino. Quando la grande battaglia del riscatto nazionale sarà impegnata, dee prendervi parte risolutamente, e non deporre la spada finchè l'Italia non sia fatta, arrischiando senza esitazione di perdere il trono di Piemonte per conquistare il trono d'Italia.

MANIN.

B.

Sullo stesso argomento lettera al Deputato Lorenzo Valerio.

Parigi, 11 Maggio 1856.

L'ultimo mio scritto sulla quistione italiana diede luogo nella stampa piemontese ad una discussione notabile per maturità di senno politico e per isquisita urbanità di forme. Le mie idee ottennero adesione importanti, più o meno esplicite, e destarono obbiezioni diverse più o meno gravi. Una delle obbiezioni opposte fu questa: » Voi dite che la Monarchia Piemontese, per essere » fedele alla sua missione nazionale italiana, dee astenersi da » ogni accordo coi perpetui nemici d'Italia, l'Austria ed il Papa. » Ma la monarchia piemontese siede oggi stesso (era in marzo) » nelle conferenze di Parigi accanto dell'Austria, e cooperano » insieme alla conclusione di un trattato d'interesse europeo. » Concessioni reciproche saranno fatte, che stabiliranno ami- » chevoli relazioni fra i due governi: influenze irresistibili sa- » ranno usate per metter fine alle discussioni con la Curia » Romana. Così la Monarchia Piemontese, pacificata coll'Austria » e col Papa, verrà implicitamente a consacrare la servitù d'I- » talia. Il partito nazionale italiano non può dunque riporre » in essa fiducia, e dee ricorrere ad altri mezzi per raggiungere » lo scopo suo. »

L'obbiezione era grave. Male vi si poteva rispondere con ragionamenti. Bisognava attendere i fatti. Oggi (maggio 1856) i

fatti fin' ora concernenti alle conferenze di Parigi bastano, per mio avviso, a somministrare una risposta concludente. La Monarchia Piemontese non ha fatta concessione alcuna a' perpetui nemici d'Italia, L'Austria ed il Papa. Ha offeso profondamente l'orgoglio, l'interesse e le mire dell'Austria, protestando contro l'occupazione militare delle legazioni e dei ducati, e denunciando all'Europa civile il mal governo dei varii Sovrani Italiani all'Austria devoti e da lei protetti. Ha esercitato, e fatto ammettere il diritto di parlare in nome d'Italia; ha costretto la diplomazia a riconoscere che lo stato dell'Italia è intollerabile, e quindi implicitamente che se non vi è posto rimedio, la rivoluzione è necessaria e legittima. No, la monarchia piemontese non ha disertata la causa italiana, non è stata infedele alla sua missione nazionale. I suoi titoli alla riconoscenza ed alla fiducia del partito nazionale sono aumentati. La sua importanza morale; il suo prestigio, e quindi la sua forza in Italia e fuori, sono ingranditi. Ha fatto un nuovo passo in una via, nella quale sostenuta ed al bisogno sospinta dall'opinione del paese che governa, dall'applauso, dalla simpatia, e dalla gratitudine delle altre provincie Italiane, le sarà *facile progredire*, e le sarà (così spero e credo) *impossibile retrocedere*. Vogliatemi bene.

MANIN.

Parigi, 20 maggio 1856.

Credo urgente rispondere ad un'altra obbiezione. Mi fu detto: « Consigliando il partito nazionale Italiano a confidare nella Mo» narchia Piemontese, voi addormentate i patriotti d'Italia, e » venite a predicare l'inerzia. » Niente è più lontano dalla mia intenzione. Dissi che il partito nazionale italiano doveva prestare il suo concorso alla Monarchia Piemontese, finchè ed in quanto questa, camminasse nella via conducente allo scopo comune; *l'indipendenza e l'unificazione d'Italia*. Il partito nazionale *non abdica; concorre*. Concorso è *azione* e *non inerzia*. Già in marzo 1854: quando protestai contro i consigli di lord John

Russell, ho affermato che noi ci agiteremo sempre, finchè le indomabili nostre aspirazioni di nazionalità non saranno soddisfatte. Ed oggi, in nome del grande partito nazionale dico ai patriotti Italiani: *Agitatevi ed agitate*, ardentemente, incessantemente finchè non sia raggiunto lo scopo nostro, fin chè l'Italia non sia diventata *indipendente ed una*. Ho fede che la Monarchia Piemontese sarà con noi questa mia fede fu da recenti avvenimenti aumentata. Se fosse delusa sarebbe una grande sventura; ma non per questo il partito nazionale italiano dovrebbe desistere dall'opera sua. In ogni caso, in ogni ipotesi, e finchè l'Italia non sia diventata indipendente ed una, Italiani tutti che amate la terra nostra natale, ascoltate questa parola che vi vien dall'esiglio: Agitatevi ed agitate.

Manin.

Parigi, 25 maggio 1856.

Dissi agli Italiani: Agitatevi ed agitate. *L'agitazione* non è propriamente *l'insurrezione*, ma la precede e la prepara. L'agitazione nelle sue manifestazioni debb'essere moltiplice e multiforme. Le circostanze di tempo, di luogo di occasioni le danno ispirazione, impulso, fisonomia. È ginnastica salutare, che rivela, educa, rinvigorisce le forze intellettuali e morali dei futuri combattenti, e segnatamente il coraggio. Fa ufficio di ruolo e di mostra d'una parte dei soldati della patria, e mette in evidenza i più degni i più capaci, i più arditi. Molesta il nemico con migliaja di punture di spilli, prima che sia trafitto con le larghe ferite delle spade. Ricorda all'Europa che non avrà mai pace sicura, finchè le indomabili aspirazioni della Nazionalità Italiana non saranno soddisfatte. Tutto questo è, e fa l'agitazione. L'agitazione, più o meno, secondo che ella è più o meno accortamente ed energicamente diretta, giova sempre, e non può nuocer mai. Amatemi e credetemi vostro

Affez. Amico
Manin.

Parigi, 28 maggio 1856.

La rivoluzione in Italia è *possibile: forse vicina*. Ove materie infiammabili esistono in copia, basta talora una scintilla per far divampare l'incendio. In questa previsione, è d'importanza vitale premunirsi contro un pericolo grande, che potrebbe produrre conseguenze micidiali alla causa nostra. Finchè c'è guarnigione francese in Roma, Roma non deve insorgere. Con ogni cura, con ogni studio, ad ogni costo, bisogna evitare e rimuovere qualunque occasione o pretesto di collisione coi soldati francesi. Amatemi sempre.

MANIN.

Parigi, 29 maggio 1856.

Quando sapranno gli altri, e sapremo noi stessi, che vogliamo tutti la stessa cosa, che tendiamo tutti allo stesso scopo; la coscienza della nostra forza sarà in noi ingigantita, e li nemici nostri comincieranno ad aver coscienza della debolezza loro. Siamo venticinque milioni. La volontà unanime d' una nazione di venticinque milioni non può da nessuna forza materiale essere compressa. Gli inimici nostri e ce lo ripetè non ha guari in tuono di scherno un giornale di Vienna contano sulle desiderate nostre discordie. Proviamo loro che questa volta s'ingannano; proviamo loro che l'alleato che un tempo solevano pur troppo trovare nelle discordie nostre passate, è stato ucciso dalla concordia nostra presente. Chiunque in qualunque maniera concorrerà a dar questa prova renderà un gran servigio all'Italia. L' unanime consentimento nella formola nazionale: INDIPENDENZA ED UNIFICAZIONE, e nella presente sua pratica applicazione, VITTORIO EMANUELE RE D'ITALIA, dovrebbe da un capo all'altro della Penisola manifestarsi in alcuno dei mille modi che sa inventare l'iniziativa feconda di un popolo in agitazione. Amate l'amico vostro.

MANIN.

C.

Lettera di Daniele Manin sull'assassinio politico.

Parigi, 25 maggio 1856.

Avvezzo ad usare parola schietta, franca, talora ardita quando ho la convinzione profonda di servire alla patria, non esito ad affrontare i clamori, i rancori, i pericoli. V'è un grande nemico d'Italia, che il partito nazionale dovrebbe combattere senza posa e senza misericordia, ed in questa lotta sarebbe confortato, e secondato dalla approvazione dall'applauso di tutta l'Europa civile. Questo grande nemico d'Italia è *la dottrina dell'assassinio politico*, o in altri termini *la teoria del pugnale.* — Non m'arresterò a discutere la moralità dell'atto; ben so che dialetici arguti ne assunsero la difesa; e fra gli altri, ed anzi sopra gli altri eminenti per esuberanza di zelo di acume e di dottrina, i reverendi padri gesuiti. Ma so pure, e questo come uomo politico mi basta, che il sentimento universale della quasi totalità degli uomini onesti, in Italia e fuori, respinge, riprova, abbomina l'assassinio, cioè l'uccisione con mezzi proditorii, in qualunque tempo, in qualunque luogo e per qualunque motivo.

Il grande partito nazionale chiama a sè, e confida attirare nel proprio seno tutti gli abitanti d'Italia che amano veracemente la patria loro, e specialmente i più puri, i più degni, i più riputati, e rispettabili per vita intemerata. Ma questi all'invito non risponderebbero, se il partito nazionale non facesse divorzio solenne, assoluto, irrevocabile dagli assassini. E questo assoluto divorzio è pur necessario per conciliarci la simpatia dell'Europa, ed assicurare alla causa nostra nazionale il rispetto, la venerazione e l'affetto che le sono dovuti. Considerate quanto di autorità abbia perduto e perda la Chiesa cattolica, segnatamente in Italia, poichè a tutela d'interessi temporali non rifugge dall'impiegar mezzi che la coscienza universale condanna.

e dal servirsi dell'opera di tanti suoi ministri pervertiti e pervertitori. La purità incontestata della morale in teorica ed in atto costituisce la forza viva e vera d'ogni religione. Ma l'amore devoto ed ardente per la patria nostra è pur esso una religione, e perderebbe autorità se in teorica od in atto si discostasse dal senso morale.

È un dolore, è una vergogna sentir tutto giorno raccontare fatti atroci di accoltellamenti avvenuti in Italia. So che la più parte di queste nequizie hanno per autori i sozzi partigiani del despotismo austro-clericale. Ma possiamo noi negare che una parte sia commessa da uomini che si dicono patriotti, e sono dalla teoria del pugnale accecati o pervertiti? E possiamo noi negare che i perpetui nemici d'Italia profittino accortamente di questi fatti per crearsi un'arma formidabile contro di noi, chiamandoci barbari, feroci, alieni da ogni sentimento morale, indegni d'aver vita libera e nazionale? Non dimentichiamo qual fu l'argomento principale usato dagli oratori che proposero e propugnarono nell'Assemblea Francese la spedizione di Roma. Mettendo a nudo questa nostra piaga mortifera e schifosa, fo atto di coraggio. Così al coraggio fosse pari la potenza della parola, ed in luogo della frase povera, stentata ed incolta, mi fosse dato possedere l'eloquenza splendida, che scuote ed agita le fibre più intime del cuore, e con violenza irresistibile infonde la convinzione nell'intelletto. Che allora potrei dire in modo più degno, e con più speranza di riuscir efficace:

Italiani, è omai tempo che ci liberiamo da questa lebbra, che ci purifichiamo da questa lordura. Le nostre mani debbono essere nette. Sia questo uno dei principali contrassegni per distinguere i nobili difensori della patria dai sucidi istromenti dei nemici di lei. Noi dobbiamo trattare le armi leali che si convengono a'prodi: noi dobbiamo professare e predicare dottrine di moralità incontrastabile. La *teoria dell'assassinio lasciamola ai gesuiti.* Il *pugnale lasciamolo ai sanfedisti.*

MANIN.

D.

Daniele Manin *al Direttore del Giornale l'*Unione (Aurelio Bianchi Giovini), *disdice di seguire le parti di Murat.*

Parigi, 4 novembre 1856.

Signore. — Un vostro corrispondente di Parigi mi annovera fra i partigiani del principe Murat. È notizia inesatta, che spero mi permetterete di rettificare. — Io seguo la bandiera del partito nazionale, che vuole l'*Indipendenza e la Unificazione* d'Italia. Posso accettare un progresso anche lento nella via che a questo scopo finale conduce, fino a che si presenti l'opportunità di raggiungerlo di un tratto: ma debbo in ogni caso riservare e respingere qualunque passo retrogrado o divergente. Perciò respingo e riprovo la soluzione antinazionale muratiana.

La soluzione muratiana non sarebbe progresso ma regresso. Se per isciagura avesse a riescire consoliderebbe l'austriaca dominazione nella Italia settentrionale; — introdurrebbe a Napoli una nuova indiretta dipendenza straniera; — smembrerebbe probabilmente la Sicilia e l'abbandonerebbe ad altra straniera influenza; — creerebbe un nuovo gravissimo ostacolo alla unificazione futura. — Murat sul trono di Napoli, non potrebbe, quando pure il volesse, inaugurarvi nè una politica nazionale, nè una politica liberale. Murat sul trono di Napoli sarebbe fatalmente, per la forza inevitabile delle cose, l'emulo, il rivale, l'antagonista della Casa di Savoja: e perciò necessariamente l'amico l'alleato, segreto o palese, del naturale nemico di essa, cioè dell'Austria.

Chi dice che Murat, diventato re di Napoli, darebbe una costituzione liberale, farebbe alleanza col Piemonte, e fornirebbe un contingente di soldati per la guerra contro l'Austria, è *ingannato* o *ingannatore.* — Queste cose Murat *pretendente* le po-

trebbe promettere; ma Murat *re* non le vorrebbe, non le potrebbe mantenere.

È lungi dalla mia intenzione ogni idea di offesa personale. Non parlo dell'uomo, che non conosco: parlo della situazione e delle sue condizioni irresistibili. Riassumo il mio pensiero e la intima mia convinzione in queste parole: Chi parteggia per Murat tradisce l'Italia. — Gradite l'assicurazione della mia stima.

Manin.

133 A.

Programma e Dichiarazione della Società Nazionale Italiana

SOCIETA' NAZIONALE ITALIANA

UNIFICAZIONE INDIPENDENZA

PROGRAMMA (*a*)

La SOCIETA' NAZIONALE ITALIANA dichiara:

» Che intende anteporre ad ogni predilezione di forma politica e d'interesse municipale e provinciale il gran principio della Indipendenza ed Unificazione italiana;

» Che sarà per la Casa di Savoja, finchè la Casa di Savoja sarà per l'Italia, in tutta la estensione del ragionevole e del possibile;

» Che non predilige tale o tal altro ministero sardo, ma che

(*a*) Firmarono *primi* questo programma il Marchese Giorgio Paliavicino Trivulzio, l'Avv. Daniele Manin, Giuseppe La Farina, Aurelio Bianchi Giovini, il Prof. Carlo M. Bnscalioni, il Generale Mariano d'Ayala, il Conte Livio Zambeccari, il Prof. Carlo Arlenti, il Generale Geroiamo Ulloa, il Colonnello Francesco Carrano, l'Av. Enrico Brizzolari, l'Av. Antonio Greco, il Dott. Gaetano Braglia, Enrico Wagner, Candido Augusto Vecchi, poco appresso il Generale Giuseppe Garibaldi, il Marchese Luserna d'Angrogna et. et. et.

sarà per tutti quei ministeri, che promoveranno la causa italiana, e si terrà estranea ad ogni quistione interna piemontese.

» Che crede alla Indipendenza ed Unificazione dell'Italia sia necessaria l'azione popolare italiana; utile a questa il concorso governativo piemontese.

Torino 1856. — e 1. Agosto 1857.

B.

DICHIARAZIONE.

La nostra Società è stata fondata a fine di dare legame di unità e quindi potenza operativa agli sforzi de'buoni, i quali si perdono ed insteriliscono nell'isolamento; e l'adesione di uomini autorevolissimi per virtù cittadine, per provato ed operoso amore di libertà, per ingegno, riputazione ed aderenze, ci dà ragione di bene sperare che l'opera nostra non sia per riuscire inefficace a pro della patria comune, oppressa da tirannide nostrale e forestiera, ed insanguinata da tumulti impotenti.

Come la famosa lega contro la legge su'cereali ch'ebbe umili principj e partorì i salutari effetti in Inghilterra; noi intendiamo, colle parole, cogli studii, cogli scritti, con le radunanze, con le personali aderenze, e con tutti gli onesti mezzi dei quali possiamo disporre, di propagare quei principii, nei quali, secondo noi, è riposta la salute della comune Patria Italiana.

Torino, 1 agosto 1857.

Pel Comitato Centrale
GIUSEPPE LA FARINA.

131.

Editto degli Ordinarj Diocesani delle Marche e della Provincia di Urbino contro li profanatori, disobbedienti, scandalosi ec.

IL CARDINALE ARCIVESCOVO, I CARDINALI VESCOVI E GLI ALTRI ARCIVESCOVI E VESCOVI DELLE MARCHE E DELLA PROVINCIA URBINATE.

AI LORO AMATISSIMI DIOCESANI PACE E BENEDIZIONE IN G. C.

Per mezzo di speciale Congregazione degli Eminentissimi Signori Cardinali di S. R. C. interpreti del Sacrosanto Concilio di Trento, la Santità di N. S. Pio Papa IX felicemente regnante con venerato Dispaccio del 14 Giugno 1855 si è degnata approvare le determinazioni prese dall'Episcopato delle Marche e della provincia Urbinate riunito per le Conferenze Ecclesiastiche disciplinari in Loreto nei mesi di febbraio e di marzo dell'anno 1850. Quindi è che i sottoscritti Cardinali, Arcivescovi e Vescovi nella Quaresima del corrente anno 1856 si fanno un sacro dovere di pubblicare le disposizioni che si giudicarono opportune a rimuovere i disordini e gli scandali che nel popolo cristiano si sono resi più frequenti.

La *Bestemmia*, l'*Inosservanza delle Feste*, la *Profanazione delle Chiese*, la *Violazione de' Digiuni*, la *Immoralità* sono i capi, dai quali sogliono derivare gli scandali, e perciò su questi più specialmente abbiamo dovuto portare la nostra attenzione.

Noi qui non ripetiamo quanto *orrenda* sia la *Bestemmia*, colla quale si maledice e disonora direttamente quel Dio che ci donò l'esistenza per benedirlo ed onorarlo; quanto *irreligiosa* e *dannosa* insieme l'*inosservanza delle Feste* e per la grave offesa che si fa a Dio, il quale come Padrone de' tempi ha scelto per se tai giorni e riserbati a suo culto, e per la privazione dei beni e gravezza dei mali che, secondo la infallibile di Lui promessa l'accompagnano; quanto *empia la profanazione delle Chiese*, che son luoghi di Dio, eletti a sua più speciale dimora, della sua Maestà ripieni, luoghi di Orazione e di culto: quanto *ingiuriosa* alla Chiesa *la violazione* dei *digiuni* per lo spreto di un pre-

cetto, che mentre in nulla nuoce, anzi giova alla salute stessa del corpo, é d'immenso vantaggio allo spirito: e qnanto *indecente l'immoralità* per l'abbrutimento di quelli, fra' qnali, siccome tra i santi, neppur dovrebbesi nominare qualsiasi immondezza.

Ci asterremo ancora dal rammentar con quali severi castighi abbia Iddio comandato nelle Divine Scritture si punissero i suddetti delitti, con quali eziandio sieno puniti dalle Leggi Canoniche e Civili. Tutti sanno che secondo le qualità delle delinquenze e delle persone, secondo le circostanze ed i tempi, or la scomunica, or il carcere, or *le multe,* or *la fustigazione,* or *l'esilio,* or *anche la morte furono sempre le pene ordinarie.*

Senza punto derogare a quanto su ciò trovasi ancor oggi in vigore, Noi qui veniamo a prescrivere ciò che principalmente tende a reprimere e ad impedire gli scandali.

Di somma ripugnanza ed angustia si è per Noi il dover solo pubblicare delle misure dirette a qnesto fine, quasi che fra i Cristiani vi sia chi più si contenga in dovere pel timore delle Nostre pene, che per le minaccie dello stesso Divin Maestro, di cni sempre presenti aver dovrebbonsi quelle terribili parole: — *Guai a colui, pel quale nasce lo scandalo — Vae mundo a scandalis — Vae Homini illi per quem scandalum venit.*

Ma poichè l'esperienza ci assicura che nè l'amore verso Dio, nè la forza del dovere, nè il timore degli eterni ed anche temporali castighi di Dio minacciati valgono ad impedir in taluni la pubblica violazione delle Divine ed Ecclesiastiche leggi, Noi, cui incombe di procnrare con ogni stndio la salvezza delle anime tntte, alle pastorali nostre cnre commesse, non possiamo non far uso della verga che Dio ha depositato nelle nostre mani per edificazione, ove la necessità lo richiede, senza renderci responsabili della perdizione di coloro che per nostra colpa o dalla via dell'errore non ritraessero il piede, o i mali esempi non pnniti seguissero.

Mentre però non abbiamo potuto dispensarci dallo stabilire delle pene contro coloro che fossero per mancare sugli accennati titoli, abbiamo avuto in animo più di medicare che di pnnire; onde Ci siamo proposti di distinguere i delinquenti per-

vertitori dai delinquenti pervertiti, quelli cioè che si fanno pubblici trasgressori delle leggi di Dio e della Chiesa per attenuare o vilipendere il rispetto e la venerazione che si deve alle cose tutte che riguardano la Religione, da quelli che lo si fanno per non essere dileggiati, o per inconsideratezza, o per facilità di seguire i pravi esempi. Contro i primi Noi ci vediamo obbligati di procedere con tutto il rigore delle Leggi Canoniche e Civili. Contro i secondi poi, avuto specialmente riflesso alla quantità degli scandali e delle seduzioni che hanno avuto luogo nei recenti sconvolgimenti politici e religiosi, nella speranza di conseguirne l'emenda anche con pene miti, o meglio temperamenti medicinali, abbiamo stabilito di procedere colle norme seguenti.

TITOLO PRIMO

Della bestemmia.

Art. 1.° La Bestemmia, e qualunque ingiuria proferita all'altrui presenza contro il Santissimo nome di Dio, o della Beatissima Vergine, o dei Santi sarà punita correzionalmente con dieci a trenta giorni di carcere, o di rigorosi spirituali esercizi in qualche Casa Religiosa ad arbitrio dell'Ordinario.

Art. 2.° Nel caso di recidività la pena sarà più estesa, e dovrà espiarsi anche con alcuni giorni in pane ed acqua, secondo la maggiore o minor gravezza delle circostanze del delitto e del delinquente.

Art. 3.° Nelle recidive ulteriori si applicheranno le pene ordinarie Canoniche o Civili in vigore, ad arbitrio dell'Ordinario.

Art. 4.° I Caffettieri, Osti, Bettolieri, Trattori e simili, sotto le pene comprese all'Art. 1.° saranno tenuti a correggere i bestemmiatori, ed anche espellere dalle loro botteghe, sale e ridotti coloro che proseguissero a bestemmiare dopo la correzione.

Art. 5.° Nel caso che i suddetti trovassero opposizione e non riescissero ad espellere i bestemmiatori, come sopra, ne faranno rapporto sollecitamente alla Curia; al che mancando ripetutamente, saranno prese contro essi misure di maggiore rigore.

Art. 6.° Sotto qnesto titolo non s'intendono compresi coloro che studiatamente introducono o con parole o con scritti false massime contro la Divinità, e contro la dottrina della Chiesa, ed in genere quei che proferiscono bestemmie ereticali, perchè qnesti non sono semplici bestemmiatori, ma dogmatizzanti ed eretici, o per lo meno sospetti di eresia. Contro di questi si procederà nelle forme consuete. E qui ricordiamo l'obbligo gravissimo che corre ad ognuno di denunziare a' competenti Tribunali Ecclesiastici, fra il termine di un mese sotto pena di scomunica *di lata sentenza*, i nomi di quei che avranno conosciuto aver esternato le suddette e simili perverse massime o proferito bestemmie ereticali.

Art. 7.° Essendo per esperienza molto giovevole ad impedire le bestemmie la erezione di una Confraternita di pie persone, le quali, vestite di sacco e coperte col cappnccio, quando l'Ordinario così crederà più espediente, vadano presentandosi o sole o in due nei ridotti e luoghi ove più frequente è questo vizio per correggere con amorevoli modi e con fraterne parole i bestemmiatori; non che il suono della Campana maggiore del Lnogo in giorni ed ore determinate per richiamare alla memoria di ciascuno e l'impegno di astenersi dalla bestemmia, e l'obbligo della fraterna correzione: in ciascuna città e paese delle nostre Diocesi verrà eretta, ove non esiste, la suddetta Confraternita sotto il titolo del Santissimo Nome di Dio, e non potendosi questa erigere, sarà ingiunto lo stesso officio ad una Confraternita già eretta canonicamente; ed ordiniamo che in ciascuna città e paese si snoni una Campana del maggior Tempio per un quarto d'ora in ogni sabato alle ore due di notte.

TITOLO SECONDO.

Della inosservanza delle feste.

Art. 8.° Nei giorni festivi di precetto, dalla mezza notte antecedente sino alla mezza notte susseguente, ognuno si astenga da qualunqne opera servile e da ogni altra anche non servile in detti giorni vietata.

Art. 9.° Nei casi di necessità non contemplati negli articoli seguenti, dovrà ciascuno riportare il gratuito permesso da Noi o dal Nostro Vicario Generale nelle Città, dai Vicari Foranei nelle Diocesi, e, in mancanza di essi, dal proprio Parroco.

Art. 10.° È vietato far mercati, onde cadendo questi in giorno di festa, sieno trasportati ad altro giorno non festivo antecedente o susseguente. Lo stesso dicasi delle fiere. Se però alcuna di queste sarà stata fin qui tollerata in giorno festivo da tempo antichissimo, lo sarà anche in appresso, purchè si chiudano le botteghe e si desista dal negoziare nelle ore dei divini Uffici, a forma della Costit. di Benedetto XIV, *Ab eo tempore*, 5 novembre 1745.

Art. 11.° È proibito egualmente esporre sulle piazze ed altri luoghi pubblici, e portare in giro mercanzie di ogni genere.

Art. 12.° Quelli però i quali in luogo fisso e consueto vendono pesci, frutta, erbaggi ed altre cose commestibili, saranno tollerati, purchè stieno lontani dalle Chiese, in prossimità delle quali sarà sempre proibito il situarsi, ed in tempo dei divini Uffizi tengano coperte le loro merci, desistendo dallo spacciarle.

Art. 13.° Tutte le botteghe, fondachi, officine e luoghi consimili debbono rimaner sempre chiusi, e non potranno aprirsi se non nel caso che servano d'ingresso alle proprie abitazioni, pel solo comodo di entrarvi o di uscirne.

Art. 14. I Caffettieri, Trattori, Spacciatori di sale e tabacco, Pizzicagnoli, Macellai, Fornari, Venditori di farina e di altre cose commestibili, Osti, Bettolieri ed altri Venditori di vino anche in case private, potranno stare solamente con lo sportello aperto e senza cosa alcuna in mostra, tranne il tempo dei divini Ufizi, in cui dovranno tenere affatto chiuse le loro botteghe e luoghi di smercio.

Art. 15.° I Barbieri, eccettuate le ore dei divini Uffizi ed i giorni di Pasqua e di Natale, potranno tenere lo sportello aperto ma ricoperto con una tenda.

Art. 16.° Gli Speziali in qualunque giorno ed ora potranno somministrare medicine, e tenere aperte le loro farmacie quanto basti ad avere lume sufficiente.

Art. 17.° Niuno potrà trasportar merci, o altra roba qualun-

que con carri, con bestie o in ogni altra maniera, se non nel caso che continui il viaggio intrapreso in giorno di lavoro, e dopo ascoltata la S. Messa.

Art. 18.° È proibito dovunque ogni ballo, come pure ogni giuoco nei Caffè, Osterie, Bettole, Taverne e simili, ed anche nelle piazze e nelle strade tanto nella Città che nella Diocesi. Solo nelle ore pomeridiane, terminate le Sacre Funzioni, si tollereranno i giuochi non proibiti dalle vigenti leggi; ma i giuochi di bocce, di palla, di pallone, di ruzzola e simili sono del tutto proibiti in vicinanza delle Chiese, dei Monasteri, dei Conservatorj di Zitelle e degli Ospedali degl'Infermi.

Art. 19.° Non potranno i Ciarlatani, Saltimbanchi ed altri Circolatori, sotto qualunque nome si comprendano, montare in palco, nè tenere circoli di giuoco, di canti, suoni ed altro, nè vendere acque, balsami e cose simili. In questo numero sono compresi quei girovaghi che espongono nelle strade e nelle piazze altarini, credenzette o altri continenti di statue e d'immagini sacre, narrando storielle, predicando miracoli, vendendo brevetti, cartine ed altro sotto titolo di devozione, *il che resta sempre proibito anche ne'giorni feriali.*

Art. 20.° Non si potranno egualmente far pubblici Spettacoli e Rappresentanze anche religiose senza formale permesso.

Art. 21.° Ogni trasgressione degli ordini espressi in questo titolo sarà punita correzionalmente con la multa da paoli cinque a scudi tre, o col carcere dai due ai dodici giorni, avvertendo che si procederà con maggior rigore contro i Padri, Padroni e Curatori che avessero ai loro figli e dipendenti fatto fare simili opere vietate.

Art. 22.° Sarà duplicata la pena contro i recidivi, contro i Caffettieri, Osti, Bettolieri e simili che permettessero il giuoco (a senso dell'art. 18) nelle loro botteghe; contro coloro che facessero feste di ballo o prestassero il locale; e contro quelli che, godendo della tolleranza o permissione di vendere nel tempo lecito i soli commestibili, spacciassero o vendessero in detto tempo altre merci in frode della legge.

Art. 23.° Nelle recidività ulteriori si prenderanno misure di maggior rigore, secondo la qualità della contravvenzione e la gravezza delle circostanze.

TITOLO TERZO

Della profanazione delle Chiese.

Art. 24.° Dovendosi assistere con tutta devozione alle Funzioni sacre, massime al sacrosanto Sacrificio della Messa, e dovendosi rimuovere tutto ciò che può perturbare la celebrazione dei Divini Misteri, o recare scandalo, o distrarre i fedeli dall'orazione e dal raccoglimento, si entri nella Chiesa con devota umiltà e senza strepito: con le ginocchia piegate e con riverenza vi si adori l'Augustissimo Sacramento, e vi si stia sempre con edificante compostezza; non vi si domandino elemosine dai poveri se non se fuori delle porte; non vi si eccitino tumulti, nè vi si facciano rumori o cicaleggi, od altri atti vani e indecenti; e molto meno vi si ardisca di amoreggiare o di commettere qualsiasi oscenità con isguardi, cenni, sorrisi ecc. Ognuno genufletta all'elevazione dell'Ostia sacrosanta e alla Benedizione col Venerabile, nè più si veda la pratica veramente scandalosa e deplorabile di molti Cristiani, di starsene in piedi nel tempo in cui si mostra al popolo il Sacramentato Signore per essere specialmente adorato, e diffondere sopra di esso le copiose sue benedizioni.

Art. 25.° Facendosi nelle Chiese musiche con istrumenti, sieno esse tali da coadiuvare bensì il canto, ma non opprimerlo, perchè le parole devono essere sempre così distintamente profferite, che da ciascuno facilmente s'intendano.

Art. 26.° Essendo inoltre le suddette musiche introdotte e tollerate nelle chiese per eccitare nei fedeli pii affetti verso Dio, maggior fervore e rispetto nelle festività più solenni, restano vietate le musiche ad uso teatrale e senza gravità ecclesiastica, non che quelle armonie o melodie, anche coll'organo soltanto, le quali richiamino alla memoria altre consimili, che ne' pubblici spettacoli servirono ad eccitare o accompagnare sentimenti amorosi e lascivi.

Art. 27.° Si riprova altamente la scandalosa abitudine di molti che si recano alla chiesa ne' suddetti giorni più solenni al solo

fine di ricreare l'animo colla musica; e senza alcun sentimento di fede, di pietà e di religione, dopo essersi trattenuti anche indecentemente nella chiesa durante la musica, al terminare di essa, e non della funzione, se ne partono. Che se anche pel tempo avvenire le suddette musiche serviranno di occasione a tale scandalo, verranno esse del tutto proibite.

Art. 28.° Si entri nelle chiese con vestiario rispettivamente conveniente, e senz'armi indosso. Le donne poi si guardino dall'entrarvi a capo scoperto, o immodestamente vestite ed ornate non solo pel rispetto dovuto al Luogo santo, ma anche per evitare il grave peccato di scandalo, di cui si renderebbero colpevoli; e sappiano, che ove si presentassero così immodestamente vestite a ricevere i Santissimi Sacramenti, ne saranno tenute lontane, a norma dell'Editto d'Innocenzo XI, di S. M.; promulgato e confermato da Clemente XI, sotto il dì 5 luglio 1713.

Art. 29.° È vietato appoggiarsi indecentemente ai sacri altari, posarvi sopra cappelli od altro, e di sedere irriverentemente colle spalle voltate al Santissimo Sagramento, come altresì assidersi entro i confessionali.

Art. 30.° Non si conducano cani nelle chiese, nè vi si portino canestri con polli od altri animali, i quali rimarranno a profitto dei sagrestani e custodi delle medesime.

Art. 31.° Presso le porte delle chiese, di fuori, e più di dentro, è proibito starsi fermi in atto di vedere o molestare chi entra e chi n'esce.

Art. 32.° In prossimità delle chiese medesime non si facciano bagordi, giuochi, strepiti e suoni, nè si aprano osterie, bettole ed altri luoghi consimili di ridotto e di clamore.

Art. 33.° Nelle sagrestie non s'introducano persone secolari, e molto meno donne, senza necessità, e vi si osservi, per quanto è possibile, esatto silenzio.

Art. 34.° Nelle processioni si osservi la debita religiosità; e quando s'incontri nelle pubbliche vie il Santissimo Viatico, a capo scoperto si pieghino le ginocchia a terra.

Art. 35.° Contro i violatori delle prescrizioni suddette si procederà con pene correzionali, giusta la gravità della colpa, e lo scandalo da essa derivato.

Art. 36.° I recidivi saranno puniti con pene più gravi; ed i rei più volte infruttuosamente puniti con pene correzionali, o responsabili di delitti più gravi, saranno puniti a forma de'Sacri Canoni e del vigente Regolamento penale, art. 74 e seguenti.

TITOLO QUARTO

Della violazione dei digiuni.

Art. 37.° Nei giorni di digiuno, ed in quelli in cui sono vietati i cibi di grasso, intervenendo giusta causa, è lecito in privato il far uso di questi, previo il giudizio del Medico. Ad evitare però lo scandalo, non potranno i Locandieri, Trattori, Caffettieri, Osti e simili, somministrare cibi vietati se non a quelle persone che saranno munite di attestato firmato dal Medico e dal Parroco respettivo.

Art. 38.° I Medici e i Parrochi non potranno rilasciare questi attestati che a persone che, secondo la loro perizia e coscienza, giudicheranno aver bisogno di far uso di cibi vietati.

Art. 39.° A quei che sono legittimamente dispensati dai cibi proibiti è vietato farne uso ne' giorni di astinenza e di digiuno palesemente nelle Trattorie, Locande, Caffè, Osterie od altri luoghi pubblici; solo si permette prenderli in luoghi o camere separate.

Art. 40.° È cosa veramente deplorabile che alcuni Locandieri, Trattori, Osti e simili, con grave scandalo e con indignazione dei buoni, non abbiano in pronto ne' giorni di astinenza cibi di magro da apprestare agli ospiti che non sono premuniti di attestato del Medico e Parroco, come sopra. Si rammenta ad essi l'obbligo stretto che loro corre di non far mancare ne'loro alberghi in detti giorni i nominati cibi, e la reità che in caso opposto incorrerebbero di legge violata.

Art. 41.° Gli Osti non potranno cuocere pubblicamente cibi di grasso nei giorni suindicati; e qualora loro ne portassero persone abilitate a mangiarne con licenza in iscritto, li prepareranno in focolari non esposti al pubblico.

Art. 42.° I contravventori delle disposizioni comprese in questo Titolo saranno correzionalmente puniti come all'Art. 21.

Art. 43.° Doppia sarà la pena pei recidivi; e contro quelli che si faranno rei di moltiplicate recidività, o di formale disprezzo, si procederà con tntto il rigore delle leggi Canoniche o Civili vigenti.

TITOLO QUINTO

Della immoralità.

Art. 44.° È vietato il vendere, donare, somministrare ad altri in qualsivoglia maniera, o esporre al pnbblico sotto qualunqne pretesto libri, stampe ed immagini oscene, sotto pena di detenzione dai cinqne ai qnindici giornl, oltre la perdita degli oggetti.

Art. 45.° I canti osceni in qualnnqne lnogo e tempo, saranno puniti col carcere dai tre ai nove giorni.

Art. 46.° Sotto la stessa pena sono vietati i bagni e la pesca a corpo ignudo in luoghi pubblici e frequentati, o in vicinanza dell'abitato, o con promiscuità di persone dei due sessi.

Art. 47.° Le rappresentazioni licenziose in qualnnque maniera fatte, se in privato saranno punite col carcere dai cinqne ai quindici giorni, se in pubblico col doppio della pena.

Art. 48.° Saranno egualmente pnniti coloro che nelle proprie Bettole, Cantine, Osterie, Alberghi ed altri luoghi somiglianti danno comodo a persone d'ambo i sessi di perdersi in licenziosi trattenimenti; e non desistendo si faranno sospendere dal loro esercizio.

Art. 49.° È vietato agli Osti, Locandieri, Caffettieri e simili di ritenere al servizio dei Caffè, Locande, Osterie e simili le donne precettate dalla Curia per la loro cattiva condotta. In caso di trasgressione, se ammoniti continneranno a ritenerle saranno pnniti come all'Articolo precedente.

Art. 50.° Le pratiche sospette di delitti contrari al buon costume, quando consti dello scandalo, se saranno continuate dopo le ammonizioni, verranno represse coi precetti delle Cnrie; e in caso di contravvenzione avranno luogo le pene determinate nel precetto.

Art. 51.° Tutti coloro ai quali incombe la cura e custodia dei giovani, quando siano riconosciuti o conniventi ai loro amori licenziosi, o colpevolmente trascurati nel rimuovere le occasioni, se ammoniti persisteranno, saranno puniti col carcere dai tre ai nove giorni. Accadendo il caso che debbano punirsi le giovani da loro dipendenti, essi pure saranno puniti col doppio della pena, e verranno rigettate le istanze ed azioni che venissero promosse per ottenere compensi o riparazioni di qualunque specie.

Art. 52.° Nei casi di recidività in qualunque contravvenzione contemplata in questo Titolo, s'infliggeranno pene più gravi secondo le circostanze.

Art. 53.° Contro quelli che saranno ripetutamente recidivi, o rei di altri delitti contro i buoni costumi e contro l'onestà, compresi specialmente nel Regolamento penale in vigore dal § 168 al § 187, inclusivamente, si procederà a forma delle vigenti leggi Canoniche o Civili.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54.° In tutti i casi sopraespressi, per applicare la pena meramente correzionale avrà luogo una procedura spedita e sommaria quando consti del fatto in genere e in specie, e i nomi dei delatori e dei testimoni saranno tenuti segreti.

Art. 55.° Le multe andranno per metà a benefizio dei Luoghi Pii da stabilirsi dall'Ordinario; e per l'altra metà si darà una parte ai delatori, e l'altra alla forza pubblica se vi sarà intervenuta. Allorchè poi saranno inflitte altre pene, se il reo avrà mezzi, dovrà anche pagare baiocchi 50. a beneficio dei delatori e della pubblica forza, come sopra, oltre le consuete di alimenti ed altro come di ragione.

Art. 56.° I Cursori ed altri Agenti delle Curie non che la pubblica forza sono incaricati di attentamente vigilare per l'esecuzione di quanto si prescrive in questo Editto, e di procedere anche all'immediato arresto dei delinquenti in caso di deprensione in flagranti.

Art. 57.° Se i suddetti saranno trascurati nell'adempiere i

loro doveri, si procederà quanto ai Cursori ed altri Agenti alla immediata loro destituzione; e quanto agli individui della pubblica forza, si provocheranno contro essi dai Superiori Militari gli opportuni provvedimenti.

Art. 58.° Il presente Editto dovrà tenersi sempre pubblicamente affisso nelle Sagrestie delle Chiese Parrocchiali e delle altre più distinte o frequentate, come pure nelle Locande, Trattorie e Osterie sotto pena della multa di baiocchi 20 da applicarsi come sopra, Art. 55.

Art. 59.° Sarà inoltre questo Editto pubblicato dai RR. Parrochi dall'Altare, ed affisso ne' luoghi consueti; dopo di che avrà forza come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.

Dato a Loreto addì 8 Marzo 1856.

FILIPPO Card. Arciv. di Fermo Presidente (Card. DE ANGELIS)
GIOVANNI Card. Vesc. di Osimo e Cingoli (Card. SOGLIA)
ANTON MARIA Card. Vesc. di Senigallia (Card. CAGIANO DE AZEVEDO)
CARLO LUIGI Card. Arciv. Vesc. di Jesi (Card. MORICHINI)
ANTON MARIA BENEDETTO Arciv. Vesc. di Ancona (Card. CADOLINI)
ALESSANDRO Arc. di Urbino
FELICISSIMO Arc. di Camerino
LUIGI Vesc. di Fano
FRANCESCO Vesc. di Fabriano e Matelica
BONIFACIO Vesc. di Pergola e Cagli
ELEONORO Vesc. di Montalto
FRANCESCO Vesc. di Sanseverino
AMADIO Vesc. di Macerata e Tolentino
GUERR'ANTONIO Vesc. di S. Angelo in Vado e di Urbania
CRISPINO Vesc. di Montefeltro
FILIPPO Vesc. di Fossombrone
FEDELE Vesc. di Ripatransone
GIANFRANCESCO Vesc. di Recanati e Loreto
CARLO Vesc. di Ascoli
GIOVANNI BATTISTA CERUTI Vicario Apostolico di Pesaro.

135.

Sentenza della curia vescovile di Bertinoro contro Battista Orlati *di Teodorano* Cieco-nato *e demente.*

GOVERNO PONTIFICIO, CURIA VESCOVILE DI BERTINORO

IN NOME DI SUA SANTITA' PAPA PIO IX.

Bertinoro oggi 12 Giugno 1856.

Il Tribunale Vescovile Criminale della Città e diocesi di Bertinoro composto dai Reverendissimi Signori

Monsig. Gioacchino Prep. Turci Vicario Generale Presidente

Rev.mi Sig. Arcidiacono D. Angelo Ugolini, Can. Penit. D. Domenico Zauli, Giudici.

E degli Illustrissimi Signori

Sig. Avv. Lodovico Ceccaroni Governatore di Bertinoro ed annessi, Avv. Giuseppe Lolli, Giudici.

Coll'intervento, e presenza degli Ill.mi Signori

Procuratore Fiscale Domenico D. Forti e Sig. Avv. Melchiorre Ricci rappresentato dal di lui figlio Sig. D. Ruggero Ricci difensore del prevenuto, e di me infrascritto cancelliere, si è riunito nella consueta sala delle udienze per discutere e giudicare la causa contro Battista Orlati del fu Sebastiano, d'anni 43, nubile di Teodorano possidente, accusato di

1. Profanazione del Tempio Santo di Dio. 2. D'ingiurie, ed oltraggio al proprio Parroco. 3. Di proposizioni ereticali.

Il Sig. Presid. M. Vicario Generale ha dichiarata aperta l'udienza.

Osservate tutte le formalità, e recitata l'orazione *Adsumus Domine.*

Udito ec. *Omissis*

SENTENZA

È di fatto, che Battista Orlati di Teodorano, detto il cieco di Orlati ricco possidente, abbastanza istruito e savio a comune parere nel condurre le aziende di propria casa, e nelle speculazioni dirette a trarne buon profitto in vantaggio de'suoi interessi medesimi, specialmente in tempo di carestia, si rese da più mesi addietro oggetto di scandalo ai parrocchiani di Teodorano, assistendo con disprezzo e senza la debita riverenza nel Tempio Santo in tempo della celebrazione dei Divini Misteri, ricusando di prestare omaggio a Dio, facendosi vedere del continuo seduto e cappello in testa nella Chiesa medesima di Teodorano, anche mentre si alzava l'Ostia Santissima all'adorazione dei fedeli; e ciò specialmente nel primo giorno festivo di quest'anno e nel dì d'Epifania.

È di fatto che lo stesso Battista Orlati caritatevolmente ammonito da quel Rev. Sig. Arciprete Vicario Foraneo e suo Parroco, non ebbe ritegno di proferire contro lui villanie, e queste pure con iscandalo del popolo che in Chiesa stavasi raccolto, e fra le altre volte specialmente nei giorni suindicati, e mostrando il suo disprezzo anche in altre circostanze contro lo stesso reverendo Sacerdote.

È di fatto infine che il medesimo Battista Orlati si fece lecito pochi mesi addietro con varie persone che lo chiamavano ad usar senno, dire parole ereticali, che mostrano la sua incredulità sui misteri di nostra Santissima Religione, tacciando Gesù Cristo come quegli che non sapeva tutto o non poteva saper tutto, poichè avrebbe mandato gli Apostoli a predicare nel nuovo mondo che allora non si conosceva, ed esternandosi che egli non credeva che nella morte, perchè è il fine della vita, e che non vi è nè Paradiso nè Inferno.

Astennesi ancora da qualche anno a questa parte di adempiere al precetto pasquale.

Considerando, che la Religione è il fondamento d'ogni benordinata società, e che può solo osare d'impugnarla colui, che all'animo più pravo riunisce la niuna conoscenza del cuore dell'uomo, e delle esigenze sociali.

Considerando, che per mantener viva l'idea della religione, e per penetrarne altamente il cuore dell'nomo, (essere che spesso si ferma alle apparenze) era d'nopo istituire nn culto esterno, delle cerimonie, e sacre funzioni.

Ritenuto, che tali cerimonie, e religiose funzioni hanno sempre riscosso il comune rispetto, e la più alta venerazione, mentre anche in tempi remoti entravano i fedeli nelle chiese con tntta venerazione a segno tale, che anche i Re deponevano le corone, i soldati le armi, e tutti s'inchinavano profondamente innanzi l'altare; *Devoti Inst. Can. Sect. 11 De Immunitate Ecclesiarum Par. 21, 22 Sacrorum locorum veneratio apud omnes gentes, Christiani suarum reverentiam Ecclesiarum cuncti prestare debent 22, 25. In ecclesia profani actus non exercendi, Zallinger Inst. Juris Eccles. Tit. XLIX. p.* 487.

Ritenuto, che in ogni tempo le leggi hanno garantito con penali sanzioni le cerimonie medesime procedendo tanto contro chi si permettesse turbarle, quanto contro colui, che ne commettesse la profanazione.

Ritennto, che gli estremi del delitto di profanazione delle sacre funzioni, cerimonie rellgiose nelle Chiese sono: che l'agente abbia prodotto lo scandalo pubblico, come pure, che constl di atti esterni, che non facclano dnbitare della sua irreligiosità, e pravità d'animo.

Ritennto, che dalle tavole processuali si rileva, che reiteratamente l'inquisito Battista Orlati commise diverse profanazioni nella Chiesa di Teodorano, atteso il suo modo irriverente ed immodesto di stare col cappello in testa nel tempo dell'incrnento sacrificio della Messa, e ciò con scandalo pubblico, nonchè con altri suoi atti esternl, e colle sue proposizioni ereticali, ed ingiuriose verso al proprio Parroco. Avendosi con ciò un cumulo di prove ed indizii, da cui ne sorge la più certa prova di essere individno irreligioso, ed empio, mentre con inaudita andacia ha vinto il rispetto, che comunemente si professa al santuario, luogo destinato ad innalzare preci al Dio di grazia; ogni qual volta in tempo delle sacre funzioni pubblicamente con indignazione, e scandalo dei fedeli moltissime volte lo ha col suo nefando agire profanato *Leg. ubi numerus 12 ff. de Testib. Test.*

Can. in Cap. 1 *de poenis in C. Renazzi Lib. III. Cap. XI. Pag.* 8 *Art.* 442 *del vig. Reg. di proc. Criminale.*

Considerando, che la pena dovuta al prevenuto è quella portata dall'Art. 75 del vigente Regolamento Penale. — Dovendosi pertanto regolare la pena a norma del reo effetto, e circostanze intervenute nel patrato delitto; *Leg. Divus Hadrianus* 14 *ff. ad Leg. Corneliam de Sicariis L. perspicandum* 11 *R. delinquitur ff. de poenis;* si ravvisa perciò punibile l'Orlati con anni cinque di galera decorribili dal giorno del suo arresto.

Ritenuto quanto al secondo titolo di ingiurie constare dalle concordi deposizioni dei testimonii esaminati in processo, avere l'Orlati ingiuriato il molto Rever. Sig. Arciprete Vicario Foraneo di Teodorano, all'occasione che il medesimo lo ammoniva per debito del proprio ufficio, affinchè si fosse scoperto il capo nella chiesa, mentre si celebravano i Divini Ufficii.

Ritenuto che le ingiurie per disposto del §. 331 divengano atroci, allorchè sono proferite contro persone costituite in dignità, per il che essendo state le medesime dirette contro il molto Reverendo Sig. Arciprete di Teodorano, e Vicario Foraneo di detto luogo, devono ritenersi proferite contro persone costituite in dignità, e quindi giudicarsi atroci, applicando la pena prescritta dal citato §. 331 del Regolamento Penale vigente.

Ritenuto quanto al terzo titolo di eresia constare dalle deposizioni di due concordi testimonii, che l'Orlati disse secoloro di non credere nell'Inferno, e nel Paradiso, negando pure col testimonio Lorenzo Grammatica l'ogniscienza in Dio, per il che deve il medesimo ritenersi reo di eresia, quale consiste appunto nel professare una dottrina contraria per giudizio della Chiesa ai dogmi della Cattolica Religione fatta da un uomo cristiano con coscienza manifesta, e con pertinacia. *Giulian. Inst. di diritto Criminale Tom.* 2. *pag.* 49.

Ritenuto, che tali massime non può dubitarsi essere state dall'Orlati esternate con coscienza manifesta, e pertinacia, mentre essendo stato il medesimo educato nella cristiana Religione non poteva non essere persuaso di far cosa ad essa contraria, nel che si ha la prova della determinata volontà di trasgredire ai precetti della medesima. Si appalesa poi la di lui pertinacia,

e sfrontatezza dal manifestare tali massime condannate dalla Chiesa a terze persone, dal sostenerle questionando, e dal rispondere che fece con ingiurie all'Arciprete di Teodorano, mentre inculcava al medesimo il dovuto rispetto al Tempio di Dio, ed alle sacre funzioni.

Ritenuto, che l'eccezione d'incompetenza proposta dal difensore dell'Orlati viene tolta di mezzo dal chiaro disposto del §. 82 del Regolamento penale vigente, ove si dispone: che la cognizione, e punizione dei delitti contro la Religione appartiene ai Tribunali Ecclesiastici.

Ritenuto, che la manifestazione di false dottrine accompagnata dai generici estremi, che costituiscono il delitto di lesa religione, arreca grave danno all'ordine sociale, e merita perciò di essere dalle leggi punita. Che però quantunque il vigente Regolamento penale non contempli tali delitti, pure avendone demandata la cognizione, e punizione alle Curie Ecclesiastiche, quali procedono a norma del diritto Canonico, venne implicitamente a sanzionare doversi procedere contro gli eretici a norma del diritto Canonico medesimo.

Ritenuto, che gravissime sono le pene prescritte contro gli eretici. Si notano fra queste l'infamia, il divieto di fare testamento, e di donare, la confisca dei beni, le multe pecuniarie, la prigionia perpetua, ed a termini del diritto Romano in alcuni casi si applicava anche la pena di morte. *Vide lod. Teodos. Tit. de Hereticis. S. Augustinum Epis.* 105, *ad Bonifacium Cap.* 5 *de Hereticis, Benedict. XIV Const. eo quamvis* 129. § 11 *Tom.* 1, *et ejus Bullarium p.* 315.

Ritenuto, che il diritto canonico permettendo ai giudici di temperare la pena giusta il loro prudente arbitrio, ed a norma delle circostanze, il Tribunale giudicante ha creduto di temperare le pene suddette applicando la meno grave, quello della prigionia, e questa stessa ridurla nel caso presente ad un solo anno di detenzione, perciò che si riferisce al terzo titolo suddetto di eresia.

Ritenuto quant'altro era da ritenersi:

INVOCATO IL SANTISSIMO NOME DI DIO

Il Tribunale suddetto ha dichiarato a pluralità di voti

1.° Constare in genere della profanazione in tempo delle sacre funzioni del Tempio di Dio.

2.° Ad unanimità di voti constare in genere delle ingiurie atroci contro il molto Rev. Sig. Arciprete e Vicario Foraneo di Teodorano.

3.° Ad unanimità di voti constare in genere di eresia: ha dichiarato pure ad unanimità di voti constare in ispecie della colpabilità nei suddetti delitti a carico dell'imputato Battista Orlati.

Quindi il lodato Tribunale in quanto al primo titolo, sull'appoggio dell'Art. 75 del vigente Regolamento Penale così concepito « *Art.* 75 *La profanazione delle sacre funzioni, e cerimonie religiose nelle chiese, e fuori di esse è punita colla galera dai cinque anni ai dieci* ».

Lo dichiara punibile, meno il voto di un giudice, alla pena di cinque anni di galera; e quindi ha condannato, e condanna Battista Orlati pel detto primo titolo alla pena di cinque anni di galera decorribili dal giorno del suo arresto.

In quanto al secondo titolo, sull'appoggio dell'Art. 331 del detto Regolamento così concepito « *Art.* 331 *Tutte le ingiurie anzidette divengono atroci se siano fatte a persone costituite in dignità, nei quali casi la pena, è la detenzione di un anno ai tre* ».

Ha condannato e condanna lo stesso Battista Orlati ad unanimità di voti alla pena di un anno di detenzione, decorribile dopo espiata la pena di cui sopra.

In quanto al terzo titolo di eresia il Tribunale suddetto stando alle pene prescritte dal diritto Canonico, e dal diritto Romano, ha condannato, e condanna lo stesso Battista Orlati ad un anno di detenzione decorribile dopo espiate le pene di cui sopra, e più poi lo ha condannato, e condanna nelle spese ali-

mentarie, e processuali a senso delle veglianti leggi Ecclesiastiche.

Così ec.

Gioacchino Pr. Turci Presidente.
Angelo Arc. Ugolini Giudice.
Domenico Can. Zauli Giudice.
Lodovico Avv. Ceccaroni Giudice.
Giuseppe Avv. Lolli Giudice.
P. Pedrini Canc. Vescovile.

Carceri di Bertinoro oggi 21 Giugno 1855.

La presente copia è stata da me sottoscritto Cnrsore vescovile intimata al detenuto Battista Orlati, e consegnata in persona.

A. Della Casa Curs. Vescov.

Il difensore dell'Orlati si richiamò al Tribunale Vescovile di Ravenna della sentenza pronunciata dal Tribunale Vescovile di Bertinoro, esponendo, che per ogni dove delle tavole processnali risulta più o meno posto in aperto che nell' Orlati, *cæco a nativitate*, oltre le innormalità del corpo, le facoltà della mente erano spoglie affatto di nesso logico, e che non era esatto attribuir questo esclusivamente alla ninna di lui educazione, ma essere dipendente da assoluto idiotismo.

Il Dott. Giovanni Salaroli ed il Dott. Amaducci, l'uno Medico, l'altro Chirurgo condotto in Bertinoro dichiararono, chè il cieco nato Orlati *era di facoltà mentali assai sconnesse, e di idee talmente sconvolte, che ben di leggieri, chiunque avesse con lui a trattare avrebbe campo a persuadersi della perturbazione, anzi della aberrazione della di lui mente.*

La dichiarazione dei dottori Salaroli ed Amadncci fu confermata dalla lettera del Dott. Dario Marabini, Medico Chirurgo in Teodorano.

136.

Notificazione del Delegato Apostolico della Provincia di Viterbo.

Pietro Lasagni *Prelato Domestico di S. S. Papa Pio IX, Referendario dell'una e l'altra Segnatura, Protonotario ad instar participantium e Delegato Apostolico della Città e Provincia di Viterbo,*

Il tristo spettacolo che ha presentato negli scorsi giorni questa città, con alcune altre della provincia, dimostra che se vi sono stati commessi enormi misfatti, la punitiva giustizia ha saputo raggiungere i colpevoli e meritamente punirli.

Però a maggiormente reprimerli, prevenire la rinnovazione e tranquillizzare gli onesti cittadini, il superiore Governo nelle sue sollecite cure per la tutela e l'ordine della sicurezza pubblica, ci ha autorizzati a disporre in via eccezionale quanto appresso:

1. Pei delitti di latrocinio, grassazioni, e furti violenti contemplati dall'art. 276, § 4; e dal titolo 26 del Regolamento penale vigente, dietro spedita assunzione delle relative processure, giudicherà questo Tribunale di prima istanza coll'aggiunta di due giudici anche militari fra gli ufficiali di linea.

2. La ripetizione dei testimoni avrà luogo allora solo che lo cause saranno di possibile effetto capitale, e riguardo a quei testimoni, dei quali la ripetizione sia richiesta o dal difensore dell'accusato, o dal procuratore fiscale, o venga ordinata d'officio dal Presidente del Tribunale.

3. Tutti i termini prescritti dalla legge di procedura saranno improrogabili tanto negli atti di ordinatoria prima della proposizione della causa, quanto nell'emanazione o redazione della relativa sentenza.

4. Per la compilazione degli incarti sarà nominato un giudice processante, il quale, oltre la redazione del ristretto fiscale da distribuirsi fra i giudici nei modi consueti, potrà assistere alla

137 A.

Indirizzi di Cittadini alli Magistrati Municipali nella contingenza del viaggio del Pontefice.

INDIRIZZO DI CITTADINI BOLOGNESI

« A S. E. IL SENATORE DI BOLOGNA.

« ECCELLENZA,

« Nel fausto evento della venuta del Pontefice e Sovrano nella nostra città, i sottoscritti cittadini credono loro diritto e dovere di rivolgersi all'E. V. che è primo fra i cittadini, ed esprimerle con franchezza i loro sentimenti. E ciò fanno perchè conoscono che questi rispondono ad un comun voto, pronto forse a manifestarsi, e perchè credono che l'ossequio verso il principe lo consenta, e la fiducia lo esiga.

« Se il Consiglio Municipale fosse stato in questa circostanza riunito, non è a dubitare che commettendo all'E. V. di deporre ai piedi di S. S. i sensi dell'universale devozione, l'avrebbe pregato inoltre di esporgli i mali nostri, e insieme la nostra speranza che la sua possente e benefica mano vi ponga rimedio, ed avvalori colle forze proprie l'ordine pubblico stabilmente fondato.

« Questa riunione non avendo avuto luogo, i sottoscritti indirizzano all'E. V. la medesima preghiera.

« Fra gli omaggi del suo popolo affollato, in mezzo alle dimostrazioni di onore e di venerazione non mancherà a S. S. la voce dell'E. V. devotamente franca e fiduciosamente supplicante. Egli che sempre desiderò di conoscere lo stato dei suoi sudditi, ed ebbe in cuore di far loro tutto il bene possibile, sappia e vegga, mercè dell'E. V., le condizioni vere di questa non

infima parte dei suoi dominii. Imperocchè sarebbe la massima disavventura, se dopo la solennità e il favore della sovrana presenza dovesse il paese rimanere nel deplorabile disaccordo col Governo, e alle apparse brevi gioie sottentrare lunga tristezza e funesto sconforto.

« In questi sentimenti i sottoscritti protestano all'E. V. i sensi della loro profonda stima e considerazione.

« Bologna, maggio 1857.

" *Dev.mi ed Obbl. servitori.* "

Bevilacqua marchese possidente — Marsilj conte possidente — Malvezzi conte possidente. — Brunetti banchiere possidente — Sassoli avv. possidente — Bernardi medico pos. — Salina conte possidente — Morelli avv. — De-Bianchi conte possidente — Gamberini medico possidente — Silvani avv. possid. — Spada principe, possid. — Bentivoglio conte possid. — Bassi possid. — Buratti negoz. poss. — Reggiani negoziante possid. — Manservisi negoz. — Brugnoli prof. — Sgarzi prof. — Pizzardi marchese possid. — Cavallina banchiere — Mattei conte possidente — Roncagli avv. — Marescotti march. possidente — Taveggi avv. — Malvasia conte poss. — Malvasia 2.° conte possidente — Zandini avv. possidente — Bianchetti conte possid. — Zucchini conte poss. — Gandolfi possid. — Aldrovandi conte poss. — Hercolani principe possid. — Insom banchiere possidente — Rodriguez possid. — Giacomelli poss. — Minardi negoz. possid. — Martinelli avv. — Montanari conte possid. — Alessandrini profes. — Fabbri prof. — Bonora possidente — Rizzoli banchiere — Manzi possid. — Bignami possid. — Frati possidente — Ranuzzi conte poss. — Barbani possidente av. — Nanni Levera possid. — Bandera poss. caus. — Pancaldi ingegnere — Berti possid. cons. — Lagorio negoz. possid. — De' Buoj march. poss. — Canè possid. — Garagnani poss. — Guidi possid. — Simonetti principe possid. — Pizzoli avv. — Monti Casignoli possid. — Succi possid. — Calori profes. — Tinti negoz. — Brentazzoli av. — Succini poss. — Isolani conte poss. — Sacchetti caus. — Montanari conte possid. —

Borgatti avv. — Levi possid. — Casarini av. poss. — Taruffi med. — Tattini conte poss. — Tanari march. possid. — Micheli poss. — Massei conte poss. — Pepoli march. possid. — Baroni caus. — Michelini med. — Borsani poss. — Minghetti possid. — Pallotti notaro — Gozzadini conte possid. — Maccaferri negoz. — Buratti ingeg. poss. — Minelli poss. — Fontana possid. — Dall'Olio poss. — Vecchietti notaro — Ferri ingeg. — Rossi caus. possid. — Mattei caus. poss. — Fagnoli possid. — Minelli. — Cazzani ingeg. poss. — Maccaferri possid. — Zoboli possid. — Mazzi av. poss. — Ramponi poss. —

N. B. Il memoriale fu presentato al Senatore March. Davia dalli March. Carlo Bevilacqua, Conte Carlo Marsili, Com. Marco Minghetti, e March. Luigi Tanari.

B.

Indirizzo (a) *dei Ravennati.*

« A. S. E. il gonfaloniere di Ravenna.

« Eccellenza,

« Quando il sommo pontefice deliberava di visitare le provincie del proprio Stato non dubitò alcuno che fosse cagione precipua di questo viaggio amore e sollecitudine pei proprii sudditi e nobile scopo un sostanziale miglioramento dei loro destini. Forti di questa convinzione, non crediamo offendere la maestà del Principe, palesandogli l'animo e i bisogni nostri, ma

(a) Ben sappiamo che questo vocabolo, il quale abbiamo pur lasciato correre nel Racconto, allegherà i denti ai Filologi puristi, perocchè la Crusca non lo registri sotto questo significato, nè di vero sia stato prima d'ora usato da' buoni Scrittori per indicare questa maniera di suppliche o di rimostranze. Ma considerato l'uso e l'abuso frequentissimo ai nostri giorni del vocabolo e delle scritture che per esso si vogliono designare, le quali hanno propriamente un carattere novo e singolare, che non risponde esattamente a quello di supplica, memoriale, rimostranza, prece, istanza, richiamo ecc. chiediamo indulgenza per lo *indirizzo.*

bensì dargli prova non dubbia della fiducia che riponiamo nelle provvide sue intenzioni e nell' amore del bene onde il paterno suo cuore s' informa.

» Le condizioni interne di queste provincie sono ben lungi dal trovarsi soddisfacenti, e all'occhio stesso di chi governa non può sfuggire il disaccordo permanente che regna tra le tendenze dei reggitori e le aspirazioni oneste e liberali dei popoli, le quali sono il portato del progresso dei tempi e della civiltà. Grandi sono gli abusi che in nome del Sovrano si commettono; la legislazione è imperfetta, predominante l' elemento ecclesiastico, e disposizioni arbitrarie falsano ed annullano lo spirito delle buone leggi, come prova l' esempio della non mai attuata legge dell'anno 1850 sulla formazione dei municipii.

« Saggie e liberali riforme poste al coperto d'ogni interpretazione e restrizione sono, a nostro vedere, il solo valevole mezzo a cancellare siffatti mali, e all'alta e benigna mente del Sommo Pontefice riescirà agevole il discernere quali di esse fra le molte possibili siano da preferirsi ad oggetto di pubblico bene.

« Considerando che l'E. V. sarà pienamente penetrata dell' opportunità di questi voti, e vorrà caldamente umiliarli al Sovrano, passiamo all'onore di segnarci con profonda stima

« Dell'E. V.

« Ravenna, 6 giugno 1857.

« *Devot.mi Obbl.mi Servitori.* »

Seguivano le firme di oltre cinquanta autorevoli cittadini dei quali quindici consiglieri municipali.

138.

Notificazione del Municipio Romano pel ritorno di Pio IX dal viaggio nelle Provincie Ecclesiastiche.

Il Sommo Pontefice Pio IX, nostro amatissimo Padre e Sovrano, dopo di avere per ispeciale sua devozione visitato il Santuario di Loreto; deliziati di sua presenza i popoli soggetti al pontificale regime; lasciato per ovunque durativo ricordo delle sue beneficenze; testimoniato anche lunghesso i Ducati di Modena e Toscana quanto sia ardente in cuor suo il desiderio della prosperità della cristiana famiglia: sabato 5 settembre nelle ore pomeridiane sarà, o Romani, di ritorno fra noi.

Le città, le castella, le più piccole e povere borgate gareggiarono nel solennizzare o i fortunati giorni, o i preziosi momenti, che furono loro dati di mirare da vicino, alla virtù, alla candidezza, alla affettuosa bontà dell'Augusto Viaggiatore.

Roma da cui movono, a cui convengono le civiltà e le nazioni; la Città eterna che anelava il ritorno del Gerarca; la patria degli eroi che nel posare da secoli sul pontificato cristiano ha compiuto il giro delle culte società; è certezza che unita alla Rappresentanza Municipale, vestirà la veste festiva, si atteggerà a santa letizia, e con bene intese, svariate e religiose pompe festeggerà, esulterà, benedirà al santissimo evento.

Dal Campidoglio addì 1 Settembre 1857.

Il Conservatore ff. di Senatore
LUIGI *Conte Commendatore* ANTONELLI.

139 A.

Indirizzo dei Romani dopo il ritorno di Pio IX dal viaggio nelle Provincie Ecclesiastiche.

ALL'ECCELLENTISSIMO MUNICIPIO ROMANO

Eccellentissimi Signori. — Il viaggio del sommo Pontefice nelle Provincie ha dato occasione ai cittadini delle più cospicue città dello Stato di fargli porgere per mezzo delle Magistrature Municipali petizioni scritte e firmate chiedenti migliorie nell'amministrazione e nella legislazione del Paese. Questo esempio di civile franchezza e moderazione intendono i qui sottoscritti cittadini di Roma imitare.

Che le condizioni dello Stato Romano, da lungo tempo non prospere, siano ora più che mai tristi, non può negarsi se non chiudendo gli occhi pel vero; perocchè da parecchi anni siasi di fatto perduta la indipendenza dello Stato col perpetuarsi degl'interventi, e mentre furono scontentati i popoli pei cresciuti aggravii e rigori, d'altra parte e l'amministrazione e la legislazione e la prosperità materiale dello Stato non fecero che piccolissimi passi, se si considera il grande intervallo di cui siamo lontani dalle più civili nazioni.

Non è qui luogo di proporre sistemi di ordinamento politico: sono desti i sospetti e vivi i rancori che impedirebbero un retto giudizio su tali proposte; ma vi sono pure bisogni e desiderj tanto universalmente sentiti ed onesti che possono senza velo esporsi e che quando giungano al trono del Pontefice quasi non può dubitarsi non vengano ascoltati.

Se il Municipio chiederà al Pontefice che una amnistia consoli le numerose famiglie degli esuli e dei prigionieri per causa politica; che lo Stato venga liberato dal peso e dal disdoro

delle occupazioni Francese ed Austriaca, ordinando in pari tempo un esercito del Paese sufficiente e non inferiore per istituzioni militari ai buoni di Europa: se chiederà che venga finalmente promulgato un codice, che dalla procedura civile si tolgano le lungaggini, le eccessive spese, e dalla criminale le brutte anomalie dei tribunali eccezionali, e le consuetudini di lentezza: se chiederà che le imposizioni abbiano un più equo riparto, sicchè siano veramente secondo ricchezza, e vengano d'altronde alleviate quelle che pesano troppo sui poveri; se chiederà che in pari tempo venga dato impulso ed ajuto al commercio, all'industria ed alla agricoltura e questo coll'abbassare i dritti doganali sulle materie prime, col rendere libero lo scambio dei cereali, col togliere l'impaccio dei passaporti tra provincia e provincia dello Stato, con gl'instituti di credito, con le nuove vie, con le scuole tecniche pei commercianti e per gli artefici, con l'adozione del sistema metrico di pesi e misure....

Se queste ed altre simili cose chiederà il Municipio di Roma, chi dubiterà che desso non abbia parlato secondo il voto di Roma e di tutto il Paese?

I Cittadini qui sottoscritti tengono per certo che di gravissimo momento sarebbe nei consigli del Principe una domanda solenne del Municipio Romano. Essi confidano pure che questo Municipio chiamato a rappresentare nelle pompe il Popolo Romano, non si ristarà per qualsiasi riguardo dallo esprimerne i voti.

Roma 1 Settembre 1857.

Seguivano numerosissime firme.

B.

Protesta dei Deputati per la presentazione dello indirizzo al Segretario del Municipio Romano, poichè furono palesi le persecuzioni della Polizia contro i sospetti di avere firmato lo indirizzo.

Illustrissimo Signore,

Quando noi, portatori della petizione dei Cittadini Romani al Municipio, avemmo l'onore di essere ricevuti in sua casa, fu stabilito che saremmo ritornati per intendere dalla S. V. la risposta della eccellentissima Magistratura alla preghiera portale di presentare al Pontefice l'indirizzo. Era nostra intenzione di consegnare, tornando, alla S. V. il documento e le firme originali che convalidassero le nostre parole.

Però quasi contemporaneamente a pochi passi della di lei casa veniva perquisito e tratto da prigione il maestro di musica sig. Filippo Bornia, non di altro accusato che di avere apposta la propria firma alla petizione.

Posto che la Polizia intende di procedere contro i segnatarj dell'indirizzo e disconoscere così l'innocenza e legalità di quell'atto, non possiamo più consegnare le firme affidate all'onor nostro senza mettere a pericolo la libertà e la quiete di onorevoli persone e padri di famiglia, e porre nello stesso tempo la S. V. nella dura alternativa di soffrire una persecuzione o di tradire la nostra fiducia. D'altronde la nostra petizione è a quest'ora conosciuta dalla maggior parte dei Consiglieri Municipali; e se questi la giudicheranno secondo la propria coscienza e dignità, non v'ha dubbio che la faranno cosa propria e la presenteranno al Pontefice. Ove ciò non avvenga, noi, oltre il rammarico di vedere persistere il Governo in una politica improvida ed ingiusta, avremo pur quello di vedervi per peritanza e timidezza associato l'onorevole Municipio Romano.

Preghiamo la S. V. di comunicare all'eccellentissima Magistratura la presente ed aggradire etc.

Roma, 4 Settembre 1857.

I Deputati

All'Illustrissimo Signore Luigi Vannutelli
Segretario della Municipalità.

140 A.

Nota del Conte di Clarendon Ministro per le cose esteriori di S. M. Britannica a Sir James Hudson Ministro d'Inghilterra presso la Corte di Torino.

Foreign Office, 29 Dicembre 1857.

SIGNORE.

Io v' invito a domandare al Conte di Cavour se il Governo Sardo intenda fare obbiezioni al procedere del Governo Napoletano nella faccenda del *Cagliari*, fondandosi sul principio che le navi da guerra napolitane non avevano diritto di perseguitare il *Cagliari* nè di catturarlo di là dalla giurisdizione territoriale napolitana. Una nave da guerra di un paese non ha giurisdizione in alto mare sulle nave mercantile di un altro paese: ha diritto di chiedere la produzione delle carte comprovanti la nazionalità: ma quando ciò è stabilito, la nave da guerra non ha diritto d' Intervenire, a meno che la nave mercantile non sia colta in atto di flagrante pirateria. Ma nessun atto di tal genere veniva commesso al momento della cattura del *Cagliari;* il quale proseguiva pacificamente il suo viaggio, e per quanto le navi napoletane sapevano, se ne tornava a Genova.

Egli è vero che è stato detto che il Capitano e l'equipaggio si avviavano verso Napoli con lo scopo di arrendersi spontaneamente col loro vascello alle autorità napoletane: ma al Governo di S. M. sembra che sarebbe uno scherno ed un abuso di parole il dire, che quegli uomini si arrendessero volontariamente alle due fregate napolitane, che avevano sparato per chiamare il *Cagliari* all' obbedienza, e che perciò erano preparati anche a colarlo a fondo qualora non si fosse arreso.

Il Governo di S. M. perciò sarebbe lieto di sapere se il Governo Sardo sia di avviso che il *Cagliari* si arrese spontaneamente dal suo capitano, oppure se il Governo Sardo sia disposto a sostenere, che il *Cagliari* venne catturato dalle fregate napolitane di là dai limiti della giurisdizione territoriale di Napoli.

Firmato CLARENDON.

B.

Nota di Sir James Hndson *Ministro d' Inghilterra presso la Corte di Torino al* Conte di Cavour *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per le faccende esteriori di Sardegna.*

Torino, 5 Gennaio 1858.

Eccellenza,

Il Governo di S. M. avendo preso ad esame il modo di procedere tenuto dal Governo Napoletano nell'affare del Vapore il *Cagliari*, relativamente alla detenzione dei due sudditi britannici che si trovavano a bordo di quella nave, mi venne ordinato di informare la E. V. che il Governo di S. M. è disposto a fare richiami contro tale procedere, per la ragione che i bastimenti da guerra napoletani non avevano diritto di dare la caccia al *Cagliari*, nè di catturarlo fuori della giurisdizione territoriale del Regno di Napoli.

Giusta l'opinione del Governo di S. M. etc. etc. (*Segue la ripetizione letterale della nota precedente del Ministro Clarendon*).

Firmato James Hudson.

III.

Nota del Com.^{re} Carafa *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per le faccende esteriori del Re di Napoli* a Lord Malmesbury *Ministro degli affari esterni di S. M. Britannica, onde si annuncia restituito il* Cagliari.

Naples, le 8 Juin 1858.

Milord,

En réponse à la lettre que Votre Excellence me fait l'honneur de m'écrire en date du 25 Mai dernier, je m'empresse de lui annoncer que le Gouvernement du Roi, mon auguste maître, n'a jamais imaginé ni pu imaginer avoir les moyens de s'apposer aux forces dont peut disposer le Gouvernement de S. M. Britannique.

Et comme il ressort de la teneur de la susdite lettre que l'affaire du *Cagliari*, ainsi que Votre Excellence l'énonce clairement, ne peut être à personne de plus grande importance qu'à la Grande-Bretagne, il ne reste au Gouvernement Napolitain aucun autre raisonnement à exposer, ni aucune opposition à faire.

Aussi j'ai l'honneur de prévenir V. E. qu'à partir de ce moment se trouve versée daus la caisse de commerce Puot, à la disposition du Gouvernement Anglais, la somme de 3,000 livres sterling.

Pour ce qui concerne les individus composant l'équipage du *Cagliari* justiciables de la Grande Cour criminelle de Salerno, et le *Cagliari* lui-même, je suis en mesure de lui annoncer qu'ils sont, les uns et l'autre, à la disposition de M. Lyons. Pour la consignation tant du pyroscaphe que des susdits justiciables, dont le départ dépendra de M. Lyons, des ordres ont été donnés aux autorités compétentes.

D'après ce qui précède, le Gouvernement de S. M. Sicilienne n'a pas bésoin d'accepter de médiation, rémettant tout à la volonté du Gouvernement Britannique. J'ai l'honneur etc.

Signé Carafa.

112.

Dichiarazione di Carlo Pisacane e de' suoi compagni estratta dai documenti rinvenuti sugli uccisi o prigioni di Sapri, e prodotta nel giudizio di maestà dalla Procura Generale della Gran Corte di Salerno.

Noi qui sottoscritti, dichiariamo altamente che avendo tutti congiurato d'impossessarsi del Vapore il *Cagliari*, ci siamo imbarcati come passeggieri. Dopo che eravamo due ore lontano da Genova, abbiamo impugnate le armi e forzato il capitano e tutto l'equipaggio a cedere il comando del Vapore. Il capitano e tutti i suoi vedendoci decisi piuttosto di perire che di cedere, hanno fatto quanto era in loro potere per evitare lo spargimento del sangue e tutelare gl'interessi dell'amministrazione. Eravi a bordo come passaggiere per Cagliari il capitano marittimo Daneri; avendolo saputo, l'abbiamo costretto a prendere il comando: egli ha ceduto alla forza, nè poteva fare altrimenti, stretto dalla gagliardia delle nostre armi. Sprezzando le calunnie del volgo, convinti della giustizia della nostra causa, noi operiamo da iniziatori della rivoluzione italiana. Se il Paese non risponderà al nostro appello, noi, senza maledirlo, sapremo morire da forti, seguendo le nobili falangi dei martiri italiani. Trovi un'altra nazione uomini che, come noi, s'immolarono alla sua libertà, ed allora solo potrà paragonarsi alla Italia, abbenchè fino ad oggi ancora schiava.

Sul Vapore il *Cagliari* alle ore $^9/_2$ di sera del 25 Giugno 1857

Firmati Carlo Pisacane — Giovanni Nicotera — Gio. Battista Falcone — Barbiere Luigi di Sicilia — Gaetano Raggi di Sicilia — Achille Pomart — Cesare Fardone — Poggi Felice di Sora — Gagliani Giovanni di Sora — Rolla Domenico — Cesare Cori di Ancona — Fuschini Federico — Ludovico Nigromonti di Orvieto — Metarci Francesco da Sensi

marinaro — Sala Giovanni — Lorenzo Giannoni — Filippo Fajello — Giovanni Caubiellani — Domenico Massone di Ancona — Necestari Pietro.

Noi sottoscritti dichiariamo eziandio che avendo scoverto, dopo una perquisizione, che a bordo v'erano sette casse di armi, ce ne siamo impadroniti. Esse contenevano, in tre casse fucili 25 per ognuna, tre di fucili a due canne di 20 ognuna, ed una cassa di semplici canne.

Carlo Pisacane — G. Forche sergente — E De Litala furiere — G. de Sangro — V. Conte —

Per copia conforme

Il Segretario della Procura Generale
Vincenzo Magnaliarca
V.° *Il Procuratore Generale del Re*
Pacifico.

113.

Discorso della Corona allo aprirsi della sesta Legislatura del Parlamento Subalpino nel 15 Dicembre 1857.

« Signori Senatori, e Signori Deputati,

« Nel ritrovarmi in mezzo a voi dopo le recenti elezioni, mi è grato il manifestarvi la fiducia che la nuova legislatura adempierà l'alta sua missione con patriottismo e senno pari a quello, di cui già diede prova la legislatura che ha testè compiuto il suo mandato. Non dubito rinvenire in voi il medesimo forte e leale concorso nell'applicare e svolgere quei principii liberali sui quali riposa, oramai in modo irremovibile, la nostra politica nazionale.

» Le nostre relazioni colle Potenze straniere si mantengono regolari e soddisfacenti.

» L'interruzione delle relazioni diplomatiche con uno Stato vicino, avvenuta per cagioni che l'Europa ha potuto apprezzare, sussiste tuttora; essa però non pose ostacolo al corso normale dei rapporti civili e commerciali dei due paesi.

» Ho ordinato al mio Governo di comunicarvi nuovi Trattati conchiusi nell'interesse della pubblica giustizia, della navigazione e del commercio colla Spagna, colla Danimarca e colla Persia.

» L'aumento de' nostri interessi commerciali nei paesi stranieri ha reso indispensabile un migliore ordinamento del servizio consolare. Vi sarà sottoposto un progetto per attuare questa grave riforma.

» Dai miei Ministri vi verranno pure presentati varii progetti sopra importanti argomenti d'interna amministrazione.

» Sarà possibile, mercè una rigorosa economia, il mantenere nei bilanci il pareggio fra le entrate e le spese ordinarie, non ostante gli sfavorevoli eventi che si opposero al regolare sviluppo delle risorse dello Stato. Converrà nondimeno ricorrere al credito per provvedere alle grandi opere iniziate alla Spezia, al Cenisio, a difesa dello Stato, a vantaggio ed onore della Nazione.

» Signori Senatori, Signori Deputati,

» Volgono oramai dieci anni dacchè il mio augusto Genitore, chiamando i suoi popoli a libertà, dava loro lo Statuto. Informando l'intiera mia vita a quell'atto magnanimo, ho dedicato ogni mia forza a fecondare il pensiero che glielo aveva dettato.

» Possa la sua memoria, che oggi simboleggiata in marmo confido alla vostra venerazione, inspirare tutte le vostre deliberazioni pel bene e per la gloria del Piemonte e della comune Patria Italiana. »

114 A.

Prima lettera di Felice Orsini a Napoleone III, Imperatore dei Francesi, letta alla Corte d'Assise da Giulio Favre difensore, e pubblicata nel Moniteur *di Parigi.*

» Le deposizioni che io feci contro me medesimo in questo processo politico, mosso in occasione dell'attentato del 14 gennajo, sono sufficienti per mandarmi a morte, e la soffrirò senza domandare grazia, sì perchè io non mi umilierò giammai dinnanzi a colui che uccise la libertà nascente dell'infelice mia patria, e sì perchè nello stato, in cui mi trovo, la morte è per me un benefizio.

Presso al fine della mia carriera, io voglio nondimeno tentare un ultimo sforzo, per venire in soccorso all'Italia, la cui indipendenza mi fece fino a quest'oggi sfidare tutti i pericoli, affrontare tutti i sacrifizj. Essa fu l'oggetto costante di tutte le mie affezioni; ed è quest'ultimo pensiero, ch'io voglio deporre nelle parole che rivolgo a Vostra Maestà.

Per mantenere l'equilibrio presente della Europa, è d'uopo rendere l'Italia indipendente o restringere le catene, sotto di cui l'Austria la tiene in servaggio. Domando io forse per la sua liberazione, che il sangue de' Francesi si sparga per gl'Italiani? No io non vado fin là. L'Italia domanda che la Francia non intervenga contro di lei; domanda che la Francia non permetta all'Allemagna di sostenere l'Austria nelle lotte, che stanno forse tra breve per impegnarsi. Ora è appunto ciò che Vostra Maestà può fare quando voglia. Da questa volontà dipendono il benessere o le sciagure della mia patria, la vita o la morte di una nazione, a cui l'Europa va in gran parte debitrice della sua civiltà.

Tale è la preghiera che dal mio carcere oso dirigere a Vostra Maestà, non disperando che la mia debole voce sia intesa.

Io scongiuro Vostra Maestà di rendere alla mia patria l'indipendenza, che i suoi figli hanno perduta nel 1849 per colpa appunto de' Francesi.

Vostra Maestà si ricordi che gl'Italiani, tra i quali era mio padre, versarono con gioja il loro sangue per Napoleone il Grande, dovunque piacque a lui di guidarli; si ricordi che gli furono fedeli sino alla sua caduta; si ricordi che la tranquillità dell'Europa e quella di Vostra Maestà saranno una chimera, fintantochè l'Italia non sarà indipendente. V. M. non respinga la voce suprema di un patriota sui gradini del patibolo: liberi la mia patria; e le benedizioni di 25 milioni di cittadini lo seguiteranno nelle posterità.

Dalla prigione di Mazas 11 Febraio 1858.

FELICE ORSINI.

B.

Seconda lettera di Felice Orsini allo Imperatore scritta due giorni avanti la esecuzione capitale, e pubblicata dalla Gazzetta Officiale Piemontese del 30 *Marzo* 1858.

SIRE,

L'avere la Maestà Vostra Imperiale permesso che la mia lettera scrittale l'11 Febrajo p. p. sia resa di pubblica ragione, mentre è un argomento chiaro della sua generosità, mi addimostra che i voti espressi in favore della mia patria trovano eco nel cuore di Lei: e per me, quantunque presso a morire, non è al certo di piccolo conforto il vedere come la Maestà Vostra sia mossa da veraci sensi italiani.

Fra poche ore io non sarò più: però prima di dare l'ultimo respiro vitale, voglio che si sappia, e il dichiaro con quella franchezza e coraggio che sino ad oggi non ebbi mai smentiti,

che lo assassinio, sotto qualunque veste s'ammanti, non entra nei miei principj, abbenchè per un fatale errore mentale io mi sia lasciato condnrre ad organizzare l'attentato del 14 gennajo. No, l'assassinio politico non fu il mio sistema, e il combattei esponendo la mia vita stessa, tanto cogli scritti quanto coi fatti pnbblici, allorchè una missione governativa mi poneva in caso di farlo.

E i miei compatriotti, anzichè riporre fidanza nel sistema dell'assassinio, lungi da loro il rigettino, e sappiano per voce stessa di un patriota che muore, che la redenzione loro deve conqnistarsi coll'abnegazione di loro stessi, colla costante unità di sforzi e di sacrifizj, e coll'esercizio della virtù verace: doti che già germogliano nella parte giovane e attiva de' miei connazionali, doti che sole varranno a fare l'Italia libera, indipendente, e degna di quella gloria onde i nostri avi la illnstrarono.

Muojo, ma mentre che il faccio con calma e dignità, voglio che la mia memoria non rimanga macchiata da alcun misfatto.

Quanto alle vittime del 14 Gennajo, offro il mio sangue in sacrifizio, e prego gl'Italiani che, fatti un dì indipendenti, diano un degno compenso a tutti coloro che ne soffrirono danno.

Permetta da ultimo la Maestà Vostra I. che le dimandi grazia della vita, non già per me, ma sibbene pei dne complici che furono meco condannati a morte.

Col più profondo rispetto sono

Prigione della Roquette, 11 Marzo 1858.

Di Vostra Maestà Imperiale
Felice Orsini.

C.

Testamento di Felice Orsini pubblicato dalla Gazzetta Officiale Piemontese c. s.

Prisons de la Roquette ou depôt des condamnés Paris 10 dix Mars 1858. mil et huit-cent cinquante-huit.

Près de finir mes jours, j'écris de ma propre main les suivantes dispositions, que je veux soyent exécutées exactement et qu'elles ayent force d'acte de ma volonté libre et indépendante.

1. Je veux que M. Enrico Cernuschi de Milan, Italie, demeurant à Paris, retire (*) mon argent, qui m'à été saisi à l'instant de mon arrestation (*) et qui est déposé près M. le Procureur général de la Seine, en leur laissant préalablement les frais du procès qui me regardent.

2. Je veux que l'argent qui reste, prélevés les frais surnommés, il en dispose ainsi qu'il suit.

A. Il achètera une montre d'or et une chaîne d'or pour donner en souvenir à M. Jules Favre avocat qui m'a defendu le tout de la valeur de 800 francs au moins (huit cent francs). Sur la montre il fera engraver les mots suivants: « *Felice Orsini à M. Jules Favre souvenir.* »

B. Je veux que mon cadavre soit mis dans une caisse en bois ordinaire, et qu'il soit envoyé a Londres, Angleterre; parce que je *veux* être enterré dans le cimetière où se trouvent les dépouilles du patriote Italien Ugo Foscolo, et mis à son côté — M. Cernuschi fera les frais nécessaires avec l'argent surnommé et. et.

C. Une fois accomplis tous ces frais, l'argent qui reste, je veux qu'il soit envoyé à mon oncle Orso Orsini, ou à mon frère Leonida Orsini, tous deux demeurant ensemble à Imola.

(*) Avec la cooperation de M. de Lasalle, Directeur de la Roquette, si ses fonctions le lui permettent

Felice Orsini

(*) Plus les objets existants

Felice Orsini

Deux renvois approuvés.

États Romains, Italie; lesquels en devront disposer seulement à profit de mes deux petites filles Ernestina et Ida Orsini, demeurantes à Nice États Sardes, Italie.

3. J'antorise T. D. P. Hodge de Glastonbury near Bath-Somersetshire en Angleterre de retirer près de soi ma fille ainée Ernestina Orsini née a Nice Maritime, États Sardes, Italie, le 9, Avril 1852, et demeurant dans la même ville.

4. J'autorise M. Peter Stuart de Liverpool, Angleterre, de retirer près de soi ma seconde fille Ida Orsini née a Nice Maritime le 12 Mars 1853 et demeurant avec l'Ainée dans la même ville.

5. Je recommande avec tout mon cœur à mes amis intimes T. D. P. Hodge de Glastonbury et à Peter Stuart de Liverpool mes deux petites filles surnommées, afin qne l'éducation qn'elles recevront soit tout-à-fait conforme aux principes de l'honnêteté, de la vraie vertu, de la sagesse, et du vrai amour de la patrie.

6. Je veux que tont mes effets de vestiaire, de livres, etc. existant près M. De Lasalle Directeur de la Roquette soient envoyés a Miss Elisa Cheney de Londres demeurant à Londres-Angleterre — N. 2 Grafton Street. Aland Road Kensith New Town — N. 10, Londres. Miss Elisa Cheney en disposera selon sa volonté libre et indipendante, ainsi que des autres effets déjà lui laissés avant mon arrestation et pendant mon emprisonnement. Tout ce que j'ai fait ponr elle, ce n'est qu'un très-humble et très-petit souvenir pour la bontè et le dévouement extrême qu'elle m'a porté en toute circonstance. Je recommande à mes amis d'Angleterre cette demoiselle honnête et vertueuse.

7. Je veux en dernier lieu que M. Enrico Cernuschi surnommé soit l'exécnteur des dispositions ci-enoncées à Paris, et qnant à celles qui doivent être exécutées en Angleterre qu'il ait la cooperation de M. Vincenzo Caldesi de Faenza, États Romains, Italie, demenrant à Londres.

Le tont écrit de ma propre main.

Felice Orsini.

145.

Nota del Governo Sardo pubblicata dalla Gazzetta Officiale Piemontese nel foglio 26 *Aprile* 1858 *in confutazione delle affermazioni delli Signori* Alfonso di Lamartine e Giulio Bastide.

« Il giornale francese *La Presse* ha pubblicato nel suo numero 22 corrente Aprile una lettera del Sig. de Lamartine, in cui questi contraddice le parole pronunciate dal Ministro della Guerra nella tornata della nostra Camera dei Deputati di sabato 17 di questo mese. Giova avvertire anzitutto, che il Sig. Ministro della Guerra, rispondendo ad un oratore dell'opposizione, non aveva punto l'intendimento di parlare del Sig. de Lamartine; e che se lo fece vi fu costretto dalle interruzioni di alcuni onorevoli Deputati dell'opposizione; i quali nell'udire che il Ministro faceva allusione alla politica della Francia, durante la Repubblica del 1848 pronunciarono il nome del Sig. de Lamartine. Il Sig. de Lamartine si duole che il ministro della Guerra gli abbia attribuito di aver detto alla Camera Francese, che aveva veduto gli Austriaci lavorare alle fortificazioni di Alessandria, e dichiara che dal 1822 in poi non è più stato in Piemonte; e si duole pure che il Ministro, gli abbia attribuito un motto assai ripetuto intorno al Mediterraneo. Le parole di cui muove lagnanze il Sig. de Lamartine, sono state in altri tempi riferite da parecchi giornali; il Ministro ha potuto ingannarsi nel por fede alla loro veracità; ma poichè ora il Sig. de Lamartine dichiara che quelle parole gli vennero attribuite a torto, non gli deve rincrescere che gli sia stata in tal guisa data occasione di repudiarne la responsabilità.

» Ciò premesso, passiamo a discorrere della parte seria della lettera del Sig. de Lamartine, di quella cioè che concerne i di lui sentimenti e la di lui politica verso il Piemonte e verso l'Italia. Anche su questo punto l'illustre Poeta si lagna del giu-

dizio recato dal Sig. Ministro della Guerra; ma noi a dimostrare che le lagnanze sono infondate e che il Ministro non s'inganna nè punto nè poco, invocheremo una testimonianza non sospetta, e che sarà mestieri al Sig. de Lamartine accettare, quella del Sig. de Lamartine medesimo.

» Nella tornata della Camera dei deputati di Francia del 29 Gennaio 1848 in occasione della discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della corona, il Sig. de Lamartine censurava la politica del Ministro Guizot: ed esprimeva caldi augurii per la prosperità dell'Italia. Il 27 marzo dello stesso anno, il Sig. de Lamartine, rispondendo ad una deputazione di Italiani, in qualità di componente del Governo Provisorio della Repubblica esprimeva sentimenti dello stesso genere. « Allez dire à l'Italie qu'elle a des enfans aussi de ce côté des Alpes *(Bravo)*. Allez lui dire que si elle était attaquée dans son sol, ou dans son âme, dans ses limites ou dans ses libertés, que vos bras ne suffisaient pas à la defendre, ce ne sont plus des vœux seulement, c'est l'épée de la France que nous lui offririons pour la preserver de tout envahissement. *(Bravos unanimes)* » *Moniteur universel* del Marzo 1848, pag. 702 col. III pag. 703 col. I a.)

» Nella tornata dell'Assemblea Nazionale del 23 maggio 1848 discorrendo delle cose d'Italia, il Sig. de Lamartine indicava il divario che correva nella politica estera riguardo all'Italia tra il Governo della Monarchia Orleanese e quello della Repubblica; diceva che i mutamenti succeduti in Italia erano conseguenza di quella politica e soggiungeva: *Vous avez vu Charles Albert forcé par le génie de son peuple à déclarer la guerre à l'Autriche, et à accomplir la liberation presque totale du Royaume Lombardo-Venetien Moniteur universel* del 1848 pag. 1141 col. 1). Quindi narrava come i diversi Governi italiani non volessero l'intervento francese, e conchiudeva con queste parole: *Que les amis de l'Italie se rassurent; si ce cri de detresse dont je vous parlais tout à l'heure venait à se faire entendre, si les circonstances le rendraient necessaire et legitime, la France interviendrait à son mode et à son heure. Dans aucun cas l'Italie ne retombera sous le joug qu'elle a si glorieusement secoué* (très bien

très bien); *dans aucun cas la France ne manquera à cette fraternité pour 26 millions d'hommes, qui a été sa loi dans le passé et qui est son devoir pour l'avenir. (Moniteur universel*, ib., col. 3 a).

» Qual'era la interpretazione pratica che il Sig. de Lamartine dava a queste solenni dichiarazioni e promesse. La risposta è somministrata dal Sig. de Lamartine medesimo, e dal marchese Brignole, a quell'epoca rappresentante diplomatico di S. M. il re Carlo Alberto in Francia.

» Le Roi de Sardaigne (scriveva il Sig. de Lamartine nel 1850), sollicité par la Lombardie e par la vieille ambition de la maison qui convoite la possession de l'Italie, déclara la guerre à l'Autriche, deja à demi expulsée de ses états italiens (Carlo Alberto è lo stesso Re che nel 1848 era, secondo il Sig. de Lamartine, costretto dal genio del suo popolo a compiere quella guerra che nel 1850, lo stesso Lamartine gli addebita d'aver mosso per tradizione di ambizione). « Le Roi de Sardaigne demande itérativement à la République Française un mot de consentement ou d'encouragement à cette guerre déja commencée. *Le Cabinet Français* (quello di cui il Sig. de Lamartine faceva parte) *refuse avec une* INFLEXIBLE RÉSERVE DE PROBITÉ *de dire ce mot.* La République veut être aussi irreprochable de provocation à la guerre et d'intrigues à son profit de l'autre côté des Alpes que de l'autre côté du Rhin. Elle ne s'explique pas, elle ne le doit pas; mais elle prévoit et elle se prepare; c'est son devoir. Que prevoit-elle? et à quoi se prépare-elle? Suivez bien encore, car tous nos embarras actuels de Rome viennent de ce que les plans de la République de trois premiers mois n'ont pas étés suivis jusqu'au bout en Piemont.

» Elle prévoit donc, que le Roi de Sardaigne aura ou des succès ou des revers éclatans en Lombardie. Dans les deux cas la France est intéressée à agir: elle crée et elle renforce jusqu'à soixante deux mille hommes l'armée des Alpes pour être prête à l'action. Si le Roi de Piemont chasse l'Autriche de la Basse Italie (sic), et englobe Milan, Venise, Parme, Modène, Gênes, la Toscane même dans ses États, la France ne peut souffrir la transformation d'une puissance secon-

daire en première puissance sans ombrage. Les frontières de ce nouveau Royaume Italien touchent aux portes de Lyon. En s'alliant de nouveau avec l'Autriche ce Royaume Italien changerait entièrement l'état défensif de la France. Les Alpes peseraient le double. La France dans ces cas, *doit prendre ses sûretés en Savoie et à Nice.* Si le Roi de Piemont est vaincu et suivi dans ses États, comme cela a eu lieu, par une armée autrichienne victorieuse; si l'Autriche veut éffacer ce Royaume ou le rogner, ou l'enchainer, ou occuper ses forteresses, *qui sont indirectement les nôtres,* la France par droit de contiguité, et par soin de sa propre sûreté et de sa légitime influence sur un voisin faible et limitrofe, doit descendre en Piemont comme médiation armée.

» » Qne se passe-t-il alors? Je vais vous le demontrer, non par des vaines conjectures, qui ne prouvent rien, mais par des faits realisés pendant les quatre premiers mois du premier Gouvernement de la République. Il se passe à l'instant ceci: l'armée, en déroute du Piemont se reforme derrière l'armée Française. L'Italie toute entière sur notre droite se rassure, se sent protegée, appuyée, lève et arme ses contingents: Venise consolide sa resistance. L'armée autrichienne, s'arrête pour parlementer en face de la nôtre qui couvre les frontières du Piemont: l'Europe tremble du premier coup de canon, qui peut être tiré: elle accourt au quartier général de l'armée française, l'Angleterre se jette avec ses negociateurs entre les deux camps, avec ses vaisseaux à Gênes et dans l'Adriatique. Les conferences s'ouvrent; on traite; on conserve et on augmente notre legitime influence sur le Piemont, sur la Toscane, sur Rome, sur Naples; on obtient pour la Lombardie même et pour Venise des existances politique, constitntionnelles, *seminationales,* prix de leur sang, et qui commencent, sous le patronage collectif de la France et de l'Angleterre, l'emancipation de l'Italie. (Le *Conseiller du peuple* par M. A. de Lamartine » Le *passé* le *présent* et *l'avenir de la Republique.* Paris 1850. Livre II, chapitre II, pag. 79, 80, 81, 82. »

Ecco ora il dispaccio del marchese Brignole.

Paris, 25 juillet 1848.

« Monsieur le marquis.

» « Une discussion fort importante a eu lieu hier dans le sein du comité des affaires étrangères de l'Assemblée nationale.

» » J'ai pu en avoir une relation précise, quoique sommaire par un de mes amis membre de l'Assemble, sur la parole duquel on peut entièrement compter et qui sans appartenir personnellement au dit comité, a pu cependant assister à cette séance. .

» » Depuis quelque temps le comité des affaires étrangères se preoccupait vivement des affaires d'Italie et de la conduite qu'il convenait à la France de suivre vis-à-vis de notre Gouvernement. Déja il avait consacré quatre séances à cet examen; il avait voulu entendre le Général Oudinot, commandant en chef provisoire de l'armée des Alpes; il avait provoqué des explications de la part de M. de Lamartine au sujet de son fameux Memorandum; il avait aussi interrogé le ministre actuel des affaires étrangères.

» » J'ai déja rendu compte à V. E. dans ma dépéche N. 1939, de l'opinion et des vues de M. le général Oudinot. Hier enfin M. de Lamartine poussé à bout par les interpellations directes, pressantes et réiterées à lui adressées par ses collègues, a nettement fait connaitre la ligne politique qui lui parait la meilleure et il l'a formulée substantiellement ainsi qu'il suit: — Temoigner l'intérêt au roi de Sardaigne; ne pas prendre cependant fait et cause pour lui; garder l'armée des Alpes, en apparence pour lui porter secours; mais en realité, pour la faire agir éventuellement dans le seul intérêt de la France; attendre les événements et s'y préparer. Si la fortune sourit aux armes Italiennes, si le Roi de Sardaigne en agrandissant ses États devient roi de la Haute Italie, déclarer alors que l'equilibre européen étant rompu, la France peut le rompre aussi pour son propre avantage, et qu'elle ne doit pas rester dans la situation

humiliante et peu sûre où l'ont circonscrite les traités de 1815; faire suivre *ipso facto* cette déclaration par l'envahissement de la Savoie et du comté de Nice et s'approprier ces pays. Si la guerre d'Italie tournerait, par contre, à l'avantage de l'Autriche, appuyer le Roi de Sardaigne par la force des armes, et aprés avoir de concert avec lui repoussés les Autrichiens de l'Italie, prendre aussi a titre de compensation, les pays susindiqués.

» » M. Louis Blanc, tout montagnard ou socialiste qu'il est, s'est levé contre cette politique déloyale et insidieuse. Il a dit que lui aussi voudrait bien faire récupérer à la France la Savoie et le pays de Nice afin de lui assurer ses frontières naturelles, qu-elle n'aurait jamais du céder, mais qu'il répugne à l'idée de s'en emparer par la force, ou par un guet-à-pens. Selon lui il faudrait commencer par notifier au Gouvernement du Roi qu'on veut bien l'aider à chasser les Autrichiens de la Lombardie, et de la Venetie, qu'on lui garantit même formellement la possession future de ces deux provinces; mais à la condition expresse et préalable qu'il cédera à la France, par compensation, la Savoie et la comté de Nice.

» » On a fait observer à M. Louis Blanc que sa proposition, en admettant même qu'elle méritait d'être approuvée, serait aujourd'hui trop tardive; que la Lombardie est déja, depuis quatre mois, occupée par l'armée sarde et réunie au Piemont; que l'État Vénitien lui même, quoique momentanément rétombé sous la domination Autrichienne, a émis le vœu d'être réuni à la Lombardie et aux États Sardes; qu'en consequence le plan par lui conçu ne serai désormais plus realisable, et la Sardaigne n'y adhérerait certainement pas.

» » La dessus on s'est tourné concordement vers M. Bastide, et on l'a invité à dire son avis. Il a essayé d'abord de se retrancher sous la réserve que la matière en question et sa position ministerielle lui imposaient; mais comme on insistait pour savoir ce qu'il pensait des idées emises par les deux préopinans il a dit que, quant à lui il ne saurait entrer ni dans les vues de M. Lamartine, ni dans celles de M. Louis Blanc. Qu'il ne tient pas à acquérir la Savoie et Nice en faisant de cette acquisition une condition préalable, et moins encore, en usurpant

la possession de ces territoires. Qu'il ne voit pas non plus d'autre part avec plaisir la formation en Italie d'un Royaume composé de toutes le provinces septentrionales de cette contré. Que la France Républicaine n'y a, selon lui, aucun intérêt tout en convenant cependant, qu'il désire voir la peninsule delivrée du joug de l'Autriche. Qu'il ne veut donc ni imposer à la Sardaigne l'alliance de la France, ni même la lui proposer; qu'il se bornerait, et encore non sans régret, à l'accorder dans le cas ou elle serait reclamée; mais qu'il ne voit pas quel avantage trou verait la France à prêter main forte a l'erection d'un royaume puissant où son influence viendrait bientôt à s'éteindre, et qui peut-être même ne tarderait pas à adopter une politique contraire à la sienne. C'était vouloir laisser entendre, sans oser le dèclarer ouvertement, que son opinion est de favoriser la division de la Haute Italie en petit états, e de combattre l'union de toutes ses parties sous le sceptre de la Maison de Savoie. M. Bastide, malgré la réputation de parfaite honnêteté dont il jouit, n'en est pas moins, comme il l'a toujours été, un franc républicain.

» » Aussi ses desseins révolutionnaires ont été compris par les membres du comité; dont plusieurs lui ont adressé des reproche à ce sujet, et lui ont demontré combien cette politique propagandiste, et en même temps inhabile serait peu propre à rélever la France aux yeux de l'Europe et à la placer dans le rang qu'elle doit occuper parmi les puissances. Cependant ces mêmes membres, et avec eux la grande majorité du comité des affaires étrangères voulant menager soit l'amour propre, soit l'existance ministerielle de M. Bastide, ont évité de provoquer une resolution formelle qui n'aurait pu que condamner les vues politiques par lui émises; et ils sont convenus que, vu la haute importance du sujet, l'affaire serait portée à la tribune en séance générale, sous la forme d'interpellation qu'on adresserait au ministère. Monsieur Mauguin s'est chargé d'être l'organe de ces interpellations que auront lieu dans le courant de la semaine prochaine. Outre M. Mauguin et les orateurs susnommés M. Bonaparte (Napoléon) et Drouin de Lhuys, ancien chef de division aux affaires étrangères destitué sous le ministère de M. Guizot, ont aussi pris part à la discussion.

» » Le récit que je viens de vous soumettre, monsieur le marquis, uous fait voir ce que nous devons penser de M. Bastide; et uous donne la mesure de la confiance que nous pouvons placer eu lui. Au reste, ce miuistre n'est nullement un homme faux; il a même de la franchise dans son langage, et déja je m'étais aperçu qu'imbu des principes les plus antimonarchiques, il ue sympatise guère avec l'accroissement des États Sardes sous la forme du gouvernement qui les régit actuellement.

» » J'ajouterai qu'il m'a raconté lui même hier dans l'après midi (avec beaucoup moins de détails pourtant) ce qu'il s'était passé dans le comité qu'il venait justement de quitter, et que sa narration s'accorde parfaitement avec celle qui m'à été faite dans la soirée par le représentant du peuple que j'ai mentionné plus haut.

» » Ce représentant, homme de bien et très-instruit, bon orateur et jouissant d'une certaine influence dans l'Assemblée Nationale, m'à donné l'espoir que si la discussion sur les affaires d'Italie est portée à la tribune, et que le ministère ne réussisse pas, malgré les interpellations qui lui seront adrèssée à l'écarter, en faisant comprendre l'inconvenance et le danger de traiter de pareille matière en séance publique, il prendra la parole pour combattre les fausses doctrines mises en avant soit par les demagogues, soit par les gens peu scrupuleux, en ce qui concerne le respect du au bien d'autrui, et l'application qu'on voudrait en faire à l'égard de l'Italie, et spécialement des États Sardes.

» » Ami de son pays avant tout, mais par cela même partisan de uotre cause, parce qu'il croit que le triomphe, même complet de cette cause, ne peut nuire en rien aux intérêts de la France, il espère convaincre la majorité de l'Assemblée, que la meilleure politique, la seule à suivre à notre ègard, est celle de se tenir préparés à uous aider par une intervention militaire, mais dans le seul cas qui nous nous determinions à réclamer cet appui; jusque là de ue point se meler de nos affaires interieures, et surtout de ne pas deshonorer la France en laissant planer sur elle le soupçon de convoitise d'une partie de notre territoire, sous l'injuste et frivole pretexte que l'adjonction

de ce territoire garantirait mieux ses frontières. Il ferait aussi remarquer à la Chambre que c'est bien plutôt de l'Allemagne que de l'Italie que le Gouvernement français devrait en ce moment prendre ombrage; que l'Allemagne marchant à grands pas vers l'unité de pouvoir et d'action, ayant à sa tête un Archiduc d'Autriche, peut devenir très-redoutable à la France (surtout si elle ne se liait à l'Angleterre); tandis que le Royaume de la Haute Italie, quoique comprenant la Savoie et la comté de Nice, ne le serait jamais; et qu'il est pour elle d'une grande importance d'empêcher que l'autorité de la confederation Germanique ne s'étende pas au de là des Alpes, ce qui arriverait necessairement dans les cas où une portion quelconque du territoire italien resterait en possession de la Maison d'Autriche... Le représentant, dont il s'agit m'a demandé d'avoir un nouvel entretien avec mois dans le cas où il aurait à parler à l'Assemblée sur cette matière, afin de nous concerter sur ce qu'il devra dire; et je lui ai répondu que je serais heureux de me mettre à sa disposition.

Veuillez agréer etc.

« *Signé* Brignole »

A son Excellence M. le Marquis Pareto
Ministre des affaires étrangères.
Turin.

« Questa era la politica del Governo di cui faceva parte il Sig. De Lamartine verso la Italia. — Alle reiterate istanze che, nel mese di agosto 1848 e poi, vennero fatte dal Governo Piemontese per ottenere la cooperazione attiva della Francia nella guerra d'indipendenza venne risposto con una negativa. Il Ministro degli affari esteri, Sig. Giulio Bastide, indirizzava in data del 20 ottobre 1848 un dispaccio al Marchese Brignole, nel quale dichiarava che il Governo Francese non poteva conchiudere una convenzione militare col Governo Piemontese finchè i negoziati per la mediazione non avessero sortito un resultamento.

» Per quanto concerne la missione affidata al Generale, allora Colonnello La Marmora, essa si limitava esclusivamente alla domanda di un Generale, e non era accompagnata, come per inavvertenza asserisce il Sig. Bastide, da quella di un contingente.

» I fatti che abbiamo brevemente rammentati sono oramai retaggio della Storia; e la Storia ne recherà giusto ed imparziale giudizio. Frattanto rimane evidente la verità delle affermazioni del Sig. Ministro della Guerra e del suo collega il Presidente del Consiglio, che la Repubblica Francese nel 1848 non fu benevola al Piemonte nè favorevole alla causa della Nazionalità Italiana. »

117.

Sentenza pronunciata dal Magistrato di Appello di Genova contro Giuseppe Mazzini e altri per lo attentato del 29 Giugno 1857.

LA CORTE DI APPELLO IN GENOVA SEDENTE

Nella Causa del R. Fisco di Genova contro ecc. ecc.

Udienza del 20 Marzo 1858

Considerando che il risultato del pubblico dibattimento, e per quanto concerne gli accusati che si resero contumaci il complesso della istruttoria seguito nel processo scritto avrebbero in modo evidente accertato;

Come nella notte del 29 giugno 1857 si tentò di attuare una cospirazione da lungo tempo prima macchinata e preordinata all' intento di distruggere la forma delle istituzioni che ci governano per preparare il trionfo del così nominato partito d'azione formato, concitato e diretto da Giuseppe Mazzini: il quale essendosi dichiarato in lotta, come risulta dai documenti letti

all'udienza, con tutti i poteri costituiti palesò sempre in modo esplicito le sue intenzioni, di farsi un punto di leva di una città italiana importante, che bisognava compromettere con un colpo di mano per avere un centro direttivo d'azione all'insurrezione generale d'Italia con abbattere i governi che ne impediscono la unità, e primo fra questi la monarchia costituzionale del regno sardo, riguardata dai mazziniani e massime dal giornale che in Genova ne promuove apertamente e ne diffonde le dottrine, come il principale ostacolo alla esecuzione dei loro disegni e al prevalere delle teoriche repubblicane;

Che infatti gli assembramenti armati di cui si scopersero le traccie recenti, seguiti nella notte tra il 29 e 30 giugno, l'arresto, e quasi simultaneo di persone trovate in ora tardissima munite d'armi insidiose e cartuccie, la rottura del filo telegrafico che pone Genova in relaziono colla capitale del regno, i depositi d'armi da fuoco di ogni fatta, di pugnali e lime appuntate in gran numero, di sacchi di polvere a miccia giudicati dai periti atti ad abbattere edifici ed altri strumenti di distruzione e di guerra, la concertata occupazione del forte dello Sperone con le scale atte a insalirlo, e la quasi contemporanea invasione del forte Diamante, il tutto avveratosi in quella notte medesima, del che fecero fede i molteplici documenti tutti all'udienza e le deposizioni concordi di un gran numero di testimoni concordi, dimostrarono non solo la esistenza della accennata cospirazione, ma come un attentato diretto allo scopo d'impadronirsi della somma delle cose, e surrogarsi al potere costituito fosse già in parte compiuto; del che specialmente fornirono prova li *viva la Repubblica*, innalzati da quelli che si introducevano nel forte, e i discorsi ivi tenuti sull'essersi già stabilito in Genova nn governo provvisorio.

Considerando essere pure constatato come ad agevolare il riuscimento del neqnitoso disegno, si volle che all'unità dell'intento cooperasse unità d'impulso ed efficace cooperazione di mezzi: e si ebbero prove diffatti come a ciascuna delle varie conventicole fosse nell'indicata notte assegnata una speciale missione: a quella raccolta in prossimità di S. Brigida l'assalire il vicino arsenale di terra; a quella convocata presso S. Siro nel

magazzeno Roggiero l'occupare il palazzo Tursi, ov'è in deposito l'armamento della nazionale milizia; a quella raccolta nella casa presso S. Pantaleo la occupazione dello Sperone; a quella riunita a S. Lorenzo di Casa-nova l'incarico recato ad atto di invadere il forte Diamante: si ebbero prove che a fornire ciascuna di queste adunanze di un competente numero di esecutori della trama fu per tutte adoperato l'identico stratagemma di trarvi operai e giovanetti inesperti, coll'esca di farvi baldoria e darsi bel tempo; in tutte adoperato la precauzione di porre persone armate sull'uscio che con minaccie di morte impedirono agli entromessi non consenzienti lo allontanarsi dal luogo, in tutte manifestati gli stessi propositi di sommossa, mentre in tutte un quasi simultaneo ordine di scioglimento, sopravvenuto da persona ignota, diede segno allo sbandarsi degli adunati.

Considerando che a bene e chiaramente palesare il carattere dei moti avvenuti nella notte del 29 giugno e a dimostrare insieme come al concorso dei mezzi immediati specificati poco anzi, precedessero disposizioni preparatorie, valse un complesso di fatti fra loro intimamente collegati, e strettamente connessi dei quali pure si ottenne luminosa dimostrazione.

Ciò si dedusse in fatti dalle istruzioni e avvertenze per le bande armate, diramate e soscritte da Giuseppe Mazzini, e rinvenute presso gli accusati, al momento del loro arresto; da varie lettere da lui vergate e sequestrate durante l'istruzione sul dosso ed in casa di altri accusati o presso altre persone con loro strette in relazione e specialmente da quella indirizzata al Savi colla temporanea trasmissione degli statuti della Giovane Italia, nei quali dicendosi questa per essenza repubblicana e unitaria, il Mazzini nell'inviarli protesta essere tale sempre la sua bandiera; da quella rinvenuta fra le carte dell'Antonio Mosto, in cui si approva il comitato d'azione formato in Genova da una serie di articoli inseriti nel giornale l'*Italia e popolo* e nel foglio periodico che gli succedeva col titolo d'*Italia del popolo*, in cui proclamavasi l'impotenza della monarchia di Savoia a procacciare la redenzione d'Italia; dai discorsi tenuti in occasione che in Sestri Ponente si inaugurava la società degli operai il giorno medesimo che precedette a quello dei moti di che

si tratta, e in cui dicendosi schiava la nostra bandiera, e vile chi non prendesse le armi, accennavasi a che il tempo di brandirle era vicino, e forse che il domani sarebbe stato giorno da ciò; ed infine dai discorsi dall'Ignazio Pittaluga tenuti con più persone intorno ad una rivoluzione da farsi meglio organizzata che quella del 1849.

Nè a far reputare diversi l'indole e il fine dell'impresa a cui s'accingevano i macchinatori del reato in discorso, varrebbe l'opporre, che intento unico degli accusati, come del partito d'azione, si fosse il promuovere l'insurrezione nelle altre parti d'Italia per ottenere l'affrancamento dallo straniero, e la bramata unità, non mai quello di immutare la forma delle istituzioni che ci governano; dappoichè, ritenute le dottrine, i principii direttivi, e le esplicite proposizioni espresse nei documenti sovra enunciati è impossibile conciliarne l'applicazione colla conservazione dell'ordine monarchico costituzionale. Che anzi il sostenere come il Mazzini, conseguito che fosse l'affrancamento d'Italia, rimetterebbe alla nazione convocata lo arbitrio di determinare la forma definitiva di reggimento a cui le piacesse di sottostare, evidentemente appalesa, come a tal uopo riuscirebbe di assoluta necessità il prepararne il terreno sgombro da ogni ostacolo di governo qualsiasi che attualmente sussista, e quindi per logica necessità quello che vige nella città che si voleva punto di leva alla insurrezione della penisola intiera.

Che, stabilito per tutto ciò come una cospirazione in Genova si era ordita, all'intento di distruggere il governo, e che un vero attentato per porla in opera si commetteva nella notte del 29 Giugno ultimo attentato; che non meno della cospirazione fu dal P. M. chiaramente dedotto e caratterizzato nell'atto di accusa, sia coll'essersi riferito all'articolo 185 del codice penale che comprende entrambi i reati, sia coll'avere specificamente accennato agli atti di esecuzione coi quali la cospirazione si è mandata ad effetto; soprabbondarono poi pure le prove atte a convincere e porre in chiaro quali ne fossero i principali ordinatori, quali gli esecutori, e quali infine i cooperatori, in grado più o meno efficace.

Che tutto infatti, il complesso delle risultanze ottenute, gli

articoli del giornale l'Italia del popolo soscritti da Giuseppe Mazzini, gli statuti della Giovane Italia da lui trasmessi al direttore di quel giornale, in tempo, assai prossimo ai movimenti del 29 Giugno, le lettere sequestrate sulla persona dell'accusato Bisso, arrestato sul Lago Maggiore il di 1 di agosto, lettere delle quali fu accertato il carattere del Mazzini mediante perizia, e gli opportuni raffronti con altre indubbiamente riconosciute per sue, le disposizioni di chi attestò anche nel processo scritto come il coaccusato contumace Gio. Battista Casareto nel giorno stesso del 29 Giugno apertamente dichiarava come dopo 18 mesi era finalmente venuto dal Mazzini l'ordine di operare, soggiungendo com'era questi dimorato per assai tempo in sua casa; l'essere pure constatato, come il Mazzini, trovandosi in Genova, 6 mesi circa prima del 29 Giugno, a chi procurava distoglierlo dai suoi concetti rispondeva « eppure la cosa andrà »; e finalmente le ammessioni che si riscontrano negli articoli intitolati la *Situazione*, inseriti nell'*Italia del popolo*, palesano ad evidenza essere stato il Mazzini l'autore principale della cospirazione di chi si tratta; Che ciò in modo esplicito si desume da un brano di una delle lettere succennate in cui è detto: « Sebbene tutto sia andato a male, abbiate per fermo che l'a- » zione è possibile; che l'elemento popolare, quantunque abbia » parzialmente mancato, è buono o potrebbe agire. Più che mai » sono risolto di andare fino all'ultimo punto in questo dispe- » rato conflitto fra tutti i poteri costituiti a me; » e in altro; » » rimango lo stesso e mi occuperò di rifare.

Che mentre dal tenore di queste lettere si ritrae la funesta pertinacia del Mazzini ne' suoi disegni sovvertitori, se ne addimostra insieme persistente il proposito di adoperare di preferenza a strumenti quelle classi del popolo che, facili ad aggirare come più naturalmente desiderose di migliorare la loro condizione e cupide di cose nuove, sperano in un subito, e generale mutamento sociale il mezzo di appagare l'intento; il che pure ebbe suggello di eloquente conferma nei gridi di « Viva » Mazzini, » innalzati nell'adunanza degli operai di Sestri ivi tenuta il dì innanzi all'attentato, e nella quale accennavasi a che il giorno di brandire le armi poteva appunto essere il domani.

Che insieme col Mazzini furono cospiratori Antonio Mosto, e Angelo Mangini, siccome è risultato, riguardo al primo, dalle carte sequestrate nel cassetto di uno scrittoio situato in una camera da letto, dell'alloggio da lui preso in affitto in una casa di campagna in Cornegliano, ed in ispecie dalla lettera del settembre 1856 trovata con altre carte riconosciute proprie di lui Antonio Mosto, con cui Mazzini qualificandolo fratello, dichiara ad ogni patriota credente nei principii che segue, che il *vostro comitato d'azione* costituito in Genova è in pieno accordo con lui, e che avrà qualunque appoggio prestato dai patrioti alle *vostre* operazioni come prestato alle sue, e conchiude col manifestare il desiderio che possano nel *vostro* lavoro unificarsi tutti gli elementi attivi dello stato: riguardo al secondo della notorietà delle intime sue relazioni coi mazziniani, e dalla lettera da lui scritta il 3 Luglio dello scorso anno a persona godente tutta la confidenza del partito e sequestrata in questa città nella casa abitata già da Carlo Pisacane, nella quale dopo di aver detto che il *dado sembra gettato; se capaci, potremo fare qualche cosa di bene*, parla di un Checco che non dispera ancora di tutto, e conchiude col dire che trovasi col comune amico il coaccusato Luigi Stallo, e domanda per favore notizia del *nostro* Roggero altro accusato.

Che esecutori dell'attentato sono stati Ignazio Pittaluga, Giovanni Battista Casareto e Michele Lastrico; i quali dopo di essersi adoperati, per radunare persone nelle vicinanze del Diamante entrarono essi da prima mediante la soverchia condiscendenza del guardarme che seppero cattivarsi con male arti usate per lungo tempo precedente, vi fecero bere vino e liquori alterati ai soldati, e quindi vi fecero irrompere la banda, per essi a tale uopo preparata; la quale capitanata dal Pittaluga e potentemente secondata dal Casareto e Lastrico, dopo di avere fatta violenza alla sentinella, trascinandola pel collo e minacciandola con pistole, e dopo di aver chiuso i soldati tutti nel camerone, nel quale fu ucciso il sergente Pastrone, prese possesso del forte, sfondando le porte dei magazzini, levandone e distribuendo la polvere, trasportando mortai ed appuntando cannoni, e non se ne andò che nel mattino successivo quando

per la mancanza del convenuto segnale sul forte dello Sperone, Pittaluga, che per vederlo aveva seco portato un cannocchiale che vi è rimasto, indusse colle parole e coll'esempio i compagni a fuggire di là per non esservi arrestati;

Che tutti e tre conoscevano lo scopo finale dell'attentato poichè Pittaluga e Lastrico dissero al coaccusato Deoberti, uscendo dal tiro nazionale, dove qualche tempo prima era stato condotto dal Pittaluga, che l'esercizio del tiro avrebbe loro servito per conseguire la libertà, mandar via tutti i mangiatori, levarsi le tasse, togliere di mezzo la polizia, per fare insomma una rivoluzione meglio organizzata che nel 1849; e Casareto strada facendo per il Diamante nel pomeriggio del 29 Giugno, disse a quelli della sua brigata che dopo 18 mesi di aspettativa il momento era finalmente arrivato, che l'ordine di Mazzini era giunto; vedendo poscia da lungi il guardarme del Diamante, sclamò: è l'*ultima volta che me ne mangi*, alludendo ai mezzi di cui, egli ed i suoi si erano serviti per cattivarsi la confidenza del malaccorto guardarme; indicando quindi la casa locata al coaccusato Devalasco in S. Lorenzo di Casanova, disse *colà*, *esservi di tutto* alludendo alle armi, alle munizioni, ed agli armati che vi si trovavano; poco stante Casareto e Lastrico aggiungevano che sotto la caserma dei Bersaglieri da S. Ambrogio vi era un sacco di polvere, che se i bersaglieri non fossero andati via da Genova, si sarebbe fatta saltare in aria la caserma, che vi era quanto bastava per cacciare in aria palazzi; e finalmente entrati nel forte cercavano di rassicurare i timidi a non avere paura, che a Genova eravi il governo provvisorio, al quale non meno che alla repubblica gridavano *viva*, che comandavano essi, e tutto ciò dopo di avere, armata mano, replicatamente intimato ai soldati di arrendersi, che altrimenti li avrebbero uccisi.

Che complici nell'esecuzione dell'attentato sono: Francesco Moro, Carlo Banchero, Girolamo Figari, Antonio Pittaluga, Tommaso Rebisso, Teobaldo Ricchiardi, Andrea Sanguineti, Ferdinando Deoberti, Francesco Canepa e Gio. Batt. Capurro, minore degli anni 18, per averne aiutato ed assistito gli autori nei fatti che lo prepararono, lo facilitarono, lo consumarono; Che nel

concernente il Moro, senza far caso delle voci corse nella banda invaditrice che le armi distribuite nella casa Develasco siano state da lni caricate, è risultato che nelle ore pomeridiane del 29 Gingno andò con Pittaluga Ignazio, Banchero e Canepa a S. Lorenzo di Casanova aprendo egli colla chiave che portava, la casa del Develasco, d'onde più tardi andò con essi al Diamante, dove già erano andati per altra via Lastrico, Deoberti, Sangnineti e Casareto, dicendo per istrada da loro, Moro Pittaluga Ignazio e Banchero: *hanno mangiato e mangiato; ci costa qualche cosa, ma alla fine sono come il pesce lupo rimasti all'amo*, alludendo ai due guardarmi dello Sperone, e del Diamante; che Pittalnga Ignazio avendo scritto a Genova una lettera per domandare soccorsi di ogni specie, la quale fn pure sottoscritta da Lastrico e Casareto, fu pel recapito consegnata a Girolamo Figari ed al Moro, ma qnesti solo se ne incaricò, assicurando che anzi che lasciarsela prendere, l'avrebbe mangiata.

Che il Banchero non solo entrò coi sopradetti nel Diamante, non solo tenne coll'Ignazio Pittaluga e col Moro il riferito discorso intorno al pesce lupo colto all'amo, ma condusse pure a S. Lorenzo il coaccusato Canepa, pagandone il viaggio sino a Bolzaneto per la strada ferrata; ed un altro posto ora fuori causa indicò la casa Develasco dove li condusse, e strada facendo da Bolzaneto a S. Lorenzo fatti fermare i compagni, loro dimandò, che cosa meriterebbe chi tradisse, alla quale domanda fu risposto — coltellate.

Che il Figari trovato dai compagni a Bolzaneto, dove li aveva con altri precednto, andò con essi primieramente alla casa Develasco, e quindi al Diamante, nell'interno del quale fu veduto armato come tutti gli altri di schioppo siccome disse il suo stesso garzone e coaccnsato Gio. Batt. Capnrro.

Che l'Antonio Pittaluga, se non fu veduto nel Diamante, era però cogli altri, e così con suo fratello nella casa Develasco, d'onde contemporaneamente uscì colla brigata, e se forse non la seguitò sino alla metà della sua spedizione, egli è, come opinò qualche testimonio, per esser voluto andare a prendere notizie dei complici di S. Pantaleo, e per assicurarsi del guar-

darme dello Sperone, col quale, allo scopo di trarlo nella rete, si era messo in stretta relazione.

Che Sanguineti, Deoberti, Canepa ed il Capurro ammettono essi stessi quello che altronde è pure risultato, che cioè entrarono armati cogli altri nel Diamante, scusandosi però col cercare di persuadere che vi furono tratti con inganno, ma inutilmente, poichè la qualità ed il modo della riunione bastavano per se per aprir loro gli occhi, e del resto, a detta del medesimo Capurro, nello armarsi e nel fare i preparativi di partenza dalla casa Develasco, dicevasi generalmente che s'andava a prendere il forte per fare la rivoluzione. Che qnesta ragiono si applica pure al Rebisso, il quale andò con loro a Bolzaneto, di là a S. Lorenzo, e quindi entrò con loro nel forte colle armi alla mano, come fece eziandio il Ricchiardi, siccome è risultato dalle sue confessioni in due tempi diversi fatte a due diversi testimonii che gliele sostennero in faccia ed al faciente funzioni di assessore di pubblica sicurezza, delle quali non si è potuto non fare il massimo caso, sia perchè i testimonii e quell'impiegato di pubblica sicurezza riferivano cose che non potevano essere state dette che da un testimonio di vista di quanto era succeduto nel Diamante, dove essi non erano, sia perchè tutti e tre gliele sostennero in faccia nella procedura scritta, ed i dne primi anche nel pubblico dibattimento, sia perchè le confessioni di lni sono avvalorate da che si assentò dal bigliardo, dove dice aver passata la giornata del 29 Gingno all'ora appunto quinta pomeridiana, in cui parte della fazione si è avviata a Bolzaneto; dalla puzza di rhum che la sua bocca tramandava alle ore sette mattutine del 30, e così poche ore dopo che prima di sciogliersi la banda aveva fatte copiose libazioni di quel liquore; dalla circostanza che, a detta di lui stesso, poco prima di partire da Bolzaneto domandò ad un conoscente due soldi per levarsi la fame, e dell'essere stato veduto la mattina del 30 colle vestimenta umide e sucide e colle scarpe rotte ed inzaccherate per modo da indicare, che nella precedente notte piovigginosa chi le portava aveva lungamente camminato per dirupate strade;

Che dal pubblico dibattimento non essendo però risultato chi sia stato il barbaro uccisore del sergente Pastrone nell'atto in

cui così nobilmente compiva il suo dovere militare, ed avendosi dalla procedura scritta argomenti per credere che l'omicida sia l'uno dei contumaci, nè il Moro, nè il Banchero, nè i loro compagni non ne possono essere risponsabili per le regole generali del diritto, confermate dal tenore dell'articolo 198 del codice penale prescrivente il modo di punizione degli autori dei reati commessi durante il corso e per occasione di una sedizione.

Che ritenendosi gli stessi come complici e dovendosi perciò la pena a loro riguardo diminuire a norma dell'articolo 109 del codice penale riesce inutile l'occuparsi dell'argomento che la difesa volle desumere dalle combinate disposizioni degli art. 194 e 196 del codice medesimo, mentre la pena a cui a termini di tali articoli sarebbero incorsi sarebbe maggiore, o per lo meno uguale, a quella che può a loro come complici essere applicata.

Che complici dell'attentato al quale erano indirizzati e coordinati tutti i fatti seguiti in quella notte sono Agostino Marchese, Luigi Stallaggi, Giuseppe Canale, Bernardo Oliva ed Enrico Taschini, per avere cooperato alla formazione e costituzione delle riunioni delle persone necessarie per eseguire l'attentato medesimo, poichè il Marchese, già condannato ad un'anno di carcere per sentenza letta all'udienza, grandemente si adoperò per raccogliere la turba di gente che si radunò nella casa Gianuè da S. Brigida trascinando seco i compagni, che secondo l'usato, volevano andar fuori porta Pila, e che egli invece persuase ad andare alla birreria dell'Acquaverde, e quindi alla casa Gianuè, persuadendoli che un signore che voleva sentirli cantare, loro avrebbe dato da cena; e che ve li condusse diffatti, e li fece entrare nella casa stessa, donde persone armate impedivano l'uscita agli ingannati, ma non agli ingannatori, poichè accortosi il Marchese che fra quelli con lui partiti dalla birreria mancava uno, fu a cercarlo per istrada, e, trovatolo gli fece premura di entrare dicendo che i compagni erano già a tavola; i giovani da lui per tal modo sedotti gliene fecero amari rimproveri ma egli rispondeva, dando loro dei vili, aggiungendo che bisognava battersi e che loro si sarebbero date armi; la domani due o tre di quelli gli ripeterono per istrada i rimproveri, ed

egli si scusò dicendo: « che adesso era fatta » o raccomandando che tacessero, e la domenica successiva nelle ore pomeridiane avendo tentato di associarsi, come per lo passato, ai suoi soliti compagni, questi non lo guardarono in viso, e finirono per fargli dire da uno di essi che, pel cattivo tratto loro usato, non lo volevano più in loro compagnia.

Che Stallaggi dopo di aver qualche tempo prima del 29 Giugno presso S. Girolamo domandato al coaccusato Giovanni Garbarino, se sarebbe stato pronto a prendere le armi per liberare la patria e di averne avuto affermativa risposta, prese nota delle sue generalità e di quelle di Enrico Razeto compagno del Garbarino, e dopo di aver la mattina del 29 dato loro appuntamento per la sera in Castelletto, dove si trovarono di fatto, li condusse nel magazzeno del coaccusato Luigi Roggero, dove egli non entrò per avere male ad una gamba, ma dove ben sapeva radunarsi la fazione destinata ad invadere il palazzo Tursi; vero è che l'invito a prendere le armi anteriore al 29 Giugno non è attestato che dal Garbarino; ma, andando questi in tutto il rimanente perfettissimamente nelle più minute circostanze d'accordo col Razeto, convien dire che questo ultimo, che pure ammette, che era a S. Gerolamo, non abbia sentito il colloquio per essere forse momentaneamente alquanto distante, e questa uniformità, a fronte delle proteste dello Stallaggi di non conoscere e di non aver mai veduto, nè l'uno nè l'altro, ingenera piena fede ai loro detti, che non possono essere suggeriti da nessun particolare interesse.

Che Canale condusse quattro altri giovani nel medesimo magazzeno del Roggero dopo di avere loro pagato da bere in una osteria dal teatro Diurno, e di averli persuasi di andare con lui, in un luogo dove si sarebbe mangiato e bevuto; con essi entrò effettivamente, ed a chi gli dimandava spiegazioni intorno alla loro condotta in quel luogo, rispondeva di mangiare e bere, e non cercare altro, e ad altri che volevano uscire, con piglio minaccioso diceva che sarebbero più tardi usciti insieme per andare a prendere il Palazzo Tursi; nella procedura scritta, Canale, dopo di aver tutto negato finì per ammettere di essere stato nel magazzeno, e di esserne quindi uscito cogli altri per

andare verso Castelletto, dove furono distribuite cartuccie, che però egli non volle; nel pubblico dibattimento rivocò egli queste ammessioni, ritornando al suo primitivo sistema di negazione assoluta, ma le riferite risultanze del dibattimento, mentre smentiscono le presenti sue negative, giustificano ampiamente le precedenti sue ammessioni.

Che, se non consta che Oliva abbia contribuito alla formazione della brigata riunitasi nella casa Tassara in S. Pantaleo, è però rimasto stabilito che, sopraggiunto egli in quella casa, quando molti conscii e non conscii dello scopo della fazione erano già radunati, cooperò potentemente a trattenere quelli che si volevano ritirare, e ad animare i faziosi col dire: non essere più tempo di pensare alle cose nostre, essere tempo di azione e di coraggio, col dar ordine che nessuno uscisse, col prendere uno schioppo, e porsi di guardia alla porta per impedirne l'uscita come minacciosamente la impedì di fatto a quelli che la tentavano, e col figurare come uno dei quattro capi della brigata, al momento della partenza da quella casa per alla volta dello Sperone, collo scopo di scalarlo ed invaderlo, munito degli ordigni e delle armi, a tal uopo necessarii; in tutto il corso della procedura scritta, negò sempre costantemente l'Oliva di essersi colà trovato, in confronto anche di chi lo sostenne in faccia di averlo colà veduto, ma finalmente nel pubblico dibattimento ammise che vi fu, ma trattovi da motivi assolutamente incredibili, e che non si pose spontaneamente, ma fu da chi faceva da capo posto di sentinella alla porta per impedirne l'uscita, che impedì realmente, per essere fedele all'avuta consegna, e queste sue ammessioni pienamente confermano tutte le risultanze del dibattimento a suo riguardo.

Che Taschini non solo cooperò alla formazione della fazione radunatasi nella casa Tassara, col farvi andare due giovani inesperti che sedusse colle arti degli altri, ma risultò che egli il primo giunse a quella casa di cui seco portava la chiave, che andava dicendo ai congregati che il forte cui erano diretti si sarebbe reso senza uno sparo, che altri forti già erano in potere dei genovesi, che fu uno dei quattro capi che erano alla testa allorchè si avviò allo Sperone, e che quando alla mattina del 30

giugno fu arrestato, portava in saccoccia dieci palle da pistola, ed all'occhiello del vestito uno spillo da schioppo e questi risultamenti del pubblico dibattimento sono in gran parte confermati dalle sue risposte date tanto nella procedura che all'udienza colle quali ammise di essere la mattina del 29 giugno andato alla casa Tassara, con tre parmigiani che non conosceva che di vista, perchè invitatovi da uno sconosciuto, che gliene diede la chiave che, venuta la notte, dettosi che bisognava uscire, si armarono di schioppi, e di altre armi, e che a lui fu data una sciabola; che si misero scarpe di tela e si avviarono verso un forte, del quale sentitosi un chi va là, si ritirarono;

Che della conventicola nella casa Tassara in S. Pantaleo fecero certamente parte i coaccusati Lucchi, Spotti, Gabbi, Ghezzi, Donati, Parenti, Della Santa e Ticcò, senza avervi in nessun modo cooperato, poichè furono nella casa stessa arrestati la domane ad un'ora in cui il luogo nel quale erano non poteva più legalmente qualificarsi il luogo della riunione sediziosa, mentre la sedizione era cessata collo scioglimento della banda otto o nove ore prima od a causa del chi va là riferito dal Taschini, o per la libera volontà di tutti o della maggior parte dei sediziosi;

Che tanto nell'un caso come nell'altro debbono i medesimi andare esenti da pena, perchè se esenti, ne sarebbero qualora si fossero disciolti alla prima intimazione loro fatta, da una autorità qualunque civile o militare, come stabilisce l'articolo 196 del codice penale, pel caso di vere bande armate, a maggior ragione debbono godere del medesimo beneficio, per essersi disciolti spontaneamente, ovvero al solo grido del *chi va là* della sentinella;

Che se dal dibattimento è risultato che Gioacchino Giussani nel giorno 24 giugno, dopo di avere trattato a pranzo Parenti Della Santa, Ticcò e Rossi, loro pagò il viaggio per a Genova, dove i tre primi furono, come si disse arrestati la mattina del 30 nella casa di S. Pantaleo, non si può dire che abbia contribuito alla formazione della fazione, di cui i medesimi fecero parte, giacchè è sembrato che fossero essi dal Giussani diretti fuori stato e che solo per aver fallito il loro scopo, per

un caso impensato siansi riuniti ai faziosi della casa Tassara del qual fatto non potrebbe perciò Giussani essere risponsabile;

Che se i mendacii e le contraddizioni nelle quali è il Rossi caduto, inducono a credere che fosse nella casa Tassara coi tre compagni coi quali era il 24 giugno partito da Torino, e che a vece di rientrarvi come dieci degli altri siasene allo scioglimento della riunione andato difilato a Torino, non se ne ebbe però sufficiente prova legale, e quando si avesse, la sua sorte non potrebbe essere diversa da qnella degli sciagurati compagni di viaggio e di ventura;

Che complici dell'attentato, per avere scientemente e di libera volontà, siccome i fatti stessi lo dimostrano, somministrato alle fazioni anzidette il lnogo di riunione, vettovaglie, armi, munizioni, istrnmenti del reato sono: Giambattista Armellini, Tommaso Battifora, Agostino, Domenico e Stefano fratelli Castello, Luigi Stallo, Luigi Roggero, Giacomo Profumo, Gio. Battista Pedemonte, Michele Tassara, Francesco Demartini e Giuseppe Develasco; poichè l'Armellini non solo fu nella casa Tassara, non solo vi lasciò fnggendo o ritirandosi una sciabola portante inciso il suo nome, ma vi fabbricò le scale che dovevano servire alla insalizione dello Sperone, e tanta fu la parte che prese in tale fazione, che il primo di lnglio mandò alla casa Tassara uno sconosciuto per avere notizie dei lombardi, che non sapeva già essere arrestati, e dell'Oliva, mostrandosi inquieto che non avevano da mangiare che per un giorno; e lo Stallo non solo nel mese di ottobre 1856 coadiuvò con Pittalnga Ignazio, Casareto Lastrico, Deobesti, Rebisso, e Sanguineti, l'introduzione clandestina dall'Armellini fatta in S. Francesco d'Albaro di 150 schioppi, i quali con ragione argomentasi aver servito all'attentato, ma somministrò eziandio alla rinnione di Vallechiara nna rimessa di cui era locatario, e nella quale si trovarono in grande quantità armi e munizioni di ogni specie.

Che il Battifora fornì la casa da lui presa in affitto presso S. Benigno per luogo di riunione dei faziosi, la quale vi seguì di fatto, e per deposito d'armi e munizioni, essendovisi trovato un pistolone, stili con fodero, lime a triangolo arrotate di fre-

sco, lanterne dette da birri, cappellozzi, cartuccie e palle, e due delle quattro zappe che alcun tempo prima erano state per di lui commissione comprate, essendosi le altre due trovate in uno dei magazzeni di Vallechiara, e fornì eziandio un luogo di deposito di armi e munizioni nel vico Monachette da lui pure condotto, nel quale si trovarono duecento schioppi con baionetta pali di ferro, ascie ed altro;

Che il Castello Agostino oltre all'avere avuto due depositi di armi e munizioni in due diversi luoghi del vico Vallechiara, nei quali si trovarono anche traccie di recente adunanza di persone, insieme col Pedemonte, acquistò la sera del 29 giugno alcuni barili di vino, per dare ai faziosi di Vallechiara e di Santa Brigida, che insieme ambidue con altri vi portarono affine di trattenere gli adunati, barili due dei quali quasi vuoti furono ancora rinvenuti in uno dei magazzini di Vallechiara;

Che Domenico e Stefano Castello siccome cocchieri delle vetture dette cittadine proprie dello Stallo, occupavano il magazzino o rimessa, nella quale furono trovate le armi, e le munizioni anzidette e traccie di recente riunione di molte persone, riunione e deposito che senza il loro assenso non potevano aver luogo;

Che Tassara oltre all'essere notoriamente mazziniano, avendo anzi, malgrado la scarsità, del suo censo, fatto una corsa a Londra per conferire con Mazzini, era inquilino della casa, ove come si disse, si congregarono i faziosi che dovevano prendere lo Sperone; e della quale diede la chiave al Taschini; il Roggero accolse nel magazzino del suo negozio le persone che dovevano invadere il palazzo Tursi; ed il Profumo era locatario di uno dei magazzeni di Vallechiara, nei quali radunarono armi e persone, e di una camera nel vico Trombettieri nella quale si trovarono nove casse di cartuccie e di polvere, nove pistole, un mazzo di spilli per armi da fuoco ed un sacco di polvere, ossia mina con lunga miccia, del peso di quindici chilogrammi; Develasco era proprietario della casa in S. Lorenzo di Casanova dove si riunì e donde partì quindi la fazione invaditrice del Diamante; cercò egli di giustificarsi, dicendo che presela il primo aprile e datene le chiavi ai Pittaluga, perchè

la pulissero, non vi era più andato; ma la notorietà delle sue opinioni, la sua intrinsichezza coi coaccusati Savi Pittaluga e Casareto, la somma premura mostrata di averne le chiavi dal proprietario per andarla ad abitare, cose però che non fece avendone lasciato l'uso ai Pittaluga, e dal Casareto, e l'avere colà mandato nel mese di giugno una quantità di galette eccedente i bisogni della sua famiglia e due barili di vino, sebbene non siavi egli andato che nel successivo agosto, dimostrano ad evidenza che non solo somministrò ai faziosi il luogo di riunione, ma loro fornì anche vittovaglie; e finalmente il Demartini era locatario dell'appartamento degli orti di S. Andrea e del sottoposto magazzino, nei quali si trovarono schioppi, stili e munizioni fra le quali molte cartuccie da cannone per mitraglia e granate a mano, donde risultò agevole il passaggio alle vicine carceri di S. Andrea mediante gli strumenti che vi si rinvennero; tentò Demartini difendersi coll'osservare di aver preso in affitto l'uno e l'altro per conto del coaccusato Mangini ma non ne fornì nessuna prova; del resto la sua fuga da Genova, lo avere, come dice egli stesso, passato più di trenta notti in aperta campagna il clandestino suo imbarco sopra una barchetta presso Arona per andare in Isvizzera e la tentata corruzione con oro dei prepositi delle dogane che lo arrestarono, tolgono ogni dubbio intorno alla sua reità.

Che questi ultimi quattro argomenti della reità del Demartini essendo comuni al suo compagno Antonio Bisso, non si può non dedurre che anch'egli abbia in qualche modo cooperato all'attentato, tanto più che quando fu arrestato era portatore di due lettere di Mazzini indirizzate ad un pseudonimo di Zurigo, alla cui volta erano certamente ambidue diretti; ma le risultanze del dibattimento non somministrarono sufficiente prova della sua cooperazione come non ne fornirono bastantemente riguardo ai coaccusati Bolgiano, Garbacino, Razeto, Ansaldo, Maria, Stefanini, Martini, Nicola, Politi, Ballanti, Casabona, Bocconi, Capurro Paolo, Villa e Lagorara; siccome anche, meno per Villa e Bolgiano, riconobbe, il pubblico ministero recedendo dall'accusa;

Che però il Lagorara minore degli anni diciotto fu convinto

col relativo verbale e colle sue stesse ammessioni portatore al momento del suo arresto di un'arma insidiosa, di un vero stilo a triangolo, cioè, come dice la perizia:

Che i precedenti e le testimonianze della procedura scritta hanno bensì ingenerato gravi dnbbi, che i contumaci Francesco Daneri, Carlo Martini e Giacomo Bruno, e principalmente il primo, stante la notorietà delle sue tendenze, abbiano in un modo Daneri e Martini, ed in un altro Bruno, cooperato all'attentato, ma non se ne ebbe bastante prova, malgrado la presunzione nascente dalla loro contumacia; come dal dibattimento, non se ne ebbe sufficientemente riguardo al Prina, il quale si è constatato di prendere parte ad un attentato, stante le vive simpatie per Mazzini e pei mazziniani, e la precedente sua condotta in varii tempi, non è risultato che l'abbia realmente presa; fece, è vero discorsi a Sestri che dimostrano la pravità del suo animo, ma non può dirsi, che con essi abbia direttamente provocato all'attentato del 29 giugno;

Che invece ebbesi piena la prova della provocazione al medesimo, per parte del Savi, riguardo a cui, considerando come dallo spirito e dal tenore di molti articoli, dal giornale l'Italia e popolo, e dell'Italia e del popolo, che furono letti all'udienza giornale di cui egli assunse la direzione, e al quale perciò nella qualità di direttore apponea la sua firma, risulta assai chiaramente come qnel foglio periodico, si è da molti costituito l'interprete e l'organo del partito d'azione diretto da Giuseppe Mazzini; che in quel giornale, oltre all'essersi posto costantemente segno il Governo allo prezzo ed all'odio del popolo, tutti gli sforzi si adoperarono per concitare le popolari passioni all'intento di suscitare una generale insurrezione, per giungere a stabilire l'unità repubblicana d'Italia;

Che si fatto intento più esplicitamente si appalesa dal numero 202 pubblicato il 22 Luglio 1856, nell'articolo sottoscritto da Giuseppe Mazzini in cui si dice: « Non potendo noi dun» qne dalle agitazioni legali, nè dalla monarchia piemontese » sperare iniziativa di salute per la patria comune, non rimane » che una via sola, l'insnrrezione ». Segne questo intento a mostrarsi nel n.° 90 in data del 22 maggio 1857 in cui senza

ambagi pronunciavasi: « Per noi le monarchie che regnano in
» Italia sono tutte straniere..... e siccome nessuno dei governi
» italiani si è mai identificato colla nazione, e sono anche pel
» solo fatto della loro esistenza l'ostacolo principale a che l'I-
» talia sia libera ed una, noi li abbiamo posti e porremo tutti
» in un fascio ». Vien poi quel proposito a manifestarsi più energico nel n.° 97 in data del 29 maggio 1857, in cui Giuseppe Mazzini trasmettendo al Savi gli statuti della Giovane Italia, nei quali è proclamato essere questa essenzialmente repubblicana e unitaria si dichiara: « Quella bandiera innalzata 26
» anni addietro, e anche oggi la nostra; non è male riaffacciarla
» di tempo in tempo al nostro popolo perchè esso la paragoni
» alle bandiere problematiche che i faccendieri di corti stra-
» niere o nostre gli vanno tuttavia proponendo. » Finalmente nel n.° 114 colla data 16 giugno 1857 e così in tempo assai prossimo all'attentato, dopo avere con vivi colori sostenuto l'assunto, che tutti i popoli che confidarono nella monarchia rimasero ingannati, si viene a questa conclusione: « Il giorno che
» gli Italiani sorgeranno deliberati di conqnistare una patria
» sorgano in nome della nazione alzino la bandiera italiana
» pura di qualnnque altro segno: in quel segno vinceranno ».

Che dal complesso degli articoli sneccennati e dalle singole proposizioni che mntnamente si legano e si rafforzano, emerge evidente come nno sia il pensiero che domina in tutti, uno l'intento, quello cioè di preparare e concitare il popolo ed il paese ad insorgere per surrogarsi al potere, che si vuole ostacolo al conseguimento del fine propostosi dal partito d'azione;

Che se la provocazione ad un crimine per mezzo della stampa, l'apologia di teoriche e di dottrine sovversive dell'ordine sociale fatta col mezzo medesimo è punita colle speciali sanzioni della legge che è norma fra noi alla libera manifestazione del pensiero, poichè un delitto sussiste in tal caso indipendente dal risultato, il reato assnme ben diverso carattere, e diviene meritevole di ben più grave repressione penale, allorchè taluno si vale dei più efficaci mezzi morali, quali sono gli scritti, e diramati per mezzo della stampa per infiammare gli spiriti ed istigarli ad alcnno dei reati preveduti dall'articolo 185, a que-

ste provocazioni conseguitano fatti per cui vengono i criminosi propositi ridotti in atto;

Che allorquando ciò si avvera, come accade nel caso concreto, non più si tratta di abuso della libera stampa da reprimersi colla legge che ne regola l'esercizio; infatti il disposto dell' art.° 61 di qnesta legge medesima accenna al caso in cui il reato di stampa si presenta come complicità d'un crimine, e la giurisprudenza ha sancito che, in uno scritto diffuso colle stampe, in cni siano provocati gli animi alla insurrezione che indi ebbe lnogo, debbono senz'altro i caratteri della complicità in un reato comune, complicità che deve quindi dalla legge comune colle ordinarie pene esser punita;

Che la qualità di direttore nel Savi del giornale in discorso e perciò di sciente partecipe alla pubblicazione degli articoli di cui si tratta, viene a renderlo per le premesse considerazioni risponsabile delle provocazioni che vi si racchiudono, non più come convinto d'uua complicità eccezionale e fittizia, qual'è stabilita nella legge del 26 marzo 1848, sibbene di una complicità reale, effettiva ordinaria in un crimine definito dal codice penale comune, cioè come uno dei cooperatori all'attentato del 28 gingno, e ciò pel fatto di pubblicazioni indirizzate all'intento di effettuazione di un reato, a cui quelli scritti venivano concitando e preparando le menti, e per avere con ciò scientemente assistito l'autore principale del reato medesimo nei fatti che lo prepararono;

Considerando che, a meglio convincere di questa cooperazione del Savi nell'attentato concorrono non solo la sua presenza nell'adunanza della società degli operai tenuta in Sestri il dì innanzi ai moti del gingno, ove si disse schiava la nostra bandiera, e si parlò della necessità di redimerla, e si alzarono le grida di *viva* Mazzini; ma lo avervi egli arringato favellando, come un teste si espresse, secondo il colore del suo giornale; oltre al fatto non controverso delle sue strette attinenze cogli accusati Antonio Mosto e gli altri cospiratori, e sopra tutto con Ginseppe Mazzini come si ritrae specialmente dalla lettera da quest'ultimo a lui diretta ed inserita nell'atto d'accusa, con istruzioni sul sistema da seguitare nella compilazione del giornale

che fu strumento sì efficace all'azione del partito, ed ebbe tanta influenza sui fatti che diedero materia al processo;

Dichiara Antonio Bisso, Giovanni Prina, Gioachino Giussani, Antonio Villa, Enrico Rossi, Giovanni Garbacino, Enrico Razeto, Gaetano Ansaldo, Angelo Maria, Leopoldo Stefanini, Nicola Martino, Francesco Politi, Gaspare Ballanti, Carlo Casabona, Giuseppe Bocconi, Paolo Capurro, Stefano Lagorara, Francesco Daneri, Carlo Martini, Giacomo Bruno e Michele Bolgiano, non convinti del reato loro ascritto, e ne li assolve, senza costo di spesa; convinto però il Lagorara del porto d'arma insidiosa;

Dichiara Ettore Lucchi, Giuseppe Spotti, Augusto Gabbi, Luigi Ghezzi, Giuseppe Donati, Giovanni Parenti, Vincenzo Della Santa e Valentino Ticcò, esenti da pena;

Dichiara convinti Giuseppe Mazzini, Angelo Mangini e Antonio Mosto, di cospirazione avente per oggetto di cambiare la forma del Governo;

Convinti Giovanni Battista Casareto, Michele Lastrico ed Ignazio Pittaluga di attentato avente per oggetto il cambiamento della forma del governo;

Convinti Francesco Moro, Carlo Banchero, Teobaldo Ricchiardi Andrea, detto Giuseppe, Sanguineti, Ferdinando Deoberti, Francesco Canepa, Girolamo Pigari, Antonio Pittaluga, Tommaso Rebisso, Bernardo Oliva, Enrico Taschini, Agostino Marchese, Luigi Stallaggi, Giuseppe Canale, Gio. Batta Capurro, Gio. Batta Armellini, Tommaso Battifora, i fratelli Agostino, Domenico e Stefano Castello, Francesco Demartini, Bartolomeo Francesco Savi, Giuseppe Develasco, Luigi Stallo, Giacomo Profumo, Luigi Roggero, Michele Tassara, e Giambattista Pedemonte di complicità nell'attentato medesimo;

E visti gli articoli 185, 201, 210, 108, 109, 128, a linea 95, 20, 21, 23, 50, 79, e 498, del codice penale;

Dichiara Stefano Lagorara sufficientemente punito col carcere sofferto, condannandolo nelle spese che lo riguardano;

Condanna Gio. Batta Capurro alla pena della reclusione per anni sette, all'interdizione dai pubblici uffici, ed alla sorveglianza speciale per altri anni sette; Luigi Stallo, Giacomo Profumo, Luigi Roggero, Michele Tassara, Francesco Demartini, Giuseppe

Develasco, Bartolomeo Francesco Savi, Domenico Castello, Stefano Castello e Gio. Batta Pedemonte alla pena dei lavori forzati per anni dieci;

Bernardo Oliva, Enrico Taschini, Luigi Stallaggi, Giuseppe Canale, Gio. Batta Armellini, Tommaso Battifora e Agostino Castello alla pena dei lavori forzati per anni dodici; e Agostino Marchese alla pena dei lavori forzati per anni tredici; Teobaldo Ricchiardi, Andrea Sanguineti, Ferdinando Deoberti, Francesco Canepa, Gerolamo Figaci, Antonio Pittaluga, Tommaso Rebisso, Carlo Banchero e Francesco Moro, alla pena dei lavori forzati per anni venti; e tutti all' interdizione dai pubblici uffici ed alla sorveglianza speciale della polizia per anni dieci;

Giuseppe Mazzini, Angelo Mangini, Antonio Mosto, Gio. Batta Casareto, Michele Lastrico e Ignazio Pittaluga, alla pena di morte ed alla perdita dei diritti specificati nell'articolo 44, del codice civile li condanna inoltre tutti alla multa di lire 300, ognuno e solidariamente all'indennizzazione che di ragione ed alle spese del procedimento; dichiarando in confisca cadute le armi, le munizioni gl'istrumenti e gli oggetti tutti sequestrati siccome corpo di reato, e mandando la presente stamparsi affiggersi e pubblicarsi nei luoghi e modi della legge stabiliti.

Genova 20 Marzo 1858.

147.

Dispaccio del Conte di Cavour, del 4 settembre 1856, alla R. Legazione in Londra intorno all' unione dei Principati Danubiani.

La Legazione Imperiale di Turchia, mi diede in questi ultimi giorni, comunicazione di un dispaccio circolare diretto dal Governo del Sultano al suoi rappresentanti presso le Corti alleate, e relativo al futuro ordinamento dei Principati Danubiani in esecuzione di quanto fu convenuto, nei protocolli e nel trattato di Parigi. Con questo documento, che d'altra parte è assai notevole nel fondo e nella forma, il Governo del Sultano pur dimostrandosi disposto ad introdurre nel nuovo ordinamento dei Principati un sistema liberale di riforme amministrative ed economiche, combatte vivamente il disegno di unione di questi due paesi in un solo stato; si sforza di provare che esso non presenta garanzie serie contro l' eventualità di una invasione straniera, e che è contrario ai voti della maggioranza della popolazione rumena come ai veri loro interessi; e conchiude proponendo che questa quistione sia decisa dalle potenze sottoscrittrici del trattato di Parigi, prima che cada nel dominio del pubblico nei principati nè all' infuori d' ogni partecipazione delle Assemblee Moldo-Valacche.

Io ho creduto di dover rispondere senza indugio a questa comunicazione, con un dispaccio, che ho diretto al Ministro del Re a Costantinopoli in data 30 agosto scorso di cui vi mando copia. Vedrete che, sebbene io riconosca l'importanza degli argomenti della Turchia contro il progetto d'unione, ho dichiarato che il Governo del Re giudicava conveniente, giusta le clausole dei protocolli e del trattato di Parigi, di aggiornare lo scioglimento di un problema così grave sino a più ampia cognizione dei fatti, e sopra tutto fino a dopo la manifestazione libera e legale dei voti delle popolazioni di cui trattavasi di regolare i destini avvenire.

Io mi proponeva di farvi conoscere l'opinione del Governo del Re su questo oggetto, colla trasmissioue d'una copia del mio dispaccio precitato, quaudo sir J. Hudsou venne a comunicarmi per ordine del suo Governo, quest'istessa circolare turca, pregandomi di esporre l'avviso del Ministero su questa importante quistione.

Io mi affretto ad assecondare i desiderii del nobile Lord, che dirige il Foreign Office, col presente dispaccio, di cui gli darete lettura ed anche copia se ve lo dimanda.

Secondo che mi fu ciò comunicato da sir J. Hudson il primo Segretario di stato per gli affari esteri di S. M. Britannica, che in seno alle conferenze di Parigi aveva mostrato disposizioni favorevoli al progetto di riunione dei Principati Danubiani, sarebbe ora disposto a ravvicinarsi all'opinione esposta dalla Turchia. Potendo questa modificazione del modo di considerare la principale quistione che rimane a risolversi del Congresso di Parigi, avere le più gravi e dolorose conseguenze, credo mio dovere di procurar di dimostrare al Gabinetto Inglese l'insufficenza assoluta degli argomenti adoperati dal Ministro degli affari esteri di Turchia, per trarre le Potenze sottoscrittici del trattato di Parigi ad esprimere prima di ogni inchiesta, un voto contrario al principio della riunione dei Principati Danubiani.

La quistione della riunione dei Principati deve essere considerata, a mio avviso, sotto due punti di vista differenti. I.° Sotto il punto di vista dell'interesse dei Principati medesimi II.° Sotto quella dell'interesse della Turchia. Io comincio per esaminare il primo punto. Mi sembra che ogni riforma, ogni organizzazione debba essere basata sulla costituzione d'un potere solido.

I Principati hanno bisogno d'un governo forte e munito di potenti mezzi di azione. Egli è di tutta evidenza che le riforme politiche resterebbero sterili e potrebbero anche diventare pericolose e nocive se il potere esecutivo fosse débole e diviso.

Non bisogna dimenticare che vi sono abusi d'ogni sorta da correggere, corruzione amministrativa, cattiva amministrazione della giustizia, vizi dello stato sociale, quali sono l'esistenza del servaggio. Ora un cambiamento radicale in tutti i rami del-

l'amministrazione non potrebbe essere operato e mantenuto senza un centro d'azione potente ed energico avente a sua disposizione dei mezzi morali e materiali per fare rispettare i suoi diritti e vegliare all'esatta osservanza delle leggi del paese. E questo centro d'azione non può esistere senza la riunione dei due paesi in un solo Stato.

Il bisogno dell'unione generalmente sentito dalle popolazioni rumene, e manifestato con tutti i mezzi che sono in loro potere, è una prova potente di quello che ho testè annunciato. Gli uomini delle opinioni più avanzate, quei modesimi che nel 1848, furono accusati o sospetti di favorire le idee ultra-liberali dichiarano in adesso, che le riforme politiche più estese non hanno che un valore minimo relativo in confronto del principio dell'unione che solo ha una importanza vitale a'loro occhi. Ugualmente l'istinto degli uomini meno illuminati fa loro comprendere che l'unione sola può essere realmente utile ai due paesi.

Ma d'altronde questo sentimento che si manifesta in adesso con tanta forza fra le popolazioni rumene non è cosa nuova: esso vi è sviluppato da lungo tempo. Tutte le volte che i Moldo-valacchi hanno potuto manifestare le loro opinioni essi si sono pronunciati per il principio della riunione. La Turchia non potrebbe contestarlo, perchè essa medesima allorquando anni sono consentì a dotare i Principati d'uno statuto organico, credette dover rendergli omaggio nella maniera la meno equivoca dichiarando nell'art.° 125 dello Statuto: (Regolamento organico del principato della Moldavia p. 359.): « L'origine, la religione » i costumi e la stessa lingua degli abitanti nei due Principati, » come i loro stessi bisogni sono elementi sufficenti per la na» zione di più stretta unione che sino adesso non fu impedita » e ritardata che dalle circostanze, ma i vantaggi che possono » sorgere dall'unione dei due popoli non possono essere messi » in dubbio. Così le basi di questa unione sono poste in que» sto regolamento da una conformità amministrativa nel go» verno dei due paesi ».

Non si potrebbe esprimersi, in modo più netto, più preciso, più conforme alle opinioni manifestate nel congresso di Parigi dai Plenipotenziari favorevoli ai principii dell'unione.

Per poco che si considerino i risultati della separazione dei Principati si potrà convincersi facilmente ch'essa non potrebbe essere mantenuta senza gravi pericoli, fra i quali io non esito a collocare in prima fila l'antagonismo inevitabile dei due Principi che saranno chiamati al governo di questi Stati, la facilità di esercitare su di essi un'influenza contraria alle idee di civilizzazione e di progresso patrocinate dall'Inghilterra, la dipendenza della Valacchia dall'Austria, posta in una situazione formidabile sulle due rive superiori del Danubio.

È molto tempo che l'Austria ha rivolti gli sguardi da questo lato del fiume. Che si consideri che questa Potenza seppe già rendersi signora di ben tre milioni di Rumeni, abitanti nella Transilvania, nel Banato e nella Bukovina. Può forse credersi che due piccoli Stati, resi più deboli dalla loro separazione, potranno resistere alla politica ambiziosa ed invaditrice dell'Austria? L'influenza del Gabinetto di Vienna produrrà nei principati, a Bukarest specialmente, effetti analoghi a quelli che noi vediamo prodursi negli Stati secondarii dell'Italia.

La separazione non potrà che peggiorare lo stato dei Principati creando un'irritazione profonda ed offendendo tutti gli istinti della popolazione. Essa renderà neccessario un governo dispotico e violento; che per sostenersi dovrà ricorrere senza posa all'intervenzione delle forze turche ed anche a quelle dell'Austria.

Tali sono gl' inconvenienti principali a cui da occasione, a nostro avviso, la separazione dei Principati Moldo-Valacchi.

Considerando la quistione sotto il secondo aspetto, io comincierò coll'osservare che la Porta si esagera forse il vero senso dei suoi diritti di alta sovranità sui Principati Danubiani. Essa non possiede questi paesi a pari titolo che le altre provincie dell'impero. Essa non è sovrana, ma solo potenza sopra sovrana di queste contrade. Tal distinzione, che è sempre esistita, fu diligentemente mantenuta dal congresso di Parigi. La Turchia non potrebbe contestarlo; i protocolli e il trattato di pace parlano sempre della potenza sopra-sovrana (suzeraine); e non una parola, e non la menoma espressione fu formulata, che potesse essere interpretata, come la ricognizione di un diritto di vera sovranità.

Se la Porta fosse sovrana dei due Stati di cui ci occupiamo, l'intervento attivo dell'Europa, nel loro ordinamento interno sarebbe un fatto ingiustificabile; mentre non vi è nulla di più naturale, di più normale e di più conforme al diritto pubblico Europeo ai precedenti Storici che l'intervento di Potenze amiche sarebbe nelle differenze fra l'investito della sopra-sovranità (*suzeraineté*), e la Potenza vassalla.

Ciò essendo, la riunione di due feudi in un solo non ha nulla di contrario al diritto della potenza investita della soprasovranità. Essa può anzi essergli imposta, se gli interessi dei paesi vassalli o interessi generali lo richieggono.

Tuttavia io non intendo contestare che l'Europa debba prendere in seria considerazione gl'interessi dell'Impero Ottomano, pei quali essa ha già versato il suo più prezioso sangue. Ma l'unione dei Principati è dessa in realtà contraria a questi interessi?

L'unione della Moldavia e della Valacchia avrà per effetto di costituire una nazionalità rumena. Ma questa nazionalità non potrebbe essere ostile alla Turchia, perchè essa non può mirare ad estendersi a mezzodì ove incontra razze straniere ed ostili. Se il nuovo Stato potesse nutrire idee d'ingrandimento, non sarebbe certo dal lato dell'Impero ch'ei volgerebbe le sue viste ed i suoi sforzi. Le sue tendenze saranno sempre verso l'est e l'ovest, dove esistono vaste provincie popolate di frazioni staccate della razza rumena.

Il Ministro degli affari esteri di Turchia ha istituito nella sua circolare un confronto fra i Principati e il regno di Grecia. I termini del parallelo non sono identici. Un'essenziale diversità esiste fra i due paesi. La Grecia non potrà mai dimenticare i bei tempi di Atene, di Sparta, di Tebe, come non dimenticherà neppure lo Impero d'Oriente e la residenza magnifica dei Paleologhi e de' suoi patriarchi. La Grecia è dovunque a fianco della moschea s'alza la chiesa di Cristo. Costituendo il regno di Grecia, creavasi un centro alla nazionalità greca benchè si lasciasse intorno ad essa la maggioranza della razza degli Elleni sotto il dominio della Turchia. Doveva risultarne un'irresistibile tendenza da parte di queste popolazioni ad

unirsi ai loro fratelli emancipati. Non si lotta contro la forza delle cose. Gli Elleni dell'Epiro, dell'Albania, delle Isole dell'Arcipelago avranno sempre in mira di far parte del Regno Greco, come, dall'altra parte, questo Regno sarà sempre mosso da un desiderio di assorbire gli elementi che gli sono omogenei, rimasti sotto lo scettro del Sultano

I Principati, all'incontro, costituiscono una razza a parte, che non mandò diramazioni in alcuna provincia, ma che nel tempo istesso non si lasciò assorbire dalle razze potenti che la circondano

I Turchi non si sono stabiliti da vincitori fra i discendenti dei soldati di Traiano. Non una sola moschea si alza sul suolo rumeno. Ogni tentativo di assimilamento fra i Rumeni ed i turchi, i Greci e gli Slavi sarebbe inutile. Sono queste quattro popolazioni appartenenti a quattro razze interamente distinte da caratteri etnografici essenzialmente diversi. La Porta non ha dunque nulla a temere a che i Rumeni vogliano unirsi ai Serbi e ai Bulgari. Il Rumeno e lo Slavo hanno minori simpatie fra loro che il Rumeno ed il Turco. All'incontro, i Rumeni formano un ostacolo alle tendenze di avvicinamento, che aveano le diverse diramazioni della grande famiglia Slava. La nazionalità rumena è un contrappeso utile alla Turchia, utile all'Europa e contrario allo svolgimento pericoloso del Panslavismo. Si getti lo sguardo sulla carta, e si vedrà che la razza Slava si estende dai monti Urali e dai mari del Nord fino all'Adriatico, senz'altra interruzione che i territorii occupati dalla razza rumena

Se, com'è incontestabile, il Panslavismo è un pericolo, non solo per la Turchia, ma per l'Occidente tutto quanto; non è egli supremo interesse quello di costituire al centro dei paesi Slavi una nazionalità, che abbia simpatie esclusivamente coll'Occidente, e possa formare un'ostacolo reale all'unione dei popoli che hanno una tendenza sì grande a costituire un'unità che schiaccerebbe per avventura il resto del mondo incivilito?

Ma non solo la costituzione della nazionalità rumena non è minacciosa per la Turchia; essa le è al contrario di grande utilità. Un governo nazionale a Bukarest non sarà mai nè russo

nè austriaco. L'antipatia di razza lo allontanerà sempre dall'Impero Russo. Il desiderio di riunire i rumeni incorporati negli stati austriaci di riguadagnare le provincie invase dall'Austria, crearono ostacoli insormontabili all'influenza del gabinetto di Vienna. Le Corti rivali della Turchia non saranno a temersi nei Principati, che in questo avranno a fare con governi deboli, in opposizione collo spirito nazionale, sforzati dalla loro falsa posizione, a cercare un appoggio morale o materiale finanziario o militare presso i loro vicini, che possedono sì larghi mezzi di corruzione e d'influenza. Gli uomini avvezzi a far traffico di favori della Porta possono perdere qualche parte dei loro illeciti guadagni, colla costituzione di un potere unico e forte nei Principati. La Porta non potrebbe che guadagnarvi.

Il Governo del Sultano teme che l'esempio della Moldavia e della Valacchia non sia pericoloso per le provincie dell'impero. Questo timore è per lo meno esagerato. Prima di tutto, le altre provincie dell'Impero Ottomano non sono semplici vassalle. Non potrebbevisi vedere alcuna parità di condizione. La posizione dei Principati è affatto eccezionale. Il suo esempio non è applicabile alle altre provincie.

In secondo luogo, se la Porta fa eseguire fedelmente le riforme che essa ha ora proposte, queste provincie non avranno alcun interesse a costituire piccoli centri indipendenti, senza tradizione e senza vincoli di coesione. La creazione di un gran centro al nord del Danubio renderà queste popolazioni, poste al mezzodì del fiume, meno desiderose di ordinarsi in centri secondarii.

La creazione del Regno di Grecia fu nociva all'Impero Turco, perchè ordinava una forza esterna tendente ad assorbire una parte dei sudditi presenti della Porta. All'incontro il consolidamento dei Principati dando una nuova sanzione al principio del concentramento degli Stati, serve a combattere le tendenze separatrici che esistono nel seno dell'Impero Ottomano.

In fine una considerazione generale deve avere un gran peso nei consigli dell'Europa. Se, come assicurasi e come tutto fa credere ad onta delle negative della Turchia, l'unione è un voto ardente dei Principati, le Potenze ponno esse respingerlo?

Ponno esse incorrere, agli occhi del mondo incivilito e della Storia, nella responsabilità di aver sacrificato gl'interessi reali, le aspirazioni legittime di 5 milioni di cristiani, agli scrupoli esagerati, ai timori non fondati del Gabinetto Turco? E l'Inghilterra, che è mossa da sentimenti sì generosi, da idee sì liberali, vorrà essa respingere il principio delle nazionalità nella più legittima delle sue applicazioni? Vorrà ella lasciare ad altri governi il merito di farsene campioni? Non sarebbe ciò un esporsi a perder tutta quell'influenza ch'essa ha acquistata sulla parte liberale europea, e che è bene ch'ella conservi nell'interesse dell'incivilimento e del progresso nell'interesse dell'Occidente? Io non lo potrei credere.

Io spero che la comunicazione ora fattami da Sir J. Hudson non sarà la parola ultima che il Governo della Regina dovrà profferire in tal questione. Tale è il mio avviso; tale è pur quello degli uomini di Stato che compongono il Ministero e dei membri influenti e liberali del Parlamento sardo. Io vo' lusingarmi che il Gabinetto Britannico pigliando in considerazione gli argomenti che ho qui esposti, eviterà d' impegnarsi in modo definitivo. Qualunque sia per altra parte il giudizio, che esso crede di dover portare io spero che riconoscerà, anzitutto, nell'interessamento che abbiamo per qnesta qnistione, una nuova prova del nostro vivo desiderio di rimanere strettamente uniti in tutte le quistioni coll'Inghilterra alla quale ci congiungono omai legami sì potenti di simpatia e di riconoscenza.

Voglia ella aggradire ecc.

(Sottoscritto) C. Cavour.

118.

Circolare del Governatore Generale del Regno Lombardo Veneto alle I. R. Luogotenenza, Delegazioni dei Governi e Congregazioni Provinciali della Lombardia e della Venezia.

Dopo un soggiorno di tre mesi a Vienna, ove dalle labbra di S. M. udii parole di compiacenza sull' avviamento quivi iniziato, e ove attinsi dalla fonte del potere le norme fondamentali cui attenermi; io ritorno nel Regno Lombardo Veneto, recandomi di nuovo in mano le redini del Governo affidatomi, stimo opportune, a schiarimento del presente e dell' avvenire, alcune parole che si collegano come progressiva conseguenza alle prescrizioni da me impartite quando lo assunsi. Il primo anno di questa nuova era amministrativa fruttò dal sovrano autografo testè emanato non irrilevanti risultati. Colla commissione speciale per le imposte prediali è facilitata la soluzione difinitiva di un quesito gravissimo. Il ristringimento dell' esecuzione fiscale entro il vero suo limite toglie una anomalia rimasta dai tempi del Governo francese. Colla riforma delle accademie è dato un più sicuro indirizzamento ed una più vigorosa vitalità delle arti del disegno fulgidissima gloria dell'Italia. Le disposizioni in vantaggio dei medici condotti, maturamente studiate dalle Congregazioni centrali corrispondono giustamente alla loro opera ed alle condizioni del paese. E negli obblighi di coscrizione S. M. ha permesso pel corrente anno importanti facilitazioni.

Avvalorato dalla sovrana approvazione di queste proposte, progredirò nella via segnata dalla legge, dalla equità e del pubblico bene. E rivolgendo lo sguardo alle mie succitate indicazioni sulla condotta degli uffici amministrativi, che dettai nel venire al governo di questo paese non trovo oggi di averne a modificare i principii. M'accorgo che se n'è compreso lo spirito ed in qualche cosa la effettuazione. Vedo altresì con piacere e

comuni, e corporazioni, e persone singole coadiuvare con alacrità di mente e di azione il conseguimento dello scopo comune. Le due capitali, Milano come centro di una operosità intellettuale e pratica, Venezia bella di arti e monumenti come città commerciale e marittima, hanno ripigliato il moto di un crescente progredimento. Le Congregazioni centrali, provinciali e municipali diedero alcune prove del maggior zelo per la cosa pubblica, ed offersero elaborate proposte che ottennero pieno il sovrano aggradimento, ed avranno attuazione per la maggior parte.

Ma perchè gli uomini, i quali si adoprano cordialmente pel bene non rallentino il proprio fervore, uopo è (ed a ciò mi propongo di mettere speciale attenzione) che non vengano loro frapposti importuni inciampi sulla via, anzi si giovino invece di pronto ajuto. Opere grandiose sono in corso le quali porgono agli organi della amministrazione dello Stato l'opportunità di mostrare che sanno mettere in movimento, e guidare l'attività degli amministrati, senza trascorrere da un contegno moderato, o per così dire sussidiario ad una tutela esuberante ed ambiziosa. Sono da annoverare fra coteste opere il progetto d'irrigazioni nel Friuli per mezzo del Ledra, e dell'agro superiore di Verona; la immissione che si farà in breve del Guà nel Chiampo; l'asciugamento delle vaste paludi lungo le coste dell'Adriatico: il compimento della rete di ferrovie; la copia di acqua potabile nella città delle Lagune; i molteplici adattamenti a formare di questo antico emporio de' traffici una piazza di commercio, rispondente all'uopo dei tempi odierni.

Tanto in questi fatti, quanto nella massima regolazione della pubblica istruzione e negli espedienti a sollievo dei miserabili territorii, colpiti da calamità elementari, cui mi propongo di rivolgere sollecite cure, avranno i pubblici uffizi le occasioni di mostrarsi con intervento ben misurato; nè sfuggirà il mio sguardo la mala tendenza di padroneggiare, in chi non è in sostanza che un servitore dello Stato ed un cooperatore nel conseguimento del pubblico bene.

Per ciò che concerne la trattazione degli affari, desidero che gl'impiegati dello Stato servano di modello ai corpi rappresentativi nelle forme dello scrivere semplice, ma succoso e robu-

sto. Nè posso lasciare senza biasimo l'abitudine, pur troppo generalizzata, di stendere relazioni assai prolisse le quali rammentano il detto; che dietro all' ampollosità delle frasi stà nascosta la superficialità. Ed in pari tempo che userò una rigida severità verso coloro, i quali particolarmente presso le Autorità superiori spicciano gli affari con formule inconcludenti al solo fine di procrastinarne la decisione in merito.

I principii che reputo necessario d'inculcare, acciocchè siano coscienziosamente osservati da tutti gli uffiziali civili, sono i seguenti. Ognuno dovrà prima di tutto aver sempre e rigorosamente presenti agli occhi del pensiero i precetti dell' equità e della legalità. Abborro l' abuso e l' arbitrio e li saprò certamente scoprire e punire. Oltre a ciò è di sommo rilievo il non deviare mai da una diritta logica e dalla netta chiarezza delle idee, specialmente in questi paesi, in cui la rapida intelligenza e la squisitezza del tatto morale non sono un privilegio di pochi, ma sì una dote quasi comune. Le autorità camminando coll'equità e col ragionamento le vie legali, dovranno opporre una calma dignitosa ed un'immobile fermezza ad ogni tentativo d'illegalità e di prevaricazione. Come non tollererò l' arbitrio così ne pure la debolezza: anch'essa trascina ad illegalità: chi v'incorre per connivenza si merita un castigo, e gli verrà pronto; chi vi ha una tendenza congenita, o se la è lasciata inoculare col sangue, non è idoneo ai pubblici uffizii e ne verrà tosto rimesso. Per la fermezza molte difficili congiunture passarono senza conseguenze dannose; e ad essa bastò molte volte il solo mostrare, pur non l'adoperando la propria forza.

I nemici dell'ordine fanno sempre calcolo su la mancanza di fermezza e sulla irresoluzione nell'uso di mezzi efficaci in quei momenti decisivi, in cui si possono sottrarre i popoli ad incalcolabili danni. Io sono determinato a far uso di questi mezzi efficaci qualora si rendesse necessario: lo sono tanto più in quanto che riconosco, stimo e cultivo i pregj della nazione, che a giusto diritto si vanta della più antica civiltà. Ma dovendo proteggere con mano vigorosa ed equa la pacifica via del suo svolgimento morale e materiale, insto premurosamente acciocchè gli uffizi amministrativi secondino le ragionevoli aspettative

e i retti desiderii del paese suscettibili di effettuazione. È quel il diritto del paese verso il Governo; così ha il Governo verso il paese il diritto a fedele sudditanza: ciò che io, posto alla cima del Governo, voglio indubitatamente assicurare con quella fermezza che è una parte del retaggio della Nostra Casa. Esigo dunque da tutti gl'impiegati senza eccezione (lo ripeto con insistenza) l'adempimento de' loro doveri, cioè verso di me la verità intera e nuda, verso il pubblico un contegno manieroso, ma fermo; dalla loro coscienza la giustizia, dal loro onore la diligente e coscienziosa trattazione degli affari. Tutto ciò; ed oltre a ciò zelo instancabile e fedele per servizio, il quale sarà poi guiderdonato di certa preferenza nel caso di promozioni.

Fino ad oggi ho lasciato tempo a me stesso ed agli uffizi della pubblica amministrazione di studiare accuratamente i fini ed i mezzi per conseguirli; « allo studio della riflessione segua ora il periodo dell'azione ».

Milano Agosto 1858.

119.

Decreto di bando perpetuo onde fu mutata la pena dell'ergastolo e de' ferri alli condannati politici per li giudizj della **Unità Italiana** *e dei casi del 15 maggio in Napoli.*

FERDINANDO II
PER LA GRAZIA DI DIO ECC.

Volendo far uso della nostra sovrana clemenza a favore di alcuni condannati allo ergastolo, ed a' ferri;

Veduto l'articolo 642 leggi di procedura nei giudizi penali;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art.° I. La pena dell'ergastolo, che trovansi espiando Giuseppe Dardano, Silvio Spaventa, Filippo Agresti, Felice Barilla, Salvatore Faucitano, Luigi Settembrini, Giacomo Longo, Mariano delli Franci, Michele Aletta, Francesco Presenzano, Filadelfo Sodano, Vito Porcaro, Ignazio Mazzeo, Antonio Pucci, Tommaso Notaro, Rocco Morgante, Emilio Maffei, Filippo Falconi, Camillo de Girolamo, Emilio Mazza, Michelangelo Colafiore, Antonio Lopresti, P. Girolamo da Cardinale, Innocenzo Veneziano, Francesco de Simone, Francesco Bellantonio, è commutata in esilio perpetuo dal Regno.

Art.° II. È del pari commutata in esilio perpetuo dal Regno la pena de' ferri che rimane ad espiarsi dai condannati Raffaele, Crispino, Francesco de Stefano, Niccola Nisco, Aniello Ventre Carlo Poerio, Giuseppe Pica, Raffaele Ruocco, Gaetano Mascolo, Domenico Bozzelli, Giuseppe Albagnole, Luigi Tortoriello, Antonio Esposito, Alfonso Sabatino, Luigi Leanza, Luigi Palumbo, Girolamo Palumbo, Lorenzo Jacovelli, Michele Pironti, Cesare

Braico, Vincenzo Dono, Giuseppe Caprio, Stefano Mollica, Giustino Faivano, Carlo de Angelis, Pasquale Lamberti, Carlo Pavone, Giuseppe Possolani, Giambattista Ricci, Ovidio Serino, Vincenzo Greco, Luigi Parente, Angelo Salza, Pasquale Montano, Emilio Petrucelli, Achille Argentini, Giuseppe del Drago, Niccola Schiavone, Domenico Romeo, Sigismondo Castronudiano, Domenico dell'Antoglietta, Angelo Pellegrini, Pietro Manelli, Achille Grilli, Raffaele Mauri, Stanislao Lomenza, Giuseppe Pace, Leopoldo Lacosta, Domenico Damis, Luigi Praino, Antonio Garcea, Angelo Raffaele Piccolo, Francesco Saverio, Comità Domenico, Sacerdote Cimino, Ferdinando Bianchi, Giuseppe Cimino, Niccola Palermo, Francesco Sorace, Stefano Sorace di Francesco, Rocco Gerace, Giuseppe Tripepi, Girolamo Zerbi, Raffaele Travia, Vincenzo Cnzzocrea, Gregorio Filace, Antonio Niccolò.

Art.° III. Coloro tra i condannati ennnciati nel presente decreto li quali infrangano l'esilio perpetuo del regno, ritornando ne' nostri reali dominii sieno continentali, siano insulari, saranno soggetti ad espiare la intera pena primitiva loro inflitta colla dicisione di condanna.

Art.° IV. I direttori de' nostri Ministeri e Segreterie di Stato di grazia e giustizia e della polizia generale, il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, incaricato del portafoglio dei lavori pubblici, il Commendatore Carafa incaricato del portafoglio degli affari esteri, il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il principe di Castelcicala nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la sua parte.

Caserta, il dì 27 di dicembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero e
Segretario di Stato di Grazia e Giustizia
Firmato Luigi Pionati.
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato Ferdinando Troja.

150.

Editto del Re di Napoli che attribuisce a' Consigli di Guerra subitanei *la cognizione dei delitti e crimini di Maestà.*

FERDINANDO II ecc.

Avendo fatto esperimentare i tratti della nostra sovrana clemenza alla maggioranza dei condannati contro la sicurezza interna dello Stato per gli avvenimenti degli anni 1848 e 1849;

Dovendo per lo avvenire tutelare sempre più la tranquillità interna dello stato, prima base della pubblica prosperità;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario; Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art.° I. Chiunqne sia sorpreso in flagranza a' termini dell'articolo 50 leggi di procedura nei giudizi penali, commettendo qualcuno degli attentati contro la sicurezza interna dello stato, preveduti dagli articoli 120 a 124, 130 a 134 leggi penali, sarà giudicato da un consiglio di guerra snbitaneo stabilito colle forme nel capitolo IX, titolo II libro II statuto penale militare.

Art. II. Sono chiamati a convocare i consigli di guerra subitanei, oltre le autorità designate dallo art.° 348 del citato statuto penale militare, anche i generale ed uffiziali superiori comandanti le colonne o le riunioni di truppe spedite per l'oggetto di reprimere la perturbazione dell'ordine pubblico.

Art.° III. Il consiglio di guerra subitaneo, ove trovi a pronunziare condanna penale contro un impntato, dovrà condannarlo ben anco al pagamento delle spese del gindizio, alle restituzioni ed indennizzazioni civili e procedere di uffizio alla

loro liquidazione a norma de' casi designati dagli art.° 296, 297 e 298 leggi di procedura penale.

Nella liquidazione de' danni-interessi dovranno essere calcolati quelli sofferti dallo stato o dai danneggiati; vi si dovranno inoltre comprendere i danni-interessi che sono derivati a' privati dal fatto della turbolenza o del reato commesso, non che le ricompense che si sono concedute a coloro che si sono renduti meritevoli di considerazione per avere con loro opera personale concorso alla repressione del misfatto.

Art.° IV. Tranne i casi stabiliti coll'articolo primo del presente decreto, per tutti gli altri giudizii relativi ai reati contro la sicurezza dello Stato, sieno, misfatti, sieno delitti procederanno le Gran Corti Speciali a' termini del decreto del primo luglio 1846.

Le Gran Corti Speciali, nelle cause di loro competenza, osserveranno il prescritto dell'articolo precedente quanto al modo di eseguire la liquidazione de' danni e interessi.

Art.° V. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, i Direttori de' nostri Ministeri e Segretarie di grazia e giustizia e della guerra, ed il Principe di Castelcicala nostro Luogotenente Generale in Sicilia sonò incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte che li riguarda.

Caserta, il di 27 dicembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero e
R. Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia
Firmato. L. PIONATI.
Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firmato. G. CASSISI.
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio
de' Ministri
Firmato. FERDINANDO TROJA.

Articoli del codice penale menzionati nel decreto reale del 27 dicembre.

Art.° 120. Concerne l'attentato e la cospirazione contro la persona di S. M.

Art.° 121. Concerne l'attentato e la cospirazione contro la persona del duca di Calabria.

Art.° 122. Concerne l'attentato e la cospirazione contro le persone che compongono la famiglia regnante.

Art.° 123. È misfatto di lesa maestà, e punito colla morte e col terzo grado di pubblico esempio, l'attentato o la cospirazione che abbia per oggetto o di distruggere o di cambiare il governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l'autorità reale.

Art.° 124. L'attentato esiste nel momento che si è commesso o cominciato un atto prossimo all'esecuzione di ciascuno dei misfatti contemplati negli articoli precedenti.

Gli articoli 130, 131, 132, 133 e 134 concernono l'uso illegittimo della forza armata della guerra civile, della devastazione e de' saccheggi.

FINE

DEL PRIMO VOLUME DEI DOCUMENTI